

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)	»	23
COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)	»	28
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	33
GIUSTIZIA (II)	»	34
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	38
DIFESA (IV)	»	69
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	70
FINANZE (VI)	»	85
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	111
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	135
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	137

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 61.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	177
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	194
AFFARI SOCIALI (XII)	»	306
AGRICOLTURA (XIII)	»	325
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	350
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	351
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	355
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	357
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	358
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	360
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	362

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio. Atto n. 183 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	9
Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpellati e del contenzioso tributario. Atto n. 184 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	6
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	16

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Intervengono il Vice-ministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero e il Viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio.

Atto n. 183.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 agosto scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che i relatori, Ferranti e Pelillo, hanno riformulato la propria proposta di parere (*vedi allegato 1*), la quale è già stata trasmessa via e-mail a tutti i componenti le Commissioni e che, come già indicata in precedenza, sarà posta in votazione nella seduta odierna.

Ricorda quindi il gruppo M5S ha presentato, nella seduta di ieri, una proposta di parere alternativa a quella dei relatori, la quale sarebbe posta in votazione solo ove quest'ultima fosse respinta.

Donatella FERRANTI, *relatrice per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, Pelillo, illustra la riformulazione della proposta di parere dei relatori, che tiene conto, relativamente alla condizione di cui alla lettera *b*), dei rilievi critici formulati dal deputato Pesco nella seduta precedente.

Daniele PESCO (M5S) apprezza lo sforzo, compiuto dai relatori attraverso la

riformulazione della lettera *b*) delle condizioni contenuta nella proposta di parere, di rendere più chiara la formulazione dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 74 del 2000, relativamente alla definizione di operazioni simulate, esprimendo tuttavia molte perplessità su molte disposizioni dello schema di decreto, in particolare per quanto riguarda l'articolo 4, che, al comma 1, lettera *c*), introduce un nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 74 del 2000, in materia di dichiarazione infedele, escludendo dall'applicazione della fattispecie penale la non corretta classificazione e valutazione di elementi attivi e passivi iscritti a bilancio. Ritiene infatti necessario sopprimere la predetta previsione, sottolineando come tale esclusione consentirebbe, in sostanza, di depenalizzare le irregolarità commesse nella relazione dei bilanci, determinando conseguenze che appaiono ancor più gravi alla luce delle recenti modifiche intervenute sulla disciplina del falso in bilancio, le quali hanno escluso l'applicazione di tale fattispecie ai fatti oggetto di valutazione. Invita quindi i relatori e tutti i componenti delle Commissioni a riflettere attentamente su tale questione cruciale, esprimendo altresì la sua contrarietà rispetto alle norme del provvedimento che aumentano la soglia di punibilità per altri reati tributari. Esprime invece condivisione rispetto all'incremento di talune sanzioni previste.

Carla RUOCCO (M5S) ritiene che occorra distinguere meglio tra imprese che non adempiono pienamente ai propri obblighi tributari in ragione della situazione di difficoltà in cui si trovano a causa della crisi economica e imprese che scientemente si sottraggono all'imposizione, segnalando come tale questione si ponga con particolare evidenza con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000, in materia di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, recata dall'articolo 3 dello schema di decreto, attraverso la quale si innalza la soglia di non punibilità ivi prevista.

Analoghe considerazioni possono svolgersi per quanto riguarda il reato di omessa dichiarazione di cui all'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 74, oggetto di modifiche da parte dell'articolo 5 del provvedimento: rileva, infatti, come anche in questo caso non sia giustificato l'incremento della soglia di punibilità disposto dallo schema di decreto.

Giovanni PAGLIA (SEL) prende atto di come la proposta di parere dei relatori, anche alla luce della riformulazione testé annunciata, migliori la formulazione dello schema di decreto su taluni temi di particolare rilevanza, sui quali si è sviluppato un notevole dibattito. Ritiene tuttavia di dover esprimere il voto contrario del proprio gruppo rispetto alla proposta di parere e, più in generale, sullo schema di decreto, ribadendo la sua contrarietà all'incremento delle soglie di punibilità previste per i reati tributari, nonché ad ogni intervento di depenalizzazione in materia. Ritiene, infatti, che la sanzione penale costituisca un deterrente necessario per contrastare l'evasione fiscale, in particolare in un Paese, come l'Italia, in cui l'evasione costituisce un problema drammatico.

In tale contesto lo schema di decreto rischia dunque di lanciare un messaggio sbagliato, anche in quanto non si è bilanciata la riduzione dell'ambito di applicazione delle sanzioni penali con un corrispondente incremento delle sanzioni amministrative tributarie, le quali sono state, in realtà, anch'esse diminuite. Evidenzia quindi come tale orientamento si ponga in contraddizione con le dinamiche in corso in altri Paesi, dove si sono invece rafforzati gli strumenti penalistici per il contrasto all'evasione. Auspica comunque che il Governo si attenga quanto meno ai rilievi contenuti nella proposta di parere dei relatori, la cui stessa ampiezza testimonia degli errori compiuti dall'Esecutivo nel predisporre il testo del provvedimento.

Francesco RIBAUDO (PD), intervenendo a titolo personale, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di

parere dei relatori, dichiarandosi contrario alle disposizioni contenute, in particolare, negli articoli 3 e 4 dello schema di decreto, le quali, modificando rispettivamente gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000, elevano la soglia di punibilità per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e di dichiarazione infedele.

Marco CAUSI (PD) dichiara il convinto voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere dei relatori, nonché la valutazione positiva sul contenuto del provvedimento, il quale attua una parte molto importante della delega per la riforma del sistema fiscale.

In tale contesto rileva come, a seguito di una verifica compiuta presso le procure della Repubblica, sia emersa una forte richiesta, da parte dell'autorità giudiziaria, di deflazionare il contenzioso penale tributario, la cui mole si è acuita negli ultimi anni a causa delle difficoltà economiche indotte dalla crisi. Ritiene quindi che occorra gestire in modo intelligente tale contenzioso, rivedendo la disciplina penale in materia. In questa prospettiva lo schema di decreto, e le indicazioni contenute nella proposta di parere dei relatori, rispondono pienamente all'esigenza di semplificare il lavoro delle stesse procure e degli uffici di controllo dell'amministrazione finanziaria, concentrando l'azione di contrasto di tali organi sulle fattispecie più gravi di evasione fiscale.

Evidenzia quindi come lo schema di decreto non intervenga sostanzialmente sulla fattispecie penale della dichiarazione fraudolenta, disciplinata dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000, rafforzi inoltre la disciplina penale relativa alla dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 74, alleggerendo invece la disciplina relativa ai comportamenti meramente omissivi.

Daniele PESCO (M5S) ribadisce il suo appello ai relatori a prevedere una modifica del nuovo comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000, che,

come formulato dall'articolo 4 dello schema di decreto, rischia di aprire le porte ad un'attività di generalizzata falsificazione dei bilanci.

Michele PELILLO (PD), *relatore per la VI Commissione*, con riferimento alle considerazioni del deputato Pesco, segnala come i nuovi commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000, introdotti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), dello schema di decreto, non intendano realizzare alcuna depenalizzazione, ma siano volti invece a meglio precisare la fattispecie di dichiarazione infedele, alleggerendo l'impatto delle norme penali per le condotte evidentemente improntate a buona fede. A tale riguardo ritiene che la questione fondamentale si concentri sul concetto di non corretta classificazione degli elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, iscritti in bilancio, rilevando come sul punto si potrà forse operare un'ulteriore precisazione di tale nozione.

Donatella FERRANTI, *relatrice per la II Commissione*, in riferimento alle disposizioni di cui al comma 1-bis del novellato articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000, relativo al reato di dichiarazione infedele, precisa che le stesse, nel far riferimento alla valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, hanno lo scopo di meglio chiarire gli elementi oggettivi della fattispecie di reato e quindi della condotta penalmente rilevante. Rammenta, peraltro, che la norma in questione non è stata oggetto di alcun rilievo critico da parte dei soggetti che sono stati ascoltati nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni riunite sulle materie oggetto del provvedimento.

Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene che il problema dalla formulazione del nuovo comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000 riguardi il fatto che la fattispecie penale non si applica per la non corretta classificazione degli elementi attivi o passivi iscritti a bilancio per

i quali i criteri di classificazione e valutazione applicati sono indicati nel bilancio: ritiene infatti che tale riferimento a tali criteri possa indurre a indicare volutamente criteri non corretti per sfuggire alla sanzione penale.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel dissentire dalle considerazioni testé espresse dalla relatrice per la II Commissione, rileva come le disposizioni di cui al richiamato comma 1-*bis* del novellato articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000, si muovano nella stessa direzione della legge n. 69 del 2015, recante disposizioni in materia di falso in bilancio, accentuandone le lacune. Osserva, infatti, come tali disposizioni finiscano, di fatto, per favorire le condotte di coloro che intendono aggirare la legislazione vigente, dal momento che la condotta di dichiarazione fraudolenta si delinea, in questo caso, sulla base di criteri alquanto labili e incerti.

Franco VAZIO (PD) si associa alle considerazioni della relatrice per la II Commissione, ritenendo che il comma 1-*bis* del novellato articolo 4 del citato decreto legislativo n. 74 persegua l'indubbia finalità di meglio definire gli elementi oggettivi della condotta di dichiarazione infedele. Ritiene, infatti, che la definizione delle fattispecie di reato debba avere luogo sulla base di criteri di oggettiva certezza, onde evitare il proliferare di procedimenti giurisdizionali, destinati a concludersi con sentenze assolutorie, con inutile aggravio del lavoro dei tribunali e incremento dei costi della giustizia.

Carla RUOCCO (M5S) sottolinea come un ulteriore elemento di criticità contenuto nel nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 sia dato dal fatto che si fa riferimento anche a criteri indicati « in altra documentazione rilevante ai fini fiscali », rilevando la necessità di identificare più precisamente tale documentazione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere dei relatori, come riformulata.

Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori, come riformulata.

Daniele PESCO (M5S) stigmatizza con forza il fatto che la Presidenza abbia posto in votazione la proposta di parere dei relatori, sebbene egli avesse chiesto di intervenire.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, con riferimento al rilievo del deputato Pesco, precisa di non avergli potuto dare la parola in quanto si era già in fase di votazione. Rileva, peraltro, come lo stesso deputato Pesco fosse già intervenuto due volte in sede di dichiarazione di voto sulla proposta di parere dei relatori, e come, nella medesima fase, fossero intervenuti anche diversi deputati appartenenti al suo stesso gruppo.

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.

Atto n. 184.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 agosto scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, durante la precedente seduta di esame del provvedimento, i relatori hanno presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni e che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere alternativa a quella dei relatori, che sarebbe posta in votazione solo ove quest'ultima fosse respinta.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore per la II Commissione*, avverte che i relatori hanno riformulato la loro proposta di parere (*vedi allegato 2*), accogliendo anche alcuni rilievi contenuti nella proposta di parere

alternativa presentata dal gruppo M5S, illustrati nel corso della precedente seduta di esame del provvedimento.

Daniele PESCO (M5S) si dichiara innanzitutto turbato per la decisione della Presidenza di porre in votazione la proposta di parere dell'Atto n. 183 senza consentirgli di intervenire.

Passando quindi al provvedimento in esame, invita i relatori a tenere conto della condizione di cui alla lettera *a)* della proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo, la quale chiede di introdurre una disposizione di interpretazione autentica che preveda la cumulabilità del termine di sospensione di 90 giorni previsto per la procedura di accertamento con adesione con il termine di sospensione feriale, superando il recente orientamento giurisprudenziale sancito dalla Cassazione con l'ordinanza n.11632 del 5 giugno 2015 e rispettando l'impegno assunto dal Governo in risposta all'interrogazione a risposta immediata in Commissione a sua prima firma 5-06008 svolta recentemente presso la Commissione Finanze.

Ritiene altresì necessario che i relatori recepiscano il contenuto della condizione di cui alla lettera *g)* della proposta di parere alternativa, che chiede di ripristinare l'alternatività tra giudizio di ottemperanza ed esecuzione in via ordinaria nei casi di mancata esecuzione della sentenza.

Lamenta quindi come la proposta di parere dei relatori non tenga conto della condizione di cui alla lettera *e)* della medesima proposta di parere alternativa, la quale, con riferimento, all'articolo 9, lettere *v)* ed *aa)*, recanti la disciplina della fase cautelare in secondo grado e a seguito del ricorso per cassazione, chiede di limitare l'attivazione della procedura cautelare al solo contribuente, escludendola invece per l'ente impositore.

Sottolinea quindi la rilevanza della condizione di cui alla lettera *c)* della proposta di parere alternativa: Tale condizione segnala l'opportunità, con riferimento all'articolo 9, lettera *h)*, che introduce nel decreto legislativo n. 546 del 1992 un nuovo articolo 16-*bis*, in materia

di comunicazioni e notificazioni per via telematica, di sopprimere il comma 2 del nuovo articolo, ai sensi del quale, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo PEC o di mancata consegna del messaggio PEC, le comunicazioni relative al processo sono effettuate solo mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria, ovvero, in alternativa, di prevedere obblighi informativi in caso di impossibilità di procedere alla notifica a mezzo PEC, al fine di non limitare alla sola PEC le modalità di comunicazione telematica nell'ambito del processo tributario.

Alfonso BONAFEDE (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il fatto che i tempi del dibattito relativo agli atti del Governo posti all'ordine del giorno delle Commissioni riunite nella seduta odierna non siano sufficienti a consentire una valutazione approfondita e attenta dei loro contenuti.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea come la decisione della Presidenza di porre in votazione la proposta di parere dei relatori sull'Atto n. 183, nonostante il deputato Pesco avesse chiesto di intervenire, rappresenti una forzatura sotto il profilo procedurale. Chiede quindi alla Presidenza, in vista dell'esame, da parte della Commissione Finanze, dell'Atto n. 161-*bis*, di indicare preventivamente quando intenda porre in votazione la proposta di parere del relatore su tale atto, sul quale intende intervenire esprimendo su di esso numerose considerazioni.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore per la II Commissione*, con riferimento alla condizione di cui alla lettera *a)* della proposta alternativa di parere presentata dai deputati del Movimento Cinque Stelle, osserva che è difficilmente superabile il recente orientamento giurisprudenziale, avvalorato anche da pronunce della Corte di cassazione, secondo cui sono inapplicabili i termini di sospensione feriale ai procedimenti di accertamento con adesione, dal

momento che i predetti procedimenti non hanno natura giurisdizionale.

Con riferimento alla condizione di cui alla lettera *c)* della richiamata proposta di parere, ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 9, lettera *h)*, che recano disposizioni in materia di disciplina delle comunicazioni e notificazioni per via telematica, siano indispensabili al fine di rendere più efficiente e rapido il processo tributario.

Quanto alla condizione di cui alla lettera *g)* della proposta alternativa di parere,

ritiene che il giudizio di ottemperanza sia notevolmente più efficace per il contribuente rispetto al procedimento di esecuzione ordinario, rispetto al quale, peraltro, la disposizione in questione sortisce condivisibili effetti deflattivi. Per tali motivi, non ritiene di accogliere i rilievi critici formulati dal deputato Pesco.

Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori, come riformulata.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante revisione
del sistema sanzionatorio. (Atto n. 183).****PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (Atto n.183);

osservato che lo schema di decreto legislativo in esame è diretto a modificare il sistema sanzionatorio in materia tributaria al fine di dare attuazione ai principi di effettività, proporzionalità e certezza della risposta sanzionatoria dell'ordinamento di fronte a condotte illecite, rilevanti tanto in sede amministrativa quanto in sede penale;

condiviso l'obiettivo indicato nella relazione di accompagnamento secondo cui il sistema sanzionatorio tributario deve essere caratterizzato dalla predeterminazione delle condotte illecite, dalla certezza della misura sanzionatoria, dalla rapidità dei tempi di irrogazione della sanzione e dalla percezione della pena come risposta adeguata, non vessatoria né di carattere espropriativo;

ritenuto che il sistema sanzionatorio fiscale rappresenti uno degli strumenti attraverso i quali promuovere la competitività del Paese, in quanto le sanzioni che puniscono le violazioni degli obblighi fiscali possono essere disincentivanti di nuove possibili scelte di investimento quando sono percepite come ingiuste, sproporzionate ed incerte dal destinatario che sia un potenziale investitore, nazionale o straniero;

rilevato che lo schema di decreto in esame è in linea con i principi ed i criteri direttivi di delega, di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale è stata conferita delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, individuando la sanzione penale (Titolo I dello schema) come una *extrema ratio* rispetto alla sanzione amministrativa, lasciando quindi alla pena la punizione di condotte caratterizzate da un particolare disvalore giuridico, oltre che etico e sociale, consistenti – come si legge nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto – in « comportamenti artificiali, fraudolenti e simulatori, oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ritenuti insidiosi anche rispetto all'attività di controllo ». In questa ottica si è, pertanto, proceduto alla individuazione di soglie di punibilità e a casi di non punibilità, che non stanno a significare la liceità delle condotte che stanno al di sotto di tali soglie o che rientrano nei casi di non punibilità, quanto piuttosto che l'illiceità di queste condotte è punita dalla sanzione amministrativa (Titolo II dello schema). In tal modo il giudice potrà concentrarsi meglio sulle violazioni di una certa gravità;

richiamato il seminario svolto dalle Commissioni II e VI il 27 luglio 2015 sulle tematiche relative allo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (Atto n. 183) e allo schema di decreto legislativo recante misure per la

revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (Atto n. 184),

rilevato che:

il Governo ha ritenuto che il richiamato articolo 8, prevedendo come principio di delega la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario anziché la sua « riforma » o « riscrittura » stia a significare che « l'intervento debba comunque muoversi entro le coordinate di fondo del sistema vigente, delineate dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a cominciare da quelle della preminente focalizzazione della risposta repressiva sul momento dell'auto-accertamento del debito di imposta, ossia della dichiarazione »;

la delega in materia penale si concentra sui « comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa », che nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto sono individuati come « fatti connotati da una frodolenza in senso oggettivo, che si estrinseca nel ricorso ad « artifici » atti ad ostacolare o a sviare l'azione di accertamento o esecutiva dell'amministrazione finanziaria ». Si tratta di fatti per i quali, secondo la delega, si devono prevedere « adeguate soglie di punibilità » e che devono essere puniti con « con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni », rimanendo altresì esclusa la possibilità di ridurre « le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 »;

il Governo ha preso atto che i predetti comportamenti da punire rientrano in alcune fattispecie penali già previste dall'ordinamento, per cui ha ritenuto che « l'indicazione del legislatore delegante debba trovare attuazione tramite una calibrata estensione anche soggettiva della fattispecie generale della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 del decreto legislativo);

in merito alle condotte che non sono connotate da frodolenza in senso oggettivo la delega prevede la « possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto conto anche di adeguate soglie di punibilità », per cui nello schema si prevedono delle soglie di punibilità al di sotto delle quali interviene comunque la sanzione amministrativa;

in relazione al principio che stabilisce al « revisione del regime della dichiarazione infedele [...] al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti », il Governo ha ritenuto, anche sulla base dei lavori preparatori della legge delega, che tale revisione « debba essere ispirata al preminente fine di escludere la rilevanza penale delle operazioni di ordine classificatorio aventi ad oggetto elementi attivi o passivi effettivamente esistenti, in modo da limitare tendenzialmente la sfera applicativa della figura criminosa – priva di connotati di frodolenza – al solo mendacio su dati oggettivi e reali »;

per quanto attiene alle singole disposizioni del testo, si osserva che:

1. in relazione all'articolo 1, comma 1, da un lato è necessario integrare la definizione di « dichiarazione » prevedendo anche quelle presentate dal sostituto d'imposta; dall'altro, alla lettera c), non appare congrua la definizione di « operazione simulata », che consisterebbe in « operazioni poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte » (oltre che nelle « operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti »), quando invece dovrebbe trattarsi di operazioni in cui gli interessi in apparenza dedotti nel negozio risultano del tutto inesistenti (parlandosi, in tal caso, di simulazione assoluta) ovvero diversi da quelli in realtà perseguiti (avendosi, in questa evenienza, una simulazione relativa). La simulazione è diretta a creare non già una situazione non voluta, bensì una situazione caratterizzata dalla divari-

cazione fra il dato apparente e la situazione giuridica occulta, che viene considerata dalle parti del fenomeno simulatorio quale unica vincolante per le medesime;

2. in relazione all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), la formula che descrive una ulteriore modalità della condotta (« avvalendosi [...] di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria ») va letta in stretto collegamento alla definizione di « mezzi fraudolenti » dettata dall'articolo 1, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 74 del 2000, anch'esso riformulato dallo schema di decreto legislativo (cfr. articolo 1). Tale ultima disposizione stabilisce, infatti, che per « mezzi fraudolenti » si intendono « condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà ». La definizione di « mezzi fraudolenti » incorpora necessariamente le modalità ulteriormente specificate dalla norma incriminatrice (articolo 3, comma 1, che – come ricordato – parla di idoneità ad ostacolare e a indurre in errore), specificazione che appare dunque superflua. Appare dunque preferibile sopprimere la frase « e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria », limitando la descrizione della presente modalità della condotta alla formula « mezzi fraudolenti » (peraltro già sperimentata anche in altre e importanti norme incriminatrici in materia di diritto penale dell'economia: si veda, per tutti, il delitto di manipolazione del mercato, articolo 185 del decreto legislativo n. 58 del 1998, cosiddetto TUF), formula che, rinviando alla definizione generale di falsa rappresentazione della realtà, contiene necessariamente il requisito della idoneità ad ostacolare e a indurre in errore;

3. il comma 3 dell'articolo 3 limita, in relazione al comma 1, la definizione di « mezzi fraudolenti » dettata dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo n. 74 del 2000 (introdotta dall'ar-

ticolo 1 schema decreto legislativo) con riferimento alle ipotesi di creazione di documenti ideologicamente falsi, come lo è l'indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. Le limitazioni create dal ricordato terzo comma dell'articolo 3 (soprattutto in relazione alla sottofatturazione) finiscono con il privare di concreto spazio applicativo l'incriminazione della frode fiscale mediante mezzi fraudolenti: ciò che non appare coerente con il principio tracciato dalla legge di delega, secondo cui deve essere dato rilievo a « comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa » (articolo 8, comma 1, della legge n. 23 del 2014). Si ritiene opportuno, pertanto, sopprimere le parole da « la sola indicazione » fino alla fine del comma;

4. all'articolo 4, appare condivisibile l'inserzione del comma 1-*bis* nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000 nell'ottica di riservare la comminatoria penale soltanto alle condotte caratterizzate da un percepibile coefficiente di frode, secondo consolidata dottrina e giurisprudenza, venendo esclusi dall'area penalmente rilevante tutte le componenti valutative (concernenti « *elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti* ») alla condizione che i *criteri concretamente applicati* siano stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali. Per tale ragione appare suscettibile di creare problemi applicativi la previsione del comma 1-*ter* per la quale « *non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette* », ponendosi, così come è scritta, come contraddittoria rispetto alla previsione del comma 1-*ter* che esordisce con la clausola « in ogni caso ». È necessario pertanto che al predetto comma 1-*ter* le parole « in ogni caso » siano sostituite dalle seguenti: « fuori dei casi di cui al comma 1-*bis* ». Si segnala, inoltre, l'opportunità di sostituire nel primo comma dell'attualmente vigente articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000 la parola « fittizio » (che aveva inge-

nerato dubbi e complessità applicative) con il termine « inesistente », al fine di rendere la struttura del reato perfettamente coerente con il carattere della infedeltà. Tale modifica renderebbe perfettamente coerente il dettato del primo comma con quello del comma 1-*bis*, che, come detto, espressamente si riferisce a « elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti »;

5. In merito agli articoli 5 (omessa dichiarazione), 10-*bis* (omesso versamento di ritenute certificate) e 10-*ter* (omesso versamento di IVA), sarebbe opportuno differenziare gli omessi versamenti IVA e gli omessi versamenti delle ritenute certificate (articoli 10-*ter* e 10-*bis*) prevedendo una fattispecie di reato « fraudolento » o di un « aggravante » nei casi in cui le omissioni non derivano da una reale situazione di crisi aziendale bensì da una vera strategia omissiva. Infatti, oggi giorno è sempre più frequente l'utilizzo « fraudolento » dell'omissione dei versamenti tributari da parte di soggetti apparentemente regolari ma che realizzano la propria frode attraverso gli omessi versamenti, in quanto da lì a poco verranno posti in liquidazione per costituire nuove realtà aziendali finalizzate a ripetere operazioni di omesso versamento fraudolento. La quantificazione di tali omissioni non è irrilevante. La medesima fattispecie dovrebbe essere prevista anche nel caso dell'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali (articolo 5), distinguendo l'omissione derivante da un mero errore materiale dalle fattispecie fraudolente poste in essere da soggetti che tendono attraverso tale comportamento ad ostacolare volontariamente l'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria. Pertanto, l'amministrazione finanziaria dopo aver esperito i dovuti controlli potrebbe qualificare le fattispecie più gravi;

6. nei casi in cui è stata innalzata o introdotta una soglia di punibilità, è ragionevole prevedere, anche ai fini di garantire tempi adeguati di prescrizione e l'irrogazione di una pena congrua rispetto alla gravità dei fatti, anche l'inasprimento

della sanzione nel minimo e massimo edittale: cioè, una volta depenalizzati gli illeciti di fascia più bassa, infatti, ad un reato più grave dovrebbe corrispondere una sanzione più grave, come è avvenuto per il reato di omessa dichiarazione. In particolare, per i reati di cui agli articoli:

3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) la pena è rimasta da un anno e 6 mesi a 6 anni nonostante l'innalzamento della soglia di punibilità alla lettera *d*) da un milione a un milione 500 mila...,

4 (dichiarazione infedele), la pena è rimasta da uno a 3 anni nonostante che le soglie di punibilità di cui alla lettera *a*) e *b*) siano state aumentate rispettivamente a 150 mila (da 50 mila) e 3 milioni (da 2 milioni);

7. È del tutto condivisibile all'articolo 10 la scelta di prevedere una disciplina della confisca, abbandonando la tecnica del rinvio ad altra disposizione di legge. Tuttavia, il comma 2 del nuovo articolo 12-*bis* presenta una formulazione suscettibile di ingenerare dubbi applicativi, prevedendo che « *la confisca non opera per la parte che può essere restituita all'Erario* ». Detta previsione risponde all'esigenza, senz'altro corretta, di evitare una duplicazione sanzionatoria (in senso lato), che si verrebbe a determinare nel caso che il contribuente infedele abbia restituito all'Erario quanto dovuto (somma evasa, interessi e sanzioni amministrative). La perplessità nasce tuttavia dall'impiego del verbo modale « potere », che autorizza un'interpretazione in forza della quale al giudice sarebbe preclusa la possibilità di disporre la confisca a seguito della sentenza di condanna nei casi nei quali il *quantum* di imposta evasa possa essere restituito all'Erario (e dunque: non sia già stato restituito). Situazione che esporrebbe al consistente rischio di vanificare da un lato la efficienza della sanzione e, dall'altro, di spingere l'agente a non restituire nulla. In questa prospettiva, allo scopo di evitare incertezze applicative, una ipotesi potrebbe essere quella di sostituire l'at-

tuale formula « che può essere restituita » con la locuzione « che è stata restituita ». Qualora si intendano prendere in considerazione anche le fattispecie nelle quali sia in atto un sequestro per equivalente prodromico alla confisca e si voglia tuttavia consentire al contribuente di utilizzare quanto in sequestro per provvedere alla restituzione all'Erario, ovvero quando siano raggiunti accordi con l'Amministrazione finanziaria per il versamento rateale, la previsione potrebbe essere integrata con una clausola del tipo « che il contribuente si impegna a restituire », stabilendo altresì che in mancanza della restituzione la confisca venga comunque applicata.;

8. con riferimento all'articolo 12, avente ad oggetto le circostanze del reato di cui all'13-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, suscita serie perplessità la circostanza aggravante di cui al comma 3 dell'articolo 13-bis, non in ragione della sua ratio, ma a causa della formulazione, apparendo opportuno un trattamento sanzionatorio più grave nel caso in cui il fatto è posto in essere con il contributo tecnico di un « professionista ». Le perplessità sorgono in quanto non è chiaro se l'aggravamento sanzionatorio concerna unicamente il « correo » (termine processuale che dovrebbe essere sostituito da quello di concorrente o partecipe) ovvero anche il contribuente che ha beneficiato della particolare assistenza tecnica. La seconda soluzione appare essere quella corretta. La formulazione dell'aggravante non sembra rispondere al principio di determinatezza laddove si riferisce alla « *intermediazione fiscale* » ovvero alla « elaborazione di modelli seriali di evasione fiscale », per cui potrebbe essere riformulata facendo riferimento ai fatti commessi dal partecipe nell'esercizio di un'attività di consulenza fiscale esercitata da intermediario bancario o finanziario;

9. appare incongrua la delimitazione ad un determinato periodo (1° gennaio 2016-31 dicembre 2017) dell'applicazione delle disposizioni dello schema non solamente in riferimento alle disposizioni di

natura penale, nel qual caso si palesa una violazione dell'articolo 3 della Costituzione per irragionevolezza, ma anche in relazione a tutte le altre disposizioni del testo ed alla stessa *ratio* del medesimo. Con particolare riferimento alle sanzioni amministrative, si sottolinea che queste, secondo i principi fondanti del provvedimento in esame, sono volte a punire quelle condotte illecite che hanno una corrispondenza in fattispecie penali, dalle quali si differenziano sotto l'aspetto quantitativo (soglie di punibilità). Prevedere anche per le sole sanzioni amministrative un'applicazione limitata nel tempo sarebbe, quindi, incongruo e incoerente con la *ratio* del provvedimento proprio in considerazione della circostanza che la sfera dell'illiceità delle condotte punite è data dalla complementarità della sanzione penale con la sanzione amministrativa. L'articolo 31 dovrebbe quindi essere mantenuto solo con riferimento alle opportune disposizioni abrogative necessarie per coordinare la normativa vigente al provvedimento in esame;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a. all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis) alla lettera c) le parole « enti o persone fisiche » sono aggiunte le seguenti « o di sostituto d'imposta »;

b. all'articolo 1, comma 1, lettera c), sia rivista la definizione di operazioni simulate avendo riferimento al fatto che la simulazione è caratterizzata da una situazione oggettiva solo apparente, mentre la situazione giuridica occulta è l'unica reale e vincolante;

c. con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), dello schema di decreto, la quale inserisce nell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000 una nuova lettera h), recante la definizione di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, provveda in

tale ambito il Governo a sostituire le parole: « non integranti » con le seguenti: « diverse », al fine di distinguere la fattispecie della simulazione da quelle dell'abuso del diritto;

d. all'articolo 3, comma 1, capoverso « ART. 3 », comma 1, le parole da: « altri mezzi fraudolenti » a « amministrazione finanziaria » sono sostituite dalle seguenti: « mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento »

e. all'articolo 3, comma 1, capoverso « ART. 3 », comma 3, sopprimere le parole: da « o la sola indicazione » fino alla fine del comma;

f. con riferimento agli articoli 5 (omessa dichiarazione), 10-*bis* (omesso versamento di ritenute certificate) e 10-*ter* (omesso versamento di IVA), sia individuata una più idonea qualificazione delle condotte omissive di versamenti o di ritenute e delle pene, laddove qualificate da strategie fraudolente non riconducibili a reali situazioni di crisi aziendale;

g. all'articolo 4 sia prevista la sostituzione nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000 del termine « fittizio » con il termine « inesistente »;

h. all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), capoverso 1-*ter*, le parole « in ogni caso » siano sostituite dalle seguenti: « fuori dei casi di cui al comma 1-*bis* ».

i. con riferimento all'articolo 5 dello schema, il quale modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, valuti il Governo l'opportunità di uniformare la sanzione prevista dal comma 1-*bis* a quella del comma 1 del medesimo articolo 5, portandola pertanto « da 1 a 3 anni » a « da un anno e sei mesi a quattro anni »;

j. con riferimento agli articoli 7 e 8 dello schema, i quali modificano gli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo n. 74 del 2000, rispettivamente innalzando la soglia di non punibilità da cinquanta-mila euro a centocinquantamila euro per il reato di omesso versamento di ritenute

certificate e elevando la soglia di punibilità del reato di omesso versamento dell'IVA da 50 mila a 250 mila euro per ciascun periodo di imposta, si provveda a uniformare le soglie di punibilità ivi previste, che appaiono ingiustificatamente diverse, rapportando anche la soglia di punibilità relativa all'omesso versamento dell'IVA a 150.000 euro;

k. all'articolo 10, comma 1, capoverso articolo 12-*bis*, comma 2, sostituire le parole « che può essere restituita », con le seguenti « che è stata restituita » ovvero, in subordine, con le parole « che il contribuente si impegna a restituire. Nel caso di mancata restituzione la confisca è sempre disposta »;

l. all'articolo 12, capoverso « Art. 12-*bis* », comma 3, sostituire le parole da : « dal correo » fino alla fine del comma, con le seguenti: « dal compartecipe nell'esercizio di attività di consulenza fiscale esercitata da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario »;

m. sia soppresso il comma 1 dell'articolo 31, eliminando la temporaneità delle disposizioni sanzionatorie penali e amministrative e, di conseguenza, sia modificato il comma 1-*bis* del medesimo articolo 31, nel senso di disporre l'abrogazione definitiva delle disposizioni ivi richiamate; ovvero, in subordine, provveda il Governo a limitare esclusivamente alle disposizioni del Titolo II dello schema la previsione di cui al comma 1, la quale stabilisce che le disposizioni previste dal provvedimento si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017 e a disporre comunque l'abrogazione definitiva della disposizione di cui alla lettera *e*) del comma 1-*bis*;

e con le seguenti osservazioni:

1. con riferimento all'articolo 15, comma 1, dello schema, il quale apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 471 del 1997, in materia di sanzioni tributarie non penali, valuti il Governo l'opportunità di sostituire, ove ricorrano, alla lettera *a*), concernente le violazioni

relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, alla lettera *b*), concernente le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, alla lettera *e*), concernente le violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi, e alla lettera *f*), concernente le violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, le parole: « dal novanta al centoottanta » con le seguenti: « dall'ottanta al centosessanta »;

2. con riferimento all'articolo 15, comma 1, lettera *m*), numero 6), dello schema, la quale inserisce nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997, un nuovo comma *7-bis*, valuti il Governo

l'opportunità di sopprimere tale nuovo comma *7-bis*, il quale prevede l'applicazione di una sanzione dal 10 al 50 per cento delle somme in caso di mancata o inesatta indicazione del soggetto beneficiario delle somme prelevate nell'ambito dei rapporti finanziari e delle relative operazioni di cui all'articolo 32, primo comma, numero 2), del D.P.R. n. 600 del 1973, salvo che le somme non risultino dalle scritture contabili;

3. agli articoli 3, 4, valuti il Governo l'opportunità di innalzare nel minimo e/o nel massimo, in maniera adeguata alla previsione delle soglie di punibilità introdotte, le pene previste agli articoli 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), 4 (dichiarazione infedele), del decreto legislativo n. 74 del 2000.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario. (Atto n. 184).**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni II Giustizia e VI Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (Atto n. 184);

premesso che lo schema di decreto legislativo in discussione è stato predisposto ai sensi della legge n. 23 del 2014, la quale, nel perseguire l'obiettivo generale della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, conferisce una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita;

rilevato come tra le materie oggetto della delega legislativa figurino, in particolare, la disciplina in materia di interpelli (articolo 6, comma 6) e quella relativa al contenzioso tributario (articolo 10, comma 1);

rilevato che:

l'articolo 6, comma 6, della legge sopra richiamata, delega il Governo a introdurre disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, secondo i seguenti criteri direttivi: garantire una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale; assicurare una maggiore tempestività nella redazione dei pareri; procedere all'eliminazione delle forme di interpello obbligatorio, nei casi in cui non producano benefici, ma solo aggravati per i contribuenti e per l'amministrazione;

in tale ambito, le norme contenute nel Titolo I del provvedimento introdu-

cono una disciplina complessiva dell'interpello, contemplando, all'articolo 1, cinque diverse tipologie: a) ordinario; b) qualificatorio; c) probatorio; d) antiabuso; e) disapplicativo: tale ultima tipologia è di carattere obbligatorio, ferma restando la possibilità per il contribuente, qualora non sia stata resa risposta favorevole, di fornire la richiesta dimostrazione anche nelle successive fasi dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa;

l'interpello è uno tra gli strumenti con cui si esplica, nei confronti della generalità dei contribuenti, l'attività interpretativa o di consulenza giuridica dell'Agenzia delle entrate, con l'obiettivo di individuare la corretta disciplina tributaria in riferimento alle fattispecie prospettate: si tratta, pertanto, anche di un istituto previsto in un'ottica deflattiva del contenzioso tributario, che risulta particolarmente efficiente qualora l'intera procedura si espliciti e si concluda nell'arco di un lasso di tempo ragionevolmente breve; inoltre tale istituto, se operante in modo corretto, consente di intensificare e migliorare i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, nel rispetto dei principi di collaborazione e buona fede sanciti dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000;

pur ritenendosi apprezzabile la proposta governativa di revisione dell'istituto in questione, si suggerisce l'accorpamento delle varie tipologie di interpello, magari in due principali figure giuridiche, in modo da render snello ed efficiente il perseguimento degli obiettivi di garantire, da un lato, una maggiore omogeneità,

anche ai fini della tutela giurisdizionale, e, dall'altro, una migliore tempestività nella redazione dei pareri da parte delle Agenzie;

mentre le norme disapplicabili autonomamente previste nel decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (interpelli CFC e dividendi provenienti da *black list*) sono state accompagnate da un obbligo di segnalazione punito con una sanzione proporzionale che può arrivare sino a euro 50.000, tutti i nuovi interpelli facoltativi previsti e/o introdotti dallo schema di decreto in commento sono sostituiti, nel caso di disapplicazione « autonoma » (senza interpello), da un obbligo di segnalazione corredato di una sanzione solo formale;

l'interpello disapplicativo del comma 2 sembra essere solo formalmente obbligatorio, poiché anche in assenza dell'istanza, a parte l'applicazione di una non meglio precisata sanzione, sembra che il contribuente possa comunque ottenere l'effetto di disapplicare in autonomia qualsiasi norma avente carattere antielusivo, determinando in tal modo il rischio che per ogni accertamento che il contribuente dovesse subire per una asserita violazione di una norma, egli possa sempre tentare di difendersi sostenendo di aver disapplicato la norma senza nemmeno informare e chiedere il giudizio dell'Agenzia delle entrate;

in tal modo si attribuisce ai contribuenti un'indefinita discrezionalità che poi, ovviamente, verrebbe replicata in sede di accertamento;

considerato che:

l'articolo 10, comma 1, della legge n. 23 del 2014, reca la delega al Governo per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, da perseguire sia mediante la razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario, anche in un'ottica di deflazione del contenzioso, sia tramite l'incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria,

l'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in esame, in attuazione della predetta delega, reca quindi numerose modifiche alla disciplina del contenzioso tributario, a tal fine novellando il decreto legislativo n. 546 del 1992, che reca la disciplina relativa al processo tributario;

l'articolo 9, comma 1, lettera e), dello schema di decreto legislativo include, tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi agli organi di giustizia tributaria « i dottori commercialisti e gli esperti contabili »;

si tratta peraltro di un evidente errore, poiché questa formulazione escluderebbe, del tutto ingiustificatamente, dal novero dei soggetti abilitati i ragionieri commercialisti, includendovi invece gli esperti contabili che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 139 del 2005, recante la « Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, non sono legittimati all'assistenza ed alla rappresentanza dinanzi agli organi della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo n. 545 del 1992;

l'articolo 9, al comma 1, lettera f), al fine di rafforzare il principio in base al quale le spese del giudizio seguono la soccombenza, introduce alcune modifiche all'articolo 15 del richiamato decreto legislativo; in particolare, il comma 2-*bis* del novellato articolo 15 dispone che, qualora risulti che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, la commissione tributaria, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni liquidati, anche d'ufficio, nella sentenza; al riguardo si osserva che tale norma, che all'apparenza sembra ampliare i poteri del giudice tributario, in realtà li restringe: è, infatti, oggi pacifico, in base all'insegnamento della Cassazione (Cass. civ. sez. un., 3 giugno 2013, n. 13899), che nel processo tributario trova applicazione l'intero articolo 96 del codice di procedura civile, riproducendo invece la norma delegata solo il primo comma di tale articolo

e sottraendo al giudice tributario il potere di applicare il secondo ed il terzo comma;

si rileva, pertanto, la necessità che la norma in questione, anziché riprodurre le sole disposizioni contenute nel primo comma, faccia più correttamente riferimento all'integrale applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile;

quanto alle spese di lite della fase cautelare, disciplinate dal capoverso 2-*quater* del novellato articolo 15, andrebbe chiarito se l'ordinanza cautelare costituisce immediatamente titolo esecutivo per il recupero delle somme liquidate. Al riguardo, se è vero che la norma prevede che «la pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito», lasciando intendere una immediata efficacia esecutiva, sarebbe in ogni caso opportuna una maggiore chiarezza e precisione della norma, che dovrebbe espressamente prevedere l'immediata esecutività dell'ordinanza. Sempre in materia di spese di lite, andrebbe poi previsto che in caso di cessata materia del contendere il giudice debba in ogni caso valutare la soccombenza virtuale al fine di liquidare le spese;

altrettanti dubbi applicativi genera la previsione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *r*), n. 2, secondo la quale nella fase cautelare in primo grado il dispositivo dell'ordinanza deve essere «immediatamente comunicato alle parti in udienza», previsione che peraltro non si rinviene nella disciplina della fase cautelare prevista per i successivi gradi di giudizio. In assenza di chiarimenti nella relazione tecnica di accompagnamento, deve intendersi quindi che l'esito della sospensiva vada comunicato «immediatamente» in udienza ovvero direttamente alle parti presenti all'esito della discussione. Se così fosse, l'accelerazione imposta dal legislatore rischierebbe di compromettere il regolare svolgimento della fase cautelare, imponendo sbrigative decisioni «a braccio», senza alcuna concreta utilità per le parti in causa, considerato che attual-

mente l'ordinanza cautelare va comunque deliberata all'esito della camera di consiglio ed è per prassi comunicata il giorno successivo alle parti in causa. Tale previsione, quindi, andrebbe soppressa lasciando l'attuale formulazione normativa;

ritenuto che:

L'articolo 9, comma 1, dello schema di decreto, alla lettera *gg*) modifica l'articolo 69 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che reca disposizioni sull'esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente; il vigente articolo 69 disciplina l'ipotesi di condanna dell'amministrazione finanziaria o del concessionario del servizio di riscossione, con sentenza passata in giudicato, disponendo la spedizione in forma esecutiva; il comma 1 del novellato articolo 69 dispone, invece, l'immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, prevedendo tuttavia che il pagamento di somme di importo superiore a 10.000 euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia;

al riguardo, non si condivide la scelta di limitare l'applicazione del principio all'esecuzione delle sentenze di condanna alla restituzione di somme di denaro, escludendo, ad esempio, le pronunce in materia catastale o relative alla revoca della qualifica di ONLUS precedentemente concessa: la legge delega, infatti, ha voluto affermare il principio secondo cui con la sentenza di primo grado viene meno la presunzione di legittimità e quindi l'esecutorietà dell'atto amministrativo, dovendosi l'atto impositivo annullato dal giudice, sia pure con pronuncia non passata in giudicato, ritenere provvisoriamente inesistente e, come tale, improduttivo di effetti, sia sul piano giuridico, sia su quello economico;

proprio l'esecutività di tutte le sentenze (e non solo di quelle che contengano una condanna al pagamento di somme) è la novità giuridica del nuovo sistema, po-

sto che già il testo originario dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992 dispone che « se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza »; appare infatti contrario al principio di legalità e di parità delle parti che la Amministrazione pubblica continui a riscuotere imposte (dirette, registro, imposte locali), in base ad un atto di classamento invalidato dal giudice; né sembra appropriato, per sostenere simile eventualità, il richiamo alla giurisprudenza civile che ritiene le sentenze di mero accertamento divengano esecutive solo con il giudicato, dal momento che la medesima giurisprudenza afferma che tali pronunce determinano comunque l'immediata ineseguibilità delle obbligazioni che dall'accertamento dipendono (Cass. civ., sez. II, 14 novembre 2012, n. 19938: la pronuncia giudiziale, non definitiva, che tolga efficacia ad una delibera condominiale impedisce la riscossione dei contributi condominiali necessari per affrontare le spese deliberate);

dovrebbe, pertanto, essere chiarito che la immediata esecutività delle sentenze tributarie favorevoli al contribuente comporta la soppressione dell'articolo 69-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 (introdotto dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16), che dilaziona l'esecuzione delle sentenze in materia catastale al passaggio in giudicato del provvedimento di accoglimento del ricorso;

l'articolo 9, comma 1, lettera t), introduce il nuovo articolo 48-ter del decreto legislativo n. 546 del 1992, che disciplina il pagamento delle somme dovute a titolo di conciliazione, stabilendo la percentuale delle sanzioni dovute e le modalità di versamento e di recupero delle somme non versate; in particolare, il comma 3 del nuovo articolo 48-ter, prevede che in caso di mancato pagamento delle somme dovute per la conciliazione o anche di una sola delle rate diverse dalla

prima entro il termine di pagamento della rata successiva, l'ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione per omesso pagamento, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto, mentre il comma 4 rinvia alle « disposizioni anche sanzionatorie previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 »; tenuto conto della diversità della disciplina applicabile all'accertamento con adesione, che si perfeziona con il versamento dell'importo dovuto o della prima rata, rispetto a quella applicabile all'istituto della conciliazione, che si perfeziona invece con la sottoscrizione dell'accordo, si rileva l'opportunità, al fine di evitare eventuali incongruenze, di procedere al coordinamento delle predette disposizioni;

valutato che:

l'articolo 11 dello schema di decreto legislativo reca modifiche al decreto legislativo n. 545 del 1992, relativo all'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria; in particolare, la lettera g) di tale articolo, nel sostituire integralmente l'articolo 15 del richiamato decreto legislativo, recante disposizioni in materia di vigilanza e di sanzioni disciplinari, individua specificamente le sanzioni disciplinari applicabili, sulla scorta di quelle già previste per i giudici ordinari, e tipizza altresì le condotte punibili;

nella tipizzazione degli illeciti disciplinari previsti, fa difetto la previsione della reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti, con conseguente impossibilità di perseguire frequenti comportamenti non collocabili nelle altre tipologie;

l'articolo 12 dello schema di decreto legislativo dispone l'entrata in vigore delle norme alla data del 1° gennaio 2016, salvo che per le norme contenute nell'articolo 9, comma 1, lettere ee) e gg), riguardanti rispettivamente l'immediata esecutività delle sentenze del giudice tributario e la nuova disciplina dell'esecuzione delle

sentenza di condanna in favore dei contribuenti, destinate a entrare in vigore il 1° gennaio 2017;

non si ravvisano ragioni giuridicamente fondate o plausibili per un differimento dell'entrata in vigore di tali disposizioni;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 4, con riferimento all'istruttoria dell'interpello, nel caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata, sia prevista, per tutte le tipologie di interpello un unico termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa entro il quale l'Amministrazione Finanziaria è tenuta a rendere il parere;

2) all'articolo 9, comma 1, lettera *e*), capoverso articolo 15, comma 3, sostituire la lettera *b*) con la seguente: « *b*) i soggetti iscritti nella sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili »;

3) all'articolo 9, comma 1, lettera *f*), capoverso articolo 15, sostituire il comma *2-bis* con il seguente: « *2-bis*. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile »;

4) all'articolo 9, comma 1, lettera *gg*), capoverso articolo 69, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: « Le sentenze delle commissioni tributarie favorevoli al contribuente sono immediatamente esecutive »; conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera *gg*), inserire la seguente: « *gg-bis*) l'articolo 69-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 è abrogato »,

5) all'articolo 11, comma 1, lettera *g*), capoverso articolo 15, comma 2, dopo le parole: « del proprio ufficio » inserire le seguenti: « reiterata o grave inosservanza

delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti »;

e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di ottemperare meglio ai principi di delega, unificando il più possibile le procedure di interpello, valuti il Governo l'opportunità di accorpate in un'unica categoria di interPELLI quelli previsti dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 11, comma 1, lettere *a*) e *b*), le cui procedure, peraltro, sono del tutto allineate;

b) in relazione all'interpello qualificatorio di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 11, comma 1, lettera *b*), rispetto al quale la relazione illustrativa chiarisce che esso potrà essere utilizzato per fattispecie incerte, quali ad esempio « la valutazione della sussistenza di un'azienda o di una stabile organizzazione ai fini dell'esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui al nuovo articolo 168-ter del TUIR o la riconducibilità di una determinata spesa alla categoria delle spese di pubblicità ovvero a quelle di rappresentanza », al fine di ridurre al massimo le incertezze che nella materia fiscale attanagliano maggiormente le imprese, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che tale tipologia di interpello sarà esplicabile anche per definire:

la qualificabilità di una determinata spesa come inerente o di competenza di un determinato esercizio;

l'esistenza o meno delle condizioni per considerare un'entità non residente quale « esterovestita » ai sensi dell'articolo 73 del TUIR;

c) considerando la medesima natura degli istituti dell'interpello interpretativo e non disapplicativo, e al fine di evitare possibili incertezze che potrebbero derivare da una errata qualificazione da parte del contribuente della tipologia di interpello da utilizzare (con possibile declaratoria di inammissibilità), valuti il Governo

l'opportunità di accorpate nella nuova lettera *a*) anche l'interpello anti-abuso di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 11, comma 1, lettera *d*), uniformandone altresì la procedura (e riducendo anche per questa tipologia di interpello i tempi di risposta in 90 giorni, in ottemperanza ai principi di delega);

d) valuti il Governo l'opportunità di mantenere nella fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 11, comma 1, lettera *c*) tutte le norme disapplicabili autonomamente dal contribuente (cosiddetti interPELLI facoltativi), escludendo la tutela posticipata e rafforzata per tutti quelli di questa categoria, prevedendo, sulla scia di quanto previsto per le *controlled foreign companies* (CFC) e per i dividendi provenienti da *black list*, una sanzione più grave e proporzionata al vantaggio ottenuto, ad esempio, il 10 per cento, fermo restando il limite di 50.000 euro (sanzione che andrebbe ad aggiungersi agli effetti dell'eventuale disconoscimento del beneficio goduto e non spettante);

e) valuti il Governo l'opportunità di mantenere la fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 11, comma 2, per le sole norme non disapplicabili autonomamente dal contribuente (cosiddetto « interpello obbligatorio »), prevedendo la tutela giurisdizionale eventualmente anche nella forma posticipata e rafforzata già prevista dal presente schema di decreto legislativo;

f) nel caso di omessa presentazione di un interpello obbligatorio, vista la maggiore gravità, valuti il Governo l'opportunità di prevedere il divieto assoluto di disapplicazione della norma, in maniera tale che, in presenza di una norma che a fini antielusivi limita deduzioni, detrazioni *etc.*, il contribuente abbia la facoltà di interpellare l'Agenzia delle entrate e, in caso di disaccordo rispetto alla posizione dell'Agenzia, possa comunque disattendere la risposta e difendersi in sede contenziosa (interpello non vincolante), prevedendo, invece, qualora il contribuente non pre-

sentasse interpello obbligatorio, una effettiva sanzione adeguata all'omissione, ad esempio una adeguata sanzione pecuniaria;

g) valuti il Governo l'opportunità di introdurre il principio in base al quale i poteri istruttori delle commissioni tributarie non possono, in ogni caso, superare decadenze e preclusioni maturate a carico delle parti;

h) all'articolo 9, lettera *f*), capoverso 2-*quater*, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che: 1) l'ordinanza che decide in merito alle spese è immediatamente esecutiva; 2) che in caso di cessata materia del contendere il giudice debba in ogni caso valutare la soccombenza virtuale al fine di liquidare le spese;

i) con riferimento al comma 3 dell'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, inserito dall'articolo 9, lettera *h*), dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: « il deposito » con le seguenti: « i depositi », al fine di meglio chiarire che qualsiasi tipologia di deposito presso le Commissioni Tributarie può avvenire in via telematica;

l) all'articolo 9, lettera *r*), sopprimere il numero 2);

m) con riferimento al comma 1 dell'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, inserito dall'articolo 9, lettera *gg*), dello schema di decreto legislativo, riguardante l'immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la parola: « diecimila » con la seguente: « ventimila »;

n) con riferimento al comma 10-*bis* dell'articolo 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, inserito dall'articolo 9, lettera *hh*), dello schema di decreto legislativo, riguardante i giudizi di ottemperanza per i quali è competente la Commissione Tributaria in composizione monocratica, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la parola: « diecimila » con la

seguito: « ventimila », al fine di meglio rispettare il principio sancito dalla legge delega relativamente all'opportunità di prevedere ipotesi di competenza in capo al giudice in composizione monocratica;

o) all'articolo 9, comma 1, lettera *tt*), capoverso articolo 48-*ter*, valuti il Governo l'opportunità di procedere al coordinamento delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4;

p) con riferimento al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, inserito dall'articolo 11, lettera *a*), dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di sostituire, nell'ultimo periodo, la parola: « tre » con la seguente: « quattro », al fine di evitare che vengano nominati quali Presidenti delle Commissioni Tributarie soggetti che non sono in grado di portare a termine almeno un mandato (4 anni);

q) valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo il comma 1-*bis* dell'articolo

6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, inserito dall'articolo 11, lettera *b*), dello schema di decreto legislativo, il seguente comma 1-*ter*: « Presso ciascuna sezione sono nominati, dalle università, istituti di ricerca, *master* post universitari, collaboratori con la funzione di coadiuvare i giudici tributari nell'attività di ricerca finalizzata all'esame delle controversie attribuite alle sezioni specializzate. Le modalità di selezione e nomina di tali collaboratori sono individuate con il medesimo provvedimento di cui al comma 1. Si applicano le medesime cause di incompatibilità previste per i componenti delle commissioni tributarie di cui all'articolo 8 del presente decreto »;

r) all'articolo 12, comma 1, dello schema di decreto valuti il Governo l'opportunità di eliminare il differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *ee*) e *gg*) al 1° gennaio 2017.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00694 Amendola: Sulla tutela internazionale del patrimonio artistico e culturale minacciato dal Daesh (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00130</i>)	23
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata dalle Commissioni</i>)	26

RISOLUZIONI

Mercoledì 5 agosto 2015. – Presidenza della presidente della VII Commissione, Flavia PICCOLI NARDELLI. – Interviene il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.

La seduta comincia alle 9.05.

7-00694 Amendola: Sulla tutela internazionale del patrimonio artistico e culturale minacciato dal Daesh.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00130).

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 16 luglio scorso.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ringrazia il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini per la presenza e l'impegno. Ricorda al

riguardo l'intervento, sabato 1° agosto, a Milano, in occasione del vertice dei ministri della cultura presso Expo sulla tematica della protezione dei beni culturali nelle zone di guerra, a conferma del ruolo guida che l'Italia intende assumere nell'azione internazionale di contrasto al trafugamento e alla distruzione di antichità e ricchezze culturali. Ricorda altresì che nella seduta del 16 luglio scorso era stata presentata e illustrata dalla collega Schirò, in qualità di cofirmataria, una nuova formulazione della risoluzione, con un successivo intervento del rappresentante del Governo.

Caterina PES (PD) crede che l'evento del 1° agosto, cui ha fatto riferimento la presidente, abbia giovato all'immagine di un'Italia che difende i beni culturali – come espressioni di civiltà e di un sistema di valori simbolico che rispetta le identità e le diversità – e che abbia promosso un'azione internazionale concordata per evitare le distruzioni di beni e il traffico di reperti archeologici in zone di guerra, che avrebbe già fruttato milioni di euro ai militanti del *Daesh*. Ricorda quindi le passate distruzioni di siti di rilevante pregio effettuate in Afghanistan, Yemen, Iraq

e Siria, con la recente campagna militare dello stesso *Daesh* presso la città romana di Palmira, risalente al I secolo dopo Cristo, già dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Rammenta, altresì, le recenti proposte dell'UNESCO, espresse dalla sua direttrice generale nell'incontro di sabato scorso presso l'EXPO di Milano e del Parlamento europeo, oltre che del Parlamento italiano, che prospettano un intervento dei cosiddetti « caschi blu della cultura ».

Sandra ZAMPA (PD) ritiene che la risoluzione in discussione inerisca ad un tema di grande rilievo, il quale richiama valori materiali e significati spirituali. Manifesta apprezzamento per il ruolo di promozione che il nostro Paese ha assunto in proposito nel consesso internazionale, con due iniziative in particolare: l'approvazione di una risoluzione dell'*Executive Board* dell'UNESCO che chiede all'agenzia di proporre nuovi meccanismi normativi in grado di prevenire le distruzioni del patrimonio artistico nel mondo; ed il già menzionato vertice organizzato dal Ministro Franceschini presso l'Expo di Milano, con la partecipazione di 83 delegazioni di altrettanti Paesi e di numerose organizzazioni, fra cui l'UNESCO rappresentato dalla direttrice generale Irina Bokova. Non è la prima volta che si assiste alla distruzione mirata per mano umana di opere d'arte, allo scopo di colpire le appartenenze culturali e soprattutto religiose differenti dalla propria: è la prima volta però che assistiamo ad atti di vandalismo utilizzati a fini di propaganda, e volutamente uniti a crimini orribili, come è avvenuto a Palmira, quali l'uccisione di uomini ad opera di minori. Ribadisce l'importanza di uno strumento quali i « caschi blu » della cultura nella lotta contro la distruzione, il trafugamento ed il contrabbando di reperti archeologici e opere d'arte; conclude riaffermando il valore universale dell'arte, che è il prodotto della libertà e della pacifica convivenza e contribuisce a superare le differenze – motivo per il quale *Daesh* la nega aprioristicamente.

Gianna MALISANI (PD) oltre a concordare con quanto espresso dalle colleghe, rappresenta il senso di impotenza che si prova dinanzi alla difficoltà di trovare soluzioni al fenomeno della distruzione dei beni culturali nel corso di azioni militari. Chiede, quindi, di integrare il testo della risoluzione, che le Commissioni riunite si apprestano a deliberare, nel senso di far riferimento sia all'ordine del giorno Rampi n.9/2893-AR/2, approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati il 31 marzo scorso, relativo all'istituzione dei cosiddetti « caschi blu della cultura » sia alla recentissima iniziativa del Ministro Franceschini svoltasi presso l'EXPO di Milano.

Vincenzo AMENDOLA (PD) crede che la risoluzione sia il frutto di uno sforzo collettivo che nasce dall'ordine del giorno presentato in occasione dell'esame del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo. Fa riferimento alle dichiarazioni di Irina Bokova in occasione del vertice del 1° agosto, secondo la quale le iniziative in difesa del patrimonio archeologico e artistico non rivestono un valore esclusivamente culturale ma ne hanno uno di difesa delle identità da parte della comunità internazionale, contro ogni forma di totalitarismo. Concorda con tale approccio sottolineando quanto la risoluzione in titolo attenga al terreno profondo delle relazioni internazionali e della politica estera del nostro Paese. Nell'affermazione del proprio progetto autoritario, *Daesh* colpisce il patrimonio artistico con due diversi obiettivi, quello di distruggere il Medio Oriente come crogiolo di culture, ed anche quello di attingere a fonti autonome di finanziamento. In Yemen, con la *fitna* che contrappone due blocchi che si contendono il controllo politico e culturale del Paese; ma anche in Siria ed in Iraq, che sono la vera culla della civiltà moderna. Cita in proposito l'onorevole Franco Cassano, che nei propri saggi ha teorizzato il Medio Oriente ed il Mediterraneo come « pluriverso » di culture ed identità, oggi sotto attacco da parte di ideologie totalitarie ed universalistiche, nemiche dell'es-

senza stessa dell'umanità quale noi la concepiamo. Riafferma infine la volontà di combattere tale progetto, che rischia di propagarsi come un virus, con un lavoro condiviso e da riaffermarsi in tutti i fora internazionali. In questo senso la risoluzione presentata, dopo già il contributo del Parlamento europeo, rientra in una strategia multilivello e a tutto campo contro la barbarie fondamentalista e per i valori del pluralismo democratico e della tutela delle minoranze, non a caso primo obiettivo di ogni totalitarismo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dopo aver ringraziato i colleghi per l'ampio e approfondito dibattito svolto, comunica che è stata presentata un'ulteriore riformulazione del testo della risoluzione, che è in distribuzione (*vedi allegato*).

Il ministro Dario FRANCESCHINI esprime parere favorevole del Governo sul testo della risoluzione, così come ulteriormente riformulato. Evidenzia come il testo sia l'esito di un proficuo lavoro congiunto svolto dai componenti le due Commissioni, che hanno operato a prescindere dalla loro collocazione di maggioranza o di opposizione. Il Governo italiano è determinato nell'opera di persuasione degli altri Esecutivi circa l'importanza della tutela dei beni culturali in zone teatro di conflitti armati. Anche i Parlamenti nazionali dovrebbero impegnarsi in tale opera di sensibilizzazione presso i rispettivi Governi. Avverte che la questione è destinata a protrarsi probabilmente per lungo tempo e che essa assume il significato del connotato tipico di questo secolo, riproponendo dinamiche già dispiegate in passato. Ricorda, ad esempio, che tra i lavori di risistemazione del sito archeologico di Pompei sono da annoverare interventi su molte *domus* oggetto di bombardamenti della Seconda guerra mondiale, pur essendo queste distruzioni effetti collaterali non voluti di tale conflitto bellico. Gli scempi recenti delle bellezze archeologiche – che sono patrimonio dell'umanità prim'ancora che dei titolari giuridici – vengono amplificati attraverso un utilizzo

scaltro dei mezzi di comunicazione. L'attività terroristica ne risulta così pubblicizzata e imposta all'attenzione dell'opinione pubblica. Senza contare i proventi della vendita illecita dei reperti oggetto di distruzione e saccheggio. Si domanda per quale motivo la collaborazione bilaterale che si avvera in caso di calamità naturali con riferimento alla tutela dei beni culturali presenti nei luoghi disastriati non possa replicarsi nel caso di guerre. Narra che il ministro della cultura del Nepal – presente a Milano – gli ha espresso gratitudine per l'assistenza ricevuta. È dunque pienamente d'accordo con l'iniziativa della costituzione dei cosiddetti « caschi blu della cultura » sia al fine di prevenire le distruzioni, sia al fine di evitare la vendita illecita di beni storico-archeologici. Nel prossimo Consiglio dell'UNESCO, previsto per ottobre, e nella successiva Assemblea di novembre, si potrà passare a una fase operativa, con la costituzione dell'apposita *task force*. È certo che l'Italia possa svolgere in questo ambito un ruolo guida, giacché il nostro Paese dispone di una doppia serie di eccellenze professionali, quella relativa alla conoscenza e al restauro dei beni artistici e quella della prevenzione e repressione del traffico illecito di tali beni. Questi aspetti si combinano felicemente nell'attività del Comando dell'Arma dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Gli appartenenti al Comando hanno una preparazione universalmente riconosciuta, tanto che svolgono apprezzate funzioni di formazione e addestramento nei confronti di agenti e funzionari di altri Stati impegnati su tale fronte.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, mette in votazione il testo della risoluzione, così come ulteriormente riformulato.

La Commissione approva la risoluzione 7-00694, così come riformulata, che assume il numero 8-00130 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 9.45.

ALLEGATO

7-00694 Amendola: Sulla tutela internazionale del patrimonio artistico e culturale minacciato dal Daesh.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni III e VII,

premesso che:

nel mese di maggio 2015 la campagna militare del *Daesh* (*ISIS*) si è estesa alla zona della Siria dove ha sede la città romana di Palmira;

si tratta di un sito storico-archeologico di inestimabile valore, risalente al I secolo d.C., già dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO;

le notizie di stampa del mese di maggio 2015 riportano che le armate del *Daesh* sono entrate nella città siriana di Palmira e hanno iniziato la distruzione del sito archeologico;

tale operazione rientra in una precisa strategia del *Daesh* che è stata autorevolmente definita pulizia culturale, la politica cioè di eliminare le testimonianze visibili di culture ritenute ostili e nemiche a quella coltivata dal *Daesh*. Tale strategia è stata anche definita efficacemente terrorismo culturale, per sottolineare l'aggressione indiscriminata e portata con strumenti pericolosi per l'incolumità pubblica a monumenti, siti archeologici e religiosi e vari reperti artistici, tanto più che spesso in queste operazioni perdono la vita custodi, prestatori di lavoro, agenti di polizia e financo visitatori occasionali;

si tratta evidentemente del dispiegarsi di una visione violenta e oscurantista del mondo, che prelude ad una guerra di civiltà che presuppone non solo il confronto militare ma anche l'eliminazione dell'identità culturale e storica dei nemici; in realtà, questi atti, purtroppo da diversi

anni ripetutisi in diverse parti dell'Asia da parte di fanatici islamici, non fanno altro che impoverire l'umanità intera di retaggi e testimonianze artistiche e archeologiche di valore immenso sia per la precisa datazione di civiltà e assetti sociali del passato, sia per le tecniche artistiche, architettoniche e decorative, senza contare la perdita economica dei luoghi che si vedono privati di una fondamentale attrattiva turistica;

il Parlamento europeo alla fine del mese di aprile 2015 ha approvato una risoluzione volta, tra l'altro, ad impegnare la Commissione dell'Unione europea ed in particolare l'Alto Rappresentante per la politica estera dell'Unione ad agire a livello politico, diplomatico e anche militare per dare attuazione alla risoluzione n. 2199 del Consiglio di sicurezza dell'ONU sul contrasto del traffico illecito di beni culturali e per sollecitare operazioni dei caschi blu a tutela dei beni culturali in Siria ed in Iraq;

del resto la Camera, nella seduta del 31 marzo 2015, ha approvato un ordine del giorno in tal senso (n. 9/2893-AR/2);

come ha affermato il 1° agosto 2015 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, nel suo intervento di chiusura alla sessione plenaria della Conferenza internazionale dei ministri della cultura – svoltasi presso l'EXPO di Milano con la partecipazione di 83 Paesi e più di 50 ministri della cultura – occorre « coniugare l'identità nazionale con la costruzione

di un terreno di valori universali, ma anche difendere il ruolo della cultura come strumento per affrontare molte controversie e per aiutare questa comprensione reciproca»,

impegnano il Governo:

a promuovere un'efficace attuazione della convenzione dell'AJA sulla tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato anche non internazionale, sostenendo l'azione nei competenti fori multilaterali per la possibile istituzione di « zone culturali protette » e di una *task force* specializzata che ne possa assicurare l'effettiva protezione, sul modello dei « caschi blu per la cultura » attualmente in discussione all'UNESCO;

a verificare con rigore l'attuazione dei protocolli internazionali e della normativa vigente in materia di traffico illecito transnazionale di beni culturali;

ad attuare ed intensificare l'utilizzo di sistemi satellitari civili per il monitoraggio e l'analisi dello stato dei siti di interesse archeologico-artistico nelle aree di conflitto armato;

a farsi promotore, pertanto, di ogni sforzo teso a preservare dalle operazioni militari i siti di particolare interesse archeologico e artistico e a sottoporre alla

giurisdizione della Corte penale internazionale dell'AJA dei reati di distruzione e danneggiamento su larga scala del patrimonio culturale dell'umanità;

a recepire la Risoluzione – approvata nel corso della 196^a Sessione dell'*Executive Board* dell'UNESCO svoltasi a Parigi in aprile – « Culture in conflict areas: a humanitarian concern and a safety issue. UNESCO's role and responsibilities » (196 EX/29; 196 EX/DG.INF Rev.; 196 EX/40 Rev.) approvata dalla riunione dei Ministri del 1° agosto a Milano/EXPO, in particolare a perseguire il punto 15 della sopracitata Risoluzione, che invita il direttore generale dell'UNESCO ad elaborare una strategia in collaborazione con gli Stati membri e altri attori competenti su come rinforzare l'azione dell'UNESCO nella protezione della cultura e nella promozione del pluralismo culturale in occasione di conflitti armati, studiando specifici suggerimenti per attività prioritarie e indicando le risorse finanziarie e umane necessarie per detta strategia, producendo un rapporto periodico che implementi le previsioni di questa decisione, rapporto da presentare nella successiva sessione dell'*Executive Board*, così come nella 38^a sessione della Conferenza generale UNESCO.

(8-00130) Amendola, Piccoli Nardelli,
Schirò, Villecco Calipari.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00589 Montroni e 7-00750 Luigi Gallo: Sulle strategie per una politica spaziale sostenibile (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 7-00589 e della risoluzione 8-00131)	28
ALLEGATO (Risoluzione approvata dalle Commissioni)	30

RISOLUZIONI

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza della presidente della VII Commissione, Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00589 Montroni e 7-00750 Luigi Gallo: Sulle strategie per una politica spaziale sostenibile.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 7-00589 e della risoluzione 8-00131).

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione 7-00589 Montroni, rinviata nella seduta del 28 luglio scorso e iniziano l'esame congiunto della risoluzione 7-00750 Luigi Gallo, abbinata alla prima in quanto vertente su identica materia.

Luigi GALLO (M5S) illustra la risoluzione a sua prima firma 7-00750. Espone che – quanto alla premessa – viene sintetizzata l'analisi critica svolta dalla Corte

dei conti sull'attività dell'ASI; con riferimento agli impegni, si chiede un orientamento della spesa all'efficacia e all'efficienza, al fine di razionalizzare le risorse destinate al settore aerospaziale; si chiede inoltre di assegnare alla cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un ruolo di coordinamento nella definizione dei piani strategici e nell'attribuzione dei finanziamenti, sottolineando che vi sono aspetti produttivi che meglio afferiscono al Ministero dello sviluppo economico piuttosto che al MIUR; si chiede, altresì, di coinvolgere le Commissioni parlamentari competenti, con adeguati controlli annuali sia sulla distribuzione delle risorse sia sui risultati conseguiti; si chiede poi di incorporare sia l'INAF, sia altre competenze spaziali provenienti da altri centri di ricerca in un ente *ad hoc* sotto la vigilanza del MIUR, in modo che vi sia un solo centro di spesa e non si replichino i medesimi progetti; si chiede poi di definire, in linea con quanto affermato in sede di audizione informale dal rappresentante dell'ONU competente nel settore aerospaziale di definire, anche ai fini dell'assegnazione delle risorse, criteri improntati sulla trasparenza con prio-

rità relative a temi quali il cambiamento climatico, la gestione dei disastri, la gestione del traffico dello spazio e della cosiddetta « spazzatura spaziale ».

La sottosegretaria Simona VICARI ribadisce il parere favorevole del Governo sulla risoluzione 7-00589 Montroni, accogliendo tutti gli impegni in essa contenuti. In relazione alla risoluzione 7-00750 Luigi Gallo, viceversa, esprime parere favorevole a condizione che dagli impegni siano espunti il terzo e il quarto e che il secondo sia riformulato con la soppressione del compito della Cabina di regia di attribuire finanziamenti. Motiva il parere contrario sul terzo impegno in quanto la cabina di regia ha il ruolo di indicare le politiche e non di assegnare annualmente i finanziamenti « distintamente fra quelli alla ricerca e sviluppo e quelli dedicati agli aspetti applicativi »; inoltre essendo i due aspetti strettamente connessi tra loro si inserirebbe un'ulteriore inutile rigidità. Il parere contrario sul quarto impegno si spiega con l'inopportunità della costituzione di nuovi enti *ad hoc*, data la ristrettezza delle risorse annuali destinate al settore; inoltre le competenze in materia sono ormai distribuite in modo consolidato, tale da non creare conflitti e impiegate in modo efficace.

Luigi GALLO (M5S) accetta la riformulazione del secondo impegno della risoluzione a sua prima firma, chiedendo al Governo di rivalutare il suo avviso negativo sul terzo impegno.

La sottosegretaria Simona VICARI conferma il suo parere.

Luigi GALLO (M5S) si vede indotto ad accettare la posizione del Governo. Chiede che la votazione sulla risoluzione Montroni 589 sia votata per parti separate, nel senso di porre ai voti distintamente le premesse e tutti gli impegni tranne quello di cui alla lettera e); e poi l'impegno di cui alla lettera e).

Ludovico VICO (PD) dichiara che il suo gruppo voterà a favore della risoluzione Montroni 589 nel suo complesso, sottolineando il carattere strategico del settore aerospaziale.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, pone ai voti la risoluzione Montroni e altri 7-00589, fatta eccezione per l'impegno di cui alla lettera e).

La Commissione approva all'unanimità.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, pone ai voti l'impegno di cui alla lettera e) della medesima risoluzione.

La Commissione approva a maggioranza.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, pone ai voti la risoluzione Luigi Gallo n. 7-00750, come risultante dal parere e dalla riformulazione esposti dal Governo e accettati dal presentatore.

La Commissione approva all'unanimità (*vedi allegato*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la risoluzione approvata da ultimo prende il numero 8-00131.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

7-00750 Luigi Gallo: Sulle strategie per una politica spaziale sostenibile.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni VII e X,

premessi che:

l'Italia, nel settore aerospaziale, è senz'altro da considerarsi un Paese all'avanguardia, con competenze tecniche, scientifiche ed industriali di estrema rilevanza, pertanto la politica nazionale non può non svolgere un ruolo di primo piano in questo settore;

i programmi di un Paese sviluppato nel settore aerospaziale, come l'Italia, devono necessariamente essere sinergici con le politiche di alto livello di settore che si sviluppano all'ONU su scala globale. Così come a Bruxelles (Commissione europea) e Parigi (Agenzia spaziale europea) su scala continentale;

la crescita economica è in funzione dell'innovazione tecnologica e lo spazio è innovazione per definizione, in quanto opera ai limiti tecnologici di ciò che per l'umanità è possibile fare e sviluppare;

la *space economy* infatti è insieme delle attività e uso di risorse che, attraverso l'esplorazione, la comprensione e l'utilizzo dello spazio extra atmosferico, creano valore e procurano benefici all'umanità;

il comparto spaziale e aerospaziale ha subito, nel corso dell'ultimo ventennio, a causa anche di un susseguirsi di eventi internazionali, profonde modificazioni in termini scientifici, tecnologici ed industriali;

soggetto istituzionale attivo nel settore aerospaziale è l'agenzia spaziale ita-

liana (ASI), ente di ricerca vigilato dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che opera in collaborazione con diversi altri ministeri;

da quando è stata istituita l'agenzia spaziale italiana con la legge 30 maggio 1988, n. 186, il Parlamento e i Governi che si sono succeduti hanno tentato la riorganizzazione del comparto, ricorrendo, negli ultimi anni, soprattutto allo strumento del decreto legislativo;

si sono susseguiti interventi frammentati e puramente «cosmetici», non andando per nulla al cuore del problema e cioè verso la salvaguardia al tempo stesso sia dei programmi a valenza scientifica, sia di quelli applicativi che implicano anzitutto l'intervento di soggetti industriali;

ne è derivata una gestione dell'ASI senza alcun controllo, in quanto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risulta, ad avviso di firmatari del presente atto di indirizzo, completamente inadeguato nel suo ruolo di vigilanza politica;

è necessario tenere conto del fatto che le attività spaziali e aerospaziali, per la loro peculiarità, abbracciano più domini di competenza di cui soltanto una parte, certamente non irrilevante, ma tuttavia limitata, è rappresentata dal sistema della ricerca;

oltre alle attività di ricerca fondamentale stanno infatti crescendo sempre più di importanza le attività inerenti a settori maturi per le applicazioni anche di

natura commerciale, come quelle afferenti alle telecomunicazioni e alle osservazioni della terra che, se devono veramente assumere un ruolo trainante per l'apparato produttivo ed economico del Paese, necessitano di un coordinamento allargato a livello di Presidenza del Consiglio dei ministri, cui va demandata la responsabilità della *policy* del Paese nel settore, al pari di quanto accade nei principali Paesi impegnati in campo spaziale;

tale inversione di tendenza, che comporta dunque il superamento dei confini della vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può garantire, a livello organizzativo, il superamento delle discrasie esistenti nel settore spaziale e aerospaziale nazionale finora monopolio di ristrette e agguerrite *lobby* di potere, che si muovono al di fuori di ogni reale competitività in un ambito protetto di finanziamenti governativi non strutturali e non collegati a strategie pluriennali di ampio respiro;

la vigilanza dell'intero settore spaziale e aerospaziale, proprio nella sua più ampia diversificazione di interessi, non può quindi che risiedere nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;

un passo avanti è stato fatto con l'attivazione, dal mese di giugno 2014, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una cabina di regia sulla politica aerospaziale a cui partecipano rappresentanti dei vari Ministeri, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e rappresentanti delle associazioni industriali;

sarebbe un errore tuttavia dimenticare che una parte importante del settore spaziale è quello della ricerca e sviluppo cui vanno riservati finanziamenti adeguati in una misura non inferiore al 15 per cento dei finanziamenti totali;

la cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dovrà pertanto, nella definizione dei piani strategici, assegnare annualmente i finanziamenti che vanno

distinti in quelli dedicati alla ricerca e sviluppo ed in quelli dedicati agli aspetti applicativi;

durante un'audizione alla Camera, il presidente dell'ASI si è soffermato sulle risorse dell'Agenzia, ricordando che negli ultimi 7 anni la quota del Fondo ordinario per gli enti di ricerca con cui l'Asi viene finanziata si è attestato intorno ai 500 milioni di euro, sia per effetto dei tagli lineari che per effetto della destinazione di parte del Foe ai progetti premiali (7 per cento) e ai progetti bandiera (+ 8 per cento). Risorse destinate per il 75 per cento all'Esa come contributo italiano ai programmi dell'Agenzia europea. Una riduzione che ha portato negli anni passati alla cancellazione di alcuni programmi e che, l'anno scorso, ha fatto temere per la prosecuzione del programma Cosmo SkyMed di seconda generazione. Nella legge di stabilità 2014 sono stati stanziati 120 milioni di euro in 3 anni che « hanno consentito la messa in sicurezza di Cosmo », per cui è già programmato il lancio di altri 2 satelliti; tali risorse hanno riportato il *budget* a disposizione dell'Asi sopra la soglia dei 600 milioni;

non può non tenersi conto dei fatti di cronaca che hanno coinvolto l'Agenzia spaziale italiana e delle relazioni critiche della Corte dei conti sulla gestione dell'agenzia;

L'Agenzia spaziale italiana, ente pubblico istituito con il compito di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale, opera sulla base di un piano triennale delle attività, aggiornato annualmente in coerenza con il programma nazionale della ricerca, con gli indirizzi del Parlamento e del Governo in materia spaziale, con il piano aerospaziale nazionale, nonché nel quadro dei programmi dell'ESA;

nell'adunanza del 17 febbraio 2015, dall'esame della gestione e della documentazione relativa per l'esercizio 2013, da

parte della Corte dei Conti, è in particolare, emerso:

a) un disavanzo finanziario di competenza di euro 140.209.767, mentre nel precedente esercizio 2012 era stato registrato un avanzo di competenza pari a 18.551.800 euro;

b) un avanzo di amministrazione di euro 163.001.340, diminuito di euro 128.506.771 (pari a 44,07 per cento) rispetto al 31 dicembre 2012 (291.568.111, milioni di euro);

c) un disavanzo economico di euro 223.708.669, quasi triplicato rispetto al risultato negativo relativo al precedente esercizio 2012, pari ad euro 88.239.389;

d) un patrimonio netto ridotto ad euro 553.605.207 (ammontava ad euro 787.313.876 al 31 dicembre 2012) in dipendenza del disavanzo economico di esercizio;

l'andamento della gestione evidenziato dalle riferite risultanze, accuratamente rilevate, impone l'adozione di ulteriori urgenti iniziative di contenimento della spesa e razionalizzazione dei costi della gestione, tenuto anche conto delle numerose disposizioni in tal senso dettate dalla legislazione più recente evitando, peraltro, che la riduzione della spesa incida negativamente sui programmi spaziali che costituiscono i compiti istituzionali dell'Agenzia,

impegnano il Governo:

ad intervenire nelle sedi opportune al fine di razionalizzare l'uso delle risorse

per le priorità e gli obiettivi nazionali, attuando una politica di settore che tenga conto dei molti e diversi ambiti coinvolti e che valorizzi « la forte componente industriale e l'ottima componente scientifica » presenti nel nostro Paese;

ad assegnare alla cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio un ruolo di coordinamento nella definizione dei piani strategici;

a valutare adeguatamente il finanziamento dei programmi ESA, riguardo alla sostenibilità economico-finanziaria delle priorità strategiche nazionali ed internazionali, attesi i vincoli di bilancio, anche pluriennali;

ad assicurare, anche con il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti, adeguati controlli annuali sia sulla distribuzione delle risorse sia sui risultati conseguiti;

a definire, anche ai fini dell'assegnazione delle risorse, criteri improntati sulla trasparenza e sul rispetto di definite priorità relative a temi di forte impatto globale quali il cambiamento climatico, la gestione dei disastri, la gestione del traffico dello spazio, la gestione dei potenziali problemi legati alla cosiddetta spazzatura spaziale, in un'ottica di cooperazione internazionale per l'uso a fini pacifici dello spazio extra atmosferico.

(8-00131) « Luigi Gallo, Da Villa, Simone Valente, D'Uva, Vacca, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Crippa, Cancelleri, Fantinati, Vallascas, Della Valle ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
AVVERTENZA	33

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 agosto 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.15 alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

*Disposizioni in materia di conflitti di inte-
ressi.*

*C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832
Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C.
2652 Scotto.*

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014. Atto n. 196 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – Parere favorevole con osservazioni</i>)	34
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	36

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014.

Atto n. 196.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 agosto 2015.

Vittorio FERRARESI (M5S) evidenzia che lo schema di decreto in discussione, all'articolo 3, comma 4, stabilisce che il presidente della Conferenza inviti alle riunioni il presidente del locale ordine degli

avvocati e i coordinatori degli uffici del giudice di pace, posto che questi non fanno organicamente parte della Conferenza stessa e ciò si discosta, per quanto riguarda gli avvocati, dalla composizione della sopprimenda Commissione di manutenzione. Al riguardo, osserva che la predetta Conferenza permanente dovrebbe annoverare tra i suoi componenti il presidente del locale consiglio degli avvocati, analogamente a quanto peraltro previsto per la sopprimende Commissioni di manutenzione, nonché i coordinatori degli uffici del giudice di pace, allo scopo di realizzare una più ampia condivisione in capo a scelte che interessano e coinvolgono la totalità degli operatori degli uffici giudiziari. Rileva altresì che il decreto del Ministero della giustizia 28 ottobre 1993, stabilisce che gli atti inerenti la sicurezza interna degli uffici giudiziari competano al Procuratore Generale della Corte di appello e che i provvedimenti siano assunti sentito il prefetto e i capi degli uffici giudiziari. Rammenta quindi che lo schema di regolamento prevede che le Conferenze permanenti assumano delibere in tema di sicurezza e che trasmettano tali delibere, nei circondari non capoluoghi

distrettuali, al Procuratore Generale il quale, a sua volta, le trasmette al Prefetto. Potendo ciò determinare eventuali problemi di coordinamento tra i due livelli che concorrono al mantenimento della sicurezza degli uffici giudiziari, sarebbe opportuno, a suo avviso, pur mantenendo separati gli ambiti che sovrintendono alla sicurezza interna ed esterna dei tribunali, che, limitatamente alle delibere assunte in tale ambito, sia prevista una particolare configurazione della Conferenza permanente che veda la presenza, anche senza diritto di voto, di rappresentanti dell'autorità di pubblica sicurezza, nonché dell'ente locale sede dell'ufficio, fermo restando che, in caso di urgenza le decisioni sono assunte dal Procuratore generale presso la Corte di appello. Al fine di un miglior coordinamento tra le misure assunte per garantire la sicurezza sia interna

che esterna degli immobili sedi di uffici giudiziari, ritiene pertanto che la composizione della Conferenza permanente di cui all'articolo 3, limitatamente all'assunzione di delibere in tale ambito, debba essere integrata da rappresentanti, senza diritto di voto, dell'autorità di pubblica sicurezza, nonché dell'ente locale sede dell'ufficio.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, anche alla luce dei rilievi testè formulati dal collega Ferraresi, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014. Atto n. 196.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di regolamento n. 196,

preso atto della valutazione positiva dello schema in esame espressa dalla Commissione Bilancio il 4 agosto 2015,

osservato che all'articolo 3, comma 4, si prevede che il presidente della Conferenza permanente inviti alle riunioni il presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati e i coordinatori degli uffici del giudice di pace, in quanto non fanno parte della Conferenza stessa, al contrario invece della Commissione di manutenzione, soppressa dal provvedimento in esame. A tale proposito si segnala che la presenza del presidente dell'ordine degli avvocati e dei coordinatori degli uffici del giudice di pace nella Conferenza permanente consentirebbe di realizzare una più ampia condivisione in capo a scelte che interessano e coinvolgono la totalità degli operatori degli uffici giudiziari;

rilevato che all'articolo 4 si prevede che la Conferenza permanente assume delibere in tema di sicurezza e che trasmettano tali delibere (nei circondari non capoluoghi distrettuali) al procuratore generale, il quale, a sua volta, le trasmette al Prefetto;

ritenuto sarebbe opportuno, pur mantenendo separati gli ambiti che sovrintendono alla sicurezza interna ed esterna dei tribunali, che, limitatamente alle delibere assunte in tale ambito, si preveda una

particolare configurazione della Conferenza permanente che veda la presenza – anche senza diritto di voto – di rappresentanti dell'autorità di pubblica sicurezza, nonché dell'ente locale eventualmente proprietario dell'edificio sede dell'ufficio, fermo restando che, in caso di urgenza le decisioni siano assunte dal Procuratore generale presso la Corte di appello;

rilevato che tra i compiti attribuiti dall'articolo 4 alla Conferenza permanente si prevede quello di informare di ogni necessità i soggetti tenuti alla manutenzione straordinaria e alla conservazione strutturale degli immobili senza individuarli, mentre sarebbe opportuno precisare a quali soggetti viene fatto riferimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3 il Governo valuti l'opportunità di prevedere tra i componenti della Conferenza permanente il presidente del locale consiglio dell'Ordine degli avvocati e il coordinatore degli uffici del giudice di pace;

b) all'articolo 3 il Governo valuti l'opportunità di prevedere che la composizione della Conferenza permanente sia in-

tegrata, limitatamente all'assunzione di delibere in ambito di sicurezza sia interna che esterna degli immobili sedi di uffici giudiziari, da rappresentanti dell'autorità di pubblica sicurezza, nonché dell'ente locale sede dell'ufficio, senza diritto di voto;

c) all'articolo 4 il Governo valuti l'opportunità di precisare i soggetti tenuti alla manutenzione straordinaria e alla conservazione degli immobili che la Conferenza permanente deve informare di ogni necessità che si verifichi.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010. C. 2620 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013. C. 3056 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007. C. 3155 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) .	40
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012. C. 3085 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	40
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008. C. 3157 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	40

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Documento di consultazione congiunto della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Verso una nuova politica europea di vicinato. (JOIN(2015) 6 final) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	41
ALLEGATO 1 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	45

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta in Libano e Giordania (16-19 novembre 2014).	
Sulle missioni svolte a Tunisi (18-21 gennaio 2015; 28-30 marzo 2015; 13-15 luglio 2015).	
Sulla missione svolta in Armenia (23-25 aprile 2015).	
Sulla missione svolta a Milano presso EXPO 2015 (27-28 giugno 2015) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	44
ALLEGATO 2 (<i>Comunicazioni</i>)	52
ALLEGATO 3 (<i>Comunicazioni</i>)	56
ALLEGATO 4 (<i>Comunicazioni</i>)	62
ALLEGATO 5 (<i>Comunicazioni</i>)	64
ALLEGATO 6 (<i>Comunicazioni</i>)	67
ALLEGATO 7 (<i>Comunicazioni</i>)	68

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.

C. 2620 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 luglio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che il relatore, onorevole Marazziti, in quanto non più componente della Commissione, è stato designato dal suo gruppo *ad rem*, anche per le successive fasi di esame presso l'Aula, in sostituzione dell'onorevole Fitzgerald Nissoli.

Avverte, altresì, che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia e che la Commissione Bilancio ha preventivamente comunicato che esprimerà il proprio parere all'Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Marazziti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013.

C. 3056 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 luglio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Finanze, Attività produttive, Lavoro e Agricoltura e che la Commissione Bilancio ha preventivamente comunicato che esprimerà il proprio parere all'Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Porta, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Carlo SIBILIA (M5S), fa notare come si tratti del secondo provvedimento per cui viene conferito il mandato ad un relatore che non è presente ai lavori della Commissione. Aggiunge che, per quanto riguarda la precedente ratifica, il relatore non ne è più neppure membro.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, fa notare di aver già spiegato che, appunto per ovviare a tale difficoltà, nei confronti dell'onorevole Marazziti è stata effettuata dal suo gruppo una designazione *ad rem*.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007.

C. 3155 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 luglio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Cultura e Attività produttive e che la Commissione Bilancio ha preventivamente comunicato che esprimerà il proprio parere all'Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Porta, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012.

C. 3085 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 luglio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia e che la Commissione Bilancio

ha preventivamente comunicato che esprimerà il proprio parere all'Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Manciuilli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008.

C. 3157 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 luglio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Cultura e Trasporti e che la Commissione Bilancio ha preventivamente comunicato che esprimerà il proprio parere all'Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Arlotti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e della cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.20.

Documento di consultazione congiunto della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Verso una nuova politica europea di vicinato.

(JOIN(2015) 6 final).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 maggio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che al termine dell'esame del provvedimento, la Commissione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 127 del Regolamento, potrà esprimere in un documento finale il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative. Tale documento è comunicato, a norma di Regolamento, dalla Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio. Infatti, il documento, unitamente alla risoluzione già approvata dalla 3^a Commissione del Senato nella seduta del 16 giugno scorso, intende costituire il contributo del Parlamento italiano alla riflessione complessiva sulla Politica di vicinato, in vista della proposta di revisione della strategia di vicinato che sarà presentata in autunno dall'Alta Rappresentante Mogherini.

Eleonora CIMBRO (PD), *relatrice*, illustra una proposta di documento finale (vedi allegato 1), sottolineando, in particolare, l'importanza e la serietà con cui è

stato impostato il documento, frutto di un'analisi approfondita che è passata anche attraverso delle audizioni cui hanno partecipato gli Ambasciatori di Marocco, Egitto Giordania ed Ucraina, svolte nella sede del Comitato permanente sulla politica estera e relazioni esterne dell'Unione europea. Nel corso di tali audizioni è stato possibile acquisire il punto di vista di quei Paesi sulla Politica europea di vicinato, il cui ripensamento deve concretarsi in tre punti fondamentali: il superamento del principio *more for more*; una maggiore corresponsabilità e reciprocità, rinunciando a qualsiasi unilateralismo e dando ad essa nuova legittimità; il necessario coinvolgimento dei « vicini dei vicini ».

Il documento finale risponde dunque in modo pieno a quanto richiesto dall'Alta Rappresentante Mogherini come contributo per ridefinire la strategia della Politica di vicinato; in particolare, in esso si è cercato di distinguere con chiarezza dimensioni orientale e meridionale, la seconda essendo certamente per il nostro Paese, soprattutto per ragioni geografiche, di gran lunga la più rilevante. Sulla base dunque di esso, invita i membri della Commissione a fornire ulteriori spunti di riflessione.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice.

Carlo SIBILIA (M5S), pur riconoscendo la rilevanza del documento proposto dalla relatrice, obietta che esso è espressione di un ben preciso orientamento parlamentare, e che occorre una maggiore condivisione ed un maggior approfondimento. In particolare, evidenzia che in esso vengono acriticamente conservate alcune politiche dell'Unione europea che si sono pure rivelate evidentemente fallimentari.

Primo luogo la posizione sull'Ucraina e sugli Accordi di Minsk, che ha portato a conseguenze catastrofiche rispetto agli intenti iniziali; secondo poi, la politica sui flussi migratori, a proposito dei quali sarebbe opportuno arrivare ad un superamento del regolamento Dublino III, che ha

trasformato l'Italia nella prima vittima degli squilibri mediorientali, situazione che non può essere certamente risolta con la velleitaria operazione di *intelligence* EU-NAVFOR MED appena approvata dalla maggioranza; in terzo luogo, dopo il recente accordo sul nucleare iraniano, il repentino «sdoganamento» di Teheran come *partner* costruttivo ed affidabile.

In definitiva, afferma che la Politica europea di vicinato si è dimostrata un fallimento su tutta la linea. Nello specifico, la politica di isolamento della Russia a seguito dell'annessione della Crimea ha finito con l'isolare l'Europa, e l'Italia in particolare, a tutto vantaggio degli Stati Uniti in termini commerciali, nei tre settori agroalimentare, meccanico e aerospaziale. Basti il dato, citato dal vicepresidente della commissione affari esteri del Consiglio della Federazione Russa, in base al quale l'Italia avrebbe perduto negli ultimi mesi il 20 per cento circa di quel mercato, mentre si sarebbe registrato un aumento della presenza statunitense del 15 per cento. Sulla base di tali considerazioni, auspica un confronto diverso, che tenga conto delle posizioni delle diverse forze politiche.

Vincenzo AMENDOLA (PD) ringrazia sentitamente la relatrice per l'importante documento presentato, frutto di un lavoro serrato svolto all'interno della Commissione, anche sulla base di un ricco ciclo di audizioni.

Ciò detto, non può che condividere il giudizio sui risultati insoddisfacenti dalla Politica europea di vicinato a dieci anni dalla sua istituzione essa si è rivelata un fallimento. Sul fronte meridionale, si è passati dagli ambiziosi progetti del Processo di Barcellona e dell'Unione per il Mediterraneo al più modesto Dialogo 5+5, e ciò mentre è evidente che i Paesi della sponda sud hanno più che mai bisogno di scambio e di appoggio. Sul fronte orientale, abbiamo avuto l'immane disastro rappresentato dalla guerra russo-ucraina, certamente non riconducibile a responsabilità dell'Unione europea ma che ha rappresentato per essa uno scacco.

Per quanto riguarda l'Ucraina, in particolare, afferma che la posizione assunta dall'Europa e dall'Italia è stata senza alcun dubbio una posizione di principio: visto che, fra le altre cose, l'inviolabilità dei confini di Kiev era stata sancita da un accordo risalente agli anni novanta fra Russia, Ucraina ed Unione europea, che tutelava anche la base militare russa di Sebastopoli. Sottolinea come le relazioni internazionali siano sì fatte di interscambi commerciali, ma anche di diritto all'integrità territoriale per ogni Stato sovrano; e che comunque la pace con la Russia rappresenta uno degli obiettivi prioritari della politica estera dell'Unione.

Prosegue affermando che è più che mai necessario darsi una lettura lucida dei gravi errori compiuti nell'ultimo decennio quanto alla Politica europea di vicinato, primo fra tutti – come affermato anche da Emma Bonino – quello di aver frettolosamente confuso in un unico calderone due realtà così diverse come quella meridionale e quella orientale. Dalla ripresa dei lavori in settembre, auspica che il documento in titolo possa essere il punto di partenza di una riflessione complessiva in divenire, tale da non ridurlo ad un semplice adempimento burocratico; e ciò particolarmente per quanto riguarda il versante mediterraneo, vista la gravità dei problemi che coinvolgono i grandi flussi migratori provenienti dal «sub-Maghreb».

Per quanto riguarda l'Iran, fa riferimento alla visita presso il Senato del Ministro degli Affari esteri Mohammad Javad Zarif, nonché al viaggio recentemente svolto in Iran dal gruppo di amicizia italo-iraniano; e rileva che con quel Paese è più che mai necessaria una politica estera fondata sul dialogo e sulla cooperazione. Ciò non vuol dire, naturalmente, rinunciare a delle posizioni chiare, ad esempio, sulle dichiarazioni contro Israele di Mahmud Ahmadinejad, contro cui il suo gruppo si è sempre espresso con prudenza.

Conclude preannunciando il parere favorevole del gruppo del Partito Democra-

tico, ed esprime al tempo stesso l'augurio che in settembre possa partire una riflessione più approfondita.

Guglielmo PICCHI (FI-PdL), nel ringraziare la relatrice, onorevole Cimbro, per il lavoro svolto, rileva, anche a nome del proprio gruppo, che se bisogna fornire una valutazione sintetica sulla politica estera europea occorre dire che essa, più che rivelarsi un fallimento, non c'è stata; e su quanto concorda con il collega Amendola.

Raccomanda infine una maggiore attenzione per la situazione di alcuni Stati considerati « esigui » presenti sul territorio europeo, il Principato di Monaco, San Marino e Andorra, che sono interessati all'adesione all'Unione europea: si tratta di Stati sovrani, in una situazione economica del tutto coerente con gli *standard* europei. Pur ritenendo valido il percorso parlamentare fin qui compiuto, ritiene che taluni passaggi del documento destano perplessità e che comunque anche l'attività svolta dal Comitato non abbia sollecitato una partecipazione ampia da parte dei membri di questa Commissione. Conclusivamente, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo.

Paolo ALLI (AP) rileva come sia impossibile non notare, per quanto riguarda la gestione della politica estera europea, qualche segnale di miglioramento; e ciò tenendo conto della disastrosa eredità lasciata dalla precedente Alta Rappresentante, Catherine Ashton. Emblematico, da questo punto di vista, gli sembra il ruolo svolto da Federica Mogherini nella trattativa con l'Iran. C'è dunque molto da ricostruire, e il documento proposto gli sembra un passo importante in questa direzione, anche in vista della Conferenza interparlamentare, che si terrà a settembre sotto la presidenza lussemburghese.

Per quanto riguarda la sicurezza, sottolinea una scarsa attenzione, all'interno di esso, nei confronti della NATO, che resta — al di là della ancora embrionale esperienza dei *Battlegroups* europei — il pilastro della difesa del nostro continente.

Per quanto attiene infine all'Africa, evidenzia come lo sviluppo di quel conti-

nente rappresenti la vera carta strategica per risolvere il problema migratorio, e che si tratta di un tema che va senza dubbio maggiormente approfondito. Ciò detto, esprime apprezzamento per il documento in discussione, e preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice quanto alla revisione della Politica europea di vicinato. Relativamente invece alla politica estera europea nel suo complesso, fa presente come essa risenta di un *framework* normativo assai limitato, e che tuttavia, grazie anche agli sforzi del Governo italiano, essa ha registrato nel corso dell'ultimo anno grandi passi in avanti, precedentemente non ipotizzabili ad esempio in tema di immigrazione alla luce dei fatti di questi giorni in Francia e Regno Unito. Peraltro occorre ormai modificare alla radice il quadro giuridico complessivo.

Per quanto riguarda gli Stati europei di ridotte dimensioni, rispondendo all'onorevole Picchi rileva come essi siano interessati, più che a una piena adesione, ad accordi di associazione. L'Italia si è molto spesa in proposito, specialmente per i suoi « vicini » San Marino e Monaco, e va detto che lo scoglio principale è sempre stato rappresentato dalla normativa di tipo fiscale. Per quanto riguarda l'adesione piena, maggiore urgenza riveste piuttosto il caso dei Paesi balcanici, e della Serbia in primo luogo.

Eleonora CIMBRO (PD), *relatrice*, nel riprendere le fila dell'ampio dibattito appena svoltosi, sottolinea che quello in titolo è un documento di approfondimento, come risponde alle sollecitazioni dell'Alta Rappresentante Mogherini, che ha avviato una consultazione con diversi soggetti, istituzionali e non, allo scopo di ridefinire la Politica di vicinato. Inoltre, esso non attiene alla politica estera europea nel suo complesso, ma specificatamente ai due partenariati orientale e meridionale. Comprende dunque tutte le perplessità avanzate, ma i confini della discussione sono quelli appena esposti.

Per quanto attiene ai rilievi avanzati dall'onorevole Alli sulla scarsa attenzione dimostrata per la NATO, li ritiene giustificati, e propone dunque di inserire, dopo le parole « la Russia o i Paesi del Golfo », l'espressione « nonché con organizzazioni multilaterali come la NATO ».

Rileva, infine, che numerose altre osservazioni sono già riprese, all'interno del documento in titolo, nelle premesse di carattere geopolitico.

La Commissione approva la proposta di documento finale, come riformulata dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla missione svolta in Libano e Giordania (16-19 novembre 2014).

Sulle missioni svolte a Tunisi (18-21 gennaio 2015; 28-30 marzo 2015; 13-15 luglio 2015).

Sulla missione svolta in Armenia (23-25 aprile 2015).

Sulla missione svolta a Milano presso EXPO 2015 (27-28 giugno 2015).

(Svolgimento e conclusione).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che per ognuna delle missioni in titolo è stata predisposta una relazione di sintesi pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta (*vedi allegati 2, 3, 4, 5, 6 e 7*).

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara svolte le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Documento di consultazione congiunto della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Verso una nuova politica europea di vicinato (JOIN(2015) 6 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, il Documento di consultazione congiunto della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 4 marzo 2015 » *Verso una nuova politica europea di vicinato* » (JOIN(2015) 6 Final);

preso atto della relazione della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo sulla revisione della PEV, approvata il 18 giugno 2015 e del parere reso a questa Commissione dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea l'8 luglio scorso;

condivisa la risoluzione approvata il 16 giugno scorso dalla Commissione Affari esteri ed emigrazione del Senato della Repubblica, da considerare in modo integrato e complementare con questo Documento;

richiamato che, a tal fine, la Commissione ha svolto un'attività di approfondimento istruttorio ad accogliere le istanze dei Paesi del vicinato e, in particolare, di quelli dell'area mediterranea. Si è, quindi, tenuto un ciclo di audizioni informali dei rappresentanti diplomatici di Marocco, Egitto, Giordania e Ucraina, svolte nella sede del Comitato permanente per la politica estera dell'Unione europea, istituito nell'ambito della III Commissione, ed è stata depositata agli atti della Commis-

sione documentazione trasmessa dalle rappresentanze diplomatiche di Tunisia e Libano;

richiamati gli esiti della Riunione interparlamentare presso la Commissione Affari esteri del Parlamento europeo, finalizzata ad un dibattito sui temi della politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, svolta a Parigi il 5 maggio 2015, in cui è emersa la non centralità delle questioni relative alla dimensione meridionale della Politica di vicinato rispetto alle tematiche derivanti dalla gestione della crisi ucraina e dal nuovo atteggiamento della Russia come attore di politica internazionale;

richiamate, altresì, la risoluzione n. 8-00106, approvata da questa Commissione il 5 maggio 2015, sull'impegno dell'Italia in sede multilaterale a sostegno della Tunisia, e la mozione n. 1-00920, approvata dall'Aula della Camera il 25 giugno 2015, in materia di iniziative volte alla revoca delle sanzioni dell'Unione europea contro la Federazione russa e al raggiungimento di una soluzione politico-diplomatica della crisi ucraina,

date le seguenti premesse sul piano geopolitico:

l'Italia, Paese fondatore dell'Unione europea, contribuisce con convinzione al percorso di consultazione lanciato dall'Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, finalizzato alla riforma della Politica di vicinato in quanto tassello di un

urgente e doveroso rilancio dell'ideale e del progetto europeo alla luce delle gravi sfide internazionali affrontate negli ultimi anni. L'Europa, che è la sola dimensione futura nella quale noi europei potremo essere in grado di partecipare con dignità e protagonismo al mondo globale, ha bisogno di una visione strategica, basata sui suoi ideali e capace di attrarre e conquistare consensi, di Stati e di società civili, se non si vuole che le relazioni internazionali, ed anche l'ordine economico e sociale, siano determinati dalle sole ragioni della finanza e delle dinamiche mercantilistiche;

l'obiettivo di « Più Europa », che appartiene alla categoria delle grandi scelte strategiche, è elemento portante di un ordine mondiale da rifondare su principi rispettosi della persona e delle comunità, sul rispetto dei diritti umani e sulla ricerca della pace, della stabilità, della sicurezza, dello sviluppo economico e sociale, poiché da tale ordine dipendono tante sfide che rientrano a pieno titolo nella politica estera: economia, immigrazione, sicurezza, ambiente e anche lo stesso uso del *web*;

per consolidarsi quale attore credibile e influente di politica internazionale, l'Unione europea ha bisogno di maggiore integrazione, di politiche attive per la crescita, di difesa e politica estera comuni;

in particolare il 2015 si è connotato con *annus horribilis* per la pace e la stabilità lungo i confini del continente europeo: la crisi russo-ucraina sul versante orientale e il dilagare del terrorismo fondamentalista lungo il versante meridionale costituiscono due questioni prioritarie per l'azione esterna dell'Unione europea, che impongono una strategia mirata ad interlocutori che si trovano ben al di là dei Paesi terzi confinanti e che si configurano quali « vicini dei vicini »: Russia da un lato e, dall'altro, Paesi islamici attori della dinamica tra sciiti e sunniti o comunque *leader* nelle dinamiche intrasunnite;

quanto alla Russia, la lezione appresa consiste in un rilancio degli strumenti della politica e del dialogo nella consape-

volezza delle gravi responsabilità che incombono su Mosca ma anche del suo imprescindibile ruolo per la soluzione delle maggiori crisi regionali e di diversi dossier globali;

quanto al terrorismo fondamentalista, esso evidenzia il ritardo nella percezione dei nodi irrisolti lasciati dall'Occidente in Medio Oriente e nel continente africano, le cui conseguenze dirette sono rappresentate dai tragici accadimenti in Tunisia o in Francia. Contro *Daesh*, l'autoproclamato Stato islamico, occorre non solo l'impegno sul terreno delle politiche di difesa e di sicurezza ma soprattutto sul terreno politico-culturale, curando in particolare le comunità islamiche in territorio europeo che nella stragrande maggioranza rifiutano l'estremismo fondamentalista. Occorre anche promuovere politiche di tutela delle minoranze religiose in Medio Oriente, a partire da quelle cristiane;

abbiamo bisogno di un « patto di civiltà » che riscopra l'interazione positiva tra Islam e Occidente che la storia ha già conosciuto e da cui possono derivare politiche di sviluppo e principi comuni, a partire dai diritti fondamentali della persona umana, ponendo fine alle persecuzioni per ragioni etniche o religiose, come nel caso delle comunità cristiane in Oriente; a tal fine è essenziale operare sul terreno del dialogo interreligioso, individuare spazi per la definizione di valori comuni e ricorrere a strumenti di formazione su tali temi con il coinvolgimento delle istituzioni nazionali e della rete delle università in quanto vettori di dialogo tra le culture;

occorre, pertanto, portare la crisi mediterranea al centro dell'agenda globale e rifondare un'Europa politica per il Mediterraneo quale parte integrante dello spazio europeo. Il Mediterraneo non può essere considerato solo confine meridionale dell'Unione. L'Europa è parte del Mediterraneo che fonda un *continuum* che unifica l'Europa al Marocco, alla Tunisia, all'Egitto, a Israele, al Libano, ad ogni Paese della cosiddetta dimensione meri-

dionale. È nel Mediterraneo che l'Europa può giocare carte importanti di attore globale, come promotore e artefice della pace, cogliendo tutte le opportunità di una cooperazione per lo sviluppo e, al tempo stesso, aprire una stagione di collaborazione e di dialogo tra le culture e le religioni. D'altra parte, la programmazione 2014-2020 dello strumento finanziario UE per il vicinato ENI (*European Neighbourhood Instrument*) ha visto confermata la centralità del Mediterraneo nella allocazione delle risorse;

l'Unione europea dovrebbe porre al centro della propria azione il Mediterraneo, in particolare, in quanto esso è il fulcro di tre sfide globali: il terrorismo, che si propaga dal Golfo di Guinea al Pakistan e che ha per epicentro il Nordafrica, il Medioriente e lo Yemen; l'Africa, continente che ha vinto molte battaglie sul piano della lotta alla fame, alle pandemie e in crescita assai sostenuta sul piano economico, dello sviluppo umano e dell'influenza sul piano multilaterale; la questione demografica, insita nello squilibrio tra Paesi europei e Paesi extraeuropei e che trova riscontro nella pressione migratoria rafforzata dalle migliaia di profughi che hanno trovato rifugio in Libano, Giordania e Turchia e che premono alle frontiere di tutti i Paesi dell'Unione europea, a nord come a sud. In particolare occorre tenere adeguatamente conto delle dinamiche demografiche divergenti tra Paesi della sponda sud del Mediterraneo e Paesi europei (da oggi al 2030 l'Europa perderà il 12 per cento della sua popolazione, mentre si prevede che gli abitanti dell'Africa possano raggiungere la cifra complessiva di 1 miliardo e 200 milioni);

su questo terreno, le politiche europee, se coerenti e omogenee, sarebbero robusti fattori di sicurezza: governare i flussi migratori richiede risposte articolate, compresa la cooperazione con i Paesi di origine e di transito dei flussi, e la necessaria azione di contrasto contro i trafficanti;

dopo il negoziato con l'Iran sul nucleare, da cui si auspica l'avvio di un

processo di distensione che produca effetti positivi nell'intero Medio Oriente, occorre operare al rilancio del negoziato per i due Stati in Israele e Palestina per affermare il diritto di Israele alla sua esistenza e sicurezza, in quanto preconditione per la nostra stessa sicurezza, e quello del popolo palestinese ad un proprio Stato riconosciuto dalla comunità internazionale, radicalmente mutato quanto alla condizione economica complessiva;

occorre ripensare alla Politica di vicinato rispetto al Medioriente a realtà come quella libica, che hanno messo totalmente fuori gioco dalla Politica per come essa è oggi. A tal fine, la stabilizzazione della Libia è certamente un tassello prioritario ed è essenziale che l'Unione europea, insieme alla comunità internazionale, si faccia trovare pronta al fine di garantire il necessario sostegno all'eventuale nuovo governo di unità nazionale,

quanto alla Politica di Vicinato nel suo complesso, formula le seguenti osservazioni:

la PEV, quale specifico esercizio multilaterale, è sintomo della credibilità e della capacità dell'Europa quale attore strategico influente sul piano internazionale. Per essere tale l'Europa deve essere percepita non solo come *soft* ma anche come *hard power*, come coerentemente avviene in numerosi teatri grazie al dispiegarsi delle missioni di natura militare e civile dell'Unione europea, diversamente la Politica di vicinato di riflesso risulterà modesta;

ciò implica una maggiore integrazione della PEV in una riformata politica estera e di difesa comune, esaltando in questo senso il ruolo dell'Alto Rappresentante, del SEAE e, in particolare, della rete diplomatica europea, in linea con il disposto dell'articolo 18, paragrafo 4, del TUE, e dunque essere oggetto di considerazione nella nuova Strategia di sicurezza dell'UE, alla quale i Paesi partner dovrebbero contribuire nell'esercizio del princi-

pio di corresponsabilità esterna comune, come avviene in altre dimensioni multilaterali come la Nato;

una Politica di vicinato efficace va mantenuta in un quadro complementare e sinergico, in particolare, rispetto ad una politica estera e di sicurezza dell'Unione europea unitaria e coraggiosa, che sia autorevole e realmente in grado di incidere sugli scenari critici particolarmente rilevanti per le regioni vicine. Solo una siffatta Politica europea di vicinato può creare i presupposti per la stabilità, la crescita democratica e l'instaurazione dello stato di diritto;

la riforma della PEV si deve fondare su un salto di qualità anche sul piano valoriale, per scongiurare la percezione di un'Unione europea esportatrice unilaterale di valori e per pervenire ad una *res publica commune*, dotata di uno statuto politico avanzato fondato su consenso coeso e visione condivisa;

in tal senso una delle prime istanze condivise è il superamento del principio *more for more*, implicante una dinamica di matrice unilaterale e percepito dai partner come forma di « paternalismo istituzionale », reso obsoleto dai mutamenti intervenuti, nella consapevolezza che la nuova PEV opererà per la realizzazione di obiettivi convergenti, quali innanzitutto lotta alla povertà, pace, stabilità e prosperità regionale;

è essenziale semmai una razionalizzazione dei contributi finanziari concentrando sui Paesi che in determinate fasi mostrino di ben operare sul terreno delle riforme e, in generale, degli obiettivi della PEV;

a tal fine, secondo quanto emerso anche in sede di approfondimenti istruttori, occorre superare l'attuale concezione della PEV come strumento giuridico che non presenta forme più articolate di differenziazione, sia tra la dimensione meridionale e quella orientale, sia all'interno di ciascuna di essere, adeguate alle sfide e al contesto, e rifondarla su basi non unila-

terale ma paritarie, promuovendo corresponsabilità e reciprocità e procedendo a rifondare una nuova legittimità della Politica di vicinato, in quanto destinata a divenire parte dei sistemi legislativi nazionali;

a tal fine è essenziale, ad est come ad ovest, operare sul piano della visibilità e del consenso, coinvolgendo i popoli e creando spazio d'azione per attori non legislativi, come la società civile;

quanto al coinvolgimento dei « vicini dei vicini » la PEV deve inoltre includere un dialogo con attori non europei e anche non africani, inclusa la Russia o i Paesi del Golfo, nonché con organizzazioni multilaterali come la NATO;

sul piano delle politiche è opportuno che la Politica di vicinato declini la propria azione nel quadro di una valutazione integrata con le grandi politiche e sfide globali, inquadrando i singoli interventi in un contesto tematico ampio che assicuri priorità ai temi della sicurezza energetica, dei cambiamenti climatici e dei flussi migratori;

in particolare è essenziale che in sede PEV vi sia un coordinamento mirato alle politiche migratorie, fondato sul dialogo con i Paesi *partner* in vista di una gestione condivisa delle dinamiche migratorie, nel quadro di un progressivo superamento di logiche meramente emergenziali, da realizzarsi anche attraverso l'auspicabile e urgente revisione del Regolamento Dublino III, e dell'instaurazione di criteri solidaristici tra gli Stati membri. Sarebbe in particolare urgente trovare un accordo in merito alla redistribuzione, su base equa e proporzionale, dei carichi relativi alle domande dei richiedenti asilo e protezione temporanea che interessano principalmente proprio il versante mediterraneo dei rapporti di vicinato;

in generale, occorre concentrare strumenti e risorse della PEV in ulteriori settori ugualmente prioritari, al fine di massimizzarne l'impatto, quali: promozione dell'occupazione giovanile; infra-

strutture di trasporto e reti digitali; sostegno alle piccole e medie imprese; mobilità dei giovani, degli studenti e dei ricercatori; politiche sociali;

occorre anche rendere più effettiva la Priorità del vicinato meridionale, promuovendo il « dialogare » tra dimensione orientale e dimensione meridionale della PEV, superando una visione competitiva tra le due dimensioni;

considerato che, nonostante i risultati insoddisfacenti a distanza di un decennio, una Politica europea di vicinato così riformata rappresenterebbe ancora uno strumento valido per fare progredire i valori dell'Unione europea alle sue frontiere,

quanto alla dimensione meridionale, le specifiche istanze prioritarie risultano:

1) enfatizzare i principi di differenziazione, inclusione e flessibilità;

2) promuovere una struttura « istituzionale » che raggruppi i Paesi nordafricani coinvolti nella PEV meridionale, in modo da trovare il giusto contrappeso ed una più fattiva collaborazione con l'Unione europea per un passaggio della cornice della PEV da unilaterale a bilaterale;

3) rendere più democraticamente legittime le procedure di attuazione dei contenuti degli Accordi, coinvolgendo al tempo stesso anche attori non istituzionali;

4) stanziare risorse superiori agli 11 miliardi attualmente previsti, con l'obiettivo finale di creare 40 milioni di nuovi posti di lavoro nel bacino del Mediterraneo;

5) impostare una strategia condivisa quanto alla sicurezza comune, tenendo conto del fatto che la PEV è oggi posta in un ambiente assai meno favorevole di quanto non lo fosse nel momento in cui è stata concepita ed estendendo ai partner della PEV la partecipazione alle missioni e operazioni militari e civili dell'Unione europea;

6) riposizionare il Mediterraneo al centro dell'azione esterna dell'Unione europea, indirizzando gli Stati membri verso un'attenzione nei confronti del vicinato meridionale pari a quella dimostrata per il vicinato orientale, e così riducendo i disavanzi di sviluppo esistenti fra Paesi del primo e Paesi del secondo;

7) adattare i principi della PEV alle specifiche aspettative dei singoli Paesi vicini, creando una « notevole differenziazione » che favorirebbe quelli che abbiano optato per uno stretto avvicinamento all'Unione europea, ed incoraggerebbe più sostanzialmente quelli che condividono con essa dei valori civili;

8) trattare i Paesi vicini che iscrivono le loro relazioni con l'Unione europea nel quadro di uno stretto avvicinamento, in una vasta gamma di settori che vanno dalla politica, alla sicurezza e all'economia, fino al sociale e al culturale, in una logica di preadesione. Ciò potrebbe rendere possibile a tali Paesi di rispondere ai criteri di adesione, senza dover effettivamente aderire;

9) aprire i fondi dell'Unione europea destinati a scopi di coesione anche ai Paesi vicini. Ogni fondo strutturale dell'Unione europea dovrebbe avere una componente dedicata ai Paesi partner che lo meritano;

10) rafforzare i *fora* regionali di dialogo già esistenti, ed in particolare l'Unione per il Mediterraneo;

11) rafforzare la dimensione sub-regionale della PEV meridionale, ed in particolare l'esperienza del Dialogo dei Paesi del Mediterraneo Occidentale (5+5), per esempio attraverso l'avvio di azioni prioritarie stabilite a livello di alti funzionari dei Paesi dell'Unione del Maghreb Arabo e dell'Unione europea;

12) orientare la PEV verso la consacrazione dei valori di cittadinanza, garantendo dei sistemi politici che rispettino i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Ciò può avvenire a quattro condizioni: a) la stabilità, ovvero la gestione delle frontiere, dei conflitti e della lotta al terrori-

smo mediante un approccio multidimensionale; *b*) uno sviluppo sociale ed economico inclusivo, portatore di speranza per i giovani e per le regioni svantaggiate, valorizzando in modo specifico l'Accordo di libero scambio completo e approfondito (DCFTA) al fine di favorire l'integrazione tra Unione europea ed i Paesi vicini; *c*) una mobilità delle persone che sia concepita come opportunità e non come problema, una *partnership* che passi attraverso l'agevolazione del rilascio dei visti e la lotta all'immigrazione clandestina; *d*) un maggior coinvolgimento della società civile e dei giovani;

13) per quanto riguarda nello specifico la Tunisia, in questo momento in una fase di transizione cruciale per il consolidamento della democrazia, un trattamento in una logica di preadesione, la conversione del debito, l'apertura dei fondi strutturali dell'Unione europea, l'eleggibilità ai prestiti per le regioni svantaggiate;

14) provvedere ad un sostegno rafforzato ai *partner* più impegnati sul terreno dell'assistenza ai rifugiati, con particolare riferimento alla Giordania e al Libano;

15) sul terreno delle politiche commerciali, valutare spazi di maggiore flessibilità e di condivisione di quote di mercato per i prodotti europei ed extraeuropei;

16) dedicare attenzione specifica alla dimensione sociale, umanitaria e formativa, con particolare riferimento all'alta formazione e al dialogo interculturale;

17) incrementare la cooperazione scientifica e tecnologica, incrementando l'accesso dei *partner* ai progetti soprattutto in vista del lancio del nuovo programma EU *Horizon 2020*;

18) una maggiore valorizzazione della Convenzione di Lomé, oggi Convenzione di Cotonou;

19) una maggiore apertura all'adesione della Turchia all'Unione europea in quanto Paese candidato chiave per la stabilizzazione regionale;

20) nell'ottica dei « vicini dei vicini », un fattivo sostegno al Sudan del Sud, il cui fabbisogno « ufficiale » è stato nel 2014 di 1,8 miliardi di dollari, cifra che corrisponde tuttavia appena al 20 per cento delle sue effettive necessità;

21) sviluppare articolate modalità di cooperazione culturale e universitaria, rilanciando programmi bilaterali di collaborazione ispirati al modello « *Erasmus* ».

quanto alla dimensione orientale, le specifiche istanze prioritarie risultano:

1) la nuova Politica europea di vicinato dovrà registrare i cambiamenti che si sono verificati dal momento del lancio dell'iniziativa « Partenariato orientale » nel maggio 2009, nella premessa di fondo secondo cui la PEV è uno strumento supplementare che in nessun modo può confondersi con il processo di integrazione europea;

2) il Summit di Riga svoltosi nel maggio del 2015 – quale quarto incontro tra i *leader* dell'Ue e i rappresentanti di Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Moldavia e Ucraina – rappresenta uno dei punti chiave per l'avvio del processo dell'elaborazione della nuova strategia dell'UE riguardante la dimensione orientale della Politica di vicinato, la cui meta principale è prendere in considerazione sia la nuova realtà geopolitica nella regione, sia l'approccio individuale da parte dell'UE verso gli interessi individuali dei Paesi-partner. Uno dei risultati più importanti del Summit è dunque la comprensione che i *partner* dell'Est non sono omogenei e quindi serve elaborare degli approcci e degli strumenti individuali;

3) in generale, è necessario affermare il diritto sovrano di ogni *partner* a scegliere liberamente il livello di ambizione e gli obiettivi a cui vuole aspirare in relazione all'Unione europea; in tal senso il Summit di Riga ha evidenziato le velocità diverse all'interno del Partenariato orientale fra i tre *partner* che hanno firmato l'Accordo di associazione (Ucraina, Georgia, Moldova) rispetto agli

altri partner che hanno scelto una strada diversa per lo sviluppo dei rapporti con l'UE;

4) il compito comune all'Unione europea e ai Paesi partner nel contesto di revisione della Politica del vicinato/Partenariato orientale dovrebbe essere quello di trasformare il Partenariato orientale in un'iniziativa con una prospettiva a lungo termine, con diverse velocità, basata sui principi di differenziazione, della titolarità e delle responsabilità comuni e soprattutto concentrata su ambiti prioritari;

5) quanto all'Ucraina, la firma dell'Accordo di associazione con l'Unione Europea ha creato le condizioni idonee per l'avvio di un ambizioso programma di riforme politiche ed economiche; questo processo di riforme avrà nuovo slancio con l'inizio dell'applicazione della Zona di libero scambio (ZLS), che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2016 e che da parte ucraina è percepito, come la prima tappa di un complesso processo della piena integrazione economica ed associazione politica;

6) quanto al futuro, occorre attuare le decisioni prese dai precedenti vertici del Partenariato orientale che hanno già riconosciuto le vocazioni europee e la scelta Europea di alcuni partner orientali e compiere un passo successivo: redigere una *road map* per il completamento del processo di integrazione economica ed asso-

ciamento politica previsto nel quadro della PEV, da portare avanti con gli strumenti del Partenariato orientale;

7) occorre anche operare sul terreno della liberalizzazione dei visti, nella consapevolezza che tale percorso non reca alcuna minaccia di aumento dei flussi migratori illegali; tuttavia, le auspiccate decisioni sull'eventuale abolizione dei visti, in particolare per i cittadini ucraini, si baseranno su criteri tecnici, e non politici.

8) un segmento cruciale della PEV è la collaborazione nel settore delle piccole e medie imprese, tenendo soprattutto conto della buona prospettiva che si apre con lo sviluppo della politica TEN-T (*Trans-European Transport Networks*), che è uno degli strumenti più efficaci per l'integrazione dei mercati di trasporto dell'UE;

9) un settore non meno importante per aumentare la visibilità del Partenariato orientale della regione è la società civile e, soprattutto, i giovani che sono la forza trainante necessaria alla trasformazione degli Stati partner in democrazie sostenibili sulla base di valori comuni europei. A questo proposito, saranno necessari ulteriori sforzi per migliorare ulteriormente la cooperazione nel settore dell'istruzione e della cultura sull'esperienza di programmi e iniziative come *Erasmus Mundus*, *Tempus* e *Finestra* del Partenariato orientale per la Gioventù.

ALLEGATO 2

Sulla missione svolta in Libano e Giordania (16-19 novembre 2014).**COMUNICAZIONI**

Alla missione in Giordania e Libano, svoltasi dal 16 al 19 novembre del 2014 e finalizzata ad incontri con autorità politiche e governative e con rappresentanti di organizzazioni internazionali al fine di acquisire elementi di approfondimento sulla situazione in Medio Oriente, ha preso parte una delegazione guidata dal presidente della Commissione, onorevole Fabrizio Cicchitto, e composta dagli onorevoli Alessandro Di Battista, anche in qualità di vicepresidente della III Commissione, Vincenzo Amendola, Pia Locatelli, Mariano Rabino ed Erasmo Palazzotto.

La visita in Giordania ha previsto incontri con: il Presidente della Camera, Atef Al Tarawneh; il Primo Ministro, Eng. Abdullah Ensour; il Ministro degli Esteri *pro-tempore*.

L'incontro con lo Speaker giordano ha permesso di approfondire le riforme istituzionali che hanno modificato il sessanta per cento della Costituzione giordana, provvedendo ad istituire la Corte costituzionale ed un'Autorità indipendente di monitoraggio delle elezioni. L'incontro ha subito permesso di individuare il tema prioritario della gestione dei profughi provenienti dai territori aggrediti dal *Daesh*. Su tale questione lo Speaker giordano ha rivendicato il primato della Giordania, Paese tra i più poveri al mondo soprattutto quanto a patrimonio idrico, nel rispetto del diritto internazionale, alla luce dell'accoglienza data ai 1,5 milioni di profughi siriani e ai 500 mila profughi iracheni, oltre alla tradizionale presenza palestinese. Quest'ultima costituisce la maggior causa di instabilità per la Giordania, minacciata dal risorgere di cellule terroristiche ed impegnata, pertanto, nell'obiet-

tivo principale di rafforzare l'unità interna. L'auspicio espresso da Atef Al Tarawneh è stato per una posizione ferma ed unitaria da parte dell'Europa e del Parlamento europeo. Nel corso dell'incontro il presidente Cicchitto ha precisato le ragioni della visita da parte italiana, relative ad una migliore comprensione dell'attuale situazione mediorientale e alla preoccupazione per la situazione in atto, rispetto alla quale il ruolo della Giordania, Paese storicamente vicino all'Italia e caratterizzato da uno specifico rapporto con Israele nel contesto regionale, unitamente a quello della monarchia costituzionale marocchina, rappresenta un baluardo di stabilità. Il presidente Cicchitto ha approfondito il ruolo della Giordania rispetto alla questione israelo-palestinese, apprezzando la capacità di Amman di preservare la solidarietà intra-araba e di farsi carico della gestione reale del percorso finalizzato alla nascita dei due Stati. Tuttavia, la crisi mediorientale determinata da *Daesh* evidenzia che le ragioni dell'instabilità vanno oltre l'annosa questione israelo-palestinese e attengono alla crisi nella configurazione degli Stati dopo il secondo conflitto mondiale. Rispetto ai temi della tutela della condizione delle donne e delle necessarie riforme del codice penale in materia, ad esempio, di matrimonio riparatore, il presidente Atef Al Tarawneh ha segnalato la questione come prioritaria ma successiva alla gestione delle violenze nei territori controllati dai fondamentalisti.

Nel segno di un approfondimento del ruolo giordano come fattore di equilibrio tra le tendenze estreme sia in campo palestinese che in campo israeliano e come elemento di tenuta nel Medioriente, si è

svolto il successivo incontro con il ministro degli esteri *pro-tempore*,, che ha invece posto la tematica al centro dell'instabilità, molto più delle tematiche religiose o di lotta alla povertà. Il ministro ha quindi indicato nelle tematiche dell'istruzione e della sanità le priorità giordane anche rispetto alla gestione dei nuovi profughi, rispetto alle quali ha chiesto aiuto anche al nostro Paese, a cui assicura sostegno con particolare riferimento alla crisi libica.

Successivamente la Commissione ha svolto un sopralluogo presso il campo profughi di Azraq, istituito nell'aprile del 2014 e che ospita circa 50 mila rifugiati provenienti da Derna e Aleppo, secondo le informazioni riportate dai responsabili dell'UNHCR.

Il segmento successivo della missione ha riguardato personalità politiche ed istituzionali di spicco della scena libanese, a partire dal presidente della Commissione esteri Abel Latif Zein, esponente sciita di Amal, partito dello Speaker Berry. Il capo delegazione italiano ha subito indicato nello specifico sistema pluripartitico e a base etnica l'elemento di forte interesse per l'Italia e per tutta la comunità internazionale rispetto al Libano, Paese pressato da due crisi, quella israelo-palestinese e quella siro-irachena. Da questo punto di vista l'emergenza dei rifugiati rischia di avere un impatto grave su un sistema politico già in difficoltà nella gestione degli equilibri interni. L'Italia mantiene con il Libano un rapporto privilegiato che ha alle sue basi la presenza ormai risalente della missione internazionale UNIFIL, tuttora a guida italiana, nonché nelle svariate attività di cooperazione allo sviluppo, dispiegate soprattutto in ambito UNDP, secondo un riconoscimento condiviso dalla comunità internazionale. Il presidente Zein ha quantificato in due milioni i profughi provenienti da ultimo dai confini iracheni e siriani. È quindi intervenuto sul tema l'onorevole Habib, esponente alawita, auspicando una risposta condivisa dall'Unione europea sul tema dei rifugiati nell'esercizio di una identità mediterranea condivisa e anche di una responsabilità

nella mancata soluzione del nodo israelo-palestinese. Sul punto ha auspicato una posizione dell'Italia dichiaratamente favorevole al riconoscimento dello Stato della Palestina. Sulla tematica è intervenuto l'onorevole Di Battista, concordando sulla rilevanza del tema del riconoscimento per gli equilibri della regione e manifestando preoccupazione per eventuali atti di ingerenza rispetto al regime di Assad finalizzati ad assecondare una volontà statunitense. Sulla stessa linea si è espresso il presidente Zein, sollecitando l'intervento dissenziente del presidente Cicchitto, convinto che la crisi siriana non abbia come causa prima la questione israelo-palestinese ma sia il frutto di tematiche interne alla *leadership* di Assad. Non è d'altra parte sostenibile la presenza di ingerenze esterne neanche da parte di Israele, il cui riconoscimento da parte di Hamas, unitamente al blocco degli insediamenti, va insieme al riconoscimento dello Stato della Palestina. Sul tema dei rifugiati siriani vi è piena unità di vedute, anche alla luce del contenzioso in atto tra Unione europea e Italia sulla gestione dell'emergenza profughi nel Mar Mediterraneo. Il parlamentare libanese sunnita Zaharaman ha individuato nella capacità del Libano di dissociarsi dalle questioni interne al regime siriano la politica migliore per proteggere se stesso e resistere alla pressione dei profughi. Occorre anche il sostegno europeo ed internazionale, analogamente a quanto è avvenuto rispetto ai temi oggetto del mandato di UNIFIL. Inoltre, la crisi siriana, dettata da mancate soluzioni internazionali e crisi interne, è emblematica della condizione complessiva in Medio Oriente. Il contributo dell'onorevole Barzi del partito sciita ha riguardato l'auspicio per una soluzione politica della crisi siriana, contestualmente al rilancio del negoziato israelo-palestinese. Infine, il deputato maronita Khaoury ha elencato quattro elementi da considerare particolarmente pericolosi per gli equilibri libanesi: la questione dei rifugiati siriani, alla luce della densità di popolazione libanese e delle ripercussioni sul piano politico; il terrorismo, ormai diffuso ben oltre il ter-

ritorio mediorientale; lo stallo nella situazione politica interna libanese, che dovrà necessariamente evolvere verso forme di governo di unità nazionale; infine, il confine con Israele, rispetto al quale anche grazie a UNIFIL si è pervenuti ad una situazione di equilibrio.

Il successivo colloquio con l'ex primo ministro sunnita indipendente vicino alla coalizione dell'« 8 marzo », Najib Mikati, ha permesso di condurre un'analisi a tutto campo sul quadro libanese. In particolare, Mikati ha descritto il Libano come un paese situato in un corridoio tra Occidente ed Oriente e al centro dell'attenzione globale anche in ragione della sua struttura profondamente plurale. Sul tema israelo-palestinese, ha auspicato un rafforzamento dell'iniziativa lanciata nel 2002 dal Re di Giordania per i due Stati, anche per affrontare la frustrazione araba rispetto alla mancata soluzione. Fallito l'ideale del nazionalismo, la religione sembra oggi un rifugio in risposta all'assenza di speranze. Sulla crisi siriana Mikati ha rimarcato il maggiore realismo internazionale di fronte alla prospettiva che Assad permanga al potere pur se da una posizione più debole che include il riconoscimento della presenza di un'opposizione. La crisi siriana va comunque risolta contestualmente alle altre crisi regionali, incluso quella in Bahrein, e proponendo immediate soluzioni di carattere infrastrutturale per la questione dei rifugiati. L'ex premier Mikati ha espresso l'auspicio affinché le minoranze cristiane, quasi del tutto sparite dal territorio iracheno, possano restare in Medioriente, e per questo sarà essenziale il sostegno dell'Italia.

La delegazione ha avuto un successivo incontro con l'ex primo ministro sunnita del Patito del futuro, *leader* della coalizione del 14 marzo, Fouad Siniora, che ha accolto la delegazione italiana insieme ad una rappresentanza della Commissione Difesa libanese. Nuovamente la causa palestinese è stata definita dagli interlocutori libanesi come la questione fondamentale per il Libano, che convive con gli effetti negativi di una « primavera araba », alla quale, a differenza di quanto

avvenuto nell'Europa orientale dopo il crollo del muro, è mancato ogni sorta di sostegno esterno. Quanto all'Iraq, Siniora ha affermato che tale Paese ha da sempre separato politicamente l'Iran dal Mediterraneo, con le note conseguenze in Yemen. Alla luce del quadro complessivo, l'Europa e con essa l'Italia devono sostenere i moderati della regione e tornare alle Conferenze di Ginevra, avviando un percorso inclusivo per tutte le parti politiche presenti sulla scena irachena. Analoghe analisi rispetto agli interlocutori precedenti sono state condotte sul tema israelo-palestinese, rispetto al quale Siniora ha rimarcato l'importanza degli attori arabi nella pacificazione dell'intera regione. Durante l'incontro è emerso il problema della mancata elezione del Presidente della Repubblica, da cui è derivata la proroga straordinaria della legislatura fino al 2017. Siniora ha auspicato l'individuazione di una figura riconosciuta da tutte le parti politiche, incluso Hezbollah e anche da Mosca. Ad avviso di Siniora occorre una personalità non divisiva, come invece sarebbe il generale Aoun, che porta su di sé la responsabilità di aver portato il Paese in guerra ed aver contribuito alla destabilizzazione del Libano.

Il ciclo di incontri istituzionali ha contemplato la carismatica figura del presidente del parlamento libanese, Nabih Berry, *leader* di Amal, partito sciita in quota « 8 marzo ». Il presidente Cicchitto ha aperto l'incontro elogiando il ruolo equilibratore del Libano e la sua capacità di emarginare le tendenze estreme che tra gli anni '70 e gli anni '80 hanno turbato il Paese. Al quadro già complesso si aggiungono oggi le questioni *Daesh* e rifugiati, rispetto alle quali la presenza di UNIFIL gioca un ruolo positivo non solo sul piano militare. Il presidente Berry ha a sua volta encomiato l'Italia per la vicinanza tradizionale rappresentata da UNIFIL, la cui guida italiana rappresenta per il Libano un fattore di garanzia. Rispetto al nodo israelo-palestinese, il presidente Berry ha segnalato la rinascita di scuole islamiche ortodosse in reazione allo stallo dei nego-

ziati, con evidenti riflessi negativi sul fenomeno terroristico. Un Paese che difende e propugna una sola religione non può essere un Paese democratico; occorre pertanto operare per condizione di maggiore tolleranza anche a livello internazionale, nell'interesse di una soluzione del nodo siriano. Nel corso dell'intervento, sono intervenuti gli onorevoli Palazzotto e Amendola, esprimendo preoccupazione per una possibile regressione nei rapporti con Israele e di un possibile nuovo fronte sul confine con la Siria, alla luce della presenza di combattenti libanesi in territorio *Daesh*. In tal senso, la questione dei due Stati presuppone il permanere di confini che il *Daesh* notoriamente si propone di azzerare in tutto il quadrante. Il presidente Berry ha concluso l'incontro richiamando il pluralismo religioso che caratterizza il Libano, dove si professano quasi venti diverse confessioni, e dove i cristiani rappresentano circa la metà della popolazione. In questo contesto, lo stallo nel nodo israelo-palestinese insieme alla presenza di 1,5 milioni di rifugiati distribuiti in sette grandi campi di accoglienza,

costituiscono forti elementi di destabilizzazione per il Libano.

Conclusivamente la delegazione ha incontrato lo storico *leader* della minoranza drusa libanese, Walid Joumblatt, il cui contributo di analisi si è incentrato sui nuovi contorni di un contesto arabo in cui gli accordi relativi ai confini definiti dopo il secondo conflitto mondiale debbono essere considerati superati. Joumblatt ha quindi descritto il contesto politico interno connesso alla mancata individuazione di un candidato condiviso per la presidenza della Repubblica, e ciò in ragione di una difficoltà interna al versante Hezzbollah, assai coinvolto dalle dinamiche intrasiriane.

La visita della delegazione in Libano ha incluso un breve sopralluogo presso il Comando di UNIFIL, per uno scambio di vedute con il *Force Commande* e Head of Mission, Gen. Div. Luciano Portolano e con il Comandante del Settore Ovest di UNIFIL e Comandante del Contingente Italiano (Leonte 17 su base Brigata di Fanteria di « Pinerolo »), Gen. B. Stefano Del Col.

ALLEGATO 3

Sulla missione svolta a Tunisi (18-21 gennaio 2015).**COMUNICAZIONI**

Sulla base di quanto convenuto in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nei giorni 18-21 gennaio 2015 una delegazione della III Commissione, composta dagli onorevoli Vincenzo Amendola, Valentino Valentini, Daniele Del Grosso ed Edmondo Cirielli si è recata a Tunisi con la finalità di approfondire il quadro politico tunisino emerso dalle ultime elezioni legislative e presidenziali, che hanno confermato la vittoria della formazione laica guidata dal nuovo capo dello Stato Essebsi, e le priorità del prossimo governo di Tunisi, chiamato ad affrontare cruciali tematiche economiche, sociali e di sicurezza, anche nella prospettiva di un rilancio del rapporto con l'Unione europea.

La missione della Commissione, che ha costituito la prima visita in Tunisia di una delegazione parlamentare europea dopo l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, Beji Caid Essebsi, ha, inoltre, inteso contribuire ad un rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi, anche sul piano della cooperazione parlamentare.

Il contesto tunisino, in cui la missione si è collocata, si è caratterizzato per la centralità delle tematiche di sicurezza, connesse all'incombere della minaccia terroristica di matrice fondamentalista, e delle perduranti difficoltà economiche, aggravate da un drastico calo di afflusso turistico dall'Europa registrato a partire dal 2011, con conseguente riduzione dell'afflusso di valuta estera. In tale contesto le elezioni si sono svolte in un clima di forte aspettativa rispetto ad un nuovo corso e di insistite rassicurazioni da parte delle forze politiche in campo rispetto ad una normalità raggiunta. L'economia tu-

nisina presenta effettivi spazi di investimento remunerativo, soprattutto nell'ambito dell'edilizia e del turismo anche in considerazione del crescente afflusso verso la Tunisia di cittadini italiani in pensione. La comunità italiana residente in Tunisia è circondata da particolare simpatia in ragione degli storici buoni rapporti e della diffusa conoscenza della lingua italiana grazie alla trasmissione gratuita del segnale Rai quale unico canale televisivo straniero nel corso degli anni '80.

Al centro della scena politica si colloca la figura del nuovo Capo dello Stato che resterà alla guida del partito da lui fondato (*Nidaa Tounes*) e che sarà chiamato a presidiare il percorso attuativo della nuova Costituzione e della neoistituita democrazia parlamentare tunisina. Il presidente della Repubblica è figura destinata a mantenere importanti prerogative soprattutto in materia di politica estera e di difesa grazie al ruolo di presidenza del Consiglio dei Ministri ma soprattutto grazie ad un diffuso consenso popolare in favore di un ruolo presidenziale forte, in analogia con il modello egiziano. Altro polo della scena politica tunisina è il partito islamico di *Ennahda*, sconfitto alle legislative e alle presidenziali e chiamato ad assumere un ruolo di co-protagonista responsabile, più defilato rispetto al triennio costituente e in posizione di maggiore distanza rispetto alla Fratellanza musulmana. D'altra parte il partito islamico ha saputo controllare le frange estreme per cui se si conferma che la Tunisia è il Paese del Maghreb con il maggior numero di *foreign fighters* a sostegno del *Daesh* (oltre i tremila), anche grazie all'impegno di *Ennahda* si è riusciti finora a trattenere le

partenze di ancor maggior numero di tunisini disponibili ad imbracciare le armi. Questo impegno potrebbe costare scissioni interne, di cui potrebbe avvantaggiarsi il presidente uscente Marzouki. Gannouchi ha comunque saputo finora condurre il partito fino alla coalizione di governo garantendo controllo sulle diverse componenti interne.

Il riposizionamento del Paese si registra nell'annuncio di Essebsi relativo alla riapertura delle relazioni diplomatiche con Damasco e con la valorizzazione di un sistema di alleanze regionali ed internazionali in parte ereditato dal vecchio regime. Ridiventa strategica l'amicizia con l'Algeria, Paese che Essebsi ha visitato insieme al *leader* islamico Gannouchi, in un'ottica di condivisione del compito di controllo e contrasto alle cellule terroristiche attive lungo i reciproci confini. Le relazioni con il Marocco hanno assunto un carattere più competitivo soprattutto in ottica di rapporto privilegiato con l'Europa. In generale, è emerso dai colloqui un approccio tunisino definito di « neutralità positiva » con tutti i Paesi islamici, nei cui riguardi la Tunisia è lungi dal volere assumere il ruolo di modello soprattutto ai fini del rapporto islam-democrazia.

Quanto ai rapporti bilaterali è emersa, innanzitutto, soddisfazione per le visite del Presidente Renzi, del Ministro Alfano, oltre che della delegazione parlamentare, con un accento specifico al buon andamento degli accordi siglati in tema di contrasto all'immigrazione clandestina, confermato dalla drastica riduzione dei flussi dalla Tunisia verso l'Italia passati dai circa 24.000 clandestini nel 2011 ai circa 600 nel 2013, questi ultimi bilanciati da un elevato numero di rientri. All'Italia si riconosce di avere assistito la Tunisia con importanti strumenti operativi per il controllo delle frontiere, di cui si dovrebbe dare maggiore evidenza a livello internazionale, e si chiede un ulteriore contributo tecnologico in ambito di difesa per la fornitura di strumenti per la visione notturna e il controllo del territorio con droni a testimonianza di una consapevole strategia di sicurezza da parte tunisina. Sem-

pre in tema di immigrazione vi è disponibilità della Tunisia a collaborare per contribuire alla riduzione delle partenze dalla costa libica, tenuto conto che la crisi in Libia ha determinato l'afflusso in Tunisia di circa 1 milione di rifugiati di cui ancora circa 800 mila tuttora presenti nel Paese. che rilevano i dati da consegnare ai tunisini. L'impegno di Tunisi contro i traffici illegali di esseri umani chiede come contropartita maggiori investimenti esteri.

Se da parte italiana non si registrano casi di contenzioso nei confronti del nostro Paese, gli interlocutori tunisini hanno posto con insistenza, invocando maggiore impegno da parte delle autorità italiane, il tema della sparizione di centinaia di clandestini tunisini, in gran parte minorenni, di cui talune fonti hanno documentato l'arrivo in Italia ma di cui si sarebbero perse le tracce.

Complessivamente, in risposta alla transizione democratica in atto, la richiesta tunisina nei nostri riguardi concerne una continuità di rapporto, una conferma di impegno circa gli accordi raggiunti in tema di controllo dell'immigrazione clandestina ed un rilancio della cooperazione a partire dalle attuali imprese italiane basate in Tunisia.

Passando ad una disamina degli incontri svolti, il colloquio con il primo ministro in carica Medi al Jomaa ha consentito di stendere un bilancio sulla transizione tunisina, di analizzare i rapporti con i paesi di fascia nordafricana e di individuare le specifiche aspettative rispetto al nostro paese nei termini già segnalati. Il valore simbolico della visita del presidente Renzi, la prossimità geografica, il comune nemico terrorista sono elementi che contribuiscono a saldare l'impegno comune per un Mediterraneo come zona di cooperazione e non di tensione.

Quale capo di un governo tecnico chiamato a traghettare il Paese verso le elezioni ed istituzioni democratiche, al Jomaa ha steso un bilancio positivo sottolineando l'impegno profuso per la gestione di una fase caratterizzata da elevata politicità, in cui è stato fondamentale mantenere rapporti equidistanti con i partiti. Oltre al-

l'avvio di un programma di riforme il governo tecnico ha operato per ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini e con le forze armate e di sicurezza. Si è quindi costituita una sorta di unità nazionale in cui è stato possibile costruire la riconciliazione. Quanto alle riforme esse hanno riguardato il sistema fiscale, il sistema dei sussidi, il blocco delle assunzioni nel settore pubblico, la riforma sanitaria, il divario tra sviluppo economico e il livello di scolarizzazione, tema centrale nella rivoluzione tunisina. Occorre in generale che la Tunisia si ponga come un competitore internazionale paritario che cooperi con l'Italia in una sinergia da spendere positivamente nel rapporto con gli altri grandi attori, soprattutto asiatici. La Tunisia oggi non ha bisogno di aiuti monetari ma di potere innescare al proprio interno dinamiche economiche positive. Tale vision, fondata sulla co-localizzazione delle attività, è stata condivisa dalla delegazione italiana, con particolare riferimento all'auspicio espresso dall'onorevole Amendola affinché l'Italia possa sviluppare a sua volta progetti economici competitivi in risposta alle attese tunisine e al suo percorso di successo di transizione e di riforme.

Il successivo incontro con il presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo Ennaceur ha visto la partecipazione dei vicepresidenti del Parlamento nonché di due deputati tunisini eletti in Italia mediante il sistema di votazione di deputati tunisini all'estero. Tale incontro, che ha ripercorso i temi già affrontati con il Primo Ministro, ha evidenziato l'esigenza di un rafforzamento delle relazioni parlamentari italo-tunisine in ragione della speciale attenzione che anche questa visita ha confermato. Sono evocati i temi del deficit di sviluppo e la grave disoccupazione giovanile, che sono alla base del forte astensionismo elettorale registrato.

Successivamente contro con il Sottosegretario agli affari esteri ha consentito di approfondire le tematiche centrali della cooperazione bilaterale, inerenti il settore della sicurezza, dell'immigrazione e degli affari sociali. L'on. Amendola, a nome

della delegazione e del metodo della neutralità positiva, ha auspicato rilancio dell'partenariato italo tunisina soprattutto sul versante della sicurezza e dell'economia, in risposta al comune interesse per la lotta contro il terrorismo, considerato che Italia e Tunisia sono i paesi più esposti alle conseguenze negative della instabilità libica. Il Sottosegretario ha analizzato il fenomeno terroristico individuando come cause di natura interna ed esterna, l'eredità della dittatura e le crisi libica, irachena, siriana o yemenita. Per tali ragioni è centrale per Tunisi la cooperazione con l'Algeria con cui è stato conseguito il comando il comando congiunto delle forze di frontiera.

L'Italia in questo contesto ha collaborato più di quanto non abbia reso noto pubblicamente sui temi della sicurezza marittima, frontaliera e regionale e il segnale fortissimo, derivante dalla visita del presidente Renzi, ha alimentato l'aspettativa per lo sviluppo di relazioni bilaterali stabili, utili a consolidare la democrazia parlamentare.

Sulla crisi libica il Sottosegretario ha espresso cauto ottimismo insieme ad un giudizio positivo per i negoziati di Ginevra e per l'operato di Bernardino Leon. La Tunisia sostiene l'integrità territoriale della Libia e l'immediato cessate il fuoco, nonché la necessità di aprire un dialogo negoziale con tutte le parti. Per la soluzione della crisi libica è centrale la cooperazione multilaterale con i Paesi vicini e con l'Unione europea. Ha infine auspicato la formazione di un governo di coalizione che permetta di superare l'attuale dualismo istituzionale. La delegazione italiana ha quindi espresso preoccupazione per il clima derivante dagli attacchi di Parigi e per le reazioni islamofobiche che ne sono seguite. Il Sottosegretario tunisino ha rassicurato gli interlocutori esprimendo fiducia nell'anima tollerante dell'Europa e nella sua capacità di superare questa crisi di rapporto con l'islam, anche tenendo conto che le prime vittime del terrorismo sono gli stessi musulmani.

Centrale nel programma di incontri è stato il colloquio con il Presidente della

Repubblica, che esordito richiamando i rapporti privilegiati tra Tunisia e Italia insieme all'appello affinché le imprese italiane presenti in Tunisia non lascino il Paese. La Tunisia è riuscita a conseguire come unico Paese della cosiddetta « primavera araba » una transizione per via pacifica, anche se devono ancora pervenire risposte adeguate alle sfide della sicurezza e del terrorismo, che è fenomeno estraneo alla tradizione tunisina. Occorre proseguire nello sforzo positivo, già profuso dal governo di transizione, per le politiche sociali ed economiche e in questo per la Tunisia gli interlocutori maggiori sono sicuramente i paesi della sponda sud del Mediterraneo, oltre all'Unione europea e agli Stati Uniti. La delegazione italiana ha inquadrato le relazioni tra Italia e Tunisia nel contesto del Mediterraneo, attraverso cui transita il 19 per cento delle merci destinate all'Europa. Se il futuro geopolitico dell'Europa passa per il Mediterraneo, occorre sostenere lo sforzo della Libia e valorizzare le risorse politiche e democratiche di cui è depositaria per far fronte alle sfide. La Tunisia rappresenta per l'Italia un'« eccezionalità positiva » che merita tutto il sostegno in campo economico. Il Presidente Essebsi ha anche richiamato il tema dell'immigrazione clandestina e degli straordinari flussi provenienti dalla Libia che hanno portato in Tunisia circa 1,3 milioni di persone. Anche su questo terreno le soluzioni sono di ampio respiro e riguardano prevalentemente la lotta contro la povertà.

I successivi incontri hanno riguardato i capi dei maggiori partiti tunisini a partire da Yassi Brahim, leader di *Afek Tounes*, quinto partito del Paese, di orientamento liberale che ha sostenuto la candidatura di Essebsi. L'incontro ha consentito di approfondire le dinamiche tra i partiti di ispirazione laica ed islamica nel corso della campagna elettorale. Brahim ha, infatti, spiegato che al suo partito, nato nel marzo del 2011 e che ha preso parte ai lavori dell'Assemblea costituente con quattro deputati, si sono aggiunte in occasione delle ultime elezioni ulteriori formazioni laiche, nate per accrescere la competizione

con gli islamisti di *Ennhada* e anche al fine di colmare il gap che separava i partiti di ispirazione confessionale rispetto alle altre forze. Ha sottolineato che il Presidente Essebsi ha necessità di essere sostenuto da una formazione non legata al vecchio regime e alle vecchie *leadership* laiche. *Afek Tounes* nel 2013 è pertanto ripartito da posizioni di centro-destra, di ispirazione liberal-sociale con elementi comuni al partito di governo. Rispetto a questo posizionamento, in Parlamento sono presenti formazioni di estrema sinistra, caratterizzati da un forte condizionamento sindacale, e formazioni di destra, capeggiate da *Ennhada*. Quanto al nuovo governo, Brahim ha argomentato che una coalizione che non contemplasse l'opposizione islamica sarebbe fragile; d'altra parte, le aspettative di *Ennhada* potrebbero essere facilmente assecondate con la scelta di un primo ministro esterno al *Nidaa Tounes* o con la scelta di ministri dell'interno e della giustizia indipendenti. Nell'attuale contesto internazionale, sfavorevole agli islamisti, *Ennhada* appare destinato ad accettare taluni compromessi, dovendosi d'altra parte riposizionare rispetto alla Fratellanza musulmana e al progetto confessionale. Su tali basi la coalizione di governo dovrebbe basarsi su due partiti, pari a circa centocinquanta deputati, con il sostegno di altre formazioni, tra cui *Afek Tounes*, che è un partito con base elettorale prevalentemente concentrata a Tunisi e a Sfax. Il sud del Paese si caratterizza per una prevalenza conservatrice, che trova espressione in *Ennhada*.

Quanto al dato relativo all'astensionismo, si tratta di voti sottratti ad *Ennhada* e si spiegherebbe con la profonda delusione dei tunisini per la mancata soluzione dei problemi economici, non affrontati dal 2011. Ha quindi prospettato per il prossimo mese di aprile l'insediamento della Corte costituzionale, diversamente da rinviarsi al 2016, nonché l'indizione delle elezioni amministrative, l'approvazione di una nuova legge elettorale e la istituzione di regioni.

Di particolare rilievo è stato l'incontro con il leader di *Ennhada*, Gannouchi, che

ha introdotto l'incontro valorizzando il comune destino che unisce Italia e Tunisia in quanto Paesi sostanzialmente confinanti. Ha evidenziato l'interlocuzione attiva che *Ennhada* intrattiene con tutti i partiti italiani e ha posizionato il proprio partito in un'area moderata, paragonabile a quella occupata dalla vecchia democrazia cristiana italiana. Ha, inoltre, preannunciato la partecipazione di *Ennhada* al governo in formazione, sottolineando l'occasione storica che la Tunisia deve cogliere come modello democratico realizzato. Tale prospettiva è stata accolta con favore dalla delegazione italiana che, su iniziativa degli onorevoli Amendola e Valentini, ha valutato la prospettiva di coalizione di governo come presupposto di stabilità per la transizione politica ed economica della Tunisia. Tale prospettiva rafforzerebbe un'azione dell'Unione europea nel Mediterraneo, secondo una linea avviata dall'Alto Rappresentante Mogherini in occasione del suo primo viaggio in Medio Oriente. Lo scenario tunisino darebbe, inoltre, rilancio al binomio tra Islam e democrazia e rappresenterebbe un contributo di grande valore per l'opinione pubblica europea. Gannouchi, intervenendo su quest'ultimo punto, ha colto l'opportunità per evidenziare che il precedente governo guidato dagli islamisti, contraddicendo taluni pregiudizi, non ha esitato a lasciare il potere quando ciò è apparso necessario, e ciò sulla base di un mero dialogo nazionale, avviato con le altre forze politiche, e senza attendere le elezioni. Inoltre, *Ennhada* ha riconosciuto fin da subito la vittoria elettorale di Nidaa Tounes e si è candidata per collaborare con la maggioranza nel consolidamento di un rapporto di partenariato privilegiato con l'Unione europea. La rivoluzione tunisina ha consentito di selezionare, infatti, un'alternativa islamica moderata che si pone come antagonista al terrorismo di matrice fondamentalista e che ha contribuito alla conquista della democrazia e di maggior giustizia sociale in un Paese oppresso da decenni di dittatura e corruzione. Questo impegno deve adesso essere consolidato e realizzato su scala mondiale, nell'impegno

di tutta la comunità internazionale nella lotta ai terroristi. All'incontro ha anche partecipato la deputata tunisina eletta in Italia Imen Ben Mohamed, che ha ribadito la scelta non semplice fatta da *Ennhada* nel segno della stabilità politica della Tunisia e del consolidamento di un ruolo e di un'immagine positiva nello scenario internazionale.

La delegazione ha quindi incontrato il *leader* della formazione di sinistra, Fronte Popolare, guidata da Hammami. La lettura che Hammami ha fornito circa le priorità dell'agenda politica tunisina ha coinciso con quella degli altri interlocutori per quanto concerne le sfide sulla sicurezza, sulle riforme e sui temi economici. Sul tema della sfida contro il terrorismo, ha invocato una riforma delle forze armate e degli apparati di sicurezza sulla base di nuove premesse giuridiche. La sfida riformista riguarda l'attuazione della nuova Costituzione, soprattutto sul piano amministrativo. Le questioni economiche devono partire dai temi del lavoro, della salute e dell'istruzione, che hanno rappresentato, insieme ai temi delle libertà, i pilastri della rivoluzione del 2011. Su questi temi, la troika non ha conseguito alcun risultato per assenza di visione e disattenzione nei confronti del popolo tunisino. Tale quadro è aggravato dalla presenza di un'economia sommersa che rappresenta il 50 per cento di quella totale, laddove ai tempi di Ben Alì tale valore era attestato sul 30 per cento. Il Fronte Popolare è destinato a rappresentare probabilmente l'unico partito di opposizione presente in Parlamento, nella convinzione che il prossimo governo non avrà la volontà politica di andare alla radice dei problemi tunisini ed avendo già dichiarato di voler tagliare la cassa delle compensazioni e di volere porre mano ad un programma neoliberalista, in cui i temi delle libertà saranno del tutto marginali. Hammami ritiene che la base elettorale del presidente Essebsi sia di fatto già ridotta nei numeri per il venir meno del sostegno delle donne tunisine rispetto alla prospettiva di accordo con gli islamici. Il Fronte Popolare, di contro, è intenzionato ad

offrire una piattaforma democratica per consolidare le conquiste civili e far promuovere riforme ed un nuovo modello di sviluppo, che giunga ad includere anche le tematiche dell'ecologica. Hammami ha, infine, fornito un quadro sulle altre formazioni precisando che l'elemento portante di *Nidaa Tounes* è rappresentato dai vecchi quadri di Bel Alì, laddove Afek Tounes è un soggetto politico di matrice ultraliberale e il Fronte Popolare aggrega, invece, soprattutto i lavoratori e la scena intellettuale tunisina. Completerebbe il quadro il sindacato UGTT, attualmente impegnato nello sforzo di mantenere autonomia rispetto alle ambizioni di controllo nutrite dai partiti di maggioranza. Hammami ha, infine, menzionato il rapporto privilegiato con l'Italia, legato alla forte presenza tunisina nel nostro Paese, e ha menzionato come i suoi predecessori la questione dei

cittadini tunisini clandestini dispersi su territorio italiano. A tal proposito, la delegazione ha nuovamente manifestato la piena disponibilità delle autorità italiane a collaborare sul caso, su cui non ci sono tuttavia allo stato evidenze che ne comproverebbero le dimensioni.

Il programma della visita si è concluso con l'incontro con il *leader* del sindacato UGTT, avvenuto nel giorno del 69° anniversario della fondazione del sindacato. Abassi ha descritto il ruolo cruciale svolto dall'UGTT nella scena politica tunisina dopo il 2011, in qualità di elemento portante del Quartetto. Ha quindi insistito sui temi della tutela dei lavoratori, della lotta contro la disoccupazione, del rilancio dell'economia anche grazie agli investimenti provenienti dall'estero e sulla necessità di arginare derive liberiste che riportino la Tunisia ad uno scenario pre-2011.

ALLEGATO 4

Sulla missione svolta a Tunisi (28-30 marzo 2015).**COMUNICAZIONI**

La seconda missione della Commissione in Tunisia è stata deliberata per svolgere incontri con le massime autorità istituzionali tunisine, nonché per visitare i luoghi colpiti dall'attentato terroristico del 18 marzo, con particolare riferimento al Parlamento e al Museo del Bardo. Il programma della visita ha incluso anche la partecipazione della delegazione alla marcia di solidarietà contro il terrorismo, indetta dal Presidente della Repubblica tunisina e tenutasi domenica 29 marzo. La delegazione, guidata dal presidente Fabrizio Cicchitto, è stata altresì composta dagli onorevoli Vincenzo Amendola (PD), Daniele Del Grosso (M5S), Erasmo Palazzotto (SEL) e Valentino Valentini (FI-PDL), in continuità con la delegazione che aveva preso parte alla missione di gennaio.

Di particolare significato politico è stata la partecipazione della delegazione, insieme al Presidente del Consiglio Renzi e alla Presidente della Camera dei Deputati Boldrini, alla Marcia repubblicana contro il terrorismo, organizzata su impulso personale del Presidente Essebsi, per lanciare un accorato appello all'unità del mondo civile contro la minaccia jihadista ed affinché la Tunisia non venga lasciata sola a fronte del gravissimo attacco terroristico del Bardo.

La partecipazione internazionale ha confermato le migliori attese degli organizzatori: presenti ventisette delegazioni straniere, in prevalenza europee e della regione. Particolarmente significativa la francese, con Hollande ed il Presidente dell'Assemblea; la polacca: Presidente Komorowski; il Gabon: Presidente Ali Bongo; la palestinese: Presidente Abbas. Tra i Capi di Governo, hanno preso parte il

belga Michel; l'algerino Sallal; il libico Thnai. Tra i Vice Primi Ministri, Al-Khalifa del Bahrein. Presidenti di Parlamento anche dalla Svizzera ed il Kuwait. Vice Presidente del Parlamento europeo, Valcarcel Siso. Tra i Ministri, si segnalano, lo spagnolo Garcia Margallo; il tedesco De Maiziere (Interno); giordano (Interno); emiratino (Cultura); patarino (Cultura). I Segretari di stato egiziano (Esteri) e britannico (Esteri). Sul fronte multilaterale: UNESCO (Borkova) e OMT.

La Marcia dei *leader* è stata tenuta separata (per motivi di sicurezza) dalla manifestazione popolare che ha visto scendere per le strade circa 70.000 dimostranti giunti anch'essi fino al Bardo. Nonostante un'organizzazione e una impalcatura logistica impostate in brevissimo tempo, è stato dispiegato un ingente dispositivo di sicurezza necessario alla tutela di così autorevoli presenze. La Marcia si è conclusa dinanzi il museo, con l'inaugurazione di una stele commemorativa recante i nomi delle vittime, sotto forma di mosaico (in ossequio alla nota collezione di reperti di epoca romana presente nel museo) posta all'ingresso del museo. Sotto di essa, il Presidente del Consiglio ha deposto una corona di fiori. La cerimonia è terminata con un breve intervento del Presidente Essebsi.

Nel corso dei brevi colloqui avuti successivamente dalla delegazione con il Presidente della Repubblica essebsi, con il presidente del Parlamento Ennaceur e con il *leader* del partito islamico moderato *Ennahda* Ghannouchi il Presidente Cicchitto ha potuto rappresentare sentimenti di vicinanza e solidarietà dell'Italia raccogliendo la solidarietà per le quattro

vittime italiane e gli auspici per un rafforzamento ulteriormente della collaborazione bilaterale sul piano della sicurezza al fine di condurre un'efficace e coordinata azione di contrasto al terrorismo.

Si è trattato, nell'insieme, di un evento solenne la cui riuscita, anche in termini di visibilità e partecipazione, ha dimostrato la capacità della Tunisia di raccogliere attorno a sé, in un momento così difficile, i suoi principali partner internazionali. Le autorità tunisine hanno complessivamente

dichiarato determinazione nella lotta al terrorismo dimostrati dalla enfasi è stata data all'eliminazione, proprio alla vigilia della marcia, di una cellula jihadista nei dintorni di Gafsa nel sud-ovest del Paese, zona da tempo colpita dal terrorismo, anche per la prossimità con la frontiera algerina. Lo stesso Ministro dell'Interno, Garsalli, ne ha dato l'annuncio alle televisioni, sottolineando che nove membri della formazione Okba Ben Nafaa sono stati uccisi, incluso il *leader* della sigla, ricercato da tempo.

ALLEGATO 5

Sulla missione svolta a Tunisi (13-15 luglio 2015).**COMUNICAZIONI**

Sulla base di quanto convenuto in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nei giorni 12-13 luglio 2015 una delegazione della III Commissione, guidata dal presidente Fabrizio Cicchitto e composta dagli onorevoli Vincenzo Amendola ed Erasmo Palazzotto si è recata a Tunisi con la finalità di svolgere incontri con le massime autorità istituzionali e politiche tunisine nell'intento di approfondire ulteriormente la conoscenza del quadro geopolitico e di sicurezza regionale alla luce del tragico attentato terroristico avvenuto nella città di Sousse il 26 giugno 2015.

La nuova visita della Commissione a Tunisi – dopo quelle già svolte nello scorso mese di gennaio e soprattutto di marzo a seguito dell'attentato presso il Museo del Bardo – ha inteso rappresentare una significativa testimonianza di solidarietà politica a sostegno della Tunisia a dimostrazione del comune impegno contro il terrorismo di matrice fondamentalista, oltre ad un utile contributo anche ai fini dell'indagine conoscitiva, in corso di svolgimento, sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.

Il programma della missione ha previsto incontri con: con il Presidente della Repubblica, Beji Caid Essebsi; la presidente della Commissione dei diritti, delle libertà e delle relazioni estere dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo, onorevole Bochra Bel Haj Hmida; il ministro degli esteri, Taieb Baccouche; il *leader* del partito Ennahdha, Rached Ghannouchi.

L'incontro con il Presidente della Repubblica è stato occasione per ribadire le

ottime relazioni bilaterali, segnate da incontri al più alto livello istituzionale. Nell'introdurre la delegazione, il presidente Cicchitto ha sottolineato la testimonianza di amicizia e di solidarietà che la terza visita della Commissione ha inteso portare alle istituzioni tunisine dopo il secondo grave attentato terroristico perpetrato dai fondamentalisti presso la località di Sousse. Si è trattato di un'aggressione alla democrazia tunisina in quanto baluardo contro il terrorismo e Paese decisivo per gli equilibri nel Mediterraneo e in Medio-riente. La solidarietà dell'Italia è espressione dei rapporti molto solidi che legano i due Paesi e di un'azione che vede Governo e Parlamento italiani coesi e convergenti, in sinergia con il settore privato e le strutture produttive italiane operanti in Tunisia in settori strategici quali la sicurezza, la cooperazione militare e culturale.

Il Presidente Essebsi ha chiarito che il progetto sociale, politico e costituzionale della Tunisia si distingue da quelli degli altri Paesi della Regione, e questo rende la Tunisia un Paese non troppo amato. Quanto al terrorismo, si tratta di un fenomeno regionale che coinvolge tutti i Paesi europei e del Mediterraneo e che impone progetti comuni. Il Presidente Essebsi ha citato il rapporto delle Nazioni Unite sul numero di *foreign fighters* tunisini pronti a partire alla volta del Daesh, manifestando la difficoltà di incidere profondamente sul fenomeno a meno di non avviare un profondo percorso di rinascita economica della Tunisia.

Sul tema dei profughi, connesso a quello dell'immigrazione, ha dichiarato l'indisponibilità della Tunisia alla realiz-

zazione di campi di accoglienza sul proprio territorio, alla luce dell'esperienza negativa maturata in altri Paesi. La soluzione è in politiche comuni tra Europa e Paesi di origine e di transito, come è d'altra parte la Libia. Quanto al negoziato in corso per un governo di unità nazionale libico, il Presidente Essebsi ha dichiarato la propria insoddisfazione per l'accordo raggiunto grazie all'intermediazione di Bernardino Leon, in quanto non inclusivo della parte legata a Tripoli. Ha anche precisato il significato del « muro » che il governo di Tunisi ha annunciato di voler costruire lungo i cinquecento chilometri di confine con la Libia. Nel ricordare il precedente marocchino relativo al Sahara occidentale, ha spiegato che si tratta di uno strumento preventivo volto a fornire all'opinione pubblica un segnale di attivazione sull'emergenza terrorismo, nei cui confronti è sicuramente più efficace l'impiego di strumenti elettronici rispetto ad un mero fossato, utile tutt'al più a rallentare i traffici illeciti lungo la frontiera.

Il colloquio con la presidente della Commissione dei diritti, delle libertà e delle relazioni estere dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo, onorevole Bochra Bel Haj Hmida, ha coinvolto una delegazione di deputate della stessa Commissione, tra cui l'onorevole Imen Ben Mohamed, rappresentante di Ennahdha eletta in Italia, ed un'esponente del partito di governo, Nidaa Tounes. I temi al centro dell'incontro sono stati: il ruolo svolto dalla società civile quale elemento portante della democrazia tunisina sia durante la prima che durante la seconda Repubblica, il cui ruolo tiene malgrado il terrorismo e le pressioni esterne volte a mutare il processo democratico in atto; l'analisi degli attacchi terroristici quali aggressioni contro l'economia locale e contro i simboli dell'Occidente; la richiesta di sostegno a più livelli alla Tunisia per incidere profondamente e in modo definitivo sulle cause del fenomeno, soprattutto per quanto concerne il reclutamento dei giovani tunisini privi di ogni prospettiva ed orizzonte esistenziale.

Nell'auspicare che l'esperienza tunisina non rappresenti un fenomeno isolato nel contesto nordafricano, la delegazione italiana ha sottolineato la rilevanza del successo tunisino per gli equilibri in Medio Oriente e quindi la necessità di affrontare i disequilibri territoriali in Tunisia attraverso strumenti di carattere economico, militare e culturale. La questione della condizione giovanile è stata approfondita dalla presidente Bochra, che ha insistito sull'esigenza di offrire opportunità culturali e borse di studio a studenti tunisini, nonché di operare per l'integrazione delle seconde e terze generazioni di tunisini immigrati in Europa. Da parte della deputata di Ennahdha, che ha espresso solidarietà all'Italia per l'attacco terroristico al consolato italiano al Cairo. È stata chiesta maggiore collaborazione all'Italia sui temi del terrorismo, ma anche della Libia, nel segno di un destino comune ai due Paesi. Ha espresso soddisfazione per la risoluzione 7-00670 Cicchitto, Sull'impegno dell'Italia in sede multilaterale a sostegno della Tunisia, approvata dalla Commissione esteri il 5 maggio scorso.

Dall'onorevole Palazzotto è stato posto il tema dei diritti umani e della adesione della Tunisia ai maggiori strumenti di diritto internazionale umanitario nella gestione dell'emergenza immigrazione, mentre l'onorevole Amendola ha indicato nelle politiche culturali e in quelle di carattere militare e securitario i due maggiori piani di cooperazione tra i due Paesi. Da parte tunisina è stato posto un forte accento ad un rafforzamento della collaborazione sui temi istituzionali connessi alla nuova forma di governo presente in Tunisia e alla necessità di uno scambio di esperienze sui temi delle prassi parlamentari e delle maggiori sfide sul piano costituzionale, vista l'imminente istituzione in Tunisia di una Corte costituzionale, di un organo di autogoverno della magistratura e di un sistema di decentramento territoriale.

Il confronto con il ministro degli esteri si è incentrato sul negoziato libico, su cui il ministro Baccouche ha ribadito l'insoddisfazione tunisina per l'assenza di Tripoli tra i firmatari dell'accordo proposto da

Leon, malgrado tale interlocutore rappresenti il sessanta per cento della popolazione libica ed ospiti sul proprio territorio l'ottanta per cento dei tunisini presenti in Libia. Tra le soluzioni all'emergenza terrorismo è emersa la necessità di un'operazione di carattere culturale rivolta agli imam che operano nelle regioni di frontiera e che manovrano giovani tunisini disoccupati e con basso livello scolastico. Nell'immediato, occorre operare lungo i confini per bloccare i traffici illeciti e in particolare il commercio di armi, ed è a questo obiettivo che è rivolto il cosiddetto « muro » in costruzione lungo la frontiera. In generale, il ministro Baccouche ha insistito sulla necessità di rafforzare le istituzioni tunisine, la cui continuità è essenziale nel confronto con il terrorismo e ciò anche alla luce dell'esperienza ancora troppo poco analizzata della vicenda irachena o della crisi siriana.

La visita si è quindi conclusa con l'incontro con il *leader* islamico moderato Gannouchi, in quel giorno impegnato nella prima conferenza che ha visto sedersi allo stesso tavolo i quattro maggiori partiti tunisini uniti nella lotta contro il terrorismo. Il presidente Cicchitto ha aperto il colloquio sottolineando la specifica sintonia che si registra in Tunisia tra laici ed islamici, a differenza di quanto avviene ad esempio in Egitto, nonché la necessità di un convinto sostegno economico, politico e militare per irrobustire il pluralismo democratico di cui la Tunisia è espressione. Gannouchi, accompagnato da un deputato di Ennahdha, portavoce del partito ed eletto in Italia, ha sottolineato i rapporti

eccellenti tra i due Paesi, confermati dagli importanti e intensi incontri istituzionali. Su sollecitazione dell'onorevole Amendola, ha espresso l'auspicio affinché le Nazioni Unite riescano nell'impegno rivolto alla Libia, al quale Ennahdha contribuisce positivamente esercitando le opportune pressioni affinché Tripoli divenga parte dell'accordo. In risposta all'onorevole Palazzotto sulle cause sociali del fenomeno dei *foreign fighters*, Gannouchi ha auspicato un mutamento nell'immagine collettiva dell'Islam, sottolineando quanto la Tunisia sia Paese non incline all'estremismo. Il fenomeno è da porre in relazione alle « falle » lasciate dal regime di Ben Alì sul territorio tunisino, con particolare riferimento alle regioni del Paese più interne, totalmente abbandonate sul piano degli investimenti e delle politiche di inclusione sociale. Quanto alle misure che il governo tunisino ha deliberato in risposta agli attacchi terroristici, Gannouchi ha precisato che il suo partito sarebbe di per sé contrario alla costruzione di muri lungo i confini, ma in questo caso ha sostenuto la decisione del governo in risposta ad una situazione eccezionale. Si è unito all'auspicio dell'ambasciatore De Cardona affinché il Forum economico italo-tunisino previsto per l'autunno possa tenersi in piena sicurezza e con proficui esiti per il rilancio della cooperazione economica bilaterale, e ciò anche come segno della riconoscenza verso l'Italia quale Paese coraggioso che ha dato prova di vicinanza alla Tunisia di fronte alla grave sfida rappresentata dal terrorismo.

ALLEGATO 6

Sulla missione svolta in Armenia (23-25 aprile 2015).**COMUNICAZIONI**

Una delegazione parlamentare di Camera e Senato, guidata dai presidenti delle Commissioni Esteri, Pierferdinando Casini e Fabrizio Cicchitto, ha preso parte a Jerevan alla cerimonia per il centenario del genocidio armeno, svoltasi il 24 aprile 2015.

La delegazione, cui era affidato il compito di rappresentare l'Italia – che non ha riconosciuto i fatti del 1915 noti come *Medz Yeghern* (Grande Male) quale « genocidio » – ha compreso anche gli onorevoli Vincenzo Amendola, capogruppo del PD in Commissione Esteri, e Gianluca Pini della Lega, nonché i senatori Emma Fattorini (PD), Sergio Lo Giudice (PD) e Aldo Di Biagio (NCD-UDC), quest'ultimo anche in rappresentanza dell'Associazione di amicizia Italia-Armenia.

Alle celebrazioni di Erevan, tra i maggiori *leader* internazionali, hanno presenziato il presidente russo Vladimir Putin e il capo dello stato francese, François Hollande, che nei loro discorsi hanno entrambi definito gli eventi del 1915 « genocidio ». Erano presenti anche i presidenti

di Serbia, Cipro e il segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Jacob Lew, per un totale di 60 delegazioni straniere, mentre a Canaale, in Turchia, negli stessi giorni si teneva un evento commemorativo indetto dal presidente Erdogan della campagna di Gallipoli, una delle più importanti battaglie della Prima guerra mondiale che vide contrapporsi britannici e francesi agli ottomani, guidati dal generale Mustafa Kemal, e in cui turchi e armeni combatterono insieme.

Nel corso della missione il presidente Cicchitto ha espresso condivisione per l'appello e le parole del Pontefice di quei giorni a proposito del genocidio, quale prima di una serie di tragedie che hanno segnato il XX secolo. Contestualmente il presidente Cicchitto ha auspicato che fra la Turchia e l'Armenia si sviluppi un confronto e un dialogo positivi finalizzato ad una normalizzazione dei rapporti, in linea con la posizione espressa dall'Alto Rappresentante Mogherini, e che l'Europa rivaluti in chiave maggiormente costruttiva i propri rapporti con la Turchia.

ALLEGATO 7

Sulla missione svolta a Milano presso EXPO 2015 (27-28 giugno 2015).**COMUNICAZIONI**

Una delegazione della Commissione Affari esteri e comunitari, guidata dal presidente, onorevole Fabrizio Cicchitto, e composta dai deputati Vincenzo Amendola (PD), Edmondo Cirielli (FdI-AN), Mario Marazziti (PI-CD) e Mariano Rabino (SCpI), ha svolto una missione a Milano per visitare EXPO 2015, nelle giornate del 27 e 28 giugno scorsi.

La visita all'Esposizione Universale, evento internazionale al più alto livello, al quale prendono parte più di 140 Paesi ed Organizzazioni internazionali, con l'obiettivo di individuare risposte concrete e soluzioni condivise sui temi dell'alimentazione e del rispetto del pianeta e dei suoi equilibri, era finalizzata ad approfondire le tematiche relative alla politiche di cooperazione allo sviluppo come pure di una maggiore valorizzazione del nesso che in-

tercorre tra pace, sicurezza e politiche di gestione dell'ambiente, contribuendo a corroborare l'impegno di tutti i soggetti, pubblici e privati, che cooperano all'evento in un'ottica di promozione e di internazionalizzazione del Sistema Paese.

La delegazione ha visitato i seguenti padiglioni: Padiglione Zero, Nepal (realizzato con una « gara di solidarietà » dalla maestranze di Expo dopo il grave terremoto che ha colpito il Paese, Brasile, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Israele, Marocco, Giappone, USA, Bio Mediterraneo (paesi presenti: Albania, Algeria, Egitto, Grecia, Libano, Malta, Montenegro, San Marino, Serbia, Tunisia) e *Cluster* delle Zone Aride (paesi presenti: Eritrea, Mauritania, Senegal, Somalia, Mali), Padiglione Italia.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 69

AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano, sulle linee programmatiche dei vertici della Forze armate (*Svolgimento e conclusione*). 69

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 agosto 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.20.

AUDIZIONI

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano, sulle linee programmatiche dei vertici della Forze armate.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Claudio GRAZIANO, *Capo di Stato Maggiore della Difesa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gian Piero SCANU (PD), Elio VITO (FI-PdL), Massimo ARTINI (Misto-AL), Gianluca RIZZO (M5S), Marco MARCOLIN (LNA), Paolo BOLOGNESI (PD), Giovanna PETRENGA (FI-PdL), Luigi LACQUANITI (PD), Giorgio ZANIN (PD), Vincenzo D'ARIENZO (PD) e Emanuela CORDA (M5S).

Interviene, quindi, Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*.

Claudio GRAZIANO, *Capo di Stato Maggiore della Difesa*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa delle votazioni dell'Assemblea, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa. Nuovo testo unificato C. 1373 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	70
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	78

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio. Atto n. 183 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>) .	72
Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	74
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere</i>)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.20.

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa. Nuovo testo unificato C. 1373 e abb. (Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 agosto 2015.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione due note predisposte, rispettivamente, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Ragioneria generale dello

Stato (*vedi allegato 1*), contenenti risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della precedente seduta.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, alla luce della documentazione testé depositata dalla rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato del progetto di legge C. 1373 e abb., recante Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della Canapa;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il Corpo forestale dello Stato o altro soggetto individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in relazione all'eventuale trasferimento delle funzioni in materia di polizia ambientale ai sensi della normativa vigente, svolgerà i necessari controlli, inclusi i prelievi e le analisi di laboratorio, previsti dall'articolo 4, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

i piani di settore di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, richiamati all'articolo 6, sono stati finanziati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), con 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, e per gli anni successivi con le risorse derivanti dal rifinanziamento degli interventi di cui alla legge n. 499 del 1999 disposto annualmente dalla legge di stabilità;

l'obbligo posto a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dall'articolo 6, comma 1, di destinare annualmente una quota delle risorse disponibili per i citati piani di settore al miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore

della canapa deve intendersi condizionato alla effettiva sussistenza di risorse disponibili, da considerarsi quale limite massimo di spesa, fermo restando che la predetta destinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

l'effettivo ammontare delle risorse da destinare a tale finalità potrà essere definito, nel rispetto del citato limite di spesa, soltanto sulla base delle risorse che si renderanno annualmente disponibili per il finanziamento dei predetti piani di settore;

appare necessario precisare, all'articolo 6, comma 2, che le risorse da destinare per quota parte al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo sono quelle già iscritte in bilancio sulla base della legge n. 499 del 1999 per provvedere all'attività istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

le spese eventualmente derivanti dalla realizzazione di piccole produzioni a carattere dimostrativo e dalla promozione di iniziative di formazione di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8, saranno sostenute nell'ambito delle risorse di bilancio già previste a legislazione vigente, stante il carattere meramente facoltativo degli interventi previsti dai medesimi articoli;

la promozione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivanti dalla canapa, di cui all'articolo 10, potrà essere realizzata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

appare necessario inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intero provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali destina, con proprio decreto, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il con le seguenti: Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al;

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente: ART. 10-bis (Clausola di invarianza finanziaria). 1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

Vincenzo CASO (M5S), con riferimento alla prima delle due condizioni proposte, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dal relatore, chiede delucidazioni in merito alle modalità di finanziamento degli interventi volti al miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa, di cui al comma 1 dell'articolo 6 del provvedimento in discussione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI precisa che gli interventi richiamati dal deputato Caso potranno essere finanziati, come si evince dalla proposta di parere del relatore, a valere su una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base

dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 499 del 1999, come eventualmente rideterminata, di anno in anno, dalla legge di stabilità.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio.

Atto n. 183.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2015.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI rileva che la compensazione tra effetti diretti di minore entrata ed effetti indotti di miglioramento dei saldi conseguenti ad un innalzamento del livello di adeguamento spontaneo trova fondamento esclusivamente in valutazioni di ordine qualitativo in merito al prevedibile effetto delle nuove misure ridotte sulle condotte dei contribuenti. Per gli ulteriori aspetti evidenziati dal relatore nel corso della seduta del 23 luglio scorso, si rimette invece alle valutazioni della Commissione.

Tea ALBINI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (atto n. 183);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la compensazione tra effetti diretti di minore entrata ed effetti indotti di miglioramento dei saldi conseguenti ad un innalzamento del livello di adeguamento spontaneo trova fondamento esclusivamente in valutazioni di ordine qualitativo in merito al prevedibile effetto delle nuove misure ridotte sulle condotte dei contribuenti;

ritenuto che:

le disposizioni del provvedimento in esame siano caratterizzate da sostanziale neutralità sul piano finanziario, anche nell'ipotesi in cui gli effetti finanziari delle sanzioni vengano scontati nelle previsioni tendenziali;

l'onere ascrivito al provvedimento in via meramente precauzionale, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, viene previsto per anni non coincidenti con quelli in cui potrebbero prodursi gli effetti finanziari per i fatti passibili di sanzioni, considerato il lasso di tempo che di regola intercorre tra le condotte sottostanti e l'applicazione delle sanzioni;

la temporaneità della disciplina sanzionatoria prevista dal provvedimento, peraltro non contemplata dai principi e criteri direttivi di delega, non sembra ancorata a effettive necessità finanziarie e, dal punto di vista ordinamentale, potrebbe dar luogo a profili problematici in sede di attuazione, con conseguenti rischi di contenzioso;

valutata pertanto l'opportunità, da un lato, di introdurre a regime la nuova disciplina sanzionatoria, dall'altro, di prevedere, in luogo dello stanziamento di risorse in via precauzionale, un attento

monitoraggio degli effetti finanziari prodotti dalla disciplina medesima, ai fini dell'adozione delle eventuali misure correttive, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 31, comma 1, sopprimere le seguenti parole: e fino al 31 dicembre 2017.

Conseguentemente al medesimo articolo 31 sostituire il comma 1-bis con i seguenti: 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) l'articolo 27, comma 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

d) l'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2016, all'articolo 32, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole « o compensi » e le parole « i prelevamenti o » sono soppresse.

Sostituire l'articolo 32 con il seguente: Articolo 32 (Disposizioni finanziarie). 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto e, ove necessario, adotta, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le occorrenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima, qualora tali scosta-

menti siano in procinto di verificarsi al termine dell'esercizio finanziario. ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.

Atto n. 185.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2015.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con riferimento alle specifiche osservazioni svolte dalla deputata Castelli nel corso della seduta del 23 luglio scorso, rileva che la previsione della soppressione della cosiddetta « clausola aperta » di inesigibilità di cui alla lettera *f*) del vigente comma 538 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, ossia quella relativa a « qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito sotteso », ha l'obiettivo di evitare la presentazione di istanze dilatorie da parte del contribuente per beneficiare della sospensione della riscossione, soprattutto al fine di ottenere, in caso di mancata risposta dell'ente creditore nel termine di duecentoventi giorni, l'annullamento di diritto delle somme iscritte a ruolo. Segnala, infatti, come sia stata riscontrato un uso strumentale dell'istituto da parte di contribuenti che, presentando la dichiarazione senza eccepire motivi fondati, intendono ciò nonostante beneficiare della sospensione della riscossione, magari sperando nell'eventuale mancata risposta

dell'ente creditore nei duecentoventi giorni, che – in base alla normativa vigente – comporta l'annullamento di diritto delle somme iscritte a ruolo.

Con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della citata seduta, precisa che la modifica apportata al comma 539 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, consistente nella soppressione del termine di 60 giorni, decorso il quale l'ente creditore è tenuto a rispondere al debitore, non comporta effetti negativi in termini di cassa. Osserva, infatti, che per effetto della citata disposizione non si determina un allungamento dei tempi necessari per la conclusione della procedura di riscossione, ma anzi si produce l'effetto opposto, giacché la soppressione di tale termine, che nella realtà limita l'operatività dell'ente creditore, consentirà a quest'ultimo di poter rispondere al debitore senza attendere il decorso dei predetti 60 giorni previsto dalla normativa vigente.

Evidenzia altresì che le aspettative di maggior gettito derivanti dall'aumento piuttosto contenuto del numero delle rate previsto dall'articolo 2 saranno inferiori rispetto a quelle determinate dalla maggior rateazione, introdotta nel 2013, riferita ai debiti derivanti da ruolo, fermo restando che la relazione tecnica non attribuisce a tale disposizione un incremento, ma una mera invarianza di gettito.

Segnala la necessità di introdurre all'articolo 9, in materia di oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, una clausola di invarianza finanziaria, in modo da escludere che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua i criteri e i parametri per la remunerazione degli agenti della riscossione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come novellato dal citato articolo 9, possa comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 10, che interviene sulla disciplina che consente dilazioni di pagamento per i contribuenti in temporanea situazione di difficoltà, ri-

corda che la relazione tecnica ipotizza un maggior incasso di 8 milioni di euro, comprensivi di 500 mila euro a titolo di aggio, che dovrebbe compensare gli effetti negativi derivanti dalla difficoltà di riscossione connessa con la riduzione, da otto a cinque, del numero di rate il cui mancato pagamento comporta la decadenza dalla rateizzazione.

Fa presente inoltre che le disposizioni di cui all'articolo 12 hanno il solo obiettivo di razionalizzare e uniformare la disciplina delle sospensioni dei termini disposte in caso di eventi eccezionali, prevedendo con apposita norma che, in caso di sospensione dei termini relativi al versamento dei tributi, contributi previdenziali, eccetera, siano parallelamente sospesi, per un corrispondente periodo di tempo, tutti gli adempimenti anche processuali e i termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori. Osserva che tale articolo, come già precisato nella relazione tecnica, attesa peraltro la non prevedibilità e l'elevato grado di aleatorietà dei predetti eventi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, anche in considerazione del fatto che gli eventi eccezionali in esame sono quegli eventi imprevedibili e straordinari – quali, ad esempio, terremoti, alluvioni, trombe d'aria, smottamenti – per i quali, con apposito provvedimento, viene disposta la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari in capo ai contribuenti.

Sottolinea, infine, l'opportunità di riformulare la disposizione di cui all'articolo 13, comma 6 – volta ad assicurare la neutralità finanziaria delle norme recate dall'articolo 13 in materia di razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo – specificando, conformemente alla prassi contabile, che dall'attuazione del citato articolo non devono derivare « nuovi o maggiori oneri » per la finanza pubblica.

Laura CASTELLI (M5S) si dichiara insoddisfatta per la risposta fornita dalla

sottosegretaria De Micheli in ordine alla richiesta di chiarimento da lei avanzata circa le ragioni poste alla base della soppressione dell'articolo 1, comma 538, lettera f), della legge n. 228 del 2012, che consente di esperire la procedura di sospensione legale della riscossione in presenza di « qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso ». A suo giudizio, infatti, ai fini di una corretta valutazione in ordine alla opportunità o meno di procedere alla soppressione della predetta disposizione, occorrerebbe tenere ben presente non tanto il carattere in ipotesi pretestuoso o strumentale dei motivi addotti a fondamento delle relative istanze da parte dei contribuenti, bensì il dato quantitativo concernente l'effettivo annullamento di somme iscritte a ruolo all'esito della procedura esperita ai sensi della « clausola aperta » di inesigibilità.

In proposito, ricorda come la finalità dell'intervento da lei svolto nella seduta del 23 luglio scorso fosse appunto quella di ottenere dal Governo una stima circa il numero delle istanze presentate dai contribuenti ai sensi della citata « clausola aperta » di inesigibilità conclusesi positivamente.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel ribadire quanto in precedenza espresso in merito alla soppressione della « clausola aperta » di inesigibilità, in risposta alle considerazioni testé svolte dalla deputata Castelli precisa che tra il 2013 e il primo semestre del 2015 sono state presentate circa 26 mila istanze rientrate nella disposizione da abrogare – di cui 6 mila circa presentate tardivamente – le quali sono state tuttavia dichiarate per lo più inammissibili.

Laura CASTELLI (M5S), pur prendendo atto dei dati testé resi dalla rappresentante del Governo, auspica che sulla questione possano comunque essere svolti ulteriori approfondimenti istruttori, al fine di non penalizzare ingiustificatamente i contribuenti, attraverso la soppressione dell'istituto in parola.

Francesco BOCCIA, *presidente*, osserva che, essendo lo schema di decreto in

esame in via di approvazione definitiva, presumibilmente già nel corso della corrente settimana, da parte del Consiglio dei ministri, la problematica sollevata dalla deputata Castelli potrà essere utilmente affrontata alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva anche attraverso la presentazione di specifici atti di sindacato ispettivo. Formula quindi, in sostituzione del relatore, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (atto n. 185),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la soppressione della « clausola aperta » di inesigibilità di cui alla lettera *f*) del vigente comma 538 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, ossia quella relativa a « qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso », disposta dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del provvedimento in esame, è finalizzata ad evitare la presentazione di istanze meramente dilatorie da parte del contribuente per beneficiare della sospensione della riscossione, soprattutto al fine di ottenere, in caso di mancata risposta dell'ente creditore nel termine di duecentoventi giorni, l'annullamento di diritto delle somme iscritte a ruolo;

la modifica apportata al comma 539 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, consistente nella soppressione del termine di 60 giorni, decorso il quale l'ente creditore è tenuto a rispondere al debitore, non comporta effetti negativi in termini di cassa;

per effetto della citata disposizione, infatti, non si determina un allungamento dei tempi necessari per la conclusione della procedura di riscossione, ma anzi si produce l'effetto opposto, giacché la soppressione di tale termine, che nella realtà

limita l'operatività dell'ente creditore, consentirà a quest'ultimo di poter rispondere al debitore senza attendere il decorso dei predetti 60 giorni previsto dalla normativa vigente;

le aspettative di maggior gettito derivanti dall'aumento piuttosto contenuto del numero delle rate previsto dall'articolo 2 saranno inferiori rispetto a quelle determinate dalla maggior rateazione, introdotta nel 2013, riferita ai debiti derivanti da ruolo, fermo restando che la relazione tecnica non attribuisce a tale disposizione un incremento, ma una mera invarianza di gettito;

all'articolo 9, in materia di oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, appare necessario introdurre una clausola di invarianza finanziaria, in modo da escludere che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua i criteri e i parametri per la remunerazione degli agenti della riscossione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come novellato dal citato articolo 9, possa comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

con riferimento all'articolo 10, che interviene sulla disciplina che consente dilazioni di pagamento per i contribuenti in temporanea situazione di difficoltà, la relazione tecnica ipotizza un maggior incasso di 8 milioni di euro, comprensivi di 500 mila euro a titolo di aggio, che dovrebbe compensare gli effetti negativi derivanti dalla difficoltà di riscossione connessa con la riduzione, da otto a cinque, del numero di rate il cui mancato pagamento comporta la decadenza dalla rateizzazione;

le disposizioni di cui all'articolo 12 hanno il solo obiettivo di razionalizzare e uniformare la disciplina delle sospensioni dei termini disposte in caso di eventi eccezionali, prevedendo con apposita norma che, in caso di sospensione dei termini relativi al versamento di tributi, contributi previdenziali, eccetera, siano parallelamente sospesi, per un corrispon-

dente periodo di tempo, tutti gli adempimenti anche processuali e i termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori;

tale articolo, pertanto, come già precisato nella relazione tecnica, attesa peraltro la non prevedibilità e l'elevato grado di aleatorietà dei predetti eventi, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, anche in considerazione del fatto che gli eventi eccezionali in esame sono quegli eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio, terremoti, alluvioni, trombe d'aria, smottamenti, eccetera) per i quali, con apposito provvedimento, viene disposta la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari in capo ai contribuenti;

appare opportuno riformulare la disposizione di cui all'articolo 13, comma 6 – volta ad assicurare la neutralità finanziaria delle norme recate dall'articolo 13 in materia di razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo – specificando, conformemente alla prassi contabile, che dall'attuazione del citato articolo non devono derivare « nuovi o maggiori oneri » per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-*bis*. Dall'attuazione

delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 13, comma 6, sostituire la parola: oneri con le seguenti: nuovi o maggiori oneri ».

Laura CASTELLI (M5S) formula a nome del gruppo M5S una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*), della quale raccomanda l'approvazione, incentrata, tra l'altro, sulla necessità di non procedere alla soppressione dell'articolo 1, comma 538, lettera *f*), della legge n. 228 del 2012.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore, mentre esprime parere contrario sulla proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che l'eventuale approvazione della proposta di parere formulata dal relatore comporterà la preclusione della proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, intendendosi conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

ALLEGATO 1

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa. Nuovo testo unificato C. 1373 e abb.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO LEGISLATIVO

AOCGAB M'in stro
Prot. Uscita del 04/08/2015
Numero **0007910**
Classifica:



Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio del Coordinamento Legislativo
ROMA

e, p. c.

Al Capo di Gabinetto
SEDE

Oggetto: AC 1373 - Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della Canapa – risposta alle osservazioni del Servizio del bilancio della Camera dei deputati.

Con riferimento alle osservazioni formulate dal Servizio del bilancio della Camera dei deputati, si rileva quanto segue.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, si osserva che l'obbligo a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di destinare una quota delle risorse disponibili per i propri piani di settore per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa è configurato, come peraltro viene sottolineato dal medesimo Servizio del bilancio, come un limite massimo di spesa, condizionato alla effettiva sussistenza di risorse disponibili. Pertanto l'ammontare effettivo delle risorse potrà essere definito, nel rispetto di tale limite, soltanto sulla base delle risorse che si renderanno annualmente disponibili, con appositi stanziamenti di bilancio, ovvero con rimodulazione delle risorse esistenti, per il finanziamento dei piani di settore.

Al riguardo, si ricorda che i piani di settore di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono documenti programmatici, adottati previo accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono stati finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), con 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Per gli anni successivi, il finanziamento delle specifiche azioni previste in tali documenti programmatici è avvenuto con gli stanziamenti previsti per il rifinanziamento degli interventi di cui alla legge n. 499 del 1999 dalle leggi di stabilità annuali. Si fa presente che è stato già avviato uno specifico studio propedeutico alla redazione di un piano di settore specifico per la canapa.

A valere sull'anno 2015, ove la legge sia approvata in tempo utile, si stima che potrà essere destinato alle finalità previste un importo pari a quello indicato come limite massimo di spesa.

In merito alla previsione, sempre contenuta nell'articolo 6, **comma 2**, relativa alla destinazione di una quota di risorse del Ministero al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo, si precisa che tali interventi vengono annualmente finanziati e previsti nell'ambito dell'attività istituzionale del Ministero, ai sensi della legge n. 499 del 1999. L'intervento normativo impone all'amministrazione di prevedere, tra i progetti finanziabili, anche progetti relativi al settore della canapa, cosa peraltro non esclusa a legislazione vigente.

Si conferma che la finalità è compatibile con gli interventi già previsti a legislazione vigente e con l'attività amministrativa del Ministero.

Con riferimento agli **articoli 7 e 8** (realizzazione di piccole produzioni a carattere dimostrativo e la promozione di iniziative di formazione), in considerazione del tenore facoltativo della disposizione, si conferma che le spese eventualmente derivanti dall'attuazione delle norme potranno essere effettuate compatibilmente con la disponibilità di risorse di bilancio già previste a legislazione vigente.

Con riguardo all'**articolo 10**, che prevede la promozione da parte del Ministero delle politiche agricole di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivanti dalla canapa, si conferma che tale attività potrà essere svolta nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito si evidenzia che, nell'ambito delle competenze della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, è già prevista, a legislazione vigente, la cura e la gestione dei sistemi di qualità alimentari nazionali, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 1305/2013.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'**articolo 4**, laddove si prevede che "il Corpo forestale dello Stato o altro soggetto individuato dal Ministero delle politiche agricole, ambientali e forestali in relazione all'eventuale trasferimento delle funzioni in materia di polizia ambientale ai sensi della normativa vigente è autorizzato a effettuare i necessari controlli, inclusi i prelevamenti e le analisi di laboratorio", si conferma che le suddette attività verranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. Marco Caputo





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VI

Roma, 04 AGO. 2015

Prot. n. 0062162
Rif. Prot. Entrata n. 0061294
Allegati:
Risposta a Nota del:



All' Ufficio Legislativo – Economia
E p.c. Ufficio del coordinamento legislativo

S E D E

OGGETTO: AC 1373 e abb.– Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa. Nota di Analisi degli effetti finanziari del Servizio bilancio della Camera dei Deputati e controdeduzioni del MIPAAF.

Si fa riferimento al provvedimento in oggetto unitamente alla nota di Analisi degli effetti finanziari del Servizio bilancio della Camera dei Deputati ed alle relative controdeduzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Al riguardo in merito all'articolo 6, si osserva quanto segue:

- **Comma 1:** il MIPAAF comunica che i Piani nazionali di settore di competenza sono finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la cui autorizzazione di spesa, non più finanziata legislativamente, sarebbe stata alimentata con gli stanziamenti di cui alla legge 499/1999.
In proposito, si segnala che non risulta che negli anni 2014 e 2015 al pertinente capitolo 7643/MIPAAF siano state assegnate risorse della legge 499/1999.
In ogni caso, si prende atto dell'intenzione del MIPAAF di assegnare una quota di tali risorse in sede di riparto 2015 delle risorse della legge 499/1999.
- **Comma 2:** si prende atto della precisazione del MIPAAF in base alla quale gli interventi previsti nel comma in questione saranno finanziati con la legge 499/1999. Si ritiene comunque necessario esplicitare tale circostanza nella disposizione, che dovrebbe essere così riformulata:


Handwritten mark

“2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali per l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e alla individuazione di corretti processi di meccanizzazione.”.

In merito agli articoli 4, 7, 8 e 10, si prende atto di quanto rappresentato dal predetto Dicastero in merito alla possibilità di svolgere le attività previste con le risorse disponibili già previste a legislazione vigente.

In ogni caso, ferma restando l'esigenza che venga predisposta apposita relazione tecnica complessiva, sarebbe comunque necessario integrare il testo del provvedimento con una specifica clausola di invarianza finanziaria del seguente tenore:

“All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.

Il Ragioniere Generale dello Stato


ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE**

La V Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione,

premesso che:

quanto all'articolo 1, che ridefinisce la disciplina di cui alla legge 228/2012 in materia di sospensione legale della riscossione, non può condividersi l'eliminazione della lettera *f*) del vigente comma 538 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (« qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito »), recante la disciplina della sospensione legale della riscossione; la soppressione della disposizione infatti penalizza i contribuenti impedendogli di ottenere la tutela prevista; inoltre la soppressione del termine di 60 giorni previsto per rispondere al debitore in merito alla richiesta di sospensione rischia di determinare un allungamento dei tempi necessari per la conclusione della procedura di riscossione, con conseguenti effetti negativi in termini di cassa;

in relazione all'articolo 2, la disposizione non solo non attua le indicazioni contenute nella legge delega (articolo 6, comma 5, lettera *c*), ma l'incremento del periodo di dilazione porterebbe ad un minor gettito in termini di cassa, che potrebbe non essere compensato dalla maggiore adesione dei contribuenti ipotizzata;

in relazione all'articolo 3, appare eccessiva la prevista decadenza dalla rateazione nel caso omesso pagamento di

una sola rata; allo stesso modo non può confermarsi la previsione che prevede la decadenza dalla rateazione in caso di tardivo versamento non superiore a 15 giorni; inoltre il minor ammontare derivante dalla riduzione delle sanzioni, potrebbe non essere compensato dai potenziali effetti positivi sulla riscossione coatta;

in relazione all'articolo 9, recante la disciplina degli oneri di funzionamento del servizio di riscossione nazionale, seppure esso comporti la riduzione degli aggi attualmente applicabili, non può in nessun modo accettarsi la commisurazione dell'onere di riscossione a carico del debitore alle « somme iscritte a ruolo », peraltro in un contesto nel quale il costo dell'attività di riscossione non è a sua volta parametrato al valore del credito da riscuotere, dovendosi invece preferire un parametro che tenga conto dell'onere economico effettivamente sostenuto dall'Agente per lo svolgimento dell'attività di riscossione coattiva; potrebbero prefigurarsi effetti di maggior onere per la corresponsione dell'aggio a carico dell'amministrazione creditrice;

in relazione all'articolo 10, anche qui la modifica apportata dalla disposizione al comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 appare eccessivamente gravosa per il contribuente, senza tra l'altro alcuna conferma in merito a una possibile incremento dell'ammontare incassato dall'attività di riscossione; inoltre in attuazione della delega andrebbero previste ipotesi di sospensione della rateazione in

casi di comprovato stato di indigenza o difficoltà economica tale da garantire il cosiddetto minimo vitale;

in sostanza dunque, le misure adottate non realizzano di fatto alcun miglioramento della procedura di riscossione ma, al contrario finiscono per incidere negativamente sul contribuente con il paradossale effetto di selezione avversa che da un lato riduce le tutele per il contribuente e dall'altro non solo provocherebbe alcun maggior gettito per le casse dello Stato, ma anzi potrebbe addirittura comportare una riduzione del gettito stesso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

subordinato alle seguenti condizioni:

a) All'articolo 1:

1) sostituire la vigente lettera *f*) con la tipizzazione di ipotesi frequenti di illegittimità del ruolo, facilmente verificabili dall'ente creditore, tra cui:

a. omessa notifica del titolo presupposto dell'iscrizione a ruolo;

b. prescrizione o decadenza sopravvenuta alla formazione del ruolo;

c. illegittimità formale del ruolo e degli atti della riscossione e di esecuzione.

2) estendere la presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 anche a casi di inesigibilità del credito successivi alla formazione del ruolo, imputabili direttamente al concessionario della riscossione;

3) specificare che la procedura prevista dalle disposizioni in commento non preclude la successiva proposizione del ricorso alle competenti autorità giudiziarie; al riguardo, sarebbe opportuna la uniformazione del termine per presentare la dichiarazione al termine di 60 giorni per proporre il ricorso e la sospensione del

termine per impugnare in caso di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538;

4) in alternativa, al superiore punto n. 3), prevedere la impugnabilità del provvedimento di rigetto della dichiarazione innanzi alla competenti autorità giudiziarie, non limitando in tal modo il diritto di difesa del contribuente. Al riguardo si potrebbe anche valutare l'opportunità di estendere alle controversie contro gli atti della riscossione dell'istituto del reclamo, già previsto per l'impugnazione degli atti impositivi di valore non superiore a 20.000 euro;

b) all'articolo 2:

1) uniformare la rateazione conseguente all'iscrizione a ruolo alla rateazione in caso adesione all'avviso bonario *ex* articoli 36-*bis* e 36-*ter* decreto del Presidente della Repubblica 600/1972 nonché a seguito di accertamento con adesione o definizione per acquiescenza dell'accertamento;

c) all'articolo 3:

1) ampliare il numero di rate non pagate, almeno tre, a cui far conseguire la decadenza dalla rateazione;

2) ampliare a 30 giorni il termine per il pagamento delle rate scadute;

d) all'articolo 9:

1) quantificare il costo dell'attività di riscossione non in proporzione del credito da riscuotere ma in relazione all'onere economico effettivamente sostenuto dall'Agente per lo svolgimento dell'attività di riscossione coattiva;

2) prevedere che la cartella di pagamento, a pena di nullità, specifichi in maniera analitica gli interessi applicati, la percentuale ed il calcolo ed il periodo di riferimento;

3) prevedere l'applicazione, in caso di ritardo nel pagamento, dei soli interessi al tasso legale e non degli interessi moratori;

e) all'articolo 10:

1) sopprimere la prevista riduzione da « otto » a « cinque », del numero di rate

impagate che fa scattare la decadenza dalla rateazione;

2) introdurre ipotesi di sospensione della rateazione in casi di comprovato stato di indigenza o difficoltà economica tale da garantire il solo minimo vitale.

Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese. Atto n. 161-bis (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	86
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	92

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06243 Barbanti: Assegnazione delle funzioni dirigenziali presso le Agenzie fiscali a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha comportato l'annullamento di numerose nomine a dirigente	89
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	94
5-06244 Sottanelli: Revisione del meccanismo di applicazione dei correttivi congiunturali agli studi di settore	90
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	96
5-06245 Causi: Iniziative per garantire la piena operatività della riscossione delle entrate comunali a seguito delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto la società di riscossione tributaria Aipa SpA	90
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	98
5-06246 Busin: Esenzione delle scuole paritarie dal pagamento dell'IMU	90
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	100
5-06247 Pesco: Iniziative per superare la disparità di trattamento economico all'interno delle Agenzie fiscali	90
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	101
5-06248 Paglia: Stato di attuazione del processo di trasferimento dei beni demaniali agli enti territoriali e locali	91
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	105

INTERROGAZIONI:

5-06035 Capozzolo: Ammontare del gettito erariale realizzato nel primo semestre 2015 derivante dal nuovo sistema di tassazione dei tabacchi	91
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	108
5-06237 Villarosa: Effetti sul gettito erariale delle misure introdotte dalla legge di stabilità 2014 in tema di regime di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti	91
ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	110

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Intervengono il viceministro dell'economia

e delle finanze Luigi Casero e la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.

Atto n. 161-bis.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 29 luglio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Sanga, ha formulato una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*), la quale è stata informalmente trasmessa via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nella mattinata odierna.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, sottolinea come la sua proposta di parere, raccogliendo gli spunti provenienti dalla discussione svolta in Commissione sullo schema di decreto, contenga una condizione volta ad ampliare e a meglio definire l'ambito di applicazione della norma di cui all'articolo 16 del provvedimento, volta a favorire, attraverso la previsione di un regime stabile di agevolazione fiscale dei redditi di lavoro dipendente, il rientro in Italia di lavoratori con alta qualificazione o specializzazione non residenti nel Paese.

Evidenzia in particolare le finalità del contenuto della lettera *d*) della predetta condizione, con il quale, recependo gli spunti provenienti dalla risoluzione n. 7-00746 presentata dal deputato Pagano, si chiede al Governo di prevedere che il regime agevolativo di cui al medesimo articolo 16 abbia una « particolare intensità » nelle aree svantaggiate, nelle quali il rientro di lavoratori con elevata qualificazione può avere effetti importanti in termini di sviluppo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel preannunciare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore e sullo schema di decreto, evidenzia come esso intenda avvantaggiare i

grandi imprenditori internazionali che intendono compiere investimenti in Italia, consentendo sostanzialmente a tali operatori di evitare l'imposizione fiscale attraverso l'ulteriore ampliamento delle norme sul *ruling* internazionale. Evidenzia come tale orientamento, che peggiora le già discutibili norme sul *ruling*, appaia discriminatorio nei confronti delle piccole e medie imprese, che risultano invece sempre più colpite dal fisco. Sottolinea, in particolare, come gli accordi di *ruling* stipulati con l'Amministrazione finanziaria siano segreti ed escludano la possibilità di compiere controlli tributari su tali imprese: lamenta, pertanto, come tali misure, oltre a incentivare la « cannibalizzazione » di imprese italiane da parte di imprese estere che possono avvantaggiarsi di un regime tributario di favore, appaiano in palese contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, con l'articolo 23 della Carta costituzionale, secondo cui ogni prestazione personale o patrimoniale deve essere stabilita solo in base alla legge, nonché con l'articolo 53 della stessa Carta, in base al quale ciascuno contribuisce alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva e il sistema tributario è improntato a criteri di progressività.

La predetta disciplina sul *ruling* appare inoltre discriminatoria in quanto si favoriscono le imprese che lavorano con l'estero rispetto a quelle operanti nel mercato nazionale.

Un'ulteriore problematica si pone inoltre con riferimento all'impatto della disciplina sul *ruling* rispetto alla potestà tributaria riconosciuta alle regioni, richiamando in particolare il caso delle norme dello Statuto della regione siciliana che attribuiscono alla stessa regione una quota dell'imposta sui redditi prodotti nel territorio regionale. Nel ricordare come tale questione sia stata recentemente oggetto di una sentenza della Corte costituzionale, a seguito della quale il decreto-legge n. 78 del 2015 ha disposto un trasferimento di 200 milioni di euro in favore della medesima regione, sottolinea come tali accordi di *ruling* non possano essere stipulati

senza il consenso della regione Sicilia, qualora coinvolgano imprese operanti nel territorio regionale.

Rileva altresì come la disciplina sul *ruling* contrasti con il principio, ribadito più volte dalla dottrina economica, secondo cui occorrerebbe assicurare la neutralità degli effetti dell'imposizione fiscale rispetto alle scelte imprenditoriali dei diversi operatori economici, favorendo invece il fenomeno, particolarmente dannoso, dell'esterovestizione di imprese nazionali.

Fa quindi presente come le nuove previsioni dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, introdotto dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto, si pongano in contraddizione con l'articolo 31-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede lo scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie, il quale risulterà sostanzialmente impossibile sia a causa dei vincoli di riservatezza previsti dagli accordi di *ruling*, sia del fatto che molte delle società che stipulano tali accordi sono residenti in Paesi che non assicurano un'adeguata trasparenza sotto il profilo finanziario e fiscale, quali, ad esempio, il Lussemburgo, il Belize e Singapore. A ciò si aggiunge il problema della discrezionalità nelle scelte dell'amministrazione finanziaria in merito alla definizione del tributo, sottesa ai predetti accordi.

Evidenzia quindi come, nel complesso, lo schema di decreto consenta di legalizzare operazioni elusive o abusive, sottolineando la grave responsabilità che la maggioranza e il Governo si assumono con tali scelte, che rischiano di distruggere il tessuto delle PMI.

Giovanni PAGLIA (SEL), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, rileva come lo schema di decreto, più che comportare, come paventato dal deputato Villarosa, la configurazione di un nuovo e diverso sistema di regole in tema di *ruling* internazionale, concretizzi essenzialmente una situazione di « fisco contrattato », nel-

l'ambito del quale non vi saranno regole certe, bensì una contrattazione delle regole stesse caso per caso, attraverso trattative tra fisco e grandi multinazionali.

Con riferimento all'articolo 16 dello schema di decreto, recante misure di agevolazione fiscale volte a favorire il rientro in Italia di lavoratori con alta qualificazione o specializzazione non residenti nel Paese, si dichiara favorevole in linea generale a tale tipo di misura, rilevando peraltro come avrebbe ritenuto preferibile, sia dal punto di vista dell'ispirazione ideologica, sia dal punto di vista della possibile efficacia della misura, una previsione non fondata su criteri nazionalistici, che consentisse l'accesso a tali benefici fiscali ai cittadini di qualunque nazionalità.

Filippo BUSIN (LNA), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sullo schema di decreto, conferma le proprie perplessità rispetto a un sistema di norme di *ruling* internazionale le quali, oltre ai possibili effetti negativi a danno delle piccole e medie imprese, prefigurano un meccanismo ad alto rischio in termini di possibili comportamenti elusivi da parte delle multinazionali. In tale ambito ricorda le difficoltà in cui versa l'Agenzia delle entrate nello svolgimento delle sue attività di accertamento, e ritiene che la scelta attuata dal Governo attraverso la revisione degli accordi tra imprese e amministrazione finanziaria costituisca un grave azzardo e ponga rischi di commistioni improprie tra tali grandi contribuenti e amministrazione finanziaria.

Alessandro PAGANO (AP) preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, rilevando come lo schema di decreto costituisca l'esempio della trasposizione nell'ordinamento di tendenze culturali ampiamente condivise nel Paese.

Con particolare riferimento alla revisione degli accordi tra imprese aventi attività estera e amministrazione finanziaria, recata dall'articolo 1, rileva come essa, riprendendo in parte l'impostazione del sistema fiscale antecedente alla riforma

del 1973, il quale era basato su un sistema di contrattazione tra le parti, configuri quello che dovrebbe essere il normale rapporto tra imprese e fisco, evitando di incidere in modo dannoso sulla vita delle imprese. A tale riguardo auspica che tale modello, che determina una diversa e più positiva impostazione del rapporto tra contribuenti e fisco, possa essere esteso anche ad altre categorie di soggetti.

Con riferimento all'articolo 16 del provvedimento, ricorda come esso costituisca l'ottimo risultato di un lavoro lungo e complesso svolto in seno alla Commissione. A tale proposito, rileva come il rientro in Italia di lavoratori con alta qualificazione o specializzazione non residenti nel Paese apporterà vantaggi sia in termini di gettito, in quanto tali soggetti verseranno in Italia le loro imposte, sia in termini di crescita del PIL, sia in termini di maggiori investimenti che alcuni di tali soggetti potranno attrarre in Italia.

In tale quadro sottolinea come tale previsione normativa, la quale si rivolge ai cittadini italiani, costituisca il primo passo nella direzione di un processo virtuoso e possa essere estesa, qualora se ne verifichi il buon esito, anche ad altre categorie di soggetti.

Evidenzia inoltre la rilevanza della richiesta formulata alla lettera *d*) della condizione contenuta nella proposta di parere del relatore, laddove si chiede al Governo di prevedere che il regime agevolativo di cui all'articolo 16 dello schema di decreto abbia una particolare intensità nelle aree del Paese svantaggiate, nelle quali avrà un impatto ancor più significativo.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, ribadisce il giudizio molto positivo sul complesso delle norme recate dal provvedimento.

Con particolare riferimento al tema dell'esterovestizione delle imprese nazionali, sollevato dal deputato Villarosa, ricorda che, su tale materia, grazie all'azione politica del Governo, il Paese ha compiuto, negli ultimi anni, un percorso importante, attraverso il quale l'atteggiamento nei confronti di tale fenomeno è completamente cambiato.

Con riferimento al tema dei rapporti con i Paesi a fiscalità agevolata, ricorda che sono stati recentemente sottoscritti con moltissimi di tali Paesi accordi sulle doppie imposizioni e che sono in corso di definizione accordi sullo scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie, i quali apporteranno sostanziali novità in termini di trasparenza e di collaborazione tra Stati in ambito fiscale.

Stigmatizza, quindi, l'atteggiamento volto ad affrontare in modo eccessivamente generalizzato tali tematiche, a discapito di un dibattito approfondito sul merito delle stesse.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nonostante l'affermazione del relatore secondo la quale sarebbero stati compiuti notevoli passi avanti sul piano del contrasto all'evasione fiscale, rileva come la realtà dei fatti indichi, al contrario, un continuo incremento dei paradisi fiscali, evidenziando a tale proposito come solo alle isole Cayman siano presenti somme trasferite per circa 60.000 miliardi di dollari. Ricorda altresì come l'accordo contro le doppie imposizioni stipulato con San Marino non potesse essere applicato in quanto mancava un'indicazione chiara di quali fosse le banche di San Marino, a testimonianza di come il fenomeno dell'evasione fiscale sia in costante espansione.

Marco CAUSI (PD) dichiara il voto favorevole del PD sulla proposta di parere del relatore, ringraziando il relatore stesso, nonché il Governo e il deputato Pagano, per l'ottimo lavoro compiuto in riferimento all'innovativa previsione dell'articolo 16 dello schema di decreto, che consentirà di favorire il rientro dall'estero di lavoratori ad elevata qualificazione, bilanciando con tale vantaggio fiscale il differenziale di retribuzione esistente a favore di tale tipologia di lavoratori operanti all'estero rispetto a coloro che lavorano in Italia.

Con riferimento alle considerazioni svolte da deputato Villarosa, evidenzia come l'orientamento di politica tributaria

da lui espresso, se attuato, comporterebbe l'effetto di cancellare la presenza in Italia di imprese importatrici, che invece lo schema di decreto intende opportunamente sostenere, trattandosi di un comparto in crescita che sta contribuendo in modo importante alla ripresa dell'economia nazionale. Rileva quindi come le evoluzioni registrate in questi ultimi anni evidenzino un netto incremento della trasparenza fiscale a livello internazionale.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.30.

Michele PELILLO, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06243 Barbanti: Assegnazione delle funzioni dirigenziali presso le Agenzie fiscali a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha comportato l'annullamento di numerose nomine a dirigente.

Walter RIZZETTO (Misto-AL) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è co-firmatario.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO (Misto-AL) si riserva di acquisire ulteriori informazioni in merito all'indicazione, contenuta nella risposta, secondo cui il numero degli incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Agenzia delle entrate si sarebbe ridotto di circa 800 unità. A tale proposito, oltre a ricordare come il numero degli incarichi dirigenziali dichiarati illegittimi a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale in materia fosse pari a circa 1.200, rileva come, secondo le informazioni in suo possesso, non gli risulti che la predetta riduzione abbia avuto tale dimensione. Considera quindi palese che il ricorso temporaneo allo strumento della delega di firma costituisca un aggiramento della predetta sentenza, che consentirà ai medesimi soggetti di svolgere, seppure temporaneamente la funzione di dirigenti, il che appare ancora più grave. Evidenzia inoltre come la risposta non affronti nemmeno il tema della remunerazione aggiuntiva che si vuole riconoscere ai predetti funzionari a fronte dell'attribuzione di tale delega di firma.

Non considera altresì corretto che le sentenze della Corte costituzionale siano rispettate in alcuni casi mentre in altri, come quello in esame, risultino aggirate. In tale contesto evidenzia come le norme introdotte dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 78 del 2015, le quali intervengono appunto su tale materia, consentendo ai dirigenti di delegare proprie funzioni a funzionari, ai quali vengono attribuite posizioni organizzative non dirigenziali, non risultino congruenti con l'istituto della reggenza, già previsto da tempo nell'ambito della disciplina delle pubbliche amministrazioni.

Non può dunque dichiararsi soddisfatto della risposta, riservandosi di approfondirla e preannunciando comunque ulteriori iniziative sul tema.

Coglie quindi l'occasione per segnalare come egli intendesse svolgere l'atto di sindacato ispettivo la scorsa settimana, stigmatizzando come, a causa di un disguido riconosciuto dallo stesso Presidente della Commissione, esso abbia potuto es-

sere svolto solo oggi, quando il predetto decreto-legge n. 78 del 2015 risulta ormai approvato in via definitiva.

5-06244 Sottanelli: Revisione del meccanismo di applicazione dei correttivi congiunturali agli studi di settore.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) si riserva di approfondire il contenuto della risposta, che appare oggettivamente molto complessa. Rileva quindi come il suo atto di sindacato ispettivo intendesse segnalare al Governo l'esigenza che gli studi di settore tengano conto, in particolare in alcuni settori quali l'edilizia ed il commercio, degli effetti della crisi, e come al riguardo si siano probabilmente registrati alcuni errori. Rispetto a tale questione la risposta fornita dalla Sottosegretaria evidenzia come siano stati elaborati, relativamente all'aggiornamento degli studi di settore, nuovi modelli lineari omogenei che dovrebbero risolvere la questione. Non ritiene che tale soluzione possa risolvere il problema evidenziato, riservandosi comunque di valutare con attenzione le informazioni fornite.

5-06245 Causi: Iniziative per garantire la piena operatività della riscossione delle entrate comunali a seguito delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto la società di riscossione tributaria Aipa SpA.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) si dichiara pienamente soddisfatto della risposta.

5-06246 Busin: Esenzione delle scuole paritarie dal pagamento dell'IMU.

Filippo BUSIN (LNA) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Filippo BUSIN (LNA) si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo, che sottovaluta la portata della sentenza richiamata nell'atto di sindacato ispettivo e il pericolo che essa rappresenta per la sopravvivenza di moltissime scuole paritarie, la cui scomparsa porrebbe in pericolo non solo la libertà di scelta, ma lo stesso diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione, vista l'impossibilità dello Stato di sostituirsi alla funzione da esse svolta.

5-06247 Pesco: Iniziative per superare la disparità di trattamento economico all'interno delle Agenzie fiscali.

Daniele PESCO (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Daniele PESCO (M5S), nel ringraziare il Sottosegretario, si dichiara tuttavia insoddisfatto dello stato dei fatti riferiti nell'ampia risposta.

Rileva infatti come, nonostante la fusione tra l'Agenzia delle entrate e quella del Territorio, nonché tra l'Agenzia delle dogane e l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, sia avvenuta ormai da diversi anni, permanga una forte sperequazione tra i salari accessori dei lavoratori provenienti dai diversi enti.

In tale ambito sottolinea come ciò renda evidente che a una trasformazione di facciata, accentrando i poteri e dimezzando le poltrone di comando delle agenzie, non è seguito un reale ammodernamento, in termini di maggiore semplificazione ed efficienza, degli uffici delle stesse agenzie.

Sottolinea, quindi, come il primo passo da compiere per dare avvio al processo di integrazione dovrebbe essere volto a equiparare le retribuzioni di lavoratori che ricoprono ruoli analoghi. Rileva quindi come, rispetto a tale aspetto, la politica si sia dimostrata gravemente inadempiente e auspica che il Governo si adoperi per eliminare tale disparità.

Al riguardo, ritiene che le risorse a tal fine necessarie possano essere reperite evitando sprechi per la creazione di ulteriori posizioni organizzative, necessarie, secondo quanto dichiarato dall'Esecutivo, per far fronte alla straordinaria esigenza di coprire incarichi dirigenziali, con il rischio di successive censure di tali comportamenti da parte della Corte costituzionale.

5-06248 Paglia: Stato di attuazione del processo di trasferimento dei beni demaniali agli enti territoriali e locali.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Giovanni PAGLIA (SEL) si dichiara assolutamente soddisfatto della risposta.

Michele PELILLO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.55.

5-06035 Capozzolo: Ammontare del gettito erariale realizzato nel primo semestre 2015 derivante dal nuovo sistema di tassazione dei tabacchi.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Sabrina CAPOZZOLO (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, e ritiene ci siano elementi sufficienti per aprire un'ulteriore riflessione sul tema della tassazione delle sigarette elettroniche.

5-06237 Villarosa: Effetti sul gettito erariale delle misure introdotte dalla legge di stabilità 2014 in tema di regime di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta.

Michele PELILLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161-bis).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161-bis), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio di ministri;

segnalato positivamente come il Governo abbia recepito buona parte delle osservazioni contenute nel parere espresso il 18 giugno 2015 dalla Commissione Finanze della Camera sulla versione originaria dello schema di decreto;

evidenziata l'opportunità di favorire l'approvazione nei tempi più rapidi possibili del provvedimento, che attua un aspetto molto importante della delega per la riforma del sistema fiscale prevista dalla legge n. 23 del 2014, al fine di garantire la maggiore certezza e chiarezza della disciplina tributaria relativa alla determinazione del reddito e della produzione netta, nonché per sostenere l'internazionalizzazione degli operatori economici italiani;

rilevata comunque l'esigenza di rafforzare ed estendere le previsioni dell'articolo 16 dello schema di decreto, recante un regime fiscale per favorire il rientro in Italia di lavoratori ad alta qualificazione, introdotte in ottemperanza al numero 1) delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Finanze sulla versione originaria dello schema,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 16 dello schema di decreto legislativo, il quale introduce una disposizione fiscale di favore per i lavoratori i quali rivestono una qualifica per cui sia richiesta alta qualificazione o specializzazione e siano in possesso del titolo di laurea e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, prevedendo che il reddito di lavoro dipendente di tali soggetti ivi prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare, con la finalità di attrarre in Italia lavoratori dotati di elevate competenze tecniche, provveda il Governo:

a) a ridefinire i soggetti indicati al comma 1, lettera *d)*, prevedendo quali destinatari della disposizione i lavoratori che rivestono ruoli direttivi ovvero in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

b) a estendere il regime di cui al comma 1 anche ai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui caratteristiche, anche anagrafiche, siano definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e, conseguentemente, a coordinare le previ-

sioni dell'articolo 16 con quelle della citata legge n. 238 del 2010, come modificate dall'articolo 10, comma 12-*octies*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, nonché con quelle di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010, n. 78, come modificate dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2014;

c) a prevedere che il regime di cui al comma 1 si applichi non in via temporanea, ma a regime, operando in capo ai contribuenti che trasferiscano la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2

del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per il periodo di imposta in cui tale trasferimento avviene e per i quattro periodi di imposta successivi;

d) a prevedere che il regime agevolativo di cui al predetto articolo 16 abbia una particolare intensità nelle aree svantaggiate, nelle quali il rientro di lavoratori a più alta qualificazione può avere effetti particolarmente significativi ai fini del recupero del ritardo nello sviluppo.

ALLEGATO 2

5-06243 Barbanti: Assegnazione delle funzioni dirigenziali presso le Agenzie fiscali a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha comportato l'annullamento di numerose nomine a dirigente.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante evidenzia che, nonostante la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'articolo 8, comma 24, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 e delle disposizioni successive che ne hanno prorogato l'efficacia. I funzionari cui era stato attribuito un incarico dirigenziale dall'Agenzia delle entrate continuano a svolgere le medesime funzione attraverso l'istituto della delega di firma.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono se e quali iniziative intenda adottare « affinché l'assegnazione delle funzioni dirigenziali, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, avvenga, come ha stabilito la Corte Costituzionale, ricorrendo all'istituto della reggenza regolato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987 n. 266.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.

Preliminarmente, occorre precisare che l'Agenzia delle entrate ha dato immediata e puntuale applicazione alla citata sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015 revocando oltre 800 incarichi di funzioni dirigenziali, conferiti sulla base delle disposizioni di legge sopra richiamate, vigenti sino al giorno della pubblicazione della predetta sentenza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il venir meno di questi incarichi e l'attribuzione *ad interim* di molteplici uffici ai pochi dirigenti di ruolo rimasti in servizio ha creato notevoli difficoltà ge-

stionali all'Agenzia, difficoltà che, nell'immediato, si è cercato di fronteggiare con l'adozione da parte dei dirigenti di atti di delega di firma a funzionari della terza area.

Per quanto riguarda le iniziative da adottare rispetto alla situazione determinata dalla menzionata sentenza, gli Onorevoli interroganti propongono il ricorso all'istituto della reggenza disciplinato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

Al riguardo, in sede di conversione del decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, recante « Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali » (A.S. 1977, ora A.C. 3262), è stato approvato al Senato un emendamento) governativo che introduce nel provvedimento l'articolo 4-*bis* finalizzato ad assicurare il buon funzionamento delle agenzie fiscali e a garantire il normale proseguimento delle loro attività.

La disposizione prevede che per esigenze di funzionalità operativa, i dirigenti delle agenzie fiscali, previa procedura selettiva e per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi a dirigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, possono attribuire le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti a funzionari di terza area con almeno 5 anni di esperienza nell'area stessa. È previsto che tali deleghe potranno essere conferite in misura non superiore al numero dei posti messi a concorso.

A fronte delle responsabilità gestionali connesse all'esercizio delle deleghe di fun-

zioni, la norma stabilisce che ai funzionari delegati saranno temporaneamente attribuite, con il relativo trattamento economico, nuove posizioni organizzative di livello non dirigenziale ai sensi dell'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2), del decreto-legge n. 95 del 2012.

Le deleghe di funzioni previste dalla norma in corso di approvazione non vanno confuse con le deleghe di firma; queste ultime, infatti, hanno sino ad oggi rappresentato solo un rimedio temporaneo per la sottoscrizione degli atti, ma non possono di per sé consentire l'effettiva gestione dei numerosi uffici assegnati *ad interim* ai dirigenti.

Appare opportuno esporre qualche esempio.

In Lombardia, nella Direzione Provinciale II di Milano, con 712 dipendenti, un solo dirigente ha gli *interim* di 11 uffici. Nella Direzione Provinciale I di Milano, con 680 dipendenti, un unico dirigente ha la responsabilità di 8 uffici *ad interim*. Nel Lazio, la Direzione Provinciale I di Roma

ha in servizio 600 dipendenti: il dirigente responsabile ricopre 8 uffici *ad interim*.

Riguardo all'ipotesi di fare ricorso all'istituto della reggenza previsto dal citato articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, si la presente che quest'ultima disposizione prevedeva la possibilità di affidare reggenze al personale del comparto Ministeri appartenente alla nona qualifica funzionale. Tale previsione è superata dall'attuale ordinamento professionale del personale pubblico basato su aree funzionali di inquadramento e non più su qualifiche funzionali e, comunque, deve ritenersi implicitamente abrogata dall'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987 recepiva, infatti, norme contenute in accordi sindacali: norme siffatte sono state, appunto, private di effetto dall'articolo 69 del decreto legislativo n. 165 del 2001 con decorrenza dalla sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.

ALLEGATO 3

5-06244 Sottanelli: Revisione del meccanismo di applicazione dei correttivi congiunturali agli studi di settore.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame, l'Onorevole interrogante rileva che, nonostante nella nota tecnica e metodologica che costituisce parte integrante dei modelli relativi agli studi di settore, si faccia riferimento alla persistente situazione di crisi economica, numerosi professionisti hanno evidenziato una fortissima riduzione dei correttivi congiunturali di settore applicati per il 2014 rispetto a quelli applicati per il periodo d'imposta 2013. In particolare, per alcune categorie di contribuenti segnalate dall'interrogante, a fronte degli stessi ricavi o compensi, si è verificato il passaggio da una situazione di congruità ad una situazione di non congruità con conseguente aumento di casi di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate su attività già gravemente provate dalla crisi.

Ciò premesso, l'Onorevole interrogante chiede al Governo se non ritenga opportuno intervenire e rivedere il meccanismo di applicazione dei correttivi congiunturali di settore, territoriali ed individuali per il 2014 ed i conseguenti relativi accertamenti e quali iniziative intenda intraprendere per evitare che, l'applicazione di tali correttivi così come modificati, non pregiudichi l'andamento di tante attività economiche già fortemente segnate dalla grave e persistente congiuntura economica ancora in corso.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si rileva che, in assenza di dati dichiarativi dei soggetti segnalati dall'Onorevole interrogante, non è possibile fornire una valutazione in merito ad eventuali incapacità dei correttivi

« crisi » di cogliere compiutamente per tali soggetti gli effetti della particolare congiuntura economica del 2014.

In ordine alla nuova, metodologia con la quale sono stati elaborati i correttivi previsti dalla revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2014, approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 maggio 2015, l'Agenzia delle entrate evidenzia che la stessa fa uso dei modelli lineari misti per stimare, la componente *random*, l'effetto della crisi economica sui ricavi/compensi.

I vantaggi nell'utilizzo dei modelli lineari misti sono:

l'adozione di un unico modello econometrico per la determinazione dei correttivi congiunturali settoriali, individuali e territoriali;

la possibilità di analizzare e scartare i soggetti anomali (outlier);

la maggiore robustezza sul piano statistico.

L'ulteriore novità riguardante le analisi predisposte per la revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2014 è costituita da un apposito studio sull'analisi dell'efficienza produttiva.

La misura dell'intervento correttivo previsto per la normalità economica e del correttivo congiunturale individuale è stata calcolata sulla base della « Variazione dell'efficienza produttiva del singolo contribuente » (differenza tra il valore dell'efficienza produttiva relativa al 2014 e il più

elevato valore di efficienza produttiva relativamente agli anni 2011, 2012 e 2013).

Rispetto al passato, tale metodologia consente di non penalizzare le imprese che investono e assumono e di incentivare la dichiarazione veritiera di alcune variabili quali il « Valore dei beni strumentali » e il « numero di addetti » che assumono una significativa importanza nella corretta applicazione degli studi di settore.

Al riguardo si segnala che, con riferimento al periodo d'imposta 2013, sono state inviate, nell'ambito del processo di spinta alla *compliance* previsto dall'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), specifiche comunicazioni a contribuenti che hanno presumibilmente indicato in maniera errata i viali necessari per l'applicazione dei correttivi crisi (presenza di incongruenze tra i dati indicati nel quadro F – elementi contabili – per le annualità 2011 e 2012 e quelli corrispondenti dichiarati nel 2013 nel quadro T – Congiuntura economica).

Inoltre, l'Agenzia delle entrate fa presente che, analogamente a come operato per le precedenti annualità interessate dai correttivi crisi, la Commissione degli esperti degli studi di settore, a valle delle presentazioni delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2014, sarà chiamata ad esprimere il proprio parere in merito alla capacità dei correttivi crisi di cogliere adeguatamente la particolare congiuntura economica negativa relativa a tale annualità.

In relazione, infine, all'utilizzo degli studi di settore in fase di accertamento, nel rilevare che allo stato non sono stati attivati controlli sulla base delle risultanze degli studi di settore con riferimento al periodo d'imposta 2014, giova sottolineare che, come ribadito nella circolare 25/E del 6 agosto 2014, i dati presenti negli studi di settore dovranno essere maggiormente impiegati quale strumento di selezione per l'ulteriore attività di controllo, piuttosto che quale mero strumento accertativo.

ALLEGATO 4

5-06245 Causi: Iniziative per garantire la piena operatività della riscossione delle entrate comunali a seguito delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto la società di riscossione tributaria Aipa SpA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione in esame, sentiti gli Uffici competenti si riferisce quanto segue.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza, acquisite notizie dalla Compagnia di Lecco, fa presente che su delega dell'A.G. di Milano, la Compagnia ha eseguito indagini di polizia giudiziaria nei confronti del Sig. Daniele Santucci, Presidente del consiglio di amministrazione *pro tempore* della società di riscossione tributi AIPA – Agenzia Italiana Pubbliche Amministrazioni S.p.a., in ordine al reato di peculato (articolo 314 del codice penale).

Gli accertamenti hanno permesso di appurare che il Sig. Santucci ha accreditato su due conti correnti formalmente intestati alla citata società, ma di fatto nella sua esclusiva disponibilità, una quota dei tributi riscossi (pari a circa 6.0 milioni di euro relativi al periodo giugno 2008 – gennaio 2014) per conto di oltre 800 Enti locali, dislocati su tutto il territorio nazionale, che hanno affidato in appalto all'AIPA il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sui diritti di affissione.

Nei confronti del Sig. Santucci in data 24 marzo 2014, è stata eseguita una misura restrittiva della libertà personale, emessa dal Gip del tribunale di Milano; nel mese di aprile 2014, in esecuzione di apposito provvedimento dell'A.G., sono stati sequestrati beni mobili ed immobili, nonché disponibilità finanziarie per un valore complessivo pari a oltre 1.3 milioni di euro; in data 29 giugno u.s., è

stata conclusa una verifica fiscale, che ha consentito di constatare elementi positivi di reddito derivanti da proventi illeciti pari ad euro 6.867.426 e IVA dovuta pari ad euro 1.403.539 e di denunciare lo stesso per violazioni agli articoli 4 (dichiarazione infedele) e 5 (omessa dichiarazione) del decreto legislativo n. 74 del 2000.

Detta Compagnia ha segnalato alla Procura Regionale della Corte dei conti n. 14 soggetti, tra cui il citato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'AIPA, ritenuti responsabili di un danno erariale ammontante a oltre 3,8 milioni di euro, in danno di 450 comuni della regione Lombardia; ha eseguito sequestri conservativi, disposti dalla citata Autorità Giudiziaria contabile lombarda, per 364.728 costituenti le provviste attive rinvenute su conti correnti bancari; euro 1.250.000 costituente il valore catastale di n. 40 unità immobiliari.

Il Dipartimento delle Finanze, dal canto suo, fa presente che la Società AIPA S.p.A., con nota del 31 marzo 2014, ha trasmesso il verbale del Consiglio di Amministrazione della società stessa nel quale sono riportate le dimissioni del Sig. Santucci dal Consiglio di Amministrazione e, con tale atto, vengono meno i motivi per procedere ai sensi del decreto ministeriale n. 289 del 2000, ovvero promuovere la sospensione della Società dall'Albo dei soggetti che riscuotono le entrate dagli Enti locali.

In seguito, con nota 12 maggio 2014, la Società AIPA ha comunicato la nomina del

legale rappresentante nella persona di Luigi Virgilio, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La situazione della Società, in considerazione dell'elevato numero di enti locali gestiti, è stata sempre tenuta sotto controllo, come risulta dal verbale n. 49 del 21 ottobre 2014 della Commissione che gestisce l'Albo dei concessionari.

I sotto indicati Comuni hanno segnalato mancati versamenti tributari che sono stati risolti a seguito dell'interessamento del Dipartimento. I comuni che risultano interessati sono: Omegna, Pontirolo nuovo, Rosolina, Castel Goffredo, San Canzian d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Asola, San Bonifacio, Corbetta.

La Commissione per la tenuta dell'Albo in data 28 gennaio 2015, ha chiesto alla Soc. AIPA di fornire chiarimenti in ordine

in ritardati pagamenti a favore dei comuni relativi agli ultimi trimestri dell'annualità 2014.

La società con nota del 20 marzo 2015 ha chiarito che i mancati versamenti erano dovuti ad una situazione finanziaria assai critica e che, in ogni modo, attraverso un'oculata gestione di tesoreria, aveva provveduto a versare le somme ai Comuni, con gli interessi e le penali.

Infine, il Dipartimento delle Finanze ritiene che l'obbligazione tributaria del contribuente sia stata assolta mediante il pagamento del tributo nei modi e nei tempi previsti dalla legislazione e, pertanto, gli eventuali mancati versamenti tributari nei confronti dei Comuni non possono aver effetto nei confronti dei contribuenti in regola.

ALLEGATO 5

5-06246 Busin: Esenzione delle scuole paritarie dal pagamento dell'IMU.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al *question time* in esame, occorre far presente che il Ministro dell'economia e delle finanze ha già riferito in Aula Camera nella seduta del 29 luglio 2015 in risposta ai *question time*, di analogo contenuto, presentati rispettivamente dagli Onorevoli Lupi e Ruocco, nonché, in Aula Camera, il ViceMinistro dell'economia, Senatore Morando, in risposta all'interpellanza urgente, anch'essa di contenuto analogo, presentata dall'Onorevole Gigli, nella seduta di venerdì 31 luglio 2015.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, è necessario sottolineare che le sentenze della Corte di cassazione numeri 14225 e 14226 dell'8 luglio 2015 riguardano esclusivamente l'imposta comunale sugli immobili (ICI), poiché concernono l'impugnazione di avvisi di accertamento ai fini ICI per gli anni dal 2004 al 2009, relativamente ad unità immobiliari per i quali gli enti religiosi reclamavano l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

La Suprema Corte, ribadisce, nella sostanza, quanto già stabilito in precedenti sentenze chiarendo che la disciplina concernente l'esenzione dall'ICI « era sospettata, non senza fondamento, di essere in conflitto con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e con le regole sulla concorrenza: ragione per la quale essa avrebbe dovuto esser disapplicata ».

La circostanza che la controversia non riguarda l'IMU e stata sottolineata dalla

stessa Corte di cassazione, la quale evidenzia che per ovviare alla possibile condanna da parte della Commissione europea « e stato poi approvato il decreto-legge n. 1 del 2012, articolo 91-*bis* », al quale è stata data attuazione con il regolamento approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012.

La Commissione europea con la decisione C(2012)9461 final del 19 dicembre 2012, ha, in effetti, giudicato la disciplina ICI in questione un aiuto di stato incompatibile con il mercato interno in base all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato.

La stessa decisione ha stabilito, invece, che l'esenzione dall'IMU, come disciplinata a seguito della entrata in vigore del citato articolo 91-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012, e dell'emanazione del regolamento approvato con decreto, del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato.

Peraltro il citato regolamento dispone, in ordine all'esercizio dell'attività didattica con modalità non commerciali, che debbano essere soddisfatti alcuni requisiti specifici tra i quali quello che l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un importo simbolico, tale da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

Alla luce di lati considerazioni si ritiene che non sia necessario, a seguito delle sentenze citate un intervento di modifica della normativa attualmente in vigore.

ALLEGATO 6

5-06247 Pesco: Iniziative per superare la disparità di trattamento economico all'interno delle Agenzie fiscali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame, l'Onorevole interrogante segnala di aver appreso da un articolo pubblicato sul quotidiano « *Italia Oggi* » del 13 giugno 2015, dal titolo « Entrate ed ex Territorio sugli stipendi pari non sono », a firma Franco Adriano, che sussisterebbe una disparità di trattamento nell'affidamento di incarichi organizzativi nonché disparità retributive, a parità di funzioni, tra i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e quelli provenienti dall'ex Agenzia del Territorio (a seguito dell'incorporazione avvenuta per effetto dell'articolo 23-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95).

Questi ultimi, come riportato nell'articolo, non potrebbero beneficiare della retribuzione legata agli incarichi organizzativi e professionali (prevista sia dagli articoli 17 e 18 CCNI ex Agenzia del territorio, sia dagli articoli 17 e 18 CCNI Agenzia Entrate) laddove i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, sin dal 2000, hanno invece la possibilità di accedere alle posizioni organizzative e agli incarichi di responsabilità.

In base a quanto riportato in un altro articolo dal titolo « Dogane-Monopoli » quante criticità pubblicato sul Quotidiano del Sud, l'Onorevole segnala che analoga situazione si sarebbe verificata tra il personale dell'Agenzia, delle dogane e quello dell'ex Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato a seguito della fusione disposta con decreto ministeriale 6 novembre 2012.

Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'Agenzia delle Entrate, sin dal 2008, ha istituito posizioni organizzative e professionali (ex articolo 17 CCNI), e incarichi di responsabilità (ex articolo 18 CCNI), che costituiscono ormai parte essenziale della propria struttura operativa: a tal fine sono stati sottoscritti con le Organizzazioni sindacali nazionali gli accordi sindacali relativi al loro finanziamento. Da ultimo, per il finanziamento dei suddetti incarichi direttivi – in parte gravanti sul Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività (FPSRLP) di cui all'articolo 84 CCNQ Agenzie fiscali e in parte a carico del bilancio dell'Agenzia – trova applicazione l'accordo sottoscritto il 22 dicembre 2010.

La retribuzione prevista per essi va da un minimo di 1.500 euro (per gli incarichi ex articolo 18) a un massimo di 7.500 euro annui lordi (per gli incarichi ex articolo 17). La valutazione annuale positiva dell'incarico svolto comporta una maggiorazione della retribuzione di posizione articolata in tre fasce del 5 per cento del 10 per cento e del 20 per cento della retribuzione di posizione, corrispondenti rispettivamente alla valutazione di « adeguato », « più che adeguato » ed « eccellente ». I dirigenti responsabili possono variare, nell'ambito del proprio *budget* e nel rispetto del limite minimo di euro 1.500 e massimo di euro 9.000, la retribuzione di posizione dei responsabili delle unità organizzative operanti nelle rispettive strutture entro un margine del 20 per cento), al fine di tenere adeguatamente conto di fattori di contesto, quali lo specifico grado di complessità della posizione, specie in relazione alla consistenza delle

risorse gestite, o la presenza, in misura più o meno accentuata, di difficoltà organizzative e funzionali, anche connesse a circostanze ambientali e geografiche.

L'Agenzia del Territorio, prima dell'incorporazione da parte dell'Agenzia delle Entrate per effetto dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, non ha mai sottoscritto accordi attuativi dei succitati articoli 17 e 18 CCNI dell'Agenzia del Territorio (che in parte ricalcano, salvo le specificità del caso, quelli del CCNI dell'Agenzia delle Entrate).

Al riguardo, va tuttavia precisato che lo svolgimento da parte del personale di incarichi peculiari riconducibili a posizioni organizzative o incarichi di responsabilità ha trovato, comunque, riconoscimento nell'ambito degli accordi sindacali sottoscritti, anche successivamente alla citata incorporazione, in relazione all'utilizzo del FFSRUP (Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività).

I suddetti accordi hanno infatti previsto il pagamento di emolumenti specifici per lo svolgimento di determinati incarichi e mansioni. Si veda da ultimo l'accordo sul Fondo menzionato, relativo al 2012, che prevede emolumenti per i responsabili di reparto non dirigenziale e responsabili di unità organizzativa formalmente incaricati per il coordinamento di almeno 5 risorse equivalenti, i conservatori delegati dei servizi di pubblicità immobiliare e loro sostituti, i responsabili di segreteria del Direttore dell'Agenzia, di Direzione Centrale o Direzione Regionale, nella misura massima di euro 11.5 giornalieri per giornata di effettiva presenza, graduabili in relazione alla dimensione delle risorse gestite.

Ai Conservatori e, in caso di assenza o impedimento degli stessi, al gerente formalmente nominato per la sostituzione, e invece attribuita un'indennità, da corrispondersi per ogni giornata di effettivo esercizio della l'unzione, da euro 15 a euro 11.5 a seconda della dimensione degli uffici di appartenenza.

A seguito dell'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nella Agenzia delle Entrate è stato, inoltre, proposto un progetto organico per la definizione delle nuove

posizioni organizzative e degli incarichi di responsabilità di cui agli articoli 17 e 18 del CCNI dell'Agenzia delle Entrate, che possa tener conto della specifica realtà degli uffici dell'ex Territorio. Il progetto, già sottoposto alle Organizzazioni sindacali aventi titolo, non è però sfociato in un accordo sul finanziamento di dette posizioni organizzative, dal momento che fino ad oggi le sigle sindacali si sono opposte all'utilizzo, anche parziale, delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività (FFSRUP).

Allo stato e quindi vigente il solo accordo stipulato dall'Agenzia delle Entrate prima dell'Accorpamento circa il finanziamento delle posizioni organizzative ivi previste.

Si precisa, inoltre, che l'integrazione tra Agenzia delle Entrate e Agenzia del Territorio è già avvenuta per le strutture di coordinamento regionali e centrali (Direzioni centrali e Direzioni regionali). In queste strutture tutti i dipendenti, indipendentemente dalla provenienza, sono ammessi a partecipare agli interPELLI banditi per la copertura delle posizioni organizzative vacanti, trattandosi di interPELLI aperti a tutti. L'integrazione degli uffici operativi avverrà, invece, entro la fine del 2015.

In attesa della definizione di un accordo sul finanziamento delle nuove posizioni organizzative previste nel progetto organico per la definizione delle nuove posizioni organizzative e degli incarichi di responsabilità di cui agli articoli 17 e 18 del CCNI, lo svolgimento di incarichi direttivi da parte del personale degli uffici dell'ex Territorio potrà comunque continuare a trovare riconoscimento e remunerazione nell'ambito degli accordi sindacali sull'utilizzo del citato Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Per quanto riguarda la supposta disparità di trattamento retributivo, a parità di funzioni, a svantaggio del personale dell'ex Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato incorporato l'Agenzia delle dogane e dei monopoli precisa quanto segue.

L'articolo 23-*quater*, comma 5, del decreto-legge 95 del 2012 prevede che a decorrere dal 1° dicembre 2012, il personale di ruolo in servizio presso l'Ente incorporato « e inquadrato nei ruoli delle Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti ».

Per il personale non dirigenziale sono state quindi previste, nell'unico ruolo, sezioni separate. Il personale proveniente dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, inquadrato in apposita sezione del ruolo, ha mantenuto l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico in godimento (decreto Ministero dell'economia e delle finanze 8 novembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 277 del 27 novembre 2012).

In coerenza con la *ratio* del decreto citato, il personale ha continuato a svolgere le attività riferibili alle strutture di originaria appartenenza.

Pertanto, ad oggi, non si sono determinate commistioni di funzioni tra personale appartenente ad aree diverse.

In origine il divario medio tra i trattamenti retributivi del personale appartenente all'area monopoli e il personale dell'area dogane ammontava a circa 4000 euro annui *pro-capite*. L'equiparazione delle retribuzioni, necessaria per conseguire la completa osmosi del personale tra le aree, avrebbe avuto, quindi, un costo complessivo di circa euro 10 milioni. Tuttavia, a fine 2014, con specifico accordo sindacale di Agenzia, sono state stabilizzate e integrate nell'indennità di amministrazione percepita dal personale dell'area monopoli parte delle risorse del fondo delle aree funzionali distribuite con la

contrattazione integrativa. La suddetta operazione, senza alcun aggravio di spesa pubblica, ha più che dimezzato il costo eventuale di una parificazione portandolo a circa euro 4.5 milioni.

Inoltre, in uno degli articoli citati dall'interrogante si afferma che « l'AAMS adotta sistemi contabili privatistici, mentre le Dogane operano nell'ambito delle norme di Contabilità Pubblica ».

L'Agenzia delle dogane e dei Monopoli rileva in proposito che gli effetti contabili dell'operazione di incorporazione sul bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si sono prodotti già il 1° gennaio 2013; da tale data tutte le rilevazioni contabili relative all'attività dell'ex Amministrazione Autonoma confluiscono nel sistema contabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Pertanto, dal 1° gennaio 2013, l'ex Amministrazione Autonoma non ha più un proprio bilancio redatto secondo criteri pubblicistici, ma tutte le attività gestionali a esso riferite confluiscono nel bilancio d'esercizio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, redatto secondo i criteri civilistici. Ne consegue che, a seguito dell'operazione di incorporazione, l'attività operativa dell'ex Amministrazione Autonoma è stata ricondotta all'interno del sistema di programmazione, controllo e verifica dei risultati proprio dell'Agenzia.

In merito al presunto aumento dei costi, deve osservarsi invece che, a seguito dell'incorporazione, alcune voci di spesa dell'ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato sono state oggetto di immediati interventi di razionalizzazione e riduzione della spesa.

In particolare, i costi relativi alle « Spese per lo sviluppo e la promozione dei giochi e delle attività di comunicazione » che nel consuntivo del bilancio 2012 AAMS, allegato al Rendiconto generale dello Stato, ammontano a circa 42.2 milioni di euro, sono stati interamente abbattuti: tale linea di condotta ha trovato conforto nello schema di decreto legislativo sui giochi, per la parte riguardante la pubblicità.

Sono stati inoltre realizzati interventi volti alla razionalizzazione dei controlli effettuati al fine di evitare illeciti e fenomeni di evasione fiscale legati all'utilizzo di apparecchi di gioco. Tali interventi hanno comportato risparmi di spesa pari a circa 2.8 milioni di euro annui.

Ulteriori risparmi di spesa sono derivati dalla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi (pari a circa 800 mila euro) e dalla razionalizzazione degli immobili in uso derivante dall'accorpamento funzionale di alcuni uffici (circa 4 milione di euro a regime).

Ha formato oggetto di azioni di razionalizzazione anche l'attività di controllo in

materia di gioco, svolta dalle apposite commissioni deputate a certificare la regolarità dei risultati. Su questo versante l'Amministrazione, a partire dall'anno in corso, conseguirà un risparmio superiore a 400 mila euro, a parità di servizi resi.

In sintesi, le scelte che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha potuto operare dal momento dell'incorporazione hanno consentito di superare molte criticità operative e hanno sicuramente consentito, da un lato, notevoli risparmi di spesa (in parte connessi alla legge di incorporazione ma non solo) e, dall'altro, hanno attenuato il divario nel trattamento economico del personale.

ALLEGATO 7

5-06248 Paglia: Stato di attuazione del processo di trasferimento dei beni demaniali agli enti territoriali e locali.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al *question time* in esame, con il quale viene richiesto lo stato di attuazione del federalismo demaniale con particolare riferimento ai dati concernenti il numero di richieste pervenute dagli enti territoriali e il numero di richieste soddisfatte, sentita l'Agenzia del demanio, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha introdotto, al fine di agevolare l'attuazione del decreto legislativo n. 85 del 2010, nuove procedure per il trasferimento a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni dei beni patrimoniali disponibili gestiti dall'Agenzia del Demanio e dei beni già in uso e non più necessari alle finalità del Ministero della Difesa.

Al 17 luglio 2015 su 9367 richieste effettuate su tutto il territorio nazionale

da parte degli enti territoriali, l'Agenzia del Demanio ha rilasciato 5601 pareri positivi al trasferimento.

A fronte delle 5601 istanze accolte, sono stati emessi 2472 provvedimenti di trasferimento (pari al 44 per cento), in ragione del fatto che per le restanti l'Agenzia del Demanio è in attesa di ricevere, da parte degli Enti richiedenti, le delibere propedeutiche all'emissione del provvedimento di trasferimento.

Le procedure in capo all'Agenzia del demanio previste dal « federalismo demaniale » sono in fase di avanzata attuazione ed i trasferimenti degli immobili agli Enti locali sono in corso ed i dati sono in continuo aggiornamento e periodicamente pubblicati sul sito internet dell'Agenzia del Demanio (www.agenziademanio.it).

Quanto al dettaglio riguardante le varie regioni, si riporta di seguito un prospetto di sintesi.

REGIONE	TOTALE RICHIESTE	PARERI POSITIVI	TRASFERITI
Abruzzo	271	178	156
Basilicata	425	282	201
Calabria	764	498	234
Campania	791	499	73
Emilia-Romagna	961	609	365
Lazio	933	348	33
Liguria	679	476	145
Lombardia	1033	626	359
Marche	372	174	81
Molise	82	67	11
Piemonte	507	396	37
Puglia	581	402	334
Toscana	879	428	227

REGIONE	TOTALE RICHIESTE	PARERI POSITIVI	TRASFERITI
Umbria	97	71	22
Veneto	979	547	194
Regioni a Statuto Speciale	13	0	0
Totale	9367	5601	2472

Relativamente al federalismo culturale (articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010), il MIBACT e l'Agenzia del Demanio hanno ricevuto richieste di trasferimento per 642 beni di demanio storico-artistico di cui 430 accolte.

Sono attivi 226 tavoli tecnici presso il MIBACT a cui partecipano gli enti territoriali interessati e l'Agenzia del Demanio per definire i programmi di valorizzazione con finalità culturali.

Su un totale di 132 programmi di valorizzazione presentati dagli Enti locali, si è arrivati all'approvazione di 87 programmi e l'iter di trasferimento) si è concluso alla data del 17 luglio 2015 per 46 immobili, che sono stati devoluti definitivamente ai Comuni.

Richieste di trasferimento di beni:

ABRUZZO	9
BASILICATA	2
CALABRIA	17
CAMPANIA	62
EMILIA ROMAGNA	71
LAZIO	45
LIGURIA	68
LOMBARDIA	49
MARCHE	24
MOLISE	4
PIEMONTE	60
PUGLIA	54
TOSCANA	91
UMBRIA	5
VENETO	81
Totale immobili	642

Federalismo culturale – Atti di trasferimento sottoscritti – Aggiornamento al 17 luglio 2015 Calabria:

Palazzo dei Principi Lanza di Travia - San Nicola Arcella (CS);

Fortino Poggio Pignatelli - Campo Calabro (RC).

Campania:

Ex Scuderie Villa Favorita - Ercolano (NA);

Compendio ex Carcere di Terra Murata - Procida (NA);

Palazzo D'Avalos - Procida (NA);

Palazzo Baronale Comitale de Capua - Altavilla Irpina (AV);

Emilia Romagna:

Palazzo Contarelli - Correggio (RE);

Torre Saracena - Igea Marina (RN);

Palazzo Castelvecchio - Carpi (MO);

Torrione degli Spagnoli - Carpi (MO);

Palazzo Farnese - Piacenza (PC).

Liguria:

Polo Culturale - Porto Venere (SP);

Castelletto Genovese - Porto Venere (SP);

Batteria fortificata Umberto I - Porto Venere (SP);

Palazzo della Rovere - Savona (SV);

Lombardia:

Ex Caserma Palestro - Mantova;

Ex Caserma Sant'Agata - Bergamo;

Casa del Cucò - Teglio (SO);

Castello di Masegra - Sondrio;

Ex Forte Pietole - Borgo Virgilio (MN);

Ex Forte Ardietti - Ponti sul Mincio (MN);

Ex Albergo Verbania - Luino (VA);

Forte Venini di Olga - Valdisotto (SO);

Ex Caserma Piras - Capiago Intimiano (CO);

Rocca di Sparafucile - Mantova (MN);

Marche:

Ex Poligono Tiro a Segno - Montefalcone Appennino (FM);

Chiesa ex Convento delle Clarisse - Montedinove (AP).

Piemonte:

Ex Caserma Cavalli - Torino;

Ex Castello denominato « La Castiglia » - Saluzzo (CN);

Castello Abbaziale - Sant'Ambrogio di Torino (TO);

Caserma Bochart - Pinerolo (TO).

Puglia:

Faro di Punta Palascia - Otranto (LE);

Castello Aragonese - Otranto (LE);

Ex Magazzino Greggi - Maglie (LE);

Palazzo della Marra - Barletta (BAT).

Toscana:

Casa del Bocaccio Certaldo (FI);

Teatro La Pergola - Firenze;

Ex Convento ed ex Carcere di San Domenico - San Gimignano (SI);

Chiesa di San Lorenzo in Ponte - San Gimignano (SI);

Convento di Santa Apollonia - Firenze (FI).

Umbria:

Ex Aeroporto Eleuteri - Castiglione del Lago (PG);

Veneto:

Ex Casa del Fascio - Barbarano Vicentino (VI);

Forte San Briccio - Lavagno (BR);

Ex Forte « Santa Caterina » - Verona;

Forte Monte Tesoro - Sant'Anna D'Alfaedo (VR);

Villa Maria - Ex Villa Lebreton - Carbonera (TV).

ALLEGATO 8

5-06035 Capozzolo: Ammontare del gettito erariale realizzato nel primo semestre 2015 derivante dal nuovo sistema di tassazione dei tabacchi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti chiedono di sapere se il gettito erariale realizzato nel primo semestre del 2015, derivante dalla riforma in materia di tassazione dei tabacchi e dei loro succedanei, sia in linea con le stime di previsione fornite in sede di approvazione del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, ovvero se vi sia la necessità di un intervento volto a modificare le aliquote o di procedere ad una revisione della metodologia di calcolo per i prodotti succedanei del tabacco.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si riferisce quanto segue.

Occorre premettere che il maggior gettito derivante dalla riforma del sistema fiscale dei tabacchi lavorati è stato ipotizzato sulla base di una previsione delle determinazioni che avrebbero assunto i produttori in materia di prezzi di vendita e sulla base di una stima dell'elasticità della domanda.

Nel settore dei tabacchi, alla nuova tassazione, è seguito un aumento dei prezzi medi del 3,21 per cento, mentre la domanda si è contratta dell'1,30 per cento. La minore elasticità della domanda al prezzo rispetto ai periodi precedenti e rispetto alla specifica previsione spiega un maggior gettito nel primo semestre del 2015, rispetto all'analogo periodo del 2014, di euro 130,8 milioni a titolo di accisa e di euro 28,9 milioni a titolo di imposta sul valore aggiunto, per un totale di euro 159,7 milioni.

Ciò significa che, su base annua, il maggior gettito derivante dalla riforma

fiscale e dalle ripercussioni sui prezzi di vendita dei tabacchi lavorati dovrebbe essere quantomeno in linea con quello stimato in sede di relazione tecnica e, ove venisse confermato l'andamento in corso, addirittura superiore.

Il gettito derivante dalla tassazione dei prodotti succedanei dei tabacchi lavorati, in particolare dei prodotti liquidi da inalazione, è stato fortemente condizionato dal contenzioso che, fin dal 2014, ha di fatto impedito o resa incerta l'applicazione dei regimi fiscali.

È poi intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 83/2015, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995, « nella parte in cui sottopone ad imposta di consumo, nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico, la commercializzazione dei prodotti non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo ».

Per quanto riguarda il nuovo regime di tassazione introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, in base ai dati contabili comunicati dai depositari autorizzati, risulta che nei primi sei mesi del 2015 è stata dichiarata un'imposta pari ad euro 3,4 milioni.

Secondo le indicazioni dei produttori, il fatturato complessivo del settore è stimato intorno ai 350 milioni di euro su base annua, per cui l'incidenza fiscale del tributo su base semestrale è pari a circa

l'1,94 per cento, mentre dovrebbe attestarsi in misura pari a circa il 35 per cento.

Nella relazione tecnica allo schema di decreto legislativo n. 188 del 2014, il fatturato globale del settore, dopo l'introduzione delle nuove disposizioni, era stato stimato, in realtà, in misura più prudente, tra 240 e 180 milioni di euro.

L'esiguità del gettito sin qui conseguito deriva da diversi fattori, tra i quali: l'incertezza dell'esito dei contenziosi attivati anche avverso la nuova normativa (ad esempio, con provvedimento *inaudita altera parte* del presidente del TAR Lazio è stato sospeso, proprio alla vigilia, il termine di pagamento del primo versamento, scadente il 15 giugno 2015; tale provvedimento è stato solo parzialmente confermato con le ordinanze cautelari n. 2900 e n. 2914 del 2015, con le quali, nel rinviare la decisione di merito all'udienza del 4 novembre 2015, è stato sospeso il pagamento dell'imposta di consumo solo sui prodotti che non contengono nicotina); comportamenti elusivi degli operatori, che potranno essere efficacemente contrastati una volta che saranno intervenute le decisioni giurisdizionali definitive di merito.

Una precisa quantificazione delle prevedibili minori entrate per l'anno 2015 potrà essere operata solo all'esito dei predetti contenziosi e dei procedimenti di accertamento e riscossione, fermo restando, come già detto, che il complesso delle disposizioni recate con il decreto legislativo n. 188 del 2014 comporterà entrate erariali almeno pari, se non maggiori rispetto a quelle complessivamente previste nella relazione tecnica.

Quanto alla metodologia di calcolo del tributo, l'attuale impostazione è coerente

con la considerazione unitaria della domanda fumo/inalazione, ed è finalizzata a non alterare la concorrenza tra gli operatori del settore definendo un unico criterio di tassazione basato sul principio del « consumo equivalente ». Le sigarette, i tabacchi senza combustione e i liquidi da inalazione costituiscono, in effetti, un unico mercato di riferimento e corrispondono a una domanda sostanzialmente omogenea di consumo di tabacco o di vapori. La legge ha tenuto conto della minore nocività di questi prodotti e ha stabilito l'applicazione di un'imposta ridotta al 50 per cento rispetto a quella gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette (l'« equivalenza di consumo convenzionale » viene determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli). Del resto, occorre considerare che la Direttiva europea n. 64/2011/UE sui prodotti tradizionali (sigarette con combustione) assoggetta a tassazione anche i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco (ad esempio, sigarette alle erbe), ma che rispondono agli stessi criteri previsti per questi ultimi (a meno che non siano considerati prodotti medicinali).

Inoltre, si segnala che il contenuto di nicotina non è preso a riferimento nelle definizioni di basi imponibili dell'accisa comunitaria e che la nicotina non è l'unico elemento di rischio connesso al fumo, come emerge dalla « Decisione » del 18 ottobre 2014 dell'OMS (VI Sezione).

In conclusione, non si ravvisano, allo stato, motivi per modificare l'impostazione dell'accisa recentemente disposta con il decreto legislativo n. 188 del 2014.

ALLEGATO 9

5-06237 Villarosa: Effetti sul gettito erariale delle misure introdotte dalla legge di stabilità 2014 in tema di regime di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti richiamano l'articolo 1, comma 160 lettere *b)* e *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente le disposizioni che hanno modificato il regime di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari e, in particolare, chiedono di sapere se a consuntivo le previsioni di maggior o minor gettito fiscale a carico delle banche, assicurazioni e intermediari finanziari per gli anni 2013 e 2014 corrispondano ai valori riportati nella relazione tecnica al provvedimento ed eventualmente, in caso negativo, quali siano i relativi valori e gli scostamenti.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, giova precisare che ai fini di un riscontro con quanto esposto nella menzionata relazione tecnica, relati-

vamente al 2014, non vi sono dati disponibili in quanto le dichiarazioni devono ancora essere presentate.

In merito all'anno d'imposta 2013, invece, da una stima effettuata sulla base di dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi UNICO 2014, è emerso un maggior gettito ai fini IRES di circa 883 milioni di euro e un minor gettito ai fini IRAP di 864 milioni di euro.

Lo scostamento rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica originaria si giustifica, come evidenziato dagli operatori del settore durante i diversi colloqui con loro intrattenuti, in considerazione del fatto che si è verificato, alla fine dell'annualità di competenza e con particolare riferimento alle perdite su crediti, un quadro congiunturale ancor più negativo di quello ipotizzato inizialmente.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2015-2017. Atto n. 197 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con raccomandazioni e osservazioni</i>)	111
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dalla Sottosegretaria Francesca Barracciu</i>)	114
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	133

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. C. 2497 Russo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	113

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del vicepresidente Giancarlo GIORDANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2015-2017.

Atto n. 197.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con raccomandazioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 4 agosto 2015.

Giancarlo GIORDANO, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

La sottosegretaria Francesca BARRACCIU offre chiarimenti e informazioni secondo i documenti riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Simone VALENTE (M5S) non può dirsi soddisfatto delle delucidazioni offerte dalla sottosegretaria, le quali non sono altro che l'esplicitazione degli esiti delle operazioni di riparto dei finanziamenti. Nulla vi ha colto in ordine a oggettivi parametri di giudizio e criteri di valutazione del merito degli enti di ricerca. Peraltro il Governo si è rifiutato di fornire alla Commissione i verbali della Commis-

sione aggiudicatrice come pure gli era stato richiesto.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, non può negare che i ragguagli oggi offerti dal Governo costituiscano un passo avanti nella comprensione della tabella. Propone pertanto che venga approvato un parere favorevole con raccomandazioni e osservazioni.

Milena SANTERINI (PI) constata che nella bozza di parere si menziona un solo istituto culturale quale esempio di merito storico e scientifico. Non lo crede appropriato e domanda alla relatrice di modificare il capoverso.

Manuela GHIZZONI (PD) crede invece che la menzione di quello specifico ente (Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia) sia necessaria quale esempio di serietà nelle attività di studio, documentazione e catalogazione, oggetto anche di una risoluzione approvata in Commissione.

Milena SANTERINI (PI) insiste che il parere dovrebbe delineare criteri di giudizio e non dare patenti a nominati istituti di ricerca.

Maria COSCIA (PD) non darebbe carattere dirimente alla questione sollevata dalla collega Santerini, ma si rimette alla relatrice circa l'ipotesi di trovare una formula di mediazione.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, avanza una riformulazione e quindi propone una nuova versione del parere (*vedi allegato 2*).

Dopo un ulteriore intervento della sottosegretaria Francesca BARRACCIU, Giancarlo GIORDANO, *presidente*, mette ai voti la nuova formulazione proposta.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 15.15.

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

C. 2497 Russo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 luglio 2015.

Paolo RUSSO (PDL-FI) è lieto che la Commissione abbia iniziato l'esame della sua proposta di legge. Essa mira a includere nelle provvidenze della legge n. 77 del 2006, oltre che i beni materiali dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, anche quelli immateriali riconosciuti dalla medesima organizzazione internazionale. Per esempio l'UNESCO ha già riconosciuto quali beni immateriali del nostro Paese tradizioni, quali, per esempio, gli spettacoli dei pupi siciliani, la dieta mediterranea, le manifestazioni religiose con trasporto a spalla. Candidata a entrare in questo novero quest'anno è l'arte della pizza napoletana. Crede, pertanto, sommamente opportuno che oltre al riconoscimento internazionale questi beni immateriali conseguano analogo importanza in Patria.

Antonio PALMIERI (PDL-FI) aggiunge che l'approvazione della proposta di legge non porterebbe oneri per lo Stato. Auspica che la condivisione sia ampia al punto da immaginare un trasferimento in sede legislativa.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.25 alle 15.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 5 agosto 2015.

La seduta comincia alle 15.35.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che nella riunione dell'ufficio di presidenza testè conclusasi si è concordato di riconvocare la Commissione nel primo giorno successivo alla pausa estiva in cui si terranno votazioni in Assemblea. L'ordine del giorno di tale seduta sarà tempestivamente comunicato. Nella medesima data si svolgerà un nuovo ufficio di presidenza per definire il calendario per il resto della settimana che terminerà l'11 settembre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2015-2017 (Atto n. 197).

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DALLA SOTTOSEGRETARIA FRANCESCA BARRACCIU**



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

TABELLA TRIENNALE DEI CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART 1 DELLA LEGGE 534/1996 – TRIENNIO 2015-2017

In merito alla richiesta di supplemento di documentazione necessaria alle Commissioni Parlamentari per l'emissione del parere sulla Tabella 2015-2017 si rappresenta quanto segue:

DOMANDE PRESENTATE

Le domande pervenute complessivamente all'Amministrazione entro i termini previsti e richiedenti l'inserimento in tabella sono state **214 (allegato 1)**. L'allegato riporta l'elenco completo delle domande pervenute nei termini, citate in ordine alfabetico di città. Sono rese in colore nero le istituzioni inserite nella proposta di tabella, in azzurro le 80 non idonee ed in rosso le 9 escluse.

Delle 214 domande pervenute, **113** sono state presentate da istituti non presenti nella precedente tabella e le restanti **101** da parte di istituti già titolari di contributo tabellare nel triennio 2012-2014.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione ha proceduto alla disamina approfondita della normativa in vigore e si è attenuta ai criteri dalla medesima previsti.

I criteri sono stati i seguenti (in nero i criteri dettati dalla legge 534/96, in azzurro le ulteriori precisazioni della circolare 16/2002):

- **Legge 534/1996, art.2, comma 1, lettera a):** le istituzioni culturali devono essere state istituite con legge dello Stato e svolgere compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure essere in possesso della personalità giuridica;
- **Legge 534/1996, art.2, comma 1, lettera b):** le istituzioni culturali non devono avere fini di lucro;
- **Legge 534/1996, art.2, comma 1, lettera c):** promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso: seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, borse di studio, attività di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri Stati;
Circolare 16/2002, art.2, lettere c, e, g): tali attività devono essere continuative, documentate, pubblicamente fruibili e di accertato e rilevante valore scientifico e culturale;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

- **Legge 534/1996, art.2, comma 1, lettera d):** disporre di un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa;
Circolare 16/2002, art.2, lettere d): la pubblica fruibilità del patrimonio comporta necessariamente l'inventariazione o la catalogazione, nonché l'apertura al pubblico e l'eventuale collegamento S.B.N o altre reti nazionali e internazionali;
- **Legge 534/1996, art.2, comma 1, lettera e):** svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca e al patrimonio documentario;
Circolare 16/2002, art.2, lettere c, e, g): tali attività devono essere continuative, documentate, pubblicamente fruibili e di accertato e rilevante valore scientifico e culturale;
- **Legge 534/1996, art.2, comma 1, lettera f):** sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi dati e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e ricerca scientifica;
- **Legge 534/1996, art.2, comma 1, lettera g):** organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'istituzione;
- **Legge 534/1996, art.2, comma 1, lettera h):** svolgere l'attività sulla base di un programma almeno triennale;
- **Legge 534/1996, art.2, comma 1, lettera i):** svolgere un'attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conformi ai propri fini istituzionali;
- **Legge 534/1996, art.2, comma 1, lettera l):** documentare l'attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo nonché presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statuari competenti;
Circolare 16/2002, art.2, comma 5): per la domanda di primo inserimento l'accertamento dei suddetti requisiti richiesti viene condotto sulla base di una relazione analitica sull'attività di ricerca e promozione culturale svolta negli ultimi 5 anni, corredata degli ultimi 3 bilanci consuntivi e del preventivo dell'anno in corso — gli istituti già in tabella devono solo riepilogare l'attività svolta nella scheda descrittiva e presentare l'ultimo bilancio consuntivo;
- **Legge 534/1996, art.2, comma 1, lettera m):** presentare il programma di attività per il triennio successivo;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

- **Legge 534/1996, art.2, comma 1, lettera n):** disporre di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività;

ESCLUSIONI E MOTIVAZIONI

Dall'esame della documentazione delle 214 istanze presentate nei termini di legge sono risultate **inammissibili, e quindi escluse dalla valutazione**, n. 9 richieste dei seguenti istituti con a fianco le motivazioni :

- Asti – Fondazione Giovanni Gorla (mancanza del requisito formale di cui all'art.2, comma 1, lettera l) della legge 534/96: documentazione mancante dei bilanci)
- Bologna – Società Speleologica Italiana (mancanza del requisito formale di cui all'art.2, comma 1, lettera l) della legge 534/96: documentazione mancante dei bilanci)
- Brescia – Ateneo di Brescia Accademia di Scienze Lettere ed Arti (mancanza del requisito formale di cui all'art.2, comma 1, lettera l) della legge 534/96: documentazione mancante dei bilanci)
- Crotona – Fondazione d'Ettoris Biblioteca Pier Giorgio Frassati (mancanza del requisito formale di cui all'art.2, comma 1, lettera l) della legge 534/96: documentazione mancante dei bilanci)
- La Spezia – Accademia Lunigianese di scienze Giovanni Capellini (mancanza del requisito formale di cui all'art.2, comma 1, lettera l) della legge 534/96: documentazione mancante dei bilanci)
- Roma – Centro Studi Lucio Colletti (mancanza del requisito formale di cui all'art.2, comma 1, lettera l) della legge 534/96: documentazione mancante dei bilanci)
- Roma – Federazione Cemat – Centri Musicali Attrezzati (mancanza dei requisiti formali di cui all'art.2, comma 1, lettera a) ed l) della legge 534/96: documentazione mancante del possesso della personalità giuridica e dei bilanci)
- Trieste – Circolo della Cultura e delle Arti (mancanza del requisito formale di cui all'art.2, comma 1, lettera l) della legge 534/96: documentazione mancante dei bilanci)
- Verona – Società Letteraria di Verona – Gabinetto di lettura (mancanza del requisito formale di cui all'art.2, comma 1, lettera l) della legge 534/96: documentazione mancante dei bilanci).

Un istituto ha presentato istanza oltre il termine di presentazione del 30 maggio 2014 stabilito dalla circolare n. 16/2002 :

Roma - Fondazione Giacomo Brodolini

PROCEDURA DI VALUTAZIONE

La Commissione è poi passata alla valutazione delle **204 domande in regola** con la documentazione secondo quanto richiesto dalla normativa in vigore.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

La Commissione ha effettuato **per ogni istituto** una analisi **ponderata e comparativa**, che ha tenuto conto di **TUTTI** i criteri previsti dalla normativa di riferimento, più sopra integralmente riportati, e individuato **11 diverse fasce di merito** per ognuna delle quali ha espresso, in un giudizio sintetico, la valutazione sulle attività e i servizi delle istituzioni analizzate.

Alle 11 fasce individuate, la Commissione ha voluto aggiungere una ulteriore posizione di merito, superiore all'eccellenza, nella quale inserire esclusivamente la **Giunta Centrale per gli Studi Storici**, dandone adeguata motivazione ed attribuendole un finanziamento specifico di **210.000 euro**.

MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI MERITO E DELL'ENTITA' DEL CONTRIBUTO

La Commissione, sulla base delle risorse disponibili sul capitolo (**€ 5.685.000,00**), ha conseguentemente suddiviso le proposte di contributo nelle 11 fasce, attribuendo un finanziamento alle due fasce apicali che differenzia in ragione di € 50.000 la prima (ECCELLENTE = euro 190.000,00) dalla seconda (MOLTO PIU' CHE OTTIMO = euro 140.000,00), e la seconda dalla terza (PIU' CHE OTTIMO = euro 90.000,00) per lo stesso importo.

Per le fasce successive la Commissione ha scelto di graduare il contributo come di seguito:

-per le fasce PIU' CHE OTTIMO (euro 90.000,00) e OTTIMO (euro 75.000,00) ha posto una differenza di 15.000 euro.

-Ha graduato le tre fasce attinenti al BUONO e cioè MOLTO PIU' CHE BUONO = euro 65.000,00, PIU' CHE BUONO = euro 50.000,00 e BUONO = euro 40.000,00) differenziandole in graduazione massima di 15.000 euro.

-Ha graduato le due fasce attinenti al DISCRETO e cioè PIU' CHE DISCRETO = euro 30.000,00 e DISCRETO = euro 25.000,00, differenziandole di 5.000 euro l'una dall'altra .

-Ha distaccato l'ultima fascia di finanziamento, e cioè SUFFICIENTE = euro 15.000,00, rispetto a quella superiore di 10.000 euro.

-La fascia INSUFFICIENTE ha raccolto **80 istituzioni** che, pur svolgendo attività di ricerca e culturale, non hanno raggiunto, a parere della Commissione, **in più di uno dei criteri previsti dalla norma**, gli standard richiesti.

Si dà di seguito conto delle 11 fasce più una posizione di merito e delle valutazioni a queste connesse.

POSIZIONE DI MERITO SUPERIORE ALL'ECCELLENZA euro 210.000,00

*Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

attribuita esclusivamente alla Giunta Centrale per gli Studi Storici e Deputazioni di Storia Patria, in considerazione della sua peculiare funzione, a livello nazionale ed internazionale, e dell'attività di coordinamento scientifico dei sei Istituti Storici Italiani con personalità giuridica pubblica, nonché di trenta Società e Deputazioni di Storia Patria distribuite sul territorio nazionale.

ECCELLENTE € 190.000,00

L'istituto presenta una notevolissima attività di elaborazione culturale di altissimo rilievo nazionale ed internazionale cui si affianca un'assai meritoria continuità nella ricerca scientifica di qualità, che si avvale molto efficacemente della disponibilità di un ricchissimo patrimonio documentario. Queste caratteristiche fanno sì che l'ente riesca a fornire servizi culturali di altissimo livello, fruibili al pubblico in maniera continuativa. Tra i servizi sono di grandissimo rilievo le attività di catalogazione, convegnisti che, seminari ed editoriali, svolte con significativa intensità nel triennio precedente e programmate con continuità per il triennio successivo. L'ente dispone di una sede pienamente adeguata e di attrezzature del tutto idonee per lo svolgimento delle proprie qualificate attività.

MOLTO PIU' CHE OTTIMO € 140.000,00

L'istituto svolge una notevole attività di ricerca scientifica e di elaborazione culturale di più che alto rilievo sul piano sia nazionale che internazionale con risultati molto apprezzabili e si connota per una notevolissima continuità delle iniziative sia nella ricerca che nell'elaborazione, che sono fondate in particolare su un patrimonio documentario molto ricco e vario, pubblicamente fruibile, con una rilevante produzione di servizi, manifestazioni e convegni di elevato valore culturale. L'ente svolge una molto più che ottima attività editoriale, di diffusione e di catalogazione e dispone di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie iniziative. L'attività svolta nel triennio precedente e la programmazione di quello successivo si mantiene, con assai apprezzata continuità, su un livello molto più che ottimo.

PIU' CHE OTTIMO € 90.000,00

L'istituto presenta un'attività di ricerca ed elaborazione culturale di indubbiamente alto rilievo, con particolare riferimento verso istituti di ricerca di altri Stati. Il patrimonio risulta essere di elevato valore culturale ed è disponibile alla pubblica fruizione mediante servizi di un livello più che adeguato all'alto valore del patrimonio. L'ente organizza convegni e manifestazioni culturali di assai notevole valore connesse all'attività di ricerca che sono stati svolti con continuità nel triennio



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

precedente e sono convenientemente programmati in quello prossimo. L'attività editoriale e di catalogazione è da considerarsi più che ottima. L'attività svolta nel triennio precedente e la programmazione di quello successivo sono da definire di un più che ottimo livello. L'istituto dispone di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività.

OTTIMO € 75.000,00


L'istituto dispone di un patrimonio documentario di notevole livello culturale e pubblicamente fruibile, promuove e svolge con continuità un'attività di ricerca di alto profilo scientifico a livello nazionale ed internazionale, svolge e fornisce servizi di ottimo valore culturale, tra i quali spicca l'attività di catalogazione e quella editoriale. Organizza manifestazioni culturali in relazione alla propria attività di ricerca di ottimo livello. L'attività svolta nel triennio precedente e la programmazione di quello successivo sono costantemente di ottimo livello. L'istituto dispone di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività.

MOLTO PIU' CHE BUONO € 65.000,00

L'Istituto svolge attività di ricerca a livello nazionale ed internazionale con rimarchevole continuità, mantenendo un livello molto più che buono, dispone di un rilevante e peculiare patrimonio documentario che rende continuativamente fruibile al pubblico. Svolge e fornisce servizi di valore riconosciuto molto più che buono e tra questi l'attività editoriale, di catalogazione e le manifestazioni culturali sono valutate molto più che buone. L'attività svolta e la programmazione futura sono ugualmente considerate di livello molto più che buono. L'istituto dispone di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività.

PIU' CHE BUONO € 50.000,00

L'istituto svolge in modo continuativo attività di ricerca ed elaborazione culturale che si valuta come più che buona, sia a livello internazionale che nazionale, dispone di un notevole patrimonio documentario grazie al quale fornisce anche servizi di valore culturale certamente più che buoni. Organizza manifestazioni culturali di elevato livello scientifico e svolge attività editoriale e di catalogazione. L'attività svolta nel triennio precedente e il programma di quello successivo vengono valutate complessivamente più che buone. L'ente dispone di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

BUONO € 40.000,00

L'istituto elabora con continuità attività di ricerca di buon livello scientifico, sia sul piano internazionale che nazionale, possiede un buon patrimonio documentario che apre alla pubblica fruibilità, svolge servizi di buon livello culturale collegati alle attività di ricerca, catalogazione ed editoriale. L'ente svolge manifestazioni, in relazione alla propria attività, che sono valutate di buon contenuto scientifico. L'attività svolta nel triennio precedente e la programmazione di quello successivo sono valutate di buon livello. L'istituto dispone di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività.

PIU' CHE DISCRETO € 30.000,00

L'istituto presenta un'attività di ricerca che viene valutata nel suo complesso più che discreta. Dispone di un patrimonio documentario valutato di livello qualitativo più che discreto e fornisce servizi di accertato valore culturale pubblicamente fruibili. L'attività di catalogazione può essere considerata più che discreta. L'ente organizza manifestazioni culturali di soddisfacente valore e un'attività pubblicistica di pari livello; le attività svolte nel triennio precedente e quelle programmate in quello successivo vengono considerate più che discrete. L'ente dispone di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività.

DISCRETO € 25.000,00

L'istituto realizza attività di elaborazione culturale e di ricerca nel proprio campo specifico, organizzando manifestazioni culturali e svolgendo attività editoriale di discreto valore. Svolge attività editoriale e possiede un discreto patrimonio documentario adeguato all'attività di ricerca svolta che rende fruibile anche attraverso servizi di discreto valore culturale e attività di catalogazione. L'attività svolta nel triennio precedente e la programmazione di quello successivo si mantengono su un livello discreto. L'ente dispone di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività.

SUFFICIENTE € 15.000,00

L'istituto svolge con continuità attività culturale, di ricerca, editoriale, di organizzazione di manifestazioni culturali documentata e fruibile, giudicata di livello sufficiente. Dispone di un patrimonio documentario considerato pienamente sufficiente per l'inserimento in tabella. Fornisce servizi di valore culturale sufficiente, producendo una soddisfacente attività di catalogazione. L'attività svolta nel triennio precedente e la programmazione di quello successivo sono valutate su un livello sufficiente. L'ente dispone di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

NON SUFFICIENTE

L'istituto pur svolgendo attività di ricerca e culturale, non raggiunge in più di uno dei criteri previsti dalla normativa primaria e secondaria (legge 534/96 e circolare n. 16/2002) gli standard dalla medesima richiesti.

**FOLLOW UP SULL'UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI EROGATI NEL TRIENNIO
PRECEDENTE**

Ai sensi dell'art 4 della legge 534/1996 le istituzioni culturali inserite in tabella sono tenute a trasmettere al Ministero, entro 30 giorni dall'approvazione, il bilancio consuntivo deliberato dagli organi di controllo e una relazione sull'attività svolta e sul programma che si intende svolgere nell'anno successivo.

Tali documenti sono analizzati dalla amministrazione che, qualora necessario, richiede ulteriori integrazioni e chiarimenti.

Roma, 5 agosto 2015

TABELLA 2015-2017
ISTITUTI CHE HANNO PRESENTATO LA DOMANDA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE (30-05-2014)

N.	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO	VALUTAZIONE
1	AMALFI (SA)	CAMPANIA	CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA	DISCRETO
2	ANAGNI (FR)	LAZIO	ISTITUTO DI STORIA E DI ARTE DEL LAZIO MERIDIONALE	NON SUFFICIENTE
3	AREZZO	TOSCANA	ACCADEMIA PETRARCA DI LETTERE ARTI E SCIENZE - AREZZO	NON SUFFICIENTE
4	ARIANO IRPINO (AV)	CAMPANIA	CENTRO EUROPEO DI STUDI NORMANNI	SUFFICIENTE
5	ASCEA (SA)	CAMPANIA	FONDAZIONE ALARIO PER ELEA-VELIA ONLUS	NON SUFFICIENTE
6	ASSISI	UMBRIA	SOCIETA' INTERNAZIONALE DI STUDI FRANCESCANI	NON SUFFICIENTE
7	ASTI	PIEMONTE	FONDAZIONE CENTRO DI STUDI ALPIERIANI	NON SUFFICIENTE
8	ASTI	PIEMONTE	FONDAZIONE GIOVANNI GORIA	INAMMISSIBILE PER MANCANZA DI REQUISITI FORMALI
9	BERGAMO	LOMBARDIA	ATENEUO DI SCIENZE LETTERE E ARTI DI BERGAMO	NON SUFFICIENTE
10	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	ACCADEMIA DELLE SCIENZE DELL'ISTITUTO DI BOLOGNA	NON SUFFICIENTE
11	BOLOGNA	EMILIA-ROMAGNA	FONDAZIONE CARDINALE GIACOMO LERCARO - ISTITUTO VERITATIS SPLENDOR - RACCOLTA LERCARO	BUONO
12	BOLOGNA	EMILIA-ROMAGNA	FONDAZIONE FEDERICO ZERI	PIU' CHE DISCRETO
13	BOLOGNA	EMILIA-ROMAGNA	FONDAZIONE ISTITUTO GRAMSCI EMILIA-ROMAGNA - ONLUS	PIU' CHE DISCRETO
14	BOLOGNA	EMILIA-ROMAGNA	FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE GIOVANNI XXIII	molto piu' che ottimo
15	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	SOCIETA' MEDICA CHIRURGICA DI BOLOGNA	NON SUFFICIENTE
16	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	SOCIETA' SPELEOLOGICA ITALIANA	INAMMISSIBILE PER MANCANZA DI REQUISITI FORMALI
17	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	UNIONE MATEMATICA ITALIANA	NON SUFFICIENTE
18	BORDIGHERA	LIGURIA	ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI ONLUS	DISCRETO
19	BRESCIA	LOMBARDIA	ATENEUO DI BRESCIA - ACCADEMIA SCIENZE LETTERE ED ARTI	INAMMISSIBILE PER MANCANZA DI REQUISITI FORMALI
20	BRESCIA	LOMBARDIA	FONDAZIONE BIBLIOTECA ARCHIVIO LUIGI MICHELETTI	PIU' CHE DISCRETO
21	BRESCIA	LOMBARDIA	FONDAZIONE MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO "EUGENIO BATTISTI"	NON SUFFICIENTE

IN NERO: ISTITUTI INSERITI NELLA TABELLA 2015-2017 (N.125)
 IN ROSSO: ISTITUTI CON VALUTAZIONE NON SUFFICIENTE (N.80)
 IN BLU: ISTITUTI INAMMISSIBILI PER MANCANZA DI REQUISITI FORMALI E PERTANTO ESCLUSI (N.9)

TABELLA 2015-2017
ISTITUTI CHE HANNO PRESENTATO LA DOMANDA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE (30-05-2014)

N.	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO	VALUTAZIONE
22	CAGLIARI	SARDIGNA	FONDAZIONE DI RICERCA GIUSEPPE SIOTTO - ONLUS	NON SUFFICIENTE
23	CALIMERA (LE)	PUGLIA	NATURALIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	NON SUFFICIENTE
24	CAPO DI PONTE (BS)	LOMBARDIA	CENTRO CAMUNO DI STUDI PREISTORICI	DISCRETO
25	CAPO D'ORLANDO (ME)	SICILIA	FONDAZIONE "FAMIGLIA PICCOLO DI CALANOVELLA"	NON SUFFICIENTE
26	CATANIA	SICILIA	FONDAZIONE VERGA	NON SUFFICIENTE
27	CERTALDO (FI)	TOSCANA	ENTE NAZIONALE GIOVANNI BOCCACCIO	SUFFICIENTE
28	CONVERSANO (BA)	PUGLIA	FONDAZIONE GIUSEPPE DI VAGNO (1889-1921) - ONLUS	DISCRETO
29	CORTONA	TOSCANA	ACCADEMIA ETRUSCA DI CORTONA - ONLUS	DISCRETO
30	CREMONA	LOMBARDIA	FONDAZIONE CLAUDIO MONTEVERDI	NON SUFFICIENTE
31	CROTONE	CALABRIA	FONDAZIONE D'ETTORIS	INAMMISSIBILE PER MANCANZA DI REQUISITI FORMALI
32	CUNEO	PIEMONTE	FONDAZIONE NUTO REVELLI - ONLUS	NON SUFFICIENTE
33	FAENZA	EMILIA-ROMAGNA	FONDAZIONE M.I.C. - MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE DI FAENZA - ONLUS	PIU' CHE DISCRETO
34	FIESOLE (FI)	TOSCANA	FONDAZIONE PRIMO CONTI - ONLUS	NON SUFFICIENTE
35	FIRENZE	TOSCANA	ACCADEMIA DEI GEORGOFILI	PIU' CHE DISCRETO
36	FIRENZE	TOSCANA	ACCADEMIA DELLA CRUSCA	PIU' CHE OTTIMO
37	FIRENZE	TOSCANA	ACCADEMIA DELLE ARTI DEL DISEGNO	SUFFICIENTE
38	FIRENZE	TOSCANA	ACCADEMIA ITALIANA DI SCIENZE FORESTALI	NON SUFFICIENTE
39	FIRENZE	TOSCANA	ACCADEMIA TOSCANA DI SCIENZE E LETTERE LA COLOMBARIA	BUONO
40	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE CASA BUONARROTI	SUFFICIENTE
41	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE CIRCOLO FRATELLI ROSSELLI	NON SUFFICIENTE
42	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE DI STUDI DI STORIA DELL'ARTE ROBERTO LONGHI	DISCRETO

IN NERO: ISTITUTI INSERITI NELLA TABELLA 2015-2017 (N.125)

IN ROSSO: ISTITUTI CON VALUTAZIONE NON SUFFICIENTE (N.80)

IN BLU: ISTITUTI INAMMISSIBILI PER MANCANZA DI REQUISITI FORMALI E PERTANTO ESCLUSI (N.9)

TABELLA 2015-2017
ISTITUTI CHE HANNO PRESENTATO LA DOMANDA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE (30-05-2014)

N.	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO	VALUTAZIONE
43	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE DI STUDI STORICI FILIPPO TURATI - ONLUS	PIU' CHE BUONO
44	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE EZIO FRANCESCHINI - ONLUS -	OTTIMO
45	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE SPADOLINI NUOVA ANTOLOGIA	PIU' CHE BUONO
46	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DELL'ARTE - U.I.A.A.	NON SUFFICIENTE
47	FIRENZE	TOSCANA	GABINETTO SCIENTIFICO LETTERARIO G.P. VIEUSSEUX	MOLTO PIU' CHE BUONO
48	FIRENZE	TOSCANA	IL BISONTE - PER LO STUDIO DELL'ARTE GRAFICA	NON SUFFICIENTE
49	FIRENZE	TOSCANA	ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA	DISCRETO
50	FIRENZE	TOSCANA	ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ETRUSCHI ED ITALICI	PIU' CHE DISCRETO
51	FIRENZE	TOSCANA	ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO	MOLTO PIU' CHE OTTIMO
52	FIRENZE	TOSCANA	MUSEO E ISTITUTO FIORENTINO DI PREISTORIA "PAOLO GRAZIOSI"	NON SUFFICIENTE
53	FIRENZE	TOSCANA	MUSEO GALILEO - ISTITUTO E MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA	ECCELLENTI
54	FIRENZE	TOSCANA	SOCIETA' DANTESCA ITALIANA	SUFFICIENTE
55	FIRENZE	TOSCANA	SOCIETA' INTERNAZIONALE PER LO STUDIO DEL MEDIOEVO LATINO (S.I.S.M.E.L.)	PIU' CHE OTTIMO
56	FRONTONE (PU)	MARCHE	FONDAZIONE MEDIT SILVA	NON SUFFICIENTE
57	GATTATICO (RE)	EMILIA-ROMAGNA	ISTITUTO ALCIDE CERVI	BUONO
58	GENOVA	LIGURIA	ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA	NON SUFFICIENTE
59	GENOVA	LIGURIA	FONDAZIONE ANSALDO	SUFFICIENTE
60	GENOVA	LIGURIA	FONDAZIONE CIVICO MUSEO BIBLIOTECA DELL'ATTORE DEL TEATRO STABILE DI GENOVA	NON SUFFICIENTE
61	GORIZIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	ASSOCIAZIONE CULTURALE "MAESTRO RODOLFO LIPIZER" - ONLUS	SUFFICIENTE
62	GORIZIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	FONDAZIONE PALAZZO CORONINI CRONBERG - ONLUS	NON SUFFICIENTE
63	ISCHIA (NA)	CAMPANIA	CENTRO ETNOGRAFICO DELLE ISOLE CAMPANE - C.E.I.C.	NON SUFFICIENTE

IN NERO: ISTITUTI INSERITI NELLA TABELLA 2015-2017 (N.125)
 IN ROSSO: ISTITUTI CON VALUTAZIONE NON SUFFICIENTE (N.80)
 IN BLU: ISTITUTI INAMMISSIBILI PER MANCANZA DI REQUISITI FORMALI E PERTANTO ESCLUSI (N.9)

TABELLA 2015-2017
ISTITUTI CHE HANNO PRESENTATO LA DOMANDA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE (30-05-2014)

N.	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO	VALUTAZIONE
64	IVREA (TO)	PIEMONTE	ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO OLIVETTI (AASO)	DISCRETO
65	LA SPEZIA	LIGURIA	ACCADEMIA LUNIGIANESE DI SCIENZE GIOVANNI CAPELLINI	INAMMISSIBILE PER MANCANZA DI REQUISITI FORMALI
66	L'AQUILA	ABRUZZO	ISTITUTO CINEMATOGRAFICO DELL'AQUILA "LA LANTERNA MAGICA"	SUFFICIENTE
67	LONGIANO (FC)	EMILIA - ROMAGNA	FONDAZIONE "TITO BALESTRA" - ONLUS	NON SUFFICIENTE
68	LURANO (BG)	LOMBARDIA	ASSOCIAZIONE GIOVANNI SECCO SUARDO - ONLUS	SUFFICIENTE
69	MANTOVA	LOMBARDIA	ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA DI SCIENZE LETTERE ED ARTI	SUFFICIENTE
70	MILANO	LOMBARDIA	CIRCOLO FILOLOGICO MILANESE	NON SUFFICIENTE
71	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE ARNOLDO E ALBERTO MONDADORI	PIU' CHE DISCRETO
72	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE ARTISTICA POLDI PEZZOLI - ONLUS	PIU' CHE DISCRETO
73	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE BAGATTI VALSECCHI ONLUS	NON SUFFICIENTE
74	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE BIBLIOTECA EUROPEA DI INFORMAZIONE E CULTURA (BEIC)	NON SUFFICIENTE
75	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA CONTEMPORANEA - CDEC - ONLUS	BUONO
76	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE CENTRO NAZIONALE STUDI MANZONIANI	BUONO
77	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI	MOLTO PIU' CHE OTTIMO
78	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE MEMORIA DELLA DEPORTAZIONE - BIBLIOTECA ARCHIVIO RAVELLI - CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE SULLA RESISTENZA E SULLA DEPORTAZIONE NEI LAGER NAZISTI	NON SUFFICIENTE
79	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA	DISCRETO
80	MILANO	LOMBARDIA	ISTITUTO LOMBARDO ACCADEMIA DI SCIENZE E LETTERE	BUONO
81	MILANO	LOMBARDIA	ISTITUTO NAZIONALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE IN ITALIA - INMSLI	PIU' CHE OTTIMO
82	MILANO	LOMBARDIA	ISTITUTO PER LA SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - I.S.A.P.	NON SUFFICIENTE
83	MODENA	EMILIA - ROMAGNA	ACCADEMIA NAZIONALE DI SCIENZE LETTERE ED ARTI - MODENA	DISCRETO
84	MONTEVARCHI (AR)	TOSCANA	ACCADEMIA VALDARNESE DEL POGGIO	NON SUFFICIENTE

IN NERO: ISTITUTI INSERITI NELLA TABELLA 2015-2017 (N.125)

IN ROSSO: ISTITUTI CON VALUTAZIONE NON SUFFICIENTE (N.80)

IN BLU: ISTITUTI INAMMISSIBILI PER MANCANZA DI REQUISITI FORMALI E PERTANTO ESCLUSI (N.9)

TABELLA 2015-2017
ISTITUTI CHE HANNO PRESENTATO LA DOMANDA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE (30-05-2014)

N.	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO	VALUTAZIONE
85	MORGEX (AO)	VALLE D'AOSTA	FONDAZIONE CENTRO DI STUDI STORICO-LETTERARI NATALINO SAPEGNO - ONLUS	NON SUFFICIENTE
86	NAPOLI	CAMPANIA	ACCADEMIA PONTANIANA	SUFFICIENTE
87	NAPOLI	CAMPANIA	CENTRO INTERNAZIONALE PER LO STUDIO DEI PAPIRI ERCOLANESI "MARCELLO GIGANTE"	SUFFICIENTE
88	NAPOLI	CAMPANIA	FONDAZIONE "BIBLIOTECA BENEDETTO CROCE"	PIU' CHE DISCRETO
89	NAPOLI	CAMPANIA	FONDAZIONE MORRA - ISTITUTO DI SCIENZE DELLE COMUNICAZIONI VISIVE	SUFFICIENTE
90	NAPOLI	CAMPANIA	FONDAZIONE NAPOLI NOVANTANOVE-ONLUS	SUFFICIENTE
91	NAPOLI	CAMPANIA	FONDAZIONE VALENZI - ONLUS	NON SUFFICIENTE
92	NAPOLI	CAMPANIA	ISTITUTO ITALIANO DI STUDI STORICI	PIU' CHE OTTIMO
93	NAPOLI	CAMPANIA	ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI	OTTIMO
94	NAPOLI	CAMPANIA	SOCIETA' NAZIONALE DI SCIENZE LETTERE ED ARTI IN NAPOLI	DISCRETO
95	ORTONA (CH)	ABRUZZO	ISTITUTO NAZIONALE TOSTIANO DI ORTONA	SUFFICIENTE
96	PADOVA	VENETO	ACCADEMIA GALILEIANA DI SCIENZE LETTERE ED ARTI IN PADOVA	NON SUFFICIENTE
97	PADOVA	VENETO	FONDAZIONE "CENTRO STUDI FILOSOFICI DI GALLARATE"	DISCRETO
98	PALERMO	SICILIA	ASSOCIAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TRADIZIONI POPOLARI	NON SUFFICIENTE
99	PALERMO	SICILIA	CENTRO INTERNAZIONALE DI ETNOSTORIA. FONDAZIONE PROF. AURELIO RIGOLI	MOLTO PIU' CHE BUONO
100	PALERMO	SICILIA	ISTITUTO GRAMSCI SICILIANO - ONLUS	NON SUFFICIENTE
101	PALERMO	SICILIA	OFFICINA DI STUDI MEDIEVALI	NON SUFFICIENTE
102	PARMA	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE MUSEO BODONIANO	NON SUFFICIENTE
103	PARMA	EMILIA-ROMAGNA	ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI VERDIANI	PIU' CHE BUONO
104	PAVIA	LOMBARDIA	ACCADEMIA DEI GIUSPRIVATISTI EUROPEI	NON SUFFICIENTE
105	PERUGIA	UMBRIA	CENTRO STUDI AMERICANISTI "CIRCOLO AMERINDIANO" - ONLUS	NON SUFFICIENTE

IN NERO: ISTITUTI INSERITI NELLA TABELLA 2015-2017 (N.125)
 IN ROSSO: ISTITUTI CON VALUTAZIONE NON SUFFICIENTE (N.80)
 IN BLU: ISTITUTI INAMMISSIBILI PER MANCANZA DI REQUISITI FORMALI E PERTANTO ESCLUSI (N.9)

TABELLA 2015-2017
ISTITUTI CHE HANNO PRESENTATO LA DOMANDA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE (30-05-2014)

N.	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO	VALUTAZIONE
106	PESARO	MARCHE	ENTE OLIVIERI E BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI	PIU' CHE DISCRETO
107	PESARO	MARCHE	FONDAZIONE GIOACCHINO ROSSINI	PIU' CHE BUONO
108	PESCIA (PT)	TOSCANA	FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI	PIU' CHE DISCRETO
109	PIEVE SANTO STEFANO (AR)	TOSCANA	FONDAZIONE ARCHIVIO DIARISTICO NAZIONALE - ONLUS	PIU' CHE DISCRETO
110	PISA	TOSCANA	FONDAZIONE DOMUS GALILEANA	SUFFICIENTE
111	PISA	TOSCANA	ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA	DISCRETO
112	PONTECCHIO MARCONI (BO)	EMILIA-ROMAGNA	FONDAZIONE GUGLIELMO MARCONI	DISCRETO
113	PRATO	TOSCANA	CENTRO DI STUDI SUL CLASSICISMO	DISCRETO
114	PRATO	TOSCANA	FONDAZIONE MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO	DISCRETO
115	RAVELLO (SA)	CAMPANIA	CENTRO UNIVERSITARIO EUROPEO PER I BENI CULTURALI	DISCRETO
116	RAVENNA	EMILIA-ROMAGNA	FONDAZIONE CASA DI ORIANI	SUFFICIENTE
117	RAVENNA	EMILIA-ROMAGNA	OPERA DI DANTE	NON SUFFICIENTE
118	RECANATI	MARCHE	CENTRO NAZIONALE DI STUDI LEOPARDIANI	BUONO
119	RIMINI	EMILIA-ROMAGNA	FONDAZIONE MEETING PER L'AMICIZIA FRA I POPOLI	NON SUFFICIENTE
120	ROMA	LAZIO	ACCADEMIA LANCISIANA	SUFFICIENTE
121	ROMA	LAZIO	ACCADEMIA NAZIONALE DELLE SCIENZE DETTA DEI XL	MOLTO PIU' CHE BUONO
122	ROMA	LAZIO	ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA	MOLTO PIU' CHE BUONO
123	ROMA	LAZIO	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CIRCOLO GIANNI BOSIO"	NON SUFFICIENTE
124	ROMA	LAZIO	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER GLI INTERESSI DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA (A.N.I.M.I.)	OTTIMO
125	ROMA	LAZIO	ASSOCIAZIONE PER L'ECONOMIA DELLA CULTURA	NON SUFFICIENTE
126	ROMA	LAZIO	CENTRO DI RICERCHE STUDI E DOCUMENTAZIONE "PIERO SRAFFA"	NON SUFFICIENTE

IN NERO: ISTITUTI INSERITI NELLA TABELLA 2015-2017 (N.125)

IN ROSSO: ISTITUTI CON VALUTAZIONE NON SUFFICIENTE (N.80)

IN BLU: ISTITUTI INAMMISSIBILI PER MANCANZA DI REQUISITI FORMALI E PERTANTO ESCLUSI (N.9)

TABELLA 2015-2017
ISTITUTI CHE HANNO PRESENTATO LA DOMANDA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE (30-05-2014)

N.	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO	VALUTAZIONE
127	ROMA	LAZIO	CENTRO DI STUDI SULLA CULTURA E L'IMMAGINE DI ROMA	NON SUFFICIENTE
128	ROMA	LAZIO	CENTRO PIO RAJNA - CENTRO DI STUDI PER LA RICERCA LETTERARIA, LINGUISTICA E FILOLOGICA	DISCRETO
129	ROMA	LAZIO	CENTRO STUDI LUCIO COLLETTI	INAMMISSIBILE PER MANCANZA DI REQUISITI FORMALI
130	ROMA	LAZIO	FEDERAZIONE CEMAT	INAMMISSIBILE PER MANCANZA DI REQUISITI FORMALI
131	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA	PIU' CHE OTTIMO
132	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI	BUONO
133	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ALCIDE DE GASPERI	DISCRETO
134	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ALDO DELLA ROCCA	NON SUFFICIENTE
135	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO OPERAIO E DEMOCRATICO	DISCRETO
136	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE BETTINO CRAXI	PIU' CHE DISCRETO
137	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE CARLO LEVI	NON SUFFICIENTE
138	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE CENTRO DI INIZIATIVA GIURIDICA PIERO CALAMANDREI	SUFFICIENTE
139	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE CRITICA LIBERALE	NON SUFFICIENTE
140	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE GIACOMO MATTEOTTI - ONLUS	NON SUFFICIENTE
141	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE GIULIO PASTORE	DISCRETO
142	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE GIUSEPPE DI VITTORIO	NON SUFFICIENTE
143	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE GIUSEPPE EMANUELE E VERA MODIGLIANI-ESSMOI	NON SUFFICIENTE
144	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE INTERNAZIONALE NOVA SPES	NON SUFFICIENTE
145	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ISTITUTO GRAMSCI ONLUS	ECCELLENTI
146	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ISTITUTO PER LA STORIA DELL'AZIONE CATTOLICA E DEL MOVIMENTO CATTOLICO IN ITALIA "PAOLO VI"	DISCRETO
147	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE LELIO E LISI BASSO ISSOCO	MOLTO PIU' CHE OTTIMO

IN NERO: ISTITUTI INSERITI NELLA TABELLA 2015-2017 (N.125)

IN ROSSO: ISTITUTI CON VALUTAZIONE NON SUFFICIENTE (N.80)

IN BLU: ISTITUTI INAMMISSIBILI PER MANCANZA DI REQUISITI FORMALI E PERTANTO ESCLUSI (N.9)

TABELLA 2015-2017
ISTITUTI CHE HANNO PRESENTATO LA DOMANDA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE (30-05-2014)

N.	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO	VALUTAZIONE
148	ROMA	LAZIC	FONDAZIONE LIBERAL	NON SUFFICIENTE
149	ROMA	LAZIC	FONDAZIONE LUIGI EINAUDI PER STUDI DI POLITICA ED ECONOMIA	NON SUFFICIENTE
150	ROMA	LAZIC	FONDAZIONE MAGNA CARTA	SUFFICIENTE
151	ROMA	LAZIC	FONDAZIONE MARIA E GOFFREDO BELLONCI ONLUS	DISCRETO
152	ROMA	LAZIC	FONDAZIONE PER I BENI CULTURALI EBRAICI IN ITALIA- ONLUS	DISCRETO
153	ROMA	LAZIC	FONDAZIONE PIETRO NENNI	NON SUFFICIENTE
154	ROMA	LAZIC	FONDAZIONE ROMAEUROPA ARTE E CULTURA	SUFFICIENTE
155	ROMA	LAZIC	FONDAZIONE UGO LA MALFA	SUFFICIENTE
156	ROMA	LAZIC	FONDAZIONE UGO SPIRITO E RENZO DE FELICE	BUONO
157	ROMA	LAZIC	GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI E DEPUTAZIONI DI STORIA PATRIA	PARTICOLARE MERITO SUPERIORE ALL'ECCellenza
158	ROMA	LAZIC	I SUD DEL MONDO - ONLUS	NON SUFFICIENTE
159	ROMA	LAZIC	ISTITUTO DI BIBLIOGRAFIA MUSICALE - IBIMUS DI ROMA	NON SUFFICIENTE
160	ROMA	LAZIC	ISTITUTO DI RICERCHE INTERNAZIONALI ARCHIVIO DISARMO	NON SUFFICIENTE
161	ROMA	LAZIC	ISTITUTO DI STUDI PIRANDELLIANI E SUL TEATRO ITALIANO CONTEMPORANEO	PIU' CHE DISCRETO
162	ROMA	LAZIC	ISTITUTO INTERNAZIONALE JACQUES MARITAIN	BUONO
163	ROMA	LAZIC	ISTITUTO ITALIANO DI ANTROPOLOGIA	NON SUFFICIENTE
164	ROMA	LAZIC	ISTITUTO ITALIANO DI NUMISMATICA	SUFFICIENTE
165	ROMA	LAZIC	ISTITUTO ITALIANO DI PALEONTOLOGIA UMANA	NON SUFFICIENTE
166	ROMA	LAZIC	ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA	PIU' CHE BUONO
167	ROMA	LAZIC	ISTITUTO LUIGI STURZO	ECCellenza
168	ROMA	LAZIC	ISTITUTO NAZIONALE D'ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE	NON SUFFICIENTE

IN NERO: ISTITUTI INSERITI NELLA TABELLA 2015-2017 (N.125)

IN ROSSO: ISTITUTI CON VALUTAZIONE NON SUFFICIENTE (N.80)

IN BLU: ISTITUTI INAMMISSIBILI PER MANCANZA DI REQUISITI FORMALI E PERTANTO ESCLUSI (N.9)

TABELLA 2015-2017
ISTITUTI CHE HANNO PRESENTATO LA DOMANDA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE (30-05-2014)

N.	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO	VALUTAZIONE
169	ROMA	LAZIO	ISTITUTO NAZIONALE DI ARCHITETTURA	DISCRETO
170	ROMA	LAZIO	ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ROMANI - ONLUS	OTTIMO
171	ROMA	LAZIO	ISTITUTO PER LA DOCUMENTAZIONE E GLI STUDI LEGISLATIVI - ISLE	NON SUFFICIENTE
172	ROMA	LAZIO	ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO	PIU' CHE OTTIMO
173	ROMA	LAZIO	ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO	PIU' CHE BUONO
174	ROMA	LAZIO	ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETA' MODERNA E CONTEMPORANEA	DISCRETO
175	ROMA	LAZIO	MUSEO STORICO DELLA LIBERAZIONE	PIU' CHE DISCRETO
176	ROMA	LAZIO	SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA-ONLUS	PIU' CHE OTTIMO
177	ROMA	LAZIO	UNIONE ACCADEMICA NAZIONALE	SUFFICIENTE
178	SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)	EMILIA ROMAGNA	RUBICONIA ACCADEMIA DEI FILOPATRIDI	NON SUFFICIENTE
179	SESTO SAN GIOVANNI (MI)	LOMBARDIA	CIRIEC-CENTRO ITALIANO DI RICERCHE E D'INFORMAZIONE SULL'ECONOMIA PUBBLICA, SOCIALE E COOPERATIVA	NON SUFFICIENTE
180	SESTO SAN GIOVANNI (MI)	LOMBARDIA	FONDAZIONE ISTITUTO PER LA STORIA DELL'ETA' CONTEMPORANEA (ISEC) - ONLUS	NON SUFFICIENTE
181	SETTIMELLO DI CALENZANO (FI)	TOSCANA	BIBLIA ASSOCIAZIONE LAICA DI CULTURA BIBLICA - ONLUS	NON SUFFICIENTE
182	SIENA	TOSCANA	FONDAZIONE ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA-ONLUS	PIU' CHE DISCRETO
183	STRESA (VB)	PIEMONTE	CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ROSMINIANI	DISCRETO
184	TARANTO	PUGLIA	ISTITUTO PER LA STORIA E L'ARCHEOLOGIA DELLA MAGNA GRECIA	DISCRETO
185	TORINO	PIEMONTE	ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO	PIU' CHE BUONO
186	TORINO	PIEMONTE	ACCADEMIA DI AGRICOLTURA DI TORINO	NON SUFFICIENTE
187	TORINO	PIEMONTE	ACCADEMIA DI MEDICINA	NON SUFFICIENTE
188	TORINO	PIEMONTE	CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO PER IL MEDIO ORIENTE E L'ASIA	DISCRETO
189	TORINO	PIEMONTE	CENTRO STUDI PIERO GOBETTI	PIU' CHE DISCRETO

IN NERO: ISTITUTI INSERITI NELLA TABELLA 2015-2017 (N.125)

IN ROSSO: ISTITUTI CON VALUTAZIONE NON SUFFICIENTE (N.80)

IN BLU: ISTITUTI INAMMISSIBILI PER MANCANZA DI REQUISITI FORMALI E PERTANTO ESCLUSI (N.9)

TABELLA 2015-2017
ISTITUTI CHE HANNO PRESENTATO LA DOMANDA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE (30-05-2014)

N.	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO	VALUTAZIONE
190	TORINO	PIEMONTE	FONDAZIONE CARLO DONAT-CATTIN	DISCRETO
191	TORINO	PIEMONTE	FONDAZIONE GIORGIO AMENDOLA - ONLUS	NON SUFFICIENTE
192	TORINO	PIEMONTE	FONDAZIONE ISTITUTO PIEMONTESE ANTONIO GRAMSCI-ONLUS	NON SUFFICIENTE
193	TORINO	PIEMONTE	FONDAZIONE LUIGI EINAUDI - ONLUS	ECCELLENTI
194	TORINO	PIEMONTE	FONDAZIONE LUIGI FIRPO - CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO POLITICO - ONLUS	SUFFICIENTE
195	TORINO	PIEMONTE	FONDAZIONE ROSSELLI	PIU' CHE DISCRETO
196	TORINO	PIEMONTE	MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO	BUONO
197	TORINO	PIEMONTE	ISTITUTO DI STUDI STORICI GAETANO SALVEMINI	NON SUFFICIENTE
198	TORRE PELLICE (TO)	PIEMONTE	FONDAZIONE CENTRO CULTURALE VALDESE	NON SUFFICIENTE
199	TRIESTE	FRIUL VENEZIA GIULIA	CIRCOLO DELLA CULTURA E DELLE ARTI	INAMMISSIBILE PER MANCANZA DI REQUISITI FORMALI
200	UDINE	FRIUL VENEZIA GIULIA	SOCIETA' FILOLOGICA FRIULANA "G.I. ASCOLI"	PIU' CHE DISCRETO
201	URBINO	MARCHE	ACCADEMIA RAFFAELLO URBINO	SUFFICIENTE
202	VATOLLA (SA)	CAMPANIA	FONDAZIONE GIAMBATTISTA VICO - ONLUS	NON SUFFICIENTE
203	VENEZIA	VENETO	ATENEO VENETO - ONLUS	PIU' CHE DISCRETO
204	VENEZIA	VENETO	FONDAZIONE ARCHIVIO LUIGI NONO - ONLUS	NON SUFFICIENTE
205	VENEZIA	VENETO	FONDAZIONE GIORGIO CINI - ONLUS -	MOLTO PIU' CHE OTTIMO
206	VENEZIA	VENETO	FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA - ONLUS -	MOLTO PIU' CHE BUONO
207	VENEZIA	VENETO	FONDAZIONE UGO E OLGA LEVI -CENTRO DI CULTURA MUSICALE SUPERIORE - ONLUS	DISCRETO
208	VENEZIA	VENETO	ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI	PIU' CHE OTTIMO
209	VENEZIA	VENETO	SOCIETA' EUROPEENNE DE CULTURE/ SOCIETA' EUROPEA DI CULTURA - S.E.C.	NON SUFFICIENTE
210	VERONA	VENETO	SOCIETA' LETTERARIA DI VERONA GABINETTO DI LETTURA	INAMMISSIBILE PER MANCANZA DI REQUISITI FORMALI

IN NERO: ISTITUTI INSERITI NELLA TABELLA 2015-2017 (N.125)

IN ROSSO: ISTITUTI CON VALUTAZIONE NON SUFFICIENTE (N.80)

IN BLU: ISTITUTI INAMMISSIBILI PER MANCANZA DI REQUISITI FORMALI E PERTANTO ESCLUSI (N.9)

TABELLA 2015-2017
ISTITUTI CHE HANNO PRESENTATO LA DOMANDA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE (30-05-2014)

N.	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO	VALUTAZIONE
211	VICENZA	VENETO	ACCADEMIA OLIMPICA	DISCRETO
212	VICENZA	VENETO	CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI DI ARCHITETTURA "ANDREA PALLADIO"	OTTIMO
213	VICENZA	VENETO	ISTITUTO CULTURALE DI SCIENZE SOCIALI NICOLO' REZZARA	SUFFICIENTE
214	VICENZA	VENETO	ISTITUTO PER LE RICERCHE DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA - ONLUS	NON SUFFICIENTE

IN NERO: ISTITUTI INSERITI NELLA TABELLA 2015-2017 (N.125)
 IN ROSSO: ISTITUTI CON VALUTAZIONE NON SUFFICIENTE (N.80)
 IN BLU: ISTITUTI INAMMISSIBILI PER MANCANZA DI REQUISITI FORMALI E PERTANTO ESCLUSI (N.9)

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2015-2017 (Atto n. 197).**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,

esaminato l'atto del Governo n.197, relativo allo schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato per il triennio 2015-2017, di cui alla legge 534 del 1996;

considerata la documentazione fornita e l'istruttoria compiuta dalla competente Commissione, istituita con decreti del Direttore Generale del 9 marzo 2015 e del 5 aprile 2015, con il compito di valutare le domande presentate dagli istituti culturali, ai sensi della citata legge 534 del 1996;

valutato che l'entità del finanziamento ripartito all'interno della tabella triennale risulta pari a euro 5.685.000,00 con un positivo incremento, pari al 3,7 per cento, rispetto allo stanziamento della tabella triennale 2012/2014;

evidenziato l'errore materiale presente nella premessa dello schema, che reca 487.519 euro da attribuire ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 534 del 1996 mentre l'importo esatto risulta essere pari a euro 427.519;

constata la necessità di provvedere celermente alla formulazione ed approvazione del presente parere al fine di procedere con urgenza al versamento del contributo concesso a favore degli istituti culturali inseriti nella tabella triennale così da sostenerne l'attività, ormai in stato di significativo avanzamento;

evidenziata, tuttavia, la mancata trasmissione – quanto meno in un primo momento e a differenza di quanto avvenuto in occasione dell'esame della tabella 2012-2014 – dei verbali relativi ai lavori della competente Commissione nonché delle schede di valutazione di ogni istituto che non consente di evincere i criteri utilizzati per l'elaborazione della nuova tabella;

valutata poi l'integrazione della documentazione poi fornita dal Ministero, che ha messo a disposizione della Commissione elementi che hanno consentito di approfondire e comprendere le motivazioni alla base delle scelte operate in sede di elaborazione della tabella triennale;

ravvisata la necessità di procedere celermente all'adozione del regolamento di delegificazione della materia, previsto dalla legge di stabilità 2014, diretto a una complessiva razionalizzazione ed attualizzazione della normativa recata dalla legge 534 del 1996;

preso atto con favore della nota inviata dal Ministro per i beni e le attività culturali, on. Franceschini, che afferma – come più volte evidenziato da questa Commissione – la necessità di ripensare gli strumenti offerti dalla legislazione vigente attraverso la costituzione di una Commissione di alto profilo scientifico avente il compito di individuare le linee guida che consentano al Governo l'elaborazione di una proposta normativa finalizzata al generale riassetto della materia, al fine di

garantire il bilanciamento di storicità ed innovatività, l'equa distribuzione territoriale dei contributi, il sostegno di iniziative di qualità, attraverso un costante confronto e coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari;

valutata la necessità di valorizzare adeguatamente, in sede di definizione dei criteri di valutazione delle domande pervenute e di attribuzione dei relativi punteggi, anche gli istituti culturali aventi una minore consistenza in termini di patrimonio librario ma un'intensa e significativa attività di ricerca ed editoriale;

premessa ancora la necessità di specificare se il contributo assegnato alla Giunta centrale per gli studi storici e le Deputazioni di storia patria, assegnato nella tabella in esame esclusivamente alla Giunta centrale, sarà successivamente ripartito tra gli istituti storici e le Deputazioni di storia patria, come avvenuto nella tabella triennale 2012-2014,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti raccomandazioni:

a) per il prossimo triennio, la tabella di cui alla legge 534 del 1996 sia trasmessa entro il mese di febbraio del primo anno di riferimento, al fine di consentire ai soggetti beneficiari di conoscere con adeguato anticipo l'entità del finanziamento riconosciuto così da programmare in modo adeguato la propria attività;

b) si provveda a una revisione generale dei meccanismi di sostegno statale agli istituti ed enti operanti nel settore dei beni culturali, sulla base di criteri trasparenti e meritocratici in termini di destinatari e di entità del sostegno, attraverso una pronta adozione del regolamento di delegificazione previsto dalla legge di stabilità 2014 ed un pieno ed utile coinvolgimento delle

Commissioni parlamentari nei lavori della Commissione di lavoro, richiamata dalla nota del Ministro Franceschini del 4 agosto 2015, chiamata ad individuare le linee guida che consentano al Governo l'elaborazione di una proposta normativa finalizzata al generale riassetto della materia, al fine di garantire il bilanciamento tra il peso conferito al dato storico e al tasso d'innovazione, l'equa distribuzione territoriale dei contributi, il sostegno di iniziative di qualità;

c) sia attribuita una maggiore rilevanza alle ricerche svolte e alla qualità e peculiarità delle attività compiute nel triennio di riferimento, al fine di rispondere a specifici anniversari, ricorrenze e celebrazioni di particolare rilevanza per la storia e la cultura nazionale, nei quali diversi istituti sono impegnati, ad esempio, nello studio e nella catalogazione della Liberazione (nel 70° anniversario), sui lavori dell'Assemblea costituente (nel 70° anniversario) e della Prima guerra mondiale (nel centenario dell'entrata dell'Italia);

d) sia assicurata la preventiva conoscibilità pubblica dei criteri utilizzati e dei punteggi attribuibili prima della presentazione delle domande di richiesta dei finanziamenti da parte delle istituzioni culturali interessate al fine di consentire alle stesse di poter conoscere modalità e termini delle successive valutazioni;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Ministero di specificare se il contributo assegnato alla Giunta centrale per gli studi storici e le Deputazioni di storia patria, assegnato nella tabella in esame esclusivamente alla Giunta centrale, sarà successivamente ripartito tra gli istituti storici e le Deputazioni di storia patria, come avvenuto nella tabella triennale 2012-2014;

corregga il Ministero l'errore materiale evidenziato in premessa.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Po, Francesco Puma, sull'emergenza idrica nel bacino del Po 135

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. Atto n. 190 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 135

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 136

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 agosto 2015.

Audizione del Segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Po, Francesco Puma, sull'emergenza idrica nel bacino del Po.

L'audizione si è svolta dalle 14 alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.

Atto n. 190.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 30 luglio 2015.

Federica DAGA (M5S) invita ad una riflessione sulla necessità di prevedere che i territori appartenenti allo stesso distretto, ma ricadenti in regioni diverse, operino coordinandosi con criteri e metodi omogenei. Rileva, inoltre, la necessità di chiarire la portata del comma 2 dell'articolo 78-*nonies* per quanto attiene alla scelta di Standard di Qualità Am-

bientale (SQA) alternativi per specifiche sostanze, sottolineando al riguardo come tale scelta debba essere validata dall'ISPRA. Fa presente, altresì, l'esigenza di integrare la previsione di cui al comma 9 dell'articolo 78 circa i siti contaminati da bonificare anche con quelli potenzialmente contaminati. Sottolinea, infine, l'esigenza di assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico interessato in caso di aggiornamento dei piani.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, nel giudicare meritevoli di approfondimento i rilievi espressi dalla collega Daga, manifesta la propria disponibilità a tener presente quanto testé emerso nella predisposizione della proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in

esame, previa verifica della compatibilità con quanto previsto nella direttiva 2013/39/UE.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 agosto 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.25.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Atto n. 188 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	137
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	146
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i>) ...	152
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo SEL</i>)	155
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	159
Schema di contratto di programma 2015-2019 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa. Atto n. 195 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	142
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	165
ALLEGATO 6 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i>) ...	168
ALLEGATO 7 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo SEL</i>)	170
ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato</i>)	174
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il piano strategico nazionale della portualità e della logistica.

Atto n. 188.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 agosto 2015.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni, che illustra (*vedi allegato 1*). Avverte, inoltre, che il Gruppo Movimento 5 Stelle (*vedi allegato 2*) e il Gruppo SEL (*vedi allegato 3*) hanno presentato ciascuno una proposta alternativa di parere contrario.

Michele DELL'ORCO (M5S), quanto ai contenuti della proposta alternativa di parere contrario presentata dal proprio Gruppo, rinvia alle considerazioni già svolte nel corso del dibattito.

Franco BORDO (SEL) rinvia anch'egli alle considerazioni già svolte nel corso del dibattito, volte a motivare la proposta alternativa di parere contrario presentata dal proprio Gruppo.

Tino IANNUZZI (PD) rileva che la proposta di parere presentata dal relatore è correttamente guidata da una visione generale dell'intero comparto della portualità e della logistica, comprensiva anche di aspetti non trattati nel Piano, come i servizi tecnico-nautici e il lavoro portuale. Con specifico riguardo alla lettera *i*) delle osservazioni, rileva come il parere debba rispettare la norma, divenuta legge dello Stato, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *f*) della legge delega di riforma della pubblica amministrazione, in base alla quale al Governo è stata conferita la delega legislativa per riordinare e razionalizzare la materia delle Autorità portuali, con la individuazione di nuove Autorità di sistema portuale. Osserva che nel conferire la delega, con una scelta precisa e vincolante, il Parlamento ha posto come criterio direttivo generale unicamente il confronto fra Ministero, regioni ed enti locali per definire le nuove autorità di sistema, senza far riferimento, invece, ad altri criteri più specifici e circoscritti. Ricorda infatti che il legislatore ha ritenuto che la riforma della *governance* delle Autorità portuali debba essere il risultato di una valutazione molto più approfondita e complessiva, che ricomprenda una pluralità di fattori, quali la capacità di spesa in investimenti, il *trend* del traffico merci e passeggeri, l'andamento delle entrate correnti e del traffico navi. Pertanto non condivide e ritiene sbagliato il riferimento alle sole reti TEN-T ed al numero dei porti cosiddetti *core*, che a suo giudizio violerebbe la disposizione della richiamata legge Madia. Rileva, poi, come il documento predisposto dal Coordinamento

delle Regioni, trasmesso alla Commissione, prevede giustamente che ogni scelta vada rimessa unicamente all'attuazione della legge delega di riforma della pubblica amministrazione e non invece al Piano in esame e che vada, in ogni caso, evitata ogni logica, a suo giudizio dannosa e sbagliata, di mero accorpamento delle Autorità portuali esistenti, che porterebbe, ad esempio, alla soppressione della Autorità portuale di Salerno, che ha ben operato in tutti questi anni. Giudica pertanto necessario, sulla base delle considerazioni svolte, che venga modificata lettera *i*) della proposta di parere, proprio per evitare che si addivenga all'automatica individuazione delle nuove Autorità di sistema, solo sulla base delle reti TEN-T e del numero di porti *core*, dovendo, invece, essere realizzata una valutazione molto più ampia e comprensiva dei criteri sopra menzionati.

Ludovico VICO (PD) ritiene opportuno che venga modificata la lettera *i*) nonché il nono capoverso delle premesse che fa riferimento al medesimo tema, introducendo un riferimento non solo alla rete cosiddetta « *core* » ma anche alla rete comprensive, giudicando opportuno che la programmazione nazionale tenga conto del disegno complessivo delle reti di trasporto operato in sede europea.

Mario TULLO (PD) ringrazia il relatore per il parere assai articolato e che tiene conto di numerose e rilevanti questioni, tra le quali anche la definizione di un nuovo assetto delle Autorità portuali. Giudica assai pertinente il riferimento alla rete transeuropea dei trasporti TEN-T e alla politica dei trasporti che viene definita in sede europea da qui al 2050. Riguardo all'osservazione di cui alla lettera *i*) della proposta di parere, ritiene che sia opportuno sopprimere le parole « laddove si prevede un numero di Autorità di sistema non superiore al numero dei porti *core* » al fine di non vincolare la scelta delle Autorità di sistema sulla base di un criterio troppo stringente.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) pur sottolineando l'assoluta rilevanza del Piano in

esame, di cui condivide tutti gli elementi propositivi e volti ad una logica di sistema, ritiene che sia opportuno procedere ad alcune modifiche volte a dare maggiore peso al Piano stesso riguardo allo sviluppo del sistema portuale e in generale dell'economia del Paese. Osserva infatti che il Piano si caratterizza per lo più come un insieme di buone intenzioni, non contenendo alcuna previsione applicativa e facendo continui rinvii a successivi provvedimenti, finalizzati ad affrontare e risolvere le numerose questioni che affliggono i porti. Osserva inoltre che, ad una prima lettura del Piano, emerge la sensazione che le Autorità portuali non funzionino come dovrebbero, mentre è noto che non è la gestione delle Autorità portuali ad evidenziare i propri limiti, bensì un insieme di elementi che non attengono alla funzionalità dei porti e di attività collaterali a quella del porto, quali ad esempio la carenza di accessibilità, la scarsità del trasporto ferroviario di merci, le modalità di funzionamento delle dogane, l'assenza di efficaci collegamenti con gli interporti di riferimento, e, in generale, le disfunzioni dei procedimenti amministrativi di controllo dei traffici nei porti. Rileva inoltre che il contesto di riferimento in cui si muove il Piano sembra già aver acquisito una modifica, non ancora attuata, delle competenze legislative nella materia dei porti, e ricorda al riguardo che sui porti è ancora vigente una competenza concorrente tra Stato e regioni. Sottolinea inoltre che nel Piano non è affrontato in alcun modo il tema della autonomia finanziaria delle Autorità portuali, che ritiene essere un elemento fondante, anche in conseguenza delle modifiche normative recentemente intervenute, che hanno fissato un tetto assai limitato di risorse attribuite direttamente alle Autorità portuali. In ordine alla razionalizzazione e alla riduzione del numero delle Autorità portuali, pur dichiarandosi d'accordo sul principio generale di valorizzare un'ottica di sistema, riguardo allo specifico caso di Savona e Genova si dichiara in disaccordo su un loro eventuale accorpamento, avendo i due porti una storia e una tradizione che

impedirebbe loro di lavorare sinergicamente in modo produttivo. Riguardo alla proposta di parere presentata dal relatore, che ringrazia, chiede che alla lettera *i*) venga soppresso l'inciso « anche al fine di superare situazioni di sovrapposizione e di concorrenza tra porti della medesima area » ritenendo la concorrenza un elemento fondamentale di stimolo per sistemi portuali privati, come nel caso di Genova e Savona. Ritiene quindi che non sia corretto impedire la libera concorrenza e osserva che il Presidente dell'Autorità di sistema potrà avere solo un ruolo programmatico e di coordinamento, ma non potrà entrare nella gestione dei singoli porti, per di più se privati. Riguardo alla lettera *j*), nella quale viene correttamente previsto il coinvolgimento di regioni ed enti locali in ordine alle modalità con cui saranno definite le misure legislative di riorganizzazione delle Autorità portuali, ritiene che tale coinvolgimento debba avere luogo anche riguardo alla scelta del presidente delle nuove Autorità di sistema. Osserva inoltre che il comitato di gestione delle Autorità di sistema avrà al massimo tre membri, il Presidente scelto dal Ministro e gli altri due scelti rispettivamente dalla Regione di riferimento e dal Sindaco della città metropolitana, qualora costituita, ed esprime perplessità sulla possibilità che, nel caso in cui non sia costituita la città metropolitana, l'organo direttivo risulti composto di soli due membri, potenzialmente in contrapposizione l'uno con l'altro.

Settimo NIZZI (FI-PdL) rileva che all'interno del Piano viene modificata la natura del servizio di rimorchio che da servizio di sicurezza viene classificato invece come servizio commerciale. Sottolinea che all'interno del porto i rimorchiatori vengono chiamati solo se si verificano problemi connessi alla sicurezza delle manovre e chiede pertanto al relatore che venga fatto un riferimento all'interno della proposta di parere che riporti il servizio di rimorchio nell'alveo dei servizi di sicurezza. Ritiene inoltre ingiustificata la decisione di attribuire alle Autorità portuali

l'individuazione del costo del servizio di rimorchio, che ricorda essere a carico della nave che ne fa richiesta, ritenendo opportuno invece che, come previsto ai sensi della normativa vigente, la determinazione delle tariffe venga operata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Alberto PAGANI (PD) esprime apprezzamento per l'articolazione e la qualità delle osservazioni contenute nel parere del relatore, che affronta tutti i temi di rilievo nel settore portuale e che reca indicazioni puntuali anche riguardo a questioni sulle quali il Piano non interviene in modo dettagliato, quali ad esempio i servizi tecnico-nautici e il lavoro portuale. Concorda con il collega Nizzi sulla necessità che il servizio di rimorchio venga classificato nell'ambito dei servizi di sicurezza portuali e, al riguardo, fa presente che tale classificazione è quella attuale ai sensi della legge n. 84 del 1994, tuttora vigente.

Ivan CATALANO (SCpI) chiede al relatore di poter integrare la proposta di parere con un riferimento volto alla definizione di un unico *standard* di comunicazione dei dati relativi al trasporto delle merci, in attuazione degli obiettivi e delle azioni posti dal Piano relativamente alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione tecnologica.

Michele MOGNATO (PD) riguardo alla lettera *k*) delle osservazioni della proposta di parere, ritiene opportuno che venga inserito un riferimento alla fiscalità compensativa a vantaggio dei comuni interessati dal traffico crocieristico.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, con riferimento ai numerosi interventi svolti nel dibattito, ritiene necessario in via preliminare ribadire che il Piano in esame non interviene sulle scelte di razionalizzazione del sistema delle Autorità portuali. Ritiene pertanto opportuno che l'esame da parte della Commissione e la proposta di parere da lui presentata come relatore si attengano al valore e alla

prospettiva strategica del documento. Rileva quindi che, relativamente all'attuazione del Piano, assumono particolare rilievo la disposizione di delega inserita nella legge di riforma della pubblica amministrazione e, per quanto concerne gli escavi e i dragaggi, la normativa ambientale in fase di revisione. Proprio con riferimento alla norma di delega auspica che la materia portuale sia disciplinata da una legge di settore; osserva che ciò sarebbe conforme con l'approccio del Piano. Si dichiara consapevole che il riferimento alla rete TEN-T esclude territori e porti non attraversati dai corridoi europei. Osserva peraltro che tali corridoi sono oggetto di riconsiderazione e, al riguardo, ritiene che, alla ripresa dei lavori, la Commissione dovrebbe procedere all'audizione del Commissario europeo competente in materia di trasporti, anche per quanto riguarda le questioni relative alla continuità territoriale.

Riguardo al testo della proposta di parere, ritiene opportuno, con l'intento di accogliere le considerazioni formulate nel corso del dibattito, in particolare dai colleghi Tino Iannuzzi, Tullio e Biasotti, riformulare l'osservazione di cui alla lettera *i*) nei termini seguenti: « con riferimento alla riforma della *governance* delle Autorità portuali, si individui un appropriato equilibrio tra le esigenze di razionalizzazione e di coordinamento e l'esigenza di conservare il forte raccordo dei porti con il territorio. Per quanto concerne in modo specifico l'individuazione delle Autorità di sistema portuale, si concorda nel riconoscere l'importanza che assume anche la definizione delle reti di trasporto transeuropee TEN-T rispetto alla programmazione nazionale ».

Per le altre considerazioni svolte in merito al coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, ritiene che tale aspetto sia adeguatamente sviluppato nell'osservazione di cui alla lettera *j*). Sottolinea quindi che anche il tema dell'autonomia finanziaria è indicato nella successiva osservazione di cui alla lettera *k*).

Ritiene opportuno accogliere l'indicazione avanzata dal collega Nizzi in merito alla rilevanza della funzione di tutela della sicurezza che caratterizza l'attività dei rimorchiatori; riformula pertanto la proposta di parere in modo da inserire in premessa, laddove si fa riferimento al servizio di rimorchio, tale indicazione.

Sempre in premessa reputa che possa essere aggiunto anche un riferimento alla definizione di un unico *standard* di comunicazione dei dati relativi al trasporto delle merci, suggerita dal deputato Catalano.

Per quanto concerne il rilievo del deputato Mognato in merito alla fiscalità compensativa per i comuni interessati dall'attività crocieristica, osserva che, pur comprendendosi agevolmente le motivazioni di tale proposta, occorre tener conto dell'impatto finanziario che essa può determinare.

Propone infine di inserire un'ultima osservazione, con la quale si evidenzia l'esigenza che il Governo e, in particolare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti assicurino un costante confronto con le competenti Commissioni parlamentari sul percorso di attuazione del Piano in oggetto.

In conclusione dà lettura della nuova formulazione della propria proposta di parere, come risultante dal complesso delle modifiche illustrate (*vedi allegato 4*).

Roberta OLIARO (SCpI), pur ritenendo gli obiettivi del Piano del tutto condivisibili, osserva che le azioni in esso contenute sono illustrate in modo assai generico ed esprime quindi alcune riserve sulla efficacia attuativa delle misure in esso recate. Ritiene fondamentale che venga dato adeguato rilievo agli *stakeholders*, che a suo giudizio devono essere coinvolti nelle scelte effettuate dai porti, essendone i principali investitori. Apprezza le integrazioni proposte dal Presidente alla proposta di parere, e in particolare l'osservazione finale della nuova formulazione di parere, ritenendo opportuno un coordinamento degli interventi effettuati dalle varie articolazioni

del Governo, affinché possa essere rispettata la logica di sistema che informa il Piano, e giudica con particolare favore il confronto costante con le competenti Commissioni parlamentari. Ritiene infine necessario che vengano valorizzate le competenze della Direzione generale del trasporto marittimo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui deve essere assegnato un ruolo determinante di controllo, facendo presente che la soppressione del Ministero della marina mercantile ha in passato indebolito fortemente il sistema marittimo e portuale.

Vincenzo GAROFALO (AP) ritiene apprezzabile l'emanazione di un Piano strategico della portualità e della logistica e, in particolare, sottolinea con favore la logica di sistema alla quale esso si informa. Nel ringraziare il relatore per il rilevante lavoro di analisi svolto sul provvedimento in esame e sui numerosi interventi puntuali introdotti, esprime un particolare apprezzamento per l'osservazione finale introdotta nella nuova formulazione della proposta di parere, evidenziando che il Piano delinea uno scenario suscettibile di una rapida evoluzione, che deve essere colta a livello normativo attraverso il confronto serrato tra il Governo e il Parlamento.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL), intervenendo in sede di dichiarazioni di voto, preannuncia l'astensione del proprio Gruppo, considerando comunque positivo un intervento di sistema nel settore della portualità.

Franco BORDO (SEL), intervenendo in sede di dichiarazioni di voto, ribadisce le considerazioni già svolte nel corso del dibattito e preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere del relatore, che ritiene viziata anche dal fatto di prendere a riferimento un quadro costituzionale non ancora definito rispetto all'attribuzione delle competenze tra Stato e Regioni nel settore portuale.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, nel ringraziare il relatore e i componenti della Commissione per i numerosi spunti di riflessione emersi dal dibattito, concorda con la proposta di parere del relatore, come riformulata, (vedi allegato 4) esprimendo in particolare la propria condivisione riguardo alle modifiche introdotte alla lettera i). Riguardo alla governance delle Autorità portuali, ritiene che debba essere fatta un'approfondita e attenta valutazione del caso in cui i comuni interessati non siano città metropolitane, che avrebbe come conseguenza la definizione di soli due componenti in luogo di tre. Nel ricordare anch'egli che il Piano ha visto la luce in un momento in cui è in corso presso il Parlamento una riflessione sull'attribuzione delle competenze dei settori dell'energia, degli aeroporti e dei porti, ritiene opportuno che si guardi al quadro d'insieme e agli obiettivi di fondo del Piano, la cui attuazione permetterà al sistema Paese di recuperare circa cinquanta miliardi, piuttosto che concentrarsi su singole questioni che rischiano di far perdere di vista la visione strategica dello strumento di programmazione emanato dal Governo.

Esprime quindi parere contrario sulle proposte alternative di parere presentate, rispettivamente, dal Gruppo Movimento 5 Stelle (vedi allegato 2) e dal Gruppo SEL (vedi allegato 3).

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, pone in votazione la propria proposta di parere, come riformulata (vedi allegato 4), avvertendo che, in caso di approvazione, devono intendersi precluse le proposte alternative di parere del Gruppo Movimento 5 Stelle e del Gruppo SEL.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, come riformulata (vedi allegato 4).

La seduta termina alle 15.10.

Schema di contratto di programma 2015-2019 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa.

Atto n. 195.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di contratto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 agosto 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Anna Maria CARLONI (PD), *relatrice*, illustra la propria proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 5).

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, avverte che il Gruppo Movimento 5 Stelle (vedi allegato 6) e il Gruppo SEL (vedi allegato 7) hanno presentato ciascuno una proposta alternativa di parere contrario.

Nicola BIANCHI (M5S), in relazione ai contenuti della proposta alternativa di parere contrario presentata dal proprio Gruppo, rinvia alle considerazioni già svolte nel corso del dibattito.

Franco BORDO (SEL), nell'illustrare la proposta alternativa di parere contrario presentata dal proprio Gruppo, sottolinea che lo schema di contratto di programma con la società Poste italiane va nella direzione contraria rispetto alle preoccupazioni evidenziate in sede parlamentare relativamente all'impatto sociale e occupazionale e alla salvaguardia dei diritti dell'utenza, che le misure contenute nel contratto medesimo potranno avere. In particolare, la modifica della frequenza settimanale di recapito della posta, in conseguenza della quale un quarto della

popolazione riceverà la corrispondenza a giorni alterni, è a suo giudizio in contrasto con le indicazioni recate dalla disciplina dell'Unione europea in ordine alla garanzia del servizio universale, che prevedono la consegna della corrispondenza con una frequenza pari a cinque giorni alla settimana. Riguardo al futuro piano industriale della società Poste italiane, con il quale questa provvederà alla razionalizzazione e alla conseguente chiusura, anche parziale, di numerosi uffici postali, richiama i disagi già registratisi nel corso di quest'anno e sottolineati dalle associazioni dei consumatori e dalle amministrazioni comunali. Giudica assai debole il livello di coinvolgimento degli enti locali riguardo alle misure di razionalizzazione, essendo prevista una mera comunicazione degli interventi che si intendono attuare, e richiama le numerose richieste avanzate all'amministratore delegato della società nel corso delle audizioni parlamentari e al Governo, durante lo svolgimento dei numerosissimi atti di sindacato ispettivo, in ordine alla corretta gestione del percorso di coinvolgimento degli enti locali. Evidenzia inoltre l'assenza di misure che incentivino i servizi innovativi, quali, ad esempio, il postino telematico, rispetto ai quali il contratto di programma non reca alcun impegno stringente a carico della società concessionaria del servizio universale. Infine sottolinea, al pari di quanto fatto da altri colleghi nel corso del dibattito, l'ineadeguatezza del sistema sanzionatorio e ritiene che la debolezza delle sanzioni, unitamente all'allungamento del periodo di vigenza del contratto, metta Poste italiane in una condizione di ingiustificato privilegio.

Ivan CATALANO (SCpI) richiama l'attenzione della Commissione sulle disposizioni recate dall'articolo 3, comma 2, del contratto di programma, che prevedono la possibilità, per Poste italiane, di avvalersi di altre società per lo svolgimento di attività strumentali rispetto ai servizi oggetto di affidamento. Osserva che questo genere di appalti, da parte di una società che, seppur formalmente privata, è co-

munque affidataria di un servizio pubblico, pone specifici problemi di tutela degli interessi pubblici, di legalità e buona amministrazione, nella scelta del contraente. Ritiene opportuno quindi che la proposta di parere sia integrata con uno specifico riferimento all'opportunità che, per lo svolgimento di tali attività strumentali, Poste si debba rivolgere alle sole imprese iscritte negli elenchi compilati dalle Prefetture, ai sensi delle disposizioni anticorruzione. Giudica inoltre opportuna la predisposizione da parte di Poste italiane, anche in collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione, di apposite linee guida volte a individuare i requisiti di cui devono essere in possesso le società affidatarie. Infine, ritiene necessario introdurre un obbligo, per la società Poste italiane, di motivare le ragioni della esternalizzazione delle attività legate al servizio pubblico, anche alla luce delle risorse umane e strumentali disponibili, fornendo al Governo una adeguata informazione.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI giudica convincenti le considerazioni contenute nel parere della relatrice e le sollecitazioni nei confronti del Governo che ne derivano. Evidenzia, peraltro, che il legislatore ha attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i compiti di determinare i parametri del servizio universale, anche con riferimento alla presenza degli uffici postali sul territorio, e di verificarne il rispetto da parte di Poste italiane. La richiesta di un confronto con gli enti locali sulle misure di razionalizzazione che Poste intende assumere non è prevista per legge, è stata da lui proposta proprio al fine di valutare l'impatto che tali misure possono produrre e, su propria iniziativa, è stata inserita nello schema di contratto di programma. Ritiene che si tratti del massimo risultato possibile, nel quadro normativo vigente.

Condivide, altresì, la sollecitazione a fornire alle Commissioni competenti un'adeguata informazione e, al riguardo, segnala che nel parere approvato nella giornata odierna dalla Commissione Lavori pubblici del Senato, è stato richiesto

che la relazione inviata da Poste italiane all'Autorità e al Ministero sugli affidamenti effettuati e sulle attività svolte abbia cadenza semestrale, anziché annuale.

Rileva che la scelta delle società affidatarie per lo svolgimento di attività strumentali spetta esclusivamente a Poste. Giudica che possa essere sicuramente inserito un riferimento all'esigenza di tutelare la legalità e la trasparenza degli affidamenti, per quanto si tratti di criteri e vincoli già previsti dalla normativa vigente.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), nell'esprimere il proprio apprezzamento per il parere predisposto dalla collega Carloni, rileva che l'effettivo confronto con i rappresentanti degli enti locali, richiesto nella condizione di cui al n. 1), debba riferirsi anche alle chiusure degli uffici decisi da Poste prima che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adottasse la delibera con cui ha prescritto parametri più stringenti di presenza degli uffici postali, con particolare riferimento alle zone disagiate.

Vincenzo GAROFALO (AP) esprime sincero apprezzamento per il lavoro svolto dalla collega Carloni, che ha saputo riprendere ed illustrare adeguatamente nella propria proposta di parere tutte le questioni avanzate nel dibattito. Sottolinea che non si può ritenere che vi sia un'ingerenza politica se si persegue l'interesse comune. Al contrario è successo che in altre situazioni sono stati interessi di parte a influire su decisioni che erano di competenza del Parlamento e del Governo o che, in ogni caso, avrebbero dovuto essere prese nella prospettiva dell'interesse generale, come è accaduto per la vicenda delle agenzie di recapito. Ribadisce, pertanto, la propria soddisfazione per la proposta di parere che la Commissione si accinge ad approvare e dichiara il voto convintamente favorevole del proprio Gruppo.

Tino IANNUZZI (PD) osserva che la Commissione, pur dovendo esaminare in pochi giorni un atto complesso come lo schema di contratto di programma, è riu-

scita a formulare un parere significativo per le questioni evidenziate e per le linee di intervento proposte. Ritiene che tale parere, oltre ad attestare il ruolo che la Commissione può esercitare sulla materia, possa essere di notevole utilità anche per il Governo, quando si troverà a dover esercitare la propria influenza su Poste italiane, rispetto a decisioni che non appaiono condivisibili. Al tempo stesso rimarca che il servizio postale universale è nei fatti molto indebolito e rischia di essere smantellato. Per questo invita la Commissione ad attuare anche una forte iniziativa nei confronti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riguardo ad un incisivo esercizio dei propri poteri a tutela di livelli adeguati di prestazione del servizio.

Settimo NIZZI (FI-PdL) chiede alla relatrice un chiarimento riguardo alla condizione di cui al n. 4), in quanto non ritiene opportuno prevedere un ulteriore margine di tolleranza relativamente alla fornitura delle prestazioni di servizio universale a giorni alterni.

Franco BORDO (SEL) osserva che la vicenda del servizio postale universale e i contenuti dello schema di contratto di programma in esame mostrano come il Parlamento e il Governo abbiano rinunciato a esercitare il proprio ruolo di controllo, permettendo a Poste italiane di assumere, sulla base di un atteggiamento rivolto esclusivamente al contenimento degli oneri, scelte che penalizzano gravemente i territori e le comunità, che sono privati di servizi essenziali.

Anna Maria CARLONI (PD), *relatrice*, con riferimento all'ampio dibattito svolto, sottolinea in via preliminare che il parere della Commissione, pur non essendo giuridicamente vincolante, ha una indiscutibile valenza politica. Proprio per questa ragione ritiene meritevole di essere sottolineata la condizione n. 5), che prevede un'adeguata informazione anche per le Commissioni parlamentari. Per la stesa ragione esprime il proprio apprezzamento

per il fatto che il rappresentante del Governo condivida la richiesta, inserita nel parere della Commissione Lavori pubblici del Senato, di prevedere una cadenza semestrale, anziché annuale, per la relazione che Poste è tenuta a predisporre sulla propria attività. Anche a livello parlamentare ritiene che la Commissione debba seguire con particolare attenzione le scelte che saranno effettuate in merito all'organizzazione e al funzionamento del servizio universale. Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Catalano di inserire un riferimento a criteri di legalità degli affidamenti e trasparenza delle procedure, in ordine alle società di cui Poste di avvale per le attività strumentali, pur trattandosi di materia disciplinata dalla normativa vigente, ritiene che tale riferimento possa essere inserito e riformula quindi in tal senso la propria proposta di parere (*vedi allegato 8*). Chiarisce quindi al collega Nizzi che la condizione di cui al n. 4) è finalizzato proprio a sopprimere la possibilità che sia autorizzato un ulteriore margine di tolleranza in ordine alla fornitura del servizio universale a giorni alterni.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI dichiara di essere consapevole che gli interventi relativi alla chiusura degli uffici postali, come anche i numerosi atti di sindacato ispettivo sulla materia, derivano dal fatto che i parlamentari sono sensibilizzati dalle preoccupazioni e dalle proteste delle comunità interessate. Ribadisce tuttavia che sulla base del quadro definito dal legislatore, la definizione dei parametri del servizio universale e la verifica che tali parametri siano rispettati spetta all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni. Rispetto ai parametri dettati dall'Autorità, Poste si colloca nettamente al di sopra, per cui è facile prevedere che saranno attuate ulteriori misure di razionalizzazione della rete degli uffici postali. D'altra parte in questo quadro normativo è possibile soltanto un'iniziativa politica e le misure previste nello schema di contratto di programma potranno produrre effetti soltanto nella misura in cui

gli enti territoriali sapranno, nel negoziato con Poste, convincere la società a recedere dalle scelte che intende porre in essere. Ribadisce tuttavia che, sulla base della disciplina del settore attualmente vigente, non è possibile prevedere strumenti diversi e più efficaci; a meno che il Parlamento, come legislatore, non proceda a modificare il quadro normativo. Come propria personale opinione, ritiene che l'attribuzione all'Autorità delle competenze prima spettanti al Governo relativamente alla definizione dei parametri del servizio universale e alla verifica del loro rispetto non sia stata opportuna, non per le modalità con cui l'Autorità esercita le competenze ad essa attribuite, ma per il fatto che la politica non può allontanare da sé responsabilità nei confronti dei cittadini e delle comunità. Tali responsabilità, infatti, finiscono per ricadere sulla politica stessa, che tuttavia si trova a quel punto sprovvista degli strumenti per intervenire.

In conclusione esprime l'assenso del Governo sulla proposta di parere della relatrice, come riformulata (*vedi allegato 8*). Esprime invece contrarietà sulle proposte alternative di parere presentate, rispettivamente, dal Gruppo Movimento 5 Stelle e dal Gruppo SEL (*vedi allegati 6 e 7*).

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, pone in votazione la proposta di parere del relatore, come riformulata, (*vedi allegato 8*), avvertendo che, in caso di approvazione, devono intendersi precluse le proposte alternativa di parere del Gruppo Movimento 5 Stelle e del Gruppo SEL.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni della relatrice, come riformulata (*vedi allegato 8*).

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il piano strategico nazionale della portualità e della logistica.
Atto n. 188.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il piano strategico nazionale della portualità e della logistica (Atto n. 188);

premesso che:

l'articolo 29 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede che, al fine di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la promozione dell'intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorità portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994, è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un piano strategico nazionale della portualità, che è trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari;

il Piano trasmesso evidenzia il rilievo che per l'economia nazionale assumono il settore portuale, il trasporto marittimo, la logistica e la cantieristica; settori che potrebbero beneficiare delle prospettive di crescita derivanti dall'incremento dei traffici marittimi relativi in particolare alla sponda meridionale e orientale del Mediterraneo;

si sottolinea l'esigenza di porre i porti italiani nelle condizioni di fronteggiare adeguatamente le tendenze in atto

nel settore del trasporto marittimo che si caratterizza per una concentrazione del mercato in un numero limitato di grandi attori multinazionali e per l'orientamento alla crescita dimensionale delle navi («gigantismo navale»); occorre altresì superare gravi limiti e carenze che il sistema portuale italiano evidenzia e che si traducono in una perdita di quote di mercato, anche relative ai traffici con l'Italia, a vantaggio di altri sistemi portuali, in particolare quelli del Nord Europa;

i risultati dell'analisi dello stato di fatto e delle tendenze in atto, articolata anche con riferimento ai singoli comparti del trasporto marittimo, sono sintetizzati in uno schema che indica i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce per il sistema portuale italiano;

tra i punti di debolezza del sistema portuale italiano il Piano segnala, in particolare, una carenza di infrastrutture, che interessa sia elementi della struttura dei porti (scarsa profondità dei fondali, dimensioni complessive delle aree portuali limitate, assenza di grandi spazi utilizzati per attività logistiche), sia le condizioni della loro accessibilità, e in particolare la disponibilità e la qualità dei collegamenti ferroviari di ultimo miglio; emerge altresì una scarsa integrazione delle realtà portuali, nella più ampia prospettiva del sistema logistico, con gli interporti e i *terminal* intermodali, nonché con le principali reti di trasporto;

la competitività dei porti italiani è pesantemente penalizzata dal gran numero e dalla complessità dei procedimenti

amministrativi, con particolare riferimento a quelli relativi alla programmazione e alla realizzazione degli investimenti e a quelli concernenti le attività dei porti, in primo luogo le operazioni di importazione e di esportazione; ulteriore elemento di difficoltà è rappresentato dallo scarso coordinamento tra i molteplici soggetti che hanno competenza ad intervenire in tali procedimenti;

sulla base degli elementi che risultano dall'ampia analisi, il piano individua, a livello programmatico, dieci obiettivi principali e altrettante linee d'azione, per ciascuna delle quali sono indicate specifiche attività che si intendono attuare attraverso gli strumenti necessari, anche di carattere normativo e amministrativo;

le azioni che si intendono porre in essere riguardano la semplificazione delle procedure, la maggiore efficienza dei servizi, il miglioramento dell'accessibilità dei porti, l'integrazione delle catene logistiche, il potenziamento infrastrutturale, anche in relazione ai collegamenti terrestri, l'incentivazione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, anche attraverso la collaborazione con le università e i centri di ricerca, l'efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale, il finanziamento della gestione e degli investimenti, con riferimento anche all'autonomia finanziaria, il coordinamento e la programmazione centrale, l'adeguamento della *governance* della portualità italiana;

alla riforma della *governance* del sistema è dedicata per intero la quinta parte del Piano, nella quale si sottolinea l'esigenza di superare la dimensione mono-scalo degli organi di governo dei porti, a favore di strutture di governo unitarie per sistemi portuali multi-scalo, che consentirebbero di ottimizzare le infrastrutture, gli spazi e le connessioni lato-mare e lato-terra esistenti; a tal fine si prospetta la creazione, in luogo delle attuali Autorità portuali, di Autorità di sistema portuale in numero non superiore a quello dei porti inseriti nella rete centrale (*core network*) delle reti transeuropee di trasporto TEN-T;

la struttura di governo dell'Autorità di sistema portuale sarà costituita da un presidente, nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i presidenti di Regione interessati, e da un comitato di gestione, composto oltre che dal presidente, dai membri nominati, uno ciascuno, dai presidenti delle regioni interessate e, ove presenti, dalle città metropolitane; presidente e comitato di gestione dell'Autorità saranno affiancati da un Tavolo di partenariato della risorsa mare, al quale parteciperanno tutti i soggetti portatori di interessi, secondo un indirizzo affermato a livello di Unione europea;

in ciascuno dei porti che attualmente sono sede di un'Autorità portuale e che saranno aggregati sotto l'Autorità di sistema portuale, si prevede la costituzione di una direzione portuale, con a capo un direttore nominato dal presidente dell'Autorità di sistema e con un mandato di durata pari a quello del presidente stesso;

valutate le considerazioni svolte dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nella seduta del 29 luglio 2015;

considerati altresì i contributi trasmessi alla Commissione da soggetti istituzionali e associazioni rappresentative di operatori del settore;

ritenuto che:

il Piano è un atto programmatico, le cui linee di indirizzo dovranno essere attuate mediante successivi interventi legislativi e amministrativi, in coerenza con le politiche dei trasporti adottate a livello europeo e nazionale; il Piano considera infatti i porti nell'ambito della rete logistica, connettendoli con i sistemi di trasporto ferroviario, stradale e con le filiere produttive;

il Piano individua correttamente nel sistema portuale e logistico, come cardine del Sistema mare, un fattore fondamentale per la ripresa economica del Paese e idoneo ad offrire un contributo determinante a realizzare una politica di coesione e a favorire la sostenibilità ambientale, nonché a promuovere una poli-

tica attiva euro-mediterranea; in proposito occorre registrare favorevolmente il mutato indirizzo dell'attuale Governo, che riassume al Ministero, attraverso la ricostituzione di una Direzione generale della portualità e della logistica, un ruolo di coordinamento delle attività portuali, con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali, anche al fine di evitare sprechi, duplicazioni e situazioni di sovracapacità che già si ravvisano nel sistema portuale italiano;

L'obiettivo di integrare in modo adeguato i porti con la logistica risponde ad una evidente necessità del nostro Paese che sconta costi aggiuntivi, stimati tra i 40 e i 60 miliardi euro annui, dovuti all'inefficienza logistica; in quest'ottica è opportuno tener conto delle potenzialità di sviluppo connesse alla prossima entrata in funzione dei grandi tunnel ferroviari alpini (Galleria di base del San Gottardo e Galleria di base del Ceneri);

contestualmente con la centralità dei porti nella catena logistica occorre considerare la peculiarità delle attività svolte nel loro ambito, che ne ha finora giustificato una specifica regolamentazione;

si tratta di una normativa che riguarda in particolare la disciplina del lavoro e i regimi autorizzativi per operare in porto, che trova il suo fondamento nella specificità dell'ambiente portuale e che, in coerenza con gli indirizzi della politica perseguita a livello europeo, rivolge particolare attenzione alle esigenze di sicurezza e di formazione professionale dei lavoratori; qualora tale specificità non fosse più riconosciuta e salvaguardata, si rischierebbe di pregiudicare le condizioni di lavoro nei porti e, conseguentemente, la loro operatività. Su tali temi si segnala che proprio lo studio effettuato dalla Commissione europea quantifica nel 2 per cento e nel 6 per cento dei costi complessivamente sostenuti dalle navi in porto quelli relativi alle operazioni e ai servizi portuali. Non appare, inoltre, superfluo ricordare che nel porto di Rotterdam, spesso citato come

modello di riferimento per i nostri porti, il servizio di ormeggio è da centoventi anni prestato da un'unica società. Studi effettuati da autorevoli centri di ricerca mostrano altresì che dai dati della produttività nelle operazioni portuali risulta che quella degli operatori portuali italiani è, anche comparativamente con altri porti dell'Unione europea, assai elevata;

con specifico riferimento ai servizi tecnico-nautici, occorre rilevare che anche a livello europeo si considera tra i modelli organizzativi dei servizi tecnico-nautici anche quello dell'operatore interno, corrispondente allo schema previsto nel nostro ordinamento; al tempo stesso, una valutazione dei servizi portuali, anche sotto il profilo dei costi, non può trascurare il livello di efficacia e il grado di soddisfazione degli utenti;

per quanto concerne il servizio di pilotaggio, dovrebbe essere considerata l'esigenza di introdurre un limite di responsabilità del pilota, oggi unico soggetto all'interno del sistema portuale che risponde con il proprio patrimonio per i comuni interessi commerciali, come peraltro previsto nella proposta di legge all'esame della Camera;

per quanto riguarda il servizio di rimorchio, le criticità esistenti derivano dalla diminuzione del numero delle prestazioni effettivamente svolte nei porti e per tale problema un possibile rimedio potrebbe essere rappresentato dall'introduzione della « tariffa di prontezza operativa », proposta inserita nel testo di riforma della legge n. 84 del 1994 all'esame del Senato;

la questione delle concessioni delle aree demaniali marittime, tema ampiamente trattato nel Piano riguardante i terminalisti e gli operatori del settore energetico, può essere adeguatamente affrontata pervenendo all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 18 della legge n. 84 del 1994;

coerenti con i recenti indirizzi dell'Unione Europea appaiono gli obiettivi

che legano il Piano alla promozione di modalità di trasporto sensibili alla tutela dell'ambiente. Giova rilevare al riguardo l'esigenza di introdurre, a livello sovranazionale, limitazioni al fenomeno in atto del gigantismo navale, che va estendendosi dal comparto dei *container* a quello delle crociere; in assenza di un approfondito confronto sul tema a livello sovranazionale, non sarà possibile evitare interventi molto costosi e invasivi, finalizzati a creare le condizioni infrastrutturali utili ad accogliere tale naviglio;

relativamente all'analisi dei singoli comparti del trasporto marittimo, occorre segnalare, oltre alla evidenziata rilevanza del trasporto *container*, anche l'importanza del trasporto Ro-Ro e del trasporto Ro-Pax, che rappresentano un significativo interscambio e che vedono i porti italiani in posizioni di eccellenza nel panorama europeo; sempre con riferimento al trasporto di passeggeri, il Piano mette opportunamente in evidenza le dimensioni e le prospettive di crescita del trasporto crocieristico;

il Piano assume pienamente le politiche trasportistiche dell'Unione europea e, in particolare, la revisione della rete transeuropea dei trasporti, adottata nel 2013, che ha individuato una rete globale e una rete centrale e ha ridefinito i corridoi plurimodali transeuropei; un allargamento dell'orizzonte temporale di piano oltre il 2020, sino all'orizzonte europeo del 2030 e, almeno per i macroscenari di riferimento, al 2050 permetterebbe di allinearsi ai piani di sviluppo dell'Unione Europea, che prevedono la realizzazione della rete (archi e nodi) centrale TEN-T al 2030 e di quella globale al 2050;

proprio in considerazione del forte legame tra i porti e il territorio occorre assicurare il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali sia nella definizione della riorganizzazione e razionalizzazione delle Autorità portuali, sia nella nomina dei vertici delle nuove Autorità; sempre in materia di *governance*, si evidenzia altresì

l'esigenza di mantenere il limite dei due mandati;

un elemento fondamentale della riforma del sistema delle Autorità portuali è rappresentato dal rafforzamento dell'autonomia finanziaria, secondo le linee indicate nel Piano, prevedendo comunque, in relazione alla determinazione delle entrate di spettanza delle Autorità, criteri e parametri omogenei a livello nazionale e mantenendo l'obbligo del bilancio in utile;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) provveda il Governo ad adottare tempestivamente tutte le iniziative normative e organizzative che, con riferimento agli obiettivi strategici e alle linee di azione individuati nel Piano in oggetto, promuovano e favoriscano il rilancio della competitività del sistema portuale italiano e lo pongano in condizione di fronteggiare adeguatamente gli sviluppi che sono in atto nel settore dei traffici marittimi, in modo da costituire un fattore decisivo per la ripresa dell'economia del Paese; a tal fine sia assicurato il coordinamento degli interventi relativi al settore portuale con la programmazione infrastrutturale nei trasporti e nella logistica e con efficaci misure di integrazione con le filiere industriali e produttive;

b) sia effettuata una accurata e puntuale selezione degli investimenti da realizzare, considerando prioritario il potenziamento dell'intermodalità e la disponibilità di adeguati collegamenti ferroviari, con la eliminazione dei limiti esistenti in termini di lunghezza dei binari e delle sagome dei convogli, da adeguare ai requisiti europei, e con la soluzione delle strozzature del cosiddetto «ultimo miglio»; in proposito si considerino le indicazioni del Piano relative alla parte infrastrutturale come una ricognizione di alcune delle opere programmate dalle Autorità portuali, riservando ad una

successiva fase la definizione, da parte dei competenti organi del Governo, delle priorità infrastrutturali;

c) in relazione al tema dell'intermodalità, si considerino altresì con particolare attenzione i traffici di corridoio e le potenzialità di acquisizione, da parte della portualità italiana, di nuove quote di mercato dell'Europa centrale e centro-orientale, indirizzando a tal fine l'azione strategica del Governo verso lo sviluppo delle potenzialità del trasporto ferroviario cargo, fino ad oggi penalizzato, anche a seguito delle scelte del principale operatore nazionale non orientate a valorizzare questo segmento di attività;

d) si consideri la semplificazione delle procedure come un elemento essenziale per migliorare la competitività dei porti italiani, sia per quanto concerne le procedure relative alle operazioni che si effettuano nei porti, sia per quanto concerne le procedure relative all'attuazione degli interventi infrastrutturali; a tal fine si adottino tutte le misure per pervenire alla completa realizzazione dello sportello unico dei controlli, per assicurare un forte coordinamento tra le amministrazioni competenti e per sfruttare pienamente le potenzialità derivanti dall'integrazione informatica;

e) nella definizione delle misure di attuazione del Piano, sia assicurata adeguata considerazione ai caratteri di peculiarità, anche in termini di flessibilità ed efficienza, del lavoro portuale, e sia garantita la sicurezza e la formazione professionale dei lavoratori;

f) si pervenga tempestivamente alla emanazione del decreto interministeriale sulle concessioni delle aree demaniali marittimo-portuali, in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, e alla definizione della normativa in materia di dragaggi;

g) in considerazione della rilevanza che il Piano riconosce al comparto della cantieristica navale italiana, si adottino tutti gli interventi che possano favorirne

l'uscita dalla crisi e il rilancio, tenendo conto del complesso delle attività proprie di tale comparto, che includono, oltre alla costruzione di imbarcazioni, anche le riparazioni e le demolizioni;

h) si consideri, in fase di attuazione del Piano, il tema della portualità meridionale in termini di progetto strategico, puntualmente definito e articolato, nella prospettiva dello sviluppo di distretti industriali di nuova generazione, in rapporto funzionale con le aree portuali, predisponendo a tal fine appositi piani di infrastrutturazione delle regioni meridionali rivolti a potenziare la mobilità, l'intermodalità, anche attraverso la rete AC/AV, il collegamento tra porti, aeroporti e *hub* energetici, in modo da sviluppare i corridoi della grande viabilità continentale;

i) con riferimento alla riforma della governance delle Autorità portuali, si individui un appropriato equilibrio tra le esigenze di razionalizzazione e di coordinamento, anche al fine di superare situazioni di sovrapposizione e di concorrenza tra porti della medesima area, e l'esigenza di conservare il forte raccordo dei porti con il territorio. Per quanto concerne in modo specifico l'individuazione delle Autorità di sistema portuale, si concorda nel riconoscere l'importanza fondamentale che assume la definizione delle reti di trasporto transeuropee TEN-T e, in particolare, della rete centrale (*core network*) rispetto alla programmazione nazionale, laddove si prevede un numero di Autorità di sistema non superiore al numero dei porti *core*;

j) fermo restando l'indirizzo di rafforzare il coordinamento nazionale, è necessario, in fase di attuazione del Piano, un confronto ampio e costruttivo con le regioni e gli enti locali anche in ragione della competenza legislativa concorrente in materia di porti; in particolare, riguardo alle modalità con cui saranno definite le misure legislative di riorganizzazione delle Autorità portuali e di revisione della legge n. 84 del 1994, sia assicurato il coinvolgimento, da un lato, delle

regioni e degli enti locali, come espressamente stabilisce il criterio di delega introdotto nel disegno di legge di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, definitivamente approvato, dall'altro, delle Commissioni parlamentari competenti in materia di trasporti;

k) siano individuate le misure più opportune per rafforzare l'autonomia finanziaria delle Autorità mantenendo, al tempo stesso, l'obbligo, vigente per le Autorità portuali, del bilancio in utile;

l) siano individuate misure utili a garantire la tutela e la salvaguardia dei

lavoratori dipendenti delle Autorità portuali che verrebbero accorpate, razionalizzate o soppresse in attuazione del Piano;

m) si ritiene opportuno il mantenimento del limite dei due mandati per il presidente e per il direttore dell'Autorità portuale, comprensivi dei mandati già svolti, rispettivamente, come Presidente o come Segretario generale;

n) siano assunte, a livello di Unione europea e presso le competenti sedi internazionali, iniziative idonee a governare al meglio, dal punto di vista dell'impatto logistico complessivo, il fenomeno del « gigantismo navale ».

ALLEGATO 2

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il piano strategico nazionale della portualità e della logistica.
Atto n. 188.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica;

premesso che:

lo schema di decreto trasmesso alle Camere nasce da una oggettiva esigenza di razionalizzazione e valorizzare il sistema portuale italiano attualmente caratterizzato da un forte deficit per quanto attiene la competitività, la qualità e l'efficienza, soprattutto se confrontato con le altre realtà europee e se tenuto conto della strategica disposizione geografica del Paese;

i dieci obiettivi e le relative azioni individuate dal piano risultano condivisibili, a partire dalla necessità di incentivare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione tecnologica, di adeguare la *governance* dei porti, di implementare la sostenibilità ambientale dei porti, nonché di rivedere l'infrastrutturazione di questi ultimi;

seppur apprezzabili sorgono, però, notevoli dubbi relativamente alle soluzioni e alle proposte individuate e contenute nel piano perché caratterizzate spesso da poca determinatezza e molto margine di discrezionalità;

sebbene l'articolo 29 del decreto-legge n. 133 del 2014 dispone una razionalizzazione, un riassetto e l'accorpamento delle Autorità portuali esistenti, nel

piano sottoposto all'attenzione delle competenti commissioni non emerge con chiarezza quali siano le logiche che dovrebbero guidare in questa politica di razionalizzazione e accorpamento e risulta del tutto assente un elenco preciso delle autorità portuali riconosciute come centrali nel nuovo piano. In questa confusione si desume la volontà di riconoscere un ruolo primario alle strutture inserite nella rete centrale delle reti di trasporto TEN-T, ma nessuna menzione viene fatta relativamente al destino dei porti esistenti e non riconosciuti dal Regolamento UE n. 1315/2013. Sarebbe dunque auspicabile determinare alcuni criteri obiettivi al fine di procedere ad un reale accorpamento delle attuali autorità portuali che garantiscano il prevalere delle logiche di efficientamento e razionalizzazione, piuttosto che quelle politiche;

relativamente all'obiettivo numero 10, ovvero all'attualizzazione della *governance* del Sistema Mare attraverso una definizione della proposta di un nuovo modello di *governance*, seppur condividendone la necessità e il fine, occorre evidenziare come il mero superamento della dimensione mono-scalo, e la creazione di Autorità di sistema portuale, rischi di ampliare ulteriormente il margine d'azione e la discrezionalità dei poteri riconosciuti ai presidenti di tali autorità. Occorre dunque procedere al più presto alla definizione di nuove modalità di nomina che garantiscano non solo il conferimento dell'incarico a persone che ab-

biano una comprovata esperienza nel settore, escludendo l'appartenenza politica dai criteri di nomina, ma prevedano anche l'introduzione di clausole di incompatibilità, esclusione e decadenza come l'aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi in materia tributaria, fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica, nonché per delitti non colposi puniti anche con pena congiunta se la pena detentiva non è inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;

le procedure di nomina dei presidenti delle nuove Autorità di Sistema non risultano condivisibili perché prevedono un eccessivo accentramento dei poteri in capo al Ministero, limitando l'importante coinvolgimento degli enti locali interessati e dunque sacrificando le procedure di concertazione più volte difese dalla giurisprudenza;

sempre relativamente all'obiettivo numero 10, soprattutto in considerazione della logica di aggregazione dei singoli porti attraverso la creazione di Sistemi portuali più ampi, occorre intervenire affinché venga rivisto e dunque limitato il sistema dei commissariamenti più volte utilizzato dall'attuale e dai precedenti esecutivi per aggirare le procedure di nomina dei Presidenti delle Autorità portuali e conferire suddetti incarichi secondo logiche politiche e non meritocratiche, così come testimoniato anche dal Consiglio di Stato;

la trasformazione delle attuali 24 autorità portuali in Direzioni Portuali, ai quali vengono riconosciuti poteri istruttori ai fini dell'adozione delle deliberazioni di competenza dell'Autorità di sistema portuale di riferimento e compiti amministrativi propri con riferimento a materie di rilievo secondario e puramente locale, rischia di non rispettare quanto disposto dall'articolo 29 del decreto-legge n. 133, ovvero di essere in contrasto con la logica di accorpamento e razionalizzazione delle Autorità portuali esistenti;

notevoli dubbi desta la decisione di semplificare l'iter di approvazione dei

Piani Regolatori Portuali attraverso un accentramento dei poteri in capo alle Autorità di sistema ed una riduzione degli enti coinvolti anche in considerazione del rafforzamento conferito a suddetti Piani e alla valenza strategica nazionale delle infrastrutture portuali e ai notevoli interventi infrastrutturali preannunciati nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica di cui in parola;

sempre relativamente all'infrastrutturazione dei porti e agli interventi volti a migliorare l'accessibilità degli stessi, occorre riflettere sull'opportunità di regolamentare il volume massimo dei container in modo da limitare il fenomeno del gigantismo navale che richiede ingenti investimenti a carico delle collettività per creare spazi, fondali, banchine e mezzi meccanici adeguati, con pesanti ricadute dal punto di vista ambientale per via dei dragaggi e dell'uso intensivo del suolo circostante;

seppur menzionata l'importanza e l'esistenza dei collegamenti di ultimo miglio all'interno dei porti, il piano in oggetto risulta carente non incentivando sufficientemente il trasporto su ferro a scapito di quello su gomma e non garantendo, dunque, un miglioramento della sostenibilità dei trasporti in termini di riduzione dei consumi energetici e di abbattimento delle emissioni di gas serra. Sarebbe auspicabile individuare e delineare una strategia volta a favorire un riequilibrio modale capace di trasferire quote di merci dal trasporto su gomma a quello su ferro;

relativamente al tema della sicurezza, il piano in oggetto risulta carente non contenendo misure che garantiscano un miglioramento della sicurezza dei lavoratori operanti presso le aree portuali. Sarebbe stato auspicabile favorire dei corsi di formazioni professionali e introdurre delle misure di contrasto alle forme di sfruttamento e di caporalato che caratterizzano il lavoro nelle aree di cui in parola e che determinano un aumento dell'incidentalità sul luogo del lavoro;

dalla lettura del Piano risulta evidente come si sia inteso escludere l'Area

dello Stretto di Messina da qualsiasi punto di vista. Nonostante l'area possieda caratteristiche assolutamente peculiari, anche in considerazione della sua importanza strategica, dovuta anche al continuo flusso dei traffici merci, nello schema di decreto concernente il « Piano strategico nazionale della portualità e della logistica », non è possibile rilevare alcuna menzione del sistema portuale dello Stretto di Messina. Ciò che più preoccupa, tuttavia, è l'assenza, tra le località designate ad ospitare le nuove Autorità di sistema portuale (Adsp) così come previste dal Piano, di una qualsiasi area urbana tra quelle presenti nello Stretto. Risulterebbe, infatti, del tutto illogico pensare di assegnare a centri che nulla hanno a che fare con le attività proprie dell'area messinese, funzioni di gestione diretta di una portualità che da

troppi anni richiede, piuttosto, la creazione di un'unica Autorità dello Stretto di Messina che gestisca i traffici marittimi tra le sue sponde, ed assicuri la necessaria continuità territoriale;

secondo quanto riportato da Assoporti, dal piano in oggetto potrebbe scaturire l'accorpamento dei porti di Ravenna ed Ancona. Se quanto prospettato corrispondesse a vero, non sarebbero del tutto chiare le motivazioni, tenuto conto che Ravenna appartiene, con Venezia e Trieste (secondo Assoporti riconfermati entrambi!) al corridoio plurimodale 1 Baltico-Adriatico, mentre Ancona appartiene al corridoio 5,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il piano strategico nazionale della portualità e della logistica.
Atto n. 188.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL GRUPPO SEL**

La Commissione IX (Trasporti e Comunicazioni),

in sede di esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente il « Il Piano strategico nazionale della portualità e la logistica »,

premessi che:

L'adozione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica è prevista dall'articolo 29, comma 1 della legge n. 164 dell'11 novembre 2014, di conversione del decreto-legge n. 133 dell'11 settembre 2014 « Sblocca Italia », ove si dispone in materia di « Pianificazione strategica della portualità e della logistica » che « al fine di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la promozione dell'intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorità portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994, è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Lo schema del decreto recante il piano di cui al presente comma è trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere

è espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato »;

rilevato con disappunto che il termine fissato dalla legge per la trasmissione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (febbraio 2015) alle competenti Commissioni parlamentari non è stato rispettato dal Governo che ha trasmesso lo schema di decreto al Parlamento solo in data 6 luglio 2015, il cui esame è peraltro iniziato presso la Commissione IX della Camera dei Deputati solo in data 23 luglio 2015, con scadenza, ai fini dell'espressione del parere, entro il termine del 6 agosto 2015;

L'esame del Piano strategico della portualità e della logistica da parte della Commissione si colloca in un momento assai delicato, nel quale il Parlamento sta esaminando il disegno di legge di riforma costituzionale che intende attribuire allo Stato la competenza esclusiva in materia di porti e aeroporti di interesse nazionale e internazionale, nonché il disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, nell'ambito del quale è stato introdotto, durante l'esame del provvedimento presso la Camera dei Deputati, un principio di delega ove si prevede la « razionalizzazione, riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema nonché alla governante, tenendo conto del ruolo

delle Regioni e degli enti locali, e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti », in violazione degli articoli 76 e 117 della Costituzione, posto che l'articolo 76 della Costituzione prevede espressamente come « L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti », e qualora si ponga a mente che la portualità, in base all'articolo 117 della Costituzione vigente, è materia soggetta alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni;

preso atto con rammarico che l'inserimento del citato principio di delega è avvenuto senza che si fosse ancora affrontato in Parlamento alcun dibattito sul « Piano Strategico nazionale della portualità e della logistica », quasi a voler dimostrare che il Governo intenda portare ad ogni costo sotto il suo controllo tutte le problematiche inerenti la portualità italiana, escludendo qualsiasi partecipazione e coinvolgimento da parte del Parlamento, dei territori, dei lavoratori e degli operatori marittimi;

che il provvedimento in esame avrebbe meritato di un più serio e meditato approfondimento è pure evidenziato dalla Scheda di Lettura predisposta dal Servizio Studi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ove si evidenzia che il piano sembra presupporre l'approvazione definitiva del disegno di legge di riforma costituzionale S. 1429-B di riforma della parte II della Costituzione, che, tra le altre cose, attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la materia « porti e aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale », materia che il testo attuale dell'articolo 117 della Costituzione assegna invece alla competenza legislativa concorrente; la configurazione della materia come di competenza concorrente rende infatti necessaria, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale,

la previsione dell'intesa con la regione, e non del semplice parere, per la nomina del presidente dell'autorità;

detta criticità viene pure evidenziata dalla memoria inviata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 15/81/CR6bis/C4-RP all'attenzione della Commissione IX^o (Trasporti) ove si sottolinea, alla luce della lettura del Piano, la riduzione delle competenze regionali e del ruolo degli enti locali. « Attualmente, infatti, » scrive la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome « la competenza concorrente di Regioni e Governo ai sensi dell'articolo 117 presupporrebbe: 1) il coinvolgimento delle Regioni nella fase di redazione del Piano, precedente all'approvazione dello stesso in sede di Consiglio dei Ministri, e, comunque, la previsione almeno di un parere in sede di Conferenza Stato-Regioni/PA; 2) la previsione dell'Intesa con la Regione, e non del semplice parere, per la nomina del Presidente dell'Autorità, secondo giurisprudenza della Corte Costituzionale. »;

il piano, peraltro non fa alcun riferimento all'espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari sulle proposte di nomina a presidente dell'autorità portuale, nonostante l'obbligo di acquisire il parere parlamentare sulla proposta di nomina non discende dalla legge n. 84 del 1994 bensì dalla legge n. 16 del 1978 che prevede in via generale l'espressione del parere parlamentare sulle nomine governative in enti pubblici;

considerato che la riforma del settore portuale contenute nello schema di DPCM in esame sono ricondotte al perseguimento di dieci specifici obiettivi e preceduto da un'ampia analisi della condizione attuale del sistema portuale su cui si riscontrano evidenti criticità soprattutto in relazione alla questione lavoro, considerato che all'interno del documento non appare affatto chiaro in che termini si intende intervenire sui dipendenti delle attuali autorità portuali che confluiranno nelle costituende Autorità di sistema portuale, fino magari al tentativo di destrut-

turare il contratto di lavoro di riferimento, ferma restando la preoccupazione per gli effetti che una successiva liberalizzazione del settore portuale, più volte intentata da vari esponenti dell'attuale Esecutivo come si evince dalla lettura delle bozze di vari provvedimenti allo studio del Governo, potrebbe determinare;

è ormai un dato consolidato che le competenze delle imprese e dei lavoratori coinvolti nel processo portuale e le interazioni tra di loro contribuiscono alla competitività dei porti. Così come il fatto che le attività portuali determinano anche una vasta gamma di effetti indiretti sull'occupazione, attraverso il collegamento degli scali portuali con altri settori economici e l'interazione spaziale con grandi poli logistici ed economici esterni alle aree portuali;

il porto oggi si inserisce in un network dove la concorrenza tende sempre più ad allargarsi e che non può fondarsi su fattori sempre meno riconducibili alla qualità e all'efficienza del momento produttivo portuale in senso stretto;

la « globalità » che caratterizza le imprese che operano in ambito portuale e marittimo, infatti, diventa « locale » nel momento stesso in cui il ciclo del trasporto si innesta nella fase terrestre la cui struttura industriale e di impresa presenta caratteristiche profondamente diverse, riunendo al suo interno una pluralità di imprese di piccola e media dimensione che, come tali, agiscono secondo logiche oggi poco orientate ad una organizzazione integrata del ciclo logistico;

si dovrebbe, invece, confermare che la competitività si debba basare sulla qualità complessiva delle attività che passa anche per una stabilità del lavoro e delle competenze espresse nel ciclo produttivo. Competenze che richiedono formazione permanente, continuità lavorativa, attenzione alla sicurezza sul lavoro e investimenti in ricerca e innovazione;

tali dinamiche, affiancate ad un mancato « governo » della globalizzazione

che ha indotto un intenso decentramento delle attività industriali ed una conseguente riduzione dei costi di produzione, determinano forti pressioni sul settore della logistica e del trasporto in termini di aumento della produttività e di contenimento dei costi;

tali pressioni si riverberano drammaticamente sul mercato del lavoro lungo la filiera che, se nei confini portuali riesce con fatica e attraverso una opportuna « regolazione » a salvaguardare anche gli aspetti della qualità, dell'integrazione e della sicurezza, fuori da essi è sempre più sottoposto a spinte centrifughe e di frammentazione che mal si coniugano con l'offerta di un servizio efficiente e efficace. Ciò si traduce in preoccupanti tendenze in atto che vedono tentativi di trasferimento nelle aree portuali di sistemi operativi e contrattuali che, più comuni nelle piattaforme logistiche della grande distribuzione o nei centri intermodali, si caratterizzano per una elevata precarietà, atipicità e bassa tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti;

in questo scenario, quindi, si sottolinea ancor più la necessità di inquadrare la competitività dei porti in una logica di sistema che superi la dimensione e i confini locali per muoversi in modo più flessibile e tempestivo su un'area più vasta e maggiormente in grado di competere sul mercato europeo. È, infatti, fin troppo evidente come le performance rese nella fase portuale siano strettamente connesse a quelle della filiera della gestione delle merci e a come il tema sia quello del « governo » della stessa per garantire alle imprese che ne fanno parte la massimizzazione dei risultati operativi, economici ed anche sociali;

« Uscire » dal perimetro portuale non significa soltanto perseguire una organizzazione integrata del ciclo logistico ma avviare una riflessione sulle categorie di definizione e sistemazione di quello che tradizionalmente è considerato il lavoro portuale. Ciò a maggior ragione in un contesto nel quale, come più volte ricor-

dato, il fenomeno della concentrazione dei traffici nelle mani di un numero sempre più ristretto di operatori e la concorrenza che a livello europeo e mediterraneo, si inasprisce proprio dal punto di vista delle pressioni sul costo del lavoro e sulla produttività;

tra gli obiettivi del Piano, in esame, non è, inoltre, ricompreso il potenziamento del settore cantieristico, fondamentale per alcuni porti nazionali e pur proponendo una logica di sistema, non arriva neanche a specificare l'effettivo numero delle Autorità portuali che si intendono individuare, richiamando soltanto i porti cosiddetti *core* e lasciando aperti i dubbi sulla classificazione di altri porti come quello di Civitavecchia che, pur non compresi nella rete *core*, risul-

tano di fondamentale rilievo per i traffici marittimi;

il Piano in questione interviene, inoltre, in materia di dragaggi senza dare indicazioni chiare e precise al riguardo, con il rischio di creare l'inevitabile sovrapposizione delle competenze tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'ambiente, non affronta la questione dei siti di interesse nazionale, vale a dire dei siti contaminati, e in particolare non indica gli strumenti attraverso i quali si deve procedere sotto il profilo dei possibili impatti ambientali;

alla luce di quanto precede
esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 4

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il piano strategico nazionale della portualità e della logistica.
Atto n. 188.**

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il piano strategico nazionale della portualità e della logistica (Atto n. 188);

premessi che:

l'articolo 29 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede che, al fine di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la promozione dell'intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorità portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994, è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un piano strategico nazionale della portualità, che è trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari;

il Piano trasmesso evidenzia il rilievo che per l'economia nazionale assumono il settore portuale, il trasporto marittimo, la logistica e la cantieristica; settori che potrebbero beneficiare delle prospettive di crescita derivanti dall'incremento dei traffici marittimi relativi in particolare alla sponda meridionale e orientale del Mediterraneo;

si sottolinea l'esigenza di porre i porti italiani nelle condizioni di fronteg-

giare adeguatamente le tendenze in atto nel settore del trasporto marittimo che si caratterizza per una concentrazione del mercato in un numero limitato di grandi attori multinazionali e per l'orientamento alla crescita dimensionale delle navi («gigantismo navale»); occorre altresì superare gravi limiti e carenze che il sistema portuale italiano evidenzia e che si traducono in una perdita di quote di mercato, anche relative ai traffici con l'Italia, a vantaggio di altri sistemi portuali, in particolare quelli del Nord Europa;

i risultati dell'analisi dello stato di fatto e delle tendenze in atto, articolata anche con riferimento ai singoli comparti del trasporto marittimo, sono sintetizzati in uno schema che indica i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce per il sistema portuale italiano;

tra i punti di debolezza del sistema portuale italiano il Piano segnala, in particolare, una carenza di infrastrutture, che interessa sia elementi della struttura dei porti (scarsa profondità dei fondali, dimensioni complessive delle aree portuali limitate, assenza di grandi spazi utilizzati per attività logistiche), sia le condizioni della loro accessibilità, e in particolare la disponibilità e la qualità dei collegamenti ferroviari di ultimo miglio; emerge altresì una scarsa integrazione delle realtà portuali, nella più ampia prospettiva del sistema logistico, con gli interporti e i *terminal* intermodali, nonché con le principali reti di trasporto;

la competitività dei porti italiani è pesantemente penalizzata dal gran nu-

mero e dalla complessità dei procedimenti amministrativi, con particolare riferimento a quelli relativi alla programmazione e alla realizzazione degli investimenti e a quelli concernenti le attività dei porti, in primo luogo le operazioni di importazione e di esportazione; ulteriore elemento di difficoltà è rappresentato dallo scarso coordinamento tra i molteplici soggetti che hanno competenza ad intervenire in tali procedimenti;

sulla base degli elementi che risultano dall'ampia analisi, il piano individua, a livello programmatico, dieci obiettivi principali e altrettante linee d'azione, per ciascuna delle quali sono indicate specifiche attività che si intendono attuare attraverso gli strumenti necessari, anche di carattere normativo e amministrativo;

le azioni che si intendono porre in essere riguardano la semplificazione delle procedure, la maggiore efficienza dei servizi, il miglioramento dell'accessibilità dei porti, l'integrazione delle catene logistiche, il potenziamento infrastrutturale, anche in relazione ai collegamenti terrestri, l'incentivazione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, anche attraverso la collaborazione con le università e i centri di ricerca, l'efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale, il finanziamento della gestione e degli investimenti, con riferimento anche all'autonomia finanziaria, il coordinamento e la programmazione centrale, l'adeguamento della *governance* della portualità italiana;

alla riforma della *governance* del sistema è dedicata per intero la quinta parte del Piano, nella quale si sottolinea l'esigenza di superare la dimensione mono-scalo degli organi di governo dei porti, a favore di strutture di governo unitarie per sistemi portuali multi-scalo, che consentirebbero di ottimizzare le infrastrutture, gli spazi e le connessioni lato-mare e lato-terra esistenti; a tal fine si prospetta la creazione, in luogo delle attuali Autorità portuali, di Autorità di sistema portuale in numero non superiore a quello dei porti inseriti nella rete centrale (*core network*)

delle reti transeuropee di trasporto TEN-T;

la struttura di governo dell'Autorità di sistema portuale sarà costituita da un presidente, nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i presidenti di Regione interessati, e da un comitato di gestione, composto oltre che dal presidente, dai membri nominati, uno ciascuno, dai presidenti delle regioni interessate e, ove presenti, dalle città metropolitane; presidente e comitato di gestione dell'Autorità saranno affiancati da un Tavolo di partenariato della risorsa mare, al quale parteciperanno tutti i soggetti portatori di interessi, secondo un indirizzo affermatosi a livello di Unione europea;

in ciascuno dei porti che attualmente sono sede di un'Autorità portuale e che saranno aggregati sotto l'Autorità di sistema portuale, si prevede la costituzione di una direzione portuale, con a capo un direttore nominato dal presidente dell'Autorità di sistema e con un mandato di durata pari a quello del presidente stesso;

valutate le considerazioni svolte dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nella seduta del 29 luglio 2015;

considerati altresì i contributi trasmessi alla Commissione da soggetti istituzionali e associazioni rappresentative di operatori del settore;

ritenuto che:

il Piano è un atto programmatico, le cui linee di indirizzo dovranno essere attuate mediante successivi interventi legislativi e amministrativi, in coerenza con le politiche dei trasporti adottate a livello europeo e nazionale; il Piano considera infatti i porti nell'ambito della rete logistica, connettendoli con i sistemi di trasporto ferroviario, stradale e con le filiere produttive;

il Piano individua correttamente nel sistema portuale e logistico, come cardine del Sistema mare, un fattore fondamentale per la ripresa economica del Paese e idoneo ad offrire un contributo

determinante a realizzare una politica di coesione e a favorire la sostenibilità ambientale, nonché a promuovere una politica attiva euro-mediterranea; in proposito occorre registrare favorevolmente il mutato indirizzo dell'attuale Governo, che riassegna al Ministero, attraverso la ricostituzione di una Direzione generale della portualità e della logistica, un ruolo di coordinamento delle attività portuali, con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali, anche al fine di evitare sprechi, duplicazioni e situazioni di sovracapacità che già si ravvisano nel sistema portuale italiano;

L'obiettivo di integrare in modo adeguato i porti con la logistica risponde ad una evidente necessità del nostro Paese che sconta costi aggiuntivi, stimati tra i 40 e i 60 miliardi euro annui, dovuti all'inefficienza logistica; in quest'ottica è opportuno tener conto delle potenzialità di sviluppo connesse alla prossima entrata in funzione dei grandi tunnel ferroviari alpini (Galleria di base del San Gottardo e Galleria di base del Ceneri);

contestualmente con la centralità dei porti nella catena logistica occorre considerare la peculiarità delle attività svolte nel loro ambito, che ne ha finora giustificato una specifica regolamentazione;

si tratta di una normativa che riguarda in particolare la disciplina del lavoro e i regimi autorizzativi per operare in porto, che trova il suo fondamento nella specificità dell'ambiente portuale e che, in coerenza con gli indirizzi della politica perseguita a livello europeo, rivolge particolare attenzione alle esigenze di sicurezza e di formazione professionale dei lavoratori; qualora tale specificità non fosse più riconosciuta e salvaguardata, si rischierebbe di pregiudicare le condizioni di lavoro nei porti e, conseguentemente, la loro operatività. Su tali temi si segnala che proprio lo studio effettuato dalla Commissione europea quantifica nel 2 per cento e nel 6 per cento dei costi complessivamente sostenuti dalle navi in porto quelli relativi

alle operazioni e ai servizi portuali. Non appare, inoltre, superfluo ricordare che nel porto di Rotterdam, spesso citato come modello di riferimento per i nostri porti, il servizio di ormeggio è da centoventi anni prestato da un'unica società. Studi effettuati da autorevoli centri di ricerca mostrano altresì che dai dati della produttività nelle operazioni portuali risulta che quella degli operatori portuali italiani è, anche comparativamente con altri porti dell'Unione europea, assai elevata;

con specifico riferimento ai servizi tecnico-nautici, occorre rilevare che anche a livello europeo si considera tra i modelli organizzativi dei servizi tecnico-nautici anche quello dell'operatore interno, corrispondente allo schema previsto nel nostro ordinamento; al tempo stesso, una valutazione dei servizi portuali, anche sotto il profilo dei costi, non può trascurare il livello di efficacia e il grado di soddisfazione degli utenti;

per quanto concerne il servizio di pilotaggio, dovrebbe essere considerata l'esigenza di introdurre un limite di responsabilità del pilota, oggi unico soggetto all'interno del sistema portuale che risponde con il proprio patrimonio per i comuni interessi commerciali, come peraltro previsto nella proposta di legge all'esame della Camera;

per quanto riguarda il servizio di rimorchio, si sottolinea la funzione essenziale di tutela della sicurezza implicata in tale servizio; si rileva altresì che le criticità esistenti derivano dalla diminuzione del numero delle prestazioni effettivamente svolte nei porti e per tale problema un possibile rimedio potrebbe essere rappresentato dall'introduzione della « tariffa di prontezza operativa », proposta inserita nel testo di riforma della legge n. 84 del 1994 all'esame del Senato;

la questione delle concessioni delle aree demaniali marittime, tema ampiamente trattato nel Piano riguardante i terminalisti e gli operatori del settore energetico, può essere adeguatamente af-

frontata pervenendo all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 18 della legge n. 84 del 1994;

con riferimento agli obiettivi e alle azioni relative alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione tecnologica, si evidenzia l'esigenza, al fine di migliorare significativamente l'integrazione, l'interazione e l'interoperabilità dei sistemi informativi istituzionali, di pervenire alla definizione di un unico *standard* di comunicazione dei dati relativi al trasporto delle merci;

coerenti con i recenti indirizzi dell'Unione europea appaiono gli obiettivi che legano il Piano alla promozione di modalità di trasporto sensibili alla tutela dell'ambiente. Giova rilevare al riguardo l'esigenza di introdurre, a livello sovranazionale, limitazioni al fenomeno in atto del gigantismo navale, che va estendendosi dal comparto dei *container* a quello delle crociere; in assenza di un approfondito confronto sul tema a livello sovranazionale, non sarà possibile evitare interventi molto costosi e invasivi, finalizzati a creare le condizioni infrastrutturali utili ad accogliere tale naviglio;

relativamente all'analisi dei singoli comparti del trasporto marittimo, occorre segnalare, oltre alla evidenziata rilevanza del trasporto *container*, anche l'importanza del trasporto Ro-Ro e del trasporto Ro-Pax, che rappresentano un significativo interscambio e che vedono i porti italiani in posizioni di eccellenza nel panorama europeo; sempre con riferimento al trasporto di passeggeri, il Piano mette opportunamente in evidenza le dimensioni e le prospettive di crescita del trasporto crocieristico;

il Piano assume pienamente le politiche trasportistiche dell'Unione europea e, in particolare, la revisione della rete transeuropea dei trasporti, adottata nel 2013, che ha individuato una rete globale e una rete centrale e ha ridefinito i corridoi plurimodali transeuropei; un allargamento dell'orizzonte temporale di piano oltre il 2020, sino all'orizzonte europeo del 2030 e, almeno per i macro-

scenari di riferimento, al 2050 permetterebbe di allinearsi ai piani di sviluppo dell'Unione europea, che prevedono la realizzazione della rete (archi e nodi) centrale TEN-T al 2030 e di quella globale al 2050;

proprio in considerazione del forte legame tra i porti e il territorio occorre assicurare il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali sia nella definizione della riorganizzazione e razionalizzazione delle Autorità portuali, sia nella nomina dei vertici delle nuove Autorità; sempre in materia di *governance*, si evidenzia altresì l'esigenza di mantenere il limite dei due mandati;

un elemento fondamentale della riforma del sistema delle Autorità portuali è rappresentato dal rafforzamento dell'autonomia finanziaria, secondo le linee indicate nel Piano, prevedendo comunque, in relazione alla determinazione delle entrate di spettanza delle Autorità, criteri e parametri omogenei a livello nazionale e mantenendo l'obbligo del bilancio in utile;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) provveda il Governo ad adottare tempestivamente tutte le iniziative normative e organizzative che, con riferimento agli obiettivi strategici e alle linee di azione individuati nel Piano in oggetto, promuovano e favoriscano il rilancio della competitività del sistema portuale italiano e lo pongano in condizione di fronteggiare adeguatamente gli sviluppi che sono in atto nel settore dei traffici marittimi, in modo da costituire un fattore decisivo per la ripresa dell'economia del Paese; a tal fine sia assicurato il coordinamento degli interventi relativi al settore portuale con la programmazione infrastrutturale nei trasporti e nella logistica e con efficaci misure di integrazione con le filiere industriali e produttive;

b) sia effettuata una accurata e puntuale selezione degli investimenti da rea-

lizzare, considerando prioritario il potenziamento dell'intermodalità e la disponibilità di adeguati collegamenti ferroviari, con la eliminazione dei limiti esistenti in termini di lunghezza dei binari e delle sagome dei convogli, da adeguare ai requisiti europei, e con la soluzione delle strozzature del cosiddetto «ultimo miglio»; in proposito si considerino le indicazioni del Piano relative alla parte infrastrutturale come una ricognizione di alcune delle opere programmate dalle Autorità portuali, riservando ad una successiva fase la definizione, da parte dei competenti organi del Governo, delle priorità infrastrutturali;

c) in relazione al tema dell'intermodalità, si considerino altresì con particolare attenzione i traffici di corridoio e le potenzialità di acquisizione, da parte della portualità italiana, di nuove quote di mercato dell'Europa centrale e centro-orientale, indirizzando a tal fine l'azione strategica del Governo verso lo sviluppo delle potenzialità del trasporto ferroviario cargo, fino ad oggi penalizzato, anche a seguito delle scelte del principale operatore nazionale non orientate a valorizzare questo segmento di attività;

d) si consideri la semplificazione delle procedure come un elemento essenziale per migliorare la competitività dei porti italiani, sia per quanto concerne le procedure relative alle operazioni che si effettuano nei porti, sia per quanto concerne le procedure relative all'attuazione degli interventi infrastrutturali; a tal fine si adottino tutte le misure per pervenire alla completa realizzazione dello sportello unico dei controlli, per assicurare un forte coordinamento tra le amministrazioni competenti e per sfruttare pienamente le potenzialità derivanti dall'integrazione informatica;

e) nella definizione delle misure di attuazione del Piano, sia assicurata adeguata considerazione ai caratteri di peculiarità, anche in termini di flessibilità ed efficienza, del lavoro portuale, e sia garantita la sicurezza e la formazione professionale dei lavoratori;

f) si pervenga tempestivamente alla emanazione del decreto interministeriale sulle concessioni delle aree demaniali marittimo-portuali, in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, e alla definizione della normativa in materia di dragaggi;

g) in considerazione della rilevanza che il Piano riconosce al comparto della cantieristica navale italiana, si adottino tutti gli interventi che possano favorirne l'uscita dalla crisi e il rilancio, tenendo conto del complesso delle attività proprie di tale comparto, che includono, oltre alla costruzione di imbarcazioni, anche le riparazioni e le demolizioni;

h) si consideri, in fase di attuazione del Piano, il tema della portualità meridionale in termini di progetto strategico, puntualmente definito e articolato, nella prospettiva dello sviluppo di distretti industriali di nuova generazione, in rapporto funzionale con le aree portuali, predisponendo a tal fine appositi piani di infrastrutturazione delle regioni meridionali rivolti a potenziare la mobilità, l'intermodalità, anche attraverso la rete AC/AV, il collegamento tra porti, aeroporti e *hub* energetici, in modo da sviluppare i corridoi della grande viabilità continentale;

i) con riferimento alla riforma della *governance* delle Autorità portuali, si individuino un appropriato equilibrio tra le esigenze di razionalizzazione e di coordinamento e l'esigenza di conservare il forte raccordo dei porti con il territorio. Per quanto concerne in modo specifico l'individuazione delle Autorità di sistema portuale, si concorda nel riconoscere l'importanza che assume anche la definizione delle reti di trasporto transeuropee TEN-T rispetto alla programmazione nazionale;

j) fermo restando l'indirizzo di rafforzare il coordinamento nazionale, è necessario, in fase di attuazione del Piano, un confronto ampio e costruttivo con le regioni e gli enti locali anche in ragione della competenza legislativa concorrente in materia di porti; in particolare, riguardo alle modalità con cui saranno

definite le misure legislative di riorganizzazione delle Autorità portuali e di revisione della legge n. 84 del 1994, sia assicurato il coinvolgimento, da un lato, delle regioni e degli enti locali, come espressamente stabilisce il criterio di delega introdotto nel disegno di legge di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, definitivamente approvato, dall'altro, delle Commissioni parlamentari competenti in materia di trasporti;

k) siano individuate le misure più opportune per rafforzare l'autonomia finanziaria delle Autorità mantenendo, al tempo stesso, l'obbligo, vigente per le Autorità portuali, del bilancio in utile;

l) siano individuate misure utili a garantire la tutela e la salvaguardia dei lavoratori dipendenti delle Autorità por-

tuali che verrebbero accorpate, razionalizzate o soppresse in attuazione del Piano;

m) si ritiene opportuno il mantenimento del limite dei due mandati per il presidente e per il direttore dell'Autorità portuale, comprensivi dei mandati già svolti, rispettivamente, come Presidente o come Segretario generale;

n) siano assunte, a livello di Unione europea e presso le competenti sedi internazionali, iniziative idonee a governare al meglio, dal punto di vista dell'impatto logistico complessivo, il fenomeno del « gigantismo navale »;

o) il Governo e, in particolare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti assicurino un costante confronto con le competenti Commissioni parlamentari sul percorso di attuazione del Piano in oggetto.

ALLEGATO 5

Schema di contratto di programma 2015-2019 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa. Atto n. 195.**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di contratto di programma 2015-2019 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa (Atto n. 195);

premesso che:

il contratto di programma rappresenta lo strumento attraverso il quale vengono disciplinate le modalità di erogazione del servizio postale universale e sulla base del quale sono stabiliti altresì gli obblighi della società affidataria, i servizi resi agli utenti, i trasferimenti statali, la disciplina concernente l'emissione delle carte valori e le disposizioni in materia di rapporti internazionali;

sulla base di quanto disposto dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), il contratto di programma con Poste italiane Spa, affidataria del servizio postale universale fino al 2026, ha durata quinquennale e si applica fino al 31 dicembre 2019;

lo schema di contratto di programma in esame interviene in un contesto di profonda trasformazione dei settori nei quali Poste italiane opera, che vedono, da un lato, un consistente e irreversibile declino dei volumi postali e, dall'altro, lo sviluppo dell'economia dei servizi digitali. In questo contesto Poste italiane Spa sta affrontando il processo che condurrà all'alienazione, attraverso un'offerta pubblica di vendita, di una quota rilevante della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel

capitale della società, per quanto lo Stato manterrà comunque, in esito a tale operazione una partecipazione maggioritaria non inferiore al sessanta per cento;

occorre pertanto, nella definizione dello schema di contratto di programma in esame, con particolare riferimento ai numerosi elementi di novità che si introducono rispetto al precedente contratto di programma, pervenire a un adeguato bilanciamento tra le esigenze a cui Poste italiane deve rispondere, in quanto impresa di mercato, e la missione sociale che deve essere in grado di continuare a svolgere, in modo da assicurare la propria presenza e adeguati livelli di servizio su tutto il territorio, comprese le zone disagiate e a scarsa densità abitativa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento alle clausole relative alla razionalizzazione degli uffici postali di cui all'articolo 2, commi 5 e 8, occorre assicurare che gli obiettivi di contenimento degli oneri siano perseguiti in modo da garantire comunque il servizio postale universale e, di conseguenza, un'adeguata presenza della rete postale sul territorio, in particolare nelle zone disagiate e a scarsa densità abitativa, anche a fronte di volumi di traffico bassi; a tal fine risulta necessario prevedere, con riferimento alle clausole richiamate, piuttosto che l'obbligo per Poste di adeguata informazione, l'obbligo di un preventivo e ef-

fettivo confronto con i rappresentanti degli enti territoriali interessati; nel caso in cui all'esito di tale confronto non si pervenga a decisioni condivise, si preveda che Poste italiane sia tenuta a non procedere all'attuazione delle misure prospettate per un periodo non inferiore a tre mesi, nel quale dovranno essere individuate soluzioni idonee a garantire comunque l'adeguatezza del servizio, con le modalità di cui al successivo n. 2);

2) qualora Poste italiane intenda porre in atto misure di razionalizzazione, rimodulazione e riduzione del servizio ai sensi delle clausole di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 8, si individuino in modo puntuale gli interventi che, anche avvalendosi delle possibilità offerte dalle tecnologie informatiche, come è il caso del « postino telematico », Poste italiane è tenuta ad attuare per garantire in ogni caso livelli adeguati di servizio, prevedendo che tali interventi siano preventivamente oggetto di confronto con gli enti locali, nell'ambito delle procedure previste dal comma 8, laddove si prospetta una valutazione con le Autorità locali di « una eventuale presenza più efficace rispetto all'evoluzione della domanda di servizi nelle singole aree territoriali »;

3) sempre con riferimento alle misure di razionalizzazione, rimodulazione e riduzione del servizio che Poste italiane intende assumere ai sensi dell'articolo 2, si assicuri che Poste fornisca tempestiva e completa informazione, oltre che all'Autorità, anche al Ministero, e, attraverso il Ministero, alle competenti Commissioni parlamentari, al fine di assicurare una compiuta informazione anche in sede parlamentare sul processo di riassetto della rete e riorganizzazione delle attività di Poste italiane;

4) con riferimento alle clausole di cui all'articolo 2, comma 6, in considerazione del fatto che la legge di stabilità per il 2015 ha ampliato la facoltà per Poste di fornire le prestazioni di servizio pubblico universale a giorni alterni per un quarto della popolazione nazionale, anziché per

un ottavo, come precedentemente previsto, si sopprima l'ultimo periodo del citato comma 6, ai sensi del quale l'Autorità può, per comprovate ragioni tecnico-operative, autorizzare un ulteriore margine di tolleranza, sia pure nel limite complessivo sopra indicato;

5) si sopprimano le clausole dell'articolo 2, comma 7, che prevedono, in via generale, senza indicazione di specifici criteri, la possibilità di introdurre progressivamente misure di razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza settimanale, oltre quanto stabilito dalla normativa nazionale e dallo schema di contratto in esame;

6) con riferimento alle clausole di cui all'articolo 3, comma 7, si preveda che l'Autorità sia tenuta a trasmettere mensilmente a Poste italiane i risultati delle verifiche periodiche sulle prestazioni rese da Poste, che la stessa Autorità effettua avvalendosi di un organismo specializzato indipendente, a condizione che tale trasmissione non risulti di ostacolo allo svolgimento dell'attività di vigilanza;

7) siano individuate e poste in atto le opportune iniziative per valorizzare il ruolo che Poste italiane può svolgere al fine di superare il *digital divide* culturale, assicurando, con particolare riferimento alla popolazione anziana, l'accompagnamento e il tutoraggio riguardo all'utilizzo degli strumenti informatici, sia per quanto concerne l'utilizzo di tali strumenti per lo svolgimento di attività riconducibili al servizio postale universale, sia per quanto concerne la prestazione degli ulteriori servizi di cui all'articolo 5 dello schema di contratto di programma;

8) con riferimento alle clausole di cui all'articolo 5, ai sensi delle quali si prevede che nell'ambito di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione Poste italiane possa fornire, a fronte di uno specifico corrispettivo finanziato con risorse diverse da quelle destinate al servizio universale, ulteriori servizi al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, con specifico riguardo ai programmi

di attuazione dell'Agenda digitale, si preveda che l'affidamento di tali servizi e la stipula delle relative convenzioni abbiano luogo sulla base di procedure trasparenti e competitive, in modo da non recare pregiudizio agli operatori del settore;

9) con riferimento all'articolo 10, si introducano clausole penali con cui si stabiliscano importi sanzionatori congrui riferiti specificamente al mancato rispetto degli obiettivi di qualità del servizio stabiliti dalla normativa nazionale ed europea, dalle deliberazioni dell'Autorità e dal presente schema di contratto;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle clausole di cui all'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di introdurre criteri, limiti e parametri rispetto alla facoltà, attribuita in via generale alla società Poste italiane, di avvalersi di altre società per lo svolgimento di attività strumentali rispetto ai servizi oggetto di affidamento; in partico-

lare, si valuti l'opportunità di inserire uno specifico riferimento alle agenzie di recapito ex concessionarie che hanno operato per conto di Poste italiane, rivolto a favorire l'impiego dei lavoratori delle suddette agenzie, valorizzandone la competenza e la professionalità, anche ai fini di una migliore qualità del servizio;

b) con riferimento alle clausole di cui all'articolo 6, comma 3, concernenti l'utilizzo del fondo di compensazione, si valuti l'opportunità di ribadire che l'Autorità provvede alla determinazione del contributo a carico dei singoli operatori entro la misura e nel rispetto dei criteri previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni;

c) valuti il Governo l'opportunità di assumere le opportune iniziative per adeguare gli importi delle sanzioni previsti, in caso di violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

ALLEGATO 6

Schema di contratto di programma 2015-2019 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa. Atto n. 195.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il Contratto di programma tra Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane S.p.A. 2015-2019;

premesso che:

la legge di stabilità 2015 ha disposto, al comma 275 dell'articolo 1, l'introduzione di una nuova procedura di approvazione del contratto di programma tra Poste italiane e il Ministero dello sviluppo economico, considerata più snella, la quale tuttavia, prevedendo la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il relativo parere da esprimere entro il termine abbreviato di 20 giorni, riduce di fatto per le Commissioni parlamentari la possibilità di un'analisi approfondita dello schema di contratto. Poiché, inoltre, il parere espresso dalle Commissioni non è vincolante, il Parlamento riveste nell'iter di approvazione un ruolo marginale nonostante il tema oggetto del contratto sia di rilievo fondamentale per i cittadini di cui i parlamentari sono portavoce e si elimina, dunque, ogni possibilità di un confronto proficuo all'interno delle aule parlamentari;

nel contratto di programma in esame, di cui una delle più evidenti modifiche rispetto a quello attualmente in vigore riguarda la durata dello stesso (cinque anni anziché tre), si rilevano molteplici criticità in riferimento, in modo particolare, alla riduzione degli oneri di for-

nitura del servizio e all'introduzione dell'onere fisso, alla razionalizzazione del servizio universale postale, all'eliminazione del meccanismo sanzionatorio in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di qualità;

è doveroso constatare che il contratto di programma in esame rappresenta chiaramente un ulteriore passo verso la completa rivoluzione in senso negativo di Poste italiane, iniziata con l'avvio dell'operazione di privatizzazione, continuata con l'inserimento nella legge di stabilità 2015 di norme *ad hoc* in materia e con l'annuncio del piano di riordino degli uffici postali. Tale trasformazione porterà il fornitore del servizio universale, la più grande infrastruttura di servizi in Italia, a mettere in secondo piano la sua originaria e tradizionale mission, e a diventare gradualmente un vero e proprio gruppo bancario a svantaggio degli utenti italiani – circa 32 milioni – che potranno godere di servizi postali sempre più scadenti;

tali constatazioni possono facilmente trovare riscontro se si considerano le conseguenze a lungo termine delle disposizioni contenute, in primo luogo, nell'articolo 6 del contratto in esame. L'articolo indica le modalità di finanziamento del servizio universale e dispone che l'onere per l'espletamento del servizio universale postale è definito *ex ante* in somma fissa, come stabilito dalla legge di stabilità per il 2015, ed è pari a 262,4 milioni di euro;

si considera lesiva del diritto di accesso al servizio postale universale la

misura prevista al comma 6 dell'articolo 2 che, in attuazione di quanto disposto dal comma 276 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, prevede che il servizio di raccolta e recapito degli invii rientranti nel servizio universale sia effettuato a giorni alterni, considerando anche che il medesimo parere negativo in proposito è stato espresso dalla Commissione europea il 27 marzo scorso, come sopra evidenziato;

si esprimono preoccupazioni per gli innumerevoli disagi per gli utenti che potrebbero derivare dall'applicazione del comma 7 dell'articolo 2 dello schema di contratto, il quale prevede la possibilità di introduzione di misure di razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito sull'intero territorio nazionale, tanto da poter considerare tale disposizione fovera di gravi effetti negativi per la popolazione italiana;

relativamente al comma 7 dell'articolo 2, sarebbe opportuno, al fine di limitare le ricadute della politica di razionalizzazione e rimodulazione, implementare i servizi tecnologici e procedere ad una più ampia digitalizzazione dei medesimi servizi;

sempre relativamente alla politica di razionalizzazione enunciata nel contratto in parola, appare in contrasto quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 5, ovvero la volontà di valorizzare la rete capillare degli uffici postali, ed in particolare le potenzialità e le caratteristiche degli stessi quali uffici di prossimità al servizio degli utenti specialmente negli ambiti territoriali con scarsa densità abitativa. Suddetta politica non sembra essere confermata dai fatti e supportata da adeguate previsioni all'interno del contratto;

sarebbe opportuno prevedere l'invio della documentazione di cui al comma 4 dell'articolo 3, ovvero la quantificazione dell'onere di servizio universale sostenuto dalla Società nel corso del precedente esercizio e una relazione che illustra le dinamiche sottostanti all'andamento del-

l'onere, oltre che al Ministero, anche alle competenti commissioni parlamentari;

desta molte perplessità, inoltre, l'omissione nel testo in esame della clausola penale contemplata dall'articolo 5 del vigente contratto di programma, in riferimento al pagamento previsto per il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio. Al riguardo si segnala che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha espresso una condivisibile condizione alla luce del confronto tra l'articolo 5 del contratto tuttora vigente, il quale disciplina gli obblighi relativi alla qualità del servizio, e l'articolo 3 del testo in esame, che definisce compiti ed obblighi della Società, rilevando la mancata conservazione della clausola suddetta e auspicandone la reintroduzione, vista anche l'inefficacia di altri sistemi sanzionatori, in considerazione della possibilità di ottenere una significativa riduzione della sanzione stessa attraverso l'istituto dell'oblazione;

le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 5 relativamente ai servizi al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni appaiono sommarie e poco incisive in quanto non precedute o integrate da misure che prevedano da parte di Poste italiane la realizzazione di programmi di alfabetizzazione digitale dei propri utenti, rivolti in particolare alle fasce più deboli della cittadinanza. Appare inoltre auspicabile che eventuali interventi di razionalizzazione dei punti fisici di accesso alla rete postale siano preceduti dalla piena operatività di servizi digitali e da valutazioni indipendenti circa l'impatto di tali nuovi servizi sulla popolazione interessata;

relativamente al sistema sanzionatorio di cui all'articolo 10, si segnala come gli importi siano del tutto esigui rispetto alla gravità delle violazioni commesse essendo i valori di riferimento quelli stabiliti nel 1999 semplicemente convertiti in euro e non indicizzati,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 7

Schema di contratto di programma 2015-2019 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa. Atto n. 195.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
PRESENTATA DAL GRUPPO SEL**

La IX Commissione (Trasporti e Comunicazioni),

in sede di esame dello Schema di contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane S.p.a. per il quinquennio 2015-2019, premesso che:

lo schema di contratto in esame regola le modalità di espletamento del servizio universale, fissando gli obblighi e i diritti delle parti contraenti, i servizi per gli utenti (cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni), i trasferimenti statali, le emissioni delle carte valori postali e i rapporti internazionali;

trattasi, dunque, di un atto particolarmente delicato e complesso, trasmesso alla Presidenza delle Camere solo in data 24 luglio 2014 e su cui le Commissioni parlamentari permanenti saranno costrette ad esprimersi entro un lasso di tempo particolarmente breve, senza la possibilità di svolgere alcun tipo di audizione, approfondimento e interlocuzione con il Ministro dello Sviluppo Economico, nonostante la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), come noto, abbia in gran parte modificato il quadro normativo vigente nel settore postale causando, come più volte denunciato dalla stampa nazionale e da numerosissimi atti di indirizzo e sindacato ispettivo presentati dal Gruppo Parlamentare Sinistra, Ecologia, Libertà, gravi disagi nei confronti dei cittadini – utenti cui non viene garantita l'effettiva erogazione di un servizio pubblico universale di qualità, proprio alla luce della

decisione di *Poste italiane spa*, i cui contenuti sono riversati nello schema di contratto in esame, di aver voluto ridurre il perimetro del servizio universale perseguendo la mera logica del profitto e, quindi, puntando su assicurazioni, carte di credito, telefonia mobile e servizi finanziari in genere, che nulla hanno a che fare con il servizio universale, a scapito delle esigenze della collettività, chiudendo al contempo uffici che ritiene « improduttivi » o « diseconomici », senza considerare che i servizi postali rappresentano un servizio fondamentale per lo svolgimento delle attività quotidiane di numerosissime imprese, famiglie e residenti anziani che si troveranno nella condizione di non poter più usufruire di prestazioni essenziali, quali il pagamento delle bollette o la riscossione della pensione, con la conseguenza di essere costretti a fare lunghe file nei giorni di apertura, ritardare le operazioni o affrontare frequenti e difficili spostamenti soprattutto nei territori più disagiati;

dal punto di vista del contenuto dello schema di contratto in esame, che si compone complessivamente di una serie di premesse e di 11 articoli, si sottolineano le seguenti gravi criticità:

con riferimento all'articolo 2 dello schema di contratto di programma, ove vengono definite le attività e le modalità per l'erogazione del servizio universale da parte di Poste Italiane, prevedendo l'obbligo di fornire il servizio stesso su tutto il territorio nazionale, in conformità alle condizioni del contratto di programma e

alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, europee e internazionali, nonché alle prescrizioni dell'Autorità, si evidenzia come in esso siano, inoltre, previste delle procedure per assicurare condizioni di equilibrio economico nella gestione del servizio postale tra i quali rientrano anche la possibilità di razionalizzare e rimodulare la frequenza settimanale di raccolta e recapito e quella di ridefinire l'organizzazione degli uffici postali sul territorio, previo confronto con le autorità locali e tenuto conto delle indicazioni dell'AGCOM;

sotto tale profilo si stigmatizza la netta incompatibilità di tali previsioni con gli indirizzi approvati in sede parlamentare che impegnavano il Governo, in particolare, a valutare l'impatto sociale e occupazionale della razionalizzazione degli uffici, ad adoperarsi per garantire la capillarità sul territorio e la permanenza degli uffici postali nei comuni rurali, montani e svantaggiati e, infine, a favorire un confronto costruttivo che avesse l'obiettivo di ridiscutere il piano di razionalizzazione degli uffici postali al fine di assicurare la piena operatività del servizio universale. In particolare, con il comma 6 dell'articolo 2 viene addirittura previsto che si possa effettuare la raccolta e il recapito degli invii rientranti nel servizio universale a giorni alterni con riferimento a un quarto della popolazione nazionale, anziché a un ottavo con tutte le conseguenze che si possono immaginare nel caso di ulteriore riduzione delle prestazioni riconducibili al servizio universale;

lo schema di contratto di programma, inoltre, riserva, di fatto a Poste Italiane S.p.a un margine di discrezionalità e un potere decisionale del tutto inammissibile, considerato che il Ministero dello sviluppo economico potrà soltanto promuovere un tavolo di confronto con gli enti territoriali, senza che la società stessa fornisca agli enti locali interessati adeguate informazioni, mancando del tutto nell'ambito del contratto in esame apposite procedure di concertazione e di condivisione di decisioni destinate ad avere

conseguenze rilevanti per i territori e le comunità per i quali tali uffici operano;

lo schema di contratto, inoltre, non fornisce alcuna indicazione sull'impiego di strumenti tecnologici che potrebbero alleviare i disservizi derivanti dalla chiusura degli uffici postali come il c.d. « portalettere telematico », quando il Parlamento aveva, invece, approvato uno specifico indirizzo affinché venisse « posto in essere ogni atto di competenza finalizzato a far sì che fossero illustrate e pienamente diffuse le opportunità dei nuovi servizi telematici »;

si rileva, inoltre, che lo scorso 19 febbraio Francesco Caio aveva rivendicato la bontà del piano strategico di *Poste italiane spa* citando, come possibile soluzione alla chiusura degli uffici postali, il potenziamento del così detto « portalettere telematico », in grado di offrire a domicilio i servizi principali dell'ufficio postale, vale a dire l'accettazione di raccomandate, la ricarica di *postepay*, l'utilizzo di poste mobile e il pagamento dei bollettini, ricordando come i pagamenti delle pensioni potessero essere erogati su conti correnti o carte libretto che non richiedono l'accesso agli uffici postali. Il « portalettere telematico », tuttavia, richiede in ogni caso che si stabilisca un rapporto di conoscenza e fiducia fra l'utente e lo stesso portalettere e che, in mancanza di questo rapporto, l'utenza, come è buona norma suggerita anche dalla Polizia di Stato, non aprirà la porta allo sconosciuto « portalettere telematico » al fine di evitare truffe, furti e rapine da parte di delinquenti oramai specializzati in questo tipo di reati. Il fenomeno appena descritto colpisce maggiormente la popolazione anziana che, secondo le proiezioni demografiche Istat relative al periodo di riferimento 1° gennaio 2011-2065, risulta in aumento. Infatti, gli ultra 65enni aumenteranno fino al 2043, anno in cui oltrepasseranno il 32 per cento. Dopo tale anno, tuttavia, la quota di ultra 65enni si consoliderebbe intorno al valore del 32-33 per cento, con un massimo del 33,2 per cento nel 2056. Il rischio concreto sarà quindi, alla luce delle lacune

rinvienienti dal contenuto dello schema di contratto in esame, il mancato uso del « portalettere telematico » proprio da parte dell'utenza anziana che, per la ridotta capacità di movimento, ne avrebbe maggiormente bisogno;

particolarmente critica risulta, inoltre, la previsione contenuta nel comma 7 dell'articolo 3 dello schema di contratto in esame, in base alla quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta in ogni caso a trasmettere a Poste italiane i risultati delle verifiche periodiche da essa effettuate mediante un organismo specializzato indipendente;

tale previsione dovrebbe completamente essere rivista, dal momento che la piena trasmissione a Poste di tutti i risultati pervenuti potrebbe ostacolare la stessa attività di verifica, come l'Autorità ha per altro segnalato nell'ambito del proprio parere richiedendo di subordinare tale comunicazione all'accertamento della mancanza di ragioni di segretezza o del rischio che possano essere pregiudicate le funzioni di vigilanza. Il Governo, tuttavia, non ha ritenuto di accogliere detto rilievo, argomentando, tra l'altro, che la tempestiva comunicazione di eventuali rilievi possa essere utile alla Società per correggere la propria condotta, in una logica di completo asservimento a Poste Italiane S.p.A;

analogamente, non si considera condivisibile quanto previsto dall'articolo 6 del contratto di programma con il quale si indicano le modalità di finanziamento del servizio universale. A differenza del precedente contratto di programma, per il quale l'onere veniva calcolato sulla base del criterio del cosiddetto *subsidy cap* (ossia sulla base di un calcolo economico che individua le risorse da erogare sulla base di alcune variabili in modo da incentivare una maggiore efficienza dell'impresa), nel nuovo schema di contratto di programma l'onere è definito *ex ante* in somma fissa dalla legge di stabilità per il 2015, ed è pari a 262,4 milioni di euro. L'onere eccedente tale quota (si presume

infatti che il costo del servizio universale sarà quasi certamente superiore rispetto alla cifra indicata) per il quadriennio 2015-2019 sarà compensato, ove l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rilevi che ne ricorrano i presupposti, con le risorse del Fondo di compensazione previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 261 del 1999, ma entro il tetto massimo annuale di 89 milioni di euro, un tetto che con tutta evidenza appare del tutto insufficiente rispetto ad una seria incentivazione per garantire una maggiore efficienza del servizio;

con riferimento all'articolo 10 dello schema di contratto di programma che definisce le sanzioni applicabili alla società per la violazione degli obblighi di servizio su di essa incombenti rinviando alle previsioni dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 261 del 1999 e ai regolamenti dell'Autorità, si evidenzia come il predetto rinvio operi rispetto a una normativa che prevede sanzioni di entità molto ridotta o addirittura irrisoria, il che appare tanto più grave e preoccupante in quanto è in corso di attuazione un processo di privatizzazione di Poste particolarmente delicato e sarebbe stato opportuno prevedere, nell'ambito dello schema di contratto in esame, in caso di inadempimento da parte di Poste, clausole penali adeguate anche in rapporto all'entità del corrispettivo riconosciuto a Poste per lo svolgimento del servizio universale;

il contratto di programma in esame suscita, inoltre, perplessità anche alla luce della considerazione che Poste Italiane S.p.A viene, di fatto, autorizzata a praticare incrementi tariffari imponenti, fino al venti per cento, che non sembrano avere riscontro rispetto agli aumenti tariffari praticati in altri Paesi dell'Unione europea;

sempre sotto il profilo della compatibilità a livello europeo si rappresenta, infine, che a livello nazionale il piano di razionalizzazione di Poste S.p.A prevede la chiusura di 455 uffici e la riduzione di orario per 608, il che significa che, secondo il piano di Poste Italiane, autoriz-

zato da Agcom, a partire dal febbraio 2017 la popolazione coinvolta dal sistema di distribuzione a giorni alterni ammonterà al 25 per cento della popolazione italiana. Pur tuttavia, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Reuters Italia (25 giugno 2015) fonti della Commissione Ue avrebbero fatto sapere nei giorni scorsi che questi numeri sarebbero al di fuori della normativa Ue, che permette eccezioni molto limitate per la consegna della posta non quotidianamente. L'eccezione massima finora consentita è stata per la Grecia (dove il 6,8 per cento della popolazione riceve la posta a giorni alterni)

anche in virtù della grande quantità di isole che compongono il territorio greco. Deroche sono state applicate in totale in favore di 14 paesi Ue, ma nella gran parte dei casi per consegne limitate a meno dell'1 per cento della popolazione. Se il piano di Poste resta com'è, la Commissione potrebbe predisporre già a luglio il lavoro tecnico per avviare una possibile procedura di infrazione nei mesi successivi;

alla luce di quanto precede:
esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 8

Schema di contratto di programma 2015-2019 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa. Atto n. 195.**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di contratto di programma 2015-2019 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa (Atto n. 195);

premessi che:

il contratto di programma rappresenta lo strumento attraverso il quale vengono disciplinate le modalità di erogazione del servizio postale universale e sulla base del quale sono stabiliti altresì gli obblighi della società affidataria, i servizi resi agli utenti, i trasferimenti statali, la disciplina concernente l'emissione delle carte valori e le disposizioni in materia di rapporti internazionali;

sulla base di quanto disposto dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), il contratto di programma con Poste italiane Spa, affidataria del servizio postale universale fino al 2026, ha durata quinquennale e si applica fino al 31 dicembre 2019;

lo schema di contratto di programma in esame interviene in un contesto di profonda trasformazione dei settori nei quali Poste italiane opera, che vedono, da un lato, un consistente e irreversibile declino dei volumi postali e, dall'altro, lo sviluppo dell'economia dei servizi digitali. In questo contesto Poste italiane Spa sta affrontando il processo che condurrà all'alienazione, attraverso un'offerta pubblica di vendita, di una quota rilevante della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel

capitale della società, per quanto lo Stato manterrà comunque, in esito a tale operazione una partecipazione maggioritaria non inferiore al sessanta per cento;

occorre pertanto, nella definizione dello schema di contratto di programma in esame, con particolare riferimento ai numerosi elementi di novità che si introducono rispetto al precedente contratto di programma, pervenire a un adeguato bilanciamento tra le esigenze a cui Poste italiane deve rispondere, in quanto impresa di mercato, e la missione sociale che deve essere in grado di continuare a svolgere, in modo da assicurare la propria presenza e adeguati livelli di servizio su tutto il territorio, comprese le zone disagiate e a scarsa densità abitativa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento alle clausole relative alla razionalizzazione degli uffici postali di cui all'articolo 2, commi 5 e 8, occorre assicurare che gli obiettivi di contenimento degli oneri siano perseguiti in modo da garantire comunque il servizio postale universale e, di conseguenza, un'adeguata presenza della rete postale sul territorio, in particolare nelle zone disagiate e a scarsa densità abitativa, anche a fronte di volumi di traffico bassi; a tal fine risulta necessario prevedere, con riferimento alle clausole richiamate, piuttosto che l'obbligo per Poste di adeguata informazione, l'obbligo di un preventivo e ef-

fettivo confronto con i rappresentanti degli enti territoriali interessati; nel caso in cui all'esito di tale confronto non si pervenga a decisioni condivise, si preveda che Poste italiane sia tenuta a non procedere all'attuazione delle misure prospettate per un periodo non inferiore a tre mesi, nel quale dovranno essere individuate soluzioni idonee a garantire comunque l'adeguatezza del servizio, con le modalità di cui al successivo n. 2);

2) qualora Poste italiane intenda porre in atto misure di razionalizzazione, rimodulazione e riduzione del servizio ai sensi delle clausole di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 8, si individuino in modo puntuale gli interventi che, anche avvalendosi delle possibilità offerte dalle tecnologie informatiche, come è il caso del « postino telematico », Poste italiane è tenuta ad attuare per garantire in ogni caso livelli adeguati di servizio, prevedendo che tali interventi siano preventivamente oggetto di confronto con gli enti locali, nell'ambito delle procedure previste dal comma 8, laddove si prospetta una valutazione con le Autorità locali di « una eventuale presenza più efficace rispetto all'evoluzione della domanda di servizi nelle singole aree territoriali »;

3) sempre con riferimento alle misure di razionalizzazione, rimodulazione e riduzione del servizio che Poste italiane intende assumere ai sensi dell'articolo 2, si assicuri che Poste fornisca tempestiva e completa informazione, oltre che all'Autorità, anche al Ministero, e, attraverso il Ministero, alle competenti Commissioni parlamentari, al fine di assicurare una compiuta informazione anche in sede parlamentare sul processo di riassetto della rete e riorganizzazione delle attività di Poste italiane;

4) con riferimento alle clausole di cui all'articolo 2, comma 6, in considerazione del fatto che la legge di stabilità per il 2015 ha ampliato la facoltà per Poste di fornire le prestazioni di servizio pubblico universale a giorni alterni per un quarto della popolazione nazionale, anziché per

un ottavo, come precedentemente previsto, si sopprima l'ultimo periodo del citato comma 6, ai sensi del quale l'Autorità può, per comprovate ragioni tecnico-operative, autorizzare un ulteriore margine di tolleranza, sia pure nel limite complessivo sopra indicato;

5) si sopprimano le clausole dell'articolo 2, comma 7, che prevedono, in via generale, senza indicazione di specifici criteri, la possibilità di introdurre progressivamente misure di razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza settimanale, oltre quanto stabilito dalla normativa nazionale e dallo schema di contratto in esame;

6) con riferimento alle clausole di cui all'articolo 3, comma 7, si preveda che l'Autorità sia tenuta a trasmettere mensilmente a Poste italiane i risultati delle verifiche periodiche sulle prestazioni rese da Poste, che la stessa Autorità effettua avvalendosi di un organismo specializzato indipendente, a condizione che tale trasmissione non risulti di ostacolo allo svolgimento dell'attività di vigilanza;

7) siano individuate e poste in atto le opportune iniziative per valorizzare il ruolo che Poste italiane può svolgere al fine di superare il *digital divide* culturale, assicurando, con particolare riferimento alla popolazione anziana, l'accompagnamento e il tutoraggio riguardo all'utilizzo degli strumenti informatici, sia per quanto concerne l'utilizzo di tali strumenti per lo svolgimento di attività riconducibili al servizio postale universale, sia per quanto concerne la prestazione degli ulteriori servizi di cui all'articolo 5 dello schema di contratto di programma;

8) con riferimento alle clausole di cui all'articolo 5, ai sensi delle quali si prevede che nell'ambito di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione Poste italiane possa fornire, a fronte di uno specifico corrispettivo finanziato con risorse diverse da quelle destinate al servizio universale, ulteriori servizi al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, con specifico riguardo ai programmi

di attuazione dell'Agenda digitale, si preveda che l'affidamento di tali servizi e la stipula delle relative convenzioni abbiano luogo sulla base di procedure trasparenti e competitive, in modo da non recare pregiudizio agli operatori del settore;

9) con riferimento all'articolo 10, si introducano clausole penali con cui si stabiliscano importi sanzionatori congrui riferiti specificamente al mancato rispetto degli obiettivi di qualità del servizio stabiliti dalla normativa nazionale ed europea, dalle deliberazioni dell'Autorità e dal presente schema di contratto;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle clausole di cui all'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di introdurre criteri, limiti e parametri rispetto alla facoltà, attribuita in via generale alla società Poste italiane, di avvalersi di altre società per lo svolgimento di attività strumentali rispetto ai servizi oggetto di affidamento; nell'individuazione di tali criteri si tenga conto, in particolare, dell'esigenza di garantire la

legalità degli affidamenti e la trasparenza delle procedure; si valuti altresì l'opportunità di inserire uno specifico riferimento alle agenzie di recapito ex concessionarie che hanno operato per conto di Poste italiane, rivolto a favorire l'impiego dei lavoratori delle suddette agenzie, valorizzandone la competenza e la professionalità, anche ai fini di una migliore qualità del servizio;

b) con riferimento alle clausole di cui all'articolo 6, comma 3, concernenti l'utilizzo del fondo di compensazione, si valuti l'opportunità di ribadire che l'Autorità provvede alla determinazione del contributo a carico dei singoli operatori entro la misura e nel rispetto dei criteri previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni;

c) valuti il Governo l'opportunità di assumere le opportune iniziative per adeguare gli importi delle sanzioni previsti, in caso di violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	177
RISOLUZIONI:	
7-00718 Da Villa: Revisione della regolamentazione in materia di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere.	
7-00738 Arlotti: Revisione della regolamentazione in materia di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere.	
7-00740 Ricciatti: Revisione della regolamentazione in materia di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione nuove formulazioni delle risoluzioni n. 8-00133, n. 8-00135 e n. 8-00134</i>)	177
ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della risoluzione)	181
ALLEGATO 2 (Nuova formulazione della risoluzione)	187
ALLEGATO 3 (Nuova formulazione della risoluzione)	189
AVVERTENZA	180

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 agosto 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

RISOLUZIONI

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 15.20.

7-00718 Da Villa: Revisione della regolamentazione in materia di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere.

7-00738 Arlotti: Revisione della regolamentazione in materia di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere.

7-00740 Ricciatti: Revisione della regolamentazione in materia di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione nuove formulazioni delle risoluzioni n. 8-00133, n. 8-00135 e n. 8-00134).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione Ricciatti n. 7-00740 che, vertendo sulla stessa materia, sarà discussa congiuntamente alle risoluzioni Da Villa n. 7-00718 e Arlotti n. 7-00738.

Tiziano ARLOTTI (PD) presenta e illustra una nuova formulazione della risolu-

zione a sua prima firma (*vedi allegato 2*) e sottolinea che ha inteso procedere alla riformulazione del testo in seguito agli approfondimenti effettuati grazie al lavoro istruttorio compiuto dalla Commissione che ha consentito di acquisire utili elementi informativi. Ricorda, altresì come sia stato nel frattempo emanato il decreto ministeriale 24 luglio 2015 finalizzato all'aggiornamento e alla semplificazione delle disposizioni della regola tecnica di prevenzione incendi, così come sollecitato dal secondo capoverso della parte dispositiva del testo originario della sua risoluzione n. 7-00738.

Per quanto riguarda il testo riformulato della sua risoluzione, si sofferma, in particolare, sul contenuto delle lettere *c*) e *d*) della parte dispositiva che prevedono rispettivamente la proroga al 30 giugno 2016 della normativa antincendio per strutture ricettive da 25 a 50 posti letto e l'opportunità di valutare con priorità una regola tecnica verticale da inserire nella nuova regola tecnica orizzontale di cui al Codice di prevenzione incendi.

Il Sottosegretario Giancarlo BOCCI esprime parere favorevole su tutti gli impegni recati dal testo riformulato della risoluzione Arlotti osservando che, per quanto concerne gli sgravi fiscali di cui alla lettera *c*), le misure dovranno essere compatibili con le esigenze di finanza pubblica. Dichiarò di condividere pienamente il contenuto della lettera *d*), in quanto introduce un principio di sussidiarietà orizzontale nel senso della semplificazione voluta dal Governo.

Per quanto riguarda la risoluzione n. 7-00740 a prima firma Ricciatti esprime parere favorevole sul primo capoverso della parte dispositiva, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « a promuovere, nell'ambito delle ordinarie procedure di legge, un confronto con le rappresentanze delle categorie interessate volto ad esaminare la normativa antincendi relativa alle strutture ricettive turistico-alberghiere descritte dal presente atto di indirizzo ». Esprime parere favorevole sul secondo capoverso della parte dispositiva, a condi-

zione che sia riformulato nei seguenti termini: « ad effettuare uno studio comparato a livello europeo dell'applicazione della normativa antincendio nelle strutture ricettive turistico alberghiere al fine di valutare l'opportunità di promuovere nelle competenti sedi comunitarie iniziative volte alla formulazione di una nuova raccomandazione in tema di prevenzione incendi nelle predette strutture ». Dichiarò inoltre che anche il terzo capoverso può essere accolto, a condizione che sia aggiunto, alla fine, il seguente periodo: « Tali misure devono tuttavia risultare compatibili con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e seguenti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con la disciplina armonizzata del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 113 del medesimo trattato ».

Esprime, infine, parere contrario sulla risoluzione Da Villa n. 7-00718, in quanto impegna il Governo sia a compiere adempimenti procedurali che si sovrappongono e duplicano quelli già disciplinati dalla normativa di prevenzione incendi, sia a farsi promotore di un provvedimento normativo che porterebbe ad una significativa riduzione degli standard di sicurezza antincendi nelle strutture turistico-alberghiere esistenti.

Marco DA VILLA (M5S) lamenta che il Governo non abbia accettato neanche un impegno della risoluzione a sua prima firma. Sottolinea che il tasso di incidentalità nelle strutture alberghiere è pari a 1 su un miliardo, molto inferiore a quello di altri Paesi europei quali l'Olanda che si attesta ad 1 su un milione. Stigmatizza la volontà di obbligare gli albergatori a sostenere ingenti spese di adeguamento alle misure antincendio e la difficoltà oggettiva di mettere a norma strutture nei centri storici delle città italiane.

Chiede che si potenzi il tavolo di confronto con le categorie interessate tenendo conto delle pressanti richieste degli operatori del settore. Sottolinea che il Governo è inadempiente perché il decreto ministeriale 24 luglio 2015 prevede semplificazioni solo per le strutture da 25 a 50

posti letto. Ritiene che si siano elevate le prescrizioni, senza prevedere alcuna applicazione delle nuove regole alle strutture fino a 25 posti letti. Rileva che il decreto ministeriale stabilisce adempimenti aggiuntivi senza prevedere un regime transitorio o un recepimento parziale delle prescrizioni. Osserva che si interviene in una fase in cui è in discussione la raccomandazione n. 86/666/CEE, paventando che l'adozione di una nuova normativa europea potrebbe costringere nel prossimo futuro ad un ulteriore adeguamento delle strutture alberghiere. Ritiene che la maggioranza abbia proposto una soluzione che si concretizza unicamente in un ulteriore rinvio della questione, mentre sarebbe molto più utile comprendere le istanze delle categorie interessate al fine di trovare una soluzione del problema che non sia peraltro onerosa per le casse dello Stato.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea che nella risoluzione Da Villa n. 7-00718 si chiede di applicare le prescrizioni previste solo in caso di ristrutturazione, senza allentare le maglie della sicurezza – come stabilito alla lettera c) degli impegni della risoluzione Da Villa. Chiede di uscire dalla logica della proroga pernicioso sia per le imprese sia per i professionisti impegnati nei lavori di adeguamento antincendio. Chiede altresì di ragionare nel merito della valutazione di congruità del rischio, ricordando che le disposizioni attuali furono originate da un gravissimo incidente avvenuto in una struttura alberghiera. Prende atto dell'attribuzione di responsabilità in capo al professionista attraverso l'autocertificazione e sottolinea la necessità di dare risposte concrete agli operatori del settore che potrebbero implicare anche un allentamento e una diversa modulazione nell'applicazione delle norme di adeguamento antincendio.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI sottolinea che il Comitato, al cui interno sono rappresentate tutte le categorie, è il riferimento istituzionale del Ministero e che la riformulazione dell'impegno al primo ca-

povero della parte dispositiva della risoluzione Ricciatti prevede un confronto con le rappresentanze delle categorie interessate volto ad esaminare la normativa antincendi relativa alle strutture ricettive turistico-alberghiere. Dichiaro quindi la disponibilità del Governo a sottoporre le risultanze dei lavori alle Commissioni di Camera e Senato competenti per materia.

Davide CRIPPA (M5S) chiede in quale ordine saranno poste in votazione le risoluzioni.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea che si seguirà l'ordine di presentazione degli atti, si partirà pertanto dalla votazione della risoluzione Da Villa 7-00718.

Davide CRIPPA (M5S) chiede al Governo di riconsiderare il parere contrario espresso sulla risoluzione Da Villa 7-00718, atteso che l'impegno previsto al primo capoverso della parte dispositiva può essere riformulato in identico testo a quello proposto per l'impegno al primo capoverso della parte dispositiva della risoluzione Ricciatti n. 7-00740, mentre l'impegno previsto al secondo capoverso della parte dispositiva è in linea con la dichiarazione testé svolta dal sottosegretario Bocci sulla disponibilità a riferire alle Commissioni parlamentari competenti per materia sullo stato di adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere alle disposizioni di prevenzione incendi.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI, riconsiderando il parere precedentemente espresso, accetta l'impegno al primo capoverso della parte dispositiva della risoluzione Da Villa n. 7-00718, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « a promuovere, nell'ambito delle ordinarie procedure di legge, un confronto con le rappresentanze delle categorie interessate volto ad esaminare la normativa antincendi relativa alle strutture ricettive turistico-alberghiere descritte dal presente atto di indirizzo ». Accetta quindi l'impe-

gno al secondo capoverso della parte dispositiva e conferma il parere contrario espresso sul terzo capoverso.

Marco DA VILLA (M5S) accetta le riformulazioni proposte alla sua risoluzione e ne chiede la votazione per parti separate.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli impegni al primo e secondo capoverso della parte dispositiva della risoluzione Da Villa n. 7-00718, come riformulata, respingendo il terzo e il quarto capoverso. La risoluzione approvata assume quindi il numero 8-00133 (*vedi allegato 1*).

Davide CRIPPA (M5S) chiede di procedere alla votazione per parti separate della risoluzione Arlotti 7-00738.

Marco DA VILLA (M5S), a nome del proprio gruppo, dichiara voto di astensione sulla lettera *c*) della risoluzione Arlotti 7-00738, nel testo riformulato.

Vanessa CAMANI (PD) sottoscrive la risoluzione Arlotti n. 7-00738, nel testo riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) della risoluzione Arlotti n. 7-00738, che assume il numero 8-00135 (*vedi allegato 2*).

Lara RICCIATTI (SEL) accetta la riformulazione proposta alla parte dispositiva della propria risoluzione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prima di procedere alla votazione della risoluzione Ricciatti n. 7-00740, come riformulata, avverte che il primo capoverso della parte dispositiva risulta assorbito a seguito dell'approvazione del primo capoverso della risoluzione Da Villa n. 8-00133.

La Commissione approva infine la risoluzione Ricciatti, come riformulata, che assume il numero 8-00134 (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

5-06200 Arlotti: *Finanziamento di progetti di valorizzazione e accoglienza turistica.*

5-06201 Ricciatti: *Impatto delle concessioni di coltivazione di idrocarburi sui territori a vocazione turistica.*

5-06202 Prodani: *Procedure di liquidazione della società Promuovi Italia Spa.*

5-06242 Allasia: *Missione dell'Enit – Agenzia nazionale per il turismo e rilancio dell'immagine turistica dell'Italia nel mondo.*

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00718 Da Villa: Revisione della regolamentazione in materia di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

La X Commissione,

premesso che:

il decreto 6 aprile 1994 del Ministro dell'interno, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, riprendendo e sviluppando gli indirizzi contenuti nella « Raccomandazione del Consiglio delle Comunità Europee del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti » (86/666/CEE), fissava la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere;

la regola in oggetto poneva, in particolare a carico delle strutture ricettive turistico-alberghiere con capacità superiore a venticinque posti letto, richieste in parte ancor più esigenti di quelle contenute nella citata raccomandazione 86/666/CEE, imponendo talora interventi di adeguamento materialmente poco o per nulla praticabili, in particolare per quelle più piccole e situate nei centri storici, ovvero comportanti oneri dalla sostenibilità economica prevedibilmente molto problematica; tale regola, inoltre, dovendosi applicare in modo retroattivo, e richiedendo quindi il completo adeguamento anche per gli alberghi già conformati alle norme antincendio previgenti, prefigurava l'annullamento di tutte le autorizzazioni allora in essere;

i principali ostacoli incontrati dalle strutture ricettive turistico-alberghiere per completare l'adeguamento, storicamente risultano riconducibili a:

a) difficoltà inerenti la realizzazione dei progetti di adeguamento, stante il fatto che la norma prevede provvedimenti ad *hoc* per ogni complesso alberghiero, secondo la situazione in cui versa la struttura, la sua posizione nel contesto urbano, l'altezza dell'immobile, la possibilità di spazi che permettano la posa in opera di manufatti esterni alla struttura stessa;

b) difformità nelle normative urbanistiche comunali legate alla pianificazione del territorio;

c) asserita eccessiva onerosità degli adempimenti, soprattutto per quelle strutture (e sono la maggior parte) con redditività esclusivamente stagionale, per le quali risulta problematica la sovrapposizione tra l'attuazione degli obblighi inerenti la sicurezza e le necessità di aggiornare strutturalmente gli alberghi, a livello di arredi e di servizi vari, in un mercato che impone standard qualitativi elevati per poter competere;

d) mancata identità tra proprietà dell'immobile e attività di gestione della struttura turistico-ricettiva; specialmente nei contratti di affitto di azienda, la responsabilità ricade quasi esclusivamente in capo all'affittuario e, sottostando questi già all'incombenza di onerosi canoni di affitto, si determina la situazione in cui l'affittuario non può provvedere per motivi economici, e la proprietà raramente interviene in quanto non responsabile di sanzioni dirette;

e) assenza di qualsivoglia forma di incentivo di carattere finanziario, soprattutto in considerazione dei tempi di ammortamento generalmente troppo brevi proposti dal sistema bancario negli ordinari sistemi di finanziamento, situazione modificatasi solo con il credito d'imposta previsto dal decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, disciplinato e reso accessibile solo dal recentissimo decreto 7 maggio 2015 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

la situazione determinata dalle predette circostanze, nota al Legislatore, fu verosimilmente tra le principali ragioni che lo indussero a prevedere, con l'articolo 3-bis del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, come convertito dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, una proroga al 31 dicembre 2004 dei termini previsti alle lettere b) e c) del punto 21.2 del citato decreto ministeriale del 9 aprile 1994, nonché, con lo stesso articolo, a incaricare il Ministro dell'interno di aggiornare le disposizioni del medesimo decreto relative alle attività ricettive esistenti, «avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici»;

in attuazione della suddetta norma, il decreto 6 ottobre 2003 del Ministro dell'interno, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 14 ottobre 2003, provvedeva all'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al citato decreto 9 aprile 1994, integrando quelle riguardanti le attività ricettive turistico-alberghiere già esistenti; tali modifiche, tuttavia, non risolsero la situazione, in quanto, almeno a parere della platea interessata dal provvedimento, non rimuovevano molti degli elementi più problematici in misura sufficiente a dissipare le gravi criticità incontrate dagli operatori per il completamento delle opere di adeguamento;

l'articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, come convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, rin-

viava di un anno, cioè al 31 dicembre 2005, il termine previsto dal citato decreto-legge n. 411 del 2001, specificando, in un secondo comma aggiunto in fase di conversione del provvedimento, che «la proroga del termine [...] per il completamento dell'adeguamento si applica alle strutture ricettive esistenti per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37»;

il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, all'articolo 5 posticipava il medesimo termine «al 31 dicembre 2006 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005»;

con l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, come convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, il termine veniva «ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005»;

il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, con l'articolo 3 disponeva che l'anzidetto termine «per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno [...] 9 aprile 1994 [...] è prorogato al 30 giugno 2008», specificando che tale prescrizione si applicava «alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37». Il medesimo termine veniva ulteriormente

rinvio al 30 giugno 2009 dall'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

L'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, interveniva non solo per posporre il termine di cui sopra al 31 dicembre 2010, ma ne estendeva l'applicazione « anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 »;

il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, al comma 1 dell'articolo 1 disponeva la proroga del termine anzidetto al 31 marzo 2011, prevedendo altresì la facoltà di ulteriore rinvio al 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, rinvio che effettivamente si ebbe con provvedimento del 25 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011;

il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, all'articolo 15, comma 7, procrastinava di ulteriori due anni, cioè fino al 31 dicembre 2013, il termine « per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 [...] che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

l'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, come convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, introduceva, al comma 1, una nuova posticipazione del termine in parola al 31 dicembre 2014, e disponeva altresì, al comma 2, che « con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto »;

da ultimo, l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 1, estendeva la proroga di cui al punto precedente fino al 31 ottobre 2015, termine a tutt'oggi in vigore;

la lunghissima catena di proroghe appena descritta costituisce una prova difficilmente rifiutabile che la disciplina specifica è stata delineata non tenendo in adeguata considerazione la sua effettiva applicabilità; il fatto che le proroghe siano un espediente deplorabile per aggirare una difficoltà non significa che essa non sussista, significa solo che essa merita una nuova soluzione organica che tenga conto nella giusta misura di tutti i fattori oggettivi rilevanti;

la tempestività del menzionato decreto, da adottarsi da parte del Ministro dell'interno, per la semplificazione dei requisiti in particolare per le strutture fino a cinquanta posti letto, la cui scadenza di termine ordinario è superata da oltre tredici mesi al momento del deposito della presente risoluzione, risulta evidentemente determinante per approntare per tempo gli interventi di adeguamento da parte delle strutture ricettive, nonché per consentire agli operatori di effettuare le valutazioni circa fattibilità, costi e tempi di tali interventi, volte a determinare se ricorrano, caso per caso, le condizioni per proseguire l'attività, o invece non risulti conveniente ovvero materialmente obbligatoria la cessazione dell'attività stessa;

tale decreto, quand'anche la sua emanazione fosse molto prossima, non lascerebbe a gran parte delle strutture ricettive turistico-alberghiere interessate il tempo materiale per provvedere all'adeguamento nel termine di legge;

nella « Relazione della Commissione sull'applicazione della Raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti (86/666/CEE) » [COM(2001) 348 definitivo], si riferiscono le parole contenute nel rapporto conclusivo di uno studio svolto su incarico della Commissione, scritte dieci anni dopo l'emanazione della raccomandazione: « la metà dei Paesi della comunità non ha accettato misure con effetto retroattivo. Queste disposizioni sono prese in conto solo al momento dei lavori di risistemazione di modifica o di ampliamento ». Aggiunge inoltre la relazione: « l'impatto che la raccomandazione ha avuto sulle regolamentazioni nazionali dipende in gran parte dal livello di protezione già esistente al momento dell'approvazione della raccomandazione. Taluni Stati membri (Germania, Austria, Spagna, Danimarca, Finlandia, Regno Unito, Lussemburgo e Paesi Bassi) hanno scelto di limitare l'applicazione delle disposizioni della raccomandazione agli alberghi di nuova costruzione o al momento dell'esecuzione di lavori di risistemazione, di modifica o di ampliamento dei vecchi »;

da quanto testé riportato, risulta che l'orientamento « pro retroattivo » dell'Italia (e della Francia, a quanto si legge nella relazione in parola) di prevedere un rapido adeguamento a requisiti ancor più restrittivi di quelli minimi contenuti nella raccomandazione anche per le strutture già in attività, indipendentemente dalla circostanza che esse intraprendano o meno lavori di risistemazione, modifica o ampliamento, non è l'unico seguito dagli Stati membri. Inoltre, la lunghissima catena di proroghe susseguitesì, con prassi improntata a una mentalità in sé disdicevole, rappresenta un implicito riconoscimento del Legislatore che l'approccio ini-

zialmente imposto non fosse probabilmente idoneo a un territorio contraddistinto da una proliferazione unica di città e borghi storici con centri di alto valore artistico e paesaggistico, ma dall'impianto urbanistico morfologicamente refrattario a stravolgimenti e superfetazioni degli edifici che incidano oltre una misura piuttosto limitata, soprattutto in considerazione del denso e non sempre coerente apparato normativo dei vincoli storico paesistici, sovente contraddittori ma ineludibili;

ad oggi, non consta ai firmatari della presente risoluzione l'esistenza di un documento ufficiale che rappresenti con certezza la situazione statistica in merito all'adeguamento degli alberghi esistenti, giacché, alle richieste specifiche indirizzate da svariati soggetti alle competenti Direzioni e ai Comandi dei vigili del fuoco, non avrebbe, a quanto ci consta, fatto riscontro la presentazione di alcun dato organico in merito;

i pochi dati pubblici in materia, ci risultano derivare da un rilievo effettuato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Rimini, risalente al 19 ottobre 2013 (circa 10 anni dopo l'aggiornamento della disciplina operato con il decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003), e presentato in occasione di un convegno nazionale sulla prevenzione incendi, svoltosi durante l'edizione 2013 della manifestazione « ECOMONDO », dal quale si desumeva che, nella provincia di Rimini (una provincia, notoriamente, con grande e avanzata vocazione alberghiera): *a*) le strutture alberghiere (nuove ed esistenti) pienamente conformi alle disposizioni del decreto 9 aprile 1994 (quindi in possesso di certificato di prevenzione incendi, o che avessero presentato la SCIA) erano circa il 17 per cento del totale; *b*) gli alberghi in regola ai fini dell'esercizio (quelli di cui al punto precedente più quelli ammessi al piano straordinario di adeguamento) risultavano circa il 54,1 per cento del totale; *c*) gli alberghi che avevano presentato domanda al piano straordinario di adeguamento, ma non vi erano ancora stati ammessi, costituivano il 34,9 per cento del

totale; d) gli alberghi che non risultavano in alcun modo in regola, cioè che non avevano neppure presentato domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento, rappresentavano circa l'11,8 per cento del totale;

in uno studio statistico del dipartimento dei vigili del fuoco del 19 luglio 2009, denominato « Aggiornamento dello Studio sugli incendi negli alberghi in Italia e raffronto con la Gran Bretagna (U.K.) », curato dal dirigente superiore ingegner Maurizio D'Addato, si afferma che « l'incidenza della mortalità nell'ambito degli esercizi alberghieri è nell'ordine di 10-9, mentre l'incidenza dei feriti è nell'ordine di 10-7 »; le statistiche dei vigili del fuoco, pertanto, mostrano che, nel periodo del decennio dal 1999 al 2008, la mortalità per incendio negli alberghi italiani è mediamente pari al valore di una persona ogni miliardo di presenze, che risulta nettamente inferiore alla frequenza di 10-6 (uno su un milione) che, in paesi evoluti come l'Olanda, è considerata la soglia di accettabilità (o meglio, il limite per considerare trascurabile il rischio) anche per elementi ritenuti vulnerabili;

in base alle risultanze di tale studio, e tenendo conto che una elevatissima percentuale di alberghi non si era adeguata alle disposizioni di prevenzione incendi, se ne arguisce che l'applicazione integrale delle disposizioni del decreto 9 aprile 1994 con ogni probabilità causerebbe una ulteriore riduzione di frequenze di accadimento che sono tuttavia già ben inferiori alle frequenze incidentali rilevate in altre attività che pur si ritengono adeguatamente regolamentate sotto il profilo delle misure antincendio;

qualsiasi incremento di sicurezza rappresenta in se stesso un obiettivo auspicabile ma, ad avviso dei firmatari, in questo ambito è mancato un confronto che consentisse allo Stato, udite le parti interessate con modalità trasparenti, di compiere un esame attento e obiettivo volto a determinare, sulla base di dati certi e completi che consentano di effettuare ac-

curate valutazioni di impatto, il punto ottimale di temperamento tra incrementi di sicurezza da richiedersi a partire da livelli già soddisfacenti e loro sostenibilità in rapporto sia ai valori di conto economico dei soggetti obbligati, sia in riferimento ai vincoli materiali e giuridici eventualmente posti dalla ubicazione delle rispettive strutture turistico-ricettive;

secondo una comunicazione diramata nel giugno 2012 dall'ufficio B3, « *Product and service safety* », della Direzione generale salute e consumatori della Commissione europea, risulterebbe esplicito il proposito di valutare la possibilità di una revisione della raccomandazione 86/666/CEE. Ciò, oltre a offrire all'Italia una occasione che non va sprecata di mettere parola sull'opportunità di tale revisione e sulla sua auspicabile direzione, prefigurebbe un perlomeno parziale scostamento dagli indirizzi della raccomandazione 86/666/CEE, con il rischio aver fatto impegnare gli operatori del settore alberghiero in pesanti opere di adeguamento che potrebbero entro breve termine o perdere il loro carattere di perentoria necessità ovvero, più probabilmente, conoscere variazioni o incrementi tali che, se il conseguente adeguamento fosse stato programmabile fin dal principio congiuntamente a quelli già preventivati o in loro parziale modifica, la sua gravosità organizzativa o economica sarebbe potuta essere complessivamente inferiore;

da quanto risulta ai firmatari della presente risoluzione, nella fin troppo lunga fase di gestazione del tuttora mancante decreto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, come convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, inteso a semplificare i requisiti prescritti nella disciplina vigente, « in particolare » (e quindi non solo) « per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto », non è stata promossa dalle strutture dell'amministrazione competente alcuna consultazione con le organizzazioni che rappresentano le parti interessate, né tanto meno si è mai aperto un tavolo tecnico che

potesse vagliare le misure in oggetto mediante un confronto su comparazione dei livelli di rischio e valutazioni di impatto, argomentate in base a dati il più possibile sicuri, ufficiali e completi,

impegna il Governo:

a promuovere, nell'ambito delle ordinarie procedure di legge, un confronto con le rappresentanze delle categorie interessate volto ad esaminare la normativa

antincendi relativa alle strutture ricettive turistico-alberghiere descritte dal presente atto di indirizzo;

a sottoporre le risultanze dei lavori del tavolo tecnico sopra menzionato alle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, consentendo una discussione con formulazione di suggerimenti non vincolanti da parte di esse.

(8-00133)

« Da Villa, Crippa ».

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00738 Arlotti: Revisione della regolamentazione in materia di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

La X Commissione,

premesso che:

l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, modificando l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.15, stabilisce una nuova proroga, fino al 31 ottobre 2015, del termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere che siano dotate di almeno 25 posti letto e siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto ministeriale interno 16 marzo 2012;

la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha rilevato che tale adeguamento, se non sostenuto da mirati interventi, rischia di compromettere l'esercizio di numerose attività (circa 14 mila strutture) in un settore di assoluto rilievo per il Paese;

la Commissione europea ha avviato il 29 settembre 2011 una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE, censurando, tra l'altro, le proroghe susseguitesisi dal 2001 che stanno procrastinando l'applicazione delle dispo-

sizioni di sicurezza antincendio, con rischi anche per la sicurezza dei lavoratori, alla cui tutela mira la citata direttiva;

l'articolo 11, comma 2, del citato decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, ha previsto l'emanazione, entro il mese di aprile del 2014, di un decreto del Ministro dell'interno finalizzato all'aggiornamento e alla semplificazione delle disposizioni della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994. Tale decreto non è al momento ancora stato emanato;

l'aggiornamento e la semplificazione dei requisiti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto, che devono essere disposti con il citato decreto, risultano determinanti per predisporre un'adeguata pianificazione degli interventi di adeguamento da parte delle strutture ricettive interessate;

nel mese di dicembre 2014 è stato presentato lo schema di decreto ministeriale recante « Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 », conosciuto come « nuovo codice di prevenzione incendi », volto a conseguire gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione del corpo normativo relativo alla prevenzione incendi attualmente in vigore anche attra-

verso un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali;

a norma della direttiva 98/34/CE, gli Stati membri devono informare la Commissione europea – pena l'inapplicabilità della regolamentazione alle singole persone dichiarata dai tribunali nazionali – di qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica prima della sua adozione. A partire dalla data di notifica del progetto, un periodo di *status quo* di tre mesi – durante il quale lo Stato membro notificante non può adottare la regolamentazione tecnica in questione – consente alla Commissione e agli altri Stati membri di esaminare il testo notificato e rispondere adeguatamente;

a seguito della citata notifica (avvenuta il 18 dicembre 2014 – 2014/641/I), è stato presentato dalla Commissione europea un parere circostanziato legato alla possibilità che tale regolamento possa creare ostacoli alla libera circolazione delle merci con il conseguente effetto di prorogare il periodo di *status quo* per altri tre mesi, al 19 giugno 2015; termine entro il quale lo Stato membro interessato è

tenuto a spiegare l'intervento che intende compiere in risposta a tale parere,

impegna il Governo:

a) ad intervenire urgentemente in sede comunitaria al fine di agevolare l'entrata in vigore del nuovo Codice di prevenzione incendi;

b) ad assumere iniziative per prevedere specifici sgravi fiscali per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio delle strutture turistico-alberghiere;

c) a sostenere un intervento legislativo volto a fissare al 30 giugno 2016 il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere da 25 a 50 posti letto;

d) a valutare l'opportunità di emanare con priorità una regola tecnica verticale da inserire nella nuova regola tecnica orizzontale di cui al Codice di prevenzione incendi.

(8-00135) « Arlotti, Benamati, Taranto, Senaldi, Basso, Cani, Montroni, Bargerò, Bini, Camani ».

ALLEGATO 3

Risoluzione n. 7-00740 Ricciatti: Revisione della regolamentazione in materia di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

La X Commissione,

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192, come convertito dalla legge febbraio 2015, n. 1 ha stabilito la proroga fino al 31 ottobre 2015 del termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994 – che come noto ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere – e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto ministeriale interno 16 marzo 2012;

il punto 21.2 del decreto ministeriale 9 aprile 1994, con cui è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, ha previsto l'adeguamento delle attività ricettive esistenti, alle nuove disposizioni dettate dalla regola tecnica, entro otto anni « per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi » alla prescrizioni dettate dalla regola tecnica in materia di reazione al fuoco dei materiali. Per le altre prescrizioni (ad eccezione di quelle di carattere gestionale, per le quali veniva fissato un termine di 2 anni per l'adeguamento) il termine previsto era invece il 31 dicembre 1999;

l'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 411 del 2001 ha prorogato il previsto termine di 8 anni e quello del 31 dicembre 1999 fino al 31 dicembre 2004. Tale termine è stato, poi, ulteriormente prorogato e poi differito al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge n. 216 del 2011. L'articolo 11 del decreto-legge n. 150 del 2013 ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2014;

la limitazione della proroga alle sole strutture ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, poi successivamente approvato con il decreto ministeriale interno 16 marzo 2012, è stata introdotta dal citato comma 7 del decreto-legge n. 216 del 2011;

l'articolo 11 del decreto-legge n. 150 del 2013 ha precisato, nel prorogare il termine, che il possesso dei requisiti per l'ammissione al piano citato deve verificarsi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge;

il comma 8 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 216 del 2011 ha previsto l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 (provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti) in caso di: omessa presentazione dell'istanza; mancata ammissione al piano straordinario; mancato completamento dell'adeguamento antincendio al 31 dicembre 2013;

la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011 aveva all'epoca rilevato che tale adeguamento, se non sostenuto da mirati interventi, rischiava di compromettere l'esercizio di numerose attività (circa 14 mila strutture) in un settore di assoluto rilievo per il Paese;

tale relazione ricordava, inoltre, la procedura di infrazione per il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE, avviata il 29 settembre 2011 dalla Commissione europea che, tra l'altro, ha censurato le proroghe che si susseguono ormai dal 2001 e che stanno procrastinando all'infinito l'applicazione delle disposizioni di sicurezza antincendio, rilevando che l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, introducendo il sistema della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e connesse verifiche in tempi stretti, rischiava di determinare ulteriori difficoltà nell'adeguamento antincendio con chiusura di numerosissime attività. Di qui la necessità di pervenire ad una soluzione « ponte », individuata nel piano straordinario, che accompagnasse, con la gradualità necessaria, le strutture verso il vigente regime di semplificazione antincendio per tutti gli adempimenti relativi ai successivi rinnovi e alle verifiche periodiche;

successivamente, l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 150 del 2013 ha previsto l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, di un decreto ministeriale interno finalizzato all'aggiornamento e alla semplificazione (in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto) delle disposizioni della regola tecnica approvata con decreto ministeriale 9 aprile 1994 che, pur tuttavia ad oggi non risulta ancora emanato, giustificando la proroga in esame alla luce del fatto che l'emanazione di tale decreto sarebbe stata preventivabile per i primi mesi del 2015;

quello della prevenzione incendi rappresenta un tema di particolare importanza e complessità che coinvolge non solo la sicurezza dei clienti delle strutture turistiche, ma anche di tutti gli operatori che vi svolgono la loro attività;

occorre trovare al più presto una soluzione concretamente percorribile in modo da risolvere l'annosa problematica dell'adeguamento alle disposizioni antincendio che si protrae da oltre 20 anni;

le proroghe succedutesi in questi ultimi anni non hanno consentito un'efficace programmazione degli investimenti e degli interventi, considerato che gli oneri per l'adeguamento sono molto rilevanti, in particolare per le piccole attività. Inoltre, la realizzazione dei dispositivi antincendio nelle strutture situate nei centri storici spesso contrasta con la normativa per la tutela dei beni artistici e architettonici, risultando di fatto impossibile ottenere i relativi permessi;

occorre, quindi, individuare soluzioni che non penalizzino ulteriormente il settore turistico, già gravemente colpito dalla pesante crisi economica in atto;

l'attuale situazione deriva dal fatto che l'Italia, a suo tempo, ha recepito *in toto* la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti, di per sé non cogente, senza porsi il problema delle effettive modalità di applicazione;

molti altri Paesi hanno recepito la medesima raccomandazione solo per le nuove strutture, permettendo a quelle esistenti di adeguarsi solo in occasione di ristrutturazioni, modifiche o ampliamenti che sono periodicamente necessari;

la normativa italiana non ha peraltro tenuto conto dell'intrinseca sicurezza della stragrande maggioranza dei nostri alberghi, i quali, diversamente da quelli di molti Paesi europei, dove il problema è sicuramente maggiore e più

impellente, sono realizzati in muratura e non in legno e non fanno largo uso di *moquette* o simili;

da quanto premesso si deduce che il decreto ministeriale 9 aprile 1994, da un lato, ha stabilito obiettivi troppo ambiziosi e difficilmente attuabili, tanto da essere successivamente modificato per gli alberghi esistenti con il decreto ministeriale 6 ottobre 2003, dall'altro, non ha previsto norme transitorie, facendo tabula-rasa delle situazioni preesistenti, al punto che, anche gli adeguamenti effettuati dalle strutture in regola in base alla previgente legislazione, sono stati annullati;

le proroghe che si sono succedute, in conseguenza di tale situazione, sono state sempre troppo brevi, al massimo due o tre anni, o di anno in anno, e non hanno consentito una effettiva programmazione degli investimenti e degli interventi, considerando che gli interventi di adeguamento implicano altre autorizzazioni che hanno tempistiche a loro volta molto lunghe e, in alcuni casi, possono contrastare con le stesse scadenze delle normative antincendio;

in Europa l'applicazione della raccomandazione che in Italia ha portato all'emanazione del decreto ministeriale 9 aprile 1994, è stata, quasi ovunque più cauta, secondo la relazione della Commissione sull'applicazione della raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti (86/666/CEE) del 2001 nella quale sono state analizzate, a livello europeo, le modalità di applicazione dei vari stati della raccomandazione e gli interventi da attuare ai fini di una effettiva sicurezza antincendio delle strutture alberghiere;

dalla predetta relazione si evince che: numerosi stati membri (Germania, Austria, Spagna, Danimarca, Finlandia, Regno Unito, Lussemburgo e Paesi Bassi) hanno scelto di limitare l'applicazione delle disposizioni della raccomandazione agli alberghi di nuova costruzione o al

momento dell'esecuzione di lavori di risistemazione, di modifica o di ampliamento dei vecchi alberghi;

la Commissione ritiene che le specificità del settore (complessità, varietà delle situazioni e dei contesti regolamentari nazionali) che avevano motivato la scelta di una raccomandazione come strumento giuridico, giustifichino il mantenimento di un approccio flessibile. Un'armonizzazione rigida delle prescrizioni tecniche applicabili in tutti gli alberghi esistenti nella comunità non rappresenterebbe evidentemente una soluzione realizzabile;

infine, la stessa Unione europea si è posta il problema della disapplicazione della propria raccomandazione per gli alberghi esistenti ed ha incaricato l'HOTREC – associazione che rappresenta gli alberghi, i ristoranti e i bar europei – di sviluppare « linee guida » più flessibili che consentano, con interventi differenziati a seconda delle caratteristiche dell'albergo, di raggiungere il medesimo livello di sicurezza;

recentissimamente Assohotel-Confesercenti ha lanciato un allarme relativo al termine di completamento dei lavori di adeguamento antincendio per gli alberghi fissato dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 al 31 ottobre 2015;

detta scadenza sembrerebbe mettere a in serio rischio la sopravvivenza di oltre 10.000 imprese alberghiere italiane, nonostante ad oggi non sia ancora stata data attuazione ai provvedimenti che prevedevano la semplificazione dei requisiti, in particolare per le strutture ricettive turistico alberghiere fino a cinquanta posti letto;

ad avviso di Assohotel-Confesercenti ad oggi, pur rimanendo fermi i termini di adeguamento, invece di provvedere all'effettiva semplificazione dei requisiti (e quindi alla riduzione degli oneri di adeguamento connessi) è stata unicamente predisposta una bozza di normativa, per gli alberghi esistenti da 26 a 50

posti letto che, lasciando ancora un grandissimo divario nei confronti degli alberghi fino a 25 posti letto, non aggiorna le disposizioni antincendio con la « particolare semplificazione » richiesta. La circostanza che migliaia di albergatori non siano ancora riusciti ad adeguare le proprie attività alle disposizioni del decreto ministeriale 9 aprile 1994 e rende inevitabilmente palese quanto questa norma antincendio fosse, per gli alberghi esistenti, sbagliata e non sostanzialmente attuabile. Oltretutto, non è possibile sapere quale sia la situazione statistica in merito all'adeguamento degli alberghi esistenti in quanto le richieste specifiche, dai pochi dati pubblici disponibili, risalenti al 19 ottobre 2013, risulta che:

1) le strutture alberghiere (nuove ed esistenti) conformi alle disposizioni del decreto ministeriale 9 aprile 1994 erano circa il 17,0 per cento di quelli totali (e, quindi, l'83,0 per cento del totale degli alberghi non risulta ancora adeguato completamente);

2) gli alberghi in regola ai fini dell'esercizio risultavano circa il 54,1 per cento di quelli totali;

3) gli alberghi che non risultavano in alcun modo in regola, ovvero che non avevano neppure presentato domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento risultavano circa l'11,8 per cento di quelli totali;

inoltre, le statistiche dei vigili del fuoco, mostrano che, nel periodo 1999-2008, la mortalità per incendio negli alberghi italiani è mediamente pari ad una persona ogni miliardo di presenze: valore questo che risulterebbe nettamente inferiore alla frequenza di uno su un milione che, in Paesi evoluti come l'Olanda, la Spagna, la Francia e la Germania è considerata la soglia di accettabilità. Ma nonostante gli studi dei vigili del fuoco mostrino che non è necessario ridurre il rischio d'incendio per gli alberghi esistenti perché risultano già praticamente sicuri, si impone ugualmente di sostenere costi per interventi che non sono giustificati dai

benefici in termini di sicurezza che ne scaturirebbero. Nonostante la Commissione europea abbia annunciato l'intenzione di rivedere la raccomandazione europea del 1986 sulla sicurezza antincendio negli alberghi – sempre secondo Assohotel-Confesercenti – viceversa, in Italia, in questo periodo di stagnazione economica, si continua ad imporre agli alberghi esistenti la realizzazione di lavori che potrebbero risultare inutili, senza verificare se tali interventi siano effettivamente necessari e, soprattutto, senza cercare di capire quali siano le ragioni per le quali dopo oltre vent'anni dall'emanazione del decreto ministeriale 9 aprile 1994 e le modifiche del decreto ministeriale 6 ottobre 2003, una percentuale ancora elevata di albergatori non sia ancora riuscita ad adeguarsi alle sue disposizioni,

impegna il Governo:

a promuovere, nell'ambito delle ordinarie procedure di legge, un confronto con le rappresentanze delle categorie interessate volto ad esaminare la normativa antincendi relativa alle strutture ricettive turistico-alberghiere descritte dal presente atto di indirizzo;

ad effettuare uno studio comparato a livello europeo dell'applicazione della normativa antincendio nelle strutture ricettive turistico alberghiere al fine di valutare l'opportunità di promuovere nelle competenti sedi comunitarie iniziative volte alla formulazione di una nuova raccomandazione in tema di prevenzione incendi nelle predette strutture;

ad assumere iniziative normative per introdurre, se del caso con l'intesa e la partecipazione delle regioni interessate, a favore dei gestori delle strutture ricettive interessate, agevolazioni o sistemi di incentivazione volti a facilitare, ove realmente opportuno e necessario, le operazioni di adeguamento alle norme di prevenzione incendi. Tali misure devono tuttavia risultare compatibili con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e seguenti del

trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e con la disciplina armonizzata del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 113 del medesimo trattato.

(8-00134) « Ricciatti, Ferrara, Scotto, Zaratti, Pellegrino, Quaranta, Airaudo, Placido, Marcon,

Duranti, Piras, Fratoianni, Melilla, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Zaccagnini, Sannicandro ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05995 Tripiedi: Problematiche concernenti l'erogazione della NASpI	195
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	206
5-05992 Gnechchi: Concessione del prolungamento di interventi di sostegno del reddito per l'anno 2015	195
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	207

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. Atto n. 176 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	195
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	209
<i>ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere dei deputati Ciprini, Cominardi, Tripiedi, dall'Osso, Chimienti e Lombardi)</i>	219
<i>ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di parere dei deputati Airaudo, Placido, Nicchi e Gregori)</i> ...	226
<i>ALLEGATO 6 (Proposta di parere alternativo del deputato Simonetti)</i>	234
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Atto n. 177 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	199
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato)</i>	235
<i>ALLEGATO 8 (Proposta alternativa di parere dei deputati Chimienti, Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso e Lombardi)</i>	242
<i>ALLEGATO 9 (Proposta alternativa di parere dei deputati Airaudo, Placido, Nicchi e Gregori)</i> ...	254
<i>ALLEGATO 10 (Proposta alternativa di parere del deputato Simonetti)</i>	261
<i>ALLEGATO 11 (Proposta alternativa di parere del deputato Rizzetto)</i>	263
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Atto n. 178 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	200
<i>ALLEGATO 12 (Parere approvato)</i>	265
<i>ALLEGATO 13 (Proposta alternativa di parere dei deputati Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Ciprini, Chimienti e Lombardi)</i>	269
<i>ALLEGATO 14 (Proposta alternativa di parere dei deputati Placido, Airaudo, Nicchi, Ricciatti e Gregori)</i>	274
<i>ALLEGATO 15 (Proposta alternativa di parere del deputato Simonetti)</i>	280
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	201
<i>ALLEGATO 16 (Parere approvato)</i>	281

ALLEGATO 17 (Proposta alternativa di parere dei deputati Lombardi, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Dall'Osso e Chimienti)	288
ALLEGATO 18 (Proposta alternativa di parere dei deputati Airaudo, Placido, Paglia e Gregori) ...	299
ALLEGATO 19 (Proposta alternativa di parere del deputato Simonetti)	304
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	201
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro. C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli (Seguito dell'esame e rinvio)	204
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	205
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche. C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gnechi e C. 3002 Fedriga	205

INTERROGAZIONI

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.15.

5-05995 Tripiedi: Problematiche concernenti l'erogazione della NASpI.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Davide TRIPIEDI (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Governo, in quanto dai dati forniti risulta che l'INPS ha cominciato ad erogare la NASpI. Tuttavia, osservando che, pur essendo i problemi illustrati nell'interrogazione riferiti alla provincia di Lecco, essi in realtà risultano interessare l'intero territorio nazionale, invita il Governo a vigilare sul corretto andamento della procedura di erogazione perché ai lavoratori in difficoltà non venga a mancare il necessario sostegno al loro reddito.

5-05992 Gnechi: Concessione del prolungamento di interventi di sostegno del reddito per l'anno 2015.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Marialuisa GNECCHI (PD) si dichiara soddisfatta degli elementi forniti dal Governo, dai quali risulta che il problema segnalato nell'interrogazione ha trovato soluzione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle

imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.**Atto n. 176.***(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 agosto 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, informa che la relatrice ha formulato una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo (*vedi allegato 3*). Avverte, altresì, che i deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle, i deputati Airaudo, Placido, Nicchi e Gregori, nonché il deputato Simonetti hanno predisposto proprie proposte alternative di parere (*vedi allegati 4, 5 e 6*).

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere, soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni da essa recate. Si sofferma in particolare sulle disposizioni relative alle modalità di avviamento dei lavoratori disabili, sulle disposizioni in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, sulle disposizioni in materia di controlli a distanza e sulla nuova normativa volta a contrastare le cosiddette dimissioni in bianco. Da ultimo, fa notare che la propria proposta è il risultato di un lungo lavoro di confronto e di sintesi, che tiene conto di molti importanti spunti emersi dalle audizioni svolte. Auspica, quindi, che la sua proposta possa essere apprezzata anche dai gruppi dell'opposizione, segnalando come nella sua stesura abbia inteso considerare diversi aspetti contenuti anche nelle proposte alternative di parere.

Claudio COMINARDI (M5S) chiede preliminarmente alla rappresentante del Governo se l'Esecutivo intenda prendere in considerazione i pareri che saranno espressi dalla Commissione, diversamente da quanto ha fatto in occasione dell'approvazione dei precedenti decreti legislativi di attuazione della legge n. 183 del 2014. Ricorda a tale proposito che la

stessa Presidente della Camera ha avuto modo di sottolineare l'opportunità per il Governo di tenere conto delle osservazioni e delle condizioni formulate nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari.

Tiziana CIPRINI (M5S) richiama la proposta alternativa di parere presentata dal proprio gruppo, che, al pari dei pareri alternativi presentati sui precedenti schemi di decreto già esaminati e sugli altri ancora all'esame della Commissione, esprimono la contrarietà del gruppo M5S al *Jobs Act*, che sarebbe meglio chiamare *Jobs less*, dal momento che il lavoro non c'è più. Ricorda che la legge delega è il risultato della spinta al ribasso in materia di tutela dei diritti dei lavoratori che si è innescata nell'Unione europea, nel tentativo di attrarre nei singoli Paesi manodopera a basso costo, con l'effetto di un vero e proprio *dumping* sociale. Si dice a questo proposito convinta che dietro alle scelte del Governo vi siano in realtà la Confindustria e le grandi aziende come la FIAT, che hanno ottenuto, tra l'altro, il contratto a tutele crescenti, le nuove disposizioni in materia di licenziamenti collettivi, la liberalizzazione dei *voucher*, il demansionamento e la possibilità di controllare a distanza i lavoratori, in quello che definisce come un passaggio dalla tutela dei diritti alla tutela dei ricatti, dalla tutela del posto fisso alla tutela della precarietà fissa. Osserva, inoltre, che le statistiche stanno evidenziando il fallimento di tale politica, che non crea nuovi posti di lavoro, perché i datori di lavoro preferiscono chiudere l'impresa per poter riassumere i medesimi lavoratori con le nuove tipologie di contratto, a loro più favorevoli. Sarebbe invece auspicabile una politica di senso inverso, che incentivi l'imprenditoria sana e che non alimenti l'attuale *loop* delle povertà, che induce i lavoratori a preferire gli acquisti presso i *discount* in mano alle multinazionali a scapito dei prodotti italiani, con ulteriore effetto di avvitamento della crisi. Considera scandalose anche le previsioni contenute nell'articolo 23, relativo ai controlli a distanza sui lavoratori, in linea con l'impianto dell'intera legge

delega che mira a ridurre le tutele dei lavoratori.

Giorgio AIRAUDO (SEL) illustra sinteticamente la proposta di parere di cui è primo firmatario, pur essendo consapevole dei limitati spazi disponibili per eventuali modifiche. Con riferimento anche agli altri schemi di decreto in discussione, afferma il fallimento del *Jobs Act*, dimostrato anche dai dati statistici, che testimoniano l'assenza di reali effetti positivi in termini di nuove assunzioni. Preannuncia quindi il voto contrario al parere della relatrice, conscio del fatto che comunque vi siano stati ampi spazi per la discussione.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA, con riferimento alla richiesta del deputato Cominardi, assicura che il Governo intende avvalersi di tutti i suggerimenti e di tutte le osservazioni contenuti nei pareri delle Commissioni, nella misura in cui essi contribuiscano a rafforzare l'impianto degli schemi di decreto presentati.

Giorgio PICCOLO (PD), nel condividere la proposta di parere della relatrice, pone l'accento sul percorso, anche personale, che ha portato all'approvazione della legge delega, sottolineando come il testo approvato dalla Camera rappresenti un punto di equilibrio faticosamente conquistato. Auspica, pertanto, che le osservazioni della relatrice sull'articolo 23, in materia di controlli a distanza dei lavoratori, possano essere considerate alla stregua di vere e proprie condizioni, di cui il Governo dovrà tenere conto in sede di adozione definitiva del decreto.

Ileana ARGENTIN (PD) ringrazia la Commissione e la relatrice per il lavoro svolto sul tema della disabilità e chiede al Governo di reintrodurre nel testo del decreto legislativo una precisa ripartizione percentuale tra chiamata nominativa e chiamata numerica, attualmente pari al 60 per cento, la prima, e al 40 per cento, la seconda, con riferimento agli obblighi assunzionali dei datori di lavoro con più di 50 dipendenti. A suo avviso, la precisa-

zione è necessaria per permettere anche ai lavoratori con le disabilità più gravi di accedere a un posto di lavoro.

Cesare DAMIANO, *presidente*, precisa che il testo della proposta di parere della relatrice, pur non indicando una precisa ripartizione percentuale, fa comunque riferimento alla definizione di limiti percentuali di assunzioni con chiamata numerica per le imprese di maggiori dimensioni.

Marialuisa GNECCHI (PD) auspica che il Governo recepisca le osservazioni formulate nel parere in materia di controlli a distanza e diritto al lavoro dei disabili.

Titti DI SALVO (PD), riconoscendo che alcuni temi toccati dallo schema di decreto sono stati approfonditi più di altri, sottolinea l'importanza delle disposizioni in materia di dimissioni volontarie e ricorda che esse potrebbero assicurare, finalmente, una conclusione soddisfacente per un sofferto percorso legislativo, che ha visto succedersi negli ultimi anni numerosi interventi di segno opposto. Si duole, pertanto, che le opposizioni non ne abbiano apprezzato la portata innovativa e il valore positivo in termini di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.

Renata POLVERINI (FI-PdL) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e dichiara che la proposta di parere da lei formulata attenua le preoccupazioni in precedenza espresse. Sottolinea l'importanza di quanto affermato dalla collega Argentin, peraltro confermata dalla propria esperienza di Presidente della Regione Lazio, che le ha permesso di rendersi conto del fatto che i lavoratori con disabilità grave, anche quando siano assunti per ruoli adeguati al proprio titolo di studio e al livello per il quale sono stati banditi i concorsi dei quali risultano vincitori, patiscono l'ulteriore difficoltà di essere collocati nelle posizioni loro spettanti. Raccomanda pertanto al Governo di rendere quanto più

possibile chiare le disposizioni in materia di inserimento lavorativo dei disabili, per non lasciare spazio ad eventuali interpretazioni difformi in sede di loro attuazione.

Tiziana CIPRINI (M5S) ricorda che, in relazione al tema della ripartizione percentuale delle modalità di collocamento dei lavoratori disabili, anche il suo gruppo aveva paventato il rischio di marginalizzazione di coloro che sono affetti dalle disabilità più gravi, in contrasto con lo spirito della legge n. 68 del 1999. Segnala a questo proposito che nella proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo si dà spazio al tema delle sanzioni e si propone un meccanismo premiale che incentivi i datori di lavoro all'assunzione di tali lavoratori.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, interviene per precisare che sia lo schema di decreto in esame sia altri provvedimenti di recente discussi o approvati dal Parlamento, quali il disegno di legge relativo alla riforma del terzo settore, la proposta di legge in materia di agricoltura sociale e la riforma della pubblica amministrazione, recentemente approvata, recano disposizioni che ampliano le opportunità di lavoro per i disabili, anche gravi, e fanno rivivere lo spirito della legge n. 68 del 1999, in un ambito più ampio e più moderno. In tali disposizioni si rinvengono precise linee di indirizzo volte a garantire l'inserimento lavorativo o, nei casi in cui questo non sia possibile, un percorso di vita dignitoso. Ricorda, infine, che le percentuali, tassativamente indicate nella norma, di ripartizione delle modalità di avviamento al lavoro dei disabili non hanno dato i risultati sperati, come dimostrano anche le evidenze statistiche riportate nella relazione trasmessa al Parlamento con riferimento all'attuazione della legge n. 68 del 1999.

Roberto SIMONETTI (LNA) ringrazia la relatrice per l'importante lavoro svolto e invita il Governo a prendere in considerazione le osservazioni formulate nel parere, soprattutto quelle riguardanti il

diritto al lavoro dei disabili, su cui si è registrata un'ampia convergenza della Commissione. Anche se il suo gruppo ha presentato una proposta alternativa di parere, preannuncia la sua possibile astensione sul parere della relatrice, al fine di aumentarne il peso.

Claudio COMINARDI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la pubblicità dei lavori della Commissione sia assicurata anche attraverso la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati, ricordando come tale richiesta, più volte formulata, non sia mai stata accolta dalla Presidenza in contrasto con quanto previsto dal Regolamento e con l'orientamento più volte espresso in diverse sedi della Camera, volto ad assicurare maggiore trasparenza ai lavori delle Commissioni.

Preannuncia che, in caso di respingimento della sua richiesta, intende avvalersi di strumenti personali per assicurare la pubblicità dei lavori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, non essendo intervenute modifiche nella disciplina relativa alla pubblicità dei lavori della Commissione, allo stato non è prevista la trasmissione attraverso la *web-tv* delle sedute relative all'esame di atti del Governo. Ricorda, peraltro, che è possibile richiedere l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Quanto all'utilizzo di strumenti di ripresa dei lavori della Commissione da parte di un suo componente, ricorda che esso è da considerarsi contrario alle norme del Regolamento e alla relativa prassi applicativa. Invita, pertanto, il deputato Cominardi a desistere dalla ripresa dei lavori della Commissione.

Davide BARUFFI (PD), osservato che la Presidenza della Camera ha più volte chiarito le modalità con le quali è assicurata la pubblicità dei lavori delle Commissioni, auspica che sia punito l'eventuale ricorso da parte dei colleghi di mezzi di trasmissione alternativi.

Cesare DAMIANO, *presidente*, considerato che il deputato Cominardi non desiste

dalla ripresa dei lavori della Commissione, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.25, riprende alle 15.30.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nel segnalare che si riserva di segnalare quanto accaduto alla Presidenza della Camera, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice, avvertendo che, in caso di sua approvazione, le proposte alternative di parere presentate si intenderanno precluse e non saranno, pertanto, poste in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice (*vedi allegato 3*), risultando conseguentemente precluse le proposte alternative di parere presentate.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.

Atto n. 177.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 agosto 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, informa che il relatore ha formulato una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo (*vedi allegato 7*). Avverte, altresì, che i deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle, i deputati Airaudo, Placido, Nicchi e Gregori, il deputato Simonetti, nonché il deputato Rizzetto hanno predisposto proprie proposte alternative di parere (*vedi allegati 8, 9, 10 e 11*).

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, richiamando la proposta di parere da lui formulata, sottolinea preliminarmente l'opportunità che il Governo approfondisca ulteriormente il percorso di attuazione

della riforma, sciogliendo in particolare i nodi che riguardano la necessità di prevedere ulteriori risorse, di tenere conto del nuovo impianto disegnato dalla riforma del Titolo V della Costituzione, in corso di esame, nonché di meglio precisare la ripartizione delle competenze in materia di politiche attive tra i diversi livelli di governo.

Sottolineando che il parere si struttura in una parte che riguarda l'impianto complessivo dello schema ed in una seconda parte che contiene osservazioni più puntuali, auspica, con riferimento alle osservazioni di carattere generale, una maggiore semplificazione delle disposizioni relative agli obiettivi di medio periodo, con particolare riferimento alla necessità di rafforzare i centri per l'impiego. Passando poi ad aspetti specifici, invita il Governo a rinviare a un secondo momento sia la sistemazione definitiva di Italia Lavoro S.p.a., evitandone lo scioglimento per mettere a frutto tutte le risorse professionali di cui dispone, sia l'intervento sui fondi interprofessionali per la formazione continua. Auspica inoltre l'inserimento, tra i servizi erogati dai centri per l'impiego, anche dei servizi alle imprese nonché l'integrazione sul territorio tra i centri per l'impiego, che hanno la competenza in materia di politiche attive, e gli uffici periferici dell'INPS, che hanno la competenza in materia di politiche passive. Infine, propone il rinvio ad altra sede della disciplina relativa ai disoccupati parziali e invita il Governo a concentrarsi, in particolare, sull'assegno di ricollocazione, che costituisce uno degli aspetti qualificanti dello schema di decreto.

Silvia CHIMIANTI (M5S), illustrando i contenuti della proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo, paventa il timore che l'ANPAL si dimostri l'ennesima agenzia introdotta nell'ordinamento, priva di reale utilità, in contraddizione con lo spirito della legge delega. Stigmatizza poi l'insufficienza degli investimenti pubblici che rende di scarsa incidenza le innovazioni introdotte. Auspica poi l'assunzione stabile dei dipendenti precari dei centri

per l'impiego, la destinazione di idonee risorse all'attività di monitoraggio e di valutazione delle attività e dei servizi resi dagli organi di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, l'erogazione entro i primi tre mesi di disoccupazione dell'assegno di ricollocazione. Esprime contrarietà sulla disposizione dell'articolo 24, comma 2, che destina al Fondo politiche attive del lavoro il 30 per cento del contributo mensile al datore di lavoro che, pur non essendovi tenuto, procede ad assunzioni, in quanto si tratta di una norma che sottrae risorse ad una misura che incide direttamente sul mercato del lavoro, attribuendole agli intermediari. Infine, riconosce che il comportamento dei deputati del gruppo M5S può a volte essere considerato poco consono al loro ruolo, ma ciò dipende unicamente dalla profonda partecipazione, anche emotiva, alle molteplici situazioni di disagio che sono costretti a registrare tra il cittadini. In particolare, nel corso della seduta, si è inteso mettere in risalto l'ossimoro che vede, da un lato, la discussione su disposizioni che aumentano senza garanzie il controllo sui lavoratori e, dall'altro, l'impossibilità per i cittadini di controllare i lavori della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore, avvertendo che, in caso di sua approvazione, le proposte alternative di parere presentate si intenderanno precluse e non saranno, pertanto, poste in votazione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 7*), risultando conseguentemente precluse le proposte alternative di parere presentate.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.

Atto n. 178.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 agosto 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, informa che il relatore ha formulato una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo (*vedi allegato 12*). Avverte, altresì, che i deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle, i deputati Placido, Airaudò, Nicchi, Ricciatti e Gregori, nonché il deputato Simonetti hanno predisposto proprie proposte alternative di parere (*vedi allegati 13, 14 e 15*).

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore*, illustra la propria proposta di parere soffermandosi, in particolare, su alcuni temi, rispetto ai quali auspica che il Governo possa recepire le osservazioni formulate. Si riferisce, in particolare, alla necessità di prevedere risorse adeguate per la formazione degli ispettori, all'opportunità di non commisurare ai chilometri percorsi l'indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio, nonché alla necessità di armonizzare il trattamento economico degli ispettori in sede di contrattazione di secondo livello. Segnala, poi, l'esigenza di concedere più tempo al personale ispettivo in servizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per richiedere la permanenza nell'ambito dei profili amministrativi dei ruoli del medesimo Ministero. Con riferimento al personale ispettivo già appartenente all'INPS e all'INAIL, rileva l'opportunità di sopprimere, all'articolo 7, comma 1, la parola « provvisorio », dal momento che il riferimento a un ruolo ad esaurimento ne garantisce sufficientemente la temporaneità. Infine, propone di eliminare l'esclusività della rappresentanza legale dell'Avvocatura dello Stato concedendo all'Ispettorato di avvalersi di propri dipendenti in ogni grado di giudizio.

Claudio COMINARDI (M5S) si dichiara preoccupato perché lo schema di decreto

mette in pericolo l'autonomia degli ispettori dell'INPS e dell'INAIL, tanto più che il loro coordinamento è esercitato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, guidato dal Ministro Poletti, per lungo tempo a capo della Legacoop che, in passato, si è segnalata per inadempimenti accertati dagli ispettori proprio dell'INPS e dell'INAIL. Si chiede poi se l'ammontare delle somme recuperate da tali ispettori nell'esercizio dei loro compiti, pari a circa 1,5 miliardi di euro annui, potrà essere recuperato anche in futuro dalla nuova struttura. Dichiarò di avere l'impressione che il disegno del Governo sia quello di volere limitare i controlli rispetto al livello attuale. Tra i motivi addotti per giustificare la necessità di una riforma vi è anche quello di limitare le duplicazioni delle ispezioni a carico della medesima impresa, ma i dati dimostrano che si tratta di una eventualità residuale, tale da non giustificare l'intervento. A suo avviso, pertanto, sarebbe stato meglio ricorrere al coordinamento delle banche dati esistenti e agire sulle competenze dei singoli enti, che devono mantenere la loro specificità. Quella intrapresa dal Governo è, a suo avviso, una direzione sbagliata che nasconde la difesa degli interessi di Confindustria e dei grandi gruppi industriali.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore, avvertendo che, in caso di sua approvazione, le proposte alternative di parere presentate si intenderanno precluse e non saranno, pertanto, poste in votazione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 12*), risultando conseguentemente precluse le proposte alternative di parere presentate.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Atto n. 179.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 agosto 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, apprezzate le circostanze, stante l'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento a una seduta che verrà convocata al termine delle odierne votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 16.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 19.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Atto n. 179.

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta pomeridiana.

Cesare DAMIANO, *presidente*, informa che la relatrice ha formulato una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo (*vedi allegato 16*). Avverte, altresì, che i deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle, i deputati Airaudo, Placido, Paglia e Gregori, nonché il deputato Simonetti hanno predisposto proprie proposte alternative di parere (*vedi allegati 17, 18 e 19*).

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, sottolineando l'intento positivo sotteso al decreto, cioè il riordino degli strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro vigenti, ribadisce la necessità di prestare attenzione alla situazione di perdurante crisi economica che rende necessaria una particolare gradualità prima dell'entrata a regime delle nuove regole. Illustrando quindi la proposta di parere, evidenzia gli aspetti condivisibili dello schema, con particolare riferimento all'estensione degli ammortizzatori sociali a nuovi soggetti (per esempio, i lavoratori di imprese con più di cinque dipendenti e meno di quindici dipendenti, nonché i giovani con contratto di apprendistato professionalizzante). Venendo quindi alle osservazioni formulate, sottolinea le questioni relative al contratto di solidarietà; all'introduzione di una maggiore gradualità della nuova disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria in caso di cessazione non definitiva dell'attività dell'azienda; all'estensione della disciplina transitoria in materia di NASpI a tutti i lavoratori stagionali che presentino le medesime caratteristiche dei lavoratori stagionali nel settore del turismo.

Monica GREGORI (Misto) si dichiara contraria all'impianto dello schema di decreto legislativo in esame, evidenziando gli effetti negativi che esso produrrà a carico dei lavoratori, ancora esposti al perdurare della crisi economica. In particolare, nota che il Governo ha abusato delle parole « semplificazione » e « riforma », non facendo in realtà né l'una né l'altra cosa. Infatti, lo schema in esame, come gli altri all'esame della Commissione e la stessa legge delega non sono lo strumento adatto a risolvere il problema del nostro Paese, quello della crescita senza occupazione. Rileva che lo schema poggia su tre pilastri: la nuova disciplina della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria; le disposizioni sui fondi di solidarietà; la normativa sulla NASpI. Si tratta di strumenti che sono adatti a fare fronte alle normali fluttuazioni del mercato del lavoro ma non ad una situazione di pro-

fonda crisi come l'attuale. Rileva, infatti, che l'eliminazione della cassa integrazione in deroga potrà avere effetti negativi sul piano sociale, senza peraltro che siano previste misure alternative a compensazione. Si dichiara contraria anche al passaggio al quinquennio mobile quale parametro di durata delle prestazioni, in quanto penalizzante per le aziende, così come il ridisegno della contribuzione, con particolare riferimento al meccanismo del *bonus malus*. Stigmatizza che all'attribuzione di nuovi compiti ai centri per l'impiego non segua un corrispondente aumento delle risorse a loro disposizione e si dichiara contraria anche all'esclusione dalle tutele della cassa integrazione dei lavoratori a domicilio in monocommitenza, che peraltro sono ricompresi nella base occupazionale dell'azienda.

Nel complesso, si tratta, a suo avviso, di un disegno recessivo a danno dei diritti dei lavoratori, che si inserisce nel solco tracciato dalla cosiddetta *Troika* ed attuato per primo dal Governo Monti e proseguito ora dal Governo Renzi.

Marco MICCOLI (PD) evidenzia il legame che accomuna i quattro schemi di decreto all'esame della Commissione, rinvenibile nella necessità di dare soluzione ai problemi del mercato del lavoro italiano. Invita a considerare in maniera più equilibrata i dati statistici che evidenziano che la situazione sta andando in controtendenza rispetto al passato, anche se non in modo uniforme e con discontinuità. Rileva a tale proposito che l'aumento della disoccupazione certificato dall'ISTAT è dovuto all'aumento del numero dei soggetti attivi, cioè di coloro che cercano lavoro. Si tratta di un segno positivo, dal momento che rivela la nuova fiducia dei lavoratori nell'operato del Governo. A suo avviso, è necessario lasciare il tempo alla nuova disciplina introdotta dal *Jobs Act* di andare a regime. Dichiarò, pertanto, il suo voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Claudio COMINARDI (M5S) chiede alla presidenza di dare conto delle sostituzioni per la seduta in corso.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni per la seduta in corso.

Claudio COMINARDI (M5S) esprime la contrarietà del M5S sulla riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, che aggraverà la situazione di coloro che rischiano di perdere il lavoro. A suo avviso, sarebbe stato preferibile introdurre il reddito di cittadinanza, come previsto dalla proposta di legge presentata dal suo gruppo, attualmente all'esame del Senato. Lamenta, poi, le troppe limitazioni al ricorso al contratto di solidarietà introdotte dallo schema di decreto in esame che rendono poco incisivo tale strumento. Chiede poi al Governo di chiarire sin d'ora quali osservazioni contenute nei pareri approvati dalla Commissione saranno tenute in conto, ai fini della approvazione definitiva dei decreti.

Davide TRIPIEDI (M5S) si dichiara rattristato dagli attacchi subiti dai lavoratori per effetto di questo schema di decreto. Si tratta del frutto di una deriva neoliberista che colpisce in quanto riconducibile anche a deputati che sono stati eletti sulla base di un programma esattamente contrario a tale ideologia. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere della relatrice e si dichiara consapevole, in base alle esperienze del passato, dell'inutilità dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, raramente tenuti nel debito conto dal Governo.

Walter RIZZETTO (Misto), evidenziando la necessità di un intervento riformatore per fare fronte alla crisi, sottolinea il fatto che negli ultimi anni gli ammortizzatori sociali sono stati utilizzati, con il consenso dei sindacati e dei datori di lavoro, quale anticamera della disoccupazione. Il problema è pertanto quello di capire se con la riforma si potrà superare l'uso distorto di tali strumenti. Sottolinea in particolare l'importanza di valorizzare il contratto di solidarietà difensivo, quale modalità di conservazione del posto di lavoro, anche se avrebbe preferito una maggiore enfasi sul contratto di solidarietà

espansivo, in quanto strumento valido per la creazione di nuovi posti di lavoro. Auspica, quindi, che sia data al Parlamento la possibilità di intervenire ancora in materia, e indica nella prossima legge di stabilità la prima occasione utile per poterlo fare.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA ribadisce la disponibilità del Governo ad ascoltare i suggerimenti della Commissione nella misura in cui non intacchino l'impianto dei provvedimenti discussi. Invita, quindi, i deputati a considerare tutti gli interventi fin qui adottati per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, riferendosi, in particolare, ai decreti legislativi di attuazione del *Jobs Act* già approvati, tra i quali richiama in particolare quelli in materia di conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro. Osserva che la politica del Governo in materia di lavoro si basa sulla necessità di invertire le priorità investendo, a differenza del passato, sulle politiche attive, per permettere ai giovani di entrare nel mercato del lavoro e di estendere le tutele ai lavoratori che ne sono stati privati fino ad ora, a danno di interventi di carattere assistenzialistico sul piano delle politiche passive. Ribadisce, in ogni caso, che, sulla base della disciplina vigente, quelli espressi dalle Commissioni parlamentari sono pareri non vincolanti e che il Governo ne terrà conto nella misura in cui non siano in contraddizione con l'impianto generale dei decreti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice, avvertendo che, in caso di sua approvazione, le proposte alternative di parere presentate si intenderanno precluse e non saranno, pertanto, poste in votazione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere formulata dalla relatrice (*vedi allegato 16*), risultando conseguentemente precluse le proposte alternative di parere presentate.

La seduta termina alle 20.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 20.40.

Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro.

C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che riprende oggi l'esame delle proposte di legge recanti norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro.

In sostituzione del relatore, ricorda che si tratta di proposte volte, oltre che a definire i criteri minimi per rappresentanza e rappresentatività sindacale, a introdurre anche una disciplina delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) – definendo in termini sostanzialmente analoghi le modalità di costituzione delle RSU e degli organismi di coordinamento, i soggetti titolati a presentare liste, il sistema elettorale proporzionale – nonché dell'efficacia *erga omnes* dei contratti collettivi, in caso di rappresentatività superiore al 50 per cento, intesa come media tra dato associativo e dato elettorale. Ricorda che l'esame delle proposte di legge è stato avviato il 30 luglio 2013, con l'illustrazione della relazione da parte della relatrice, l'onorevole Teresa Bellanova, che ancora non era entrata a far parte del Governo. Il dibattito di carattere generale sulle proposte di legge è proseguito poi nelle sedute del 10 e 18 settembre e del 10 ottobre 2013. Nella seduta del 10 dicembre 2013, la Com-

missione ha poi proceduto all'abbinamento della proposta di legge C. 1549 Tinagli, vertente sul medesimo argomento degli altri progetti di legge già abbinati. Ricorda, inoltre, che la Commissione ha anche svolto un ciclo di diciassette audizioni informali, in cui, tra il 26 novembre e il 17 dicembre 2013, sono stati ascoltati i rappresentanti delle maggiori associazioni sindacali e datoriali, rappresentanti della FIAT, nonché esperti della materia. Osserva, infine, che sulla materia è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 1, lettera *b*), della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda. Ricorda che si tratta della sentenza che chiude il conflitto sorto tra la FIAT e la FIOM. Con tale sentenza, la Corte ha quindi posto in luce l'esigenza di riservare ai soli sindacati dotati di effettiva rappresentatività il diritto a costituire rappresentanze sindacali aziendali e a esercitare i relativi diritti di cui al Titolo III dello Statuto dei lavoratori. Segnala, altresì, che il 10 gennaio 2014 è stato firmato da Confindustria, CGIL, CISL e UIL il testo unico sulla rappresentanza sindacale, che fa seguito all'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e al protocollo d'intesa del 31 maggio 2013. Alla luce di tale articolato quadro, anche in considerazione del dibattito recentemente accesi sulla rappresentanza sindacale, l'Ufficio di presidenza della Commissione ha ritenuto opportuno riprendere l'esame del provvedimento. Le modalità della prosecuzione di tale esame potranno essere, quindi, opportunamente definite dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.50 alle 21.

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche

C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gnechi e C. 3002 Fedriga.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 21 alle 21.15.

ALLEGATO 1

5-05995 Tripiedi: Problematiche concernenti l'erogazione della NASpI.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'Onorevole Tripiedi, inerente alla procedura di liquidazione della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso l'Inps.

Preliminarmente, è opportuno ricordare che NASpI – istituita con il decreto legislativo n. 22 del 2015 e disciplinata con circolari INPS del 12 maggio e del 29 luglio 2015 – costituisce un'indennità mensile di disoccupazione avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perso involontariamente la propria occupazione.

Tale ammortizzatore sociale va a sostituire le indennità ASpI (Assicurazione sociale per l'impiego) e mini ASpI – introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012 – con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2015.

La NASpI, inoltre, è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

Per quanto concerne la procedura per la liquidazione della NASpI, l'Istituto ha precisato che questa ha necessitato di importanti implementazioni rispetto a quella precedente – avente ad oggetto

l'erogazione dell'ASpI – a causa della complessità del sistema di calcolo della durata della NASpI.

Tale complessità, nello specifico, deriva dalla necessità di non computare – ai fini della determinazione della durata della NASpI – quei periodi di contribuzione che hanno già dato luogo alla erogazione delle diverse tipologie di prestazioni di disoccupazione succedutesi nel tempo (indennità di disoccupazione ordinaria e a requisiti ridotti, ASpI e mini ASpI), in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015. Al tempo stesso, vi sono periodi da considerare neutri, cioè non utili alla determinazione del requisito contributivo e lavorativo, che di conseguenza comportano un ampliamento del quadriennio di riferimento, in misura pari alla durata dell'evento neutro, così come da ultimo illustrato dall'INPS nella circolare n. 142 del 29 luglio 2015.

Ciò posto, in relazione a quanto rappresentato dall'interrogante, l'INPS ha reso noto che la procedura per la liquidazione della NASpI è stata rilasciata, nella versione definitiva, per tutte le strutture territoriali, compresa la sede di Lecco, lo scorso 15 luglio a conclusione di un periodo di sperimentazione e collaudo presso alcune « sedi pilota » e che le domande per l'erogazione del trattamento in parola ammontano a 47.000.

ALLEGATO 2

5-05992 Gnechi: Concessione del prolungamento di interventi di sostegno del reddito per l'anno 2015.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in esame, gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione sulla concessione del prolungamento di interventi di sostegno al reddito per l'anno 2015.

A tal riguardo, ricordo preliminarmente che i commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 hanno introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità. In particolare, per i lavoratori dipendenti il trattamento pensionistico decorre dopo che siano trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti (cosiddetta «finestra mobile»). Tali nuove decorrenze si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dall'anno 2011.

I commi 4 e seguenti dello stesso articolo 12 prevedono, invece, disposizioni derogatorie alle predette decorrenze pensionistiche, stabilendo per alcune fattispecie l'applicabilità delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010.

In particolare, il comma 5 prevede che, in favore di un contingente di 10.000 lavoratori che si trovino collocati in mobilità ordinaria o lunga ovvero siano percettori di assegno straordinario a carico dei fondi di solidarietà di settore, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, ancorché tali lavoratori maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Successivamente, il Legislatore è intervenuto sulla materia aggiungendo, con la legge di stabilità per il 2011, al predetto articolo 12, il comma 5-*bis*. Tale disposizione stabilisce che in favore dei soggetti in mobilità o titolari di assegni straordinari a carico dei fondi di solidarietà di settore che non rientrino nel predetto contingente di 10.000 lavoratori, possa essere concesso – mediante decreto interministeriale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze) il prolungamento del sostegno al reddito per il periodo intercorrente tra la decorrenza del pensionamento, maturata secondo la disciplina previgente, e la decorrenza del pensionamento maturata secondo la normativa introdotta dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010.

A tal proposito, con decreto del 5 gennaio 2012, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha autorizzato, per l'anno 2011, in favore di 677 lavoratori, il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito – con esclusione della contribuzione figurativa – previsto dal predetto comma 5-*bis*.

Con successivo decreto interministeriale del 2 ottobre 2012 è stato disposto il prolungamento del sostegno al reddito fino alla decorrenza della pensione, computata sulla base delle disposizioni introdotte dal citato decreto-legge n. 78 del 2010, in favore di 3600 lavoratori che, pur presentando, nell'anno 2012, i requisiti di cui al

comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge citato, non rientravano nel contingente delle 10.000 unità.

Anche per gli anni 2013 e 2014 con appositi decreti interministeriali è stato concesso il prolungamento del sostegno al reddito fino alla decorrenza della pensione in favore di quei lavoratori non rientranti nel contingente di 10.000 unità di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Per quanto concerne l'anno 2015, segnalo che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 marzo 2015 è stato concesso il prolungamento dell'intervento di sostegno del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori già destinatari del decreto interministeriale del 2014 per le mensilità residue riferite all'anno 2015.

Faccio presente, inoltre, dalle verifiche contabili e dal monitoraggio effettuato dal-

l'Inps per l'anno 2015 è risultato che i soggetti interessati dal prolungamento dell'intervento di sostegno del reddito sono in numero complessivamente pari a 1490 lavoratori.

Pertanto, sulla base degli esiti del monitoraggio che hanno individuato l'esatta platea dei lavoratori interessati alla tutela in parola, è stato predisposto, dalle competenti strutture del Ministero che rappresento, un ulteriore schema di decreto interministeriale che dispone il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore di 1490 lavoratori beneficiari rientranti nell'anno 2015 nelle previsioni di cui all'articolo 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Preciso che il decreto interministeriale in argomento è stato firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è stato trasmesso il 24 luglio scorso, per il seguito di competenza al Ministero dell'economia e delle finanze.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità
(Atto n. 176)**

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità;

rilevato che le disposizioni del Capo I del Titolo I del provvedimento muovono dalla constatazione che l'attuale disciplina legislativa volta a favorire il collocamento lavorativo delle persone con disabilità non è riuscita a conseguire i risultati auspicati al momento dell'approvazione della legge n. 68 del 1999;

richiamate le previsioni del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013;

considerato che, come evidenziato dalla più recente relazione trasmessa al Parlamento sullo stato di attuazione della legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, riferita agli anni 2012 e 2013 (Doc. CLXXVIII, n. 1), negli anni della crisi si sono riflesse sull'applicazione della normativa per il diritto al lavoro delle persone con disabilità le problematiche

sperimentate dal mercato del lavoro nello stesso periodo, sia sul versante dell'offerta sia su quello della domanda di lavoro;

sottolineato che le risultanze espresse in tale relazione evidenziano la persistenza e l'aggravarsi, in relazione al deterioramento della situazione economica generale, delle criticità esistenti nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro delle persone disabili, anche in considerazione delle difficoltà incontrate dai servizi pubblici per l'impiego, che dispongono di risorse umane e finanziarie limitate, nel promuovere un'inclusione lavorativa basata sulle potenzialità delle singole persone;

osservato che i dati contenuti nella medesima relazione indicano come la gran parte degli avviamenti lavorativi delle persone con disabilità ha luogo attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999 e la richiesta nominativa, mentre la modalità della chiamata numerica nel 2012 ha interessato l'8,7 per cento del totale degli avviamenti e nel 2013 il 6,6 per cento;

ritenuto che la scelta di generalizzare il ricorso, nel collocamento delle persone disabili, agli strumenti della richiesta nominativa e delle convenzioni di cui al richiamato articolo 11 della legge n. 68 del 1999 debba essere valutata essenzialmente alla luce dei suoi concreti effetti in termini di incremento delle opportunità lavorative per tali persone;

considerato, in particolare, che tale generalizzazione possa ritenersi giustificabile per i datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti, mentre per quelli che occupano più di 50 dipendenti possa continuare a richiedersi l'assunzione di una quota di lavoratori attraverso la chiamata numerica;

evidenziato che il ricorso all'assunzione diretta, previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 1-bis, ancorché limitato all'assunzione di persone con disabilità gravi, esclude ogni interlocuzione con i servizi competenti, depotenziando l'utilità dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999;

rilevato che le disposizioni dei Capi II e III del Titolo I dello schema, recanti interventi di razionalizzazione e semplificazione, rispettivamente, in materia di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro e in materia di salute e sicurezza del lavoro, si muovono nella corretta direzione di ridurre e razionalizzare gli adempimenti, al fine di rendere più agevoli le procedure richieste dalla legislazione vigente senza incidere sui livelli di tutela dei lavoratori;

preso atto che le parti sociali nel corso delle audizioni informali svolte sul provvedimento hanno rappresentato l'opportunità di procedere ad una più significativa razionalizzazione degli adempimenti presenti nell'ordinamento;

ritenuto che tali sollecitazioni siano meritevoli di considerazione e sia, pertanto, opportuno l'avvio di una specifica istruttoria da parte del Governo al fine di individuare ulteriori semplificazioni da introdurre in sede di adozione delle disposizioni integrative e correttive del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 183 del 2014, anche al fine di poterne valutare più approfonditamente la portata;

evidenziata l'esigenza che i dati contenuti nei fascicoli di cui all'articolo 17 e nei sistemi informativi che li alimentano

siano adeguatamente protetti, al fine di scongiurare accessi abusivi che possano ledere tanto la riservatezza dei lavoratori, quanto l'interesse pubblico alla corretta gestione delle politiche del lavoro;

osservato che l'Autorità garante per la protezione dei dati personali nella sua audizione informale ha osservato che il comma 3 dell'articolo 17 reca una disposizione che appare ultronea, dal momento che la procedura di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *a*), del Codice in materia di protezione dei dati personali è necessaria nei casi nei quali il trattamento non abbia copertura normativa, circostanza che non ricorre nella fattispecie considerata;

evidenziata l'esigenza che, in sede di recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia assicurato il rispetto del principio dell'esclusione dell'introduzione o del mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, affermato in via generale dall'articolo 14, commi da 24-*bis* a 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 32, comma 1, lettera *c*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

segnalata l'opportunità di mantenere l'attuale composizione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, modificata dall'articolo 20, comma 1, lettera *c*), al fine di ripristinare il carattere tripartito e paritetico dell'organismo, al quale continuano ad essere attribuite funzioni non meramente consultive nelle materie di sua competenza;

rilevato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, introdotto dall'articolo 23 dello schema, precisa che non possono essere considerati strumenti di controllo a distanza quelli che vengono assegnati al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, come i *personal computer*, i tablet e i telefoni

cellulari, escludendo in tal modo la necessità di un previo accordo sindacale per la consegna di tali strumenti;

osservato che il medesimo Ministero ha evidenziato che, nel momento in cui tali strumenti vengano modificati, ad esempio con l'aggiunta di appositi *software* di localizzazione o filtraggio, per controllare il lavoratore, essi divengono strumenti che servono al datore di lavoro per controllarne la prestazione, con la conseguenza che le modifiche possono essere introdotte solo alle condizioni indicate dal primo comma del nuovo testo dell'articolo 4 della legge n. 300 del 1970;

considerato che l'Autorità garante per la protezione dei dati personali nella sua audizione informale nell'ambito dell'esame del provvedimento ha evidenziato che, nell'escludere l'applicazione della disciplina del primo comma del nuovo testo dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, il secondo comma di tale nuovo testo « prescinde non solo dalla procedura autorizzativa, ma anche da quei requisiti finalistici (funzionalità del controllo a esigenze produttive, organizzative ecc.) previsti dal primo comma per i controlli a distanza » e che, in assenza di questa precisazione, il solo requisito finalistico applicabile ai controlli in esame resta quello, alquanto ampio, del terzo comma, che legittima l'utilizzo dei dati così acquisiti per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro;

vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec(2015)5, adottata il 1° aprile 2015, in tema di trattamento dei dati personali nel contesto del rapporto di lavoro, che esclude la possibilità di introdurre e utilizzare sistemi e tecnologie informative che abbiano lo scopo principale e diretto di monitorare l'attività dei lavoratori, mentre, qualora l'introduzione e l'utilizzo di strumenti per altre legittime finalità, quali la protezione della produzione, della salute e della sicurezza o per garantire l'efficiente funzionamento di un'organizzazione, abbia l'indiretta conseguenza di consentire di monitorare l'atti-

vità dei lavoratori, tali strumenti dovranno essere oggetto di specifiche salvaguardie, relative in particolare all'informazione dei lavoratori e alla consultazione delle rappresentanze sindacali e, in ogni caso, dovranno essere predisposti e collocati in modo da non violare i diritti fondamentali dei lavoratori stessi;

rilevato che, in ordine alle previsioni del terzo comma del nuovo testo dell'articolo 4 della legge n. 300 del 1970, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato che il requisito della previa informazione del lavoratore costituisce un'esplicitazione di quanto già desumibile dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e che il principale argine a un utilizzo pervasivo dei controlli sul lavoro è rappresentato dalla conformità alle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali, che dovrebbe in particolare garantire: una configurazione dei programmi informatici che riduca al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in relazione alle finalità perseguite; la necessaria determinatezza, legittimità ed esplicitazione del fine perseguito dal trattamento, che dovrebbe concorrere a un'interpretazione « adeguatrice » del terzo comma del nuovo articolo 4; il divieto di profilazione; il rispetto del divieto, sancito dallo Statuto dei lavoratori, di indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;

considerato che la cessione dei riposi e delle ferie tra dipendenti dello stesso datore di lavoro impiegati in mansioni di pari livello e categoria, prevista dall'articolo 24, potrà essere esercitata solo nella misura in cui non si incida sui limiti minimi fissati dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36, terzo comma, della Costituzione;

ritenuta opportuna la scelta compiuta dall'articolo 24 di affidare alla con-

trattazione collettiva la concreta regolamentazione della cessione dei riposi e delle ferie, in quanto in sede contrattuale le parti potranno adeguatamente disciplinare i molteplici profili connessi a tale cessione, in modo da facilitarne la gestione senza eccessivi aggravi amministrativi;

osservato che le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale, contenute nella sezione I del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non hanno confermato la possibilità riconosciuta ai contratti collettivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2000, di determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro a tempo parziale;

rilevata l'esigenza, segnalata anche dall'associazione rappresentativa degli operatori del settore, di continuare a consentire ai contratti collettivi dell'edilizia di prevedere, per la categoria degli operai, specifiche modalità di attuazione della disciplina del lavoro *part-time*, in considerazione delle peculiarità che caratterizzano le attività edili, al fine di porre un freno all'utilizzo improprio del contratto di lavoro a tempo parziale, contrastando il fenomeno del lavoro sommerso e promuovendo la regolarità contributiva delle imprese;

considerata l'opportunità di rivedere le disposizioni contenute nel Capo II del Titolo II, che intervengono in materia di pari opportunità, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 9, lettera l), della legge n. 183 del 2014;

considerato che il medesimo criterio di delega dispone che la semplificazione e la razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e il riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali debbano essere attuate senza intaccare le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di parità e pari opportunità;

segnalata l'esigenza di una revisione formale del testo del provvedimento, al fine di migliorarne la formulazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si invita il Governo a valutare l'esigenza di apportare le seguenti modificazioni:

si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento, nelle procedure di collocamento mirato, di cui all'articolo 1, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di cui allo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177);

al fine di garantire la promozione dell'inserimento delle persone con disabilità, si valuti l'opportunità di conservare la funzionalità del comitato tecnico previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 469 del 1997, che sarebbe integralmente abrogato dall'articolo 33, comma 1, lettera e), dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177);

con riferimento alla novella di cui all'articolo 4, comma 1, si valuti la possibilità di chiarire espressamente che la riduzione della capacità lavorativa ivi indicata debba essere certificata dalle autorità competenti;

con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera a):

a) si invita il Governo a verificare la possibilità di limitare ai soli datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti la generalizzazione della possibilità di ricorrere, per le assunzioni delle persone con disabilità, alla richiesta nominativa di avviamento e alle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999,

continuando a richiedere, per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, che una quota delle assunzioni avvenga attraverso la richiesta numerica;

b) si segnala, in ogni caso, l'esigenza di un attento monitoraggio degli effetti, in termini di occupazione delle persone con disabilità, della previsione che consente di ricorrere senza limiti alla richiesta nominativa di avviamento e alle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999, verificando, alla luce delle risultanze del medesimo monitoraggio, l'opportunità di riconsiderare ulteriormente la formulazione dell'articolo 7 della legge n. 68 del 1999,

all'articolo 6, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Nel caso di mancata assunzione secondo le modalità di cui al comma 1 entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro »; conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sopprimere la lettera a);

all'articolo 10, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applica alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2016.;

con riferimento all'articolo 12, che dispone la soppressione dell'albo professionale nazionale dei centralinisti privi della vista, si valuti l'opportunità di adeguare a tale disposizione anche le norme della legge n. 113 del 1985, in materia di aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, che contengono richiami a detto albo nazionale;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 14, in materia di deposito in via telematica dei contratti collettivi aziendali o territoriali, si verifichi se la previsione della trasmissione alle Direzioni territoriali del lavoro competenti sia compatibile con il processo di trasferimento dei loro compiti alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro previsto dallo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (Atto n. 178);

in sede di attuazione delle disposizioni dell'articolo 15, relative alla tenuta informatica del libro unico del lavoro, si valuti la possibilità di individuare modalità di aggiornamento dei dati tali da escludere la presenza di duplicazioni e sovrapposizioni rispetto alle comunicazioni già trasmesse periodicamente alle pubbliche amministrazioni;

all'articolo 17, sopprimere il comma 3;

si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettera a), con quelle dell'articolo 33, comma 1, lettera b), dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della disciplina in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), che dispone l'abrogazione delle medesime disposizioni;

con riferimento all'articolo 20, comma 1, lettera b), si valuti l'opportunità di rivedere le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di tenere conto della soppressione dell'ISPESL e dell'IPSEMA e del trasferimento delle relative funzioni all'INAIL, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, verificando altresì la possibilità di un'analoga revisione delle altre disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 che contengono il riferimento ai due istituti soppressi; al medesimo articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, si valuti altresì l'opportunità di sostituire le parole: « comma 2 » con le seguenti: « comma 3 »;

all'articolo 20, comma 1, lettera c), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente;

b) alla lettera m), sostituire le parole: sei esperti con le seguenti: dieci esperti;

c) alla lettera n), sostituire le parole: sei esperti con le seguenti: dieci esperti;

d) alla lettera o), sostituire le parole: sei esperti con le seguenti: dieci esperti;

con riferimento all'articolo 20, comma 1, lettera c), si valuti altresì la possibilità di consentire la partecipazione ai lavori della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di esperti rappresentanti delle associazioni scientifiche e tecniche competenti in materia;

all'articolo 20, comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3);

con riferimento all'articolo 20, comma 1, lettera c), numero 5), si valuti la possibilità di affidare alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di elaborare criteri e parametri oggettivi per l'individuazione delle imprese a basso, medio e alto rischio che tengano conto della dimensione delle imprese, nonché della quantità, dell'intensità e dell'interferenza dei rischi effettivi aziendali, prevedendo che il decreto di cui all'articolo 29, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 81 del 2008 sia elaborato sulla base di tali criteri e parametri, che dovrebbero assumere rilevanza anche ai fini dello svolgimento delle attività di formazione;

all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5, primo periodo, le parole: « ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2001, » sono soppresse;

2) dopo il comma 5, è inserito il seguente: « 5.1. Coloro che sono in possesso di laurea L/SNT4 – Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, abilitante alla professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 2009 sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2 »;

all'articolo 20, comma 1, lettera g), numero 2), dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: in materia di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione,;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera h), si valuti l'opportunità di stabilire che gli accertamenti sanitari previsti per i lavoratori esposti al rischio di silicosi e asbestosi ai sensi degli articoli 157 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, siano ricompresi nell'ambito della sorveglianza sanitaria e ad essi si applichino le disposizioni dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sopprimendo conseguentemente le disposizioni dell'articolo 160, primo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che richiedono di effettuare annualmente una radiografia del torace;

all'articolo 20, comma 1, lettera n), capoverso Art. 73-bis, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e riprendono vigore le disposizioni del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008.;

all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera a), dopo le parole: « Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007 » sono aggiunte le seguenti: « laurea L/SNT4 – Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, abilitante alla professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 2009, »;

all'articolo 20, comma 1, lettera r), capoverso ART. 302-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: laddove il presente decreto non contiene disposizioni tecniche specifiche con le seguenti: laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva;

con riferimento alle disposizioni di cui al Capo III del Titolo I del provvedimento, in materia di razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, verifichi il Governo la possibilità, anche nell'ambito delle disposizioni integrative e correttive di cui all'articolo 1, comma 13, della legge n. 183 del 2014, di introdurre norme primarie volte a coordinare le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale, nel settore delle navi da pesca e nel trasporto ferroviario, superando in tal modo le difficoltà finora incontrate in sede di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del medesimo legislativo n. 81 del 2008;

nell'ambito delle disposizioni del Capo III del Titolo I del provvedimento, in materia di salute e sicurezza del lavoro, in analogia con quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera n), si valuti l'opportunità di prevedere che con decreto ministeriale si proceda alla definizione della

qualifiche minime richieste ai montatori e manutentori di apparecchi da sollevamento e gru per l'edilizia;

all'articolo 23, comma 1, capoverso ART. 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, premettere il seguente: È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.;

b) al secondo comma, sostituire le parole: La disposizione di cui al primo comma non si applica agli *con le seguenti*: L'accordo e l'autorizzazione di cui al secondo comma non sono richiesti per l'impiego degli *e sostituire le parole*: agli strumenti di registrazione con le seguenti: per l'installazione degli strumenti di registrazione;

c) sostituire il terzo comma con il seguente: I dati registrati dagli strumenti di cui al terzo comma sono utilizzabili a condizione che sia data al lavoratore preventiva e adeguata informazione delle loro modalità d'uso, nonché dei casi e dei limiti di effettuazione degli eventuali controlli, che in ogni caso debbono avvenire nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.;

all'articolo 26, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Fatte salve le diverse previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora il lavoratore si assenti dal lavoro, senza fornire comunicazioni, per un periodo superiore a sette giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per dimissioni volontarie, anche in mancanza della sottoscrizione dei moduli di cui al comma 1.;

dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis. – (Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81). – 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 3-bis.

I contratti collettivi del settore dell'edilizia possono determinare, per la categoria degli operai, condizioni e modalità della prestazione lavorativa nell'ambito del contratto di lavoro a tempo parziale »;

all'articolo 30, comma 1, capoverso ART. 10, comma 1, sopprimere la lettera b);

conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell'Unione europea, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;

b) all'articolo 34, comma 1, capoverso ART. 16, comma 2, dopo le parole: articolo 15, comma 1, lettere b), aggiungere le seguenti: b-bis), ;

all'articolo 30, comma 1, capoverso ART. 10, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), sostituire le parole: entro il 30 giugno di ogni anno con le seguenti: entro il mese di febbraio di ogni anno;

b) alla lettera q), sopprimere le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto;

Conseguentemente, dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis. – (Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198). – 1. L'articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

ART. 44. – (Finanziamento). – 1. Entro il termine previsto dal bando di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), i soggetti di cui all'articolo 43 possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al medesimo bando.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), ammette i progetti di azioni positive ai benefici di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. L'attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

3. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui al comma 1.

4. L'accesso ai fondi dell'Unione europea destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 45, è subordinato al parere del Comitato di cui all'articolo 8.;

con riferimento all'articolo 31, comma 1, lettera a), e all'articolo 33, si segnala l'opportunità:

a) di un migliore coordinamento con lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della disciplina in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), che, all'articolo 33, comma 1, lettera e), prevede l'abrogazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, mentre nelle richiamate disposizioni di questo provvedimento, novellando le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, si fa riferimento alle commissioni regionali tripartite di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 469 del 1997;

b) di individuare in modo univoco la disciplina da applicare a regime alle commissioni tripartite da costituire nelle città metropolitane e negli enti di area vasta, dal momento che, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ad esse non sarebbero applicabili neppure le disposizioni attualmente riferite alle commissioni provinciali tripartite;

all'articolo 32, comma 1, capoverso ART. 14, comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'incarico delle consigliere e dei consiglieri, effettivi e supplenti, di cui all'articolo 12, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. In ogni caso uno stesso soggetto non può svolgere più di due mandati in qualità di consigliera o consigliere, effettivo o supplente.

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Ai fini della determinazione della durata degli incarichi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si computano anche i periodi già espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

All'articolo 35, comma 1, capoverso ART. 17, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'ente territoriale che ha proceduto alla designazione può attribuire, a proprio carico, alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 luglio 2014, n. 56, che siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o liberi professionisti, una indennità mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, sulla base di criteri determinati annualmente dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riconoscimento della predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza.;

all'articolo 35, comma 1, capoverso ART. 17, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Alla consigliera o al consigliere nazionale di parità è attribuita un'indennità annua. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, ove lavoratore dipendente, usufruisce, inoltre, di un numero massimo di permessi non retribuiti. In

alternativa a quanto previsto dal primo e secondo periodo, può richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, percependo in tal caso un'indennità complessiva annua. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti, nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 18, i criteri e le modalità per determinare la misura dell'indennità di cui al primo periodo, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, il numero massimo dei permessi non retribuiti di cui al secondo periodo, i criteri e le modalità per determinare la misura dell'indennità complessiva di cui al terzo periodo, nonché per determinare le risorse destinate alle missioni legate all'espletamento delle funzioni e le spese per le attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso ART. 18, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: consigliere nazionale di parità, aggiungere le seguenti: le spese per missioni.;

all'articolo 35, comma 1, capoverso ART. 18, sopprimere il comma 2; conseguentemente, al medesimo articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Per l'anno 2015, alle spese di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si provvede, entro il limite complessivo di 140.000 euro, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.;

sopprimere l'articolo 37; conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 42-bis. — (Disposizione transitoria). — 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle consigliere e ai consiglieri

di parità in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.;

alla luce del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 9, lettera *l*), della legge n. 183 del 2014, ai sensi del quale devono restare ferme le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di parità e pari opportunità, si valuti l'opportunità di:

a) sopprimere il comma 1 dell'articolo 42;

b) rivedere le disposizioni degli articoli 31, 33, 34 e 35 dello schema, al fine di ripristinare, nell'articolo 12, commi 3 e 4, nell'articolo 15, comma 5, nell'articolo 16, comma 2, e nell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, la previsione del concerto del Ministro per le pari opportunità.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176)

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI CIPRINI, COMINARDI, TRIPIEDI, DALL'OSSO, CHIMIANTI E LOMBARDI

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. (Atto n. 176),

premessi che:

viene subito rilevato come questo provvedimento contenga una serie di norme di carattere regolamentare o burocratico, appunto in tema di semplificazioni, che *prima facie* non sembrano dirimenti, se raffrontati alla complessità di una legge delega che è invece intervenuta pesantemente rispetto al mercato del lavoro, peraltro, in modo del tutto negativo;

tuttavia il provvedimento in esame, che consta di ben 33 articoli, nelle maglie di una varia congerie di asserite semplificazioni – che ad ogni buon conto esamineremo di seguito – nasconde una gravissima insidia, quella che, piuttosto che una semplificazione, è viceversa valutabile come la chiusura del cerchio di un provvedimento denominato « *Jobs Act* », che ha avuto l'unico obiettivo di liberalizzare quanto più possibile il mercato del lavoro, privandolo di una serie di garanzie in punto di diritto;

l'insidia a cui ci si riferisce è quella individuabile all'articolo 23 del presente

schema di decreto legislativo, in quanto essa va a riscrivere l'articolo 4 della legge 300 del 1970. Tale modifica, fortemente penalizzante per il lavoratore, contrasta palesemente con quanto disposto nel Titolo III della Parte I della Costituzione, che all'articolo 35 tutela il lavoro in tutte le sue forme, e che all'articolo 41 specifica che l'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Secondo la riscrittura dell'articolo 4 della legge 300 del 1970 il datore di lavoro sarà tenuto unicamente ad informare il lavoratore della possibilità che gli strumenti di lavoro possano essere utilizzati con finalità di controllo a distanza, fatto ciò potrà utilizzare queste informazioni per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, compreso, dunque, anche il licenziamento. Risulta inaccettabile, tenuto conto del fatto che essa porrebbe il lavoratore in una posizione di forte ricatto, per di più in assenza, nel testo, di alcuna norma di bilanciamento che disciplini il contrasto al fenomeno del *mobbing*;

prima di ritornare sull'argomento, tenuto conto della presenza di ulteriori criticità nel provvedimento in esame, si provvede ad evidenziare che:

quanto alle norme in tema di razionalizzazione e semplificazione per l'inserimento mirato delle persone con disabilità, all'articolo 1 siamo davanti ad una

delega nella delega, con la quale il governo sposta di fatto il suo stesso intervento di ulteriori sei mesi. Nella premessa si prevedono 180 giorni dalla di entrata in vigore del presente decreto per elaborare linee guida in materia di collocamento mirato per le persone con disabilità;

l'articolo altresì attribuisce un ruolo marginale all'INAIL, ruolo questo in contrasto con quanto definito dalla recente legge di stabilità, ma anche con le esperienze già messe in atto (in fase sperimentale) dall'Istituto assicuratore in tema di sostegno al rientro al lavoro del lavoratore infortunato o tecnopatologico a prescindere dal livello di danno riconosciuto. Appare tuttavia incongruo e limitativo delle prerogative parlamentari l'esercizio di una vera e propria delega nelle delega;

all'articolo 3 viene prevista la modifica dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, attraverso la soppressione del relativo comma 2 che prevedeva per i datori di lavoro privati, che occupano da 15 a 35 dipendenti, l'obbligo di riserva di posti per persone con disabilità (un posto) scattasse soltanto in caso di nuove assunzioni. La soppressione di detto comma comporta che dal 1° gennaio 2017 il datore di lavoro che si ritrova nella situazione indicata debba comunque riservare un posto, il che è valutabile positivamente se non ci trovassimo immediatamente dopo, all'articolo 4, davanti a una disposizione dedicata ai criteri di computo della quota di riserva, con la quale si disciplina il caso di lavoratori anche non assunti tramite il collocamento obbligatorio, ma con riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento. Tale ultima previsione non pare poter generare nuova occupazione fra le persone con disabilità in quanto i lavoratori già assunti in possesso delle caratteristiche indicate nel comma 3-bis sono già ricompresi nel computo della quota di riserva;

l'articolo 6, comma 1, lettera a), ha previsto che « i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di

avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11 » aprendo così alla possibilità della chiamata generalizzata di tutte le persone con disabilità laddove la legge n. 68 del 1999 ha previsto una proporzione nella misura del 60 per cento per la chiamata nominativa e nella misura del 40 per cento per la chiamata numerica, facendo una buona mediazione tra gli interessi ed i bisogni delle imprese e dei lavoratori;

inoltre l'articolo 6, comma 1, lettera b), ha previsto che « i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, nel caso assumano lavoratori nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 1-bis, possono altresì procedere all'assunzione diretta dei lavoratori entro sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo » così introducendo la possibilità della chiamata cosiddetta diretta per i lavoratori disabili che presentano un maggior grado di riduzione della capacità lavorativa e dunque persone disabili con maggiori difficoltà di inclusione nel mondo del lavoro;

la nuova normativa così come formulata è contro lo spirito e la *ratio* della legge n. 68 del 1999 dal momento che svuoterebbe di significato e valore il modello « inserimento mirato », rendendo arbitrario il collocamento delle persone con disabilità e penalizzando quelle con disabilità grave;

l'istituto della chiamata diretta per i disabili gravi, lungi dal rappresentare una opportunità o una occasione favorevole per i disabili più gravi, sarà foriera e portatrice di discriminazioni e penalizzerà proprio i disabili con maggiore riduzione della capacità lavorativa. Con le modifiche apportate alla precedente disciplina c'è il rischio che si accrescano le attuali disparità;

il superamento dell'obbligatorietà delle graduatorie con l'introduzione totale della chiamata nominativa può generare un ulteriore indebolimento delle tutele per i lavoratori più vulnerabili. Infatti, se il sistema delle graduatorie ha in passato

palesato molteplici limiti, anche perché non teneva in debito conto i requisiti di specifica abilità nell'incontro domanda-offerta, costituiva comunque un punto fermo contro possibili discriminazioni;

la scelta del meccanismo della assunzione diretta tra le modalità di inserimento di lavoratori disabili, oltre a presentare dubbi di legittimità sul piano dell'uguaglianza e del riconoscimento del diritto al lavoro tramite la promozione delle condizioni che rendono effettivo questo diritto senza distinzioni di condizioni personali, non appare condivisibile anche per l'assenza di interlocuzione con i servizi competenti del territorio e risulta essere una scelta molto lontana dalle esperienze e dalle esigenze reali di persone, imprese e servizi;

in quest'ambito sarebbe altresì auspicabile porre mano all'irrigidimento del regime delle sanzioni con particolare accento ai meccanismi di riscossione che dovrebbero essere regolati in maniera da garantirne l'automatismo dell'introito. Tali risorse dovrebbero quindi essere utilizzate in favore di politiche di avviamento al lavoro per i disabili, facendole confluire presso un apposito fondo, destinando le relative risorse a interventi di assistenza domiciliare delle persone affette da disabilità gravi e gravissime;

andrebbe altresì valutata la possibilità di strutturare un meccanismo premiale che vada a favorire sgravi di natura fiscale e contributiva commisurati al grado di disabilità;

quanto alle norme di razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro, all'articolo 14 si sancisce l'obbligo di deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, cosa peraltro già prevista per accedere a determinate agevolazioni (si pensi alla detassazione degli accordi di produttività, peraltro inopinatamente non rifinanziata nell'anno in corso). La norma però non specifica quale sia il soggetto tenuto a depositare il contratto collettivo, se l'azienda, l'associazione di rappresentanza della stessa o il sindacato;

all'articolo 15 viene previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il Libro Unico del Lavoro venga tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È atteso un decreto ministeriale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame. Si consideri che il libro unico del lavoro ha sostituito i precedenti libri alla cui tenuta erano, per legge, obbligati i datori di lavoro (paga e matricola); la tenuta telematica presso il Ministero del lavoro comporterà certamente dei vantaggi in termini di contrasto al sommerso, ma comporterà dei costi di cui non vi è alcuna espressa previsione in decreto;

all'articolo 16 viene previsto che tutte le comunicazioni inerenti i rapporti di lavoro si effettuino esclusivamente in forma telematica secondo gli schemi previsti dal decreto ministeriale del 30 ottobre 2007. Si tratta di una misura utile ma non viene indicata la data di decorrenza del provvedimento;

all'articolo 17 sono apportate alcune modifiche all'articolo 8 del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013, che ha istituito la Banca dati politiche attive e passive, nella quale sono raccolte ulteriori informazioni, e viene istituito il Fascicolo dell'azienda, relativo ad una serie di comunicazioni individuate nell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996. È atteso un decreto ministeriale sulle informazioni da inserire, sui soggetti che possono inserire, sulla tutela della *privacy*;

anche in questo caso sarebbe stato opportuno prevedere sin d'ora le dette modalità anche al fine di poterle vagliare ed articolare al meglio ai fini di un serio rilancio dell'interattività tra le banche dati strumentali e della implementazione della relazione tra domanda e offerta di lavoro;

quanto alle misure per la razionalizzazione e la semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all'articolo

20 si modifica la composizione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro istituito presso il Ministero della salute; partecipano i direttori generali delle competenti direzioni generali dei ministeri della Salute, del Lavoro, dell'Interno e delle Infrastrutture e Trasporti, più il coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle regioni ed altri quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro è posta sotto la presidenza di un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel complesso, i componenti si riducono da 40 a 29;

la revisione della composizione della Commissione consultiva, se improntata ad una maggiore efficienza, è condivisibile; resta però l'incognita relativa alla partecipazione dei rappresentanti delle parti sociali. Trattandosi di una Commissione consultiva, la nomina dei membri dovrà seguire un criterio di massima partecipazione e competenza, evitando che la partecipazione finisca appannaggio di poche sigle sindacali ma garantisca, appunto la massima partecipazione;

quanto alla revisione del regime delle sanzioni, la norma prevista all'articolo 22 modifica la disciplina prevista all'articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, in caso di impiego di lavoratori in nero. Si passa dalla cosiddetta maxi sanzione (da 1.500 a 12.000 euro, più 150 euro per giornata per lavoratore) ad una sanzione per fasce che tiene conto della durata del periodo di mancata regolarizzazione (tre fasce a 30, 60 ed oltre 60 giorni, comprese rispettivamente fra 1.500 e 9.000 euro, fra 3.000 e 18.000 euro e fra 6.000 e 36.000 euro). Rispetto alla violazione di cui sopra, trova applicazione la procedura di diffida, con vincolo all'assunzione a tempo indeterminato, pure *part time* al 50 per cento, o a

tempo determinato, tempo pieno di almeno tre mesi. Tale revisione è stata da più parti criticata anche a causa dell'estensione della cosiddetta procedura di diffida con cui viene stabilito un meccanismo di regolarizzazione degli illeciti accertati;

più utile sarebbe stato porre mano a meccanismi attraverso i quali poter pervenire ad una intensificazione dei controlli anche in relazione alla molteplicità di contratti *part-time* che vengono di fatto adottati al solo fine di eludere, per quanto possibile, le regolarizzazioni di quota parte dell'orario lavorativo, soprattutto nel settore dell'edilizia. Al fine di contrastare, in riferimento alla categoria degli operai, il ricorso improprio ovvero l'abuso del contratto di lavoro a tempo parziale nel settore edilizia, occorre inserire la previsione della possibilità per i contratti collettivi dell'edilizia di normare specifiche modalità di attuazione della disciplina contrattuale del *part-time*. La previsione di tale specifica disposizione, che limita il ricorso al contratto di lavoro *part-time* in edilizia, appare fondamentale anche in virtù della necessità di arginare il fenomeno del lavoro sommerso e ai fini dell'attestazione della regolarità contributiva delle imprese. È noto infatti che proprio nel settore dell'edilizia è forte il fenomeno del lavoro irregolare, l'uso « distorto » del contratto di *part-time* e la difficoltà per gli organi preposti ai controlli di verificare la « genuinità » di un contratto *part-time*;

in particolare non è condivisibile la scelta dell'abrogazione del registro infortuni nonché dell'esonero del datore di lavoro dall'obbligo di trasmissione all'autorità di Pubblica Sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio;

quanto alle disposizioni in materia di rapporto di lavoro, all'articolo 23 vengono apportate, come ampiamente introdotto in premessa, modifiche all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e all'articolo 171 del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196. Viene riformulato

l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori dedicato agli impianti audiovisivi e ad altri strumenti di controllo, dall'utilizzo dei quali deriva la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;

la disposizione in esame contrasta radicalmente con i principi costituzionali e, ancor prima, con le regole democratiche ed etiche che il nostro paese si è storicamente dato. È inaccettabile pensare che le imprese possano utilizzare i dati del lavoratore, immagazzinarli attraverso gli strumenti che il lavoratore utilizza per la propria attività professionale, e financo senza accordo sindacale. Si tratta di una iniziativa incomprensibile, in contrasto con una serie di norme, di regolamentazioni e anche di raccomandazioni europee, oltre che in contrasto con quanto più volte esternato dal garante della *privacy*: dalle linee guida del 2007 alle ultime disposizioni, fino ai tanti codici deontologici sull'utilizzo e sul trattamento dei dati;

peraltro non si può evincere con chiarezza la distinzione tra strumenti che il lavoratore utilizza per l'attività lavorativa e strumenti che vengono utilizzati in parte anche per la vita personale. Ma riteniamo che anche il controllo dei dati attraverso gli strumenti di lavoro debba avere degli ambiti di limitazione e di disciplina. L'azienda non può utilizzare tutti i dati che immagazzina per qualsiasi fine. Le famose ragioni tecnico organizzative oltre ad essere vaghe, non giustificano affatto quella che si palesa come una vera e propria aggressione alla *privacy* dei lavoratori. Sorge spontaneo chiedersi quale sia l'attinenza tra controllo a distanza e l'innovazione, la semplificazione e la creazione di nuova occupazione che, in teoria, in pura teoria, dovevano essere l'obiettivo finale di un processo sano di riforma del mercato del lavoro, che viceversa non trova alcuna corrispondenza, né nel testo in esame né nella struttura complessiva del cosiddetto « *Jobs Act* »;

in buona sostanza per gli « strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di

registrazione degli accessi e delle presenze » non sarà più necessario il percorso di autorizzazione (dell'accordo dei sindacati o dell'autorizzazione della direzione del lavoro di cui si è detto prima);

da sottolineare come tra gli « strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa » rientrano tutti quei dispositivi elettronici (*smartphone*, *tablet*, schede per la navigazione in *internet*, computer con collegamento ad *internet* e una casella di posta elettronica, GPS, e qualsiasi altro strumento che abbia un microchip, ecc.) che vengono forniti spesso ai dipendenti per l'attività lavorativa e che sono potenzialmente e concretamente in grado di rilevare, controllare e monitorare anche la posizione, il percorso, l'identificazione, l'uso, le scelte del dipendente;

è indubbio che tali strumenti daranno luogo ad un trattamento di dati e di informazioni solo apparentemente utilizzabili per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza del lavoro e del patrimonio aziendale. Ed infatti il comma 3 dell'articolo 23 prevede che: « le informazioni raccolte ai sensi del primo e del secondo comma sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 »;

il datore di lavoro viene dunque preventivamente autorizzato alla raccolta delle informazioni e poi queste informazioni diventano « utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro » e dunque anche dal punto di vista disciplinare, in quanto con questa norma si risolve ogni dubbio circa la possibilità di adottare un licenziamento o altra sanzione facendo leva su immagini o dati raccolti tramite strumenti di controllo a distanza;

dunque non siamo più di fronte a meri « controlli difensivi », consistenti in forme di intervento, controllo o monitoraggio diretti ad accertare condotte illecite

del lavoratore che integrino, appunto, lesione del patrimonio aziendale o della sicurezza o illecito contrattuale ma a forme di controllo e monitoraggio dell'attività del lavoratore che potrebbero avere anche solo rilevanza disciplinare e dunque fondare un provvedimento di licenziamento con la conseguenza di trovarsi di fronte non solo a un controllo finalizzato ad esigenze organizzative, produttive, per la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale ma un ad un controllo sulla persona e sul comportamento del lavoratore;

la locuzione « a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro » presente nel testo in esame implica infatti anche l'utilizzo a fini disciplinari e dunque diviene potenzialmente fondativa di un eventuale licenziamento di tipo disciplinare;

anche l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, investita della questione del trattamento dei dati personali dei dipendenti effettuato attraverso la localizzazione di dispositivi *smartphone*, con provvedimento del 9 ottobre 2014 (registro dei provvedimenti n. 448 del 9 ottobre 2014), affermò che « il descritto trattamento pertanto presenta rischi specifici per la libertà (per esempio, di circolazione e di comunicazione) i diritti (vedi articoli 10 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e 8 della legge n. 300 del 1970) e la dignità del dipendente e richiede una specifica ed attenta valutazione da parte dell'Autorità ». L'utilizzo di *Internet* può, infatti, formare oggetto di analisi, profilazione, ed integrale ricostruzione mediante elaborazione di file cronologici (*log file*) della navigazione web ottenuti da un server aziendale (proxy server) o da altri strumenti di registrazione; i servizi di posta elettronica sono suscettibili di controlli che possono giungere alla conoscenza da parte del datore di lavoro del contenuto della stessa corrispondenza del lavoratore; come il palmare, il *badge* dotato di banda magnetica consente la identificazione del lavoratore ai varchi di ingresso in azienda, ma in caso di predisposizione di altri rilevatori, anche la

localizzazione continua del lavoratore; l'utilizzazione dei dati biometrici (impronte digitali, conformazione della mano, impronta dell'iride) utilizzati per l'identificazione dei lavoratori all'ingresso dei luoghi di lavoro è particolarmente invasiva;

risulta evidente che il controllo degli accessi ad *Internet* dei dipendenti consente al datore di lavoro di rilevare « l'attività lavorativa sotto il profilo della tempistica, della quantità ed anche dei contenuti » e quindi che si ponga inevitabilmente una questione di liceità o meno di detti controlli alla luce della disciplina normativa di cui al nuovo articolo 23 del decreto, tenendo presente, peraltro, che la potenzialità del mezzo *de quo* si presta ad utilizzi particolarmente invasivi della sfera di riservatezza del prestatore di lavoro (si pensi, ad esempio, al monitoraggio degli accessi a siti di carattere politico, sindacale, religioso, o che possano esplicitare gli orientamenti e le abitudini sessuali del dipendente, implicando dunque addirittura il trattamento di dati sensibili, come anche, sempre a titolo di mero esempio, nel caso di registrazione di accesso a siti *Internet* dove vengono fornite indicazioni circa i possibili rimedi a determinate patologie o che forniscano un quadro completo del modo di spendere il proprio tempo libero);

la modifica dell'articolo 4 dello statuto dei lavoratori in materia di impianti di controllo, lungi dal rappresentare una mera semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti in materia di lavoro, si colloca sulla scia dei precedenti decreti delegati volti a depotenziare i diritti e le garanzie del prestatore di lavoro. Si assiste ad un forte arretramento delle garanzie che hanno caratterizzato fino ad ora la materia del diritto del lavoro la cui peculiarità è rappresentata dal fatto che l'oggetto della prestazione lavorativa non è semplicemente una cosa (*res*) ma coinvolge anche la persona e la sua dignità. Tale modifica si salda fortemente con le previsioni del contratto a tutele crescenti che ha previsto il licenziamento per giustifi-

cato soggettivo e per motivi disciplinari senza possibilità del reintegro, l'impossibilità di sindacare la proporzionalità da parte dell'Autorità Giudiziaria della sanzione del licenziamento, il diritto in capo al datore di lavoro di assegnare il lavoratore a mansioni inferiori ed ora si prevede il diritto in capo al datore di lavoro di utilizzare le informazioni raccolte tramite impianti audiovisivi e di controllo a distanza « a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro » e dunque anche ai fini disciplinari che possono avere per effetto un provvedimento di licenziamento. È paradossale che in una era tecnologicamente avanzata e in cui l'acquisizione di informazioni e dati assume un rilievo sempre più importante, anziché prevedere una normativa più attenta e sensibile alla protezione di tali dati ed informazioni soprattutto se riguardanti persone che prestano attività lavorativa e anziché prevedere una speciale protezione proprio perché il possesso di tali dati e informazioni può essere strumento di *mobbing* e discriminazione sul posto di lavoro, il Governo autorizzi il datore di lavoro alla raccolta e all'utilizzo di tali informazioni a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro;

infine, all'articolo 26, vengono trattate le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Le dimissioni e le risoluzioni consensuali sono fatte, a pena di inefficacia, con modalità telematiche su moduli disponibili sul sito istituzionale del Ministero del lavoro. La disciplina tratteggiata dal presente articolo, apprezzabile negli intenti, è

lacunosa nella parte in cui non prevede le modalità attraverso cui dare certezza sulla data di stampa del modulo e a quella di inoltro, date che non dovrebbero risultare troppo distanti, al fine evitare possibili aggiramenti della norma stessa. Agli articoli 27 e seguenti, vengono elaborate una serie di norme aventi ad oggetto le modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Vengono apportate, tra le altre cose, alcune modifiche alla costituzione del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici;

a tal proposito, si evidenzia l'inserimento nel testo di una serie di norme, in assenza di quella che sarebbe dovuta essere la decisione più importante, per di più richiesta trasversalmente dal parlamento, ossia la reintroduzione del Ministro per le pari opportunità. Sfugge la motivazione per la quale il Presidente del Consiglio abbia avvocato a sé questa delega che anche con riferimento alle norme contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro e con parecchi fondi comunitari in gestione e da gestire resta senza una reale e vicina guida politica, ciò a prescindere dagli interventi sul tema di cui al decreto posto in esame,

esprime

PARERE CONTRARIO

« Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi ».

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI AIRAUDO, PLACIDO, NICCHI E GREGORI

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176);

premesso che:

lo schema di decreto legislativo dà attuazione alle deleghe di cui agli articoli 1, commi 3, 4, lettere g), z) e aa), 5, 6, 7, 9, lettere e) e l), e 11 della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (cosiddetto *Jobs Act*), recando interventi su materie diverse e dal contenuto non omogeneo;

con riferimento alla razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità (di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68) e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone (comma 4, lettera g)) si osserva che lo schema contiene disposizioni che apparentemente sembrano andare nella direzione di correggere alcuni dei limiti della legislazione vigente, nell'ottica di superare la discriminazione dell'handicap in ambito lavorativo;

vi sono tuttavia molte fondamentali criticità che inficiano il possibile risultato positivo dell'intervento, a cominciare dall'elemento di maggior rilevanza che è costituito dal passaggio da un sistema di collocamento obbligatorio o misto ad uno mirato;

secondo quanto riportato nella relazione illustrativa allo schema, l'intervento sul collocamento mirato « si pone in continuità con il « Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e dell'integrazione delle persone con disabilità », predisposto dall'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 »;

il sistema mirato non è privo di rischi, ma è considerato un processo che può essere adeguato per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, per collocare la persona giusta al posto giusto e per evitare che sul lavoratore con disabilità si riverberi il pregiudizio di improduttività;

perché il sistema mirato possa raggiungere i suoi obiettivi ha preventivamente la necessità di avere a disposizione adeguate risorse economiche in grado di farlo funzionare. Non è sufficiente infatti procedere alla redazione di linee guida, come stabilisce l'articolo 1, comma 1, ma occorre dare attuazione al loro contenuto. Tuttavia, il comma 2 stabilisce che alle azioni stabilite dal comma 1 si provvede

con le risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sembra chiaro, pertanto, che il passaggio al nuovo sistema rappresenterà solo una buona intenzione, come tante, senza alcun esito;

in secondo luogo, nello schema di decreto legislativo manca un intervento di correzione della disciplina degli esoneri e delle esclusioni totali;

gli esoneri e le esclusioni vanno ricollocate nel rapporto tra mansione e lavoratore con disabilità. Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità non esiste in assoluto il caso di una mansione non praticabile da una persona con disabilità. L'attuale disciplina recata dalla legge n. 68 del 1999 contiene disposizioni inapplicabili, ovvero margini ampi per ottenere l'esenzione da parte delle aziende. Il Governo era stato già delegato ad adottare un decreto legislativo che intervenisse anche su questo punto, ma la delega non è stata attuata;

con sentenza del 4 luglio 2013, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Causa C-312/11) ha condannato l'Italia per non aver imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, venendo meno all'obbligo di recepire correttamente e completamente l'articolo 5 della direttiva 2000/78;

secondo la Corte di giustizia gli Stati membri devono stabilire un obbligo per i datori di lavoro di adottare provvedimenti efficaci e pratici (sistemando i locali, adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro o la ripartizione dei compiti) in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere a un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione, senza tuttavia imporre al datore di lavoro un onere sproporzionato. La Corte sottolinea che siffatto obbligo riguarda tutti i datori di lavoro. Non è sufficiente

che gli Stati membri prevedano misure di incentivo e di sostegno, ma è loro compito imporre a tutti i datori di lavoro l'obbligo di adottare provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete;

la Corte ha esaminato le varie misure adottate dall'Italia per l'inserimento professionale dei disabili e ha concluso che tali misure, anche ove valutate nel loro complesso, non impongono a tutti i datori di lavoro l'adozione di provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti delle condizioni di lavoro e consentano loro di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione;

è indispensabile, ma di questo non vi è traccia nello schema in esame, che anzi reitera la disposizione sanzionata, che i motivi di esclusione o esonero siano definiti da un intreccio tra tipologia della disabilità, competenze del disabile e condizioni del lavoro. Solo in questo modo si può pervenire ad una tutela effettiva delle diverse tipologie di handicap, anche nel rispetto della normativa comunitaria e della Convenzione ONU, ratificata dall'Italia;

inoltre, gli interventi di cui all'articolo 1 sul collocamento mirato – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa allo schema – «si pone in continuità con il «Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e dell'integrazione delle persone con disabilità», predisposto dall'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013»;

il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce che entro sei mesi, con decreti ministeriali, sono definite delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità sulla base di alcuni principi che provvede a dettare;

tuttavia, il comma 2 stabilisce che alle azioni stabilite dal comma 1 si prov-

vede con le risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il mancato stanziamento di risorse costituisce un problema a monte che determinerà con assoluta probabilità che gli interventi non potranno essere realizzati, in tutto o in parte;

in più, lo strumento giuridico delle linee guida, annoverabile tra le cosiddette « *soft law* », potrà incontrare problemi applicativi in quanto i suoi contenuti sono prevalentemente di competenza della potestà legislativa delle regioni. In mancanza di un coordinamento o di una modifica normativa, la fonte più debole (le linee guida) rischia di soccombere;

lo schema non prende neppure in considerazione la possibilità di costituire all'interno dei luoghi di lavoro, in linea con il Programma di azione biennale innanzi citato, un osservatorio per i lavoratori disabili che, in stretto raccordo con le organizzazioni sindacali aziendali, si occupi, con progetti personalizzati, dei singoli lavoratori con disabilità, utilizzando competenze specifiche per seguirli nella fase di avviamento e durante il percorso lavorativo, conciliandone altresì i tempi di cura e di lavoro;

si rileva, infine, anche l'assenza di connessione normativa tra lo strumento degli accomodamenti ragionevoli previsti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge n. 18/2009, e la banca dati sui posti di lavoro e nelle politiche della contrattazione decentrata e bilaterale;

con riferimento alle misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro si rammenta che la delega recata dal *Jobs Act* è incoerente con il resto delle deleghe e rappresenta una delle deleghe completamente in bianco contenute nella legge;

il quadro normativo che disciplina la materia della salute e sicurezza sul lavoro è articolato e complesso essendo stato oggetto di molteplici interventi legi-

slativi che hanno trovato un punto di sintesi nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con cui si è dettata la normativa quadro – anche in recepimento della normativa comunitaria – per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che si erano succedute negli anni;

gli interventi recati dal decreto legislativo sono stati profondi e importanti a fronte di continui fatti tragici, emblematici del ripetersi di gravi infortuni sul lavoro, frutto spesso di procedure di sicurezza mai implementate o eseguite o della violazione di regole elementari di prudenza, tanto nella grande quanto nella piccola impresa e nel pubblico impiego;

dal momento dell'entrata in vigore del testo unico numerose novelle legislative hanno modificato il testo affastellando interventi occasionali che disarticolano il sistema introdotto e producono una perdita efficacia delle misure previste. Queste modifiche sono passate sempre sotto il nome di 'semplificazioni', ma si tratta di una mistificazione;

SEL ha chiesto già da due anni, senza esito, di poter svolgere un'indagine conoscitiva nelle Commissioni XI e XII della Camera per porre fine a interventi non organici sul testo che possono riflettersi negativamente sui lavoratori, sulle imprese e sull'economia;

l'impianto del testo unico appare coerente e completo; nondimeno sono opportune interventi di manutenzioni laddove l'indagine conoscitiva riscontri, tra le altre, inefficienze, prassi burocratiche e duplicazioni di interventi. L'importante è che le novelle sia il risultato di un intervento organico, rispettoso delle regole tecniche che in questo ambito hanno preponderanza e con una partecipazione ampia;

l'intervento attuato dal Governo nello schema non sembra andare in questa direzione, mancando di organicità e di una visione del complesso mondo della sicurezza nei luoghi di lavoro;

inoltre vi sono alcune disposizioni i cui limiti sono evidenti anche in assenza di un esame complessivo della materia disciplinati dal decreto legislativo 81 del 2008. Ad esempio, il comma 1, lettere b) e c) modificano la composizione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare sono ridotti da 10 a 6 i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro. Tale riduzione non risponde a una logica di semplificazione, considerato peraltro che la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito, ma si traduce in una minore partecipazione democratica delle organizzazioni sindacali. Inoltre, è di palmare evidenza l'assenza nel Comitato di una rappresentanza di associazioni scientifiche e tecniche;

si prevede che, in attesa del decreto interministeriale in cui si definiscono le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del S.I.N.P. (nonché le regole per il trattamento dei dati), restino in vigore le sole disposizioni del testo unico relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici, e non più anche quelle relative al registro infortuni. Tale disposizione è sbagliata dal momento che fino all'entrata in vigore del S.I.N.P. è necessario mantenere il registro infortuni, pena l'impossibilità di riscontro dei dati aziendali sugli infortuni;

a riguardo, va ricordato come, nel recente Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa ad un quadro strategico dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2014-2020), il CESE ha posto l'accento sulle difficoltà osservate nell'Unione europea, in particolare in Italia, in rapporto alla disponibilità di dati e ha esortato la Commissione a dotarsi urgentemente di statistiche e indicatori che tengano conto in modo particolare del sesso e dell'età del lavoratore. L'elenco

delle malattie professionali, compresi gli infortuni che si verificano durante l'orario di lavoro, e le regole per la segnalazione e analisi statistica di questi dati dovranno essere redatte e pubblicate nel quadro dell'Unione europea. L'abolizione del registro degli infortuni è in palese contraddizione con tali indicazioni dell'Unione.

infine, si prevede l'adozione di due specifici decreti che dovranno adottare le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi e la disciplina relativa all'abilitazione e conduzione dei generatori di vapore. Tuttavia, non viene fissato un termine entro il quale i richiamati decreti dovranno essere emanati, con il rischio di procedere alle calende greche;

con riferimento all'articolo 21, che novella alcune disposizioni sulla disciplina sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il comma 1 reca alcune modifiche alla procedura di denuncia di infortunio sul lavoro o malattia professionale (comma 1, lettera b), anche con riferimento alla specifica denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza per ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di 3 giorni (comma 1, lettera c)). A tal proposito non si condivide la scelta di sostituire l'attuale sistema di comunicazione e denuncia all'autorità di pubblica sicurezza secondo le modalità attualmente previste perché essa consente di aver riscontro degli accadimenti e delle eventuali violazioni che li hanno causati. Inoltre, non è chiara la logica che alla lettera b) non prevede il rilascio di una copia del certificato al lavoratore;

l'articolo 21, comma 1, lettera d), modifica la procedura inerente l'obbligo, per l'INAIL, di trasmettere telematicamente, mediante il S.I.N.P., a determinati organismi ed autorità i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a 30 giorni, in particolare disponendo l'utilizzo dello strumento della cooperazione applicativa. Con la modifica apportata le Dire-

zioni territoriali devono procedere all'inchiesta solo se richiesto dal lavoratore infortunato, da un parente o dall'INAIL. Tale novella appare di una certa gravità, dal momento che trattandosi di eventi gravi o mortali è necessario continuare a svolgere l'inchiesta d'ufficio e nel più breve tempo possibile, non oltre trenta giorni, come previsto dalla legislazione infortunistica vigente;

con riferimento agli strumenti di controllo a distanza, l'articolo 23 dello schema introduce una disciplina che viola la dignità e la riservatezza dei lavoratori, in dispregio della delega assegnata. L'eccesso di delega e la violazione della Costituzione sono evidenti;

la delega contenuta nell'articolo 1, comma 7, lettera *f*), del Jobs Act contiene il seguente criterio direttivo: « revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e temperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore »;

il contenuto della delega è chiaramente delimitata alla regolamentazione dei « controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro » per adattare la disciplina alle nuove tecnologie. In nessun modo la delega autorizza il Governo a modificare o rimuovere il divieto di controlli a distanza dei lavoratori. A meno che il Governo non intenda in maniera abnorme che i lavoratori siano « strumenti di lavoro »;

in più la delega stabilisce che i controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro devono temperare « le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore ». Tale precisazione pone comunque dei limiti quando i controlli sugli impianti possono coartare la dignità e la riservatezza dei lavoratori;

sicuramente, alle disposizioni di settore già contenute nello Statuto dei

lavoratori non potranno non essere temperati anche i principi stabiliti nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice della *privacy*, e nelle Linee guida del Garante della *privacy* del 1° marzo 2007. Nell'ordinamento giuridico italiano, infatti, entrambe le normative sopra indicate sono volte a evitare che il controllo effettuato con apparecchi audiovisivi o informatici sfoci in un'invasione della sfera privata del lavoratore tale da ledere la libertà e la dignità dello stesso e in particolare violare l'articolo 114 del Codice della *privacy*, il quale ha richiamato integralmente l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori;

che questa sia l'interpretazione corretta è comprovato anche dall'esame dell'*iter* parlamentare del *Jobs Act*. La delega in materia di revisione della disciplina dei controlli a distanza è stata inserita con emendamento nel testo nel corso dell'esame in prima lettura al Senato dell'Atto Senato n. 1428. L'intento dell'emendamento era chiaramente quello di abrogare il divieto di controlli a distanza dei lavoratori. Tuttavia, la *ratio legis* è stata rovesciata alla Camera (Atto Camera n. 2660) e poi così approvata definitivamente al Senato in terza lettura, prevedendosi che l'oggetto della delega è costituito unicamente dall'adeguamento della disciplina per permettere il controllo sugli impianti e sugli strumenti di lavoro e non più sui lavoratori;

il confronto tra i due testi chiarirà il punto dell'eccesso di delega nel quale è incorso il Governo: nel testo originario della lettera, introdotta con emendamento al Senato nel corso della prima lettura si prevedeva: « revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e temperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore », mentre nel testo risultante dall'esame della Camera, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Gneccchi 1. 545 (*Nuova formulazione*) si prevede: « revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli

impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore »;

il Governo pertanto non è stato delegato ad abrogare, come invece intende fare, il primo comma dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori che reca il divieto di utilizzare « impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività del lavoratore ». L'articolo 23 viola palesemente la Costituzione;

eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute (comma 9, lettera e));

l'articolo 24 dello schema prevede la possibilità per i lavoratori di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturati ad altri lavoratori che assistono figli minori in particolari condizioni di salute. Le esigenze di solidarietà protette da questa disposizione sono di estremo rilievo sociale, ma proprio per tale ragione occorre che a farsene carico sia la contrattazione con misure relative all'ampliamento della possibilità di conciliazione tra tempi di vita e lavoro, che il Governo deve supportare anche economicamente;

l'articolo 24 è anche gravato da eccesso di delega. Infatti, si stabilisce che la cessione a titolo gratuito dei riposi e delle ferie possa avvenire esclusivamente fra lavoratori impiegati in mansioni di pari livello e categoria, cosa non prevista dalla delega. Tale previsione di cessione esclusiva tradisce il vero spirito della norma che è volta a favorire la solidarietà fra i lavoratori di un'azienda, a prescindere dai livelli e dalle categorie di appartenenza;

con riferimento alla delega in materia di semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non è accettabile la scelta di depotenziare la figura delle consigliere e dei consiglieri di parità;

ciò rappresenta un brutto segnale per l'Italia, dove i dati relativi al quarto semestre 2014 segnalano che mentre l'occupazione maschile è al 64,8 per cento, quella delle donne è al 47,2 per cento, con una differenza tra i sessi del 17,6 per cento e con una media di occupazione femminile nazionale che è la seconda più bassa in Europa;

la riforma della figura delle consigliere e dei consiglieri di parità dovrebbe mirare a rinforzarne l'ufficio e a dotarlo di maggiore autonomia, garantendo la nomina di persone di comprovata capacità e professionalità nel settore delle pari opportunità;

al contrario, invece, nello schema del decreto delegato si prevede che con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si riduca il numero delle consigliere di parità per ragioni di mera cassa, utilizzando il cattivo argomento del funzionamento « a macchia di leopardo » dell'attività svolta sul territorio;

mentre si prevede una procedura di valutazione comparativa per la nomina delle consigliere e consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta, tale procedura non è invece richiesta che la nomina della consigliera o del consigliere nazionale di parità (articolo 31, comma 1, lettera a) che diventa ad ogni effetto subordinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e condizionata dalla politica;

infatti, l'attività della consigliera nazionale di parità diventa subordinata alla programmazione annuale del Ministro

del lavoro, nel cui limitato ambito può determinare le priorità d'intervento e i programmi di azione e lo svolgimento di inchieste indipendenti e la pubblicazione di relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro diviene una facoltà (e non un obbligo), ma viene introdotto l'obbligo di avvalersi, per le predette inchieste e relazioni, delle strutture del Ministero del lavoro e dei relativi enti strumentali;

Al contrario in occasione dell'apertura del Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione europea sui temi delle pari opportunità, il Governo si era impegnato a rafforzare l'autonomia, le funzioni e l'indipendenza di tale istituto, rendendolo pienamente armonico con il quadro comunitario. Impegni che ora vengono smentiti;

non è neppure chiara la ragione per la quale alla nomina delle consigliere non si applica la disposizione secondo cui le nomine conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato delle Camere possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo (cosiddetto *spoils system*). Considerato il depotenziamento della Consigliera è più facile supporre che si vogliano garantire le scelte di comodo, piuttosto che garantire l'autonomia della figura;

anche le funzioni e i compiti delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta sono ridimensionate;

infine, le disposizioni in materia di semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro presentano violano la delega, laddove dispongono, in riferimento ad alcune procedure, un ridimensionamento del ruolo del Ministro delle pari opportunità. Infatti, la delega prevede che la semplificazione in materia di pari opportunità avvenga « ferme restando le fun-

zioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di parità e pari opportunità ». Al contrario, lo schema di decreto legislativo elimina il concerto del Ministro per le pari opportunità:

a) per la nomina delle consigliere di parità degli enti territoriali (articolo 31, che modifica l'articolo 12, commi 3 e 4, del Codice delle pari opportunità);

b) per l'emanazione del provvedimento di decadenza della consigliera di parità che abbia omissso o ritardato la presentazione del rapporto annuale sull'attività svolta (articolo 33, che modifica l'articolo 15 del codice delle pari opportunità);

c) per la predisposizione delle convenzioni-quadro con gli enti territoriali (articolo 34, che modifica l'articolo 16 del codice delle pari opportunità);

d) per l'emanazione del decreto sulle spese della consigliera nazionale di parità.

per la presentazione della relazione al Parlamento sulla parità e pari opportunità sul lavoro, l'intesa con il Ministro delle pari opportunità è sostituita da un parere (articolo 38, che modifica l'articolo 20 del Codice delle pari opportunità) si tratta di un depauperamento dei poteri di controllo e vigilanza del Parlamento che va contro i più elementari principi di democrazia partecipativa, come confermato anche da recenti sentenze della Corte Costituzionale;

da ultimo, con riferimento alla modifica della composizione, il funzionamento e i compiti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, appare privo di ratio l'aver eliminato dal numero dei soggetti che partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, i rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità, che hanno specifica competenza in materia e quello del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, che certamente un ruolo importante dovrebbe

avere nella costruzione di azioni di superamento delle disuguaglianze in campo lavorativo;

anche la riduzione del numero degli esperti, da sei a tre, appare senza *ratio*. Senza di loro la Commissione aumenta la sua consistenza burocratica e, senza dub-

bio, riduce la sua efficacia nelle funzioni che le sono affidate,

esprime

PARERE CONTRARIO

« Airaudo, Placido, Nicchi, Gregori ».

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176).

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO
DEL DEPUTATO SIMONETTI**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176);

premesso che:

appare positiva la novità sul collocamento mirato di persone con disabilità, in quanto si consente all'impresa di computare nella quota di riserva i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa di una certa entità, anche se non assunti tramite le procedure del collocamento obbligatorio;

altrettanto efficace risulta la norma che rivede la procedura di concessione dell'incentivo per le assunzioni dei disabili, stabilendo l'erogazione immediata dell'incentivo attraverso conguaglio nelle denunce contributive mensili;

parimenti utile, al fine di incentivare il collocamento lavorativo di persone con disabilità, si dimostra la possibilità, per i datori di lavoro pubblici, di assumere

in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione;

l'articolo 18 del provvedimento, relativo all'abrogazione dell'autorizzazione preventiva per l'assunzione o il trasferimento di lavoratori italiani all'estero, costituisce una norma adeguata alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più internazionale;

permane, invece, in maniera fortemente penalizzante, nonostante la opportuna rimodulazione della « maxisanzione » per i lavoratori in nero per fasce di durata del rapporto, un impianto sanzionatorio eccessivo quale unico deterrente per l'instaurazione di rapporti di lavoro irregolari, intervenendo sugli effetti del sommerso e non sulle cause, cioè il costo del lavoro troppo alto;

esprime

PARERE CONTRARIO

« Simonetti »

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n.177);

condivise le finalità del processo di revisione e di riordino del sistema di politiche attive previsto dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183, con particolare riguardo alla istituzione di una Agenzia nazionale per l'occupazione che tra i propri obiettivi ha quello di pervenire alla integrazione delle politiche attive con quelle passive;

ricordato che il provvedimento in esame interviene in una fase nella quale è ancora all'esame dell'altro ramo del Parlamento un ampio progetto di revisione della Costituzione che, nel testo risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati (Atto Senato n. 1429-B), inserisce le politiche attive del lavoro, nonché la tutela e la sicurezza del lavoro nell'elenco delle materie di competenza legislativa esclusiva statale;

espresso apprezzamento per la scelta compiuta dal provvedimento in esame di istituire l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) con l'obiettivo di coordinare le attività che vari soggetti pubblici e privati svolgono nel campo di tali politiche, in modo da garantire unitarietà a un sistema oggi frammentato in differenti sistemi regionali;

ritenuto che il miglioramento e il potenziamento delle politiche attive dipendono essenzialmente dal buon funzionamento dei centri per l'impiego e dalla qualità dei servizi che essi rendono alle imprese e ai lavoratori disoccupati;

richiamate le considerazioni svolte nel documento conclusivo approvato dalla Commissione al termine dell'indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati (Doc. XVII, n. 13);

ravvisato che attualmente i centri per l'impiego, ad eccezione di casi di riconosciuta eccellenza, intermediano una quota minima degli incontri tra domanda ed offerta di lavoro;

ricordato che i meccanismi di condizionalità, che vengono puntualmente regolati nel decreto in esame, sono in parte già previsti dalle norme in vigore, ma non trovano praticamente applicazione presso i centri per l'impiego;

rilevato che le risorse impiegate attualmente per il funzionamento dei centri per l'impiego, come risulta da ripetute ricerche condotte da ISFOL e Italia Lavoro, non sono nemmeno lontanamente paragonabili con quelle a disposizione delle strutture analoghe operanti nei principali Paesi europei con cui si confronta l'Italia;

osservato che questa carenza di risorse pesa soprattutto nel Sud del nostro

Paese, dove la platea dei disoccupati possibili fruitori dei servizi è significativamente più elevata e dove anche i servizi privati sono meno presenti sul territorio;

ricordato che, nonostante alcune sperimentazioni tentate in passato dall'INPS, non si è mai riusciti a integrare a livello locale le attività dei centri per l'impiego con quelle delle sedi locali dell'Istituto che gestiscono i sussidi di disoccupazione;

apprezzato lo sforzo di individuare livelli essenziali delle prestazioni di alto profilo, coerenti con un disegno di portata nazionale, in grado di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, utilizzando gli strumenti della condizionalità;

valutato che la garanzia di tali livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale richiede un potenziamento delle risorse destinate ai servizi per l'impiego, con particolare riferimento a quelle umane;

osservato che tra le attività dei centri per l'impiego individuate dall'articolo 18 dello schema non sono stati inclusi i servizi alle imprese, che devono essere finalizzati essenzialmente alla raccolta di informazioni sui posti vacanti, senza le quali diventa impossibile realizzare un effettivo incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

valutate le osservazioni critiche formulate dai rappresentanti delle Regioni, che hanno, in particolare, paventato la mancata conformità di alcune disposizioni del decreto alle vigenti previsioni costituzionali, che attribuiscono alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni la materia della tutela e della sicurezza del lavoro;

rilevata la complessità del disegno del sistema delineato nel decreto in esame, soprattutto laddove si estende l'applicazione del principio di condizionalità alla nuova categoria dei disoccupati parziali, prevista dall'articolo 19, comma 4, del provvedimento;

considerata la varietà di soluzioni che verranno individuate a livello territoriale per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni per effetto della stipula delle convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da una parte, e le singole Regioni e province autonome, dall'altra, con il rischio di perpetuare la differenziazione oggi esistente tra i modelli di erogazione dei servizi per l'impiego;

tenuto conto delle preoccupazioni, emerse anche nel corso delle audizioni informali svolte, circa il destino occupazionale del personale della società Italia Lavoro S.p.a. titolare tanto di rapporti di lavoro a tempo indeterminato quanto di rapporti di carattere temporaneo, anche in considerazione della possibilità per la medesima società di continuare a dare il proprio contributo al miglioramento delle politiche attive del lavoro nel nostro Paese;

valutate anche le preoccupazioni espresse nella posizione comune dalle parti sociali costituenti i fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, circa i cambiamenti strutturali previsti per i medesimi fondi, che, seguendo le disposizioni del decreto in esame, rischierebbero di perdere la propria natura privatistica, essendo tenuti al rispetto dei medesimi requisiti previsti per i fondi pubblici;

preso atto che, nel corso della sua audizione, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha segnalato l'esigenza di una adeguata protezione dei dati trattati nella attività di informatizzazione delle politiche del lavoro, anche attraverso l'utilizzo, ove possibile, di dati anonimi;

ritenuto che la lista dei soggetti costituenti la rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, possa essere utilmente integrata con l'indicazione di altri enti e organismi impegnati in questo campo di attività;

osservato che nello schema di decreto legislativo recante disposizioni di raziona-

lizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176) vi sono norme destinate a modificare il funzionamento del collocamento obbligatorio e del collocamento mirato dei disabili, materie che vengono affrontate e disciplinate anche nel decreto in esame;

rilevato che il riordino degli incentivi all'occupazione previsto dal Titolo III del presente decreto non interviene sulla materia degli incentivi all'autoimpiego;

vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 30 luglio 2015;

segnalata l'esigenza di una revisione formale del testo del provvedimento, al fine di migliorarne la formulazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo, con riferimento all'impianto complessivo del provvedimento, l'opportunità di:

1) individuare, in attesa della conclusione del processo di revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione, un percorso graduale di implementazione delle diverse linee di intervento contenute nel decreto, sviluppando in modo più dettagliato le previsioni contenute nell'articolo 2, comma 2, le quali lasciano margini per la definizione di una disciplina transitoria e per la individuazione di precise scadenze per il percorso di riforma;

2) assicurare che la disciplina transitoria abbia come principale priorità la collocazione del personale dei centri per l'impiego e il rafforzamento dei centri

stessi, al fine di metterli in grado di raggiungere gli ambiziosi obiettivi che il decreto assegna loro;

3) operare un opportuno coordinamento tra le disposizioni del presente decreto con quelle contenute all'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, approvato in via definitiva dalla Camera, e individuare, sulla base di una convenzione quadro con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, un programma di implementazione della riforma concentrato su pochi e significativi obiettivi;

4) valutare la possibilità di inserire tra gli obiettivi della convenzione quadro di cui al numero 3) l'adozione di un programma sperimentale di integrazione e di gestione comune delle politiche attive e delle politiche passive nel quale, in un numero limitato di sedi territoriali, si unifichi la gestione dei centri per l'impiego con quella delle strutture decentrate dell'INPS, al fine di verificare la fattibilità nel nostro Paese di un sistema «one stop shop» simile a quello utilizzato nei principali Paesi europei;

b) con riferimento agli specifici contenuti del provvedimento:

1) si valuti l'opportunità, anche in considerazione dell'esigenza di non sovraccaricare l'ANPAL di una quantità eccessiva di funzioni, di escludere un intervento sui fondi interprofessionali per la formazione continua, preservando la loro natura privatistica, che, tranne qualche caso isolato, ha garantito uno svolgimento apprezzabile della attività formative, ed escludendo in ogni caso l'applicazione ai fondi interprofessionali delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 4;

2) si verifichi la possibilità di rivedere le disposizioni che, da un lato, all'articolo 1, comma 2, lettera h), fanno riferimento al «programmato scioglimento» della società Italia Lavoro S.p.a. e, dall'altro, all'articolo 4, comma 13, ne dispongono il commissariamento, con la

nomina come commissario straordinario del presidente dell'ANPAL, in vista di una « convergenza » con le finalità e le funzioni della medesima Agenzia, prevedendo, piuttosto, la prosecuzione, da parte della società, dell'esercizio delle sue attuali funzioni, con una *governance* che garantisca un forte coordinamento dell'attività della società con quella dell'ANPAL; si consideri, al riguardo, l'opportunità di conferire al presidente dell'ANPAL il ruolo di amministratore unico di Italia Lavoro S.p.a. con il compito di predisporre il nuovo statuto della società, che dovrà prevedere i requisiti necessari per stabilire le funzioni di controllo dell'ANPAL su Italia Lavoro S.p.a. al fine di assicurarne la funzione di struttura *in house*;

3) si valuti l'esigenza di assicurare il completamento delle procedure di assunzione del personale della società Italia Lavoro S.p.a. che ha superato le prove di selezione per rapporti di lavoro di natura temporanea;

4) si valuti la possibilità di rafforzare il coordinamento tra la disciplina di carattere generale in materia di politiche attive del lavoro, contenuta nel presente provvedimento, e le disposizioni relative al collocamento obbligatorio e al collocamento mirato dei disabili contenute nello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176);

5) si valuti l'opportunità di un migliore coordinamento tra le disposizioni del provvedimento in esame e quelle in materia di pari opportunità, contenute nel Capo II del Titolo II del schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176); in tale quadro, si valuti, in particolare, che l'articolo 33, comma 1, lettera e), prevede l'abrogazione

del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, mentre nelle novelle di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), e all'articolo 33 dell'Atto n. 176 continua a farsi riferimento alle commissioni regionali tripartite di cui al medesimo decreto legislativo n. 469 del 1997;

6) all'articolo 1, comma 2, si valuti l'opportunità di includere tra i soggetti che costituiscono la rete dei servizi per le politiche del lavoro: gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103; l'Ente nazionale per il microcredito e gli sportelli per l'autoimpiego da esso promossi; il sistema della Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; le università; le scuole secondarie di secondo grado;

7) prevedere, nella determinazione delle linee di indirizzo triennale e degli obiettivi annuali, nonché dei livelli delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 2, misure specifiche volte a favorire l'inserimento lavorativo e l'accompagnamento verso l'autonomia dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, interessati da provvedimenti di allontanamento dalla famiglia d'origine o per altra ragione provenienti da percorsi d'accoglienza, comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie;

8) con riferimento all'articolo 4, comma 1, verifichi il Governo l'opportunità di chiarire che, come espressamente indicato dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento, l'ANPAL è istituita a decorrere dal 1° gennaio 2016;

9) all'articolo 6, si valuti l'opportunità di individuare, nell'ambito della disciplina di rango primario, come in casi analoghi di costituzione di agenzie, le incompatibilità per i componenti degli organi dell'Agenzia;

10) all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: « lavoratori dipendenti », si valuti l'opportunità di aggiungere le seguenti: « comparativamente più rappresentative a livello nazionale, garantendone il pluralismo »;

11) all'articolo 9, comma 1, si verifichi l'opportunità di sopprimere la lettera *f*), relativa alla promozione e al coordinamento, da parte dell'ANPAL, dei programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, anche al fine di non caricare l'Agenzia di funzioni ulteriori, estranee al suo campo d'azione, appesantendo inutilmente la sua attività, che dovrebbe invece concentrarsi sul miglioramento dell'offerta di servizi pubblici per l'impiego;

12) all'articolo 10, si valuti l'opportunità di attribuire all'ISFOL anche compiti di studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di terzo settore;

13) con riferimento all'articolo 11, ferma l'esigenza di un coordinamento con quanto previsto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2015, si consideri l'opportunità che le convenzioni con le singole Regioni siano stipulate dall'ANPAL e abbiano essenzialmente ad oggetto le misure operative volte a garantire i livelli essenziali delle prestazioni, i quali, una volta semplificati, dovrebbero essere affidati normativamente, previo accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, alle regioni stesse, ai fini della loro implementazione, analogamente a quanto avviene in materia sanitaria per i livelli essenziali di assistenza;

14) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 13, comma 1, che affidano all'ANPAL il compito di realizzare, in cooperazione con l'INPS e l'ISFOL, il sistema informativo unico delle politiche del lavoro, si valuti l'opportunità di affidare all'INPS, che già oggi dispone di un patrimonio informativo completo sui lavoratori e sui soggetti destinatari di politiche del lavoro, lo snodo tecnologico di tale sistema;

15) con riferimento alle disposizioni degli articoli 13 e 14 in materia di sistema informativo si valuti l'esigenza:

a) di garantire che le banche dati di nuova costituzione e la loro interconnessione siano realizzate nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dal Codice in

materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;

b) di evitare l'utilizzo di dati identificativi, ogniqualvolta le finalità da perseguire siano conseguibili mediante l'utilizzo di dati anonimi, come nei casi di cui all'articolo 13, comma 6, e all'articolo 14, comma 3;

c) di proteggere adeguatamente i dati personali contenuti nei fascicoli elettronici dell'azienda e del lavoratore di cui all'articolo 14, al fine di scongiurare accessi abusivi a danno tanto della riservatezza del lavoratore, quanto dell'interesse pubblico alla corretta gestione delle politiche del lavoro;

16) con riferimento alle attività affidate ai centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 18, si valuti l'opportunità di prevedere che tra esse rientrino servizi offerti alle imprese, con particolare riferimento alla ricerca e alla selezione del personale e alla consulenza di carattere normativo, nonché alla raccolta di informazioni sui posti di lavoro vacanti;

17) all'articolo 19, comma 1, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: « concordate con il servizio per l'impiego » con le seguenti: « programmate dalle Regioni »;

18) all'articolo 19, comma 4, lettera *c*), e all'articolo 25, comma 1, lettera *d*), e comma 2, si valuti l'opportunità di sostituire i richiami ivi previsti alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 18 giugno 2012, n. 92, facendo riferimento, piuttosto, alle norme del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in modo da coordinare le disposizioni del presente provvedimento con quelle di cui allo schema di decreto legislativo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179);

19) si valuti l'opportunità di non disciplinare in questa sede la fattispecie dei « disoccupati parziali », prevista dall'articolo 19, comma 4, e i meccanismi di condizionalità dei trattamenti loro spett-

tanti, individuati dall'articolo 22, confermando allo stato i meccanismi previsti a legislazione vigente dall'articolo 4, comma 40, della legge n. 92 del 2012 e rinviando ulteriori interventi ad un secondo momento, tenuto conto delle difficoltà che i centri per l'impiego, con le risorse disponibili a legislazione vigente, incontrerebbero per assicurarne l'efficace funzionamento;

20) si valuti l'opportunità di contenere la platea dei possibili utilizzatori dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 al fine di evitare effetti di affollamento difficilmente gestibili con le risorse organizzative, pubbliche e private, esistenti, verificando, in particolare, la possibilità di limitare, almeno in un primo tempo, il riconoscimento dell'assegno ai soli soggetti beneficiari di NASpI e ASDI, nonché a categorie di lavoratori svantaggiati di più difficile ricollocazione, quali, ad esempio, i disoccupati di lunga durata che non siano titolari di un diploma di scuola media superiore o professionale; si verifichi, altresì, in questo contesto, l'esigenza di escludere una sovrapposizione tra le misure volte a promuovere la ricollocazione di cui all'articolo 23 e le previsioni del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20;

21) si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 24, comma 3, modificando al contempo l'articolo 2, comma 10-*bis*, della legge n. 92 del 2012 al fine di limitare l'erogazione del contributo mensile ai soli primi quattro mesi di disoccupazione; in relazione a tale previsione, si valuti la possibilità di prevedere che l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 possa essere riconosciuto dopo quattro mesi di disoccupazione, in modo da rendere complementari i due incentivi, ponendoli in successione tra loro;

22) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, si segnala l'opportunità di inserire, tra i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, anche i meccanismi di condizionalità individuati dall'articolo 21 del provvedimento;

23) si valuti l'opportunità di prevedere che dal piano gestionale di cui all'articolo 29, comma 2, siano detratte le risorse necessarie a garantire, per gli anni 2015 e 2016, la continuità del funzionamento dei centri per l'impiego, nonché una quota di risorse da destinare alla definizione della problematica occupazionale degli ex lavoratori socialmente utili, appartenenti ai cosiddetti appalti storici, addetti allo svolgimento dei servizi di pulizia nelle scuole;

24) si valuti la possibilità di introdurre, analogamente a quanto previsto dall'articolo 30 per gli incentivi all'occupazione, un repertorio nazionale degli incentivi all'autoimpiego e di aggiornare le disposizioni recate al riguardo dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;

25) all'articolo 32, si valuti l'opportunità di sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la previsione di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»;

26) al fine di rafforzare il quadro di interventi volti a favorire l'apprendistato, l'alternanza tra scuola e lavoro e l'istruzione e la formazione professionale, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, comma 3, sostituire le parole: decreto legislativo attuativo di cui alla legge n. 183 del 2014, in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in materia di mansioni *con le seguenti*: decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e *aggiungere, in fine, le parole*: e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza tra scuola e lavoro;

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-*bis*. La sperimentazione di cui al comma 3 è finalizzata a elaborare modelli per l'occupazione dei giovani di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed è

promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, d'intesa con le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche avvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, nei limiti delle risorse di cui ai commi 3 e 4, da destinare prioritariamente ai percorsi di formazione nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale;

c) prevedere in via sperimentale che, per un triennio, a decorrere dall'anno formativo 2015/2016, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, sia dovuto un premio spe-

ciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e che nel calcolo per la determinazione del predetto premio speciale unitario non si tenga conto dei maggiori oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro;

27) all'articolo 33, comma 1, sia soppressa la lettera *b)*, considerando che l'abrogazione delle medesime norme è disposta dall'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176).

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI CHIMIENTI, TRIPIEDI, CIPRINI, COMINARDI, DALL'OSSO E LOMBARDI**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177);

premessi che:

da molti osservatori è stato notato come nell'ambito della Strategia Europea per l'occupazione, l'efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro dipenda, sicuramente dallo specifico contesto nazionale ed economico di riferimento, ma anche dallo standard di efficienza dei « servizi per l'impiego », intendendo con tale espressione i servizi pubblici e privati di intermediazione, informazione, orientamento professionale e consulenza (anche alle imprese), nonché ogni altro intervento sul mercato del lavoro che contribuisca a correggere gli squilibri tra domanda e offerta;

il processo di modernizzazione dei servizi per l'impiego e della relativa normativa ha registrato una accelerazione verso la liberalizzazione e il decentramento delle funzioni di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, in seguito al coordinamento europeo delle politiche del lavoro, in grado di incidere sulle strategie nazionali dei singoli Paesi europei, in materia di occupazione. A mutare è stata la stessa concezione del « collocamento », non più inteso alla stregua di mera « funzione pubblica », ma piuttosto come vero e proprio « servizio », e in

quanto tale finalizzato a sostenere le iniziative di politica attiva del lavoro e di promozione della occupazione in generale;

tutte le politiche sul lavoro attivate in Italia negli ultimi anni, a partire dalla « riforma Biagi » fino alla « riforma Fornero », hanno agito esclusivamente sul lato dell'offerta, determinando una progressiva precarizzazione dei rapporti del lavoro in base al principio secondo il quale l'aumento della flessibilità in entrata e in uscita dei lavoratori avrebbe comportato un aumento dell'occupazione, causando, al contrario, un evidente peggioramento delle condizioni materiali dei lavoratori, con una costante riduzione del loro potere di acquisto e con un palese abbassamento delle tutele;

la suddetta flessibilità è stata infatti declinata prescindendo dai suoi tratti distintivi, che avrebbero dovuto uniformarsi ai seguenti principi, sanciti dalla Commissione europea:

a) flessibilità nel mercato del lavoro (anche in tema di licenziamenti non discriminatori, seppur con vincoli di adeguato preavviso e di sostanziose indennità di licenziamento), nell'organizzazione del lavoro, nelle relazioni di lavoro;

b) un sistema di sicurezza sociale universale e generoso, articolato sul welfare del lavoro e su una seconda rete di sicurezza in chiave di reddito minimo, in larga parte condizionato alla prova dei mezzi;

c) un sistema di sicurezza occupazionale imperniato su politiche attive del lavoro con obblighi reciproci e sanzioni, e su servizi per l'impiego efficienti;

il superamento del principio del monopolio pubblico nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, da un lato, ha inevitabilmente condotto a un ripensamento complessivo del ruolo, delle funzioni e dei metodi di lavoro degli uffici pubblici di collocamento e all'adozione – soprattutto in Paesi come Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Italia – di un sistema di tipo « misto » imperniato ora sulla concorrenza ora anche, in taluni casi, su un più efficace raccordo tra operatori pubblici e intermediari privati;

la necessità di adattamento alle mutevoli esigenze dei diversi mercati del lavoro locali e regionali, dall'altro lato, ha comportato – soprattutto in Paesi come Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Italia, Spagna e Svezia – un significativo grado di decentramento (amministrativo, istituzionale o normativo) del sistema di collocamento e, conseguentemente, la ricerca di un nuovo equilibrio tra centro e periferia nella regolazione del mercato del lavoro e nella gestione, da parte dell'attore pubblico, dei servizi per l'impiego sul territorio;

la modernizzazione dei servizi per l'impiego, trova come parallelo l'evoluzione da un sistema di *welfare* a uno di *workfare*, in altre parole da un sistema prevalentemente assistenziale, caratterizzato principalmente da politiche passive, verso un sistema dove l'obiettivo primo sono il lavoro e le politiche attive per l'occupazione, spesso presupposto delle stesse politiche passive;

in generale, parafrasando uno studioso delle politiche comparative del lavoro, la via ad un modello unico delle predette politiche può essere metaforicamente immaginata come un lungo viaggio, dove Germania, Svezia e Francia sono ormai in prossimità dell'arrivo (perché presentano modelli convergenti alle diret-

tive europee), a metà strada si posiziona il Regno Unito (data l'assenza di concrete politiche attive), mentre con ancora molta strada da percorrere, si trova l'Italia per la scarsità di risorse economiche dedicate alle politiche attive; l'assenza di un reddito di cittadinanza; la mancata definizione dei LEP, da sempre di competenza del livello centrale; il mancato investimento nel monitoraggio e valutazione delle performance dei servizi per il lavoro, affidandone la conduzione a un soggetto pubblico di ricerca, in grado di garantire terzietà e autorevolezza del processo valutativo; la costruzione di una dorsale informativa in grado di porre in trasparenza tutta l'offerta dei servizi di politica attiva, gli esiti in termini occupazionali, la qualità dell'occupazione e il rapporto tra costi e benefici;

la qualità dei servizi offerti dai Centri per l'impiego italiani è nel complesso ampiamente insoddisfacente, nonostante alcune positive eccezioni, collocate in particolari aree del Paese. I Centri per l'impiego intermediano appena l'1,6 per cento della nuova manodopera (dati ISTAT, 2012). Tre giovani NEET su quattro non hanno avuto contatto con i Centri per l'impiego negli ultimi sette mesi, mentre tra coloro che ad essi si sono rivolti, più della metà lo hanno fatto (nel medesimo arco temporale) con un unico contatto;

dai confronti internazionali sulla ripartizione della spesa per le politiche del lavoro, emerge che il livello di investimenti pubblici nei Servizi per l'inserimento nel mercato del lavoro si colloca sensibilmente al di sotto della media europea (appena un quinto). Inferiore alla media europea (sebbene in termini assai meno evidenti) risulta anche la spesa per Politiche attive, mentre la spesa per Integrazioni al reddito e, in particolare, la spesa per Pensionamenti anticipati, sopravanzano la media europea.

le difficoltà dei Centri per l'impiego si legano alla grave carenza di personale (appena 7.500 addetti, molti dei quali

precari, a fronte dei 77.000 della Gran Bretagna e i 115.000 della Germania), a un quadro di competenze normative e amministrative disarticolato (strutturato su tre livelli – Stato, regioni e Province – e, soprattutto, segnato dalla mancanza di un soggetto a livello nazionale con funzioni di coordinamento dell'intero sistema), alla scarsa interoperabilità degli uffici, alla mancanza di un efficace raccordo con gli altri operatori pubblici (scuola, università) e privati (agenzie per il lavoro e sistema della bilateralità);

considerato che:

sempre con riferimento all'Italia, le autorità comunitarie denunciano costantemente una situazione di arretratezza, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno e una sostanziale incapacità di riorganizzare il sistema dei servizi per l'impiego;

al riguardo, si rammenta che sul piano della distribuzione territoriale delle risorse europee, con la decisione adottata il 18 febbraio 2014, n. 2014/99/UE, la Commissione ha individuato le aree ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali;

in coerenza con la disciplina dell'Unione europea, sono state infatti destinate 22,3 miliardi di euro alle regioni meno sviluppate (con PIL *pro-capite* inferiore al 75 per cento della media comunitaria): Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; alle regioni in transizione, Abruzzo, Molise e Sardegna, sono riservati 1,1 miliardi di euro; 7,7 miliardi sono attribuiti alle altre regioni del territorio italiano, corrispondenti al Centro-Nord geografico, rientranti tra quelle più sviluppate. Le restanti risorse, pari a 1,1 miliardi di euro, sono attribuite all'obiettivo « Cooperazione territoriale europea », che riguarda le aree territoriali a livello transfrontaliero, transnazionale e interregionale quali lo spazio alpino, le zone di confine con l'Europa centrosettentrionale e con l'Europa orientale e balcanica, nonché il bacino del Mediterraneo;

la Commissione europea ha richiesto al nostro Governo linee di intervento

miranti a realizzare: *a)* la compensazione delle maggiori difficoltà occupazionali di alcuni gruppi di lavoratori; *b)* gli investimenti in istruzione e formazione di qualità (specialmente di tipo tecnico e professionale), *c)* la programmazione ed attuazione di interventi integrati e contestuali di politica attiva, passiva e di sviluppo industriale e territoriale; *d)* l'elevamento dei livelli di efficacia e di qualità dei servizi per l'impiego, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli standard minimi di servizio; *e)* la creazione di partenariati; *f)* il rafforzamento dell'utilizzo della rete EURES; *g)* il sostegno agli investimenti nelle infrastrutture; *h)* l'incremento dell'occupazione dei lavoratori anziani, (attraverso la solidarietà tra generazioni e la promozione di condizioni e di forme di organizzazione del lavoro più favorevoli (invecchiamento attivo); *i)* la valorizzazione dell'alternanza istruzione-formazione-lavoro e l'impiego dei dispositivi che più incentivano la componente formativa professionalizzante delle attività (tirocini, apprendistato); *l)* la promozione dell'autoimpiego e dell'imprenditorialità, in particolare attraverso l'estensione delle positive esperienze in materia di microcredito; *m)* forme di sostegno all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, degli immigrati e dei disabili;

la nuova strategia « Europa 2020 » è intesa a coniugare, di fronte all'attuale e perdurante crisi economica internazionale, la stabilità finanziaria ed il coordinamento delle politiche di riforma. Tra gli obiettivi per l'Italia per il 2020, sono stati prefissati un tasso di occupazione pari al 67-69 per cento, un livello di spesa per ricerca in rapporto al PIL pari all'1,53 per cento, un tasso di istruzione terziaria o equivalente pari al 26-27 per cento ed una riduzione, pari a 2,2 milioni, dei soggetti al di sotto della soglia della povertà;

tra i temi strategici previsti da Horizon 2020, rientrano in particolare la ricerca e lo sviluppo, per i quali sono richiesti maggiori investimenti, fino al 3 per cento del Prodotto interno Lordo del-

l'Unione, attraverso il miglioramento degli investimenti del settore privato;

ritenuto che:

le modifiche alle disposizioni sui licenziamenti introdotte fin dalla legge delega n. 183/2014 necessitavano di un corposo intervento di politiche attive del lavoro, per realizzare meccanismi efficaci di reintroduzione al mondo del lavoro che consentissero a disoccupati, disoccupati parziali e a soggetti a rischio disoccupazione di essere presi in carico da un sistema di politiche attive che li traghettasse efficacemente verso nuove occupazioni;

lo schema di decreto in parola è incentrato su tre scelte che riguardano la *governance* della neonata Agenzia delle politiche attive (ANPAL); le caratteristiche del rapporto pubblico-privato nella fornitura dei servizi al lavoro; l'introduzione di un nuovo strumento di politica attiva (l'assegno di ricollocazione);

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fisserà le linee di indirizzo triennali ed obiettivi annuali in materia di politiche attive, definendo i livelli minimi delle prestazioni su tutto il territorio nazionale. Per garantire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro, le Regioni e le Province autonome definiranno un Piano finalizzato all'erogazione delle politiche attive mediante l'utilizzo coordinato di fondi (nazionali, regionali e del Fondo Sociale Europeo). Allo stesso scopo il Ministero del lavoro stipulerà, con ogni Regione e con le Province autonome, una convenzione per regolare i rapporti e gli obblighi concernenti la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, vigilando sul rispetto dei citati livelli essenziali delle prestazioni (LEP), nonché monitorando le politiche occupazionali; istituirà un Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro, un Sistema informativo delle politiche del lavoro ed il fascicolo elettronico del lavoratore;

la costituenda Agenzia prende forma dalla fusione della direzione delle politiche attive del ministero del Lavoro (contestualmente soppressa al ministero competente) con le Agenzie Italia Lavoro e ISFOL: all'ISFOL, ridimensionata, sono attribuite le funzioni essenzialmente di studio, ricerca e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per l'impiego; Italia Lavoro – commissariata dal presidente ANPAL – fornirà servizi in convenzione, in genere di supporto alle politiche attive nelle regioni. L'unico aspetto positivo risiede nella scelta della *governance* pubblica, che superando il tipico conservatorismo, garantisce la gestione per il tramite di un presidente esterno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali per tre anni;

alle suddette funzioni, attribuite alla nuova Agenzia (ANPAL) si aggiungono il coordinamento delle politiche attive e la condizionalità dei sussidi di disoccupazione all'attiva ricerca di un lavoro;

la condizionalità dei sussidi di disoccupazione è gestita dai centri pubblici dell'impiego, che sono gli unici titolati ad erogare gli assegni dopo sei mesi di disoccupazione e a privare i disoccupati del diritto al sussidio in caso di non accettazione di offerte di lavoro congrue. Al riguardo, si sottolinea che lo schema di decreto prevede che, in ausilio dei centri dell'impiego, intervengano anche le agenzie private, che segnalano la non accettazione delle offerte congrue, contribuendo a bloccare l'erogazione ulteriore dell'assegno di ricollocazione. Le altre novità riguardano l'accreditamento nazionale dei privati titolati a gestire politiche attive e la valutazione dei loro risultati nella ricollocazione dei disoccupati, in capo all'ANPAL. In ultimo, tra le funzioni più importanti si segnala la definizione della procedura di « profilazione » dei disoccupati ai fini della loro assegnazione a una classe di occupabilità e la determinazione dell'ammontare del loro personale assegno di ricollocazione attraverso una procedura automatizzata, che consente di fruire di altri servizi, quali case popolari, ticket Asl

ecc. I predetti servizi possono essere forniti in regime di «quasi mercato», per salvaguardare le regioni che hanno già adottato questo sistema;

in relazione all'assegno di ricollocazione, il lavoratore, in base al profilo personale e all'assegnazione di una categoria di occupabilità ha diritto, dopo sei mesi di sussidio di disoccupazione (NASpI), a un assegno da spendere presso una delle agenzie del lavoro accreditate a livello nazionale (o direttamente presso i pochi centri dell'impiego che fossero in grado di fare ricollocazione). L'assegno può essere riscosso prevalentemente a risultato ottenuto, cioè dopo la ricollocazione. L'agenzia ha l'obbligo di fornire servizi di ricollocazione adeguati e il lavoratore ha l'obbligo di collaborare col *tutor*. L'agenzia segnala al Centro per l'impiego i casi in cui il disoccupato rifiuti la congrua offerta di lavoro, la cui conseguenza è la sospensione dell'assegno medesimo;

in relazione alle risorse finanziarie, l'attuazione della riforma del mercato del lavoro e della sua *governance* avviene secondo il modello senza costi aggiuntivi per le finanze dello Stato, trasferendo di fatto a favore dell'ANPAL sia i fondi iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; sia i fondi per le Politiche attive del lavoro (ovvero quelli destinati a favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione, ammontanti a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016), sia le risorse del fondo di rotazione la cui dotazione iniziale ammontava a circa 5 miliardi di euro (ma che al momento risulta azzerata), sia i fondi dell'ISFOL (derivanti dalla riduzione della pianta organica proporzionale al numero delle persone mobilitate a favore dell'Agenzia e dalla contrazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione), sia il 50 per cento dei fondi interprofessionali non utilizzati dalle imprese, ed infine i fondi di

natura comunitaria, dell'FSE e del PON Occupazione 2014-2020;

rilevate le seguenti criticità:

in relazione ai profili di costituzionalità:

lo schema di decreto in parola prevede agli articoli 1 e 2 le modalità sulla gestione del ruolo politico e sull'organizzazione delle politiche attive e dei relativi servizi per il lavoro sul territorio, intervenendo in materie che, a legislazione vigente, si intrecciano sia con la cosiddetta Legge Delrio (legge n. 56 del 2014 recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), di complessa attuazione, sia con la riforma del Titolo V. L'organizzazione dei servizi per il lavoro sul territorio, e, in particolare, la gestione dei Fondi comunitari e la formazione sono di competenza concorrente o esclusiva delle regioni e delle province autonome. La predetta riforma degli enti locali prevede l'istituzione delle Città metropolitane e gli enti di area vasta (le nuove province), lasciando alla legislazione statale e regionale la scelta di allocare, oltre alle funzioni fondamentali, ulteriori funzioni amministrative, come avviene nella legislazione vigente. Per questa ragione, segnaliamo la mancanza di un piano straordinario per i servizi per l'impiego che, nella relazione tra i diversi livelli istituzionali, ricostruisca la rete di rapporti interistituzionali, in modo tale da evitare l'insorgere di forme di contenzioso in futuro, confermando altresì la scelta della prossimità dei servizi ai cittadini ed alle imprese, già fatta dal legislatore nella riforma dei servizi per l'impiego del 1999;

il perno attorno al quale devono ruotare gli interventi di politica attiva sono i cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni (LEP), consistenti, ai sensi dell'articolo 28 dello schema di decreto in parola, nello svolgimento delle funzioni amministrative in materia, ai sensi dei precedenti articoli 11, comma 1, e 18; il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo

20; l'assegno individuale di ricollocazione, di cui all'articolo 23; lo svolgimento delle attività di pubblica utilità di cui all'articolo 26, commi 1 e 2.

sarebbe opportuno superare la dicotomia squisitamente italiana che pone le politiche passive, attive ed i servizi collocati in distinti livelli istituzionali, attribuendo allo Stato la definizione e la garanzia dei Livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro sul territorio nazionale allo Stato, visto che quest'ultimo – sia *ex ante*, in applicazione della lettera *m*), del secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione, sia *ex post*, in via sostitutiva, ex articolo 120 della Costituzione – ha l'autorità di penetrare trasversalmente il limite delle materie, irrompendo anche nel dominio riservato alle Regioni e alle Province autonome qualora sorga l'esigenza di garantire detti LEP su tutto il territorio nazionale.

tale prestazione dovrebbe essere intesa non come prestazione minima, bensì come elemento di omogeneità della prestazione sul territorio e anche quale integrazione delle competenze tra livello centrale e livelli territoriali;

in relazione agli articoli da 4 a 9, la previsione della costituzione dell'Agenzia (ANPAL), perno su cui incentrare la rete nazionale dei servizi e delle politiche attive, persegue l'obiettivo di creare un nuovo soggetto che faccia da guida e coordinamento per tutti gli operatori di mercato del lavoro che agiscono sul territorio nazionale, in modo da far muovere il sistema intorno a linee di indirizzo e obiettivi, condivisi e fissati per tutto il Paese. *In primis* si osserva come l'istituzione dell'ennesima agenzia, con *governance* e organigramma niente affatto snelli, la cui effettiva utilità è tutta da verificare, sembri contraddire le finalità di sburocratizzazione previste dalla legge delega;

si auspica che l'ANPAL non rappresenti la mera creazione di una sovrastruttura che vada a sovrapporsi a quelle

già esistenti, e che porti ad una ulteriore frammentazione delle idee e delle politiche attive del lavoro, ma che possa davvero fare da raccordo fra gli attori del mercato del lavoro per concorrere alla generazione di un sistema di welfare. L'ANPAL si colloca al vertice di una struttura, costituita da fondamenti e livelli intermedi, sotto molti aspetti, fragili, quali i centri per l'impiego, ISFOL Italia Lavoro, rispetto alla quale si prospetta un futuro decisamente incerto in ordine alla stessa esistenza o *mission*, essendo stata avviata a commissariamento *sine die*;

alla luce di quanto sopra esplicitato, si considera quindi che sarebbe stato indispensabile prevedere quanto segue:

a) la piena valorizzazione delle professionalità presenti in ISFOL (circa 650). Sarebbe fondamentale non disperdere le competenze presenti all'interno di quest'Ente e la possibilità che si programmi un percorso di definizione di una pianta organica complessiva sia a livello nazionale che regionale/territoriale che veda da subito coinvolti anche gli operatori dei Centri per l'impiego (oltre 8.500) precedentemente in forza nei diversi territori provinciali ma momentaneamente « attribuiti » alle Regioni;

b) l'apertura di un tavolo di confronto, anche con le categorie interessate per fissare quanto meno un crono-programma finalizzato prevalentemente, in questa prima fase, alla salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità dei lavoratori coinvolti, assicurando la stabilità occupazionale anche dei 252 lavoratori precari dell'ISFOL, nonché garantendo la permanenza di tutti i dipendenti dell'Istituto nel comparto della ricerca, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario per il rafforzamento del settore della ricerca pubblica;

c) il rilancio dell'ente pubblico di ricerca ISFOL, quale soggetto terzo in grado di garantire alla stessa Agenzia, studi, ricerche, valutazioni e monitoraggi delle politiche e degli strumenti, attraverso cui le stesse si attuano;

per tali ragioni, si condivide l'esigenza manifestata da varie associazioni di categoria, relativamente al coinvolgimento del partenariato economico e sociale;

riguardo al consiglio di vigilanza, di cui all'articolo 6, riteniamo che la norma dovrebbe specificarne la composizione, indicandone la composizione paritetica fra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali. Inoltre il predetto consiglio dovrebbe svolgere un ruolo vero e non meramente consultivo, attraverso un monitoraggio costante delle politiche attive e delle misure di sostegno al reddito. Si ricorda infatti che l'articolo 1 della legge 10 dicembre 2014, n. 183, alla lettera *d*), del comma 4, prevede espressamente il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'ANPAL;

rispetto agli organi dell'Agenzia di cui all'articolo 8, riteniamo eccessiva la compresenza di un presidente e di un direttore generale; in una logica di razionalizzazione delle risorse, le funzioni del direttore generale potrebbero anche essere assorbite dal presidente che ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;

la mancanza di risorse finanziarie aggiuntive a disposizione dell'ANPAL appare un ostacolo insormontabile per lo sviluppo di politiche attive degne di questo nome e soprattutto prefigura il rischio di pregiudicare già sul nascere la ricostruzione dei servizi all'impiego. Allo stato attuale, visti i numeri della disoccupazione sul territorio nazionale, in particolare quella giovanile (3,1 milioni di disoccupati e i 14 milioni di NEET), e lo stato di precarietà che vivono molti lavoratori le cui aziende non sempre possono garantire continuità occupazionale, si ritiene che tale Agenzia non possa rappresentare la panacea, avendo stanziato solo 60 milioni di euro, sufficienti per circa 20 mila persone. In questi anni, la Francia e la Germania hanno utilizzato i fondi europei per riorganizzare i servizi per l'impiego, con investimenti dell'ordine di 5,9 miliardi di euro per il primo paese e di 9 miliardi di

euro per il secondo. Una buona politica attiva avrebbe imposto di fare lo stesso. Ed invece, l'Italia ha investito in questi servizi poco più di 500 milioni di euro, in assenza di un coordinamento a livello nazionale e di un raccordo tra quelli pubblici e privati;

in relazione all'articolo 12, la progressiva privatizzazione della gestione dell'offerta di servizi di politica attiva del lavoro, senza prevedere alcun rafforzamento della componente pubblica dei centri per l'impiego, determinerà un inesorabile arretramento dello Stato a favore dei privati su un tema e su una funzione che non può essere sovradeterminata dalla asimmetrica logica del mero profitto. Nel decreto si cerca infatti di regolare il rapporto con i soggetti privati accreditati, non sempre riconducibili alla sfera strettamente pubblicistica ponendosi l'ANPAL come regolatore diretto di questi, a prescindere dalla natura giuridica degli stessi, offrendo loro la possibilità, non solo di concorrere alla creazione di una «rete nazionale», ma di intervenire direttamente nelle attività proprie dei soggetti pubblici «mediante meccanismi quasi di mercato», che li vede palesemente favoriti;

la definizione dei servizi in particolare nell'ottica delle specifiche *convenzioni con le Regioni e le province autonome*, e conseguentemente l'attuazione un sistema di decentramento flessibile, appare come una mera questione di mantenimento in capo agli enti territoriali delle risorse e degli strumenti impegnati, svilendo e rendendo insignificante lo sforzo di omogeneizzazione del territorio nazionale e di vera definizione e totale rispetto almeno dei livelli essenziali delle prestazioni;

sarebbe inoltre necessaria anche una definizione più operativa e dettagliata delle questioni accreditamento ed albo sia rispetto alle agenzie formative, sia a quelle del lavoro, in modo da garantire la solidità, la diffusione sul territorio e la professionalità dei soggetti accreditati. Sarebbe altresì importante specificare la questione obiettivi e relative premialità,

nonché la distribuzione delle competenze e la carenza di risorse professionali e finanziarie da dedicare. Si rileva inoltre un'incongruenza tra quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 12 in commento, il quale stabilisce che in fase di prima applicazione e fino alla definizione dell'albo dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro, restano valide le procedure di accreditamento predisposte dalle Regioni e Province autonome, ed il comma 4 del medesimo articolo, che invece prevede la possibilità per le normative regionali di definire specifici regimi di accreditamento su base regionale. Sarebbe opportuno, quindi, avere un unico sistema di accreditamento e non diversi sistemi a livello nazionale e regionale e diversificati tra le Regioni stesse. L'accesso ai dati del sistema informativo è fondamentale per un attento monitoraggio delle politiche adottate e per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, sebbene, iniziative in tal senso siano già state predisposte;

in relazione all'articolo 15, l'istituzione dell'Albo nazionale e degli enti accreditati a svolgere formazione professionale, dovrebbe essere valutata con particolare attenzione, per arrivare ad un approfondimento con le parti interessate nonché *costituenti* gli stessi fondi al fine di chiarire, definire e riscrivere al meglio le condizioni attualmente poste in essere nel testo del decreto in particolare rispetto alla natura degli enti, alle questioni legate al controllo, alla vigilanza e al sistema di contribuzione. La previsione nell'ambito della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro dei fondi interprofessionali per la formazione continua comporta la necessità che si distingua tra soggetti pubblici e privati facenti parte della suddetta rete. Come ribadito da molte associazioni audite, andrebbe salvaguardata la natura privatistica dei fondi interprofessionali per la formazione continua, escludendoli ovviamente dal regime di obblighi e divieti previsti dall'articolo in commento a carico dei soggetti che a qualsiasi titolo beneficiano di contributi pubblici per lo svolgimento di attività

formativa. Un siffatto regime, unito al prelievo forzoso da parte del Governo che dal prossimo anno diventerà strutturale, finirebbe con l'ingessare l'attività dei fondi vanificando i risultati prodotti in oltre dieci anni di attività.

tale norma non tiene peraltro conto di quanto affermato tanto dal Consiglio di Stato (parere n.1095 del 14 dicembre 2011) quanto dal TAR Lazio (sentenza n. 13111 del 23 dicembre 2014) in merito all'origine, destinazione e modalità di gestione dei finanziamenti erogati dai fondi che, a loro avviso, sono da considerare di natura privata, escludendo qualsiasi connotazione degli stessi come organismi di diritto pubblico.

non appare infatti coerente con la natura propria dei fondi interprofessionali considerarli soggetti pubblici, in quanto si tratta di soggetti gestiti sulla base dell'autonomia negoziale delle parti sociali che perseguono le finalità loro assegnate dalla norma istitutiva, anche se sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL. Le previsioni normative di fatto incidono sull'operatività e sulla capacità di programmazione dei Fondi, in virtù della possibilità riconosciuta al Ministero del lavoro di adottare atti di indirizzo anche nei loro confronti, fissando criteri di azione che vanno ben oltre l'attività di vigilanza. Come testimonia anche l'ultimo rapporto ISFOL sulla formazione continua, pubblicato nel marzo scorso, i fondi interprofessionali si possono tranquillamente considerare la principale fonte di finanziamento cui attingono le imprese italiane, di qualunque dimensione, per le attività di formazione dei propri dipendenti. Innanzitutto non si può dimenticare che i fondi nascono all'interno di quel ricchissimo substrato che è la bilateralità, in cui confluiscono bisogni e visioni provenienti dai soggetti interessati. Inoltre, la strategia di fondo al decreto di riordino delle politiche del lavoro si mostra totalmente orientata verso una logica dirigista e cen-

tralista, anche in riferimento alla formazione professionale, ed ai fondi interprofessionali;

dovrebbe essere attuata una nuova impostazione – rispetto a quanto previsto dal disegno di riordino in titolo – che vada nella direzione di mantenere l'autonomia di indirizzo e gestionale dei fondi interprofessionali per la formazione continua, distinguendo la loro azione dall'intervento più propriamente pubblico;

in relazione al Titolo II, recante individuazione dei servizi e delle misure di politica attiva connessi allo stato di disoccupazione della persona, le modifiche alle disposizioni sui licenziamenti introdotte fin dalla legge delega n. 183 del 2014 necessitavano di un corposo intervento di politiche attive del lavoro, per realizzare meccanismi efficaci di reintroduzione al mondo del lavoro che consentissero a disoccupati, disoccupati parziali e soggetti a rischio disoccupazione di essere presi in carico da un sistema di politiche attive che li traghettasse efficacemente verso nuove occupazioni;

lo schema di decreto legislativo in questione, all'articolo 18, prevede l'istituzione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, per svolgere una serie di attività nei confronti di disoccupati, disoccupati parziali e soggetti a rischio disoccupazione;

non si comprende quanti saranno i nuovi centri per l'impiego adibiti a svolgere le nuove mansioni, se coincideranno con quelli già esistenti e in che modo verranno potenziati per garantire la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 18, comma 1;

a fronte di un mancato investimento statale nei servizi pubblici per l'impiego, di un mancato potenziamento di risorse umane ed economiche, di una mancata distribuzione che tenga in considerazione i territori più svantaggiati e le relative dotazioni infrastrutturali, sono al

momento di scarso impatto e di poca incidenza concreta tutte le innovazioni introdotte dallo schema di decreto in esame;

sarebbe importante che i centri per l'Impiego potessero usufruire: *a)* della possibilità di incentivare le assunzioni dopo un percorso fatto con il lavoratore, *b)* di risorse dedicate all'orientamento scolastico e professionale;

si ritiene inoltre inaccettabile che una parte significativa e qualificata degli operatori dei servizi per l'impiego siano lavoratori precari che operano nei servizi da oltre un decennio. Per questa ragione, anche ai fini del mantenimento della dotazione organica necessaria all'erogazione dei servizi, appare indispensabile individuare modalità e risorse per la assunzione stabile dei lavoratori impiegati con contratti non a tempo indeterminato presso i servizi pubblici per il lavoro e la formazione provinciali, coerentemente con i principi costituzionali in tema di pubblico impiego, estendendo agli stessi le norme previste dall'articolo 4 della legge n. 125 del 2013. A tal fine, il trasferimento delle funzioni svolte dalle province ai nuovi centri, dovrebbe comportare l'acquisizione delle relative graduatorie concorsuali e di tutte le prerogative di legge maturate in servizio dal personale non a tempo indeterminato;

i centri in parola già in essere hanno infatti palesato, fino ad oggi, notevoli difficoltà a gestire le funzioni e i compiti a cui erano preposte e se, come risulta dallo schema di decreto legislativo in oggetto, il loro ruolo sarà potenziato, a fronte di una mancata erogazione di fondi e di un mancato stanziamento di risorse risulta assai difficile immaginare che la situazione possa davvero migliorare e che le procedure per il reinserimento nel mondo del lavoro possano snellirsi, garantendo reali vantaggi ai lavoratori in stato di disoccupazione;

in relazione all'articolo 18, andrebbe innanzitutto attuato un significativo investimento statale nei servizi pub-

blici per l'impiego, nel monitoraggio e nella valutazione della qualità dei servizi per il lavoro, affidandone la valutazione a un soggetto pubblico di ricerca, in grado di garantire terzietà e autorevolezza nel processo valutativo;

in relazione all'articolo 23, pur ritenendo che, previa sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, l'assegno di ricollocazione dovrebbe essere garantito a tutti i lavoratori entro i primi tre mesi di disoccupazione, indipendentemente dalla durata del periodo in questione, non possono essere sottaciute alcune considerazioni oggettive: l'assegno di ricollocazione, che ha una sua dotazione finanziaria autonoma, nei prossimi anni sarà coperto con le risorse finanziarie dei programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati con i fondi strutturali europei. E solo la collaborazione tra regioni e agenzie private può garantirne il successo, in attesa della modifica costituzionale su competenza delle politiche attive e trasferimento dei centri per l'impiego pubblici dalle provincie alle regioni. È evidente che diventano cruciali i dettagli su quanti assegni di ricollocazione emettere e dopo quanto tempo trascorso in disoccupazione, a fronte di uno stanziamento (come sopra già affermato di 60 milioni di euro, sufficienti per circa 20 mila persone, mentre in Italia abbiamo oltre 3, 4 milioni di disoccupati;

ovviamente, non tutti gli aventi diritto chiederanno l'assegno né tantomeno verranno ricollocati (e quindi l'assegno non potrà essere incassato). Ma gli effetti sulle finanze pubbliche e sullo sviluppo del mercato degli enti accreditati saranno molto diversi a seconda delle scelte compiute sulla platea degli aventi diritto. Se si assume un assegno di ricollocazione medio di circa 2.500 euro (l'ammontare varierà a seconda della fascia di occupabilità e della regione), si può facilmente capire che il potenziale di impatto e di spesa è assai rilevante;

in relazione all'articolo 24, il comma 3, riduce dal 50 per cento al 20

per cento la misura del contributo mensile, spettante al datore di lavoro che assume, senza esserne tenuto, a tempo pieno ed indeterminato un lavoratore che fruisca del trattamento NASpI, destinando la corrispondente quota del 30 per cento al Fondo per le politiche attive del lavoro al fine di finanziare l'assegno di ricollocazione. La norma, tuttavia, va ad incidere su una misura che favorisce la diretta ricollocazione dei lavoratori presso le imprese a fronte di un assegno per la ricollocazione che, al contrario, è una misura che coinvolge gli intermediari (servizi per l'impiego pubblici e privati) e non direttamente le imprese.

si concorda con talune associazioni che richiedono l'abrogazione di tale disposizione;

in relazione all'articolo 32, è ritenuta positiva l'introduzione degli incentivi all'assunzione per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, coerentemente con le previsioni del d.lgs. n. 81/2015, quale strumento utile per favorire la diffusione di un reale sistema di alternanza scuola lavoro. Al riguardo, dovrebbe comunque essere prevista la stabilizzazione dello sgravio contributivo totale per le assunzioni di apprendisti in aziende fino a 9 dipendenti, attualmente riconosciuto per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2016;

inoltre, va segnalato che il comma 2 dell'articolo in commento, a differenza di quanto attualmente previsto dall'articolo 7, comma 9, del testo unico sull'apprendistato professionalizzante (peraltro fortemente marginalizzato dal *bonus* occupazionale della legge di stabilità 2015 e dall'introduzione del contratto a tutele crescenti), non permette il mantenimento dei benefici anche nell'anno successivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione;

si tratta di una previsione che mal si concilia con l'intento di valorizzare e

rilanciare una forma di apprendistato che in questi anni non ha praticamente trovato applicazione;

come ulteriore misura incentivante andrebbe quindi prevista, per le assunzioni con apprendistato di primo livello, la possibilità di mantenere i benefici contributivi anche nell'anno successivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro;

in relazione ai lavoratori autonomi:

lo schema di decreto sottintende una totale coincidenza tra il concetto di lavoro e con quello di lavoro dipendente; come già è avvenuto per il sostegno alla disoccupazione (NASpI; DIS-COLL; ASDI) non si fa mai riferimento al lavoro autonomo e piccolo imprenditoriale;

come sottolineato dal Co.Lap, le professioni associative rappresentano il 14 per cento della forza lavoro di questo paese. Tuttavia non sono affatto compresi nell'ambito dei circuiti di promozione e orientamento; sarebbe quindi fondamentale promuovere sinergie tra i centri per l'impiego e le associazioni professionali, perché parte delle competenze acquisite, per esempio, in un contesto organizzato possono poi diventare *core competence* in professioni anche autonome;

anche relativamente all'auto impiego, lo schema di decreto lo fa coincidere con la piccola impresa, dimenticando la possibilità che questo possa essere esercitato in forma da libero professionista;

riguardo alla formazione, si ricorda che il comma 3 dell'articolo 1 ribadisce il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito mediante servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, imponendo all'agenzia l'obbligo di rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono al lavoratore autonomo di accedere alla formazione finanziata (regionale). Il mancato riferimento alle associazioni professionali crea una grave disparità tra cittadini;

al fine di redimere le suddette manchevolezze, sarebbe stato quanto mai

opportuno prevedere di estendere le disposizioni contenute agli articoli 6, 11, 18, 19 e 23 prevedendo quanto segue:

a) la designazione dei componenti del consiglio di vigilanza (articolo 6) dovrebbe essere effettuata anche dalle forme aggregative delle associazioni professionali ai sensi della legge n. 4 del 2013 iscritte all'elenco del Ministero dello sviluppo economico;

b) all'articolo 18, relativamente all'orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa, sarebbe stato quanto mai necessario inserire la medesima previsione anche per le professioni autonome; si conviene col Co.Lap riguardo al principio in base al quale l'autoimpiego, oltre ad essere impresa, possa essere anche lavoro autonomo;

c) all'articolo 19 comma 4, lettera a), si sarebbero dovuti inserire tra i disoccupati parziali anche i lavoratori autonomi che abbiano un reddito inferiore al minimo, esente da imposizione fiscale (sebbene questa identificazione non trovi affatto copertura nella norma relativa alla NASPI, DIS-COLL o ASDI).

Il riconoscimento della disoccupazione parziale permetterebbe a questa fattispecie di lavoratori di accedere esclusivamente ai servizi di politiche attive offerti per la ricollocazione e non ai sostegni al reddito. In specie, al lavoratore autonomo con reddito inferiore al minimo esente da imposizione fiscale, sarebbe opportuno offrire, seppure in misura riproporzionata l'assegno di ricollocazione, utile alla riqualificazione, o in alternativa:

prevedere come assegno di ricollocazione o meglio di riqualificazione per il lavoratore autonomo ai sensi della legge n. 4 del 2013, l'intera deducibilità dei costi della formazione come strumento di politica attiva;

per concludere, alla luce di quanto espresso in premessa, ritenendo quindi che, lo schema di decreto in titolo, risulta

insoddisfacente riguardo alla costituzione di una solida struttura informativa pubblica capace di rendere trasparente e monitorabile l'intera offerta dei servizi di politica attiva, agli esiti in termini occupazionali, alla qualità dell'occupazione e al rapporto tra costi e benefici, nonché a un significativo incremento di risorse da destinare ai servizi pubblici per l'impiego, in

modo da rendere finalmente efficace il sistema nazionale di politiche attive,

esprime

PARERE CONTRARIO

« Chimienti, Tripiedi, Ciprini,
Cominardi, Dall'Osso, Lombardi ».

ALLEGATO 9

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI AIRAUDO, PLACIDO, NICCHI E GREGORI**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n.177);

premesso che:

l'adozione di strategie volte a garantire il reimpiego di un numero sempre crescente di disoccupati conduce a benefici oltre che per il sistema economico nel suo complesso, anche e soprattutto per gli stessi lavoratori;

anche il tema dei servizi per l'impiego, costretti fino ad oggi a ricoprire una funzione marginale, ed in generale quello delle politiche attive, non trovano, tra le pieghe del testo dello schema di decreto atto n. 177, adeguata risposta, dovendosi lo stesso misurare con il rispetto del vincolo finanziario di non imporre maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualunque azione riformatrice del mercato del lavoro e della sua *governance* non può, infatti, limitarsi ad evocare il tema del riordino della normativa, ma, piuttosto, deve investire su tutti quegli strumenti di politica attiva, incentivi all'assunzione, collocamento mirato delle persone disabili, inserimento nel tessuto produttivo di soggetti in cerca di lavoro e coinvolgimento attivo dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e dei beneficiari di ammortizzatori sociali, stanziando per essi, contrariamente a quanto previsto dalla legge delega, nuove e maggiori risorse;

inoltre, la tutela universalistica nei confronti della disoccupazione, che dovrebbe essere finalizzata a garantire la dignità della persona ed a favorire il contrasto alla marginalità, non dovrebbe prescindere dal rafforzamento di tutte quelle politiche finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro. Di contro, è arduo trovare traccia di tutto questo all'interno dello schema di decreto legislativo, il quale non solo non fa alcun riferimento al reperimento di maggiori risorse finanziarie necessarie ad assicurare il sostegno al reddito, ma non provvede neanche ad incrementare quelle seppur irrisorie risorse stanziato fino ad oggi a favore delle politiche attive;

d'altra parte la credibilità dello stesso *Jobs Act* si gioca anche nella ragionevole aspettativa di tutti coloro che perdono il lavoro ad essere sostenuti da adeguati programmi di riqualificazione professionale o accompagnati nella ricerca di un nuovo impiego da una moderna rete di servizi per l'impiego. Ed infatti i toni trionfalistici che seguirono al varo delle nuove disposizioni sui licenziamenti e sulle cosiddette tutele crescenti annunciavano un robusto intervento di politiche attive per il lavoro al fine di realizzare quel circolo virtuoso di *flexsecurity* che avrebbe dovuto prendere in carico, anche sostenendola economicamente, la persona inattiva e traghettarla verso altra occupazione;

eppure, nonostante nel nostro Paese si parli da oltre vent'anni di politi-

che attive, la politica ha complicato non poco il quadro giuridico ed istituzionale, contribuendo, nell'ambito della riforma del Titolo V della Costituzione, a realizzare quella profonda frammentazione delle politiche del lavoro fino ad oggi gestite su scala regionale con differenziali di efficienza preoccupanti quanto evidenti. Tale quadro disomogeneo avrebbe portato l'attuale governo a ricondurre a livello statale, attraverso l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, tutte le competenze gestionali in materia di servizi al lavoro, politiche attive e indennità di disoccupazione, lasciando a livello regionale solo la definizione delle stesse, soluzione dettagli probabilmente dall'illusione che la neo Agenzia possa surrogare a quello che la maggior parte delle Regioni non è riuscita a fare;

inoltre il progressivo conclamarsi ed aggravarsi della crisi economica insorta nel 2007, ha condotto dall'opportunità alla stringente necessità di sperimentare, attraverso lo strumento dell'ammortizzatore sociale in deroga, l'integrazione tra politiche passive e attive, anche grazie al sostegno offerto dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013;

pur troppo, le esperienze condotte in tale ambito fino oggi restituiscono un dato sostanziale: il tempo dedicato alla politica attiva da parte del soggetto preso in carico si rivela, in modo chiaro e inoppugnabile, a parte alcuni sporadici casi fortunati, un mero adempimento formale, poiché l'offerta formativa promossa dalla maggior parte dei territori non risponderebbe ai reali fabbisogni professionali e distintamente riferibili agli stessi sistemi locali di competenze;

come riporta l'OCSE nel suo ultimo rapporto, il sistema italiano dei servizi per il lavoro e le politiche attive è molto lontano dagli *standard* europei. Le risorse impegnate nel nostro Paese per l'attivazione al lavoro non superano il venti per cento del totale delle risorse per le politiche del lavoro (che per quasi l'ottanta per cento si riconducono a meri interventi

di politica passiva) e sono circa la metà di quanto impegnato ogni anno da Paesi come la Francia e la Germania, per non parlare delle risorse impegnate in servizi per l'impiego pubblici, che sono addirittura di dieci volte inferiori all'investimento medio annuo dei suddetti Paesi. Si tratta, sempre secondo dati dell'Ocse, di uno 0,37 per cento del PIL nel 2011 a fronte di una media europea dello 0,7 per cento. Se poi si divide questa spesa per il numero dei disoccupati, si scopre che nel solo 2012 il nostro Paese ha speso in media 1.800 euro per disoccupato a fronte dei 16.900 euro della Danimarca e dei 6.500 euro del Belgio. A causa di tale *gap* l'Italia, sempre rispetto alle valutazioni dell'OCSE e della Commissione Europa, si colloca al 24° posto sui 28 paesi dell'Unione;

il programma « Garanzia Giovani », dal canto suo, quale nuovo approccio alla disoccupazione giovanile al quale non sono seguiti un adeguato impegno finanziario ed un reale sistema di monitoraggio, ha oramai mostrato, in modo chiaro e imbarazzante, il suo fallimentare esito sia in termini di efficacia e qualità occupazionale, sia in termini di efficienza del processo di implementazione, e dimostrato che il vero *vulnus* è rappresentato dall'incapacità dell'amministrazione pubblica di costruire le premesse dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;

anche lo schema di decreto atto n. 177 muove dal complesso quadro di problemi e criticità, che peraltro ancora permangono in modo drammatico, su cui si è innestato, a partire dalla fine degli anni 90, il processo di riforma dei servizi per l'impiego (ex uffici di collocamento), nell'intento di porre rimedio alla debolezza degli stessi nel determinare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, e nella prospettiva di ripensare i modelli di politica attiva del lavoro sino ad oggi adottati, rivelatisi, come si è visto, inefficaci e indipendenti dalle dinamiche dei sistemi produttivi, senza peraltro prevedere un piano nazionale di rafforzamento delle

risorse stanziare ed una più efficace programmazione delle risorse stanziare dal Fondo sociale europeo;

all'interno dell'intero provvedimento la scena sembra dominata dall'istituenda Agenzia, data la posizione centrale attribuita nella gestione del mercato del lavoro e che si profilerebbe come la panacea risolutrice, come la leva strategica per il superamento di tutti i problemi che affliggono il nostro mercato del lavoro, secondo uno schema che darebbe per scontata la previgenza del riordino delle competenze previsto dalla novella *in itinere* dell'articolo 117 della Costituzione attualmente all'esame del Senato, e che farebbe acquisire a livello centrale alla stessa Agenzia le competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive, ereditando anche quelle facenti capo alle disciolte province, e mantenere solo in via residuale alle regioni le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, il tutto senza però prevedere: 1) un riadeguamento in termini di quantità e qualificazione delle risorse umane e di dotazioni infrastrutturali dedicate ai servizi per l'impiego; 2) una puntuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP); 3) un sistema di monitoraggio e valutazione delle *performance* degli stessi servizi per il lavoro che ne affidi la conduzione ad un soggetto pubblico di ricerca a garanzia di terzietà ed autorevolezza dello stesso processo valutativo; 4) la costruzione di una dorsale informativa in grado di assicurare trasparenza all'offerta dei servizi di politica attiva, agli esiti in termini occupazionali, alla qualità dell'occupazione ed al rapporto tra costi e benefici;

L'operazione, prevedendo il riposizionamento delle deleghe di politica attiva dalle Regioni allo Stato, più che avanguardista, sembra rivangare il passato, riportando l'intero sistema indietro di oltre 60 anni a quando operava il famigerato collocamento statale, andando in controtendenza rispetto a quanto compiuto, negli ultimi anni, dalla maggioranza dei Paesi europei. Inoltre, il riassetto organizzativo

prospettato dal decreto legislativo, centralizzando l'erogazione dei servizi di politica attiva a livello statale, di fatto, rischia di allontanare definitivamente tale materia dalle esigenze del territorio;

altro rischio che comporterà la centralizzazione in una struttura unica è che la stessa conduca alla creazione di un dinosauro istituzionale che adotta politiche del lavoro pianificate e realizzate su modelli standardizzati che non potranno tener conto, in alcun modo, delle specifiche esigenze di natura locale, senza alcun riconoscimento alle Regioni di un ruolo forte in materia di formazione e lavoro e senza alcuna condivisione con le stesse dei livelli di prestazione da fornire ai lavoratori, con conseguente appiattimento delle politiche attive anche a livello nazionale;

L'articolo 3 dello schema di decreto sposta le competenze sui programmi comunitari dal Ministero del lavoro alla costituenda ANPAL. Un quadro istituzionale così costituito ricondurrà in capo alla stessa Agenzia quelle funzioni strategiche legate ai finanziamenti comunitari, attraverso la sua diretta gestione del PON Occupazione 2014-2020 del FSE (snaturando, in tal modo ed indebitamente, le finalità occupazionali dello stesso fondo) in relazione alla programmazione delle politiche del lavoro e inclusione sociale, lasciando al Ministero il solo ruolo di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL, ribaltando così un sistema che ha operato fino ad oggi, ove il Ministero esercitava il suo ruolo strategico nella gestione e programmazione delle politiche del lavoro e dell'inclusione sociale;

Lo schema di decreto, pertanto, conferisce al Ministero il presidio di un numero molto limitato di ambiti tematici rispetto al passato e con modalità assolutamente aleatorie, quali:

a) la definizione del concetto di congrua offerta di lavoro;

b) la definizione dei criteri per l'accreditamento degli enti di formazione e dei servizi per l'impiego privati;

c) la definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione della normativa nazionale in materia di politiche attive del lavoro;

d) l'indirizzo sui fondi interprofessionali sulla formazione continua;

e) la verifica dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

altro grande assente all'interno del provvedimento è il coinvolgimento delle parti sociali: stando alla delega le parti vanno coinvolte, ma resta aperta la questione del loro livello di partecipazione;

dalla strategia di fondo di riordino delle politiche del lavoro come prospettata nello schema di decreto n. 177, totalmente orientata verso una logica dirigista e centralista anche riguardo alla formazione professionale, ed ai fondi interprofessionali in particolare, deriveranno anche problemi che andranno a discapito degli utenti finali della formazione professionale. Non si può tralasciare che i fondi nascono all'interno di quel ricchissimo substrato che è la bilateralità, in cui confluiscono bisogni e visioni provenienti sia dalle imprese che dai lavoratori, e solo grazie a questa pluralità si possono costruire strumenti in grado di soddisfare davvero le parti in gioco ed un sistema ad indirizzo esclusivamente pubblico non farebbe altro che allontanare le imprese dal centro strategico e decisionale;

sul fronte delle risorse finanziarie, l'articolo 4 dello schema di decreto sottolinea come l'istituzione dell'ANPAL dovrà avvenire senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Non si comprende a questo punto come la costituzione di un organismo deputato a svolgere un ruolo strategico per l'attuazione di politiche attive del lavoro e dell'inclusione possa essere realizzata a costo zero. Parimenti non si può non condannare l'attacco sferrato dallo schema di decreto legislativo n. 177 anche al personale degli istituti coinvolti nell'operazione di devoluzione delle fun-

zioni di coordinamento e gestione delle politiche attive del lavoro, soprattutto a carico dell'Ente Pubblico di Ricerca ISFOL, unico ente che da anni si occupa di ricerca, monitoraggio e valutazione di politiche attive del lavoro, della formazione e del *welfare*, in relazione al quale si prevede la mobilità coatta verso la costituenda Agenzia di un contingente rilevante di personale con conseguente riduzione della sua pianta organica, e di Italia Lavoro Spa, di cui si prevede il commissariamento ed il successivo scioglimento;

in realtà la suddetta istituzione, senza peraltro una chiara definizione e ripartizione di ruoli e funzioni tra i tre organismi interessati (ISFOL, Ministero del lavoro e Agenzia Nazionale), cosa che, peraltro, rende opaca la relazione tra gli stessi, si tramuterà in un costo per la collettività, visto che il processo di smantellamento, in termini di funzioni e relativo personale, del Ministero del Lavoro e dell'ISFOL, sarà accompagnato anche dal passaggio delle funzioni fino ad oggi in capo alla Direzione generale del Ministero del lavoro con riferimento alle politiche attive, ai servizi per il lavoro e alla formazione all'ANPAL, insieme alla gestione dei Fondi Interprofessionali, passaggio che si rivelerà, di fatto, in una duplicazione dell'osservatorio sulle medesime tematiche, visto che l'articolo 10 dello schema di decreto legislativo le conferma anche all'ISFOL, insieme ai compiti di monitoraggio e valutazione degli obiettivi e dell'operato dell'ANPAL: se così fosse l'ISFOL andrebbe rafforzato, sia in termini di finanziamenti che di personale, e non indebolito, come invece prevede il decreto;

di tale soggetto nascente se ne definisce all'articolo 4 dello schema di decreto la dotazione organica, pari a 395 unità, compresi i livelli dirigenziali, delle quali 230 provenienti dal Ministero e 157 dall'ISFOL, queste ultime tutte presumibilmente di ruolo visto che il decreto non fa nessun riferimento esplicito al personale a tempo determinato che, pur possedendo un contratto di lavoro fino al

2020, non esclude il trasferimento in ANPAL. Inoltre nel decreto si afferma che i dipendenti, sia che transitino dal ministero che dall'ISFOL, potranno portare con sé le diverse tipologie contrattuali e previdenziali di appartenenza, condizione questa che farà emergere criticità dal punto di vista di trasparenza e separazione di ruoli e funzioni, nonché difficoltà di relazioni tra colleghi con contratti e retribuzioni diverse a parità di mansioni. A questo quadro di indeterminatezza si aggiunge la mancanza di chiarezza sulle modalità attraverso cui il personale ISFOL verrà trasferito presso l'Agenzia; non è esplicitato infatti se si tratterà di adesione volontaria attraverso procedure concorsuali o mobilità coatta. Dunque il decreto, che appare denso di informazioni in merito alle figure professionali che costituiranno il futuro *management* dell'Agenzia, è assolutamente reticente sul destino del personale precario dell'ISFOL, che ammonta a circa 250 unità, e di tutto il personale della società per azioni Italia Lavoro, avviata ad un commissariamento *sine die*;

si prevede inoltre la possibilità da parte dell'ANPAL di incrementare la dotazione organica tramite l'utilizzo del 20 per cento delle entrate annue del fondo di rotazione. In tal modo l'agenzia beneficerà, in misura sempre maggiore, di quote di finanziamento pubblico a tutto scapito di istituzioni pubbliche, come l'ISFOL, con esperienza pluriennale nel settore, rischiando anche di diventare un carrozzone poco gestibile con competenze mal definite, anche in considerazione della mancata riforma del Titolo V della Costituzione. Altre risorse che concorreranno a finanziare l'ANPAL provengono dai dispositivi normativi dedicati alla formazione dei lavoratori attivi e inattivi: in particolare rientrano il 50 per cento delle risorse dei Fondi Interprofessionali, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, che i datori di lavoro non hanno destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, con ovvie limitazioni di finanziamento per la formazione dei lavoratori delle imprese, e 60 milioni di euro del

Fondo di Rotazione per la formazione professionale, costituito per la gestione dei progetti comunitari in ambito regionale e destinato alla Garanzia Giovani, riducendo per le Regioni la capacità d'intervento sul territorio e limitandone la possibilità di programmazione. Tale meccanismo, che da un lato sembra ricondurre le risorse gestite dai fondi interprofessionali nell'alveo pubblicistico, e dall'altro vorrebbe limitarne la fruizione a quei soggetti che siano accreditati al sistema nazionale per la formazione, fa intravedere un malcelato tentativo di riportare questi fondi nel calderone unico delle risorse pubbliche, in barba a tutti i recenti indirizzi giurisprudenziali. Una tale operazione sarebbe tremendamente dannosa per le imprese e per gli enti di settore, in quanto toglierebbe quei requisiti di flessibilità e reattività che da sempre caratterizzano i fondi interprofessionali, finendo con l'ingessare il sistema e riprodurre tutti i limiti tipici del sistema pubblico, che fino ad ora i fondi avevano dimostrato di poter superare;

il processo di progressivo indebolimento dell'ISFOL, previsto dal decreto, è poi confermato anche dalla riduzione del contributo finanziario istituzionale previsto per il *turnover*, a decorrere dall'anno 2016, determinando in questo modo l'impossibilità per l'Istituto di procedere ad assunzioni e di consolidare la sua funzione di ente pubblico di ricerca pubblica a servizio del Paese. Infine con lo stesso decreto si prevede di bandire un concorso per assunzioni riservando una quota non inferiore al 50 per cento al personale proveniente da enti di ricerca e formazione, senza specificare la ripartizione della riserva tra ISFOL ed Italia Lavoro;

il caso dell'ISFOL merita, comunque, un approfondimento specifico, poiché rappresenta un ulteriore caso del processo di smantellamento della ricerca pubblica in questo Paese, che disattende lo stesso *target* definito da Europa 2020, che stabilisce un investimento nella ricerca pari al 3 per cento del PIL, a fronte dell'esiguo 1,27 per cento dell'Italia, ed avvalorando il dubbio che l'attuale governo attribuisca

scarso valore alla valutazione delle politiche del lavoro, a quelle sociali e formative. Diversamente, il caso ISFOL dovrebbe offrire l'occasione per sottolineare la necessità di aprire un fronte ampio che, restituendo centralità al Parlamento, riporti in cima alle priorità del Paese la ricerca pubblica, nella consapevolezza che la stessa ricerca non si può condurre a costo zero e che il reale esercizio di azioni essenziali e strategiche, come le politiche attive per il lavoro e la formazione, avrebbe meritato, semmai, un intervento che valorizzasse l'esistente e superasse le attuali criticità di sistema, difendendo e rilanciando l'ISFOL quale bene comune con funzioni di terzietà e garanzia nell'opera di valutazione e monitoraggio delle politiche della formazione, del lavoro e dell'inclusione sociale;

con riferimento alle sorti di Italia Lavoro Spa, società controllata dal Tesoro, ma riconosciuta come ente strumentale del Ministero del Lavoro e di cui l'articolo 4 dello schema di decreto prevede il commissariamento ed il successivo scioglimento, nessuna garanzia è offerta ai 1.200 dipendenti: un paradosso, visto che si tratta di persone che quotidianamente si impegnano per lo sviluppo di buona occupazione. All'interno di Italia Lavoro, infatti, sono attualmente impiegati 400 dipendenti a tempo indeterminato, ai quali vanno aggiunti 570 contratti a progetto e a termine, ai quali vanno aggiunti oltre 300 soggetti provenienti da una procedura di selezione in via di definizione, tutti lavoratori che si occupano di assistenza tecnica per Regioni, centri per l'impiego e strutture nazionali nell'ambito delle politiche attive, lavorando in particolare sui fondi europei per l'occupazione;

tutto quanto premesso avverrà, nonostante il nodo irrisolto del finanziamento dei centri per l'impiego, in assenza di un accordo istituzionale per assicurare lo stipendio delle migliaia di ex dipendenti delle Province che ad oggi operano nei servizi per l'impiego nei territori regionali;

altri aspetti critici contenuti nello schema di decreto sono così riassumibili:

1) la progressiva privatizzazione prevista dall'articolo 12 della gestione dell'offerta di servizi di politica attiva del lavoro, attraverso l'accreditamento dei servizi per l'impiego privati (APL), che, senza prevedere alcun rafforzamento della componente pubblica, determinerà un inesorabile arretramento dello Stato a favore dei privati su un tema e su una funzione che non può essere sovradeterminata dalla asimmetrica logica del mero profitto;

2) il principio che rende qualsivoglia forma di sostegno al reddito condizionata dalla disponibilità del soggetto di rendersi disponibile ad un percorso di politica attiva e ad un'offerta congrua di lavoro è una visione che, oltre ad essere opaca e quindi poco chiara, rivela una grave e rischiosa scelta di campo operata dal Governo a tutto vantaggio dei soggetti privati, in guisa che ai centri per l'impiego (il pubblico) altro non resta che il residuale processo di profilatura del soggetto, e data l'esiguità di tali compiti, da un lato, e il consistente numero di dipendenti che operano in tali centri, dall'altro, c'è da chiedersi quale sarà il destino degli oltre 7500 dipendenti;

3) l'introduzione all'articolo 26 della previsione secondo la quale i titolari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere lavori di pubblica utilità, possibilità che, oltre ad abbassare ulteriormente il valore del lavoro, visto che la cassa integrazione non coincide con il salario percepito e che con questo meccanismo si abbassa inevitabilmente il costo del lavoro a solo vantaggio dello Stato, penalizza anche il valore del lavoro di tutti quegli operatori che nel terzo settore svolgono funzioni analoghe;

altra serie di problemi è quella che deriva dalla sostenibilità dell'impianto universalistico previsto nell'erogazione dei servizi di attivazione. Infatti per tutti i lavoratori, disoccupati e sospesi, è previsto il contatto ufficiale con il centro per l'impiego per stipulare il Patto di servizio, nel quale sono contenuti tutti i servizi di

attivazione con una serie di distinzioni. In pratica, secondo il nuovo meccanismo, i centri per l'impiego saranno chiamati a stipulare e gestire entro 6 mesi una platea stimabile in oltre due milioni di persone. Secondo lo stesso meccanismo, quei lavoratori che si saranno dichiarati disponibili vengono obbligati a transitare presso i centri per l'impiego entro due mesi dall'iscrizione telematica per sottoscrivere il Patto di servizio, mentre solo i disoccupati oltre i 6 mesi possono accedere all'assegno di ricollocazione tramite i privati: in tal modo si delineerebbe un sistema che, da una parte, invia al contratto di ricollocazione i soli disoccupati da più di 6 mesi e dall'altro parcheggia i disoccupati da meno di 6 mesi, in azioni di attivazione (orientamento e bilancio delle competenze) presso i centri per l'impiego, per poi rinviarli ad un catalogo di corsi di formazione presenti nella programmazione FSE e dei Fondi Interprofessionali;

il modello proposto prevede inoltre l'affidamento, in via esclusiva, all'opera-

tore pubblico della profilazione e della realizzazione del Patto di servizio, mentre il coinvolgimento delle Agenzie per il lavoro è immaginato (eventualmente) solo successivamente, generando una dispersione del loro valore aggiunto nell'erogare servizi di politiche attive. Con tali modalità lo schema di decreto non scongiura la frammentarietà delle azioni e dei processi da cui scaturiscono i servizi, mantenendo esclusivamente un approccio organizzativo fondato sulla centralità degli erogatori di servizi invece che sull'utente, riproponendo una logica nella quale: un soggetto definisce i percorsi da seguire, successivamente un altro ne gestisce una parte (la formazione), e poi il terzo l'accompagnamento al lavoro, sottoponendo, in tal modo, l'utente-lavoratore, a più interlocuzioni incapaci di generare valore,

esprime

PARERE CONTRARIO

« Airaudo, Placido, Nicchi, Gregori ».

ALLEGATO 10

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Atto n. 177.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL DEPUTATO SIMONETTI**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177);

premesso che:

il provvedimento di riforma dei servizi per l'impiego e di politiche attive prevede l'istituzione di una Agenzia nazionale per le politiche del lavoro, denominata ANPAL, partecipata da Stato, Regioni e province autonome, e vigilata dal Ministero del lavoro;

tale istituzione denuncia una centralizzazione dei servizi per l'impiego, non funzionale alle specifiche esigenze dei territori regionali e poco efficiente rispetto alla finalità di garantire livelli omogenei di politiche attive su tutto il territorio nazionale che si intende perseguire;

invero, si corre il rischio di vanificare alcune esperienze positive costruite negli ultimi anni sul territorio e di annullare alcuni modelli di successo di alcune regioni del Nord in materia di politiche attive e passive del lavoro, servizi all'impiego, formazione, riqualificazione, orientamento;

la centralizzazione in una sola struttura dell'erogazione dei servizi di politica attiva a livello statale, prospetta l'adozione di politiche del lavoro programmate e regolate su modelli standardizzati ed ingessati, che non tengono conto delle peculiari esigenze territoriali ed a disca-

pito della flessibilità e della solerzia richiesta dal mondo datoriale del lavoro;

il timore è che una struttura centralizzata finisca con l'eliminare i differenziali di efficienza su scala regionale appiattendolo e livellando verso il basso i modelli di funzionamento validi;

sarebbe stata auspicabile, di contro, attribuire all'ANPAL una connotazione di struttura sussidiaria, invece che centralizzata, lasciando cioè alle Regioni virtuose che hanno saputo sfruttare a pieno le competenze in materia la gestione in autonomia dei servizi al lavoro e delle politiche attive e passive del lavoro, ed intervenendo solo a sostegno delle Regioni che non hanno brillato in questi anni per efficienza e capacità;

preoccupazione si esprime anche in merito alle fonti di finanziamento dell'ANPAL, tra le quali concorre anche il Fondo di rotazione, nell'ambito del quale confluisce il gettito derivante dal versamento, da parte dei datori di lavoro, del contributo integrativo dello 0,30 per cento, destinato in parte ai fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori;

l'impianto dello schema di decreto considera i fondi interprofessionali per la formazione continua parte integrante della rete dei servizi per l'impiego, ma al contempo considera le risorse da essi gestite di natura pubblicistica e, dunque, non rispetta la natura privatistica dei Fondi stessi;

il provvedimento, infatti, prevede che l'ANPAL possa indirizzare e controllare i Fondi interprofessionali per la formazione continua e possa definire l'affidamento delle risorse soltanto secondo criteri pubblicistici di accreditamento degli enti di formazione professionale;

contrario ad ogni intento di snellimento burocratico nel riassetto organizzativo del sistema di servizi per il lavoro e politiche attive risulta il trasferimento della funzione di vigilanza sui fondi in-

terprofessionali per la formazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL, che però deve riferire gli esiti al Ministero stesso, al quale tuttavia permane la competenza a rilasciare l'autorizzazione per l'attivazione del Fondo,

esprime

PARERE CONTRARIO

« Simonetti ».

ALLEGATO 11

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Atto n. 177.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO RIZZETTO**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo relativo al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive al sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183 (Atto n. 177);

considerato che:

in riferimento al provvedimento in oggetto si guarda con favore la costituzione di una Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia nazionale per le Politiche attive del Lavoro (ANPAL), tuttavia, sono dovute in questa sede alcune considerazioni:

a) per quanto concerne i fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, considerando che sono tra i soggetti facenti parte della rete dei servizi per le politiche del lavoro, come previsto dallo schema di decreto in esame all'articolo 1, comma 2, lettera f), si ritengono urgenti interventi normativi volti a stabilire criteri specifici e trasparenti per la gestione delle risorse finanziarie dei fondi, posto che attualmente il sistema di gestione è affetto da gravi criticità. Sul punto, vanno previsti: rigorosi controlli sul corretto utilizzo di tali risorse che sono pubbliche; l'obbligatorietà della firma del legale rappresentante per le iscrizioni ai Fondi; la stipula di contratti con terzi rispetto alle attività formative; la consultazione della procedura Fondi Reports direttamente alle aziende, affinché queste

possano, senza il tramite dei Fondi, accedere direttamente ai dati relativi all'importo cumulato presso l'INPS. Sicché, anche alla luce delle criticità che, ad oggi, caratterizzano il sistema dei Fondi, non si ritiene opportuna la disposizione di cui all'articolo 17 dello schema di decreto che prevede il passaggio della vigilanza sulla gestione dei fondi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL;

b) tra le primarie esigenze in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive si rileva quella di garantire che i servizi dei centri per l'impiego siano erogati da personale competente. Difatti, le criticità da sempre rilevate nell'efficienza dei centri per l'impiego sono dipese, tra l'altro, dall'assenza di idonei *standard* minimi di prestazione dei servizi, nonché dalla mancanza di una chiara definizione delle competenze che il personale deve possedere per erogare servizi orientati alla persona, che deve essere sostenuta nelle difficili e diverse fasi di transizione del proprio percorso professionale e lavorativo. Comporre e gestire un insieme di sistemi e di procedure destinati al supporto e all'orientamento al lavoro può essere definita l'attività cardine dei servizi per l'impiego, che devono essere in grado di supportare adeguatamente i molteplici passaggi caratterizzanti la vita professionale degli individui e di realizzare progressivamente una flessibilità del mercato, attraverso la fornitura personalizzata di servizi miranti a ridurre il più possibile il tempo di permanenza delle persone nella rischiosa condizione di inattività e di espo-

sizione al lavoro sommerso. Dai dati emersi da un'indagine svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 2013, relativa al livello di istruzione dei dipendenti dei centri per l'impiego, risulta che solo il 26,6 per cento dei dipendenti ha completato un percorso di laurea e di *post* laurea; se poi si verificano i dati in alcuni territori regionali, sono ancora più sconcertanti. È dunque evidente la necessità di stabilire adeguati requisiti curriculari del personale addetto alle politiche attive del lavoro per garantirne la competenza;

c) si ritiene che la nuova Agenzia possa e debba dotarsi di personale già operante nei Servizi per l'impiego, a legge vigente, ciò anche alla luce della disponibilità espressa dal Ministro del lavoro, in occasione dell'incontro con le organizzazioni sindacali, sul coinvolgimento nella costituenda ANPAL, delle risorse umane degli Enti *in house*, che cooperano ovvero operano al loro interno, tra cui Italia Lavoro, nonché Capitale Lavoro S.p.A.;

dunque, per quanto concerne la riforma sul lavoro in essere, in base ai criteri della legge delega approvata il 10 dicembre 2014, n. 183, si ritiene che questi lavoratori debbano essere conteggiati e risultare come previsto al comma 4, lettera l), dove si dispone il seguente criterio: «determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima». Tale trattamento deve essere esteso a tutti i lavoratori operanti all'interno dei servizi per l'impiego sul territorio italiano; ai lavoratori medesimi, tra l'altro, deve essere riferita la disposizione della legge delega di cui al comma 4, lettera h), che

dispone la «possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici, soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera g) nonché di altre amministrazioni»;

rispetto al predetto passaggio di personale dei servizi per l'impiego all'ANPAL è poi necessario prevedere corsi di formazione ed aggiornamento professionale per i lavoratori in questione;

tanto considerato e ritenuto, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) stabilire stringenti criteri che garantiscano la trasparenza della gestione delle risorse finanziarie dei fondi interprofessionali;

b) mantenere la vigilanza sulla gestione dei fondi interprofessionali da parte del Ministero del lavoro e non attribuirli all'ANPAL;

c) implementare il numero del personale addetto alle politiche attive del lavoro e in particolare definire specificamente quali debbano essere le attestate competenze e professionalità che deve possedere detto personale;

d) stabilire stringenti obiettivi di risultato per i centri per l'impiego;

e) favorire la continuità occupazionale delle risorse umane già operanti nel settore delle politiche attive, prevedendo per tale personale corsi di formazione ed aggiornamento.

« Rizzetto ».

ALLEGATO 12

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale Atto n. 178.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale (Atto n.178);

apprezzate le finalità dell'intervento normativo, che, in linea con il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, intende promuovere la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale;

considerato positivamente l'obiettivo di assicurare una omogenea interpretazione e applicazione della normativa in materia di lavoro e di previdenza, attraverso procedure uniformi, che garantiscano altresì l'esigenza di evitare la sovrapposizione e la duplicazione degli interventi ispettivi, aumentando l'efficienza dell'azione amministrativa e garantendo il corretto svolgimento delle attività degli operatori economici ispezionati;

rilevato che nel tempo si sono succedute, a partire dall'articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, numerose disposizioni volte ad assicurare il coordinamento delle attività ispettive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'INPS e dell'INAIL, tenendo conto sia delle esigenze dei servizi previdenziali, sia di quelle delle aziende, al fine di evitare pluralità di accertamenti, difformità di trattamento e ingiustificati intralci al normale ritmo dell'attività produttiva;

osservato che anche le disposizioni degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, non hanno garantito il raggiungimento degli obiettivi perseguiti di razionalizzazione e di uniformità dell'azione di vigilanza;

rilevato che, in sede di attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, il Governo ha ritenuto preferibile, rispetto all'adozione di ulteriori misure di coordinamento delle attività degli enti interessati, la costituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e INAIL;

osservato che il processo volto all'unificazione delle funzioni ispettive presso l'Ispettorato si completerà solo nel lungo periodo, in quanto, come affermato dai rappresentanti dell'INPS nel corso della loro audizione informale, nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 7, comma 1, potranno essere inseriti lavoratori di circa 35 anni di età;

considerato che il rafforzamento dell'efficacia dell'attività ispettiva, oltre che da interventi volti a riordinare il quadro ordinamentale e organizzativo di tale attività, dipende essenzialmente dall'individuazione di adeguate risorse, stabili nel tempo, che consentano di procedere a ulteriori investimenti nei sistemi informatici e nelle dotazioni strumentali e di

valorizzare le competenze del personale ispettivo, anche attraverso le necessarie iniziative di formazione e riqualificazione connesse allo svolgimento di nuovi compiti;

valutato, altresì, che, al fine di ridurre la duplicazione e la sovrapposizione di accessi presso le stesse unità produttive, dovranno trovare pronta ed efficace attuazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *m*), e all'articolo 11, comma 4, primo periodo, che prevedono la stipula da parte dell'Ispettorato di uno o più protocolli di intesa volti a individuare strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale;

segnalata l'esigenza che nell'organizzazione dell'Ispettorato si tenga conto delle peculiarità delle funzioni ad esso affidate, che comportano lo svolgimento dell'attività lavorativa con modalità flessibili, nelle quali il controllo si realizza in primo luogo in sede di assegnazione degli incarichi di lavoro e degli obiettivi da raggiungere e, quindi, in sede di verifica dei risultati raggiunti, piuttosto che attraverso verifiche di carattere burocratico;

considerata, pertanto, l'esigenza di privilegiare la costituzione di una struttura leggera e duttile, valorizzando in questo contesto il ricorso al telelavoro e a forme flessibili e semplificate della prestazione lavorativa a distanza;

ricordato che l'ordine del giorno Gribaudo e Boccuzzi 9/2660-A/10, accolto dal Governo nella seduta del 25 novembre 2014, in sede di esame della legge delega, impegna l'Esecutivo a prevedere la razionalizzazione e la semplificazione della procedura del contenzioso in materia di lavoro, anche attraverso la modifica delle disposizioni processuali contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nel decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150, prevedendo che la rappresentanza e la difesa in ogni grado di giudizio avverso i verbali ispettivi sia svolta dall'agenzia ispettiva mediante i propri funzionari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di riformulare le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, volte ad attribuire ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in termini di novelle all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

si valuti l'esigenza di precisare, all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), che restano ferme le competenze del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dei Comitati regionali di coordinamento di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *d*), ai sensi delle quali l'Ispettorato cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso il personale ispettivo di INPS ed INAIL, si segnala l'esigenza di dedicare adeguate risorse alle iniziative di formazione del personale e di superare l'attuale modello di formazione «a cascata», facendo ricorso a sistemi alternativi, utilizzati in ambito privatistico, che prevedano lo svolgimento di iniziative formative a livello territoriale rivolte a tutto il personale ispettivo, al fine di uniformarne ed accrescerne le conoscenze;

con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera *b*), si valuti l'opportunità di prevedere che la specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio non sia commisurata ai chilometri effettivamente percorsi, in modo da garantire un concreto incentivo dell'utilizzo di tale mezzo anche al fine del trasporto di strumenti informatici, fotocamere e altre attrezzature di lavoro;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 5, valuti il Governo la possibilità di prevedere un percorso volto a garantire l'omogeneizzazione delle dotazioni strumentali che dovranno essere messe a disposizione del personale ispettivo dell'Ispettorato con quelle in uso agli ispettori dell'INPS e dell'INAIL;

in relazione al trattamento economico del personale ispettivo dell'Ispettorato, si valuti l'esigenza di promuovere, attraverso la contrattazione integrativa e nei limiti delle compatibilità finanziarie, un processo di armonizzazione dei livelli retributivi tra il personale dell'Ispettorato e il corrispondente personale dell'INPS e dell'INAIL, anche mediante la previsione di una specifica indennità legata alla funzione ispettiva, considerato che, come indicato anche nella relazione tecnica allegata al provvedimento, il contratto collettivo del comparto ministeri prevede trattamenti inferiori rispetto a quelli riconosciuti dai medesimi istituti;

in relazione all'organizzazione dell'Ispettorato, si valuti l'opportunità di garantire che lo svolgimento dell'attività lavorativa degli ispettori abbia luogo con modalità flessibili e semplificate, nelle quali il controllo non si esaurisca in verifiche formali, di carattere burocratico, ma si realizzi in sede di assegnazione degli incarichi di lavoro e degli obiettivi da raggiungere e, di conseguenza, in sede di verifica dei risultati raggiunti;

si valuti l'opportunità di riportare le norme recate dall'articolo 11, comma 4, secondo periodo, nell'ambito dell'articolo 6, trattandosi di disposizioni riferibili al funzionamento dell'Ispettorato;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, lettera *a*), e all'articolo 10, valuti il Governo l'esigenza di chiarire in modo univoco se l'Ispettorato sarà chiamato a svolgere le funzioni attualmente attribuite alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro dagli articoli 15 e 16 del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, e non ricomprese tra le attribuzioni di cui all'articolo 2, comma 2, dello schema, con particolare riferimento a quelle in materia di conciliazione nelle controversie di lavoro e di certificazione dei contratti di lavoro;

con riferimento all'articolo 6, comma 6, lettera *b*), si valuti l'opportunità di prevedere che il termine di trenta giorni, concesso al personale ispettivo in servizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per richiedere la permanenza nell'ambito dei profili amministrativi dei ruoli del medesimo Ministero, non decorra dall'entrata in vigore del presente provvedimento, ma da quella della pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1, che individueranno l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato; si valuti, altresì, l'opportunità di estendere la facoltà di opzione di cui alla medesima disposizione anche al personale in servizio presso le Direzioni territoriali e interregionali del lavoro che, di fatto, non esercita più funzioni ispettive;

all'articolo 7, comma 1, si valuti l'opportunità di sopprimere la parola: « provvisorio », dal momento che il riferimento ad un ruolo ad esaurimento ne garantisce sufficientemente la temporaneità;

anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, secondo periodo, si valuti la possibilità di individuare, anche in sede di applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, opportune misure al fine di garantire che l'esercizio delle funzioni di vigilanza rimesse all'Ispettorato sia adeguatamente coordinato con le attività di competenza dell'INAIL e dell'INPS, in modo da permettere di tradurre nel modo più immediato possibile gli accertamenti ispettivi nell'aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori e da consentire un efficace svolgimento degli adempimenti in materia di accertamento della erogazione di prestazioni non dovute, di classificazione dei datori di lavoro ai fini previ-

denziali ed assistenziali, di inquadramento e iscrizione previdenziale dei lavoratori autonomi;

in relazione alle disposizioni dell'articolo 7, comma 3, che consentono al personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL di richiedere l'inquadramento nei corrispondenti profili amministrativi dei rispettivi istituti, nei limiti delle disponibilità previste dalle rispettive dotazioni organiche, si invita a considerare che la copertura delle disponibilità organiche esistenti rallenterà il processo di rinnovamento del personale degli enti, funzionale anche alla loro modernizzazione e all'acquisizione di nuove competenze;

con riferimento all'articolo 7, comma 4, si valuti l'esigenza che i protocolli di intesa con la Regione Sicilia e le Province autonome di Trento e di Bolzano prevedano anche lo svolgimento di iniziative formative e la condivisione delle migliori pratiche in materia di svolgimento delle attività ispettive al fine di promuoverne l'uniformità a livello nazionale;

si valuti l'opportunità di prevedere che l'Ispettorato, in qualità di datore di lavoro, effettui la valutazione dei rischi e dello *stress* lavoro-correlato per i propri

lavoratori, ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto delle peculiarità dell'attività lavorativa svolta dal personale ispettivo;

in relazione alle previsioni dell'articolo 9, si valuti la possibilità di rivedere le disposizioni relative alla procedura del contenzioso in materia di lavoro, anche attraverso la modifica delle disposizioni processuali contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nel decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, al fine di prevedere che la rappresentanza e la difesa in ogni grado di giudizio avverso i verbali ispettivi possa essere svolta dall'Ispettorato mediante i propri funzionari; in ogni caso, si verifichi l'opportunità di chiarire che le disposizioni volte a prevedere che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ispettorato spettano alla Avvocatura dello Stato non ostano al fatto che l'Ispettorato possa stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti, non solo nei casi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, ma in tutti i casi in cui la legislazione vigente lo consente alle amministrazioni pubbliche.

ALLEGATO 13

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale. Atto n. 178.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI COMINARDI, TRIPIEDI, DALL'OSSO, CIPRINI, CHIMIENTI E LOMBARDI

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Atto n. 178);

premesso che:

la legge di delega n. 183 del 2014, all'articolo 1, comma 7, lettera *l*), recava il criterio relativo alla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione di un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale;

al fine di procedere alla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva venivano previste due opzioni, alternative tra loro: coordinamento dei servizi ispettivi ovvero istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro;

con riferimento all'accentramento dell'attività ispettiva:

dall'esame dello schema di decreto emerge che il Governo ha optato,

all'articolo 1, per l'istituzione di un nuovo ente – l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata « Ispettorato nazionale del lavoro » – mediante l'accentramento e l'integrazione dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché dell'INPS e dell'INAIL. L'ispettorato, quindi, dovrà svolgere le attività ispettive già attualmente esercitate dall'INPS e dall'INAIL;

tuttavia, le disposizioni contenute nello schema di decreto in parola non appaiono convincenti, atteso che la misura della centralizzazione dei servizi ispettivi, coordinati e affidati ad un'unica Agenzia, sottrae all'INPS e all'INAIL quell'autonomia riservata a tali enti nell'ambito della vigilanza;

ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a*), la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale sarebbe d'ora in avanti esercitata e coordinata dall'Ispettorato, sulla base di direttive emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

in sostanza, come è altresì emerso dalle audizioni in sede parlamentare, sembrerebbe non assistersi ad un « coordinamento » di strutture e di soggetti diversi, che avrebbe consentito di preservare l'autonomia giuridica e funzionale di tali enti nell'esercizio dell'attività di vigilanza, bensì si assisterebbe alla mera attribu-

zione di poteri direttivi e di programmazione all'Ispettorato nazionale del lavoro quale unico soggetto in posizione sovraordinata rispetto alle attività ispettive di INPS e all'INAIL, integrate in tale Agenzia. Inoltre, non si comprende come tale struttura possa essere istituita – si legge all'articolo 1, comma 1 – « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica », anche alla luce della complessa disciplina normativa che regola codesta materia e dei numerosi interventi che dovranno essere adottati dal Governo per l'attuazione di tale riorganizzazione;

il Governo avrebbe potuto garantire l'efficientamento e l'implementazione dei servizi ispettivi migliorando le attività di coordinamento tra gli enti coinvolti ricorrendo ad un vero e proprio coordinamento legislativo tra le discipline regolatrici degli istituti nazionali interessati, senza dover ricorrere a forme di gerarchizzazione delle competenze mediante l'istituzione di un nuovo ente;

si evidenzia l'esistenza di una forma di gerarchizzazione delle competenze, tenuto conto che la vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale dell'INPS e dell'INAIL resta, ad oggi, disciplinata da norme di rango primario (legge n. 88 del 1999; legge n. 335 del 1995).

all'interno di tale quadro normativo, non è condivisibile la decisione politica del Governo di non promuovere un coordinamento delle funzioni di vigilanza esercitate dagli enti, anche al fine di mantenerne inalterate le funzioni e l'autonomia in tale ambito;

tra l'altro, all'interno del nuovo orizzonte giuridico delineato dalle recenti riforme del mercato del lavoro e quindi del *Jobs Act*, provvedimento assolutamente non condiviso, il decreto in esame non sembra migliorare il complesso quadro normativo relativo all'attività di vigilanza. Gli strumenti messi in campo dal Governo non sembrano incidere sulle effettive problematiche del settore che non dovrebbero individuarsi, contrariamente a quanto evi-

denziato dal Ministero, nella sola ed eventuale duplicazione dell'attività ispettiva;

difatti, come si legge all'articolo 1, comma 1 l'obiettivo ministeriale di « evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi », nei confronti del medesimo soggetto, a parere di chi scrive, poteva essere raggiunto mediante l'adozione di una « banca dati nazionale delle ispezioni ». Con tale banca dati si sarebbe potuto impedire la duplicazione di controlli nei confronti dei medesimi soggetti, con notevole beneficio anche per i destinatari di tali attività ispettive. A contrario, il Governo intende approvare un decreto legislativo contenente disposizioni che sottraggono all'INPS e all'INAIL quelle funzioni che, sino ad oggi, hanno garantito l'efficacia dell'attività ispettiva;

oltretutto, è rimasto inattuato l'articolo 10, del decreto legislativo n. 124 del 2004, disposizione che ancora oggi consente un vero e proprio coordinamento e dialogo tra soggetti istituzionali diversi, con appositi strumenti telematici. Addirittura, da quanto emerso in sede di discussione parlamentare, esiste già presso l'Inps una banca dati per le ispezioni che vede coinvolti INPS – Guardia di finanza – Agenzia delle Entrate. In sostanza, vista anche la recente istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale, non si comprende per quale ragione il Governo non abbia provveduto all'aggiornamento di tali infrastrutture tecnologiche, optando, invece, per la realizzazione di un nuovo ente, con i relativi oneri per la collettività e difficoltà di coordinamento normativo;

tra l'altro, con l'articolo 11, comma 5, si prevede che « l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle entrate sono tenute a mettere a disposizione dell'Ispettorato, anche attraverso l'accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata, utili alla programmazione e allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di difesa in giudizio, al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro irregolare

ovvero della evasione od omissione contributiva al fine di una maggiore efficacia della gestione del contenzioso. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione delle norme in materia di responsabilità dirigenziale »;

da tale disposizione emerge che l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle entrate dovranno mettere a disposizione dell'Ispettorato gli archivi informatici necessari al fine di assicurare l'attività di vigilanza e la difesa in giudizio e che l'inosservanza delle disposizioni comporterà l'applicazione delle norme in materia di responsabilità dirigenziale;

a questo punto non si può che ulteriormente rilevare l'inconsistenza delle disposizioni contenute nel presente decreto, dovendo gli istituti previdenziali citati, che di fatto già esercitano una attività di vigilanza e ispezione, mettere a disposizione i loro archivi informatici ad un altro soggetto istituzionale, l'Ispettorato nazionale del lavoro. La *ratio* della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 7, lettera *l*), della delega, e quindi razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, non sembra essere stata rispettata;

non si comprende infatti la ragione per cui non sia stato attuato l'articolo 10 del decreto legislativo n. 124 del 2004, conservando le relative competenze in capo agli istituti interessati e, al contempo, si chiede all'INPS e all'INAIL di supportare a livello tecnologico l'Ispettorato per l'esercizio delle sue funzioni, facendo ricadere sui dirigenti degli stessi istituti, la responsabilità per la mancata attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 11, comma 5, del decreto;

in sostanza, con tale schema di decreto, il rischio concreto è quello di vedere depotenziata, e non implementata, l'attività di vigilanza che, ricordiamo, è finalizzata prima di tutto a garantire la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, a contrastare ad esempio il lavoro sommerso e irregolare;

il Governo non sembra migliorare e dare attuazione alle norme vigenti ma introduce disposizioni volte a riorganizzare radicalmente l'attività ispettiva e, al contempo, riduce – a livello ministeriale – la dotazione organica del personale ispettivo (ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge n. 145 del 2013, come abrogato dalla legge di stabilità 2015). Difatti, con una disposizione contenuta nella legge di stabilità 2015, è stato abrogato l'articolo 14, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 con cui, al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si autorizzava il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad integrare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità. Orbene, tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 1, comma 300, delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) e, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha provveduto ad integrare la dotazione organica del personale ispettivo;

in data 15 gennaio 2014, veniva stipulato un protocollo d'intesa, di durata biennale e prorogabile prima della scadenza, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro. Con tale intesa veniva disciplinato il rilascio dell'asseverazione in conformità dei rapporti di lavoro (ASSE.CO.), da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, quale strumento di prevenzione e promozione della normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale. A parere di chi scrive con tale strumento, visto anche l'articolo 7 del protocollo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali orienterebbe l'attività di vigilanza, in via assolutamente prioritaria, nei confronti di quelle aziende prive della ASSE.CO, ponendo definitivamente a rischio l'efficacia dell'attività di vigilanza in materia di

rapporti di lavoro e legislazione sociale sul territorio italiano;

considerato che:

in concreto, gli strumenti normativi adottati dal Governo si sarebbero dovuti trasformare in disposizioni volte a incrementare il personale ispettivo degli enti previdenziali e migliorare la qualità degli accessi nei confronti di quei grandi operatori economici globali che operano sul territorio italiano;

ai sensi dell'articolo 5, viene demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato;

desta preoccupazione il fatto che, come si legge in tale disposizione, tale fonte secondaria possa derogare « alle discipline normative e contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme il trattamento di missione del personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL, in considerazione delle esigenze di utilizzo abituale del mezzo proprio per lo svolgimento della ordinaria attività istituzionale ». In questo senso, occorre sottolineare che la rideterminazione dei trattamenti di missione per i funzionari dell'INPS e dell'INAIL contenuta nel decreto in esame innanzi a codesta Commissione, incide direttamente sulla dotazione organica degli enti previdenziali relativamente all'attività di vigilanza, restando in vigore le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di vigilanza in capo a tali enti. Da codesto decreto sembra emergere una confusione normativa che si sarebbe potuta sicuramente evitare con la semplice attuazione di una banca dati nazionale delle ispezioni;

per quanto concerne le risorse umane, ai sensi dell'articolo 7 il personale ispettivo dell'Inps e dell'INAIL è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in

vigore. Inoltre, con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente articolo 5, dovranno essere individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL che comprendono, in ogni caso, il potere dell'ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento. Si rileva come la decisione del Governo di inserire in un ruolo provvisorio ad esaurimento il personale ispettivo appartenente all'INPS e all'INAIL possa ulteriormente determinare una riduzione dell'efficacia dell'attività ispettiva;

del resto, sono diverse le disposizioni relative al personale che appaiono inconsistenti nell'ottica di una razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva. Come previsto dall'articolo 7, comma 1, « le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni del servizio di cui al presente comma non sono utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni da parte dell'INPS e dell'INAIL previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 ». Inoltre, al comma 3, del medesimo articolo si legge che « Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL può chiedere di essere inquadrato nei corrispondenti profili amministrativi dei rispettivi istituti nei limiti delle disponibilità previste dalle relative dotazioni organiche »;

dall'esame del combinato disposto delle disposizioni qui richiamate emerge chiaramente che sia stato programmata l'inutilizzabilità del budget di assunzioni da parte dell'INPS e dell'INAIL per le cessazioni di servizio del personale ispettivo, abbandonando per sempre la possibilità per tali istituti di svolgere, in osservanza delle disposizioni vigenti, la loro funzione ispettiva in autonomia. Tra l'altro, la perdita dell'esperienza ultradecennale acquisita da tale organico in tal materia sembra confermata dalla dispo-

zione contenuta nell'articolo 7, comma 3, con cui il personale ispettivo potrà richiedere di essere inquadrato nei corrispondenti profili amministrativi;

l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro determina la sussistenza di notevoli problemi, pratici e giuridici, di difficile risoluzione;

peraltro, essa non è funzionale al fine di rendere più efficace l'attività di vigilanza ispettiva. Parrebbe, invece, opportuno insistere su solide forme di coordinamento. Una valida soluzione, nel senso della razionalizzazione e della semplificazione dell'attività di vigilanza, potrebbe senz'altro ravvisarsi nell'attribuzione di funzioni di coordinamento all'Inps. Ferme restando, infatti, le prerogative e le specificità proprie dei vari enti preposti ad attività di vigilanza, è innegabile come l'INPS disponga di banche dati complete, versatili ed aggiornate, che costituiscono il valido presupposto per un'attività di vigilanza mirata ad irrogare sanzioni laddove necessario, svolgendo una seria funzione disincentivante in ordine a condotte illecite. È superfluo sottolineare come tale

riforma potrebbe essere di immediata spendibilità e come la stessa rappresenterebbe, con costi pari a zero, una innovazione in termini di efficacia ed efficienza dell'attività ispettiva. Tale intervento, inoltre, consentirebbe la prosecuzione dell'autonoma attività di salvaguardia del sistema previdenziale ed assistenziale, realizzata attraverso il contrasto di fenomeni illeciti mirando alla salvaguardia e dell'equilibrio dell'intero sistema previdenziale;

in conclusione, alla luce delle disposizioni fin qui esaminate, si rileva la loro contrarietà alle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo recante « Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 » (Atto n. 178), in quanto non migliorative del quadro normativo relativo all'attività ispettiva;

esprime

PARERE CONTRARIO

« Cominardi, Tripiedi, Dall'Oso, Ciprini, Chimienti, Lombardi ».

ALLEGATO 14

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale. Atto n. 178.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI PLACIDO, AIRAUDO, NICCHI, RICCIATTI E GREGORI

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale (Atto n. 178);

premesso che:

anche lo schema di decreto n. 178 determina una vera e propria mutazione genetica a tutto scapito di quel « lavoro » su cui si fonda l'idea stessa dello Stato italiano come disegnato dai padri costituenti, trasformando il diritto del lavoro in arbitrio padronale e deprivando i lavoratori di quei diritti che nessuno aveva concesso spontaneamente loro, ma che sono il frutto di più di un secolo di conquiste sindacali;

in un simile quadro, anche l'amministrazione pubblica, istituzionalmente preposta a garanzia e rispetto dei suddetti diritti, cessa di avere un ruolo ed una funzione e deve essere trasformata per assolvere ad altre funzioni, come ad esempio la repressione del lavoro sommerso;

lo schema di decreto sul riordino dei servizi ispettivi si muove in questa direzione, rappresentando per di più un'ennesima riforma di facciata che rischia di compromettere la tenuta dello stato sociale, che passa per la creazione di un monopolio della vigilanza, che peraltro viene presentata come una razionalizzazione dei servizi ispettivi, in seno al ministero del lavoro e delle politiche sociali

con a capo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro quale unico soggetto istituzionale deputato ad indirizzare, con potere di definizione dell'attività di programmazione ispettiva e delle modalità di accertamento, le verifiche su tutto il territorio nazionale;

tale scelta sarebbe giustificata con l'affermazione apodittica che le duplicazioni e le sovrapposizioni di interventi da parte dei diversi corpi ispettivi che hanno operato fino ad oggi, *in primis* INPS, INAIL, ed uffici territoriali dello Stato, avrebbero rappresentato una causa ostativa all'attività delle imprese, affermazione peraltro mai suffragata da dati che ne dimostrino la veridicità. Al contrario, se si confrontano i rapporti che annualmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali redige, in attuazione dell'articolo 20 della Convenzione OIL C81 dell'11 luglio 1947, e relativi ai risultati annuali dell'azione di vigilanza di competenza dei suddetti enti ispettivi, se ne deduce che a partire dal 2007, si è assistito ad una progressiva diminuzione pari al 30 per cento delle ispezioni;

invero, fino ad oggi il problema non sono le duplicazione delle ispezioni ma l'insufficienza dell'attività di vigilanza a causa della riduzione costante del personale adibito alla vigilanza ispettiva negli istituti. Prospettare l'istituenda agenzia unica ispettiva come strumento atto a diminuire gli adempimenti burocratici in capo alle imprese attraverso l'eliminazione di un asserito fenomeno di duplicazione di

ispezioni è un assunto che muove da presupposti assolutamente non condivisibili. L'accertamento ispettivo, infatti, non può e non deve essere inteso come un adempimento burocratico gravante sull'impresa assoggettata a controllo, ma, anzi, se potenziato si pone come elemento indefettibile di un processo di riduzione degli adempimenti burocratici: meno controlli *ex ante* (con snellezza e celerità nell'avvio e nella gestione di un'attività economica) e più controlli *ex post* (allo scopo di scoraggiare gli abusi che potrebbero derivare da maglie burocratiche più ampie). Inoltre non si comprende cosa il Governo intenda per « duplicazione di ispezioni ». A rigore, una duplicazione sussisterebbe qualora un'azienda fosse più volte assoggettata al medesimo tipo di controllo. Ciò non avviene, atteso che ciascun ente svolge una propria funzione istituzionale. Viene da pensare che l'espressione « duplicazione di ispezioni » possa essere sinonimo di « frequenza di ispezioni ». Se così fosse, saremmo di fronte ad una situazione gravissima. È inaccettabile pensare che possano essere istituite fasce temporali franche nelle quali le aziende non possano essere assoggettate a controllo. I controlli, è stato sempre auspicato, devono essere frequenti e devono interessare la più vasta platea di soggetti. Infine, sorprende come possa considerarsi efficiente un accesso congiunto, presso la medesima azienda, di tutti gli organi titolari di funzioni di vigilanza. Un siffatto accertamento sarebbe lungo, complesso e gravoso per l'azienda poiché idoneo ad incidere negativamente sulle attività produttive in corso;

la decisione di integrare in un'unica struttura i servizi ispettivi del ministero del lavoro, di INPS e di INAIL, prevedendo forme di coordinamento anche con le Asl e le Arpa, non è piaciuta neanche alla Corte dei Conti che si è espressa in proposito rilevando che : « pur se la perdurante inadeguatezza del complessivo sistema di controllo, suggerirebbe un'opzione favorevole all'accentramento in un unico soggetto di diritto pubblico dell'attività di pianificazione e gestione delle

proiezioni ispettive nella materia giuslavoristica e previdenziale, con la previsione di efficaci strumenti di coordinamento con la vigilanza resa in materia di sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro, la stessa potrebbe spalancare le porte al caos organizzativo e comportare servizi a rischio, gravi iniquità per i lavoratori degli enti coinvolti e nessuna certezza sulle attività da svolgere, sulle retribuzioni e sulla formazione del personale »;

nelle intenzioni del governo la nascita del nuovo ente dovrebbe comportare in futuro anche risparmi gestionali, ma resta da capire come ciò possa essere fatto senza investimenti visto che con questo decreto si prevede, all'articolo 7, che gli ispettori dell'INPS e dell'INAIL vengano posti in un ruolo ad esaurimento e gradualmente sostituiti da personale assunto dall'istituendo nuovo Ispettorato. E se fino ad oggi gli ispettori dei due enti sono stati tenuti in condizioni non idonee per svolgere adeguatamente il proprio compito, soprattutto a causa di un'organizzazione interna farraginosa e di retribuzioni avvilenti, si può legittimamente e ragionevolmente pensare che ai futuri ispettori dell'istituendo Ispettorato non saranno garantite condizioni migliori. Inoltre l'inserimento del personale ispettivo già appartenente all'INPS e all'INAIL in un « ruolo provvisorio ad esaurimento », oltre ad essere in palese contrasto con i principi di eguaglianza ed autonomia degli enti previdenziali, e di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché con il principio costituzionale secondo cui i pubblici dipendenti sono al servizio della Nazione, esso crea un grave *vulnus* all'autonomia, alla capacità organizzativa e alla gestione economica degli enti stessi;

inoltre, non si può non rilevare che lo schema di decreto n. 178 disattende le legge delega n. 183 del 2014 laddove (articolo 7, comma 1, lettera l) laddove prevedeva la « razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, di una Agenzia unica per le

ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale», coordinamento che avrebbe dovuto presupporre un rapporto «paritario» fra soggetti diversi, che si sarebbero relazionati e confrontati per il raggiungimento di uno scopo comune quale è la semplificazione e razionalizzazione dell'attività ispettiva. Di tipo diverso è invece il coordinamento recepito dallo schema di decreto che pone un soggetto (l'Ispettorato) in posizione «sovraordinata» rispetto agli altri (INPS e INAIL), attribuendogli poteri di direttiva e di programmazione;

con riferimento alla vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale attribuita dall'articolo 2 comma 2, lettera a), dello schema di decreto all'Ispettorato, occorre evidenziare che la stessa dovrebbe quantomeno ricomprendere tutti i poteri e le attribuzioni dell'INPS, alcuni dei quali conferiti dalla disciplina di settore, peraltro mai abrogata ma neanche inclusa tra le materie oggetto della delega legislativa, e dunque non trasferibili al corpo ispettivo dell'istituendo Ispettorato senza il dovuto coordinamento con le norme di rango primario che li prevedono. Di più. Al fine di esercitare le predette prerogative, non si può prescindere dall'impiego di personale di ruolo in servizio permanente presso INPS e, in particolare, del personale con funzioni ispettive. In ogni caso, infatti, gli ispettori della istituendo Ispettorato non potranno mai esercitare funzioni riconducibili ad attribuzioni riconosciute esclusivamente dalla legge in capo ad un altro Ente, nella fattispecie l'INPS, il quale ne rimarrebbe comunque titolare, dovendo provvedere con personale *ad hoc*, ancorché con funzioni diverse da quelle ispettive;

inoltre, privare, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, gli istituti

previdenziali dell'attività ispettiva e della possibilità di determinarne programmazione e obiettivi, metterebbe a rischio anche la circolarità e la continuità tra l'accertamento ed il recupero dell'evasione contributiva e l'aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori. Gli atti di accertamento prodotti da un organismo esterno a tali istituti non potrebbero, infatti, provocare automaticamente tale effetto, richiedendo necessariamente un ulteriore e successivo intervento da parte degli stessi, senza considerare che, in assenza di collegamenti telematici adeguati, in grado non solo di comunicare agli uffici di questi enti previdenziali le informazioni utili per poter procedere, ma, prima ancora, di fornire agli ispettori le informazioni e gli elementi necessari per intervenire efficacemente sulle posizioni dei singoli lavoratori, l'aggiornamento delle predette posizioni finirebbe per diventare praticamente impossibile, così come il raggiungimento dei risultati ad oggi conseguiti e di seguito riportati. Di contro, agli enti previdenziali dev'essere invece riconosciuta ed in maniera inalterata la medesima competenza ispettiva indirizzata al recupero della contribuzione e dei premi, e quanto più svincolata dal potere politico, così come già prevista dalla normativa di riferimento;

la prevista istituzione dell'Agenzia unica (Ispettorato) realizzata sottraendo competenze agli enti previdenziali, inevitabilmente comporterà anche la riduzione drastica del recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi evasi. Infatti, se si guarda ai dati presenti nell'ultimo rapporto annuale sull'attività ispettiva, solo il 6 per cento dei contributi e dei premi assicurativi complessivi è stato recuperato dagli ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su una massa di circa 100.000.000 di euro su 1.500.000.000 totali, nonostante gli ispettori attualmente in forza presso il Ministero siano circa 2.800, contro i 1.000 dell'INPS ed i 300 dell'INAIL. Il risultato è stato possibile anche grazie al fatto che le modalità di ispezione dei due enti previdenziali sono, diversamente da quelle

ministeriali, oramai da anni indirizzate ad ispezioni parziali, limitate, ed orientate più alla lotta al lavoro nero che a quella al lavoro sommerso, e supportate, tra l'altro, da banche dati e strumenti informatici più efficienti;

con riferimento a quest'ultimo aspetto, come più volte ribadito dalla stesso ministero del lavoro e delle politiche sociali, la duplicazione delle ispezioni nei confronti del medesimo soggetto si eviterebbe grazie alla condivisione delle banche dati attualmente in uso agli istituti previdenziali che dovrebbe consentire di procedere al puntuale monitoraggio del fenomeno. Da ricordare, a tal proposito, che né il coordinamento né la condivisione delle banche dati rappresenterebbero una novità, essendo già disposte dal decreto legislativo n. 124 del 2004, che, al comma 2 dell'articolo 10, norma peraltro neanche abrogata dal decreto in oggetto, prevede il dialogo tra i vari enti previdenziali interessati tramite appositi strumenti telematici. Ciò posto si rileva che tale dettato normativo è stato fino ad oggi totalmente disatteso a causa di un mancato raccordo informatico tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, e che sarebbe opportuno, anche in termini di costi, prima di procedere alla creazione di un nuovo ente, avente quale unica funzione il « coordinamento » delle attività ispettive, di provvedere alla costituzione di una « banca dati nazionale delle ispezioni » da consultare prima di ogni verifica ispettiva e da implementare immediatamente dopo la redazione del verbale di primo accesso. Tale banca dati delle ispezioni potrebbe essere istituita ed attivata presso l'INPS senza costi particolari, in virtù delle infrastrutture tecnologiche già in suo possesso, come peraltro già avvenuto tra lo stesso istituto e la Guardia di finanza;

non da ultimo, particolare attenzione va prestata all'articolo 5 comma 2 dello schema di decreto Atto n. 178, laddove dispone che: « i decreti di cui al comma 1 provvedono, in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme il tratta-

mento di missione del personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL, in considerazione delle esigenze di utilizzo abituale del mezzo proprio per lo svolgimento della ordinaria attività istituzionale ». Tale previsione, così come formulata, stride con le previsioni contenute nella legge delega che, invece, prevede la costituzione di una agenzia unica quale organismo terzo rispetto ai preesistenti enti previdenziali, in cui far confluire gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, dell'INAIL e dell'INPS, poiché introduce potenzialmente una rideterminazione dei trattamenti di missione e la misura dell'indennità chilometrica solo per i dipendenti dell'Ispettorato e non anche per i funzionari dell'INPS e dell'INAIL che sarebbero incardinati nell'Ispettorato solamente in termini di coordinamento. Qualora si mantenesse inalterato il tenore dell'articolo 2, il decreto attuativo si troverebbe a modificare delle voci determinate dall'autonomia degli enti (organismi, dunque, esterni all'Ispettorato) eccedendo, dunque, rispetto a quanto previsto dalla legge delega di riferimento e, per altro, in palese contrasto con il principi costituzionali di eguaglianza e autonomia degli enti previdenziali;

infatti, nella costituenda Agenzia Unica per le ispezioni del lavoro dovrebbe confluire il personale ispettivo del Ministero del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL. Tale personale è, ad oggi, assoggettato a trattamenti normativi ed economici del tutto diversi. Trovano applicazione, infatti, contratti collettivi di comparti diversi, a tacere delle diversità discendenti da specifiche contrattazioni collettive integrative dei vari enti. Si pone, pertanto, un problema di omogeneizzazione di non semplice risoluzione. Trattasi di lavoratori destinatari di uno specifico trattamento economico (costituito da specifiche retribuzioni tabellari, retribuzioni accessorie ed indennità) sul quale hanno fatto legittimo affidamento e sul quale hanno fondato determinate scelte. Una eventuale riduzione di tali livelli retributivi verrebbe intesa come lesione di diritti quesiti e potrebbe alimentare un notevole conten-

zioso, o anche indurre i lavoratori a chiedere di rimanere negli enti di provenienza, anche con profili diversi, determinando di fatto l'inoperatività della teorizzata Agenzia Unica e, cosa ben più grave, la paralisi dell'intera attività di vigilanza, con tutte le conseguenze facilmente immaginabili;

secondo l'articolo 5, comma 1 l'intera operazione dovrebbe essere realizzata « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ». Tale previsione è, a dir poco, chimerica. La nuova entità, (Agenzia unica ispettiva) destinata ad operare capillarmente sul territorio nazionale, avrebbe bisogno di notevoli strutture fisiche quali, in via esemplificativa ma non sicuramente esaustiva, immobili adeguati allo scopo ed in linea con la normativa vigente (cioè dotati di cablaggi, degli impianti necessari e dei prescritti requisiti di sicurezza), arredi, dotazioni informatiche hardware e software. Appare quasi superfluo sottolineare come costituiscano costi le utenze di base, le attività di manutenzione, le forniture di materiale di consumo. Inoltre, la costituenda agenzia avrebbe bisogno di dirigenti, personale amministrativo di supporto agli ispettori, uffici di economato, uffici di gestione del personale, professionisti per le questioni tecniche e legali. A tacere dei costi che potrebbero derivare dalla necessaria omogeneizzazione al rialzo delle retribuzioni del personale e dei fondi da destinare alla contrattazione integrativa. In definitiva, l'Agenzia unica non appare, in tempi di *spending review*, neanche come una scelta improntata alla migliore gestione delle risorse pubbliche;

il dettato normativo di cui allo schema di decreto n. 178, pur se concretizzerebbe comunque una posizione di retroguardia, non eliminerebbe altri elementi di inefficienza del sistema, quali l'uso improduttivo delle risorse umane e strumentali sul territorio, la presenza di numerosi dirigenti a più livelli, l'irragionevole compresenza di più organismi deputati a controlli simili, continuando a generare più verbali che metterebbe gli imprenditori nella condizione di attendere

molti mesi prima della definizione di tutti i procedimenti ispettivi;

con l'attribuzione all'Agenzia unica ispettiva del coordinamento dell'operato dei Servizi di Prevenzione delle ASL, sono state riaffidate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali tutte quelle funzioni e quei poteri di vigilanza e ispezione in materia di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro che con la legge n. 833 del 1978, erano state affidate al Servizio Sanitario Nazionale, spodestando quest'ultimo di una competenza, quella della prevenzione e tutela della salute negli ambienti di lavoro, che avrebbe meritato, invece, un radicale potenziamento, soffrendo tuttora, soprattutto in molte realtà regionali, di una condizione di sottodimensionamento;

al contrario il riferimento istituzionale nel campo della salute deve rimanere la riforma sanitaria che considera la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro come una delle azioni fondamentali per la più generale prevenzione dei rischi per la salute dei cittadini e come tale la pone tra i compiti essenziali del Servizio sanitario nazionale individuando anche le azioni per il mantenimento di una buona salute dei lavoratori più come risorsa per la produzione piuttosto che come costo improduttivo. Per tutto questo occorrerebbe, invece, confermare il ruolo e la centralità dei servizi all'interno dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;

non è certo un unico organismo, l'Agenzia, che si occupa di tutto, dai controlli sul fisco, alla regolarità del rapporto di lavoro o dei versamenti previdenziali, alla verifica delle norme del decreto legislativo n. 81 del 2008, che può fare ciò che gli attuali e dedicati servizi di prevenzione delle ASL faticano ad assicurare, e cioè promuovere l'implementazione di misure di prevenzione efficaci e verificarne l'effetto positivo atteso, in termini di riduzione del rischio e delle tecnopatie indotte, nei comparti, aziende e lavorazioni « interessate » dagli interventi. Diversamente,

sarebbe stato bene investire le risorse disponibili, tra cui quelle acquisite con le contravvenzioni comminate alle aziende inadempienti, per incrementare le competenze e capacità professionali degli operatori dei Servizi, orientandole ad una maggiore appropriatezza negli interventi oltre che una maggiore attenzione e capacità di analisi sui risultati ottenuti;

la stessa istituzione in seno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali attiverebbe un controllo politico sull'operato dell'Agenzia senza peraltro determinarne l'effettivo miglioramento nella capacità ispettiva, posto che non è previsto alcun aumento nell'organico;

per concludere, la volontà di istituire un'Agenzia unica ispettiva rappresenta l'ulteriore conferma a quella spinta centralistica che l'attuale governo sta portando avanti e con decisione in più ambiti, con il rischio, in questo caso, di determinare la perdita del controllo e della capacità di prevenzione messa in atto dai singoli territori e delle specificità locali e regionali, come devoluta dalla riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione che ha affidato alle Regioni la

tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini;

tutto quanto premesso dimostra che lo schema di decreto Atto n. 178 rappresenta un ulteriore colpo alla previdenza pubblica nella prospettiva di un progressivo smantellamento della stessa; non è capace di impedire la duplicazione degli accertamenti sulle imprese; attua un accentramento ed una burocratizzazione dell'attività di vigilanza unicamente nelle mani del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; crea un'*enclave* di quattro differenti organismi di vigilanza (Ispettorato, Carabinieri, INPS e INAIL); depotenzia la capacità degli enti previdenziali di aggredire i fenomeni elusivi ed evasivi della contribuzione e di lotta al lavoro nero; accentua il recupero di sanzioni amministrative, penalizzando il recupero della contribuzione evasa, colpendo maggiormente, in questo modo, le aziende medio-piccole e favorendo quelle grandi;

esprime

PARERE CONTRARIO

« Placido, Airaudò, Nicchi, Ricciatti, Gregori ».

ALLEGATO 15

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale. Atto n. 178.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL DEPUTATO SIMONETTI**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale (Atto n. 178);

premesso che:

l'articolo 1 istituisce una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata Ispettorato nazionale del lavoro, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL;

tale istituzione denota la perseveranza del Governo nel processo di centralizzazione, attuato anche con l'istituzione dell'ANPAL, di enti e strutture funzionali al territorio;

pur rinvenendo, infatti, in tale accorpamento delle funzioni ispettive, una efficacia per la realizzazione di un'omogeneità di carattere procedurale ed anche sostanziale, legata cioè ad una uniforme attività di vigilanza ed una omogenea interpretazione ed applicazione della nor-

mativa lavoristica, la centralizzazione non è auspicabile in materia di transazioni, in quanto sfavorisce l'avvicinamento delle parti nell'ambito di contenziosi;

ulteriori dubbi sorgono in merito alla necessità di prevedere, all'articolo 12 dello schema, la costituzione, sia pure in via transitoria per un triennio, di un comitato operativo al fine di garantire la funzionalità del nuovo Ispettorato;

anche sotto il profilo attinente all'istituzione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, di cui all'articolo 6, comma 4, dello schema, sorgono elementi di perplessità, dal momento che si prefigura per l'Arma la creazione di una nuova specialità alla quale dovranno essere destinate risorse umane e materiali proprio nel momento in cui aumenta il fabbisogno di sicurezza e presidio del territorio del Paese;

esprime

PARERE CONTRARIO

« Simonetti ».

ALLEGATO 16

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179);

valutate favorevolmente le linee direttrici della riforma della disciplina degli strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, che mira, da un lato, a riordinare e razionalizzare le disposizioni attualmente vigenti, racchiuse in una pluralità di testi normativi, spesso risalenti nel tempo, e, dall'altro, a promuovere la realizzazione di un sistema più equo e coerente, nella prospettiva dell'universalizzazione delle tutele assicurate ai lavoratori;

ritenuto che l'estensione degli ammortizzatori sociali prevista dal provvedimento in esame si muova nella direzione di consentire il superamento dell'esperienza degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, che ha caratterizzato gli anni della recente crisi economica, integrando il processo avviato dall'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e sviluppato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° agosto 2014, n. 83473, che, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2013, determina criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati;

valutate positivamente, in questa ottica le disposizioni degli articoli 1 e 2, volte ad estendere l'applicazione dei trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, che, allo stato, sono esclusi dalle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, beneficiando esclusivamente degli ammortizzatori sociali in deroga;

considerata, altresì, favorevolmente l'estensione dell'operatività dei fondi di solidarietà bilaterali alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti e fino a quindici dipendenti, assicurando, pertanto, le corrispondenti integrazioni salariali a circa un milione e trecentomila lavoratori, finora esclusi dall'accesso agli ammortizzatori sociali previsti a legislazione vigente;

ritenuto, tuttavia, che l'attuale congiuntura, nella quale negli ultimi mesi si è per la prima volta registrata un'inversione di tendenza rispetto all'andamento del ciclo economico, sia suscettibile di determinare solo in prospettiva effetti positivi sulle numerose situazioni di crisi sul territorio nazionale, che, tuttavia, nell'immediatezza, dovranno essere fronteggiate nell'ambito dei vincoli posti dalla più recente normativa sugli ammortizzatori sociali in deroga;

confermato il proprio apprezzamento, in questo contesto, per le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge n. 65 del 2015, che ha stabilito l'incremento del Fondo sociale per occupazione e forma-

zione per 1.020 milioni di euro nell'anno 2015, al fine di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga;

ritenuto, tuttavia, che a detto rifinanziamento debbano accompagnarsi un attento monitoraggio delle risorse disponibili, al fine di procedere, se necessario, alla loro integrazione, nonché una rivalutazione complessiva della fase di transizione volta al superamento degli ammortizzatori sociali in deroga, al fine di assicurare tutele adeguate in aree caratterizzate da un alto grado di instabilità e sofferenza sotto il profilo occupazionale, ma prive di strumenti di sostegno al reddito;

ravvisata, in particolare, l'esigenza di estendere all'anno 2015 l'operatività delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del richiamato decreto interministeriale n. 83473 del 2014, ai sensi delle quali le Regioni e Province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, anche in deroga ai criteri di cui al medesimo decreto, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota, qualora assicurino l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito di Piani o programmi finanziati dai fondi strutturali europei;

segnalata, inoltre, l'opportunità di promuovere un rifinanziamento dell'indennità relativa all'Assicurazione sociale per l'impiego spettante, in via sperimentale, per il triennio 2013-2015 ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

condiviso l'obiettivo di ricondurre, nell'ambito della riforma, l'intervento dell'integrazione salariale alla finalità di assicurare un sostegno al reddito di lavoratori che abbiano la concreta prospettiva della conservazione del posto di lavoro, con l'esclusione della possibilità di autorizzare integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa, in linea con quanto

previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

valutata favorevolmente la scelta di riconoscere la centralità, nell'ambito del sistema degli ammortizzatori sociali, dei contratti di solidarietà difensivi, in linea con il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 3), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che richiede di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito dell'esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro;

ravvisata altresì l'opportunità di valorizzare il ruolo dei contratti di solidarietà di carattere espansivo, che, specialmente nell'attuale congiuntura economica, nella quale appaiono aprirsi le prospettive per una graduale ripresa dell'occupazione, possono costituire un importante strumento per supportare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;

preso atto con favore che l'articolo 13 prevede a ridurre e rimodulare gli oneri contributivi ordinari destinati al finanziamento della cassa integrazione guadagni, in linea con quanto previsto dal criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 6), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, a fronte della nuova disciplina della contribuzione addizionale introdotta dall'articolo 5, volta ad assicurare una maggiore compartecipazione agli oneri da parte delle imprese utilizzatrici dei trattamenti di integrazione salariale, secondo quanto previsto dal numero 5) della medesima lettera a);

segnalata l'esigenza di assicurare che l'insieme delle misure recate dal provvedimento non rechi in via ordinaria un aggravio degli oneri contributivi che incidono sul costo del lavoro, specialmente per quelle tipologie di imprese, quali, ad esempio, quelle operanti nel settore dell'edilizia, che per loro natura più frequentemente sono costrette a ricorrere alle integrazioni salariali ordinarie;

richiamati il proprio parere, espresso il 22 aprile 2015, sul Documento di eco-

nomia e finanza 2015, e la risoluzione Marchi ed altri n. 6-00136, approvata il 23 aprile 2015, dalla Camera dei deputati, al termine dell'esame del medesimo documento, nei quali si è invitato il Governo a provvedere, già nel corso del presente esercizio finanziario o, al più tardi, nella legge di stabilità per il 2016, al finanziamento a regime degli interventi adottati in attuazione delle deleghe legislative di cui alla legge n. 183 del 2014, che allo stato sono finanziati solo in via sperimentale, con particolare riferimento, tra l'altro, all'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, all'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché alle disposizioni di carattere oneroso in materia di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, ora contenute nel decreto legislativo n. 80 del 2015;

espreso, pertanto, apprezzamento per le disposizioni finanziarie contenute nell'articolo 42, che, al comma 2, rendono strutturali i benefici in materia di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, ora contenute nel decreto legislativo n. 80 del 2015, e, al comma 5, dispongono lo stanziamento di 180 milioni di euro nell'anno 2016, 270 milioni di euro nell'anno 2017, 170 milioni di euro nell'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per la prosecuzione della sperimentazione relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI);

invitato, quindi, il Governo a considerare l'opportunità di provvedere, entro il termine dell'anno in corso, all'estensione, per gli anni successivi al 2015, della sperimentazione relativa all'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015;

valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, primo

periodo, volte a superare il limite di durata massima di 78 settimane previsto per le prestazioni della NASpI in relazione agli eventi di disoccupazione decorrenti dal 1° gennaio 2017, portandone la durata massima, come per gli anni precedenti, a un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni;

ricordato il proprio parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (Atto n. 135), nel quale si è invitato il Governo a valutare l'esigenza di introdurre correttivi ai criteri di calcolo della durata della NASpI previsti dall'articolo 5 di tale schema, in modo da tenere conto della necessità di non penalizzare i lavoratori stagionali, eventualmente prevedendo una disciplina transitoria per la detrazione, ai fini di tale calcolo, dei periodi che hanno già dato luogo ad erogazioni di prestazioni di assicurazione per l'impiego;

condivise, pertanto, le disposizioni recate dall'articolo 42, comma 4, tese a consentire ai lavoratori stagionali del settore turistico che abbiano diritto a un trattamento della NASpI di durata inferiore a sei mesi di far valere, ai fini del calcolo della durata della prestazione, anche i periodi di lavoro che abbiano già dato diritto a prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti o Mini-ASpI;

ravvisata l'opportunità di estendere l'applicazione delle disposizioni di cui al richiamato articoli 42, comma 4, a tutte le tipologie di lavoro stagionale che presentino problematiche analoghe a quelle del settore turistico;

vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 30 luglio 2015;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 1, si valuti la possibilità di includere tra i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del provvedimento anche i lavoratori a domicilio che operino in regime di monocommittenza;

con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, si valuti la possibilità di chiarire, anche in sede applicativa, che nel computo del periodo di impiego nell'attività appaltata si tenga in ogni caso conto dell'attività svolta nell'ambito di appalti riferiti ad una pluralità di servizi;

all'articolo 2, comma 2, primo periodo, si sostituiscano le parole: « all'articolo 19 » con le seguenti: « all'articolo 21 »;

con riferimento all'articolo 3, comma 5, si valuti la possibilità di rivedere la misura dei massimali previsti per l'importo delle integrazioni salariali, tenendo conto anche della misura massima dei trattamenti riconosciuti a titolo di NASpI, verificando in ogni caso l'opportunità di individuare nell'ambito del provvedimento in esame i meccanismi di calcolo, i massimali previsti per l'importo delle integrazioni salariali, nonché i loro meccanismi di adeguamento, abrogando conseguentemente le disposizioni attualmente vigenti in materia;

all'articolo 4, comma 2, si sostituiscano le parole: « all'articolo 9 » con le seguenti: « all'articolo 10 »;

all'articolo 4, comma 2, si valuti l'opportunità di chiarire, eventualmente anche in sede applicativa, che il limite di durata massima complessiva di trenta mesi dei trattamenti di integrazione salariale ivi previsto per le imprese dell'edilizia e affini, si intende riferito a ciascuna unità produttiva e, conseguentemente, a ciascun

cantiere, nonché di identificare in modo univoco le tipologie di impresa alle quali si applica la disciplina ivi prevista;

si invita il Governo a procedere, nell'ambito del monitoraggio permanente degli effetti degli interventi di attuazione della legge n. 183 del 2014, previsto dall'articolo 1, comma 13, della medesima legge, a un'attenta verifica degli effetti complessivi derivanti dalle innovazioni introdotte dagli articoli 5 e 13 sugli oneri contributivi sostenuti dalle imprese, in modo da poter valutare, in sede di adozione delle disposizioni integrative e correttive del presente decreto ovvero in futuri provvedimenti, una revisione delle aliquote di contribuzione previste, tenendo conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi e dell'entità delle prestazioni riconosciute, che possa consentire anche l'attivazione di meccanismi di revisione periodica della contribuzione dovuta in relazione all'effettivo andamento della gestione di riferimento;

si valuti l'opportunità di rivedere le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, primo periodo, le quali, intendendo assicurare la stipula, da parte di lavoratori beneficiari di integrazioni salariali, di un patto di servizio personalizzato, riproducono sostanzialmente quelle contenute nell'articolo 22, comma 1, dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), in modo da:

a) mantenere in questo provvedimento solo un rinvio a quanto previsto al riguardo dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014;

b) riconsiderare, in quella sede, la previsione relativa al patto di servizio per i disoccupati parziali di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c), dell'Atto n. 177, anche tenendo conto della circostanza che il provvedimento in esame ha rafforzato la configurazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni quali ammortizzatori sociali attivati in costanza di rapporto

di lavoro, prevedendo pertanto il collegamento dei meccanismi di condizionalità non tanto alla ricerca attiva di un nuovo posto di lavoro e all'offerta congrua di lavoro quanto, piuttosto, alla frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione, in linea con quanto attualmente previsto dall'articolo 4, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

con riferimento alle procedure di comunicazione di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 24, comma 1, si valuti l'opportunità di effettuare in ogni caso la comunicazione preventiva alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, attualmente prevista solo in caso di assenza delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rappresentanze sindacali unitarie;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 20, comma 3, lettera *b*), in materia di integrazione salariale straordinaria per i partiti e i movimenti politici, si valuti l'opportunità di un coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e con la relativa disciplina attuativa;

all'articolo 20, comma 5, si valuti l'opportunità di sostituire il richiamo all'elenco dei clienti e fornitori di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, soppresso dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, con un rinvio alla disciplina attualmente vigente in materia, contenuta nell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

con riferimento all'articolo 20, che definisce il campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie, si valuti l'opportunità di estendere le disposizioni dell'articolo 3, comma 5-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che riconoscono tali trattamenti a lavoratori di

aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della normativa antimafia, anche ai lavoratori di aziende oggetto di provvedimenti di interdittiva, accompagnati da commissariamento, ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

con riferimento all'articolo 21, comma 1, lettera *a*), si valuti l'opportunità di chiarire, anche in sede di applicazione della nuova normativa, se nella causale relativa alla riorganizzazione aziendale possano intendersi ricompresi gli eventi che in base alla legislazione vigente sono ricondotti alle causali concernenti la ristrutturazione e la riconversione aziendale;

in relazione a quanto previsto dal criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), numero 1), della legge n. 183 del 2014, teso ad escludere la possibilità di autorizzare integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa, si valuti l'opportunità:

a) di precisare, all'articolo 21, comma 1, lettera *b*), che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, non rientrino nella causale della crisi aziendale i soli casi di cessazione definitiva dell'attività produttiva dell'azienda o di un suo ramo;

b) di incrementare ed eventualmente rendere strutturali, anche in un futuro provvedimento, le risorse destinate alle misure di cui al comma 4 dell'articolo 21, tese ad assicurare l'integrazione salariale straordinaria nei casi di cessazione dell'attività produttiva nelle quali sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento dell'occupazione, in modo da ampliare gli strumenti utilizzabili in sede governativa nella gestione di crisi industriali di particolare complessità;

c) di introdurre, anche in relazione al possibile incremento delle risorse di cui all'articolo 21, comma 4, una fase transitoria per l'intervento di integrazione sala-

riale previsto dal medesimo comma, che ne preveda una durata massima di dodici mesi nell'anno 2016, di nove mesi nell'anno 2017 e di sei mesi nell'anno 2018;

con riferimento alle previsioni dell'articolo 21, comma 5, primo periodo, si valuti l'opportunità di uniformare la disciplina prevista per la stipula degli accordi collettivi aziendali relativi ai contratti di solidarietà di cui al medesimo articolo con quella di carattere generale recata dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 24, comma 4, ai sensi delle quali, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, le parti devono dichiarare espressamente la non percorribilità della causale relativa al contratto di solidarietà, si valuti la possibilità di prevedere un'esclusione per le imprese edili e affini, in ragione della specialità loro riconosciuta dall'articolo 4, comma 2;

in relazione alle disposizioni dell'articolo 25, comma 2, ai sensi delle quali i trattamenti straordinari di integrazione salariale decorrono non prima del trentesimo giorno dalla presentazione della relativa domanda, che, a sua volta, ha luogo entro sette giorni dalla conclusione della consultazione sindacale o dell'accordo collettivo aziendale, mentre a legislazione vigente i trattamenti possono decorre da tale ultima data, si valuti la possibilità di prevedere una fase transitoria per la gestione, senza pregiudizio delle imprese e dei lavoratori interessati, degli accordi già raggiunti, stabilendo che le disposizioni del medesimo comma 2 si applichino a decorrere dal 1° novembre 2015;

si valuti l'opportunità di chiarire in modo univoco che le disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali di cui al Titolo II si applicano anche ai datori di lavoro che non abbiano natura imprenditoriale, verificando, in particolare, con riferimento all'articolo 26, comma 7, primo periodo, la possibilità di sostituire le parole: « alle imprese » con le seguenti: « ai datori di lavoro »;

all'articolo 26, comma 8, si valuti l'opportunità di chiarire che la disciplina ivi prevista si riferisce ai fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nonché di individuare una disciplina transitoria volta a consentire che i fondi già operativi possano continuare a operare sulla base dei decreti già adottati;

con riferimento all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 27 al settore della somministrazione di lavoro, si segnala l'opportunità:

a) di prevedere espressamente che, le parti sociali possano destinare quota del contributo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla contribuzione relativa al fondo di solidarietà bilaterale,

b) di consentire alle parti di concordare che la contribuzione dovuta per il finanziamento del fondo bilaterale alternativo sia posta a esclusivo carico del datore di lavoro, verificando altresì l'opportunità che, in tal caso, in considerazione della specificità del settore, l'aliquota minima possa essere ridotta rispetto a quella prevista in via generale dal comma 4, lettera a);

con riferimento all'articolo 27, si valuti l'opportunità di consentire ai fondi bilaterali alternativi di erogare prestazioni ulteriori, per le finalità di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a) e b);

all'articolo 28, comma 1, dopo le parole: « di cui all'articolo 26 » si valuti l'opportunità di aggiungere le seguenti: « o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27 »;

all'articolo 29, comma 7, si valuti l'opportunità di precisare quale sia la struttura competente per il rilascio dell'autorizzazione ai trattamenti di integrazione salariale erogati dal fondo di integrazione salariale di cui al medesimo articolo in caso di aziende plurilocalizzate;

con riferimento alle prestazioni ulteriori che possono essere erogate dai fondi

di solidarietà bilaterali, si valuti l'opportunità di migliorare il coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 32 e quelle dell'articolo 26, comma 9;

con riferimento all'articolo 36, comma 2, si valuti l'opportunità di rivedere la disciplina della composizione dei comitati amministratori dei fondi di solidarietà bilaterali al fine di consentire che il numero dei loro membri possa superare il limite di dieci unità, quando le parti sociali che hanno istituito il fondo siano più numerose;

all'articolo 36, comma 2, si verifichi la possibilità di prevedere che i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 38 siano richiesti anche ai funzionari, con qualifica di dirigente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze che sono componenti del comitato amministratore;

con riferimento all'articolo 38, comma 1, si valuti l'opportunità di precisare che i requisiti di onorabilità ivi previsti siano richiesti non solo a pena di decadenza, ma anche di ineleggibilità;

al fine di favorire la gestione di crisi industriali riguardanti situazioni di interesse strategico con notevoli ricadute occupazionali, si valuti la possibilità di estendere l'applicazione della disciplina transitoria di cui all'articolo 41, comma 3, agli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento;

in relazione all'articolo 42, si valuti l'opportunità di riformulare le disposizioni dei commi 2 e 5 in termini di novelle riferite, rispettivamente, all'articolo 26 del decreto legislativo n. 80 del 2015 e all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015;

con riferimento all'articolo 42, comma 4, primo periodo, si valuti l'opportunità di precisare che nell'ambito dei lavoratori stagionali del settore produttivo del turismo rientrano anche quelli del settore termale, considerata la sostanziale omogeneità delle due categorie, nonché di estendere l'applicabilità delle disposizioni ivi previste a tutti i lavoratori stagionali;

si valuti l'opportunità di riprodurre nel presente provvedimento le norme in materia di contratti di solidarietà espansivi, contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, prevedendone contestualmente l'abrogazione nell'articolo 44, in modo da includere la disciplina di tale forma contrattuale tra le tutele in costanza di rapporto di lavoro, valorizzando le potenzialità come strumento di inclusione dei giovani nel mercato del lavoro, in un'ottica di solidarietà intergenerazionale;

si verifichi l'esigenza di estendere all'anno 2015 l'operatività delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto interministeriale n. 83473 del 2014, ai sensi delle quali le Regioni e Province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, anche in deroga ai criteri di cui al medesimo decreto, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota, qualora assicurino l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito di Piani o programmi finanziati dai fondi strutturali europei.

ALLEGATO 17

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI LOMBARDI, COMINARDI, CIPRINI, TRIPIEDI, DALL'OSSO E CHIMIENTI

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto attuativo il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179);

premessi che:

lo schema di decreto legislativo, coerentemente con quanto previsto dalla legge n. 183 del 2014, modifica profondamente la disciplina degli interventi di integrazione salariale, quali la Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIG), straordinaria (CIGS), in deroga e i contratti di solidarietà, nonché l'istituzione di fondi di solidarietà sia per il diritto alle prestazioni sia per la partecipazione dei datori di lavoro al relativo finanziamento, con l'intento di riunire in un corpo unico normativo le diverse disposizioni relative ai predetti strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro;

il provvedimento in esame dovrebbe sostituire, riordinandone il contenuto – ed eliminando gli aspetti di non chiarezza fonte di possibile contenzioso – tutte le disposizioni concernenti la sospensione della prestazione lavorativa nell'interesse del datore di lavoro e i corrispondenti strumenti di sostegno del reddito dei dipendenti coinvolti, stratificatesi nell'arco degli ultimi settant'anni;

esso completa il disegno di riforma degli ammortizzatori sociali, oggetto della delega, a fronte del quale è già stato emanato il decreto legislativo n. 22 del

2015, recante la nuova disciplina degli strumenti di tutela e sostegno in caso di disoccupazione involontaria;

in riferimento alla materia dell'integrazione salariale nei periodi di sospensione della prestazione lavorativa, i principi e i criteri direttivi della disciplina di delega – oltre a indicare la finalità generale di riordino e razionalizzazione della normativa (comma 2) di cui si è detto – prevedono:

l'esclusione di ogni forma di integrazione salariale in caso di cessazione definitiva dell'attività aziendale o di un ramo di essa (lettera *a*), n. 1);

la semplificazione delle procedure burocratiche, attraverso l'incentivo di strumenti telematici e digitali, « considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale di concessione dei trattamenti » e prevedendo strumenti certi ed esigibili (lettera *a*), n. 2);

la necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a séguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione in favore dei contratti di solidarietà (lettera *a*), n. 3);

la revisione dei limiti di durata, da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento ordinario o straordinario di cassa

integrazione, e l'individuazione di meccanismi di incentivazione della rotazione tra i lavoratori da sospendere (lettera *a*) numero 4);

sotto il profilo della contribuzione, una maggiore compartecipazione da parte delle imprese effettivamente beneficiarie (lettera *a*), numero 5) e la riduzione delle aliquote di contribuzione ordinarie, relative agli istituti in oggetto, con la rimodulazione delle stesse aliquote tra i settori, in funzione dell'effettivo impiego (lettera *a*), n. 6);

la revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nonché dei fondi di solidarietà bilaterali, relativi ai settori non coperti dai due istituti summenzionati, con la determinazione di un termine certo per l'avvio dei medesimi fondi (lettera *a*), n. 7). La revisione in oggetto può anche introdurre meccanismi standardizzati di concessione;

la revisione (lettera *a*), n. 8) dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riguardo a quelli cosiddetti espansivi ed alla messa a regime delle norme transitorie (in genere, oggetto di successive proroghe), le quali estendono alle imprese non rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà difensivi – ambito coincidente, in linea di massima, con quello delle imprese rientranti nell'istituto della cassa integrazione salariale straordinaria – la possibilità di stipulare tali contratti, con il riconoscimento di determinate agevolazioni (in favore delle stesse imprese e dei lavoratori interessati).

considerato che:

l'attuale periodo di crisi economica ha reso più evidenti le debolezze dell'attuale sistema degli ammortizzatori sociali, che risulta sotto molteplici aspetti iniquo, come rappresentato da tanti lavoratori fuoriusciti o ai margini del mondo del lavoro, che si adattano a svolgere lavori occasionali o inadeguati, spesso privi di tutele ovvero con tutela limitata;

gli ammortizzatori sociali sono strumenti attraverso i quali si attua uno dei principi fondamentali della Costituzione, regolato dall'articolo 38, secondo comma, configurandosi quale componente rilevante delle politiche per il lavoro nel nostro Paese;

in particolare, l'attuale sistema di *welfare* si fonda su tre fondamentali pilastri:

a) l'estensione del diritto di beneficiare degli ammortizzatori sociali a una platea molto più ampia di lavoratori, attraverso il ricorso agli « ammortizzatori in deroga » anche per una larga fascia di categorie di lavoratori, non coperti da alcun tipo di sostegno al reddito in caso di sospensione e di perdita del posto di lavoro;

b) una maggiore integrazione tra politiche passive e politiche attive del lavoro, rendendo più vincolante e cogente la partecipazione a misure di politica attiva da parte dei soggetti destinatari di forme di sostegno al reddito pena la perdita dell'indennità;

c) una diversa e più efficace e interattiva modalità di collaborazione fra Stato e Regioni, imposta dalla complessità della materia e dalla configurazione, assai articolata, delle competenze in materia di ammortizzatori sociali e formazione professionale;

secondo i dati ISTAT, le imprese potenzialmente interessate da forme di integrazione salariale sarebbero circa 650 mila con un'occupazione di circa 9,8 milioni di dipendenti;

nel 2013, anno di maggiore contrazione per l'economia italiana, sono state interessate all'utilizzo di forme di integrazione salariale, circa 440 mila posizioni lavorative dipendenti (corrispondenti al 4 per cento delle posizioni dipendenti totali), suddivise tra lavoratori coinvolti nella CIG ordinaria (121 mila), CIG straordinaria (122 mila), CIG in deroga (119 mila) e in contratti di solidarietà (78 mila);

secondo i dati della CGIL negli ultimi mesi, anche società importanti sarebbero ricorsi alle forme di integrazione salariale: Mediaworld (settemila lavoratori) e Nuovo trasporto viaggiatori (quasi mille); a queste imprese, si aggiungono i casi storici dei trentaduemila dipendenti Telecom e degli ottomila del *call center* Almaviva Contact;

valutato che:

lo schema di decreto in parola prevede al Titolo III, recante disposizioni transitorie e finali, prevede l'incremento (attraverso i risparmi di spesa derivanti dal Titolo I) del Fondo istituito per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge delega n. 183 del 2014. Si attua la coniugazione tra ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e decreto relativo alla NASpI, determinando, di fatto, uno spostamento di risorse dalla tutela del posto di lavoro alla tutela nel mercato del lavoro. Da una parte viene significativamente migliorato il sistema di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione, con la durata massima della NASpI che viene portata a 24 mesi, (nonché estesa ai lavoratori stagionali del settore turistico) e l'ASDI che viene messa a regime (articolo 42); dall'altra parte tale avanzamento viene finanziato anche con la riduzione delle durate complessive dei trattamenti di cassa integrazione;

il Capo I (articoli 1-8) reca una serie di disposizioni comuni ad entrambi i trattamenti di integrazione salariale, ordinario (CIGO) e straordinario (CIGS), con l'obiettivo di definire un modello unitario di Integrazione salariale, pur nella valorizzazione delle specifiche esigenze dei diversi settori produttivi, attraverso una base di regole comuni a entrambe le forme di integrazione. A tal fine il provvedimento interviene:

sull'ambito soggettivo di applicazione della normativa, ricomprendendo nella platea dei destinatari della CIGO e della CIGS anche gli apprendisti assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante (articoli 1 e 2);

sulla durata massima complessiva dei trattamenti di CIGO e CIGS, uniformandone il periodo di godimento (articolo 4);

sul contributo addizionale a carico delle imprese nei casi di CIGO e CIGS, non più commisurato all'organico dell'impresa (così eliminandosi un irrazionale disincentivo alla crescita dimensionale delle aziende), bensì, in misura progressiva, all'effettivo utilizzo del trattamento (articolo 5);

sulle modalità di erogazione dei trattamenti e il termine per il rimborso delle prestazioni, in particolare con una disciplina transitoria per i trattamenti richiesti precedentemente o a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; e autorizzandosi (sia in caso di CIGO sia in caso di CIGS) il pagamento diretto dei trattamenti (con il connesso assegno per il nucleo familiare), in presenza di difficoltà finanziarie «serie e documentate» dell'impresa (articolo 7);

prevedendo l'obbligo di convocazione, per i centri per l'impiego, dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro (calcolata in un periodo di 12 mesi) sia superiore al 50 per cento, ai fini della stipula di un patto di servizio personalizzato (articolo 8);

sulle cause di decadenza dalla fruizione dei trattamenti (articolo 8);

il Capo II (articoli 9-18) contiene disposizioni relative al trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO). A tal fine il provvedimento interviene:

delineando, con alcune differenze rispetto ai soggetti interessati dalla normativa vigente, l'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto (articolo 10);

rideterminando gli oneri contributivi per il finanziamento dell'istituto e differenziandoli in funzione dell'utilizzo effettivo dell'istituto (articolo 13);

riproducendo senza modifiche la disciplina dell'informazione preventiva e

dell'esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali originariamente prevista dalla legge n. 164 del 1975 (articolo 14):

modificando alcuni elementi inerenti al procedimento per l'ammissione alla CIGO (articolo 15);

sulle modalità della concessione della CIGO, sopprimendo in particolare la Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni e demandando ad uno specifico decreto ministeriale la definizione dei criteri per la sua concessione (articolo 16);

si modifica l'organo presso il quale è ammesso il ricorso avverso il provvedimento di rigetto della domanda di concessione della CIGO (articolo 17);

il Capo III (articoli 19-25) contiene disposizioni relative al trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS). In particolare il nuovo testo legislativo:

in coerenza con la funzione essenziale della CIG, esclude la cessazione di attività di impresa (o di un ramo di essa) dalle cause di richiesta di CIGS (articolo 21);

in aderenza all'elaborazione dottrinale che ha classificato i contratti di solidarietà come caso particolare di intervento della CIG, colloca i cosiddetti difensivi nell'ambito di applicazione della CIGS, anche in relazione alla misura delle prestazioni (che vengono dunque portate dal 50 all'80 per cento della retribuzione di riferimento) e alla contribuzione a carico dell'impresa (articolo 21);

non menziona i contratti di solidarietà c.d. espansivi, ovvero quelli volti non a evitare licenziamenti, ma a favorire nuove assunzioni da parte dell'impresa;

introduce nuovi limiti di durata della CIGS, differenziandoli in base alle causali e alle dimensioni dell'impresa interessata (articolo 22): 24 mesi nel quinquennio per il caso di ristrutturazione aziendale (comma 1); 12 mesi per il caso di crisi aziendale (comma 2); 24 mesi nel

quinquennio per il contratto di solidarietà, con possibilità di cumulo con interventi per altra causale fino a un massimo di 36 (comma 3);

si evidenziano le seguenti criticità e osservazioni:

a) in relazione alla NASpI e all'ASDI:

pur essendo stata portata a regime, la NASpI, estende lo strumento di sostegno ai soli collaboratori coordinati e continuativi, incrementando la durata massima della prestazione, ovvero introducendo massimali per le prestazioni in funzione della contribuzione figurativa, limitando quindi le erogazioni a tutti quei lavoratori per i quali non siano stati versati dei contributi sociali effettivi, ma solo figurativi, circostanza che si verifica in caso di interruzione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a determinate fattispecie quali cassa integrazione guadagni, contratti di solidarietà, ma anche disoccupazione e mobilità. Quanto all'intervento che mette in salvaguardia, per il 2015, le prestazioni Naspi per i lavoratori stagionali del turismo, riteniamo che tale salvaguardia avrebbe dovuto essere estesa anche ai lavoratori stagionali di tutti gli altri settori. Il sistema di calcolo dell'indennità, cui si unisce la progressiva riduzione della stessa con il passare del tempo, finisce per essere penalizzante rispetto alla previgente disciplina in particolare per le altre categorie di lavoratori stagionali, non rientranti in questo beneficio;

per la prosecuzione dell'ASDI, il riferimento alla quota dell'assegno sociale, pari a 447,61 euro mensili, circa 5.800 annui, significa scegliere di rimanere al di sotto del livello della soglia di povertà relativa (dati ISTAT) che per il 2014 è pari a 7.200 euro, rendendo scarsamente dignitoso tale ammortizzatore. Tale livello, definito anno per anno, deve pertanto rappresentare il termine di riferimento;

al riguardo si sottolineano i rilievi effettuati dalle Regioni, che hanno ribadito la necessità di evitare duplicazioni e sovrapposizioni degli strumenti, in partico-

lare alla luce dell'istituzione del reddito di ultima istanza, previsto da alcune amministrazioni. Non sono inoltre previste salvaguardie a favore dei 2,6 milioni di lavoratori dipendenti del settore artigiano, che attualmente risulterebbero privi di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro;

in merito all'utilizzo dei risparmi derivanti dalla riduzione delle durate complessive dei trattamenti di cassa integrazione, si cerca di porre un rimedio alla copertura finanziaria, molto debole, dato che gli oneri complessivi riservati alla NASpI e all'ASDI sono stati individuati tramite un « tetto di spesa » e non come « previsione di spesa », tant'è che, considerata la natura dei diritti soggettivi, era apparso paradossale che tali strumenti risultassero privi di una clausola di salvaguardia, ancorché aggravata dalla motivazione della Ragioneria di Stato secondo cui « le valutazioni finanziarie risultano caratterizzate da adeguati elementi di prudenzialità;

una tutela davvero universale – visto l'attuale stato di disoccupazione e di concentrazione delle situazioni di maggior precarietà anche nel lavoro « falso autonomo », delle partite IVA a committente unico o comunque con redditi insufficienti, dovrebbe prevedere un unico strumento universale, quale il reddito di cittadinanza. Questi istituti infatti non colgono da soli l'effettivo bisogno di un radicale mutamento di tendenza nelle prospettive di *welfare* del nostro Paese, ancor più, viste alla luce dell'attuale congiuntura economica. La conseguenza di tutto ciò è una progressiva e irreversibile esclusione di sempre più ampi strati della popolazione dal tessuto sociale e dunque un depauperamento generale della società, una perdita progressiva di inclusione e di comunità il cui contraltare è un aumento del rischio sociale, della violenza, dell'insicurezza sociale, fonti di rabbia ed arroccamento individuale di alcuni privilegiati sulle proprie posizioni acquisite; è necessario operare una semplificazione del *welfare* al fine di renderlo al contempo più

certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini, molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze. Difatti, con riferimento ad esempio all'ASDI, ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 del predetto Atto n. 135, il correlato sostegno economico non potrà essere erogato qualora fossero esaurite le risorse del Fondo *ad hoc*. Inoltre il medesimo decreto, all'articolo 16, comma 7, prevede che il beneficio sia riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico delle domande e, nell'ipotesi di insufficienza delle risorse, l'Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande. Si ricorda che già in sede di esame della legge di stabilità del 2015 tutte le forze politiche, in maniera trasversale, hanno denunciato l'insufficienza degli stanziamenti previsti per i nuovi ammortizzatori, pari a 2,2 miliardi di euro per gli anni 2015 e 2016 e 2 miliardi di euro a partire dal 2017. Secondo i dati Inps, il costo degli ammortizzatori sociali nel solo 2013 è stato infatti di 7,5 miliardi di euro;

b) in relazione ai contratti di solidarietà:

i contratti di solidarietà hanno ad oggetto una diminuzione dell'orario di lavoro finalizzata:

ad affrontare le situazioni di riduzione di personale in caso di crisi aziendale, ed evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale (contratti di solidarietà interna o difensivi);

a favorire nuove assunzioni (contratti di solidarietà esterna o espansivi);

da parte di alcune organizzazioni sindacali e imprenditoriali si è levata una forte critica contro la nuova disposizione relativa ai contratti di solidarietà, considerata come penalizzante per questo tipo di contratto collettivo aziendale, perché:

a) estende ad esso il limite massimo dell'integrazione applicabile alla CIGS;

b) riduce da 48 a 36 mesi la sua durata complessiva nel quinquennio;

c) estende ad esso la disciplina della franchigia o contributo addizionale a carico dell'impresa interessata;

secondo fonti governative la suddetta obiezione non sarebbe fondata, poiché non terrebbe conto delle seguenti ricadute positive:

a) l'aumento dell'integrazione dal 50 all'80 per cento della retribuzione perduta per effetto della riduzione d'orario costituisce di per sé una misura di forte potenziamento dell'istituto;

b) la riduzione del limite di durata complessiva non riguarda solo i contratti di solidarietà, bensì tutti i tipi di intervento della CIG;

c) l'introduzione del contributo addizionale mira, come in ogni altro caso di ricorso alla CIG, a evitare l'abuso dell'istituto dello strumento, ovvero la possibilità che esso venga utilizzato in sostituzione del ricorso ordinario al lavoro a tempo parziale, in situazioni di gestione aziendale ordinaria e non di effettiva crisi occupazionale;

la modifica strutturale dell'estensione temporale di fruizione dell'integrazione non dovrebbe penalizzare i contratti di solidarietà, qualora fossero utilizzati in via esclusiva, mantenendo il suddetto limite a 48 mesi nel quinquennio mobile. Il quinquennio mobile risulta una modalità di gestione del tempo determinato da esigenze di contenimento dei costi connessi alla fruizione dell'istituto, e pertanto l'azienda ha sicuramente l'interesse a utilizzarlo con maggiore oculatezza. Inoltre andrebbe eliminata, o quanto meno fortemente ridotta, questa taxa iniqua del lavoro, in caso di contratto di solidarietà. Lo schema di decreto prevede una riduzione del contributo pari allo 0,3 per cento della retribuzione imponibile, quindi a circa un decimo rispetto all'entità del contributo ordinario attualmente in vigore (3,2 per cento a carico delle imprese con più di 50 dipendenti, 2,9 per cento al di

sotto di tale soglia) e anche rispetto all'entità maggiore prevista per i contributi dei settori edile e lapideo. Lo schema di decreto individua un meccanismo che tende a superare la discrasia tra chi fruisce di una prestazione e la generalità dei soggetti che la finanzia con la contribuzione propria;

le imprese che fanno richiesta di integrazione salariale, sono tenute al versamento di una somma crescente in relazione al tempo di utilizzo dei trattamenti: il contributo addizionale è pari al 9 per cento della retribuzione persa per i periodi di cassa sino a un anno di utilizzo del quinquennio mobile; 12 per cento sino a due anni e del 15 per cento sino a tre anni (il Ministero del lavoro può autorizzare in via straordinaria ulteriori sei mesi). Di conseguenza, tale versamento rappresenta un incremento notevole, che non può essere compensato dall'abbassamento del prelievo 0,3 per cento dell'aliquota contributiva ordinaria. Più che una franchigia, tale contributo addizionale rappresenta un pesante aggravio per le imprese che debbono affrontare situazioni di crisi temporanea, col rischio di indurre indirettamente l'azienda ad avviare le procedure per i licenziamenti collettivi;

oltre all'auspicio di procedere all'azzeramento del contributo addizionale (di cui agli articoli 3, 4, e 5) si dovrebbe intervenire sui tetti massimi mensili operando secondo lo schema già utilizzato dalla legge n. 92 del 2012 per l'ASpI, eliminando almeno il massimale cosiddetto « basso »;

con riferimento al capo III, l'articolo 21 concernente « causali di intervento », non cita i contratti di solidarietà espansivi (cioè quelli la cui funzione non è quella di evitare dei licenziamenti, bensì quelli che combinano riduzione d'orario con nuove assunzioni), il che induce a pensare che il Governo intenda sopprimere questo tipo di contratto collettivo aziendale e di intervento della CIG. Nell'articolo 44, dedicato alle abrogazioni, viene prevista l'abrogazione del solo articolo 1 del decreto legge n. 726 del 1984

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863 del 1984, cioè quello che istituisce i contratti di solidarietà difensivi, (cioè i contratti che prevedono tagli di stipendio in caso di crisi aziendale per evitare la riduzione del personale) e non dell'articolo 2 dello stesso decreto-legge, che istituisce i contratti di solidarietà espansivi. È evidente che i contratti di solidarietà difensivi si riportino integralmente nell'ambito delle integrazioni salariali straordinarie. In questo caso, si rischia di eliminare la distinzione sia normativa che pratica tra le due tipologie di intervento e i contratti di solidarietà non rappresenteranno più una alternativa alle altre tipologie di intervento. Infatti, se ne modifica la durata complessiva, si equipara la misura a quella prevista dalla CIGS e, come per la CIGS, l'integrazione salariale sarà sottoposta ai tetti massimi mensili, ed infine gravata dal suddetto contributo addizionale;

tale approccio per la valorizzazione di questo particolare tipo di intervento, risulta iniquo;

sarebbe necessario creare delle condizioni di vantaggio per incentivare l'utilizzo del contratto di solidarietà, differenziandolo dagli altri due interventi straordinari sia guardando al costo delle imprese, che alle spettanze dei lavoratori, prevedendo semmai interventi di modernizzazione dell'istituto in parola, al fine di favorire la crescita occupazionale ed il ricambio generazionale;

c) in relazione ai trattamenti d'integrazione salariale (ordinari e straordinari):

con riferimento alla cassa integrazione ordinaria (CIGO), il presente decreto legislativo prevede ad una ridefinizione complessiva della disciplina, definendo in maniera circostanziata le cooperative di produzione e lavoro e l'inserimento di altre due tipologie aziendali (imprese industriali degli enti pubblici e imprese artigiane delle attività di escavazione e di lavorazione dei materiali lapidei), nonché la durata e le causali. La principale novità è rappresentata dalla riduzione del contributo ordinario nonché dalla rimodula-

zione del procedimento di concessione, fermo restando le modalità relative all'informazione e alla concertazione sindacale. Le criticità evidenziate da parte dei soggetti auditi hanno posto particolare attenzione alle predette misure, che, se non connotate da equilibrio ed equità, rischiano di causare problemi rilevantissimi. Il parziale allargamento della platea di beneficiari di strumenti di protezione in costanza di rapporto di lavoro genera, in realtà un arretramento generalizzato della quantità e della qualità delle prestazioni. La scelta politica di convogliare verso le imprese qualunque risorsa disponibile (IRAP, decontribuzione, riduzione aliquote CIG, oltre la fine della mobilità) penalizza altri strumenti importanti come la solidarietà espansiva verso i lavoratori o l'istituzione di un fondo di solidarietà per il pre-pensionamento atto a favorire la cosiddetta staffetta generazionale. Occorre tener conto che i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga sono soggetti per i quali, anche in ragione dell'età anagrafica (oltre i 50 anni), avranno difficoltà a trovare una nuova occupazione. È dunque paradossale che finora siano stati distribuiti ampi finanziamenti alle aziende, senza operare una premialità a favore di quelle che non ricorrono alla delocalizzazione degli impianti. Infatti, l'integrazione salariale ordinaria può essere richiesta senza che l'impresa si impegni ad assumere provvedimenti, investimenti, strategie e innovazioni necessarie ad affrontare la crisi pervenuta. L'impresa dovrebbe assumere il rischio e l'impegno della ripresa. La semplificazione delle causali di intervento (articolo 21) rischia di non essere soltanto formale, ma anche sostanziale, in quanto nella disciplina vigente i termini di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione non sono propriamente utilizzati come sinonimi. Allo stesso articolo 21 dello schema di decreto legislativo in commento, si apre una questione di competenze ministeriali, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico. Appare inoltre eticamente inaccettabile che il da-

tore di lavoro, che non rispetti la dotazione della cassa integrazione, possa incorrere in una modesta sanzione, a fronte di lavoratori estromessi invece dal mercato del lavoro e discriminati. I lavoratori sono costretti ad accettare le misure per così dire aleatorie, previste dalla CIGS e dagli ammortizzatori sociali, laddove preferirebbero ricorrere a uno strumento universale, quale il reddito di cittadinanza.

ferme restando le predette critiche, relativamente alle disposizioni ivi contenute, si sottolineano le osservazioni che seguono:

lo schema di decreto delegato, negli articoli da 9 a 18, si conforma al criterio contenuto nella legge-delega, nel senso di un ridimensionamento dell'entità dei contributi, costituenti parte del cosiddetto « cuneo contributivo », fin qui posti a carico delle imprese rientranti nel campo di operatività della stessa CIGO, ridotto del 10 per cento;

come evidenziato nella Tabella allegata alla Relazione generale trasmessa dal Ministro dell'economia e delle finanze al Parlamento sulla situazione economica del Paese il gettito a seconda degli anni è stato di molto superiore rispetto all'ammontare complessivo delle prestazioni, configurandosi così tale contributo come una tassa surrettizia sul lavoro nel settore industriale e nella grande distribuzione. Le gestioni per CIGO e CIGS hanno sempre chiuso in attivo generando una considerevole quota di eccedenze finanziarie. Lo schema di decreto prevede una riduzione del contributo pari allo 0,3 per cento della retribuzione imponibile, quindi a circa un decimo rispetto all'entità del contributo ordinario attualmente in vigore (3,2 per cento a carico delle imprese con più di 50 dipendenti, 2,9 per cento al di sotto di tale soglia) e anche rispetto all'entità maggiore prevista per i contributi dei settori edile e lapideo. Secondo alcuni economisti, questa riduzione istituirebbe una sorta di franchigia a carico delle imprese in caso di attivazione dell'intervento della CIG, che da un alto riduce la prestazione di integrazione salariale a carico della Cassa,

dall'altro lato si configurerebbe come un contributo addizionale. Sarebbe quindi utile un costante monitoraggio dell'andamento delle suddette gestioni, anche al fine rivedere ulteriormente le aliquote contributive o, in subordine, prevedere – come sostenuto da più parti – l'istituzione di un fondo di riserva che intervenga nella gestione delle situazioni di crisi aziendali di più difficile soluzione;

come ribadito dalla CO.LAP, in sede di audizione sullo schema di decreto in parola, le integrazioni salariali si riferiscono ad aziende di determinati settori con più di 15 dipendenti, su cui grava, per l'appunto, l'onere della contribuzione CIGO. Sarebbe fondamentale introdurre strumenti innovativi di supporto alla crisi (attraverso sgravi fiscali, finanziamenti di sinergie con strutture locali, finanziamento di piani formativi *ad hoc* per la riqualificazione), per favorire l'innovazione anche delle piccole aziende sotto i 15 dipendenti, e dei professionisti (siano essi ordinistici o associativi). Le entità di piccola o piccolissima dimensione, in alcune Regioni rappresentano di fatto la grande parte del tessuto produttivo;

come rappresentato da detta libera associazione di professionisti, sussiste il paradosso di non aver incluso detti soggetti nei piani e nelle proposte di supporto alla crisi, mentre sarebbe stato quanto mai opportuno prevedere, per i lavoratori autonomi e piccoli imprenditori, che si trovino in un momento di ristrutturazione, crisi, o cambiamento della relativa attività, l'intera deducibilità della formazione e gli investimenti per le attività di innovazione e sviluppo del *networking*;

nell'ambito della disciplina sulle integrazioni salariali ordinarie, inoltre, non compare la ristrutturazione tra le causali di ricorso alla CIGS, che andrebbe espressamente chiarita. Tale mancanza rappresenterebbe, diversamente, un vulnus nell'ambito delle tutele delle imprese che operano nel campo della distribuzione, nonché dei relativi lavoratori, che invece fino ad oggi fronteggiavano in tal modo

situazioni quali chiusure temporanee, ma di medio-lungo periodo, di specifici punti vendita;

lo schema di decreto introduce inoltre un tetto alle ore autorizzabili in un biennio mobile, ferme restando le durate massima stabilita in 12 mesi. Tale meccanismo prevede che non possano essere autorizzate ore di integrazione eccedenti il limite di un terzo delle ore lavorabili in un biennio mobile: l'obiettivo del Governo è quello di ridurre al massimo l'utilizzo della CIGO a zero ore, incentivando quindi anche la rotazione;

l'obiettivo è condivisibile, purché al pari di quanto previsto per la CIGS, l'entrata in vigore della norma preveda un periodo di transizione, per le stesse ragioni che hanno indotto il Governo a introdurlo per la CIGS, stabilendo il termine di 24 mesi dall'entrata in vigore della predetta disposizione;

in relazione alla ricomprensione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante nel novero dei destinatari delle tutele, tuttavia, essendo dovuta anche per essi la contribuzione prevista per le integrazioni salariali, non si comprendono le limitazioni in ordine alle causali applicate: la sola causale di crisi aziendale per le imprese destinatarie di CIGS, o i soli trattamenti ordinari per le imprese destinatarie sia di CIGS che di CIGO. Inoltre, la previsione che sulla contribuzione a carico dei datori di lavoro per le aziende con più di 9 dipendenti non sia applicabile lo sgravio contributivo del 100 per cento per i primi tre anni e del 90 per cento per gli anni successivi, rischia di disincentivare il contratto di apprendistato;

d) in relazione ai trattamenti di integrazione salariale straordinari:

le modifiche apportate agli interventi straordinari riguardano in particolare le causali di accesso e le durate complessive degli interventi, in coerenza con quanto indicato nelle disposizioni comuni contenute nel Capo I;

in sintesi, la nuova disciplina della CIGS è il risultato di una serie di modifiche legislative tese a razionalizzare, riducendone via via il campo di intervento, l'istituto della CIGS;

a partire dalla prevista abrogazione, ad opera della legge n. 92 del 2012, della CIGS per procedure concorsuali, con lo schema di decreto in titolo si affianca si attua l'annunciata abrogazione della CIGS per cessazione, accompagnata da una debole fase transitoria riservata a situazioni particolari;

come già detto nel paragrafo dedicato alle considerazioni sui contratti di solidarietà il Governo attua una forte razionalizzazione che interviene ulteriormente sulla disciplina dei contratti di solidarietà stessi, una delle tre causali di accesso alla CIGS,

infatti – come sopra precisato – all'articolo 21, si riportano integralmente nell'ambito delle integrazioni salariali straordinarie i contratti di solidarietà difensivi, con contestuale abrogazione della disciplina vigente. Non possiamo dimenticare che, negli ultimi anni, la maggioranza delle crisi aziendali, in particolare nel campo della distribuzione, è stata gestita mediante il ricorso ai contratti di solidarietà, evitando in questo modo i costi sociali ed economici dei licenziamenti, e mantenendo nel contempo il consenso sociale e una buona qualità delle relazioni sindacali;

l'assimilazione dell'integrazione salariale a quella prevista per i casi di CIGS determina un forte impatto economico sui lavoratori, rendendo meno attrattivo lo strumento. Ciò in un quadro normativo che di converso premia il ricorso a strumenti che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro piuttosto che la sospensione dei lavoratori, perseguendo in tal modo l'intento di favorire la conservazione e la salvaguardia non soltanto dei posti di lavoro ma anche delle professionalità dei lavoratori che mantengono un legame più forte con l'impresa in attesa della normale ripresa produttiva. È necessario creare delle condizioni di « vantaggio » per incen-

tivare l'utilizzo del contratto di solidarietà, differenziandolo dagli interventi straordinari della CIGS;

in relazione all'esclusione della cessazione di attività di impresa (o di un ramo di essa) dalle cause di richiesta di CIGS, la semplificazione delle causali di intervento (articolo 21) rischia di non essere soltanto formale, ma anche sostanziale, in quanto nella disciplina vigente i termini di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione non sono propriamente utilizzati come sinonimi. Allo stesso articolo 21 si apre una questione di competenze ministeriali, in quanto le grandi vertenze troveranno ora sede al Ministero del lavoro e non più al Ministero dello sviluppo economico. Si introducono inoltre settori prima non coperti da integrazione salariale, quali il settore ausiliario del servizio ferroviario e comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile, compresi i partiti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali. Quest'ultimo inserimento è da leggere in stretta connessione alla soppressione del finanziamento pubblico ai partiti con le ben note conseguenze in termini di esuberi strutturali. Considerando che i partiti politici, come le altre imprese rientranti nel campo di applicazione, saranno tenuti a versare la contribuzione ordinaria e straordinaria, si tratta di una misura logica. Tuttavia, ribadiamo il concetto che sarebbe più corretto istituire il reddito di cittadinanza per favorire la ricollocazione anche di questa tipologia di lavoratori;

e) in relazione ai fondi di solidarietà:

lo schema di decreto in titolo ridefinisce la normativa sui fondi di solidarietà bilaterali, introdotti con la legge n. 92 del 2012, a superamento della cassa integrazione in deroga. Il modello tracciato riprende in larga parte quanto definito per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Entrando nel merito, la predetta legge n. 92 del 2012 ha realizzato un sistema duale, caratterizzato da un alto dal sistema degli ammortizzatori sociali «classici», dall'altro lato da quello dei fondi di solidarietà. Tale dualismo si ca-

ratterizza in differenti impostazioni, caratterizzati da profili incoerenti, tra cui l'automatismo delle prestazioni e l'impossibilità di erogare le prestazioni in carenza di risorse economiche sufficienti;

la difficoltà di sostenibilità finanziaria diventa difficilmente superabile quando i fondi di solidarietà si realizzano nella modalità cosiddetta alternativa, in applicazione della bilateralità di natura contrattuale, come nel caso delle aziende artigiane e del settore della somministrazione. L'insostenibilità finanziaria si acuisce, soprattutto se la fase di avvio coincide anche con un prolungato periodo di crisi economica;

come sottolineato da alcune associazioni sindacali, nel breve periodo, la soluzione potrebbe essere quella di un sostegno generalizzato sul modello della cassa in deroga, così da favorire l'accumulazione di capitale. Contemporaneamente, sarebbe auspicabile un allargamento della platea dei soggetti datoriali e sindacali coinvolti, sull'esempio di quanto accaduto in passato con i fondi pensioni negoziali che hanno potuto beneficiare dell'apporto di soggetti rappresentativi non firmatari dell'atto istitutivo iniziale;

in tema di impatto diretto sul costo del lavoro, va rilevato, inoltre, che la previsione per cui, per le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà, la contribuzione figurativa è posta a carico del fondo stesso e, quindi, dei datori di lavoro e dei lavoratori rappresenta un principio assolutamente non condivisibile in quanto, da una parte viene a crearsi una disparità di trattamento fra aziende e lavoratori soggetti alla normativa CIGS, per i quali la contribuzione figurativa è a carico della GIAS (Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) quindi dello Stato, e coloro che chiedono le prestazioni ai Fondi di solidarietà, e dall'altra parte si produce indirettamente un rischio di incremento automatico del costo del lavoro, rendendo le contribuzioni previste, peraltro di nuova introduzione, puramente virtuali, in quanto passibili di incrementi certi;

infatti, sempre in materia di contribuzione, per assicurare l'equilibrio finanziario del Fondi di integrazione salariale si prevede che l'erogazione delle prestazioni alle imprese sarà determinata sulla base del montante contributivo dell'impresa stessa;

più specificatamente, seppur mitigato da una lunga fase transitoria fino al 2021, il provvedimento in esame prevede che il Fondo di integrazione salariale non possa erogare prestazioni che eccedano quattro volte la contribuzione effettivamente versata, tenendo inoltre conto delle eventuali prestazioni già erogate in precedenza;

questa impostazione appare fuorviante rispetto allo spirito con cui sono stati istituiti i Fondi di solidarietà, alle finalità mutualistiche che debbono caratterizzare tutti gli interventi di sostegno al reddito;

come afferma R. E TE. Imprese Italia, in materia di Fondi di solidarietà, la salvaguardia e la valorizzazione dell'esperienza della bilateralità delle aziende artigiane è indispensabile per dotare le piccole imprese di un ammortizzatore sociale su misura, snello dal punto di vista procedurale, privo di burocrazia e di breve durata, perché tali sono le sospensioni in tali tipologie di imprese;

il modello di *welfare* artigiano, consolidatosi nel corso del 2014 con la costituzione del Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato ha garantito alle aziende in parola la conservazione del gran parte delle risorse umane di piccole e medie imprese, estendendo universalmente ai lavoratori dell'intero comparto il diritto ad ottenere le prestazioni del Fondo. Quindi, tale Fondo bilaterale rappresenta un sistema di protezione sociale efficacissimo;

qualora restasse la suddetta impostazione le piccole e piccolissime imprese, rischieranno nei prossimi anni di non raggiungere mai un accantonamento di risorse sufficiente per l'erogazione di una prestazione di integrazione del reddito;

si conviene con le aziende artigiane sulla necessità di prevedere e rendere strutturale, almeno per i fondi di solidarietà bilaterali che avessero esteso la platea dei beneficiari oltre i limiti fissati dallo Schema di decreto in titolo, l'integrazione fra risorse pubbliche e risorse di matrice contrattuale, decisiva per garantire la piena operatività dei fondi di solidarietà bilaterali attraverso un incremento dello stanziamento finanziario attualmente previsto (20 milioni di euro);

in ogni caso, la previsione di fondi di solidarietà bilaterali e alternativi (articolo 27 comma 7) per le aziende con più di 5 dipendenti, non risulta sufficiente per rispondere alle esigenze reali di supporto e implementazione. Sarebbe il caso di introdurre l'obbligo della condizionalità dell'utilizzo di detti fondi, per evitare che, in alcuni casi, siano foraggiamenti senza prospettiva;

sarebbe altresì opportuno definire un periodo congruo per l'adeguamento delle novità introdotte dal decreto sugli ammortizzatori sociali;

in materia di prestazioni, sarebbe opportuno rendere strutturale il meccanismo delineato della legge n. 2 del 2009 sul calcolo della prestazione non per settimane, come avviene per la cassa integrazione, ma per giornate;

pur apprezzando l'ampliamento delle prestazioni che potranno essere erogate dai Fondi, ed in particolare le prestazioni riconducibili ai contratti di solidarietà di tipo B, sarebbe stato meglio estendere direttamente le tutele per CIGO, CIGS e Contratti di solidarietà, anche al fine di stabilire un equilibrio tra i due sistemi paralleli, caratterizzati da vite e regole diverse: l'uno sostenuto dal *welfare* pubblico, l'altro interamente finanziato da imprese e lavoratori;

esprime

PARERE CONTRARIO

« Lombardi, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Dall'Osso, Chiamenti ».

ALLEGATO 18

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI AIRAUDO, PLACIDO, PAGLIA E GREGORI

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179);

premessi che:

con lo schema di decreto legislativo in esame e gli altri tre adottati l'11 giugno 2015 dal Governo si completa il pacchetto di provvedimenti compresi nella delega della legge n. 183 del 2014 (cosiddetto *Jobs Act*), un pacchetto di provvedimenti correttamente considerati da parte sindacale il compimento di « un disegno recessivo, per il lavoro, i lavoratori, per il Paese »;

tale disegno ha giocato tutto in difesa degli interessi delle aziende e delle imprese, consegnandogli in tre anni quasi 25 miliardi di euro, tra detrazioni IRAP e sgravi contributivi, senza alcun impegno in contropartita a favore dell'occupazione o dell'economia italiana. Sono state approvate norme fortemente penalizzanti e lesive di diritti e tutele per i lavoratori in ragione di una più facile e governabile disponibilità di manodopera liberata da vincoli contrattuali e soprattutto da tutele sindacali;

sono stati abrogati alcune fondamentali disposizioni dello Statuto dei lavoratori, il diritto alla reintegrazione, le tutele sui licenziamenti collettivi, la possibilità di demansionare e dequalificare

unitariamente i lavoratori, l'aumento delle disponibilità ad impiegare libera manodopera come nel caso delle nuove liberalizzazioni in materia di contratti di somministrazione e *voucher*;

con riferimento alla materia delle misure di strumenti al reddito, il *Jobs Act* stabilisce che il Governo adotti uno o più decreti legislativi « allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro ». I decreti legislativi devono tenere conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi;

anche i due decreti legislativi che attuano la predetta delega in materia di strumenti di sostegno al reddito (quello in costanza di rapporto di lavoro oggi in esame e quello di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, già in vigore, che ha ridefinito gli interventi in caso di disoccupazione involontaria) vanno nella direzione di indebolire le tutele contrattuali attraverso l'aumento delle differenze di trattamento, la riduzione dei tempi e l'entità delle protezioni. Lo stesso avviene con l'introduzione del meccanismo del *bonus/malus* in materia di cassa integrazione, pensato quale deterrente, che invece comporta il fondatissimo rischio di favorire i

licenziamenti, visto l'aumento del costo delle contribuzioni nell'uso degli strumenti di « cassa »;

il Governo, infatti, riscrive il sistema degli ammortizzatori sociali, mentre sono ancora forti gli effetti della crisi economica, sia con riferimento al numero dei disoccupati – saliti ad oltre 3,1 milioni di unità – sia per quanto attiene alle ore autorizzate di cassa integrazione nelle sue tre tipologie. Il 2014, in questo senso, è stato fra i peggiori anni di sempre con oltre un miliardo di ore autorizzate; il 2015, pur facendo registrare qualche miglioramento, non è e non può essere considerato l'anno di uscita dalla crisi del nostro sistema produttivo. La riduzione di cassa integrazione ordinaria e straordinaria è infatti ancora debole e rallentata, mentre il forte calo della cassa in deroga è connesso all'assenza di risorse stanziare piuttosto che ad elementi virtuosi;

tenuto conto di ciò, il sistema delineato dal Governo – ma già architettato dalla legge n. 92 del 2012 di riforme del mercato del lavoro – poggia su tre gambe: CIG ordinarie e straordinaria e fondi di solidarietà per l'integrazione salariale in costanza di rapporto e NASpI nei casi di disoccupazione involontaria. Questa architettura, come è stato osservato in audizione presso questa commissione, è pensata e va bene per situazioni non emergenziali, in cui l'economia, crescendo, ha la possibilità di assorbire livelli di disoccupazione superiori a quella ritenuta fisiologica. Ad oggi, però, l'Italia non è in questa situazione, ma è anzi necessario assicurare risorse adeguate e durata congrua, così da favorire la riorganizzazione del sistema produttivo e la riqualificazione del personale, elementi questi che lo schema di decreto legislativo in esame non sembra prevedere con la dovuta considerazione;

in questo quadro, l'eliminazione completa della cassa integrazione in deroga, istituto che certamente andava ripensato e la cui durata nel 2015 era stata già ridotta da 11 a 5 mesi, può avere effetti

esplosivi, sul piano sociale, del lavoro e dell'economia, non essendo sufficiente aver previsto come contromisura per tutelare i lavoratori e il lavoro l'investimento sui fondi di solidarietà bilaterale. Infatti, nella situazione attuale delle imprese e del lavoro i fondi – se non aiutati dallo Stato che li capitalizzi – avranno problemi di sostenibilità finanziaria;

tuttavia è soltanto attraverso il ricorso ai contratti di solidarietà che si potrà bilanciare in durata quanto accade a legislazione vigente; e non va taciuto che la bozza di decreto legislativo non prevede in corso d'opera un monitoraggio per capire l'esigenza di introdurre o meno un periodo transitorio di applicazione, come fu prospettato a suo tempo con la mobilità dalla legge n. 92 del 2012;

inoltre, il passaggio al quinquennio mobile non è indifferente, in quanto penalizza soprattutto le aziende con forte ricorso agli ammortizzatori sociali;

lo schema di decreto legislativo in esame riduce genericamente la contribuzione ordinaria e inasprisce la contribuzione addizionale in caso di utilizzo degli ammortizzatori sociali. Si tratta dell'applicazione di un meccanismo simile al *bonus/malus* delle assicurazioni, che non è privo di criticità. Ad esempio viene applicato solo a metà in quanto non è prevista una riduzione della contribuzione ordinaria in caso di non utilizzo degli ammortizzatori sociali;

come già accennato, i fondi di solidarietà bilaterali introdotti dalla « riforma Fornero » del mercato del lavoro (legge n. 92 del 2012) sono ridefiniti dalla bozza di decreto legislativo in esame, come strumento da utilizzare per il superamento della cassa integrazione in deroga;

nello schema in esame i fondi di solidarietà riprendono in gran parte quanto definito per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, con la differenza di fondo che permane una evidente difficoltà di sostenibilità finanziaria dei fondi, soprattutto se, come accade ora, la fase di

avvio coincide anche con un prolungato periodo di crisi economica. Nel breve periodo, i fondi non potranno funzionare se lo Stato non interviene con un sostegno generalizzato sul modello della cassa in deroga, così da favorire l'accumulazione di capitale. La loro caratteristica strutturale non li rende veicoli attraenti sotto un punto di vista remunerativo, dunque non si capisce in che modo e perché essi dovrebbero assestarsi senza un concreto sostegno da parte dello Stato;

il dato fondamentale che caratterizza questo modello di ammortizzatore è che il mondo del lavoro viene segmentato in una pluralità di comparti che saranno chiamati ad affrontare in proprio, con l'esclusivo utilizzo delle proprie risorse, le varie crisi e necessità di intervento, senza alcuna solidarietà con gli altri comparti e senza alcuna solidarietà da parte dello Stato. A seconda dell'andamento del settore e dell'economia, sulla base di quanto le sofferenze avranno eroso le disponibilità del fondo, gli amministratori del fondo potranno tirare la coperta o verso l'innalzamento dei contributi, che per un terzo pagheranno i lavoratori, o tagliare le prestazioni che, comunque, a regime non potranno mai superare in termini di importo finanziario il quadruplo dei contributi dovuti dall'impresa;

la conseguenza è che l'elasticità che impediva la brutale perdita di posti di lavoro, che dava tempo per risolvere positivamente le crisi, cessa di essere governata nell'interesse del Paese, della sua economia e dell'occupazione;

con la trasformazione dei fondi di solidarietà bilaterali, essi diventano prestazione proporzionata e conseguente al premio pagato da impresa e lavoratori sulla base del rischio che quell'attività ha manifestato nel settore di appartenenza. Si tratta di una logica come quella che ha portato il pareggio di bilancio in Costituzione, che fa venire meno il ruolo sociale dello Stato;

il rischio evidenziato in audizione da parte sindacali – e che ci sentiamo di

condividere – è che in futuro, quando i fondi non potranno erogare le prestazioni per insufficienza delle risorse accumulate solo sulla base del mero gettito contributivo, con un apposito aggiustamento legislativo, a fronte di insostenibili aumenti delle contribuzioni, si possa passare ad investire i capitali accumulati sul mercato finanziario, sul modello dei Fondi pensione chiusi;

il rischio è, dunque, quello di affidare, in un futuro non troppo lontano, alla volatilità del mercato finanziario, una serie di prestazioni garantite dalla Costituzione e dalle norme fondamentali sul lavoro. La sicurezza del capitale investito nei fondi rischia di essere messa a repentaglio dalla carenza normativa che tutt'ora manca rispetto al loro impiego sul mercato borsistico o obbligazionario;

le criticità di carattere generale elencate sono di per sé sufficienti ad esprimere un parere contrario, ma lo schema ne contiene altre relative alle singole disposizioni. Ad esempio, non sono stati inclusi nella platea dei destinatari della CIGO e della CIGS i lavoratori a domicilio mono-committenza, ma sono fatti rientrare nella base di calcolo per la contribuzione, come previsto dall'articolo 13;

viene previsto che i lavoratori del settore della pesca debbano maturare un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni per essere ammessi ai trattamenti di integrazione salariale, ma non viene previsto che il calcolo debba riferirsi alle giornate retribuite ed effettuate anche con datori di lavoro diverso, nel solco del messaggio dell'INPS n. 6885 del 9 marzo 2010 (articolo 1, comma 2);

l'articolo 1, comma 3, stabilisce che l'anzianità effettiva del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata. Tuttavia, per garantire la continuità dell'attività prestata, occorre fare riferimento all'anzianità maturata presso

il committente, oltre la specifica attività svolta, in quanto questi può erogare attività cosiddette di multi servizio, ovvero costituite da diverse tipologie di lavoro;

lo schema uniforma la durata massima complessiva dei trattamenti di CIGO e CIGS (articolo 4), ma essa sarà insufficiente, in particolare per situazioni legate alle medie e grandi aziende in riorganizzazione o ristrutturazione. Per tale ragione andrebbe portata da 24 a 36 mesi nel quinquennio mobile e allo stesso modo andrebbe portata da 30 a 36 mesi per le imprese industriali e artigianali dell'edilizia e affini e per le imprese industriali e artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei;

rispetto all'obbligo di convocazione presso i centri per l'impiego dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro (calcolata in un periodo di 12 mesi) sia superiore al 50 per cento, ai fini della stipula di un patto di servizio personalizzato (articolo 8), la disposizione rimanda l'attuazione agli articoli da 19 a 22 dello schema di decreto legislativo di cui all'Atto n. 177. Tale disposizione andrebbe abrogata in quanto sostanzialmente inapplicabile. Infatti essa è inestricabilmente condizionata dalle molteplici variabili delle caratteristiche del servizio del restante 50 per cento;

inoltre, vista la cronica carenza di risorse umane e finanziarie, accentuata dal vuoto normativo conseguente alla legge n. 56 del 2014 (recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), è difficile pensare che i centri per l'impiego possano far fronte alle incombenze legate ai percettori di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in termini di effettiva capacità di rispettare i contenuti dell'articolo 8 sulla condizionalità e sulle politiche attive del lavoro. La costituenda Agenzia nazionale per le politiche attive e il lavoro non sarà in grado di cambiare in meglio la situazione attuale e non vengono previste risorse specifiche per svolgere le

funzioni derivanti dall'obbligo di convocazione;

il secondo comma dell'articolo 8 stabilisce che il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Tale previsione non è condivisibile in quanto non tiene conto dell'orario di lavoro svolto e della retribuzione percepita dal lavoratore;

le disposizioni relative al trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO) delineano, con alcune differenze rispetto ai soggetti interessati dalla normativa vigente, l'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto (articolo 10). Non è comprensibile, ad esempio, perché non vengano incluse le imprese commerciali con oltre 50 dipendenti;

la disciplina della procedura di informazione e consultazione sindacale, ripropone quanto contenuto nell'articolo 5 della legge n. 164 del 1975 (articolo 14). Al comma 1 viene previsto che nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. Tuttavia, è irragionevole aver previsto che la comunicazione alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale avvenga solo in assenza delle RSU e non in aggiunta;

con riferimento alla cassa integrazione straordinaria diverse criticità attengono alla semplificazione delle causali di intervento (articolo 21) che rischiano di essere sostanziali e non solo formali, in quanto nella disciplina vigente i termini di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione non sono utilizzati propriamente come sinonimi;

inoltre, viene eliminata la cessazione di attività di impresa (o di un ramo di essa) tra le cause di richiesta di CIGS

(articolo 21), ma irragionevolmente vengono escluse anche le aziende in procedura concorsuale. Si tratta infatti di aziende che possono ancora avere un futuro mantenendo la professionalità dei lavoratori nel « patrimonio » aziendale, salvaguardando l'occupazione possibile. Quanto previsto al comma 4, ovvero la deroga di 6 mesi in alcuni casi di crisi nel triennio, è insufficiente e inadeguato a fronteggiare le situazioni di difficoltà delle aziende in procedura concorsuale;

sarebbe stato auspicabile affrontare il tema nelle more della più ampia riforma delle procedure concorsuali e dei modelli di gestione dell'impresa anche considerando l'impegno del governo ad istituire una società a garanzia statale per le ristrutturazioni aziendali;

le disposizioni sui Fondi di solidarietà bilaterali estendono l'obbligo di istituire un fondo di solidarietà alle imprese

che occupano mediamente più di 5 dipendenti, compresi gli apprendisti, in luogo dei 15 dipendenti previsti dalla normativa vigente (articolo 26). L'articolo così come è formulato continua a lasciare fuori dalla possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto i lavoratori del settore della pesca. In tale settore, infatti, la maggior parte delle imprese impiega un numero di lavoratori inferiore a cinque unità. Attualmente questi lavoratori non rientrano nel campo di applicazione della integrazione salariale ordinaria o straordinaria e della mobilità. Per coprire i 2 mesi circa all'anno di ferma biologica, fino ad oggi è stata utilizzata integrazione salariale in deroga, che invece lo schema in esame di fatto abroga;

esprime

PARERE CONTRARIO

« Airaudo, Placido, Paglia, Gregori »

ALLEGATO 19

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO SIMONETTI

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179);

premessi che:

l'articolo 2 dello schema contempla l'inclusione tra i beneficiari della CIGO e della CIGS anche gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, estendendo agli stessi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui sono destinatari, ma, al contempo, disapplicando quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183 del 2011), ovvero l'azzeramento per i primi tre anni della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro che occupi fino a nove addetti, per i contratti di apprendistato stipulati nel quadriennio 2012-2016;

la norma di cui al predetto comma 1 dell'articolo 22 della legge di stabilità per il 2012 era finalizzata alla promozione dell'occupazione giovanile ed il suo azzeramento inevitabilmente disincentiva il ricorso a tale tipologia contrattuale;

l'articolo 4 dello schema rimodula in senso riduttivo la durata complessiva delle integrazioni salariali, prevedendo che tra CIGO e CIGS la durata massima complessiva non possa superare i ventiquattro mesi in un quinquennio mobile (trenta per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia);

il dimezzamento della durata temporale dei trattamenti di integrazione salariale dagli attuali quarantotto mesi ai previsti ventiquattro mesi, a fronte del perdurante stato di crisi socio-economica del Paese, senza alcun dubbio rischia di danneggiare e colpire duramente i lavoratori più svantaggiati;

la norma di cui all'articolo 5 dello schema, contemplando una maggiore partecipazione delle imprese beneficiarie dei trattamenti, mediante un contributo addizionale a carico delle stesse commisurato all'effettivo utilizzo della cassa integrazione e senza alcuna distinzione per tipologia di ammortizzatore (CIGO o CIGS), comporta un inasprimento del carico fiscale sulle imprese, gravando eccessivamente su quelle già in difficoltà;

l'applicazione ai trattamenti di integrazione salariale del sistema del *bonus/malus* snatura le finalità degli obiettivi di sostenere le imprese in crisi e disattende le esigenze delle stesse;

negativa è anche l'introduzione, all'articolo 12 dello schema, di un ulteriore limite alla durata della cassa integrazione guadagni ordinaria, che non può eccedere oltre un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile;

l'ambito oggettivo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria definito dall'articolo 20 dello schema non contempla, nell'elenco, le aziende editrici e di stampe di quotidiani e di periodici nazionali, con conseguente esclusione, ai sensi del successivo articolo

22 dello schema, dell'utilizzo della CIGS durante uno stato di crisi delle predette aziende per un periodo da ventiquattro a trentasei mesi;

criticità riveste l'abolizione, prevista all'articolo 21 dello schema, dell'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria nei casi di cessazione dell'attività aziendale che non abbia carattere di definitività, ignorando come in alcuni casi, come ad esempio la cessione della licenza commerciale ad altra insegna, pur in presenza di una cessazione di attività sussista la possibilità di ripresa e salvaguardia dei livelli occupazionali;

parimenti inopportuna appare la previsione di cui all'articolo 22 dello

schema relativamente ai nuovi limiti di durata della cassa integrazione guadagni straordinaria, circa la non possibilità, in caso di crisi aziendale, di concedere una nuova autorizzazione prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione, posto che a rimanere senza copertura reddituale sono sempre i lavoratori e le lavoratrici padri e madri di famiglia;

esprime

PARERE CONTRARIO

« Simonetti ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Gualtiero Ricciardi a presidente dell'Istituto superiore di sanità. Nomina n. 49 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i>)	306
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-04112 Silvia Giordano: Azioni intraprese in relazione alla vicenda della contaminazione del vaccino Meningitec.	
5-04113 Polverini: Azioni intraprese in relazione alla vicenda della contaminazione del vaccino Meningitec	309
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	313
5-00957 Lenzi: Iniziative per l'adeguamento dell'indennità integrativa a tutti i cittadini infettati da Hiv, epatite B o C a seguito di trasfusioni	310
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	315
5-06064 Silvia Giordano: Iniziative in ordine alla carenza di personale presso l'ospedale di Salerno	310
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	318

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco	310
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	310
ALLEGATO 4 (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i>) ...	321
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	312

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di nomina del professor Gualtiero Ricciardi a presidente dell'Istituto superiore di sanità. Nomina n. 49.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 28 luglio 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad espri-

mere il parere di competenza al Governo sulla proposta di nomina del professor Gualtiero Ricciardi a presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS). Ricorda, al riguardo, che nella seduta del 28 luglio scorso il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole.

Ricorda, altresì, che la votazione della proposta di parere del relatore si effettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere. Ove si intenda esprimere voto favorevole alla proposta di parere del relatore si dovrà depositare la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera. In caso di voto contrario, la pallina bianca andrà depositata nell'urna nera e la pallina nera nell'urna bianca.

Qualora si intenda astenersi, si dovrà dichiararlo rispondendo all'appello, e rifiutando di ricevere le palline.

Ai fini della validità della votazione deve essere presente la maggioranza dei componenti della Commissione.

Avverte, infine, che in caso di rieiezione della proposta di parere del relatore deve intendersi espresso il parere opposto.

Massimo Enrico BARONI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore per diversi motivi, di legittimità, di metodo e di merito.

Rileva che, riguardo alla legittimità, la nomina del professor Gualtiero Ricciardi a commissario straordinario dell'Istituto superiore di sanità, effettuata ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 98 del 2011, già inibisce o comunque rende di per sé problematica la candidatura e la nomina a presidente del medesimo Istituto, per quattro motivi.

Emergono, infatti, dubbi di legittimità sull'avvenuta nomina a commissario di un soggetto che, non avendo le competenze contabili e finanziarie, era deputato esclusivamente ad un risanamento finanziario ma che di fatto ha travalicato tali compiti approvando anche lo Statuto con una procedura sulla quale vi sono dubbi rilevanti di illegittimità.

Rileva, inoltre, che il ruolo di Commissario straordinario è stato svolto dal professor Ricciardi senza collocazione in aspettativa, ciò in probabile violazione della normativa vigente. Tale fatto espone il soggetto designato ed i soggetti che lo hanno nominato a possibili giudizi e contenziosi dinanzi agli organi amministrativi e contabili, con effetti imprevedibili sulle amministrazioni coinvolte. Risulta infatti che il professor Ricciardi, come dallo stesso soggetto confermato in sede di audizione, dopo la nomina a commissario abbia continuato a ricoprire sia il ruolo di professore universitario sia il ruolo di direttore del Dipartimento per l'assistenza sanitaria di Sanità pubblica del Policlinico Universitario « A. Gemelli », oltre al ruolo di direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.

Fa presente, inoltre, che in costanza della carica di Commissario non risultava rinvenibile sul sito dell'ISS la pubblicazione, obbligatoria, né della dichiarazione dei redditi né dei compensi e dei rimborsi a carico della finanza pubblica, in palese violazione delle norme sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione.

Ricorda che l'incarico di commissario straordinario implica numerose e diffuse incompatibilità ai sensi della normativa vigente, a cominciare dal decreto legislativo n. 39 del 2013, evidenziando che generalmente per tutte le nomine di commissario straordinario vige una inconfiribilità successiva ad assumere l'incarico di presidente. A tale proposito richiama anche un recente orientamento dell'ANAC del 6 maggio 2015. Sottolinea, al riguardo, la ragionevolezza di separare, per ovvi motivi d'imparzialità e di appropriatezza delle motivazioni sottese alla nomina, l'incarico commissariale straordinario dalla nomina di presidente.

Relativamente al metodo seguito per la nomina, sottolinea due elementi di criticità: l'incomprensibilità di una inversione di tendenza rispetto alla procedura di nomina del precedente presidente dell'ISS avvenuta a seguito di interpello pubblico, con una commissione di valutazione costituita con decreto e susseguente indivi-

duazione di una rosa di ben 27 candidati; il contrasto con le procedure utilizzate negli altri enti pubblici di ricerca analoghi all'ISS nel mondo (*National Institute of Health* americano, *Imperial College* inglese), che istruiscono procedimenti pubblici di interpello e di valutazione comparativa tra più candidati.

In relazione al merito, rileva la diffusa sussistenza di numerosi conflitti d'interesse risultanti da una commistione con case farmaceutiche o simili, laddove, ad esempio, il professor Ricciardi ricopre oppure abbia ricoperto l'incarico di membro dell'*European Steering Group* sulla sostenibilità dei sistemi sanitari e relatore del Libro Bianco europeo, iniziativa finanziata dalla casa farmaceutica AbbVie, e l'incarico di responsabile scientifico del Primo Libro Bianco sull'*Health Technology Assessment* in Italia e del progetto ViHTA (*Valore in Health Technology Assessment*), iniziative finanziate da GlaxoSmithKline.

Ricorda che già da commissario il professor Ricciardi, al di fuori delle competenze richieste al ruolo di commissario, ha avanzato la proposta di creare all'interno dell'ISS un Centro nazionale per l'*Health Technology Assessment*, i cui obiettivi sembrano coincidere con quelli di GlaxoSmithKline nel programma ViHTA.

Ribadisce che, per le suddette motivazioni, il suo gruppo ritiene assolutamente non opportuna la nomina proposta dal Governo, anche a tutela dello stesso Ministero della salute e dell'ISS, che è un organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale che persegue la tutela della salute pubblica, a salvaguardia del principio universalistico e di equità, apprezzato in tutto il mondo. Evidenzia che il Movimento 5 Stelle ritiene che, nell'ottica di una sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, sia decisivo e necessario cambiare il modello attuale di *governance*, a cominciare dal meccanismo delle nomine, a suo avviso indecoroso, ivi inclusa quella del presidente dell'ISS.

Consapevole del fatto di rendere la dichiarazione di voto in una sede in cui la forma di pubblicità prevista è il resoconto sommario, rimanda al *blog* del suo sito per

l'esposizione completa e dettagliata della propria valutazione in ordine alla proposta di nomina in oggetto.

FUCCI Benedetto Francesco (FI-PdL), alla luce di quanto riferito dal relatore in apertura dei lavori, reputa importante intervenire al fine di evidenziare alcuni aspetti significativi.

In virtù di una attenta analisi del decreto ministeriale con cui è stato disposto il commissariamento dell'Istituto superiore di sanità a causa della situazione di disavanzo finanziario, registrato in bilancio per ben due esercizi consecutivi, nonché del decreto di nomina del professor Ricciardi a presiedere tale istituto, manifesta il proprio disappunto sulla richiesta di audizione dello stesso, posto che, proprio alla luce dei dati richiamati e delle considerazioni espresse nei citati decreti, emerge chiaramente che il candidato è uomo versatile e dai molteplici interessi.

Sottolinea, relativamente al *curriculum vitae* del professor Ricciardi, ordinario di Igiene e medicina preventiva presso la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, quelli che sono i punti di forza che emergono dal predetto *curriculum* ovvero la grande esperienza in campo sanitario, che lo ha visto ricoprire prestigiosi incarichi quali – tra i più importanti – quelli di direttore del dipartimento di sanità pubblica presso la predetta università, di presidente della III Sezione del consiglio superiore di sanità, di presidente della società italiana medici *manager* e di direttore dell'Osservatorio italiano sulla salute nelle regioni italiane.

Reputa altresì significativo evidenziare la versatilità del professor Ricciardi, titolare di numerosi altri incarichi e autore di oltre 300 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, come risulta dal suo *curriculum* scientifico, che rimanda ad una persona di elevata esperienza nel campo medico-sanitario e di *management*.

Quanto alle iniziative di riorganizzazione intraprese dal professor Ricciardi, lo stesso ha trasmesso ai ministeri competenti una relazione descrittiva, contenuta

nel decreto, della situazione trovata e degli interventi messi in atto per adempiere al suo mandato di efficientamento, modernizzazione e sviluppo necessari affinché l'Istituto superiore di sanità fosse al passo dei principali enti di ricerca internazionali e, alla luce dei risultati prospettati, sembra aver agito bene al fine di raggiungerli.

Per i motivi sopra esposti, in qualità di medico e di deputato, ribadisce il suo parere favorevole sulla proposta del relatore.

Paola BINETTI (AP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore, esprimendo una totale convinzione sulla piena conformità delle competenze del professor Ricciardi rispetto alla natura dell'incarico a lui affidato.

Donata LENZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore in ragione della preparazione, delle competenze e del *curriculum* del professor Ricciardi.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) preannuncia il proprio favorevole sulla proposta del relatore, associandosi alle considerazioni della collega Lenzi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Mario MARAZZITI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	30
Votanti	30
Maggioranza	16
Hanno votato <i>sì</i>	25
Hanno votato <i>no</i>	5.

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Amato, Baroni, Beni, Binetti, Paola Boldrini, Paola Bragantini, Burtone, Cala-

brò, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fossati, Fucci, Gelli, Silvia Giordano, Grillo, Lenzi, Lorefice, Mantero, Mariano, Miotto, Monchiero, Murer, Patriarca, Piazzi, Piccione, Giuditta Pini, Rondini e Sbrollini.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera dei deputati, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.35.

5-04112 Silvia Giordano: Azioni intraprese in relazione alla vicenda della contaminazione del vaccino Meningitec.

5-04113 Polverini: Azioni intraprese in relazione alla vicenda della contaminazione del vaccino Meningitec.

Mario MARAZZITI, *presidente*, in quanto vertenti sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Silvia GIORDANO (M5S), replicando, dopo aver sottolineato che la risposta del Governo giunge molti mesi dopo la presentazione dell'interrogazione in oggetto, esprime il proprio disappunto per il fatto che essa non contiene alcun elemento concreto rispetto alla gran parte dei puntuali quesiti in essa contenuti.

Renata POLVERINI (FI-PdL), replicando, manifesta il proprio disagio per i tempi della risposta e per il fatto che essa non fornisce chiarimenti rispetto alle domande poste nell'interrogazione.

Preannuncia, pertanto, la riproposizione del tema in un futuro atto di sindacato ispettivo.

Reputa essenziale, infatti, fornire una risposta chiara alle famiglie coinvolte in una vicenda che riguarda soggetti estremamente vulnerabili. Sottolinea di ritenere, anche sulla base della propria esperienza di amministratore regionale, che sia possibile individuare in maniera chiara le responsabilità connesse alla vicenda oggetto dell'interrogazione. Nel ricordare che in altri Paesi, a cominciare dalla Francia, il tema viene seguito con molta attenzione, si augura che possano essere forniti in tempi rapidi elementi che possano contribuire a dissipare i timori rispetto alle vaccinazioni contro la meningite.

5-00957 Lenzi: Iniziative per l'adeguamento dell'indennità integrativa a tutti i cittadini infettati da Hiv, epatite B o C a seguito di trasfusioni.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Donata LENZI (PD), rinuncia alla replica.

5-06064 Silvia Giordano: Iniziative in ordine alla carenza di personale presso l'ospedale di Salerno.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvia GIORDANO (M5S), replicando, rileva che la risposta fornisce elementi in gran parte noti rispetto ai fatti che hanno portato ad un uso eccessivo degli straordinari nell'ospedale di Salerno, senza tuttavia fornire una risposta puntuale ai quesiti posti in ordine all'individuazione di soluzioni concrete. Ricorda, inoltre, che

sulla vicenda da cui trae origine l'interrogazione in titolo è in corso un'indagine della magistratura.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 maggio 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, a conclusione dei lavori del Comitato ristretto, il Comitato ha elaborato una proposta di testo unificato delle abbinare proposte di legge all'esame della Commissione. Invito pertanto il relatore, deputato Gelli, ad illustrare tale proposta.

Federico GELLI (PD), *relatore*, nell'illustrare la proposta di testo unificato (*vedi allegato 4*), precisa innanzitutto che essa rappresenta il risultato del lavoro svolto dal Comitato ristretto che si è riunito numerose volte nei mesi scorsi, a partire dall'ottobre 2014, evidenziando il fatto di essere stato nominato relatore solo da pochi giorni, in sostituzione del precedente relatore. Fa presente, quindi, che si tratta a suo avviso di un testo che costituisce una buona base, in vista della fase emendativa, nel corso della quale potranno essere apportati miglioramenti.

Osserva che il testo si compone di dieci articoli, rilevando, in particolare, la previsione dei seguenti punti: l'attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario; l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità; l'introduzione della fattispecie penale della morte o lesioni come conseguenze di condotta colposa in ambito medico e sanitario; la responsabilità civile dell'esercente la professione sanitaria; l'obbligo di assicurazione per le strutture che svolgono prestazioni sanitarie; l'istituzione del Fondo di solidarietà per l'indennizzo delle vittime da alea terapeutica; la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti.

Tra i punti critici, suscettibili di essere modificati nel prosieguo dell'*iter*, segnala, in particolare, l'istituzione il Garante regionale per il diritto alla salute presso le regioni, di cui all'articolo 3, facendo presente che in molte regioni la rappresentanza delle associazioni dei pazienti spetta già al difensore civico, per cui probabilmente si rende inutile prevedere un'ulteriore struttura, nonché le norme sulla

trasparenza dei dati di cui all'articolo 5, che a suo avviso rischiano di essere superflue.

Auspica, infine, che si realizzi una collaborazione continuativa e proficua con il Governo, anche alla luce del fatto che presso il ministero della salute è stato istituito un gruppo di lavoro sul tema della responsabilità professionale del personale sanitario.

Donata LENZI (PD), nel concordare con le considerazioni formulate del relatore, ribadisce che il testo che si intende adottare è da considerarsi un punto di partenza, che deve essere oggetto di una discussione pubblica e trasparente.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), nel concordare con il relatore sull'esigenza di apportare alcune modifiche al testo adottato, sottolinea che occorre parificare il tipo di responsabilità rispetto al danno sanitario, evitando che una giurisprudenza discordante provochi un abbassamento della qualità delle prescrizioni mediche.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO intende assicurare la Commissione sulla piena disponibilità a collaborare con essa sul tema della responsabilità professionale del personale sanitario, anche mettendo a disposizione i risultati del gruppo di lavoro, presieduto dal professor Alpa, istituito presso il ministero della salute, ai cui lavori partecipano di qualificati magistrati, avvocati e medici

Mario MARAZZITI, *presidente*, sottolinea l'importanza di una convergenza e di una piena collaborazione tra Parlamento e Governo sul tema della responsabilità professionale in ambito sanitario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il

testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenendo conto anche dell'imminente sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva e della particolare complessità e delicatezza dei temi trattati dal provvedimento in esame.

La Commissione concorda.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 agosto 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.15.

ALLEGATO 1

5-04112 Silvia Giordano: Azioni intraprese in relazione alla vicenda della contaminazione del vaccino Meningitec.**5-04113 Polverini: Azioni intraprese in relazione alla vicenda della contaminazione del vaccino Meningitec.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla problematica delineata nelle interrogazioni parlamentari in esame, a cui si risponde congiuntamente stante l'analogia dei contenuti, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha inteso precisare quanto segue.

Il vaccino Meningitec è registrato a livello europeo con procedura di mutuo riconoscimento, e lo Stato membro di riferimento è il Regno Unito.

L'Officina di produzione delle siringhe pre-riempite si trova in Spagna, il rilascio dei lotti per l'Europa avviene in Germania, mentre gli Stati membri interessati dal ritiro dei lotti sono: Portogallo, Germania, Francia, Italia, Belgio, Cipro, Regno Unito, Grecia, Ungheria, Lussemburgo, Malta, Polonia, Spagna.

La procedura di richiamo dei lotti del vaccino Meningitec è stata attivata in tutta Europa tramite una rete ufficiale di comunicazione/segnalazione, denominata Sistema di « Rapid Alert », attraverso la quale tutti gli Stati, inclusa l'Italia, sono stati avvertiti del problema riscontrato.

Tuttavia, solo le Agenzie regolatorie di due Stati membri, Italia e Francia, ne hanno dato comunicazione al pubblico tramite i propri siti *web*: gli altri Stati membri, pur essendo interessati al ritiro, non hanno ritenuto opportuno divulgare alcun comunicato o nota informativa.

Non essendo stata condotta una valutazione comune dell'emergenza a livello europeo, essa è stata effettuata a livello nazionale, per cui si sono rese necessarie

più comunicazioni, a mano a mano che venivano acquisiti sia ulteriori elementi sia il parere degli organi tecnici.

In tale contesto, avendo l'AIFA resi pubblici i numeri dei lotti ritirati, è stato facilmente verificabile, da parte degli operatori sanitari e delle famiglie, il lotto somministrato.

Occorre far presente che, a livello mondiale (i lotti interessati sono stati commercializzati anche in Svizzera, Australia, Brasile e Nuova Zelanda), nessuno Stato ha ritenuto necessario porre in essere alcuna azione a tutela dei pazienti, poiché non sono state identificate reazioni avverse riconducibili alla contaminazione.

Si è trattato, infatti, di un ritiro di carattere puramente cautelativo.

A tal riguardo, si fa presente che il vaccino in oggetto, oltre ad essere sottoposto al rilascio, lotto per lotto, da parte di un laboratorio Ufficiale di Controllo di uno Stato membro dell'Unione europea, è sottoposto annualmente a campionamento ed analisi presso l'Istituto Superiore di Sanità, nell'ambito del piano di controllo annuale condotto in Italia.

Tutte le valutazioni effettuate hanno confermato che le evidenze ad oggi disponibili non suggeriscono né la necessità né l'opportunità di predisporre specifici protocolli di monitoraggio della salute dei soggetti vaccinati con i suddetti lotti, né risulta che simili iniziative siano state adottate nei Paesi (a livello mondiale) in cui i vaccini sono stati ritirati.

Nel merito delle attività di tutela della salute pubblica messe in atto, si fa presente quanto segue.

La NURON BIOTECH, azienda farmaceutica con sede in Germania, titolare e responsabile dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino Meningitec, allo stato attuale risulta essere in amministrazione controllata, risultando irreperibile il rappresentante legale e mancando le figure di riferimento (Responsabile di Farmacovigilanza e Responsabile della Qualità) previste come obbligatorie dalla normativa vigente.

La Responsabile del Servizio di Farmacovigilanza « uscente » ha fornito ad AIFA i nominativi e gli indirizzi *e-mail* dei quattro amministratori incaricati della gestione legale e di seguire le attività in campo regolatorio facenti capo alla società.

Le indagini analitiche su uno dei lotti di Meningitec (n. H52269, scadenza 06/2015) oggetto di ritiro volontario da parte dell'azienda, effettuate dal Centro Nazionale per la Ricerca e la Valutazione dei Prodotti Immunobiologici dell'Istituto Superiore di Sanità, nell'ambito del Programma Annuale di Controllo 2014, hanno dato esito favorevole.

Dalle comunicazioni successivamente intercorse con il « *contact point* » dell'azienda è emerso che, rispetto ai dieci lotti di Meningitec oggetto dell'iniziale ritiro volontario ed elencati nel provvedimento di notifica dell'AIFA, due lotti (H45452 e H45457) sono stati rispediti al depositario tedesco a causa di problemi relativi all'ago della siringa; due ulteriori lotti (J01106 e J01114) risultano non essere mai stati commercializzati in Italia; ai lotti effettivamente soggetti a ritiro, invece, come da comunicazione del 5 ottobre 2014, è stato aggiunto il lotto n. H92709.

Di conseguenza, con nota del 6 ottobre 2014, l'AIFA ha predisposto un ulteriore provvedimento di notifica ad autorità ed associazioni interessate.

Pertanto, i lotti di vaccino oggetto di ritiro dal mercato sono complessivamente sette e non dieci.

Nessuna iniziativa di natura ispettiva è stata adottata dall'AIFA, essendo tali compiti di esclusiva pertinenza delle seguenti Autorità di altri Paesi comunitari, secondo le rispettive competenze:

AEMPS (agenzia regolatoria spagnola) come « *Supervisory Authority* » sull'officina di produzione sita in Spagna (Crucell Spain SA), ove vengono effettuate le attività di produzione relative al riempimento delle siringhe – fase del procedimento direttamente interessata dalla problematica emersa;

PEI-OMCL tedesco, per il rilascio dei lotti (« *Batch Release* ») del MENINGITEC nell'Unione europea;

SWISSMEDIC (Autorità regolatoria svizzera), relativamente alla produzione del « *bulk* » e al « *test* » al rilascio;

MHRA (autorità regolatoria del Regno Unito), unitamente all'AEMPS, per le operazioni di etichettatura (« *labelling* ») e il confezionamento (« *packaging* ») delle siringhe.

Alle sopra indicate Autorità regolatorie coinvolte, l'AIFA ha inviato diverse richieste di informazioni attraverso il Sistema di « *Rapid Alert* », al fine di acquisire le rispettive valutazioni relativamente alla sicurezza ed efficacia del medicinale in questione.

Nessuna di esse ha ravvisato, ad oggi, la necessità o l'opportunità di adottare specifiche iniziative o protocolli di monitoraggio dei pazienti sottoposti a vaccinazione, ritenendo che la problematica emersa non costituisca un rischio per la salute.

Concludo, ringraziando gli Onorevoli interroganti per aver sollevato una questione che, nonostante sia stata già esaminata dall'Aifa, mi consente di sottoporre all'attenzione della stessa Agenzia l'esigenza di mantenere elevata l'attenzione e la vigilanza su tematiche di rilievo al pari di quella ora illustrata.

ALLEGATO 2

5-00957 Lenzi: Iniziative per l'adeguamento dell'indennità integrativa a tutti i cittadini infettati da Hiv, epatite B o C a seguito di trasfusioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La legge 25 febbraio 1992, n. 210 « Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati », riconosce ai soggetti che a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati hanno riportato danni irreversibili, il diritto a percepire un indennizzo da parte dello Stato.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992, come modificato dalla legge n. 238 del 1997, « l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato ».

L'articolo 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992, dispone che: « l'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ».

In linea generale, dunque, l'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge n. 210 del 1992, riconosciuto ai soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali, consta di due

componenti: un importo fisso « ex lege » (assegno reversibile per quindici anni, articolo 2, comma 1) e un'indennità integrativa speciale (articolo 2, comma 2).

La somma corrispondente alla indennità integrativa speciale non è stata espressamente oggetto di rivalutazione, a differenza della parte dell'indennizzo propriamente detto che, secondo l'articolo 2, comma 1, modificato dalla legge n. 238 del 1997, è stato rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

Sul tema della rivalutabilità o meno della componente dell'indennizzo « ex lege » n. 210 del 1992, denominata indennità integrativa speciale, si sono confrontati per anni, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, orientamenti di segno opposto.

La posizione costante di questo Ministero è stata quella di non applicare la rivalutazione alla parte dell'indennizzo denominata indennità integrativa speciale.

Infatti, in base al dato letterale della norma, la rivalutazione secondo il tasso di inflazione programmato è prevista esclusivamente per la parte dell'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 1.

Tale posizione fu rivista a seguito dell'orientamento giurisprudenziale determinatosi con le pronunce della Suprema Corte del 2005 e 2007, favorevoli alla rivalutabilità.

Questo Ministero, nell'uniformarsi alla giurisprudenza, con la Direttiva 8 aprile 2008 e con riferimento esclusivamente ai casi di sentenze che riconoscevano il diritto alla rivalutazione, ha provveduto

ad applicare la rivalutazione oltre il periodo indicato nella pronuncia giurisdizionale.

Tuttavia, con il successivo mutato orientamento giurisprudenziale – che rivedendo il precedente, ha escluso la rivalutabilità della componente dell'indennizzo denominata indennità integrativa speciale – la citata Direttiva cessò di avere effetto.

In materia, è intervenuto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante all'articolo 11, comma 13 « Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica ».

Veniva, tra l'altro, disposto che il comma 2, dell'articolo 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso di inflazione, e che, fermo restando gli effetti espliciti da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, cessa l'efficacia dei provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al citato comma 13, in forza di un titolo esecutivo.

Com'è noto, la sentenza n. 293/2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge n. 78/2010. A seguito della citata pronuncia, l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 è da ritenersi rivalutato anche nella componente denominata indennità integrativa speciale.

In ottemperanza alla sentenza, il Ministero della salute ha provveduto all'adeguamento mensile dell'indennizzo vitalizio dei soggetti beneficiari, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Inoltre, si è provveduto al pagamento degli arretrati maturati a titolo di rivalutazione a circa 9.000 danneggiati, nei limiti della prescrizione decennale.

Va a questo punto riferito che, in materia di competenze del Ministero della salute e delle regioni relativamente all'in-

dennizzo « ex lege » n. 210 del 1992 e, quindi, anche con riferimento all'applicazione della sentenza della Consulta, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 ha trasferito alle regioni a Statuto Ordinario, a decorrere dal 2001, le competenze in materia di salute umana e sanità veterinaria e le risorse finanziarie, includendo anche le funzioni in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti, di cui alla legge n. 210 del 1992.

Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 112 del 1998, le pratiche relative ai soggetti residenti nelle regioni a Statuto Speciale sono rimaste di competenza statale. Successivamente, dette competenze sono state trasferite a tali regioni, ad eccezione della regione Sicilia che rimane, ad oggi, l'unica Regione di « competenza statale ».

Pertanto, alla luce della ripartizione delle competenze in materia, come delineate a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, è compito delle regioni porre in essere gli opportuni interventi finalizzati all'adeguamento al tasso di inflazione programmato per la componente indennità integrativa speciale del citato indennizzo.

Risulta a questo Ministero che le regioni, ad eccezione di alcune, abbiano provveduto a rivalutare l'indennizzo a partire dal 1° gennaio 2012.

Quindi, le iniziative del Ministero della salute hanno avuto riguardo soltanto alle posizioni di competenza statale, mentre, con riferimento alle pratiche di competenza regionale, il comma 1, dell'articolo 186, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha previsto che agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992, erogati dalle regioni e dalle Province Autonome ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2012, fino al 31 dicembre 2014, e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivaluta-

zione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione alle regioni e Province Autonome di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018.

È in corso di registrazione presso la Corte dei Conti il decreto interministeriale (Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero della salute) del 27 maggio 2015, concernente il riparto del contributo di cui

all'articolo 1, comma 186, della legge n. 190 del 2014, per la corresponsione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992.

Successivamente alla registrazione e conseguente pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'economia e delle finanze procederà ai trasferimenti alle regioni, che provvederanno a concludere la corresponsione degli arretrati per la rivalutazione degli indennizzi, destinando alla stessa una quota dei finanziamenti annuali previsti per il triennio 2015-2017.

ALLEGATO 3

5-06064 Silvia Giordano: Iniziative in ordine alla carenza di personale presso l'ospedale di Salerno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle problematiche indicate nell'interrogazione parlamentare in esame, riguardanti le modalità di prestazione del lavoro dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Salerno « OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona – Scuola Medica Salernitana », con particolare riferimento alle carenze di organico, aggravate dal blocco del *turn-over*, e dei suoi effetti negativi sulla salute dei cittadini, ai quali non verrebbero garantiti i livelli essenziali di assistenza, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno ha comunicato quanto segue.

La sanità in Campania versa, da anni, in condizioni di criticità tali da rendere necessario il ricorso ad atti di straordinaria amministrazione per ripianare la forte posizione debitoria accumulata dalla regione nel corso degli anni; fin dal 2007 è una regione in Piano di Rientro dal disavanzo.

Con il decreto Commissariale (DCA) n. 49 del 27 settembre 2010, la regione, per dare concreta attuazione al Piano, ha ridisegnato l'assetto della rete ospedaliera territoriale, utilizzando una metodologia di analisi delle prestazioni erogate in regime di ricovero, ridefinendo il fabbisogno di prestazioni ospedaliere appropriate e, quindi, l'indice programmatico di posti letto per 1.000 abitanti, sulla base del quale procedere al riassetto della rete attraverso una complessiva riorganizzazione di tutti i Presidi e le Aziende Ospedaliere del territorio; per ciascuna delle strutture di ricovero pubbliche sono stati definiti, per singola disciplina, i posti letto, distinti in posti letto ordinari e a ciclo

diurno; sono stati individuati i Presidi Ospedalieri destinati alla dismissione. Per quanto riguarda, in particolare, la situazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria « OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona – Scuola Medica Salernitana », il Piano di riassetto della sanità, proseguito con l'adozione dei successivi DCA n. 73 del 2011 e n. 82 del 2013, ha previsto sostanziali modifiche della sua organizzazione, tenuto conto anche delle funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca collegate alla Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Salerno.

Attualmente classificata come III livello della rete dell'emergenza, di riferimento per tutto l'ambito provinciale, a decorrere dal 1° gennaio 2011 all'originaria struttura « San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona » sono stati annessi i Presidi Ospedalieri « A. Fucito » di Mercato San Severino, « Giovanni da Procida » di Salerno e « Santa Maria dell'Olmo » di Cava de' Tirreni; successivamente, a decorrere dal 1° aprile 2011, è stata incorporata alla struttura anche il Presidio di Castiglione di Ravello in costiera amalfitana.

In merito a tali accorpamenti, il Direttore Generale dell'Azienda in questione ha inteso precisare che i cambiamenti sono avvenuti senza un'adeguata corrispondente dotazione organica e che « per il personale amministrativo tecnico e professionale va specificato, inoltre, che l'accorpamento dei plessi ha comportato esclusivamente il trasferimento del personale assegnato agli stessi ma non l'analogo trasferimento di personale per le aree dei Servizi centrali e di staff ».

Per quantificare l'effettivo fabbisogno di personale, l'Azienda ha analizzato i dati relativi al rapporto tra la forza lavoro in dotazione ed i posti letto disponibili, confrontandoli con quelli di altre Aziende pubbliche di analoghe dimensioni.

Dallo studio comparativo di tali elementi è emersa una differenza percentuale nel rapporto Forza lavoro/Posti letto, pari a - 18 per cento rispetto a quello delle altre Aziende esaminate.

In presenza del sottodimensionamento dell'organico, al fine di garantire la continuità assistenziale per i pazienti, l'Azienda ricorre allo straordinario, alle prestazioni aggiuntive del personale me-

dico, al « *plus* » orario della specialistica ed al convenzionamento esterno con altri Enti, stante l'impossibilità di programmare interventi diversi per coprire la carenza di personale, a causa dei vincoli stabiliti nel « Piano di rientro » che, tra le prescrizioni, ha posto il blocco del « *turn-over* ».

In conseguenza di tali misure, le risorse umane, che pure costituiscono un elemento strategico di fondamentale importanza ai fini del perseguimento e della realizzazione degli obiettivi aziendali, hanno subito una progressiva diminuzione che, negli anni di riferimento 2011/2014, è stata calcolata in 197 unità complessive, così distribuite:

Anno di riferimento:	2011	2012	2013	2014
Dirigenti	658	630	622	619
Comparto	2.387	2.280	2.265	2.229
Totale personale	3.045	2.910	2.887	2.848

È risultato, inoltre, che l'età media del personale dipendente è particolarmente elevata (pari al 51,8); la classe di età più numerosa è quella compresa tra i 51/60 anni, pari al 49 per cento dei dipendenti, mentre il personale compreso tra i 20/30 anni è lo 0,52 per cento, e tra i 31/40, l'8 per cento.

I dati confermano una forte carenza di ricambio generazionale, sia per quel che riguarda l'intero comparto che la dirigenza, conseguenza diretta del perdurare del blocco del « *turn-over* » attuato dalla regione Campania, che ha comportato una graduale diminuzione del personale dipendente, a fronte di un sostanziale mantenimento delle attività.

Pertanto, anche se le disposizioni di blocco del « *turn-over* » hanno determinato, a livello regionale, una consistente riduzione della spesa per il personale, come evidenziato nel decreto n. 82 del 2013 del Commissario « *ad Acta* » per la regione Campania, si deve nel contempo rilevare che tale situazione ha procurato condizioni di difficoltà nell'assicurare i livelli minimi di assistenza, per effetto

della notevole riduzione del personale in servizio, diminuito di oltre 7.200 unità dal 2007 al 2012.

D'altronde è lo stesso decreto n. 82 del 2013 ad evidenziare talune criticità del perdurare del blocco delle assunzioni, che ha causato, in alcune realtà, effetti non voluti, come l'acquisto di prestazioni da terzi, attraverso agenzie interinali, nonché il ricorso progressivo all'utilizzo degli specialisti ambulatoriali e all'istituto dello straordinario per il personale di comparto, e all'auto - convenzionamento interno per la dirigenza medica e sanitaria.

Proprio per ovviare a tali criticità, con il decreto Commissariale n. 41 del 30 aprile 2013 e con i decreti interministeriali del 10 gennaio 2014 e del 29 aprile 2014, in deroga al blocco del « *turn-over* » sui cessati dell'anno 2011 e 2012, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata è stata autorizzata al reclutamento di complessive 32 unità, 16 riferite all'annualità 2011 e 16 per il 2012.

Per quanto riguarda gli anni 2013 e 2014, con i decreti Commissariali n. 20 del 2015 e n. 30 del 2015, la regione Campa-

nia ha determinato una quota di riserva regionale di reclutamenti, in deroga al principio di proporzionalità rispetto al numero dei cessati, e da destinare a situazioni di gravi difficoltà che, per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Salerno, è stata calcolata in 55 unità di personale.

Le procedure concorsuali per il reclutamento di tali unità sono già state avviate.

Quanto alle valutazioni del Ministero della salute, ricordo che proprio perché si ha consapevolezza delle criticità con-

nesse al blocco del *turn-over*, sono stati adottati i decreti-legge n.98 del 2011 (articolo 17, comma 4) e n. 138 del 2011 (articolo 1, comma 23-*bis*) che, com'è noto, hanno introdotto deroghe al blocco del *turn-over* automatico e totale, prevedendo la possibilità di un blocco del *turn-over* parziale, in questa direzione è in atto, da parte della regione, una riduzione percentuale progressiva del blocco del « *turn-over* », tendente a porre fine, sostanzialmente, al largo utilizzo del lavoro straordinario.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco.

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Definizione di atto sanitario)

1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività.

2. La sicurezza delle cure si realizza mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie.

3. Per atto sanitario si intendono tutte le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del paziente, sia svolte autonomamente dalle singole professioni sanitarie, che in modo coordinato o in *equipe*.

4. Presupposto fondante della liceità dell'atto sanitario è il consenso del paziente.

5. L'esecuzione dell'atto sanitario comporta pertanto rischi intrinseci di danno al paziente che rappresentano statisticamente il possibile esito o coesito negativo delle prestazioni sanitarie rese e pertanto nel caso di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nazionali e regionali – sono da considerarsi interne ai LEA e quindi comunque riconducibili alla responsabilità del Servizio sanitario nazionale (SSN).

ART. 2.

(Attività di gestione del rischio sanitario).

1. La piena realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sa-

nitario rappresenta un interesse primario del SSN perché consente maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la massima tutela del paziente.

2. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 1, ai fini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie complesse svolgano una funzione di prevenzione e gestione del rischio sanitario (*risk management*), strutturata in relazione al volume di attività, per l'esercizio dei seguenti compiti:

a) attivazione dei percorsi di *audit* finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari;

b) rilevazione del rischio di inappropriata nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell'emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;

c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;

d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipula di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative.

ART. 3.

(Ufficio regionale del Garante del diritto alla salute).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono istituire il Garante per il diritto alla salute e ne disciplinano la struttura organizzativa, che prevede la rappresentanza delle associazioni dei pazienti.

2. Il Garante esercita il ruolo di difensore civico in ambito sanitario e può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria.

3. Il Garante acquisisce gli atti relativi alla segnalazione pervenuta, esegue i necessari accertamenti e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, agisce a tutela del diritto leso.

4. Presso il Garante è istituita la struttura tecnica dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza in sanità, che raccoglie i dati regionali sul contenzioso e sugli errori sanitari e li trasmette all'organismo di riferimento nazionale.

ART. 4.

(Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità).

1. Con decreto del Ministro della salute è istituito l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, di seguito denominato « Osservatorio », e ne è stabilito il funzionamento.

2. L'Osservatorio assume le funzioni del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES) e dell'Osservatorio buone pratiche per la sicurezza dei pazienti, di cui all'intesa sancita nella

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008 e al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2010.

3. L'Osservatorio, che opera presso l'AGENAS, raccoglie in modo omogeneo tutti i dati regionali forniti dal Garante per il diritto alla salute relativi alle cause, all'entità, alla frequenza e al costo del contenzioso, e formula ipotesi per la prevenzione e la gestione del rischio.

4. L'Osservatorio esercita altresì azione di coordinamento e di impulso nei confronti delle regioni, elaborando linee guida sulle attività di aggiornamento e sulla formazione specifica, con particolare riferimento alla formazione generale dell'intero personale sanitario e alla formazione di dettaglio degli addetti alle attività di *risk management*.

5. L'Osservatorio redige annualmente un proprio rapporto sulla evoluzione della situazione, anche con finalità di *policy evaluation*, individuando persistenti criticità e formulando eventuali suggerimenti per il miglioramento delle normative vigenti. Tale rapporto viene inviato al Parlamento e al Governo.

ART. 5.

(Trasparenza dei dati).

1. Le attività sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate, o da singoli professionisti, sono soggette all'obbligo di trasparenza.

2. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'eventuale richiesta, i legali rappresentanti delle attività adite sono obbligati a fornire tutta la documentazione necessaria alla valutazione del caso al paziente che si ritenesse danneggiato.

3. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono altresì disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito *internet*, i dati relativi al complesso dell'attività di contenzioso e ai risarcimenti ero-

gati nell'ultimo quinquennio, redatti a carico della compagnia garante del rischio.

ART. 6.

(Colpa sanitaria e profili penali).

1. Le prestazioni mediche e sanitarie erogate per oggettive finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative ed eseguite con il consenso del paziente, nel rispetto delle buone pratiche e delle regole dell'arte, da esercenti le professioni sanitarie legalmente autorizzati allo scopo non costituiscono offese all'integrità psico-fisica.

2. Dopo l'articolo 590-*bis* del codice penale è inserito il seguente: « ART. 590-*ter*. — *(Morte o lesioni come conseguenze di condotta colposa in ambito medico e sanitario).* — L'esercente la professione medica o sanitaria che in presenza di esigenze preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, avendo eseguito o ommesso un trattamento, cagioni la morte o una lesione personale del paziente è punibile solo in caso di colpa grave o dolo. Ai sensi del presente articolo, la colpa sussiste quando l'azione o l'omissione dell'esercente la professione medica o sanitaria, inosservante delle buone pratiche e delle regole dell'arte, crei un rischio irragionevole e inescusabile per la salute del paziente, concretizzatosi nell'evento ».

ART. 7.

(Responsabilità civile).

1. La responsabilità civile per danni a persone derivanti da comportamenti sanitari colposi, verificatisi in una struttura sanitaria pubblica o privata, è a carico della struttura stessa, include ogni tipo di prestazione sanitaria eseguita all'interno della struttura stessa, comprese quelle liberoprofessionali, ed è di natura contrattuale, disciplinata dall'articolo 1218 del codice civile.

2. La responsabilità civile dell'esercente la professione sanitaria è di natura extracontrattuale ed è pertanto disciplinata dall'articolo 2043 del codice civile.

3. L'esercente la professione sanitaria, la cui condotta rileva nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria, può intervenire in ogni fase e grado del procedimento ai sensi dell'articolo 105 del codice civile, per cui deve essere tempestivamente informato dal promotore dell'azione di risarcimento.

4. La struttura sanitaria può esercitare azione integrale di rivalsa nei confronti dei propri prestatori d'opera, dipendenti e non, soltanto quando il fatto sia stato commesso con dolo.

5. In caso di danno derivante da colpa diretta del sanitario, accertato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile con sentenza passata in giudicato, la struttura sanitaria esercita azione di rivalsa nei confronti del proprio dipendente nella misura massima di un quinto della retribuzione, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.

6. Nel periodo in cui il sanitario è assoggettato alla sanzione pecuniaria stipendiale, egli non può avere assegnazione di incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti, né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.

ART. 8.

(Obbligo di assicurazione).

1. Le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale e tutte le altre strutture o enti che, a qualunque titolo, rendono prestazioni sanitarie, ad eccezione di quelli che si valgono delle forme di auto-assicurazione previste dal comma 4, devono essere provvisti di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente.

2. Il personale sanitario che esercita la propria attività al di fuori di una struttura sanitaria di cui al comma 1 deve essere

provvisto di propria copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

3. Al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa di cui all'articolo 7, ciascun esercente la professione medica o sanitaria operante a qualunque titolo in presidi sanitari pubblici o nelle aziende del SSN o in strutture private deve provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di una adeguata polizza di assicurazione.

4. Le regioni possono, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituire forme di auto-assicurazione delle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale operanti nel territorio regionale, salva la garanzia assicurativa di tutela contro i grandi rischi derivanti dalla prestazione di attività sanitarie. Con successivo decreto del Ministro della salute sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle forme di auto-assicurazione previste dal presente comma e sono disciplinate le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di una compagnia di assicurazione.

ART. 9.

(Fondo di solidarietà).

1. Con regolamento emanato con decreto del Ministro della salute è istituito il Fondo di solidarietà per l'indennizzo delle vittime da alea terapeutica e ne è stabilito il funzionamento.

2. Il Fondo è destinato all'erogazione di indennizzi per danni derivanti da prestazioni sanitarie prodottisi in assenza di evidente errore personale del sanitario, sulla base di tabelle di invalidità percentuale e di indennizzo, determinate in conformità con quanto previsto negli ordinamenti degli altri Stati membri dell'Unione europea.

3. Al regolamento di cui al comma 1 è allegato l'elenco dei tipi di sinistro indennizzabili alle condizioni di cui al presente articolo, tra cui in particolare le infezioni nosocomiali, i contagi da trasfusione e le reazioni avverse da farmaci. L'elenco è aggiornato ogni due anni, con decreto del

Ministro della salute, sentite le società scientifiche e le associazioni dei pazienti.

4. Il Fondo è finanziato con contributi provenienti dai contratti assicurativi sanitari, integrati, per il fabbisogno eventualmente non coperto, mediante finanziamenti a carico del bilancio dello Stato.

5. L'accesso all'indennizzo garantito dal Fondo di solidarietà preclude ogni altra domanda di risarcimento verso terzi da parte del soggetto che ha subito il danno.

ART. 10.

(Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti).

1. In tutte le cause civili e i procedimenti penali aventi come oggetto la responsabilità professionale sanitaria, i consulenti tecnici d'ufficio, i consulenti tecnici e i periti sono scelti in apposito albo istituito presso ciascun tribunale.

2. Ciascun consulente tecnico o perito di cui al comma 1 è iscritto nell'albo esclusivamente per la disciplina di cui è specialista.

3. Nelle cause civili e nei procedimenti penali aventi come oggetto la responsabilità professionale sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'attività di consulenza e peritale ad un collegio, presieduto da un medico legale.

4. Previa autorizzazione motivata del presidente del tribunale o della corte d'appello, nelle cause civili e nei procedimenti penali aventi come oggetto la responsabilità professionale sanitaria possono essere scelti come consulenti tecnici d'ufficio, consulenti tecnici o periti soggetti iscritti nell'albo istituito presso altro tribunale o anche soggetti diversi, qualora il caso richieda competenze di speciale natura.

5. Le parti scelgono i propri consulenti tecnici o periti tra i soggetti iscritti nell'albo presso il tribunale, in relazione alla materia di competenza. Tali consulenti e periti sono tenuti all'osservanza delle norme che disciplinano l'attività, i compiti e la responsabilità dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici e dei periti nominati dall'autorità giudiziaria.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	325
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	334
ALLEGATO 2 (<i>Ordini del giorno</i>)	335

RISOLUZIONI:

7-00719 Oliverio, 7-00721 Schullian, 7-00727 Gallinella, 7-00732 Fedriga, 7-00735 Catanoso e 7-00737 Franco Bordo: Sull'etichettatura e sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali (<i>Seguito della discussione congiunta conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00132</i>)	329
ALLEGATO 3 (<i>Nuova formulazione della risoluzione Oliverio n. 7-00719</i>)	338
ALLEGATO 4 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	342

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	332
5-06221 Cenni: Sull'utilizzo della graduatoria del concorso del 29 novembre 2011 del Corpo forestale dello Stato	332
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	347
5-06218 Catanoso: Sulla crisi del settore vivaistico determinatosi a seguito dell'infezione da <i>Xylella fastidiosa</i>	332
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	348
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	333

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del vicepresidente Luca SANI. — Interviene il Vice Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea OLIVERO.

La seduta comincia alle 8.20.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(*Discussione e conclusione – Approvazione*).

La Commissione inizia la discussione.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda quindi che la Commissione ha esaminato, in sede referente, la proposta di legge in titolo, senza apportarvi modificazioni, e che le Commissioni I Affari Costituzionali, V Bilancio, VI Finanze, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIV Politiche

dell'Unione europea e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso i prescritti pareri. Nello specifico hanno espresso parere favorevole le Commissioni I Affari costituzionali, V Bilancio, VI Finanze, XI Lavoro, XIV Politiche dell'Unione europea e la Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre la Commissione XII Affari sociali ha espresso parere favorevole con osservazione.

Essendosi verificati i necessari presupposti, è stato quindi richiesto il trasferimento alla sede legislativa, che è stato deliberato dall'Assemblea nella seduta di ieri.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Il Vice Ministro Andrea OLIVERO manifesta apprezzamento per il lavoro svolto e per la celerità che la Camera dei deputati ha saputo mostrare in questa circostanza, e si riserva di svolgere ulteriori considerazioni nel prosieguo dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Propone quindi di assumere come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, Ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta del 29 luglio, ha indicato alle ore 8.45 della giornata odierna l'inizio della discussione e votazione degli articoli. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alla medesima ora.

La Commissione concorda.

La seduta sospesa alle 8.25 riprende alle 8.45.

Luca SANI, *presidente*, nell'invitare i gruppi a formalizzare le sostituzioni, avverte che, deliberando la Commissione su un testo già approvato in prima lettura dalla Camera e successivamente modificato dal Senato, la Commissione delibererà, a norma del comma 2 dell'articolo 70 del regolamento, solo sugli articoli modificati dal Senato e sulle proposte emendative ad essi riferite.

Avverte che è stata presentata una unica proposta emendativa (*vedi allegato 1*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S), nell'illustrare l'emendamento, fa presente che esso mirava a ripristinare l'originaria formulazione del testo, così come approvato in prima lettura, evitando di allargare eccessivamente la platea delle persone che potranno essere assunte per svolgere attività di agricoltura sociale, come le persone che sono disoccupate da più di sei mesi e altro, allargando eccessivamente la portata della norma, per limitarla invece allo scopo originario: quello di tutelare e dare opportunità alle persone svantaggiate.

Giorgio ZANIN, *relatore*, nell'esprimere parere contrario sull'emendamento, vista anche la opportunità di completare l'*iter* del provvedimento in tempi brevi, trattandosi di un provvedimento importante e atteso, ritiene che sarà altrettanto opportuno riflettere successivamente su quegli ambiti meritevoli di particolare attenzione.

Il Vice Ministro Andrea OLIVERO, esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SANI, *presidente*, avverte che si procederà alla votazione in linea di principio dell'emendamento L'Abbate 2.1, che, ove approvato, sarà trasmesso alle Commissioni per il parere, acquisito il quale si procederà a nuova deliberazione e, ove respinto si intenderà definitivamente respinto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento L'Abbate 2.1 e

approva l'articolo 2, l'articolo 3, l'articolo 5, l'articolo 6, e l'articolo 7.

Luca SANI, *presidente*, avverte che sono stati presentati due ordini del giorno (*vedi allegato 2*) e che si procederà al loro esame.

Prendendo atto che i presentatori non chiedono di intervenire per illustrarli, invita il rappresentante del Governo a esprimere il proprio parere.

Il Vice Ministro Andrea OLIVERO, il Governo accoglie i due ordini del giorno 0/303-760-903-1019-1020-B/XIII/1 Taricco e 0/303-760-903-1019-1020-B/XIII/2 Gagnarli, se riformulato nel senso di sostituire le parole: « trasforma di fatto » con le seguenti: « potrebbe trasformare ».

TERROSI (PD) sottoscrive l'ordine del giorno Taricco n. 0/303-760-903-1019-1020-B/XIII/1.

Mino TARICCO (PD) ricorda di aver sostenuto con altri colleghi la necessità di ripensare alla soglia del trenta per cento di attività agricola al fine di individuare i soggetti esercenti l'attività di agricoltura sociale, in quanto tale soglia esclude dalle previsioni di legge proprio una gran parte dei soggetti che finora hanno dato vita a questo fenomeno. Peraltro lo stato di avanzamento della legge è tale che rende non più procrastinabile l'approvazione della legge, anche per i contenuti importanti attesi dagli operatori del settore ai quali dà un segnale importante di attenzione, in attesa di futuri sviluppi. Manifesta quindi apprezzamento per l'accoglimento dell'ordine del giorno da parte del Governo.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) sottoscrive l'ordine del giorno del collega Taricco.

Franco BORDO (SEL) sottoscrive l'ordine del giorno del collega Taricco.

Luca SANI, *presidente*, prende atto che i presentatori non insistono per la votazione

dei propri ordini del giorno e che la collega Gagnarli accetta anche la riformulazione del suo ordine del giorno 0/303-760-903-1019-1020-B/XIII/2 (*vedi allegato 2*).

Avverte che si passerà pertanto alle dichiarazioni di voto finale.

Massimo FIORIO (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto e per la celerità della Commissione per l'approvazione della legge anche rispetto all'esito del Senato. Rivolge quindi un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al buon esito dell'*iter* legislativo. Ritiene si tratti di un passo importante per l'agricoltura italiana. Si tratta infatti della prima proposta di iniziativa parlamentare che giunge al termine dell'*iter*, complicato anche per modificazioni normative intervenute nel frattempo. Esprime inoltre apprezzamento anche per il lavoro svolto nella precedente legislatura dal presidente Paolo Russo, quando il provvedimento prese le mosse, oltre che all'attuale presidente che lo ha portato a compimento.

Chiede infine al Governo una particolare attenzione alla istituzione dell'osservatorio sull'agricoltura sociale recato all'articolo 7, importante sia per monitorare la situazione sia per la ricerca delle soluzioni più idonee rispetto ai problemi che si presenteranno rispetto ad un fenomeno in crescita come l'agricoltura sociale.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) manifesta apprezzamento per l'approvazione della prima legge di iniziativa parlamentare da parte della Commissione, ma auspica che nel prosieguo si potrà procedere con maggiore velocità, magari con un Governo che intasi di meno i lavori del Parlamento con la sua decretazione di urgenza. Ricorda che nel frattempo molte regioni hanno tra l'altro proceduto a dotarsi di una normativa autonomamente.

Ritiene in ogni caso che vi sia bisogno di tale tipo di normativa per consentire lo sviluppo di una attività importante per il recupero sociale e pertanto manifesta apprezzamento per l'impianto complessivo, pur se permangono due aspetti – riguar-

danti la possibilità di creare organizzazioni di produttori e la platea di soggetti interessati, troppo vasta – che il suo gruppo ha cercato inutilmente di sanare con apposito emendamento. Ciò induce la sua parte politica ad astenersi nella votazione finale. Manifesta apprezzamento infine per il permanere della soglia del 30 per cento che tutela gli operatori effettivamente agricoli.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) preannuncia l'espressione di un voto favorevole da parte del suo gruppo, manifestando l'auspicio che in futuro i tempi per l'approvazione di una legge possano essere abbreviati. Ritiene dunque si tratti di un buon risultato, trattandosi di una legge di settore che serviva.

Luca SANI, *presidente*, avverte che si procederà alla votazione finale, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del Regolamento.

Ricorda che la votazione finale avverrà a scrutinio palese, mediante appello nominale.

Dopo aver dato conto delle sostituzioni e dei deputati in missione, indice quindi la votazione nominale sulla proposta di legge C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

La Commissione, con votazione nominale finale, approva la proposta di legge C. 303-760-903-1019-1020-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

Luca SANI, *presidente*, si associa da ultimo ai ringraziamenti espressi in precedenza.

Giorgio ZANIN (PD) ritiene che l'*iter* sia stato semplificato dalla decisione di procedere, d'intesa con il governo in sede legislativa. Ricorda che si tratta della prima legge di iniziativa parlamentare che giunge a termine. Ritiene inoltre che vi sia un segnale politico chiaro e forte, come il risultato delle votazioni testé concluse, che

indichino come, quando vi è condivisione di obiettivi, la Commissione Agricoltura possa produrre azioni legislative convergenti, elemento da non sottovalutare per il prosieguo dei suoi lavori legislativi.

Ritiene in ogni caso permanga il problema della cooperazione sociale all'interno della più ampia materia dell'agricoltura sociale, che dovrebbe essere affrontato per dare una risposta a chi ha prodotto uno sviluppo proprio di questo settore.

Il Vice Ministro Andrea OLIVERO, rivolge un apprezzamento per la disponibilità profusa da tutti e per la grande rapidità con cui giunge a conclusione l'iter del provvedimento, che potrà essere punto di riferimento per i prossimi programmi di sviluppo rurale, affinché l'agricoltura sociale possa diventare una priorità nelle sue linee di sviluppo. Osserva quindi che la legge raggiunge l'obiettivo di riconoscere uno straordinario lavoro compiuto dal mondo sociale e da quello agricolo insieme. La legge ne riconosce dunque i risultati.

Per quanto riguarda il veloce *iter* della legge ritiene che l'approccio sia stato positivo e certamente degno di essere replicato per giungere a risultati anche migliori in futuro.

Assicura inoltre che nella fase di accompagnamento della legge il Governo non farà mancare il proprio sostegno agli operatori del settore, trattandosi di una legge di economia sociale, che dà prospettive di responsabilità sociale al settore agricolo, peraltro anticipatore in tale contesto, di cui il Governo va particolarmente fiero.

Paolo RUSSO (FI-PdL) auspica che il presidente voglia, nell'ambito dei rapporti istituzionali con l'altro ramo del Parlamento, accrescere le sollecitazioni già effettuate al fine di accelerare l'iter degli altri provvedimenti già approvati dalla Camera all'esame del Senato.

Franco BORDO (SEL) manifesta rammarico, anche se il suo gruppo ha votato a favore, per non aver potuto esprimere il

voto finale su questa proposta di legge essendo ora componente di altra Commissione, per significare anche personalmente come abbia partecipato e creduto molto al lavoro comune che è stato compiuto. Ritiene sia stato fatto uno sforzo molto positivo, anche se migliorabile, specialmente per arrivare a modifiche che non penalizzino il settore sociale.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) rivolge ringraziamenti a tutti coloro che hanno partecipato alla stesura della legge. Ritiene importante che l'esigenza avvertita nei territori abbia trovato una corrispondenza a livello parlamentare con l'approvazione di una legge equilibrata, coniugando l'impresa agricola e la cooperazione sociale, esaltando la multifunzionalità dell'agricoltura.

La seduta termina alle 9.25

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI – Interviene il Vice Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea OLIVERO, indi il Sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe CASTIGLIONE.

La seduta inizia alle 9.25.

7-00719 Oliverio, 7-00721 Schullian, 7-00727 Gallinella, 7-00732 Fedriga, 7-00735 Catanoso e 7-00737 Franco Bordo: Sull'etichettatura e sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali.

(Seguito della discussione congiunta conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00132).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) presenta una riformulazione della sua risoluzione n. 7-00719 (*vedi allegato 3*).

Luca SANI, *presidente*, attesta la presenza dell'onorevole Lavagno.

La seduta sospesa alle 9.30, è ripresa alle 14.35.

Luca SANI, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta di risoluzione unitaria (*vedi allegato 4*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), fa presente che l'etichettatura dei prodotti alimentari si dimostra un tema sempre più sensibile nel rapporto tra Italia e Unione Europea, attorno ad esso si scontrano i contrapposti interessi dell'industria alimentare, italiana e europea, e quelli dei consumatori oltre che dei produttori di latte e di alimenti di alta qualità.

L'Italia, a differenza di altri paesi, ha una legge severa (la legge n.138 del 1974) che impone di produrre tutti i formaggi usando il latte vero, e proibisce l'uso dei succedanei, vietando la detenzione, la produzione e la vendita di prodotti caseari preparati utilizzando latte in polvere.

Ricorda quindi che con la procedura d'infrazione n. 2014/4170 l'Europa sta chiedendo all'Italia di uniformarsi alla normativa comunitaria e di superare quella che considera una atipicità che rientrerebbe nell'ambito della violazione alla libera circolazione delle merci all'interno dell'UE.

La corrente mobilitazione e l'intervento del Ministro, sostenuto dalle petizioni lan-

ciate dalla Coldiretti, da Slow Food e altri, hanno indotto la Commissione europea a concedere una proroga fino al 29 settembre 2015 del termine di risposta alla lettera di «diffida» sull'infrazione n. c4170 che riguarda la richiesta all'Italia di porre fine al divieto di detenzione e utilizzo di latte in polvere, latte concentrato e latte ricostituito per la fabbricazione di prodotti lattiero caseari. Per l'Italia si tratterebbe di cancellare il divieto e non di imporre l'obbligo di produrre il «formaggio senza latte», non impedendo peraltro che si verificino diversi fatti negativi. Infatti, se l'Italia decidesse di applicare la normativa sul latte in polvere imposta dalla UE, il giorno dopo sugli scaffali del supermercato si potrebbe trovare un formaggio prodotta con latte in polvere, molto più conveniente, a fianco di un altro, prodotto con latte fresco. In secondo luogo se l'Italia dovesse decidere di applicare la normativa europea si darebbe una mano alle *lobby* industriali che da anni fanno il bello e il brutto tempo in Europa, puntando a distruggere le peculiarità del *made in Italy* e battendosi contro l'etichettatura dei prodotti alimentari spingendo verso la riduzione della diversità anche in campo alimentare.

La messa in mora dell'Italia viaggia dunque nel solco dell'appiattimento e dell'omologazione del gusto e della qualità alimentare promossi dalle industrie che si basano sul *food marketing*, cioè su ciò che la pubblicità lascia trasparire riguardo a un prodotto anziché sulla sua realtà e sulle sue effettive proprietà organolettiche.

La posta in gioco non è di piccolo momento: accettare che il latte disidratato entri a far parte della composizione dei formaggi italiani significa spostare il discorso dal piano della qualità dell'alimento al piano del puro e semplice nutrimento, da una parte l'esperienza sensoriale unita alla qualità organolettica, dall'altra il nutrimento collegato alla scomposizione biochimica di vitamine, grassi, proteine, carboidrati.

L'Italia grazie alla tutela della legge nazionale ha conquistato un primato internazionale nella qualità e nella varietà

della produzione di formaggi con ben 487 diversi tipi censiti a livello territoriale. Se cedesse all'imposizione dell'Europa si aprirebbero le porte alle frodi, danneggiando i consumatori italiani con l'offerta di prodotti di basso *standard* qualitativo, accettando l'omologazione dei sapori oltre alla perdita delle ricche peculiarità che solo il latte fresco con le sue proprietà organolettiche e nutrizionali assicura ai formaggi, yogurt e latticini *Made in Italy*.

Ricorda poi che alcuni giornali, in questi giorni, hanno scomodato scienziati e centri di ricerca disposti a sostenere che tra il latte e il latte in polvere non ci sono sostanziali differenze, anche se il latte in polvere contiene meno proteine, meno grassi e, infine, meno gusto. Chi sostiene che non ci sono differenze mostra di non comprendere, tra l'altro, che il latte non è un insieme di nutrienti da manipolare per rendere più efficiente un processo produttivo industriale, ma è un prodotto legato strettamente ai territori, alle produzioni locali, alle abitudini di consumatori.

Se la procedura di infrazione dovesse andare a buon fine è chiaro che tutti i prodotti DOP e IGP rimarrebbero comunque protetti dai propri disciplinari che escludono il latte in polvere come ingrediente, ma anch'essi rischierebbero di diventare meno competitivi sotto l'aspetto del prezzo se si trovassero in concorrenza diretta con chi usa il latte in polvere e neppure lo dichiara. Inoltre, in Italia esistono centinaia di prodotti locali che non rientrano nei DOP e IGP per i quali, se ci si adeguasse al ribasso, sarebbe possibile utilizzare latte in polvere senza neppure dichiararlo in etichetta.

Oltre ai consumatori, i più minacciati sono allevatori e produttori di latte che non sarebbero minimamente tutelati e rischierebbero di veder diminuire la loro produzione, non potendo competere con i prezzi e la conservabilità del latte in polvere, prodotto per gran parte all'estero.

La vicenda rende chiaro una volta per tutte che cosa significhi concretamente il *made in Italy* che obbliga, solo in Italia, tutti i produttori di formaggio, grandi o piccoli, artigianali o industriali, a usare il

latte per fare i formaggi senza ricorrere a scorciatoie, cosa finora data per scontata.

Si tratta dunque di un nuovo colpo al *Made in Italy* alimentare portato avanti da una parte dei produttori industriali italiani, che potrebbe portare alla chiusura delle stalle, alla perdita di posti di lavoro, all'omologazione e all'appiattimento qualitativo della produzione nazionale, anche se non tutte le industrie sono d'accordo con la richiesta avanzata, pare da Assolatte a nome degli associati. Ricorda inoltre che il presidente della Granarolo ha, di recente, dichiarato che la sua azienda non userà mai il latte in polvere, a dimostrazione che anche l'industria che punta sulla qualità ha interesse a difendere la normativa nazionale.

L'Italia peraltro non impedisce ad alcuno di vendere latte in polvere sul proprio territorio, ma impedisce la produzione di formaggi con il latte in polvere, due cose assai diverse: favorendo il latte in polvere l'Europa favorisce i soliti noti come la Francia e la Germania, oltre alla Polonia, che hanno eccedenze nella produzione di latte, smaltite anche attraverso la conservazione in polvere, mentre l'Italia al contrario produce basandosi in parte sulle importazioni di latte liquido, in un mercato totalmente liberalizzato dall'abbattimento delle quote latte.

La Francia, produttrice anch'essa di formaggi di qualità, ha tutto l'interesse a colpire l'Italia favorendo le industrie multinazionali che hanno fabbriche in Italia e che producono ed esportano prodotti realizzati con l'aggiunta di latte in polvere. Il paradosso è che il latte in polvere incoraggia la sovrapproduzione di latte con buona pace degli obiettivi di sostenibilità ambientale di cui l'Europa a parole si fa promotrice.

Al momento non c'è una regolamentazione delle etichette che obblighi a specificare natura e provenienza degli ingredienti di un formaggio: se contiene o meno latte in polvere, che tipo di caglio viene usato, da dove arriva il latte.

La Commissione Europea si è già espressa, più in generale, in merito all'etichettatura di origine obbligatoria soste-

nendo che comporterebbe maggiori, quanto imprecisati, oneri per la maggior parte dei prodotti e, pertanto, il problema consisterebbe nel valutare se l'equilibrio tra costi e benefici sia tale da giustificare l'indicazione obbligatoria medesima e sostenendo che i consumatori preferiscono risparmiare piuttosto che conoscere la composizione di ciò che mangiano. Viceversa, una recente consultazione pubblica promossa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha evidenziato che i consumatori italiani vogliono conoscere sempre l'origine delle materie prime. In particolare, su alcuni prodotti: sul latte fresco (il 95 per cento degli intervistati), sui prodotti lattiero-caseari, come yogurt e formaggi (il 90 per cento, degli intervistati). Inoltre, l'82 per cento di coloro che si sono espressi ha dichiarato di essere disposto a spendere di più per avere la certezza dell'origine e della provenienza del prodotto.

L'eventuale modifica della legge 138 del 74 potrebbe essere un'occasione per obbligare alla trasparenza tutti i produttori consentendo al consumatore di capire se sta comprando un prodotto derivante da materie prime pure e se gli ingredienti sono autoctoni o da importazione.

Filippo GALLINELLA (M5S) rileva che l'appartenenza all'Unione europea sottopone il singolo paese, come l'Italia, al rispetto di regole comuni, tra le quali quella che prevede che la regolamentazione del settore dell'etichettatura sia demandata alla sede europea. Così norme introdotte in sede europea valgono anche sul territorio nazionale, con la possibilità di incidere negativamente a livello di concorrenza, consentendo a prodotti confezionati rispettando normative diverse di essere diversamente competitivi. È dunque necessario fare in modo che la procedura di infrazione non conduca a sanzioni, ma piuttosto si lavori a livello europeo per introdurre finalmente l'etichettatura di origine, per far sì che il consumatore possa, se vuole, scegliere anche con riferimento al luogo di produzione.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) dichiara di voler sottoscrivere la risoluzione unitaria, nonostante ritenga che i sistemi per combattere un certo tipo di globalizzazione siano altri, e invita a ricercare la possibilità di introdurre almeno sistemi di indicazione vincolanti piuttosto che facoltativi.

Giuseppe ROMANINI (PD), pur confermando la propria adesione al testo unitario della risoluzione, rileva che le norme italiane più rigide rispetto a quelle degli altri dell'Unione europea in tema di etichettatura potrebbero mettere in difficoltà proprio le imprese nazionali. La battaglia andrebbe dunque condotta non solo per l'etichettatura, ma anche in altri settori dove le norme europee devono essere applicate in modo uniforme, così da non pregiudicare la parità delle condizioni in cui devono operare le imprese che agiscono sul mercato dell'Unione europea.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE manifesta apprezzamento per l'individuazione di un percorso comune su questa delicata materia e ribadisce la massima attenzione del Governo in tema di etichettatura, al fine di tutelare le imprese e i consumatori da comportamenti non corretti. Esprime pertanto il parere favorevole del Governo sulla proposta di risoluzione unitaria.

La Commissione approva la risoluzione n. 8-00132 (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 14.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del vicepresidente Luca SANI. — Interviene il Sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe CASTIGLIONE.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-06221 Cenni: Sull'utilizzo della graduatoria del concorso del 29 novembre 2011 del Corpo forestale dello Stato.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Susanna CENNI (PD) replicando, osserva che dalla risposta del Governo non si evince se la graduatoria del concorso del 2014 per reclutamento di allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato sarà utilizzata dal nuovo Corpo di polizia e se le competenze in capo agli idonei di tale concorso, che hanno partecipato ad una serie di prove che si sono protratte per circa tre anni, potranno essere utilmente utilizzate tramite scorrimento della graduatoria. Manifesta pertanto l'auspicio che tali professionalità, molto importanti per la salvaguardia e la difesa del territorio e del patrimonio rurale e boschivo, in materia di antincendio e di contrasto alla contraffazione agroalimentare, possano essere viceversa garantite nel proprio percorso professionale.

5-06218 Catanoso: Sulla crisi del settore vivaistico determinatosi a seguito dell'infezione da *Xylella fastidiosa*.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), in qualità di cofirmatario dell'interroga-

zione, replicando, riconosce che il Governo si è mosso mettendo a disposizione risorse e attuando iniziative di contrasto al fenomeno del disseccamento rapido degli ulivi, al fine di venire incontro agli operatori del settore. Osserva peraltro che altri Stati hanno messo in campo limitazioni alla importazione di piante che nulla hanno a che fare con il fenomeno e con le zone interessate provocando un grave danno agli operatori del settore vivaistico. Auspica dunque che il Governo, avendo circoscritto la zona interessata dal fenomeno, sappia comunicare tale risultato agli operatori del settore vivaistico degli altri paesi al fine di superare quella che appare come

una risposta irrazionale. Si dichiara pertanto soddisfatto della risposta del Governo.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
(C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla
Camera e modificata dal Senato).**

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e 4) e, alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: , quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

2. 1. L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
(C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla
Camera e modificata dal Senato).

ORDINI DEL GIORNO

La XIII Commissione,

premessi che:

il fenomeno emergente dell'agricoltura sociale è la risultante di almeno due movimenti sociali ed economici di grande rilevanza, a cui va dedicata, come la presente norma in effetti dedica, la massima attenzione;

sono da annoverare in questo ambito attività svolte da una significativa rappresentanza di aziende agricole che, in virtù di significative sensibilità esistenti all'interno delle stesse ed in risposta a bisogni evidenziati dalle comunità e dai territori in cui queste sono inserite, hanno sviluppato servizi di natura sociale nei molteplici campi dell'educazione, della salute e della fragilità sociale ed in generale della tutela e della cura delle persone più deboli, con una innovativa proposta di servizi;

sono altresì da annoverare in questo ambito attività di conduzione fondi, allevamento, trasformazione o altre attività agricole, realizzate da cooperative o altri soggetti sociali, nell'ambito delle loro attività di inserimento al lavoro o di cura di soggetti svantaggiati, ai sensi della normativa vigente;

la legge in approvazione prevede che siano riconosciute come agricoltura sociale, pur in proporzione della sola quota di attività agricola, le sole cooperative sociali che, abbiano prodotto almeno il 30 per cento del loro fatturato con le attività agricole;

detta scelta rischia di comportare come conseguenza che gran parte delle cooperative sociali che hanno in questi anni fatto la storia e creato l'idea stessa di agricoltura sociale nei fatti, non raggiungendo i requisiti richiesti, non siano, ai sensi della presente legge, riconosciute giuridicamente come agricoltura sociale;

che vi sono nel settore importanti opportunità di crescita che è nell'interesse generale poter cogliere creando gli idonei strumenti normativi;

che è interesse delle Istituzioni e dello stesso quadro normativo di interpretare compiutamente la realtà di fatto, e che, affinché ciò possa avvenire compiutamente, è necessario poter disporre in questo caso dei dati relativi alle cooperative sociali che svolgono attività agricola;

impegna il Governo

a fornire alle competenti Commissioni agricoltura di Camera e Senato i dati relativi alle cooperative sociali che operano in agricoltura sviluppando un fatturato complessivo agricolo di almeno 7000 euro, che è la soglia di esonero per i piccoli imprenditori da alcuni adempimenti formali e sostanziali, e che per questo potrebbe rappresentare, dopo le opportune verifiche, un valido punto di riferimento.

0/303-760-903-1019-1020-B/XIII/1. Taricco, Prina, Zanin Cenni, Franco Bordo, Zaccagnini.

La XIII Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo,

valutata con favore la predisposizione di una normativa organica volta a disciplinare la multifunzionalità delle imprese agricole e il loro potenziale utilizzo per attività di integrazione e terapeutico-riabilitative;

preso atto che nella programmazione 2014-2020 l'agricoltura sociale è una delle priorità inserite nell'Accordo di Partenariato nell'ottica di consentire un pieno utilizzo della multifunzionalità delle aziende agricole al fine di sperimentare modelli di *welfare* in grado di valorizzare il capitale sociale dei territori rurali;

visto tuttavia che il provvedimento in parola considera attività di agricoltura sociale quelle dirette a realizzare l'inserimento socio lavorativo non soltanto di soggetti svantaggiati e disabili ma anche di lavoratori considerati svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 4) del regolamento UE 651/2014, ovvero coloro che: non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; hanno un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale o hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; hanno superato i 50 anni di età; vivono con una o più persone a carico; sono occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, se appartengono al genere sottorappresentato; appartengono ad una minoranza etnica e hanno necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad una occupazione stabile;

ritenuto che l'inclusione, tra i beneficiari, delle persone che, più che svantaggiate o disabili, si trovano semplicemente in una condizione di « ridotta con-

trattualità » trasforma di fatto le attività di agricoltura sociale in opportunità di inserimento lavorativo per soggetti non realmente svantaggiati, assegna all'agricoltura sociale una funzione più assistenziale che sociale in senso proprio ed espone al forte rischio di favorire utilizzi impropri delle possibilità di reclutamento agevolato di forza lavoro previste dalla legge,

impegna il Governo:

nella emanazione del decreto di cui all'articolo 2, a predisporre stringenti modalità e requisiti minimi relativi alle attività di agricoltura sociale, al fine di consentire la fruizione delle stesse ai soggetti realmente bisognosi di attività di integrazione e terapeutico riabilitative e di escludere qualsiasi utilizzo improprio delle possibilità di reclutamento agevolato di forza lavoro previste alla legge.

0/303-760-903-1019-1020-B/XIII/2. Ga-gnarli.

La XIII Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo,

valutata con favore la predisposizione di una normativa organica volta a disciplinare la multifunzionalità delle imprese agricole e il loro potenziale utilizzo per attività di integrazione e terapeutico-riabilitative;

preso atto che nella programmazione 2014-2020 l'agricoltura sociale è una delle priorità inserite nell'Accordo di Partenariato nell'ottica di consentire un pieno utilizzo della multifunzionalità delle aziende agricole al fine di sperimentare modelli di *welfare* in grado di valorizzare il capitale sociale dei territori rurali;

visto tuttavia che il provvedimento in parola considera attività di agricoltura sociale quelle dirette a realizzare l'inserimento socio lavorativo non soltanto di soggetti svantaggiati e disabili ma anche di lavoratori considerati svantaggiati ai sensi

dell'articolo 2, numero 4) del regolamento UE 651/2014, ovvero coloro che: non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; hanno un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale o hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; hanno superato i 50 anni di età; vivono con una o più persone a carico; sono occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, se appartengono al genere sottorappresentato; appartengono ad una minoranza etnica e hanno necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad una occupazione stabile;

ritenuto che l'inclusione, tra i beneficiari, delle persone che, più che svantaggiate o disabili, si trovano semplice-

mente in una condizione di « ridotta contrattualità » trasforma di fatto le attività di agricoltura sociale in opportunità di inserimento lavorativo per soggetti non realmente svantaggiati, assegna all'agricoltura sociale una funzione più assistenziale che sociale in senso proprio ed espone al forte rischio di favorire utilizzi impropri delle possibilità di reclutamento agevolato di forza lavoro previste dalla legge,

impegna il Governo:

nella emanazione del decreto di cui all'articolo 2, a predisporre stringenti modalità e requisiti minimi relativi alle attività di agricoltura sociale, al fine di consentire la fruizione delle stesse ai soggetti realmente bisognosi di attività di integrazione e terapeutico riabilitative e di escludere qualsiasi utilizzo improprio delle possibilità di reclutamento agevolato di forza lavoro previste dalla legge.

0/303-760-903-1019-1020-B/XIII/2. (Nuova formulazione). Gagnarli.

Risoluzioni 7-00719 Oliverio, 7-00721 Schullian, 7-00727 Gallinella, 7-00732 Fedriga, 7-00735 Catanoso e 7-00737 Franco Bordo: Sull'etichettatura e sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali.

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE
OLIVERIO N. 7-00719**

La XIII Commissione,

premesso che:

il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio disciplina la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori stabilendo che le indicazioni relative al Paese d'origine o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale Paese d'origine o luogo di provenienza del prodotto. Inoltre, prevede che in etichetta si debba evidenziare il Paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento quando questo è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario oppure quando il Paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento;

per alcuni alimenti, l'articolo 26 del regolamento prevede l'indicazione obbligatoria dell'origine (per esempio, per le carni bovine, suine, ovine e avicole), mentre per il latte, il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari, gli alimenti non trasformati, i prodotti a base di un unico ingrediente e gli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio delle relazioni sulla applicabilità e sulla opportunità dell'indicazione obbligatoria;

per tale ragione nel corso del 2014, la Commissione europea ha commissionato uno studio, che ha previsto indagini

e studi di casi su consumatori, operatori del settore alimentare e autorità competenti degli Stati membri, nonché l'analisi di altre fonti disponibili nel settore e il 20 maggio 2015 ha pubblicato due distinte relazioni presentate al Consiglio dei ministri dell'agricoltura del 16 giugno 2015:

la prima tratta l'indicazione obbligatoria del Paese d'origine degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento;

la seconda riguarda l'indicazione obbligatoria del Paese di origine del latte, del latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari e dei tipi di carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili;

le relazioni ipotizzano tre scenari in ordine all'indicazione obbligatoria dell'origine:

mantenimento dello *status quo* normativo (etichettatura di origine volontaria);

introduzione di un'etichettatura di origine obbligatoria con indicazione a livello di UE/NON UE o Paese terzo;

introduzione di un'etichettatura di origine obbligatoria a livello di Stato membro/Paese terzo;

a parere della Commissione europea, per entrambe le relazioni, le informazioni sull'origine dei prodotti alimentari fornite facoltativamente dagli opera-

tori costituirebbero per i consumatori una « valida opzione che non impone oneri supplementari all'industria e alle autorità »;

secondo la Commissione, l'etichettatura di origine obbligatoria comporterebbe maggiori, quanto imprecisati, oneri per la maggior parte dei prodotti esaminati e, pertanto, il problema consisterebbe nel valutare se l'equilibrio tra costi e benefici sia tale da giustificare l'indicazione obbligatoria medesima;

più specificatamente, per il settore del latte, nonostante i consumatori abbiano mostrato interesse per l'origine del prodotto con indicazione dello Stato membro, a parere della Commissione la disponibilità a pagare un prezzo maggiore per avere tali informazioni sarebbe modesta;

una recente consultazione pubblica promossa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha evidenziato, invece, che i consumatori italiani vogliono conoscere sempre l'origine delle materie prime. In particolare, su alcuni prodotti: sul latte fresco (il 95 per cento degli intervistati), sui prodotti lattiero-caseari, come yogurt e formaggi (il 90 per cento, degli intervistati). Inoltre, l'82 per cento di coloro che si sono espressi ha dichiarato di essere disposto a spendere di più per avere la certezza dell'origine e della provenienza del prodotto;

anche nel caso del latte da consumo, ove i costi per l'indicazione di origine obbligatoria sarebbero piuttosto modesti, il rapporto non ne propone l'attuazione perché l'impatto tra gli operatori non sarebbe uniforme; alcuni di questi sarebbero, secondo il report presentato dalla Commissione, costretti ad introdurre ulteriori sistemi di rintracciabilità, con un aumento significativo dei costi, soprattutto per le aziende ubicate nelle regioni frontaliere o nelle zone non autosufficienti nel settore del latte;

L'etichettatura dei prodotti alimentari si dimostra un tema sempre più sensibile nel rapporto tra Italia e Unione Europea, considerato che la prima vanta

un'eccellenza nella produzione dei prodotti agroalimentari che non ha pari negli altri Paesi mentre la seconda resta tuttora ancorata ad un concetto di tutela della libera concorrenza imperniato nel rendere obbligatorie solo le indicazioni necessarie per distinguere le proprietà organolettiche dello stesso prodotto, a discapito dell'importanza che il consumatore attribuisce alle indicazioni relative alla provenienza e alle caratteristiche del processo produttivo del bene posto in vendita;

da ultimo la Commissione europea ha contestato all'Italia la legittimità delle disposizioni contenute nella legge n.138 del 1974, che impongono ai produttori italiani di formaggio, a differenza di altri Paesi, di usare esclusivamente il latte nella loro produzione, proibendo l'uso di succedanei e vietando la detenzione, la produzione e la vendita di prodotti caseari preparati utilizzando latte in polvere;

la mobilitazione di questi giorni e l'intervento del Ministro, sostenuto dalle petizioni lanciate da Coldiretti, da *Slow Food* e altri, hanno indotto la Commissione europea a concedere una proroga fino al 29 settembre 2015 del termine di risposta alla lettera di « diffida » sull'infrazione n.4170 che riguarda appunto la richiesta all'Italia di porre fine al divieto di detenzione e utilizzo di latte in polvere, latte concentrato e latte ricostituito per la fabbricazione di prodotti lattiero caseari;

l'indicazione dell'origine della materia agricola prevalente rappresenta una condizione fondamentale per informare correttamente il consumatore; un'informazione di questo tipo è necessaria, in nome del principio della trasparenza e non si pone in conflitto con le norme che regolano il libero mercato;

nel caso del latte destinato al consumo diretto, i vari sistemi di etichettatura volontaria utilizzati da diversi Paesi membri dell'Unione europea, per quanto non uniformi, evidenziano l'importanza attribuita dai consumatori all'indicazione dell'origine della materia prima;

tra l'altro, rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine del latte destinato al

consumo non comporterebbe alcun aumento di costi, tenuto conto delle regole attualmente in vigore, peraltro frutto della fine del regime delle quote, e i problemi segnalati dalle relazioni sono facilmente superabili senza costi aggiuntivi;

il consumatore europeo si trova, oggi, nell'assurda situazione di non poter conoscere se un formaggio è prodotto con latte fresco o con latte in polvere, in quanto nelle etichette questa informazione non è prevista; in aggiunta, l'Italia si trova in una procedura di infrazione, in quanto la normativa nazionale non consente l'utilizzo di latte in polvere per la produzione di formaggio;

si tratta di una situazione inaccettabile, perché da una parte non si consente all'Italia di salvaguardare una tradizione casearia millenaria, e dall'altra si impedisce di informare correttamente il consumatore, il quale sarebbe molto interessato a sapere se la principale materia utilizzata nella produzione di formaggi o di yogurt sia costituita da latte fresco o da latte in polvere;

alla luce di quanto sopra esposto le conclusioni delle relazioni della Commissione, in particolare quella sul latte sono molto deludenti e assolutamente non condivisibili. Il nostro Paese non può accettare il mantenimento dello status quo che non soddisfa le aspettative dei consumatori, desiderosi di informazioni chiare e trasparenti, non creando favorevoli condizioni di competitività alle imprese italiane, le quali sono pronte ad organizzarsi al meglio per fronteggiare le sfide di un mercato globale;

il Governo italiano sostiene da tempo che l'indicazione obbligatoria di origine dei prodotti agricoli ed alimentari deve costituire una priorità per le politiche dell'Unione europea, poiché si tratta di una grande opportunità per le imprese europee, ma anche di un fondamentale principio di concorrenza dei mercati – dove la competitività passa necessariamente anche attraverso azioni serie ed incisive di contrasto alle frodi – e di trasparenza per i consumatori;

da molti anni l'Italia ha come priorità politica l'indicazione obbligatoria dell'origine della materia prima in etichetta e per tale motivo nel corso degli anni sono state emanate diverse normative in materia;

in particolare, la legge n. 4 del 2011 prevede l'obbligatorietà dell'indicazione di origine dell'ingrediente primario per i prodotti alimentari trasformati, da realizzarsi attraverso l'emanazione di appositi decreti da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'attuazione di tale legge è attualmente sospesa in attesa dell'emanazione, a livello europeo, degli atti esecutivi della Commissione europea in materia di indicazione dell'origine dell'ingrediente primario, che la Commissione europea non ha ancora adottato, malgrado il termine originariamente previsto al 13 dicembre 2014 (articolo 26, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 1169/2011);

inoltre, già dal 2004 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha previsto l'indicazione obbligatoria dell'origine della materia prima nel caso del latte fresco, ma i tentativi di allargare anche al latte UHT tale previsione sono falliti, poiché nel frattempo è cambiata la normativa europea e l'iter di emanazione di norme nazionali è diventato molto più complesso;

con il decreto-legge n. 91 del 2014 il Governo ha quindi avviato per alcuni prodotti, tra cui il latte e i prodotti lattiero-caseari, il procedimento previsto dall'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che consente di normare l'indicazione dell'origine nei casi di protezione del consumatore dalle frodi, previa consultazione pubblica e dimostrazione del nesso tra territorio e produzione del prodotto;

attualmente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha concluso con successo la consultazione pubblica alla quale affiancherà un'indagine a valenza statistica e procederà con il CRA allo studio del legame con il territorio;

un'altra iniziativa messa in campo per valorizzare l'indicazione dell'origine in etichetta è il logo «Latte 100 per cento italiano». Si tratta di un marchio collettivo geografico facoltativo, di proprietà di Unioncamere;

è quindi necessario – date le peculiarità delle produzioni agroalimentari italiane – proseguire nello sforzo di allargare la platea dei prodotti e degli alimenti sottoposti all'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine della materia prima, pur nella valutazione attenta e puntuale delle possibili criticità che potrebbero emergere in alcuni settori, in particolare quelli degli alimenti trasformati e non trasformati;

la storica posizione dell'Italia sul tema, come delineata nelle premesse che precedono, trova tuttavia opposizione in alcuni settori economici e istituzionali che condividono le sollecitazioni della Commissione europea a favore dell'etichettatura d'origine facoltativa;

tra le ipotesi più in linea con la posizione della Commissione europea, condivise anche da alcune istituzioni centrali, vi è quella secondo cui sarebbe preferibile un approccio settoriale, che consenta l'estensione del regime di etichettatura d'origine obbligatoria eventualmente ai soli prodotti di cui all'articolo 26, paragrafo 5, lettera a), quali carni minori (cavallo, coniglio, selvaggina) fresche confezionate che residuano rispetto a quelle per le quali l'obbligo è già disciplinato (carni bovine, suine, ovine e di volatili) ed il latte da bere di cui alla lettera b) del regolamento (UE) n. 1169/2015;

secondo tale orientamento, con riguardo agli alimenti non trasformati, si ritiene che vada effettuata un'analisi caso per caso, valutando l'impatto che gli eventuali nuovi obblighi avrebbero sulla produzione, e si esprime parere contrario all'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine della materia prima per i prodotti trasformati;

in sostanza, tale posizione si porrebbe in contrasto con qualsiasi norma generale che imponga l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine della materia prima, e, in particolare, quando la norma generale riguardi alimenti trasformati, ponendosi in tal modo in contraddizione con gli impegni più volte assunti dal Governo anche in sede parlamentare;

vanno considerate l'importanza dell'etichettatura per i produttori e i consumatori italiani e l'importanza essenziale di un maggiore coordinamento istituzionale delle iniziative e delle decisioni a tutela degli interessi italiani in campo agroalimentare,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative in sede europea affinché la Commissione europea non si limiti a fare proprie le indicazioni derivanti dalle due relazioni di cui in premessa, considerando seriamente le esigenze espresse dalla maggioranza dei consumatori e dei produttori del settore agricolo, in materia di origine dei prodotti, con particolare riferimento al latte;

a garantire un maggiore e continuo coordinamento istituzionale, con particolare riferimento alle posizioni da assumere in sede europea, a tutela degli interessi italiani, assicurando la completezza e la trasparenza relativamente all'etichettatura dei prodotti agroalimentari e sostenendo, nelle forme ritenute più efficaci, le disposizioni contenute nella legge n. 138 del 1974, volte a garantire una migliore e più elevata qualità delle produzioni lattiero-casearie italiane.

(7-00719) *(nuova formulazione)* « Oliverio, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin ».

Risoluzioni 7-00719 Oliverio, 7-00721 Schullian, 7-00727 Gallinella, 7-00732 Fedriga, 7-00735 Catanoso e 7-00737 Franco Bordo: Sull'etichettatura e sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premesso che:

il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio disciplina la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori stabilendo che le indicazioni relative al Paese d'origine o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale Paese d'origine o luogo di provenienza del prodotto. Inoltre, prevede che in etichetta si debba evidenziare il Paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento quando questo è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario oppure quando il Paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento;

per alcuni alimenti, l'articolo 26 del regolamento prevede l'indicazione obbligatoria dell'origine (per esempio, per le carni bovine, suine, ovine e avicole), mentre per il latte, il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari, gli alimenti non trasformati, i prodotti a base di un unico ingrediente e gli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio delle relazioni sulla applicabilità e sulla opportunità dell'indicazione obbligatoria;

per tale ragione nel corso del 2014, la Commissione europea ha commissionato uno studio, che ha previsto indagini e studi di casi su consumatori, operatori del settore

alimentare e autorità competenti degli Stati membri, nonché l'analisi di altre fonti disponibili nel settore e il 20 maggio 2015 ha pubblicato due distinte relazioni presentate al Consiglio dei ministri dell'agricoltura del 16 giugno 2015:

la prima tratta l'indicazione obbligatoria del Paese d'origine degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento;

la seconda riguarda l'indicazione obbligatoria del Paese di origine del latte, del latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari e dei tipi di carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili;

le relazioni ipotizzano tre scenari in ordine all'indicazione obbligatoria dell'origine:

mantenimento dello *status quo* normativo (etichettatura di origine volontaria);

introduzione di un'etichettatura di origine obbligatoria con indicazione a livello di UE/NON UE o Paese terzo;

introduzione di un'etichettatura di origine obbligatoria a livello di Stato membro/Paese terzo;

a parere della Commissione europea, per entrambe le relazioni, le informazioni sull'origine dei prodotti alimentari fornite facoltativamente dagli operatori costituirebbero per i consumatori una « valida opzione che non impone oneri supplementari all'industria e alle autorità »;

secondo la Commissione, l'etichettatura di origine obbligatoria comporterebbe maggiori, quanto imprecisati, oneri per la maggior parte dei prodotti esaminati e, pertanto, il problema consisterebbe nel valutare se l'equilibrio tra costi e benefici sia tale da giustificare l'indicazione obbligatoria medesima;

più specificatamente, per il settore del latte, nonostante i consumatori abbiano mostrato interesse per l'origine del prodotto con indicazione dello Stato membro, a parere della Commissione la disponibilità a pagare un prezzo maggiore per avere tali informazioni sarebbe modesta;

una recente consultazione pubblica promossa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha evidenziato, invece, che i consumatori italiani vogliono conoscere sempre l'origine delle materie prime. In particolare, su alcuni prodotti: sul latte fresco (il 95 per cento degli intervistati), sui prodotti lattiero-caseari, come yogurt e formaggi (il 90 per cento, degli intervistati). Inoltre, l'82 per cento di coloro che si sono espressi ha dichiarato di essere disposto a spendere di più per avere la certezza dell'origine e della provenienza del prodotto;

occorre impostare una politica di ricerca scientifica sul differente livello di salubrità degli alimenti in ragione delle differenti modalità produttive;

anche nel caso del latte da consumo, ove i costi per l'indicazione di origine obbligatoria sarebbero piuttosto modesti, il rapporto non ne propone l'attuazione perché l'impatto tra gli operatori non sarebbe uniforme; alcuni di questi sarebbero, secondo il report presentato dalla Commissione, costretti ad introdurre ulteriori sistemi di rintracciabilità, con un aumento significativo dei costi, soprattutto per le aziende ubicate nelle regioni frontaliere o nelle zone non autosufficienti nel settore del latte;

L'etichettatura dei prodotti alimentari si dimostra un tema sempre più sensibile nel rapporto tra Italia e Unione Europea, considerato che la prima vanta un'eccellenza nella produzione dei prodotti

agroalimentari che non ha pari negli altri Paesi mentre la seconda resta tuttora ancorata ad un concetto di tutela della libera concorrenza imperniato nel rendere obbligatorie solo le indicazioni necessarie per distinguere le proprietà organolettiche dello stesso prodotto, a discapito dell'importanza che il consumatore attribuisce alle indicazioni relative alla provenienza e alle caratteristiche del processo produttivo del bene posto in vendita;

il Regolamento UE n.1169/2011 prevede che tra le informazioni obbligatorie importanti non venga menzionata l'indicazione dello stabilimento di produzione e di confezionamento della merce. La nostra normativa interna, che invece ne prevedeva l'obbligo, a seguito di questo Regolamento europeo è conseguentemente non più applicabile e quindi ora l'indicazione rimarrà è solo facoltativa per il produttore;

da ultimo la Commissione europea ha contestato all'Italia la legittimità delle disposizioni contenute nella legge n.138 del 1974, che impongono ai produttori italiani di formaggio il divieto di detenzione di latte in polvere negli stabilimenti nei quali si producono formaggi;

la produzione dei formaggi può essere fatta con diverse materie prime, sia in Italia che in UE, infatti si può usare sia latte fresco che cagliate oppure cagliate congelate o semi-lavorati;

mentre in Italia è vietato l'uso di latte in polvere per trasformarlo in formaggi o prodotti lattiero-caseari, nelle altre nazioni europee è possibile produrre formaggi con latte in polvere. Questi formaggi prodotti con latte in polvere possono arrivare sulla tavola dei consumatori italiani senza che essi ne siano consapevoli;

la Commissione europea ha concesso, su richiesta del Governo, una proroga fino al 29 settembre 2015 del termine di risposta alla lettera di « diffida » sull'infrazione n.4170 che riguarda appunto la richiesta all'Italia di porre fine al divieto di detenzione e utilizzo di latte in polvere, latte concentrato e latte ricostituito per la fabbricazione di prodotti lattiero caseari;

ancorché un adeguamento del diritto nazionale a quello comunitario, come chiesto da Bruxelles, non riguarda le produzioni DOP e IGP per le quali non sarà mai possibile un utilizzo di materie prime diverse da quelle indicate nei rispettivi disciplinari, la fine del divieto di detenzione e utilizzo di latte in polvere, concentrato o ricostituito, per la produzione di formaggi e yogurt, rappresenterebbe senza dubbio una soluzione al ribasso che rischia di compromettere la qualità di oltre 400 produzioni nazionali, in gran parte formaggi, la cui specificità ed originalità sta proprio nella qualità della materia prima utilizzata, ovvero il latte, oltre che nel valore dei saperi e dei territori;

una simile previsione danneggerebbe irrimediabilmente il patrimonio agroalimentare italiano frutto di una attenzione particolare alla qualità delle materie prime impiegate ed appare invece sostenere gli interessi delle multinazionali dell'industria alimentare e di una concezione di cibo come merce disponibile a basso prezzo;

L'indicazione dell'origine della materia agricola prevalente rappresenta una condizione fondamentale per informare correttamente il consumatore; un'informazione di questo tipo è necessaria, in nome del principio della trasparenza e non si pone in conflitto con le norme che regolano il libero mercato;

nel caso del latte destinato al consumo diretto, i vari sistemi di etichettatura volontaria utilizzati da diversi Paesi membri dell'Unione europea, per quanto non uniformi, evidenziano l'importanza attribuita dai consumatori all'indicazione dell'origine della materia prima;

tra l'altro, rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine del latte destinato al consumo non comporterebbe alcun aumento di costi, tenuto conto delle regole attualmente in vigore, peraltro frutto della fine del regime delle quote, e i problemi segnalati dalle relazioni sono facilmente superabili senza costi aggiuntivi;

il consumatore europeo si trova, oggi, nell'assurda situazione di non poter conoscere se un formaggio è prodotto con

latte fresco o con latte in polvere, in quanto nelle etichette questa informazione non è prevista; in aggiunta, l'Italia si trova in una procedura di infrazione, in quanto la normativa nazionale non consente l'utilizzo di latte in polvere per la produzione di formaggio;

si tratta di una situazione inaccettabile, perché da una parte non si consente all'Italia di salvaguardare una tradizione casearia millenaria, e dall'altra si impedisce di informare correttamente il consumatore, il quale sarebbe molto interessato a sapere se la principale materia utilizzata nella produzione di formaggi o di yogurt sia costituita da latte fresco o da latte in polvere;

alla luce di quanto sopra esposto le conclusioni delle relazioni della Commissione, in particolare quella sul latte sono molto deludenti e assolutamente non condivisibili. Il nostro Paese non può accettare il mantenimento dello *status quo* che non soddisfa le aspettative dei consumatori, desiderosi di informazioni chiare e trasparenti, non creando favorevoli condizioni di competitività alle imprese italiane, le quali sono pronte ad organizzarsi al meglio per fronteggiare le sfide di un mercato globale;

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sostiene da tempo che l'indicazione obbligatoria di origine dei prodotti agricoli ed alimentari deve costituire una priorità per le politiche dell'Unione europea, poiché si tratta di una grande opportunità per le imprese europee, ma anche di un fondamentale principio di concorrenza dei mercati – dove la competitività passa necessariamente anche attraverso azioni serie ed incisive di contrasto alle frodi – e di trasparenza per i consumatori;

da molti anni l'Italia ha come priorità politica l'indicazione obbligatoria dell'origine della materia prima in etichetta e per tale motivo nel corso degli anni sono state emanate diverse normative in materia;

in particolare, la legge n. 4 del 2011 prevede l'obbligatorietà dell'indicazione di origine dell'ingrediente primario per i pro-

dotti alimentari trasformati, da realizzarsi attraverso l'emanazione di appositi decreti da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'attuazione di tale legge è attualmente sospesa in attesa dell'emanazione, a livello europeo, degli atti esecutivi della Commissione europea in materia di indicazione dell'origine dell'ingrediente primario, che la Commissione europea non ha ancora adottato, malgrado il termine originariamente previsto al 13 dicembre 2014 (articolo 26, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 1169/2011);

inoltre, già dal 2004 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha previsto l'indicazione obbligatoria dell'origine della materia prima nel caso del latte fresco, ma i tentativi di allargare anche al latte UHT tale previsione sono falliti, poiché nel frattempo è cambiata la normativa europea e l'iter di emanazione di norme nazionali è diventato molto più complesso;

con il decreto-legge n. 91 del 2014 il Governo ha quindi avviato per alcuni prodotti, tra cui il latte e i prodotti lattiero-caseari, il procedimento previsto dall'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che consente di normare l'indicazione dell'origine nei casi di protezione del consumatore dalle frodi, previa consultazione pubblica e dimostrazione del nesso tra territorio e produzione del prodotto;

attualmente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha concluso con successo la consultazione pubblica alla quale affiancherà un'indagine a valenza statistica e procederà con il CREA allo studio del legame con il territorio;

un'altra iniziativa messa in campo per valorizzare l'indicazione dell'origine in etichetta è il logo «Latte 100 per cento italiano». Si tratta di un marchio collettivo geografico facoltativo, di proprietà di Unioncamere;

è quindi necessario – date le peculiarità delle produzioni agroalimentari italiane – proseguire nello sforzo di allargare la platea dei prodotti e degli alimenti sottoposti all'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine della materia prima, pur

nella valutazione attenta e puntuale delle possibili criticità che potrebbero emergere in alcuni settori, in particolare quelli degli alimenti trasformati e non trasformati;

la storica posizione dell'Italia sul tema, come delineata nelle premesse che precedono, trova tuttavia opposizione in alcuni settori economici e istituzionali che condividono le sollecitazioni della Commissione europea a favore dell'etichettatura d'origine facoltativa;

tra le ipotesi più in linea con la posizione della Commissione europea, condivise anche da alcune istituzioni centrali, vi è quella secondo cui sarebbe preferibile un approccio settoriale, che consenta l'estensione del regime di etichettatura d'origine obbligatoria eventualmente ai soli prodotti di cui all'articolo 26, paragrafo 5, lettera a), quali carni minori (cavallo, coniglio, selvaggina) fresche confezionate che residuano rispetto a quelle per le quali l'obbligo è già disciplinato (carni bovine, suine, ovine e di volatili) ed il latte da bere di cui alla lettera b) del regolamento (UE) n. 1169/2011;

secondo tale orientamento, con riguardo agli alimenti non trasformati, si ritiene che vada effettuata un'analisi caso per caso, valutando l'impatto che gli eventuali nuovi obblighi avrebbero sulla produzione, e si esprime parere contrario all'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine della materia prima per i prodotti trasformati;

in sostanza, tale posizione si porrebbe in contrasto con qualsiasi norma generale che imponga l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine della materia prima, e, in particolare, quando la norma generale riguardi alimenti trasformati, ponendosi in tal modo in contraddizione con gli impegni più volte assunti dal Governo anche in sede parlamentare;

vanno considerate l'importanza dell'etichettatura per i produttori e i consumatori italiani e l'importanza essenziale di un maggiore coordinamento istituzionale delle iniziative e delle decisioni a tutela degli interessi italiani in campo agroalimentare;

la trattativa sull'accordo di libero scambio tra Unione europea e Stati Uniti,

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) è, un appuntamento determinante anche per tutelare le produzioni agro-alimentari italiane dalla contraffazione alimentare e dal cosiddetto fenomeno dell'*italian sounding* molto diffuso sul mercato statunitense;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative in sede europea affinché la Commissione europea non si limiti a fare proprie le indicazioni derivanti dalle due relazioni di cui in premessa, considerando seriamente le esigenze espresse dalla maggioranza dei consumatori e dei produttori del settore agricolo, in materia di origine dei prodotti, con particolare riferimento al latte;

a garantire un maggiore e continuativo coordinamento istituzionale, con particolare riferimento alle posizioni da assumere in sede europea, a tutela degli interessi italiani, assicurando la completezza e la trasparenza relativamente all'etichettatura dei prodotti agroalimentari;

e ad intraprendere ogni utile azione volta a tutelare le produzioni lattiero-casearie italiane non certificate DOP ed IGP in modo da mantenere in vigore le disposizioni recate dalla legge n. 138 del 1974;

ad assumere iniziative volte alla revisione del regolamento (UE) n.1169/2011 per introdurre l'obbligo di indicazione in etichetta di quante più informazioni possibili relativamente ai prodotti lattiero-caseari, con particolare riguardo all'utilizzo di latte fresco o cagliate o cagliate congelate o semilavorati nel prodotto iniziale e all'indicazione della presenza o meno di furosina, ovvero ad individuare ogni utile misura, tenuto conto della compatibilità con il diritto comunitario, che sancisca l'obbligo, almeno a livello nazionale, di tali indicazioni;

ad adottare le opportune iniziative, nel rispetto della normativa europea al fine di reintrodurre il vincolo per le aziende produttrici di scrivere sulle etichette lo stabili-

mento di produzione e di confezionamento dei prodotti alimentari allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza alimentare dei consumatori;

ad adottare nel rispetto della vigente normativa europea i decreti attuativi, ad oggi non ancora adottati, della legge n. 4 del 2011 col fine di definire, all'interno di ciascuna filiera alimentare, quali prodotti alimentari saranno assoggettati all'etichettatura d'origine, rendendo obbligatoria l'indicazione del Paese di origine delle materie prime in tutti i prodotti alimentari anche alla luce dei risultati della consultazione pubblica;

ad assumere iniziative per introdurre per il latte fresco e quello a media e lunga conservazione l'etichettatura del luogo di origine, di provenienza e dello stabilimento di produzione e confezionamento, affinché il « latte 100 per cento italiano » e i suoi derivati, siano opportunamente valorizzati per gli elevati *standard* di qualità e di salubrità nel mercato europeo e mondiale;

a promuovere uno sforzo congiunto di produttori, mondo della ricerca e parte pubblica per produrre un'adeguata documentazione scientifica quale base necessaria per una rivisitazione del quadro complessivo entro cui si colloca la politica agricola comunitaria;

ad intervenire nelle opportune sedi europee affinché le denominazioni DOP e IGP, in particolare dei prodotti di eccellenza italiani, continuino ad essere una priorità della Commissione europea anche nell'ambito del TTIP tra Usa e Unione europea;

(8-00132) « Oliverio, Schullian, Gallinella, Fedriga, Catanoso, Franco Bordo, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Benedetti, Massimiliano Bernini, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dadone, Dal Moro, Fiorio, Gagnarli, L'Abbate, Lavagno, Lupo, Marrocu, Mongiello, Palma, Parentela, Pili, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Zaccagnini ».

ALLEGATO 5

Interrogazione 5-06221 Cenni: Sull'utilizzo della graduatoria del concorso del 29 novembre 2011 del Corpo forestale dello Stato**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si ritiene necessario in premessa ribadire l'importanza del rafforzamento delle professionalità a servizio delle tutele ambientali e agroalimentari, obiettivo al quale rispondeva anche il concorso citato dall'interrogante.

L'ampliamento dei posti assegnabili rientra nei programmi dell'Amministrazione, che potrà provvedere quando matureranno i relativi presupposti di legge, logistici, economico-finanziari. Questo in considerazione del limite posto dalla dotazione organica del ruolo degli ispettori prevista dalla legge, nonché del limite posto dai provvedimenti di autorizzazione annuale alle assunzioni, rilasciati dalle autorità competenti nel ristretto ambito previsto dalla normativa del «*turnover*». La citata normativa ha carattere generale per il Comparto delle Forze di Polizia ed esclude, quindi, la possibilità di autorizzazioni annuali alle assunzioni per unità eccedenti quelle cessate dal servizio nell'anno precedente o, addirittura, eccedenti certe quote di tali cessazioni.

È necessario anche precisare che riguardo al concorso in parola risultano tutt'ora pendenti dinanzi al Tar Lazio due ricorsi presentati per errato calcolo dei

posti e delle percentuali di riserva in favore di personale interno. Pertanto, per motivi di opportunità è necessario attendere la definizione del relativo merito prima di procedere ad un eventuale ulteriore ampliamento della graduatoria.

Il processo andrà comunque allineato al lavoro di potenziamento e riorganizzazione previsto dalla riforma della Pubblica Amministrazione proprio ieri approvata dal Parlamento in via definitiva.

Per quanto concerne la possibilità di utilizzare le graduatorie concorsuali approvate da altri Ministeri preciso che, in attesa dell'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 9 della legge n. 3 del 2003, le Amministrazioni pubbliche, in linea con le limitazioni ivi previste, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse.

L'utilizzo di graduatorie di altre Amministrazioni rientra sicuramente tra le facoltà, previa verifica della coerenza, anche in termini di equivalenza, tra il profilo professionale da assumere e quello oggetto della procedura selettiva espletata da altra Amministrazione.

ALLEGATO 6

Interrogazione 5-06218 Catanoso: Sulla crisi del settore vivaistico determinatosi a seguito dell'infezione da *Xylella fastidiosa***TESTO DELLA RISPOSTA**

La complessa gestione dell'emergenza fitosanitaria legata alla diffusione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa* in Puglia ha visto il Governo, l'Unione europea e le istituzioni locali impegnate fin dal momento del ritrovamento. In questi mesi di lavoro sono state effettuate oltre 33 mila analisi, come certificato dalla « Relazione sullo stato di attuazione delle misure di contrasto alla *Xylella fastidiosa* in Italia » che abbiamo inviato alla Commissione europea il 6 luglio, che hanno portato a dichiarare il territorio italiano indenne da *Xylella*, ad eccezione delle province di Lecce e Taranto.

Nessun altro Paese europeo ha messo in campo un così ampio sistema di analisi e su questa base stiamo lavorando sotto il profilo diplomatico per superare alcuni ostacoli che stanno danneggiando, senza giustificato motivo il nostro comparto florovivaistico. Al fine di contrastare tali misure restrittive, il Ministero è in costante contatto con i Servizi della Commissione europea per affrontare la questione con i singoli Paesi coinvolti. Le limitazioni adottate dalla Francia nei confronti delle piante da piantagione nazionali sono state eliminate in applicazione della Decisione (UE) 2015/789. Si fa presente poi che, in virtù del citato lavoro diplomatico, negli ultimi giorni l'Algeria ha eliminato il blocco per le piantine di fragola, mentre l'Albania applica il blocco solo per le piante di olivo provenienti dall'intera regione Puglia. Siamo inoltre intervenuti anche per risolvere il problema rappresentato dall'inserimento nella lista delle piante « specificate » come ospiti di

Xylella del materiale di moltiplicazione della vite. Abbiamo svolto le analisi previste a livello internazionale in questi casi e che hanno richiesto 12 mesi di lavoro. Il periodo di osservazione, necessario a verificare l'evoluzione del batterio nella pianta, è terminato a fine luglio ed è ora possibile effettuare le osservazioni sugli isolati batterici estratti dalle piante sottoposte a prove e concludere ufficialmente il *test*. Alla fine di agosto sarà, quindi, possibile completare il *dossier* da sottoporre alla Commissione europea per richiedere lo stralcio della vite dall'elenco delle « piante specificate ».

Per quanto riguarda le azioni che il Governo sta mettendo in campo per il contenimento della diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa*, in attuazione alle misure richieste dall'Unione europea, è stato emanato il decreto ministeriale 19 giugno 2015, che rappresenta quindi la nuova base normativa per l'esecuzione degli interventi sul territorio nazionale. Il citato decreto, tra l'altro, ha incrementato le risorse umane e professionali a disposizione del Servizio fitosanitario nazionale per il contrasto della batteriosi. Il Consiglio dei ministri dello scorso 31 luglio ha poi stabilito la proroga per 180 giorni dello stato di emergenza in conseguenza della diffusione sul territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa*.

Vengono anche integrate le competenze del Commissario delegato nominato con l'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile. Il Commissario potrà così proseguire nell'attuazione del

piano, adottato anche per stralci, al fine di impedire l'ulteriore diffusione del batterio e gestire tutte le attività per raggiungere tale obiettivo.

Faccio presente inoltre che, nelle more della definizione del nuovo piano generale, sono stati adottati i primi due stralci, che comprendono le prime azioni da effettuare sul territorio delle Province di Lecce e Brindisi, accentrando le attività in un unico soggetto ed incrementando così il coordinamento degli interventi.

Il primo stralcio del piano, relativo agli abbattimenti delle piante infette nel comune di Oria, è stato già attuato e rappresenta la prima fase urgente di applicazione delle misure di eradicazione fuori dalla zona infetta.

La decisione del Consiglio dei ministri rientra nel quadro più ampio di azioni che il Governo sta mettendo in campo nella gestione di questa emergenza fitosanitaria, a partire dall'attivazione per la prima volta in casi simili del Fondo di solidarietà nazionale con un primo stanziamento di 11 milioni per il ristoro dei danni subiti da agricoltori e vivaisti, che abbiano perso più del 30 per cento del valore della loro produzione.

A livello nazionale si sta definendo un programma di ricerca molto ambizioso, a cui dovranno partecipare diverse istituzioni scientifiche e di ricerca, in particolare quelle pugliesi, con la creazione in Salento di un campo sperimentale dove testare le possibili soluzioni contro la fitopatìa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	350
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 agosto 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.20 alle 8.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	351
Parere vincolante per la nomina del presidente del Consiglio di amministrazione della Rai (Votazione ai sensi dell'articolo 49, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) (Parere favorevole a maggioranza)	351
Comunicazioni del Presidente	352
ALLEGATO (Quesito per il quale è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (n. 331/1686))	353

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza
del presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 21.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Parere vincolante per la nomina del presidente del Consiglio di amministrazione della Rai (Votazione ai sensi dell'articolo 49, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177).

(Parere favorevole a maggioranza).

Roberto FICO, *presidente*, dà notizia di una lettera a lui inviata da Arturo Diacone, consigliere anziano del Consiglio di amministrazione della Rai, con la quale si comunica l'elezione, in data 5

agosto 2015, della dottoressa Monica Maggioni a presidente del Consiglio di amministrazione.

La Commissione è pertanto chiamata, ai sensi dell'articolo 49, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ad esprimere il suo parere, a maggioranza qualificata dei due terzi, che costituisce condizione di efficacia per la nomina a presidente della Rai del consigliere eletto.

La deliberazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12-*bis* del Regolamento della Commissione, ha luogo a scrutinio segreto.

Sulla base di quanto convenuto all'unanimità nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la votazione avrà luogo per schede.

Indice quindi la votazione a scrutinio segreto.

(Seguono la votazione e lo scrutinio).

Roberto FICO, *presidente*, comunica che il parere della Commissione sull'elezione della dottoressa Monica Maggioni ha avuto esito favorevole: hanno votato 38 Commissari su 40, con 29 voti favorevoli, 4 voti contrari e 5 schede bianche.

Comunicazioni del Presidente.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che è pubblicato in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pub-

blico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, il quesito n. 331/1686, per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 21.35.

ALLEGATO

**QUESITO PER IL QUALE È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (n. 331/1686).**

NESCI. — *Al Presidente della Rai.* —
Premesso che:

secondo quanto riportato in un comunicato sindacale dello scorso 8 giugno sottoscritto dalla Rsu Rai Calabria (Slc-Cgil, Snater, Ugl Telecomunicazioni Rai), si denuncia « documento e disorganizzazione del reparto produzione » della Rai Calabria, che farebbe continuo ricorso ad appalti esterni;

nella riunione di Confindustria del 29 maggio 2015, la direzione di sede non avrebbe fornito dati esaustivi sugli appalti commissionati dalla Sede Regionale, considerato che « alla Rsu è stato fornito un numero — 830 — nella fattispecie, atto a quantificare sommariamente il dato numerico sul ricorso ad appalti riguardanti la produttività televisiva in essere a tutto il 2014. Nessun accenno, invece, e nessuna apertura al confronto con il sindacato, sulla produttività della sezione produzione, sulle motivazioni del frequente ricorso a forme di appalto, sull'incidenza del lavoro esterno su quello interno e sull'albo dei fornitori Rai »;

a parere dell'interrogante, tale silenzio da parte della direzione regionale appare improprio, se si considera il considerevole esborso di denaro pubblico. A tal guisa, all'odierna scrivente preme ricordare che, in una precedente interrogazione parlamentare presentata in Commissione Vigilanza, già si sottolineava come nella sede regionale della Calabria si facesse sistematico ricorso a ditte esterne. Ciò sarebbe dovuto, peraltro, alla carenza di organico della redazione locale, che determinerebbe, inevitabilmente, anche un servizio inadeguato alle esigenze di una corretta informazione da offrire al cittadino;

secondo quanto risulta all'interrogante, per compensare alla carenza di risorse umane si ricorre ad appalti esterni che, solo per la Calabria, arrivano — tra montaggi e riprese esterne — ad una cifra poco inferiore ai 400 mila euro annui;

il silenzio del Direttorio di Rai Calabria alle richieste delle rappresentanze sindacali, inoltre, non è assolutamente giustificabile, specie se si considera quanto previsto al comma 3 dell'articolo 12 del CCL-Rai 2009-2013, secondo cui « la società si impegna a fornire — con riferimento alle attività oggetto di appalto che siano state già preventivate — successivamente alla approvazione dei palinsesti e, comunque, entro il mese di settembre di ogni anno all'avvio della stagione produttiva, una informativa, a livello di unità produttiva, sulle seguenti materie: attività oggetto di appalto, consistenza degli appalti di servizio e di produzione e percentuale di questi ultimi rispetto alla produzione interna, soggetti appaltatori, motivazioni del ricorso all'appalto, contratto collettivo di lavoro applicato dagli appaltatori »;

alla scrivente risulta inoltre che il personale esterno (service in appalto) utilizzerebbe i punti di riversamento Rai senza un'autorizzazione dell'azienda, nonché in assenza del personale Rai;

tale personale esterno avrebbe a disposizione delle « botole esterne » per riversare i servizi girati, così da evitare l'ingresso e l'utilizzo improprio di apparecchiature Rai, anche ai fini della sicurezza;

la Rsu ha avanzato due tentativi di conciliazione di primo livello, presso Confindustria Cosenza (il 23 marzo e il 19

maggio c.a.), entrambi caduti nel vuoto, in merito al rispetto delle relazioni industriali, alla situazione effettiva del reparto Manutenzione di Sede, alla differenza di retribuzione dei lavoratori chiamati a svolgere mansioni superiori a norma del CCNL, alla rendicontazione appalti 2014, al rispetto dei modelli produttivi concordati nel settore Produzione e al rispetto dell'orario ordinario di lavoro »;

a causa del silenzio della direzione regionale, la Rsu ha proclamato il 15 giugno la procedura di raffreddamento, propedeutica ad un eventuale sciopero;

si chiede di sapere:

se non ritenga necessario acquisire i dati richiesti dalla Rsu e fornirli all'interrogante;

quali iniziative intenda promuovere per valorizzare le risorse umane dell'azienda, anche al fine di migliorare il servizio offerto. (331/1686)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.

In linea generale, si ritiene innanzitutto opportuno evidenziare come le materie di confronto a livello locale tra la Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) e il Direttore di Sede (rappresentante aziendale), siano regolamentate dall'articolo 1 parte B) del Contratto Collettivo di Lavoro (C.C.L.) per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI, come modificato dall'accordo di rinnovo del 7 febbraio 2013. Nel rispetto di tale quadro regolamentare, la comunicazione dei dati sugli appalti è stata limitata alle aree di competenza della stessa Sede di Cosenza e quindi alle richieste di acquisto per servizi di montaggio.

Quanto agli aspetti operativi legati alle riprese di immagini per i servizi nonché il successivo montaggio delle stesse, occorre considerare la particolare conformazione e morfologia della Regione Calabria con le difficoltà di circolazione dovute alle distanze e alla precaria situazione di viabilità. In tale contesto, la RAI deve sostenere l'impegno di seguire l'attività del Consiglio Regionale ubicato a Reggio Calabria e l'attività della Giunta Regionale situata a Catanzaro; per far fronte a tale situazione l'Azienda si avvale nella regione di sei punti di riversamento: due a Catanzaro, uno rispettivamente a Reggio Calabria, Locri, Crotone, Vibo Valentia, distanti più di 100 km. tra loro e rispetto alla Sede di Cosenza. Tali difficoltà si ridimensioneranno con l'avvento della digitalizzazione delle salette nella Sede di Cosenza, prevista per la fine dell'anno 2015, che ridurrà gli impatti tecnologici dell'utilizzo dei punti di riversamento, riducendo anche il costo dei ponti radio.

Per quanto concerne il tema del confronto e della trasparenza tra la Sede RAI Calabria e le rappresentanze sindacali, si evidenzia che la sede Rai ha sempre perseguito il confronto con la R.S.U. locale, ne sono prova gli undici incontri tenutisi nel corso del 2014 ed i quattro dei primi 5 mesi del 2015 (incontri che hanno riguardato anche sigle sindacali non appartenenti alla R.S.U., e cioè, Ugl Telecomunicazioni RAI e UIL).

Infine, per quanto attiene agli aspetti quantitativi sul volume dei fondi destinati agli appalti esterni, si ritiene utile evidenziare come – nell'ambito del più complessivo processo di razionalizzazione della spesa messo in atto dall'azienda – nel 2014 sia diminuita la spesa per montaggi, grazie anche a interventi di razionalizzazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Seguito esame della proposta di relazione sullo stato dell'informazione e sulla condizione dei giornalisti minacciati dalle mafie (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	355
Audizione del Prefetto di Roma, Franco Gabrielli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	356

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 8.30.

Seguito esame della proposta di relazione sullo stato dell'informazione e sulla condizione dei giornalisti minacciati dalle mafie.

(Seguito dell'esame e approvazione).

Rosy BINDI, *presidente*, avverte che la proposta di relazione in titolo è stata riformulata dal relatore Fava, in accoglimento di alcune delle osservazioni emerse nel corso dell'ultima seduta.

Intervengono per dichiarazioni di voto i senatori Luigi GAETTI (M5S), Franco MIRABELLI (PD), Francesco MOLINARI (Misto), Peppe DE CRISTOFARO e il deputato Marco DI LELLO (Misto).

Claudio FAVA, *relatore*, ringrazia tutti coloro che hanno collaborato al lavoro del

Comitato, nonché la Presidente e tutta la Commissione.

Rosy BINDI, *presidente*, prima di passare alla votazione della relazione propone, in base a quanto convenuto in ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di declassificare, come di consueto, tutti i resoconti stenografici delle audizioni svolte in Comitato. Pertanto avverte che, se non vi sono obiezioni, tali documenti passeranno dal regime di riservatezza funzionale al regime « libero », mentre le parti assoggettate al regime « segreto » rimarranno invariate.

La Commissione concorda.

Rosy BINDI, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di relazione in titolo.

La Commissione approva.

Rosy BINDI, *presidente*, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato e ricorda che la relazione

approvata dalla Commissione sarà trasmessa alle Presidenze delle Camere, con richiesta di inserimento nel programma dei lavori di Camera e Senato.

La seduta termina alle 8.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione del Prefetto di Roma, Franco Gabrielli.
(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce l'audizione del Prefetto di Roma, Franco Gabrielli.

Intervengono sui lavori della Commissione il deputato Francesco D'UVA (M5S), Angelo ATTAGUILE (LNA) e i senatori Franco MIRABELLI (PD), Enrico BUEMI (Aut), Ciro FALANGA (AL-A), Salvatore Tito DI MAGGIO (CRi).

Rosy BINDI, *presidente*, cede la parola al Prefetto di Roma, Franco Gabrielli.

Franco GABRIELLI, *prefetto di Roma*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, generale Saverio Capolupo . 357

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 11.10.

Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, generale Saverio Capolupo.

Il Comitato procede all'audizione del comandante generale della Guardia di Finanza, generale Saverio CAPOLUPO, il quale svolge una relazione. Intervengono

quindi per osservazioni e quesiti il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CRIMI (M5S), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) ed i deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD). Ai parlamentari intervenuti replica quindi il comandante generale CAPOLUPO ed il tenente colonnello Giancarlo SULSENTI, Capo del Servizio Informatica della Guardia di Finanza.

La seduta termina alle 12.10.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza. Audizione di rappresentanti del Consiglio Intermedio di Rappresentanza delle Capitanerie di Porto (Co.I.R.CP) (*Svolgimento e conclusione*) 358

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza. Audizione di rappresentanti del Consiglio Intermedio di Rappresentanza delle Capitanerie di Porto (Co.I.R.CP).

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il Capitano di Fregata Paolo TALLONE, *vicepresidente Co.I.R.CP*, il Primo Maresciallo Antonio CIAVARELLI e il Primo Maresciallo Roberto MANGIONE, *rappre-*

sentanti Co.I.R.CP, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, a più riprese, la deputata Maria Chiara GADDA (PD), il senatore Paolo ARRIGONI (LNA) e il deputato Massimo ARTINI (MISTO).

Rispondono il Primo Maresciallo Antonio CIAVARELLI e il Primo Maresciallo Roberto MANGIONE, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Dopo gli interventi del senatore Paolo ARRIGONI (LNA), per alcune precisazioni, e di Laura RAVETTO, *presidente*, risponde il Primo Maresciallo Roberto MANGIONE.

Intervengono successivamente, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Giorgio BRANDOLIN (PD), Maria Chiara GADDA (PD) e Massimo ARTINI (MISTO), ai quali rispondono il Capitano di Fregata Paolo TALLONE e il Primo Maresciallo Roberto MANGIONE.

Dopo alcune precisazioni di Laura RAVETTO, *presidente*, alla quale risponde il Primo Maresciallo Roberto MANGIONE, Laura RAVETTO, *presidente*, dispone, non essendovi obiezioni, di sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.50, è ripresa alle 9.55.

Intervengono quindi sugli ulteriori temi emersi nel corso dell'audizione il Primo Maresciallo Roberto MANGIONE, il Capitano di fregata Paolo TALLONE e il Primo Maresciallo Antonio CIAVARELLI.

Svolgono quindi alcune precisazioni, a più riprese, la deputata Maria Chiara GADDA (PD), Laura RAVETTO, *presidente*,

il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD), il senatore Paolo ARRIGONI (LNA) e il deputato Massimo ARTINI (MISTO).

Il Primo Maresciallo Roberto MANGIONE fornisce dunque ulteriori indicazioni e informazioni.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	360
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	360

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

COMMISSIONE PLENARIA

La seduta comincia alle 14.25.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di affidare un incarico di collaborazione a tempo parziale e a titolo gratuito al dottor Guido Salvini – giudice presso il Tribunale di Milano – di cui è già stato acquisito il consenso. L'iniziativa è stata comunicata al Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia ai fini delle prescritte autorizzazioni.

Nella citata riunione si è, altresì, autorizzato lo svolgimento di due missioni da parte di alcuni consulenti della Commissione, si è deliberata l'acquisizione di documentazione presso l' AISI e presso gli archivi della RAI e si è convenuto di affidare al dottor Donadio e al dottor Siddi il compito di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone informate sui fatti.

Comunica, infine, che:

il 30 luglio la Procura della Repubblica di Monza ha trasmesso, come richiesto dalla Commissione, il fascicolo relativo ad un procedimento penale, conclusosi con sentenza di patteggiamento;

il 31 luglio la dottoressa Giammaria ha inviato una nota riservata del Comandante del RIS, colonnello Ripani, nella quale – in risposta ad una richiesta della Commissione – si segnala la possibilità di eseguire taluni accertamenti tecnici di potenziale interesse per l'inchiesta parlamentare;

il colonnello Pinnelli ha depositato, tra il 30 luglio e il 5 agosto, alcuni documenti riservati riguardanti l'esecuzione di incarichi ricevuti dalla Commissione;

il tenente colonnello Giraud, con nota di libera consultazione pervenuta il

30 luglio, ha trasmesso alcune precisazioni concernenti la documentazione da lui depositata lo scorso 15 luglio;

il 5 agosto il Direttore del Servizio centrale antiterrorismo del Ministero dell'interno, dottor Giannini, ha trasmesso una nota riservata che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di trasmettere alla Procura della Repubblica di Roma per la valutazione degli eventuali profili di competenza;

sempre il 5 agosto il dottor Donadio ha presentato una proposta operativa concernente l'escussione di una persona informata sui fatti.

Ritiene, infine, di fornire un aggiornamento sugli esiti di alcuni degli accertamenti sin qui svolti dal dottor Donadio e

sulle relative prospettive di approfondimento.

Tenuto conto che i suddetti accertamenti riguardano indagini tuttora in corso, propone che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio. Atto n. 183 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	3
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalle Commissioni)</i>	9
Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario. Atto n. 184 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	6
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalle Commissioni)</i>	16

COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)

RISOLUZIONI:

7-00694 Amendola: Sulla tutela internazionale del patrimonio artistico e culturale minacciato dal Daesh (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00130</i>)	23
<i>ALLEGATO (Risoluzione approvata dalle Commissioni)</i>	26

COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)

RISOLUZIONI:

7-00589 Montroni e 7-00750 Luigi Gallo: Sulle strategie per una politica spaziale sostenibile (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 7-00589 e della risoluzione 8-00131</i>)	28
<i>ALLEGATO (Risoluzione approvata dalle Commissioni)</i>	30

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
AVVERTENZA	33

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014. Atto n. 196 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – Parere favorevole con osservazioni</i>)	34
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	36

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010. C. 2620 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013. C. 3056 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007. C. 3155 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) .	40
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012. C. 3085 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	40
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008. C. 3157 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	40

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Documento di consultazione congiunto della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Verso una nuova politica europea di vicinato. (JOIN(2015) 6 final) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	41
ALLEGATO 1 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	45

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta in Libano e Giordania (16-19 novembre 2014).	
Sulle missioni svolte a Tunisi (18-21 gennaio 2015; 28-30 marzo 2015; 13-15 luglio 2015).	
Sulla missione svolta in Armenia (23-25 aprile 2015).	
Sulla missione svolta a Milano presso EXPO 2015 (27-28 giugno 2015) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	44
ALLEGATO 2 (<i>Comunicazioni</i>)	52
ALLEGATO 3 (<i>Comunicazioni</i>)	56
ALLEGATO 4 (<i>Comunicazioni</i>)	62
ALLEGATO 5 (<i>Comunicazioni</i>)	64
ALLEGATO 6 (<i>Comunicazioni</i>)	67
ALLEGATO 7 (<i>Comunicazioni</i>)	68

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
---	----

AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano, sulle linee programmatiche dei vertici della Forze armate (<i>Svolgimento e conclusione</i>).	69
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa. Nuovo testo unificato C. 1373 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	70
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	78

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio. Atto n. 183 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>) .	72
Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	74
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere</i>)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese. Atto n. 161-bis (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	86
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	92

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06243 Barbanti: Assegnazione delle funzioni dirigenziali presso le Agenzie fiscali a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha comportato l'annullamento di numerose nomine a dirigente	89
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	94
5-06244 Sottanelli: Revisione del meccanismo di applicazione dei correttivi congiunturali agli studi di settore	90
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	96
5-06245 Causi: Iniziative per garantire la piena operatività della riscossione delle entrate comunali a seguito delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto la società di riscossione tributaria Aipa SpA	90
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	98
5-06246 Busin: Esenzione delle scuole paritarie dal pagamento dell'IMU	90
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	100
5-06247 Pesco: Iniziative per superare la disparità di trattamento economico all'interno delle Agenzie fiscali	90
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	101
5-06248 Paglia: Stato di attuazione del processo di trasferimento dei beni demaniali agli enti territoriali e locali	91
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	105

INTERROGAZIONI:

5-06035 Capozzolo: Ammontare del gettito erariale realizzato nel primo semestre 2015 derivante dal nuovo sistema di tassazione dei tabacchi	91
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	108
5-06237 Villarosa: Effetti sul gettito erariale delle misure introdotte dalla legge di stabilità 2014 in tema di regime di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti	91
ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	110

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2015-2017. Atto n. 197 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con raccomandazioni e osservazioni</i>)	111
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dalla Sottosegretaria Francesca Barracciu</i>)	114
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	133

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. C. 2497 Russo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	113

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Po, Francesco Puma, sull'emergenza idrica nel bacino del Po	135
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. Atto n. 190 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Atto n. 188 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	137
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	146
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i>) ...	152
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo SEL</i>)	155
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	159
Schema di contratto di programma 2015-2019 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa. Atto n. 195 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	142
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	165
ALLEGATO 6 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i>) ...	168
ALLEGATO 7 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo SEL</i>)	170
ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato</i>)	174
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	177
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00718 Da Villa: Revisione della regolamentazione in materia di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere.	
7-00738 Arlotti: Revisione della regolamentazione in materia di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere.	
7-00740 Ricciatti: Revisione della regolamentazione in materia di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione nuove formulazioni delle risoluzioni n. 8-00133, n. 8-00135 e n. 8-00134</i>) ...	177
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della risoluzione</i>)	181
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione della risoluzione</i>)	187
ALLEGATO 3 (<i>Nuova formulazione della risoluzione</i>)	189
AVVERTENZA	180

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-05995 Tripiedi: Problematiche concernenti l'erogazione della NASpI	195
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	206
5-05992 Gnechchi: Concessione del prolungamento di interventi di sostegno del reddito per l'anno 2015	195
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	207

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. Atto n. 176 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	195
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	209
ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere dei deputati Ciprini, Cominardi, Tripiedi, dall'Osso, Chimienti e Lombardi)	219
ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di parere dei deputati Airaudo, Placido, Nicchi e Gregori) ...	226
ALLEGATO 6 (Proposta di parere alternativo del deputato Simonetti)	234
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Atto n. 177 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	199
ALLEGATO 7 (Parere approvato)	235
ALLEGATO 8 (Proposta alternativa di parere dei deputati Chimienti, Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso e Lombardi)	242
ALLEGATO 9 (Proposta alternativa di parere dei deputati Airaudo, Placido, Nicchi e Gregori) ...	254
ALLEGATO 10 (Proposta alternativa di parere del deputato Simonetti)	261
ALLEGATO 11 (Proposta alternativa di parere del deputato Rizzetto)	263
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Atto n. 178 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	200
ALLEGATO 12 (Parere approvato)	265
ALLEGATO 13 (Proposta alternativa di parere dei deputati Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Ciprini, Chimienti e Lombardi)	269
ALLEGATO 14 (Proposta alternativa di parere dei deputati Placido, Airaudo, Nicchi, Ricciatti e Gregori)	274
ALLEGATO 15 (Proposta alternativa di parere del deputato Simonetti)	280
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179 (Seguito dell'esame e rinvio)	201
ALLEGATO 16 (Parere approvato)	281
ALLEGATO 17 (Proposta alternativa di parere dei deputati Lombardi, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Dall'Osso e Chimienti)	288
ALLEGATO 18 (Proposta alternativa di parere dei deputati Airaudo, Placido, Paglia e Gregori) ...	299
ALLEGATO 19 (Proposta alternativa di parere del deputato Simonetti)	304

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	201
--	-----

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro. C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaud, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	204
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	205

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche. C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gnechi e C. 3002 Fedriga	205
---	-----

XII Affari sociali

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Gualtiero Ricciardi a presidente dell'Istituto superiore di sanità. Nomina n. 49 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i>)	306
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-04112 Silvia Giordano: Azioni intraprese in relazione alla vicenda della contaminazione del vaccino Meningitec.	
5-04113 Polverini: Azioni intraprese in relazione alla vicenda della contaminazione del vaccino Meningitec	309
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	313
5-00957 Lenzi: Iniziative per l'adeguamento dell'indennità integrativa a tutti i cittadini infettati da Hiv, epatite B o C a seguito di trasfusioni	310
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	315
5-06064 Silvia Giordano: Iniziative in ordine alla carenza di personale presso l'ospedale di Salerno	310
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	318

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco	310
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	310
ALLEGATO 4 (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i>) ...	321
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	312

XIII Agricoltura

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	325
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	334
ALLEGATO 2 (<i>Ordini del giorno</i>)	335

RISOLUZIONI:

7-00719 Oliverio, 7-00721 Schullian, 7-00727 Gallinella, 7-00732 Fedriga, 7-00735 Catanoso e 7-00737 Franco Bordo: Sull'etichettatura e sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali (<i>Seguito della discussione congiunta conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00132</i>)	329
ALLEGATO 3 (<i>Nuova formulazione della risoluzione Oliverio n. 7-00719</i>)	338

<i>ALLEGATO 4 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	342
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	332
5-06221 Cenni: Sull'utilizzo della graduatoria del concorso del 29 novembre 2011 del Corpo forestale dello Stato	332
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	347
5-06218 Catanoso: Sulla crisi del settore vivaistico determinatosi a seguito dell'infezione da <i>Xylella fastidiosa</i>	332
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	348
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	333
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	350
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	351
Parere vincolante per la nomina del presidente del Consiglio di amministrazione della Rai (<i>Votazione ai sensi dell'articolo 49, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177</i>) (Parere favorevole a maggioranza)	351
Comunicazioni del Presidente	352
<i>ALLEGATO (Quesito per il quale è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (n. 331/1686))</i>	353
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Seguito esame della proposta di relazione sullo stato dell'informazione e sulla condizione dei giornalisti minacciati dalle mafie (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	355
Audizione del Prefetto di Roma, Franco Gabrielli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	356
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, generale Saverio Capolupo .	357
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza. Audizione di rappresentanti del Consiglio Intermedio di Rappresentanza delle Capitanerie di Porto (Co.I.R.CP) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	358
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	360
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	360

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE . . . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del presidente SONEGO.

La seduta comincia alle 8.35.

INCONTRO CON IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO AGLI AFFARI ESTERI E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, SENATORE BENEDETTO DELLA VEDOVA

In apertura di seduta il presidente SONEGO riferisce in merito all'organizzazione in Italia delle riunioni delle tre Commissioni dell'Assemblea InCE, che avranno luogo a Roma e a Trieste nel mese di novembre 2015, prima della Sessione annuale dell'Assemblea, che invece si svolgerà a Skopje in Macedonia in quanto quel Paese detiene la Presidenza di turno dell'InCE per il 2015.

Il Sottosegretario agli affari esteri e la cooperazione internazionale senatore Benedetto DELLA VEDOVA riferisce dell'interesse prioritario del governo italiano su tutti i temi che riguardano l'Europa centrale e orientale, in particolare per i Balcani occidentali. L'InCE rappresenta in questo contesto una organizzazione di estrema rilevanza per la politica estera italiana. I progetti di interesse riguardano le infrastrutture nel contesto delle strategie macroregionali dell'Unione europea, che per l'area InCE sono essenzialmente le due macroregioni danubiana ed adriatico-ionica. Ricorda che al riguardo l'Italia sostiene la richiesta macedone di essere coinvolta in una delle strategie regionali dell'Unione europea.

L'onorevole BLAŽINA (PD) suggerisce di tenere presenti i temi dell'immigrazione e delle minoranze etnico-linguistiche.

Il senatore MARAN (PD) ribadisce il ruolo fondamentale dell'Italia nei rapporti con i paesi balcanici e dell'Europa orientale, che non debbono essere ritenuti esclusiva di altri paesi dell'Unione europea.

Il senatore ORELLANA (Misto), nel sottolineare di essere d'accordo con l'approccio cauto con cui va perseguito l'obiettivo dell'allargamento dell'Unione europea nei Balcani occidentali, ribadisce l'importanza del problema delle minoranze, mettendo in particolare in rilievo che le soluzioni adottate dall'Italia, nonostante gli elementi critici, potrebbero costituire un punto di riferimento. Osserva che nell'ambito della cooperazione in materia culturale occorrerebbe favorire maggiormente gli scambi interuniversitari tra i paesi membri dell'InCE.

Il presidente SONEGO, nel ringraziare l'Onorevole Sottosegretario e i colleghi per i loro interventi, sottolinea l'importanza del ruolo dell'Italia nell'essere vicina ai paesi dei Balcani occidentali che perseguono un obiettivo di avvicinamento all'Unione europea, posto che, come è noto, il percorso di integrazione non potrà avvenire che dopo il 2020. A tal fine, è opportuno separare l'ingresso nell'Unione europea dalla questione altrettanto delicata della *membership* NATO. Dichiarata quindi conclusa la riunione odierna.

La seduta termina alle 9.20.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

€ 19,40



17SMC0005090